UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00994910 8

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/storiadiplomatic00ross

9 A1 c

I

CARLO ROSSETTI

STORIA DIPLOMATICA DELL' ETIOPIA

DURANTE IL REGNO DI MENELIK II

78

TRATTATI, ACCORDI, CONVENZIONI,
PROTOCOLLI, ATTI DI CONCESSIONE, ED ALTRI DOCUMENTI
relativi all'Etiopia

CORREDATI DA NOTE ESPLICATIVE, UN INDICE E DUE CARTE

S. T. E. N.
SOCIETÀ TIPOGRAFICO-EDITRICE NAZIONALE
(già ROUX e VIARENGO)
Torino, 1910

UNIVERSITY OF TORONTO
FEB 12 1970
LIBRARY

PROPRIETÀ LETTERARIA

DT
387
R6

(2755)

Officine grafiche della S. T. E. N. Società Tipografico-Editrice Nazionale), Torino.

Queste pagine non contengono cose nuove: molte, forse, dimenticate. Ancora non è giunta l'ora in cui si possa scrivere una storia diplomatica dell'Etiopia contemporanea, tale che la passione non abbia a far velo alla verità; e troppi ancora sono i documenti che nelle cancellerie d'Europa giacciono in gelosa custodia, forse appunto per la tema che la verità sia per apparire troppo presto.

Nell'attesa, intanto, che a disposizione dello storico e dell'uomo di Stato giungano questi nuovi materiali, noi abbiamo raccolto in queste pagine tutto quanto fino ad ora sulle cose d'Etiopia è stato reso di pubblica ragione dagli Stati che con l'Impero di Menelik II sono entrati in rapporto.

Questi documenti abbiamo fatto seguire, attingendo sempre a fonti ufficiali od ufficiose, da note esplicative, or brevi, or lunghe a seconda che richiedeva l'importanza dell'argomento o consentiva l'abbondanza dei materiali.

Dall'espressione di ogni personale apprezzamento ci siamo con ogni cura, a bella posta, astenuti, limitando ai fatti e solo a quelli che potevansi con diligenza documentare, le nostre parole.

E dai fatti, in tal materia, scaturisce un significato così palese e suggestivo che parrà certo buon consiglio l'aver evitato ogni inutile ingombro di chiose e commenti.

C. R.

I.

TRATTATO DI AMICIZIA E DI COMMERCIO sottoscritto in *Ancober*, fra il rappresentante del Re d'Italia e Menelik II, Re dello Scioa, il *21 maggio 1883* [1].

Art. 1. Vi sarà pace perpetua ed amicizia costante fra S. M. il Re d'Italia e S. M. il Re dello Scioa e fra i rispettivi loro eredi, successori e sudditi.

Art. 2. Ciascuna delle parti contraenti potrà essere rappresentata da un agente diplomatico accreditato presso l'altra e potrà nominare consoli ed agenti consolari negli Stati dell'altra per la protezione del commercio.

Tali funzionari diplomatici o consolari godranno nei rispettivi Stati dei diritti, privilegi e immunità che loro si competono secondo le consuetudini e il diritto delle genti e che sono accordati agli agenti del medesimo rango della nazione più favorita.

Art. 3. I sudditi di ciascuno dei due paesi potranno liberamente entrare, viaggiare ed uscire coi loro effetti e mercanzie per tutte le parti dell'altro paese, sia per terra

(1) V. *Libro Verde* « Etiopia », doc. n. 61.

che per acqua, e vi godranno in ogni caso per le loro persone ed averi della piena e costante protezione del Governo e dei suoi dipendenti.

Art. 4. Gli italiani nello Scioa e gli abitanti dello Scioa in Italia potranno liberamente esercitare ogni diritto al pari degli indigeni e dedicarsi a tutte le operazioni di commercio, agricoltura ed industria non vietate dalla legge.

Art. 5. È pienamente garantita in entrambi gli Stati la facoltà per i sudditi dell'altro paese di praticare la propria religione. È però proibito nello Scioa di insegnare altra religione all'infuori della cristiana praticata dal Re.

Art. 6. Morendo un italiano nello Scioa, le autorità del luogo custodiranno diligentemente tutta la sua proprietà e la terranno a disposizione dell'autorità consolare italiana o di chi sarà dal Governo italiano destinato a riceverla. Altrettanto faranno le autorità italiane in caso di morte di un suddito di S. M. il Re dello Scioa in Italia.

Art. 7. Viste le difficoltà che ancora esistono a viaggiare nello Scioa, S. M. il Re promette di facilitare, per quanto sta in lui, il trasporto dei bagagli e delle mercanzie appartenenti a negozianti italiani, accordando, mediante equa ricompensa, agli interessati i portatori dai villaggi, le bestie da soma e quanto fosse inoltre necessario a questo scopo.

Art. 8. Le merci appartenenti ad italiani pagheranno nello Scioa un solo ed unico dazio di entrata e di uscita del 5 °/₀ sul valore della merce.

In contraccambio le merci appartenenti a sudditi di S. M. il Re dello Scioa non pagheranno per la durata del trattato, a cominciare dal 1° gennaio 1883, nessuna tassa di importazione, esportazione o altra nel territorio italiano in Assab.

Art. 9. Le due parti contraenti faranno quanto starà in loro perchè si stabiliscano dei rapporti commerciali frequenti e sicuri fra gli Stati di S. M. il Re dello Scioa e la colonia di Assab. L'Italia vigilerà alla sicurezza del

mare ed a quella della colonia. Lo Scioa dal canto suo provvederà con ogni suo mezzo alla sicurezza delle vie dell'interno ed al trasporto delle carovane da o verso il mare, e S. M. il Re promoverà l'invio delle carovane dallo Scioa al mare verso il porto di Assab.

Art. 10. S. M. il Re dello Scioa interverrà presso le autorità da lui dipendenti perchè sia permesso agli italiani di liberamente transitare fra un paese e l'altro ed acciò in caso di offesa essi ottengano la dovuta riparazione. Egli promette inoltre d'impegnare tutta la sua influenza presso Mohamed Anfari Sultano di Aussa a questo scopo per ottenere che, mediante qualche compenso annuale o diritto fisso di transito, egli voglia guardar le strade fra i due paesi e guarentirne la sicurezza contro le tribù dei danakil e dei somali.

Art. 11. S. M. il Re d'Italia concederà gratuitamente agli abitanti dello Scioa che giungano in Assab un luogo ove possano attendarsi o anche costruire case e capanne per tutto il tempo che vorranno dimorarvi.

Art. 12. L'autorità dello Scioa non interverrà mai nelle contestazioni fra italiani: le quali saranno sempre ed esclusivamente definite dal console d'Italia o da un suo delegato. L'autorità consolare italiana non interverrà mai dal suo canto nelle contestazioni fra i sudditi di S. M. il Re dello Scioa: le quali saranno sempre giudicate dall'autorità del paese.

Le liti fra italiani e sudditi di S. M. il Re dello Scioa saranno definite nello Scioa dal console italiano o da un agente delegato, assistito da un giudice del paese. Le liti fra italiani e stranieri saranno nello Scioa definite dal console della parte convenuta, o, in difetto di autorità consolare dello Stato a cui lo straniero appartiene, dal console italiano.

Art. 13. Sarà in facoltà di S. M. il Re dello Scioa di valersi delle autorità consolari italiane o del commissario regio in Assab per tutte le lettere o comunicazioni che

volesse far pervenire in Europa ai Governi presso i quali le autorità suddette siano accreditate. I sudditi di S. M. il Re dello Scioa potranno egualmente richiedere la protezione di quelle autorità, tanto alla costa che nei varii paesi dove si recassero.

Art. 14. Le due nazioni godranno nei loro rapporti della clausola della nazione la più favorita, di modo che qualora una di loro concedesse ad altra nazione un qualche particolare vantaggio o privilegio in materia di stabilimento, di commercio od altro, lo stesso vantaggio o privilegio s'intenderà pure *ipso facto* e senza condizioni esteso all'altra.

Art. 15. Se insorgesse fra il Governo italiano e quello dello Scioa qualche questione che non potesse essere sciolta per amichevoli negoziati, tale questione sarà sottoposta all'arbitrato di una potenza neutrale ed amica, da scegliersi di comun accordo fra le alte parti contraenti, o di un arbitro di comune accordo eletto. La sentenza arbitrale sarà in ogni caso accettata e riconosciuta da entrambe.

Art. 16. Il presente trattato essendo stato redatto in lingua italiana e dello Scioa, e le due versioni concordando perfettamente fra loro, entrambi i testi si riterranno officiali, e faranno, sotto ogni rapporto, pari fede.

Art. 17. Il presente trattato, dopo dieci anni dalla data della ratifica, su richiesta dell'uno o dell'altro Governo e dietro denuncia data dodici mesi prima dall'una all'altra parte, e le disposizioni in esso contenute potranno essere di comune accordo sottoposte a revisione.

Art. 18. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma il più presto possibile e in ogni caso non più tardi di mesi sei dalla data della sottoscrizione.

Oggi 21 maggio 1883 del calendario gregoriano corrispondente al 14 ghenbot 1875 del calendario etiopico, nella città di Ancober, venne firmato il presente trattato da S. M. Re Menelik II e dal rappresentante del Governo

di S. M. il Re d'Italia, perchè al più presto possa giungere a Roma per la ratifica.

(*Bollo reale di Menelik*).

Il rappresentante di S. M. il Re d'Italia
PIETRO ANTONELLI.

NOTA.

Questo trattato, ratificato da S. M. il Re d'Italia con lettera a S. M. il Re dello Scioa in data 3 gennaio 1884 [1], fu il primo atto internazionale sottoscritto dall'attuale imperatore d'Etiopia, il quale, per altro, già da varii anni era entrato in relazioni di amicizia con il nostro paese.

Fin dal 1872, infatti, Menelik II, da poco successo al vinto Bezabé nel governo dello Scioa, scriveva a S. M. il Re Vittorio Emanuele II una lettera [2] datata da Gilagoa (20 giugno 1872) che monsignor Massaia, unitamente ad alcuni doni, faceva pervenire al suo alto destino per mezzo del giovane scioano Abbà Micael.

In questa lettera il giovane monarca etiopico, allora poco più che trentenne, dopo aver annunziato al Re d'Italia l'invio del suo messaggero, l'Abbà Micael, soggiungeva: « Questi La metterà al corrente delle cose del mio regno, e da lui sentirà tutto ciò che penso e desidero, affinchè per l'avvenire ci conosciamo ed Ella pensi a me ».

S. M. il Re Vittorio Emanuele II (ministro degli affari esteri Visconti Venosta) rispondeva in data 10 novembre 1872 [3], ringraziando il Re scioano del suo omaggio e dei suoi doni e concludeva raccomandando alla sua benevolenza quei sudditi italiani che per amore di studio o per ragione di amichevoli commerci si fossero recati a visitare quelle lontane contrade.

L'Abbà Micael, incaricato di portare la risposta reale a

---

(1) V. *Libro Verde* « Etiopia », doc. n. 71.
(2) V. op. cit., doc. n. 12.
(3) V. op. cit., doc. n. 13.

Menelik, recava seco eziandio varii doni che il Re d'Italia inviava al Negus ed il racconto delle cordiali accoglienze incontrate alla Corte di Roma. Per cui Menelik II si affrettava con sua lettera datata da Leccé 30 giugno 1873 [1] a rendere grazie.

Da allora la corrispondenza fra il monarca scioano e lo Stato italiano, sia nella persona dell'augusto suo capo, sia in quella dei suoi ministri o alti funzionari, si fece attivissima.

A coadiuvare l'opera del Regio Governo, la Società Geografica Italiana, da poco costituitasi per iniziativa di Cristoforo Negri, sotto la benemerita presidenza dell'illustre Cesare Correnti, approfittando delle amichevoli disposizioni del Re Menelik, decise in quel torno di inviare allo Scioa una propria spedizione, il cui scopo precipuo era quello « di fare una visita al Re di Scioa, il quale, primo fra i principi dell'Africa intertropicale, mostrò di conoscere l'Italia e di desiderarne l'amicizia. Dall'Abissinia doveva muovere verso mezzodì per esplorare il paese dei Galla, l'orografia e l'idrografia delle regioni che giacciono tra la valle niliaca e l'Oceano Indiano, tentare vie inesplorate allontanandosi dagli itinerari già conosciuti [2] ».

La spedizione, comandata dal marchese Orazio Antinori, partiva dall'Italia ai primi di marzo, e dopo aver superato non poche difficoltà, arrivava in Leccé il 28 settembre 1876 e Menelik stesso ne dava l'annunzio al Re d'Italia con sua lettera del 14 ottobre [3].

Uscirebbe dal còmpito di queste pagine seguire la spedizione Antinori nelle sue gloriose vicende. Ci limiteremo a rammentare come fin dal gennaio del 1877 Menelik cedesse alla Società Geografica la stazione di Let-Marefià, a due ore di cammino a nord di Ancober [4].

A Vittorio Emanuele II, successo sul trono d'Italia S. M. Umberto I, Menelik, con due distinte lettere in data 29 novembre 1878, inviava con l'una al nuovo sovrano l'espressione del suo dolore per la morte del primo Re d'Italia, che egli chiama « tutore del mio regno e per me come un padre che prendeva

---

(1) V. op. cit., doc. n. 16.
(2) V. op. cit., doc. n. 23.
(3) V. op. cit., doc. n. 32.
(4) V. op. cit., doc. n. 33.

interesse a tutti i miei affari »[1], e con l'altra le sue sincere felicitazioni per l'ascensione al trono del nuovo Re[2].

In questa seconda lettera Menelik invocando nuovamente l'amicizia e la protezione del Re d'Italia, così si esprime: « Io spero che voi ci continuerete l'amicizia che ci univa a Lui [Vittorio Emanuele II] e che come Lui egualmente voi vorrete prestarci soccorso se, per avventura, il nemico si levasse contro di noi. Io confido, inoltre, che imitando il suo esempio, voi vorrete essere il nostro difensore e guardiano. Ed è perciò che io vi comunico la lettera che invio alle diverse potenze, acciocchè voi ne prendiate conoscenza ».

Ecco il testo della lettera cui qui si accenna[3]:

Sire,

Comment va Votre Majesté? Par la grâce de Dieu, je suis moi-même en bonne santé. Egalement satisfaisant est l'état de mon armée. Recevez mes respectueuses salutations, qui vous conviennent comme étant plus grand que moi. Que Dieu vous fortifie et vous conserve en bonne santé!

Je désirerais grandement vous voir et visiter l'Europe. Je ne manquerai pas d'être saisi d'admiration. Mais aujourd'hui le voyage ne m'est pas possible. Car mon pays n'est pas parfaitement tranquille; mais, avec l'aide de Dieu, je ne tarderai pas à le pacifier.

Je suis heureux de vous annoncer que, comme pour le passé, je règne toujours sur les gallas et les amharas, et que j'ai fait une heureuse paix avec mon père et mon ami l'Empereur Johannes, avec lequel je suis en parfaite harmonie.

Par le secours de Dieu et votre assistance, j'espère que l'Ethiopie s'ouvrira pour recevoir la lumière de la civilisation. Les propagateurs de l'Evangile qui sont, soit en pays amhara, soit en pays galla, y font beaucoup de bien, et nous serions heureux qui ils fussent en plus grand nombre.

Ayant appris l'association qui s'est formée parmi les nations chrétiennes pour l'abolition de l'esclavage et ne voulant point me séparer de cette société qui travaille pour la liberté de l'espèce

---

(1) V. op. cit., doc. n. 35.
(2) V. op. cit., doc. n. 36.
(3) V. op. cit., doc. n. 37. Una volta per tutte avvertiamo che i documenti riportati in questa raccolta, quando non sia possibile darli nella lingua originale, vengon riprodotti nella traduzione riportata nella raccolta ufficiale dalla quale sono tratti.

humaine, à diverses reprises, dans mes expéditions contre les gallas, mes soldats ayant ramené une fois 5000, une autre fois 20.000 esclaves, je les ai fait remettre en liberté et renvoyer, pères, mères et enfants, dans leur pays. Cependant les habitants des contrées en-deçà de la Mer Rouge n'ont pas d'autre occupation que de venir, soit dans mon pays, soit dans les pays gallas, voler les enfants pour les vendre en Arabie et sur le côtes. Le roi d'Egypte a beau faire défense à ses sujets de ne point faire le commerce d'esclaves. Tout cela, je vous en préviens, n'est qu'une belle fiction. Ce qu'il y a d'esclaves chez lui et chez les païens est incalculable.

Ce qui est le comble de l'infamie pour des gens qui se disent civilisés c'est qu'ils ne craignent pas d'acheter de petits enfants, et pour éteindre en leurs cœurs tout sentiment généreux et en faire les gardiens de leurs femmes de les émasculer sans pitié. Je passe sous silence d'autres choses plus abominables encore. Or, Majesté, devons-nous, nous, créés à l'image de la Trinité et qui nous efforçons d'arriver à la civilisation européenne, devons-nous devenir les esclaves de gens qui déshonorent de la sorte l'humanité? Pourriez-vous le permettre? Je ne le pense pas! Ignorez-vous en outre que le Coran qui leur permet quatre femmes libres, leur donne la liberté d'en avoir cent, si elles sont esclaves! N'est-ce point se ravaler au dessous de la bête? Vous envoyez sur les diverses côtes de l'Arabie des vaisseaux de guerre pour empêcher ce vil commerce; c'est bien! Mais comment pouvez vous distinguer s'ils sont gallas, amharas ou somalis, puisqu'ils se ressemblent tous par la couleur et la physionomie? Du reste, avant que vos vaisseaux abordent, ils ont bien soin de les cacher en lieu sûr. Au contraire, l'abyssin qui aurait le pouvoir en main saurait distinguer à leur langage l'esclave du somali qui ne l'est pas. Il y a deux ans, j'avais envoyé plusieurs de mes gens à Zeila pour deux buts, dont l'un était d'examiner la question de l'esclavage. Ils y ont vu une quantité d'esclaves, et dans le nombre une chrétienne de très bonne famille de mon pays qu'on avait volée. L'ayant rachetée à grand prix et remis le prix, en présence même du pacha de Zeila, ils l'ont renvoyée à sa famille.

Ce fait est connu du sous-gouverneur d'Aden. Mes serviteurs m'ont encore écrit un autre fait plus triste et qui m'a fait beaucoup de peine. Ayant appris que les gens de Togorri [1] arrivaient par la voie d'Aussa conduisant un grand nombre d'esclaves, ils s'y rendirent pour les voir. Les togorris, alors, sous prétexte que c'étaient des espions, sont tombés sur eux, en ont tué un, et poursuivi les autres qui ont eu grande peine à s'échapper. Celui qui

(1) Tagiura.

est tombé percé d'une lance réclama vengeance: « Puisque Togorri a versé mon sang — a-t-il dit — puisse mon maître s'en emparer pour prix de mon sang. Ne manque pas de le lui dire ». Deux heures après, il était mort. Je laisse à vous, mon frère, le soin de cette affaire. Si je ne puis pas prendre Togorri par mer, il ne m'est pas difficile d'en saisir la porte de ce côté-ci. Cependant, sans en venir aux mains, j'espère que l'Europe civilisée me fera rendre justice et donner satisfaction.

L'Egypte n'est en possession des côtes de la Mer Rouge à partir de Massaua jusqu'à Berbera [1] et Arargué [2] que depuis deux ans seulement. Son but dans tout cela est de remplacer la couronne d'Abyssinie, qui surmonte la croix de Christe, par le turban où brille le croissant. Cependant nous espérons que notre couronne qu'honore la croix de J. C. ne sera point foulée aux pieds par les fils de Mahomet. S'ils prétendent aujourd'hui que nous n'avons jamais eu de port sur les bords de la Mer Rouge, j'espère que les diverses puissances de l'Europe, et l'Angleterre en particulier, nous ferons justice sur ce point.

Pour conclure: s'il n'est point vrai que je m'occupe sans cesse de donner à mon pays les bienfaits de la civilisation, envoyez quelqu'un qui voie ce que je fais et qui l'écrive chaque jour! Toutefois, comment un chrétien comme moi, qui fait tout son possible pour accomplir les désirs des puissances de l'Europe, pour biens recevoir leurs nationaux et les établir convenablement, qui s'efforce de détruire l'esclavage et d'introduire dans son pays les arts et l'industrie européennes, sembable à un condamné aux prisons perpétuelles, se voit-il emprisonné par l'Egypte, sans qu'il lui soit permis de recevoir ni armes, ni ouvriers, ni même d'amener son pays à la civilisation? S'il en est ainsi, j'en mourrai de douleur. Et, en effet, si quelqu'un qui est préoccupé de semblables projets, ne l'emporte point par les armes sur les païens, comment pourra-t-il en venir à bout? Car, enfin, lance contre lance, chevaux contre chevaux, c'est tout un, ne sommes-nous pas tous également des hommes? Il me semble qu'on devrait plutôt me dire: voici des armes, voici des canons pour détruire la race de ceux qui propagent l'esclavage. Quoi qu'il en soit, quand avec mon argent je prétends faire venir des armes et des ouvriers qui me coûtent deux fois plus qu'en Europe; et tout cela pour soumettre les payens et punir les mé-

---

(1) Bérbera, oggi sotto la giurisdizione britannica, è il miglior porto della costa meridionale del golfo d'Aden.

(2) Haraghè o Harrar, fu, per nostro consiglio, conquistato da Re Menelik nel gennaio 1887.

chants, comment se fait-il qu'on veuille m'interdire les ports dont jouissaient mon père et mes aïeux?

Je n'ai point la prétention de faire la guerre à Ismaïl-pacha, ni de m'emparer de l'Egypte; Je veux simplement me défendre, civiliser mon pays et empêcher la traite des esclaves. Ainsi donc, mon frère, si véritablement vous êtes l'appui des chrétiens, c'est aujourd'hui que vous devez nous en donner la preuve.

Que le Seigneur vous conserve en bonne santé!

Fait à Litché, ville royale, le 28 novembre 1878 [1].

(*Bollo reale.*)

Intanto il Governo italiano veniva persuadendosi dell'opportunità di stringere più stretti rapporti con il sovrano di uno dei più importanti Stati d'Etiopia, ed il 1° marzo 1879 [2], il ministro degli affari esteri, Cairoli, affidava a monsignor Massaia, vescovo e vicario apostolico dei paesi Galla, che già si era molto adoperato a facilitare le relazioni fra i due paesi [3], l'incarico di negoziare con Menelik un trattato di amicizia del quale uno schema era stato già tracciato.

Senonchè giunto il dispaccio del Cairoli allo Scioa quando monsignor Massaia, per ordine dell'Imperatore Giovanni, aveva già dovuto abbandonare quel paese, le pratiche per il trattato non poterono aver seguito.

La stessa sorte toccò ad altro schema di trattato preparato dal ministro degli affari esteri per essere presentato dal professore G. B. Beccari [4], in nome dell'Italia, all'Imperatore Giovanni Re dei Re di tutta l'Etiopia, che da Gondar il 17 giugno 1879 aveva appunto scritto al Re d'Italia invocandone l'amicizia [5].

---

(1) Un'identica lettera fu spedita da Re Menelik ai principali Sovrani e capi di Stato d'Europa.

(2) V. op. cit., doc. n. 38.

(3) V. op. cit., doc. n. 1, 2, 11.

(4) V. op. cit., doc. n. 40.

(5) V. op. cit., doc. n. 39. Ecco il testo di questa lettera: « Per « grazia di Dio la spedisco io, Giovanni, per grazia di Madre Chiesa, « Re dei Re di tutta Etiopia. Riceva V. M. Umberto I, Re d'Italia, « i miei amichevoli saluti. La salute di V. M. va bene? Io, per « grazia di Dio, sto bene. Prima di ora io non ho scritto a V. M. « perchè la via mi era chiusa dai musulmani: ma ora che questa « via io l'ho aperta, sono contento di scrivere a V. M. Alcuni si- « gnori italiani, qui inviati, mi offrono bella occasione per scrivere

In quel frattempo si compiva un fatto importantissimo per la storia della politica africana: l'acquisto di un tratto di costa nei pressi di Assab, per parte della Società Rubattino, da piccoli sultani locali, concluso definitivamente il 19 marzo 1880.

Poco dopo, il 25 maggio 1881, il viaggiatore Giulietti, che ad Assab si era recato per studiare le risorse locali e le vie per l'interno e indi a poco era stato nominato segretario del regio commissario Branchi, mentre accompagnato dal tenente Biglieri, 10 marinai, 2 servi italiani e pochi indigeni, si avventurava sulla via che da Beilul conduce all'Aussa, cadeva, coi suoi compagni, vittima degli indigeni di Adal.

Menelik, scrisse allora al Re d'Italia la seguente lettera [1]:

Per l'amicizia ch'io aveva col suo venerato ed amabile padre, e [per] la mia amicizia con Vostra Maestà, e la sua con me venuta come di conseguenza, io diedi ai sapienti uomini dell'Italia un luogo di riposo e di dimora chiamato Let-Marefià, dove gli inviati della Società geografica italiana possano rimanersi tranquilli; e per questo ordinai a tutti i miei dipendenti ed impiegati di riceverli e rispettarli come si conviene.

Se i due inviati della Società geografica italiana, partiti per il sud non furono fortunati nell'esito del loro viaggio, la colpa non è mia [2]. Vostra Maestà deve sapere ciò che io aveva scritto al Re suo padre: che cioè io non avrei potuto assicurarli fuori del mio regno, qualora fosse loro accaduto qualche cosa di sinistro. Oggi, con grande mio dispiacere, sento la notizia che quattordici italiani furono trucidati nelle dipendenze del regno d'Aussa; e che il suo Governo spedì una nave da guerra con soldati per punire gli uccisori. Io, per parte mia, ho pensato di scendere in aiuto per distruggere i colpevoli. Poichè il regno d'Italia ha già incominciato questa spedizione, io sono disposto a tutto. Io discenderò, o man-

---

« questa lettera a V. M. Avrei molti affari da trattare con V. M., « ma prima desidero vivamente incontrare la vostra amicizia. Per « cominciare a dimostrarvi la mia amicizia, incarico il latore di questa « lettera [dott. Matteucci] di presentare a V. M. due leoncini, maschio « e femmina ».

« Scritta nella città di Gondar, 11 saniè 1871 (calendario etiopico), 17 giugno 1879 ».

(1) V. op. cit., doc. n. 45.

(2) Si allude alla prigionia nel Caffa di Cecchi e Chiarini.

derò soldati ad Assab per ricevere i fucili che il conte Antonelli [1] deve farmi venire; ed in questo viaggio penso che si potrà parlare del cambio delle mercanzie tra il paese di Scioa e quello d'Italia.

Sarebbe questo un affare di gran vantaggio per entrambi i paesi.

Sappia Vostra Maestà che, per parte mia, fo di tutto per ben ordinare il mio popolo. Ho già incominciata un'altra cosa: quella cioè di abolire il commercio degli schiavi che vengono dal Caffa, e d'impedire che i mercanti degli schiavi più non passino nel mio paese.

Maestà, io amo l'Italia e venero il suo Re. Affinchè, però, la nostra corrispondenza prenda vigore, è necessario che il regno d'Italia faccia con noi un trattato di amicizia e di commercio. Passano già i cinque anni che il marchese Antinori si trova nel mio paese, dove è molto amato. Se Vostra Maestà il consente, bramerei che il marchese Antinori continuasse a star qua, come prima, qual capo della spedizione geografica, coll'aggiunta d'una rappresentanza [consolare], per la quale egli possa finire tutte le questioni e conchiudere i trattati o convenzioni che potranno occorrere col regno d'Italia. A questo fine non occorre mandare qua un'altra persona. Vostrà Maestà, d'accordo col presidente della Società geografica, potrebbe farmi questo favore per il bene dei due paesi.

In quanto al sangue versato sui confini del regno di Aussa, io spedii un messaggero per far indagare se veramente quel Re ha intenzione di venire ad un aggiustamento per la restituzione [riparazione, soddisfazione] del sangue italiano, com'egli mi aveva fatto dire. Veduto ciò, che sto aspettando con impazienza, io discenderò co' miei soldati, risoluto di dare una prova all'Italia, per l'amore tutto particolare che ebbe sempre per me fino ad oggi, ed un segno della mia riconoscenza ed amore.

Iddio intanto la conservi lungamente per il bene del suo paese.

Scritta in Debra Berhan [2], il giorno 11 ottobre 1881.

(*Bollo reale*).

---

(1) Il conte Pietro Antonelli, giovane patrizio romano, si era recato alcun tempo innanzi, per diporto, allo Scioa e con quel Re era entrato in amichevole dimestichezza.

(2) Debra Berhan o Brehan o Brahan; località ragguardevole dello Scioa, a 35 chilometri circa a ponente di Ancober.

Apparecchiandosi in quel tempo a partire per lo Scioa, ove già, come dicemmo, aveva dimorato alcun tempo, il conte Pietro Antonelli, il Governo italiano lo incaricava di recare a Menelik la seguente lettera di S. M. il Re Umberto I: [1]

Umberto I, per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia, al suo carissimo fratello e cugino Menelik, Re dello Scioa, salute.

Abbiamo ricevuto le lettere [2] che la Maestà Vostra si è compiaciuta di indirizzarci. Avremmo voluto rispondere subito per ringraziare la Maestà Vostra di quanto fece sempre per i nostri sudditi, specialmente per la liberazione del capitano Cecchi, ma ne fummo impediti dalle difficoltà di trovare persona che si accingesse al viaggio fra la costa e lo Scioa. Il nostro affezionato conte Antonelli, ritornato di costà, e riposatosi qualche tempo, si dispone ora a recarsi nuovamente presso la Maestà Vostra, e noi lo abbiamo incaricato di portare a Vostra Maestà le nostre lettere e di assicurarla della nostra ferma volontà che l'amicizia stretta, già da molti anni ormai, fra lo Scioa e l'Italia sempre più si rafforzi. Ed in prova di ciò gli abbiamo rimesso dei doni per la Maestà Vostra, scelti fra i prodotti del nostro paese e fra quegli oggetti che credevamo meglio potessero essere da voi graditi.

Acconsentendo poi al desiderio espressoci dalla Maestà Vostra e dividendo l'alta stima in cui ella tiene il nostro fedele suddito marchese Antinori, gli abbiamo spediti pieni poteri acciò egli possa in nostro nome, ora e in avvenire, trattare con la Maestà Vostra di tutti gli affari che ci riguardano. Tanto egli, quindi, che il conte Antonelli conoscono pienamente le nostre intenzioni e sono entrambi fin da ora autorizzati a trattare per tutto ciò che in varie occasioni la Maestà Vostra ci ha espresso. Noi abbiamo, in Italia, abbondanza di ogni mercanzia e vedremmo con piacere che essi potessero stipulare con la Maestà Vostra un trattato, il quale, mentre sia pegno dell'amicizia fra i due Governi, assicuri perfetta protezione alle persone dei sudditi rispettivi, e serva di base agli scambi regolari e costanti che desideriamo vedere stabiliti fra i due paesi.

La Maestà Vostra non ignora che il mio Governo, per assicurare una base sicura a queste relazioni, ha comprato il territorio di Assab, il quale è unito, per mezzo di una strada facile, breve e diretta, allo Scioa. Noi speriamo dunque che, mentre le nostre navi

---

(1) Op. cit., doc. n. 46 e 47.
(2) Op. cit., doc. n. 41 e 43.

vigileranno alla sicurezza del mare, la Maestà Vostra vorrà usare tutta la sua influenza presso le autorità dipendenti e presso il sultano dell'Aussa, acciò il transito degli italiani e delle mercanzie che loro appartengono riesca protetto e sicuro da ogni attacco e ruberia. Vostra Maestà conosce ormai per esperienza le rette e cordiali intenzioni dei sudditi nostri, che cercano di stabilire rapporti coi dominii vostri. Essi non altro desiderano che far nota costì l'amicizia dell'Italia, svolgere traffici reciprocamente vantaggiosi, e rendersi così sempre più degni di benigna ospitalità e favorevole accoglienza. Tosto che siano riuniti i due paesi per mezzo di comunicazioni frequenti e facili, noi speriamo che l'intimità di rapporti che già esiste fra noi si aumenterà sempre più e si estenderà fino alle ultime persone dei nostri Stati.

Che Iddio conservi lungamente la Maestà Vostra e l'abbia nella sua santa custodia.

Data dal nostro reale palazzo in Monza, addì 29 del mese di luglio, l'anno 1882, e del nostro regno il quinto.

UMBERTO.

MANCINI.

Con lettere patenti della stessa data, 29 luglio 1882 [1], il marchese Orazio Antinori era nominato nostro plenipotenziario presso S. M. il Re dello Scioa « per ogni eventuale occorrenza e per la continuata nostra rappresentanza, con facoltà di conchiudere, stabilire e sottoscrivere, con la collaborazione del conte Pietro Antonelli, un trattato di commercio fra l'Italia e lo Scioa ».

Intanto con la convenzione firmata in Roma il 10 marzo 1882 [2], ed approvata con legge 5 luglio 1882, n. 857, la Società R. Rubattino e C. aveva ceduto al Regio Governo il possedimento di Assab sul quale per altro, fin dai suoi inizi, il Governo del Re aveva esercitato una effettiva sovranità sia nei riguardi diplomatici, sia con la protezione del territorio affidata alle navi della regia marina, sia, infine, con la nomina di un regio commissario civile.

---

(1) Op. cit., doc. n. 47.

(2) V. DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI: *Trattati, accordi, convenzioni, ecc. relative all'Africa* (Roma, 1907) doc. n. 17, pag. 53.

Il conte Antonelli, partito dall'Italia verso i primi di agosto, giungeva il 15 settembre in Assab, donde si proponeva di raggiungere lo Scioa per la via dell'Aussa. Partito quindi da Assab il 10 gennaio 1883, il successivo 27 aprile giungeva allo Scioa ove, per la sopravvenuta morte del compianto marchese Antinori, rimaneva a lui affidata la missione di stipulare il trattato [1].

I negoziati non presentarono alcuna difficoltà [2] ed il progetto ministeriale, con lievissime varianti, venne da Menelik accettato e sottoscritto, quale è stato sopra riportato.

---

(1) Op. cit., doc. n. 51.
(2) Op. cit., doc. n. 59 e 61.

II.

TRATTATO DI AMICIZIA E DI ALLEANZA, sottoscritto in *Addis Abeba*, fra il rappresentante del Re d'Italia e Menelik II, Re dello Scioa, il *20 ottobre 1887* [1].

Sua Maestà Menelik II, Re dello Scioa, di Caffa e Paesi Galla, ed il conte Pietro Antonelli, come inviato del Governo di S. M. il Re d'Italia, hanno convenuto:

Art. 1. Sua Maestà il Re d'Italia e S. M. il Re dello Scioa ed i loro rispettivi Governi si dichiarano amici ed alleati, e si sottintende che debbano godere, quanto più estesamente è possibile, di tutti i diritti e privilegi di due nazioni civili alleate.

Art. 2. Sua Maestà il Re d'Italia promette a Sua Maestà il Re dello Scioa che qualora avesse bisogno di aiuti in armi ed altro per fare valere i suoi diritti, glieli darà colla maggiore sollecitudine possibile. Dal canto suo, Sua Maestà il Re Menelik promette di aiutare il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia in tutte le circostanze.

Art. 3. Sua Maestà il Re d'Italia dichiara a Sua Maestà il Re Menelik che non farà annessioni di territori.

---

(1) V. *Libro Verde* « Etiopia », doc. n. 130.

Art. 4. Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia s'impegna a fare consegnare all'agente di Sua Maestà il Re Menelik cinquemila fucili Remington, in Assab, nello spazio di 6 mesi dalla data della presente convenzione.

Art. 5. Sua Maestà il Re Menelik promette al Governo di Sua Maestà il Re d'Italia che dette armi serviranno per la propria difesa, e non saranno mai impiegate a recare danno alcuno agl'italiani, e di ciò dà formale promessa.

Questa convenzione fu firmata da Sua Maestà il Re Menelik col suo bollo e dal conte Pietro Antonelli, quale inviato del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, nella nuova città di Addis Abeba, il giorno 10 tekempt 1880 (ossia il 20 ottobre 1887 del calendario gregoriano).

(*Bollo reale*).

Pietro Antonelli
Inviato del Governo di S. M. il Re d'Italia.

Nota.

Rientrato il conte Antonelli in Italia, poco dopo la firma del trattato di Ancober nel dicembre 1883, verso i primi di febbraio del 1884 ripartiva alla volta dello Scioa, latore di nuove lettere e nuovi doni del Re e del Regio Governo per Menelik e varii alti funzionari dello Scioa [1].

Il conte Antonelli giungeva il 29 ottobre alla residenza del Re dello Scioa e ne riceveva cordiali accoglienze [2].

Intanto avveniva, il 5 febbraio 1885, lo sbarco delle truppe italiane a Massaua, e di ciò S. M. il Re informava l'Imperatore Giovanni con sua lettera datata da Monza, addì 10 febbraio [3].

Ci preme intanto — esponeva la lettera reale — di assicurare la Maestà Vostra che tutti i vantaggi che la Gran Bretagna e l'Egitto avevano assicurato in Massaua all'Abissinia saranno da noi scrupo-

(1) V. op. cit., doc. n. 71 e 74.
(2) V. op. cit., doc. n. 82.
(3) V. op. cit., doc. n. 83.

losamente mantenuti e, se le circostanze lo consentiranno, saranno anche accresciuti. Epperò è nostro intendimento, quando piaccia a Vostra Maestà di farci conoscere il suo gradimento, di inviare ad essa apposita missione, con l'incarico non solo di confermare solennemente ciò che sta scritto a tale riguardo nel trattato stipulato dalla Maestà Vostra il 3 giugno 1884 con quei due Stati, ma altresì di negoziare quegli ulteriori accordi che sembrassero di comune profitto. Intanto voglia Vostra Maestà accogliere sin d'ora queste nostre assicurazioni e dichiarazioni, esprimenti con piena schiettezza il nostro animo desideroso di sempre meglio svolgere gli amichevoli rapporti tra le nostre coste e i vostri Stati.

L'accenno ai « vantaggi che la Gran Bretagna e l'Egitto avevano assicurato in Massaua all'Abissinia » si riferiva al noto trattato di Hewett, sottoscritto con l'Imperatore Giovanni il 3 giugno 1884 e del quale ecco il testo[1]:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, and His Majesty Johannis, made by the Almighty King of Sion Negoosa Negust of Ethiopia and its dependencies, and His Highness Mahomed Tewfik, Khedive of Egypt, being desirous of settling the differences which exist between the said Johannis, Negoosa Negust of Ethiopia, and Mahomed Tewfik, Khedive of Egypt, and of establishing an everlasting peace between them, have agreed to conclude a treaty for this purpose, which shall be binding on themselves, their heirs, and successors; and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, having appointed as her representative rear-admiral Sir William Hewett, commander-in-chief of Her Majesty's ships of war in the East Indies, and His Majesty the Negoosa Negust of Ethiopia, acting on his own behalf, and His Highness the Khedive of Egypt, having appointed as his representative his Excellency Mason Bey, governor of Massowah, they have agreed upon and concluded the following articles:

Art. I. From the date of the signing of this treaty there shall be free transit through Massowah, to and from Abyssinia, for all goods, including arms and ammunitions, under British protection.

Art II. On and after the I^st^ day of September 1884, corres-

---

(1) V. Direzione centrale degli affari coloniali: *Raccolta* citata, doc. n. 25, pag. 75.

ponding to the 8th day of Maskarram 1877, the country called Bogos shall be restored to His Majesty the Negoosa Negust; and when the troops of His Highness the Khedive shall have left the garrisons of Kassala, Amedib, and Sanhit, the buildings in the Bogos country which now belong to His Highness the Khedive, together with all the stores and munitions of war which shall then remain in the said buildings, shall be delivered to and become the property of His Majesty the Negoosa Negust.

Art. III. His Majesty the Negoosa Negus engages to facilitate the withdrowall of the troops of His Highness the Khedive from Kassala, Amedib, and Sanhit through Ethiopia to Massowah.

Art. IV. His Highness the Khedive engages to grant all the facilities which His Majesty the Negoosa Negust may require in the matter of appointing Aboonas for Ethiopia.

Art. V. His Majesty the Negoosa Negust and His Highness the Khedive engage to deliver up, the one to the other, any criminal or criminals who may have fled, to escape punishment, from the dominions of the one to the dominions of the other.

Art. VI. His Majesty the Negoosa Negust agrees to refer all differences with His Highness the Khedive which may arise after the signing of this treaty to Her Britannic Majesty for settlement.

Art. VII. The present treaty shall be ratified by Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, Empress of India, and by His Highness the Khedive of Egypt, and the ratification shall be forwarded to Adowa as soon as possible.

In witness whereof rear-admiral Sir W. Hewett, on behalf of Her Majesty the Queen of Great Britain ad Ireland, Empress of India, and His Majesty the Negoosa Negust on his own behalf, and his Excellency Mason Bey on behalf of His Highness the Khedive of Egypt, have signed and affixed their seals to this treaty, made at Adowa, the 3rd day of June 1884, corresponding to the 27th day of Goonnet 1876.

(*King's seal*).

W. Hewett.
Mason.

Intanto sin dal 1883 il Regio Governo aveva inviato presso l'Imperatore Giovanni il regio console cav. Branchi con la speciale missione di negoziare con quel Sovrano un trattato di amicizia e di commercio, ma per quanto la missione fosse, per altri motivi, coronata da lieto successo, il cav. Branchi aveva

dovuto far ritorno a Massaua senza che il trattato avesse potuto essere concluso [1].

L'occupazione di Massaua per parte degli italiani fu appresa con meraviglia da Menelik, che con sua lettera del 10 aprile [2] ne chiese la cagione a S. M. il Re d'Italia, il quale, in data 23 luglio 1885, gli scriveva [3]:

« ..... Siamo lieti d'informare V. M. dell'accaduto e rassicurarla pienamente delle nostre intenzioni. Gli avvenimenti del Sudan e dell'alto Egitto obbligarono il nostro Governo a considerare che cosa sarebbe accaduto di Massaua, quando le truppe egiziane si fossero ritirate di là, come si erano ritirate da altri punti più meridionali della costa del Mar Rosso. Il nostro Governo dovette persuadersi che non si poteva lasciare in balìa degli avvenimenti un luogo così importante come Massaua e lo fece sollecitamente occupare dai nostri soldati, affinchè fossero mantenuti l'ordine e la sicurezza e fossero rispettati i diritti di tutti.

« All'Imperatore, presso il quale già mandammo un nostro inviato con l'incarico di spiegargli i nostri sentimenti, deve essere cosa gradita l'avere per vicini gli italiani, che sono suoi amici e che cercano di coltivare buone relazioni con i suoi sudditi; come non può dispiacere a V. M. che i nostri bravi soldati occupino pacificamente Massaua e che altri punti della costa siano posti sotto la protezione della bandiera italiana. V. M. conosce, e noi possiamo ripeterlo nel modo più solenne, che noi non abbiamo altro intendimento che di mantenere amichevoli rapporti coi nativi del paese e di sviluppare il tranquillo commercio nell'interesse generale.

« Attendo con impazienza che V. M. dia esecuzione al progetto di mandare in Italia un suo inviato, che riceveremo con grande soddisfazione e che sarà da noi accolto come inviato di un nostro buono e cordiale amico ».

Nell'interno dell'Etiopia l'occupazione italiana aveva prodotto una profonda impressione. I consiglieri dell'Imperatore Giovanni tentavano con ogni modo di far credere che quell'occupazione preludeva alla conquista di tutta l'Etiopia.

L'occupazione di Saati accrebbe le preoccupazioni abissine

---

(1) V. *Libro Verde* « Etiopia », doc. n. 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.
(2) Op. cit., doc. n. 85.
(3) Op. cit., doc. n. 93.

e nei primi giorni d'agosto del 1886, a Marcopoulo Bey, segretario del governatore egiziano di Massaua, ras Alula, così scriveva: « Perchè dunque voi non scacciate gli italiani da Massaua? Se non fosse stato per considerazione del Khedive, io avrei tagliato ogni strada fra l'Abissinia e Massaua. Perchè ci hanno essi da stare? Perchè avete loro permesso di accamparsi a Saati? Quello è terreno neutrale: essi debbono sgombrarlo ».

L'annunciata missione presso il Negus Neghesti, affidata al generale Pozzolini [1], non potè compiersi mentre intanto il 23 novembre gli italiani occupavano Ua-a. Quindi ras Alula il 25 gennaio 1887 attaccava Saati e ne era respinto, ma il giorno dopo sorprendeva una colonna italiana nei pressi di Dogali e la distruggeva.

Mentre in Italia si preparava una spedizione militare per vendicare l'eccidio di Dogali, l'Inghilterra offriva la sua mediazione, accettata dall'Italia, e Sir Gerald Portal, segretario di Sir Evelyn Baring, oggi Lord Cromer, veniva inviato in missione presso l'Imperatore Giovanni [2].

Quella missione non ebbe esito favorevole. Il Negus era pronto alla guerra, risoluto a non cedere nulla del territorio abissino, esigendo che gli italiani rimanessero nei dintorni di Massaua [3].

Le brevi campagne dell'inverno del 1887 e della primavera del 1888, condotte dal generale San Marzano, non diedero luogo a combattimenti, nè ad accordi. Vi fu, sì, uno scambio di lettere fra il Negus Neghesti ed il generale San Marzano, ma quegli, mentre pretendeva che l'Italia limitasse a Massaua la sua occupazione, non intendeva cedere a nessuna delle nostre proposte.

Intanto allo Scioa, ove continuava a risiedere il conte Antonelli, proseguivano le trattative diplomatiche.

Menelik, in procinto d'inviare in Italia l'annunciata ambasceria, impensierito della piega degli eventi nelle relazioni fra l'Italia e Re Giovanni, così scriveva a S. M. il Re d'Italia, alla data dell'8 settembre 1886 [4]:

---

(1) *Libro Verde* « Massaua », doc. n. 57, 60 e 62.
(2) Op. cit., doc. n. 124 e seguenti.
(3) Op. cit., doc. n. 198.
(4) *Libro Verde* « Etiopia », doc. n. 109.

Menelik II, Re di Scioa, Caffa e di tutti i Paesi Galla, all'onorato suo amico Umberto I, Re d'Italia.

Salute a V. M.

Sire,

Per ciò che è avvenuto quest'anno nel Mar Rosso, si è prodotta molta commozione nel nostro paese. Le truppe di V. M., venute in Massaua ed in altri luoghi di tutta la costa, accampandosi sembravano truppe che entrassero contro tutta l'Abissinia. V. M. mandò un inviato al Re di Abissinia, per informarlo per qual ragione avesse occupato Massaua, ed a me mandò una lettera scritta il 25 di hambé (luglio) 1885. Questa lettera informava pienamente che V. M. non desiderava punto essere nemico, ma invece stringere amicizia coll'Abissinia. Tutto questo che il vostro Governo ha fatto per mostrare la sua sincerità, ha calmato alquanto l'animo del Re di Abissinia, ma non lo ha posto in pienissima sicurezza. Ora, dopo che, alla fine, avevamo congedato il conte Pietro Antonelli, nell'esitanza, l'abbiamo pregato di restare ancora un'altra volta. Fino a tanto che io ignoro se V. M. sta o non istà in amicizia col Re di Etiopia, è per me molto sconveniente il mandare ambasciatori. Il nostro amico conte Antonelli, inviato da V. M. perchè non cessasse la nostra amicizia, molti servigi ci ha prestati, ed attualmente ci presta; e spero che, prima che io lo congedi, compirà felicemente tutti gli affari, per i quali V. M. lo ha mandato. Ora pensando che non piacerebbe a V. M. che io rimandassi senza seguito il conte Antonelli, e che era meglio trattenerlo, informandone V. M., abbiamo mandato questa lettera perchè V. M. sappia tutto l'accaduto. Non è mancanza da mia parte; non rompo punto l'amicizia con V. M. e se V. M. farà osservazione che non sono stati rimandati gli ambasciatori, dichiaro che la nostra amicizia non è punto diminuita. Prego che Dio prolunghi la vostra vita, guardi il vostro esercito, estenda il vostro regno.

Scritto il 4 pagumé 1878 [8 settembre 1886].

(*Bollo reale*).

Poco dopo il ministro degli affari esteri, Robilant, inviava al conte Antonelli il seguente dispaccio [1]:

Roma, 11 marzo 1887.

Ogni decisione nostra rispetto al contegno da tenersi verso l'Abissinia, e più specialmente rispetto ad eventuali operazioni militari

---

(1) Op. cit., doc. n. 119.

verso l'interno, è rimandata a stagione più propizia. Importante elemento di giudizio sarà, per noi, l'atteggiamento di Re Menelik. Desidero che la S. V. m'informi in proposito il più sollecitamente che sia possibile. La risposta di lei deve sovratutto riferirsi a questi tre punti:

1. È disposto Re Menelik, a prestarci, nel momento opportuno, una effettiva cooperazione contro Re Giovanni?

2. Quale sarebbe, eventualmente, l'effetto utile di tale cooperazione?

3. In difetto di cooperazione effettiva, possiamo noi fare assegnamento, da parte di Re Menelik, sopra un atteggiamento tale da obbligare Re Giovanni a tenere parte delle sue forze in osservazione verso il sud, o quanto meno sopra una assoluta neutralità nel conflitto?

E S. M. il Re Umberto così scriveva a Menelik [1]:

Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia, al suo potente e grande amico Menelik II, Re di Scioa, Caffa e di tutti i Paesi Galla.

Salute!

Con lettera in data 4 pagumé 1878, Vostra Maestà mi ha fatto note le ragioni per le quali le piacque che il conte Antonelli, mio suddito amatissimo, rimanesse ancora per qualche tempo presso la sua persona. Con la schiettezza d'una mutua ed inalterabile amicizia, Vostra Maestà mi porgeva, in questa circostanza, nuovo pegno del desiderio suo, che siano sempre meglio riconfermati e rassodati i rapporti di benevolenza felicemente esistenti tra i nostri due paesi. Come ebbero presso la Maestà Vostra costante favore e confidenza il marchese Antinori dapprima, ed ora il conte Antonelli, così sin da questo momento sappia Vostra Maestà che i suoi ambasciatori, tosto che giungano alla mia Corte, troveranno la più cordiale accoglienza. Dolorosi avvenimenti si sono compiuti presso Massaua, dove il mio Governo aveva intrapreso opera di civiltà e di pace, che è mio fermo proposito di continuare. Il conte Antonelli dirà ogni cosa alla Maestà Vostra secondo verità e giustizia. Desidero che la Maestà vostra presti piena fede alle parole di così sperimentato e sicuro personaggio. Spetta alla somma Provvidenza di scrutare i cuori e recare inappellabile giudizio sulle opere umane. Certo gravissima fu la colpa di chi provocò l'eccidio tra cristiani

---

(1) Op. cit., doc. n. 119.

e cristiani, ed io sento non tanto il dolore per la perdita di valorosi soldati miei, eroicamente periti, quanto lo sdegno per l'ingiuria recata alle leali intenzioni del mio Governo. Però, quali che siano per essere le mie risoluzioni future, voglio ancora una volta dichiarare che, divenuti, per la occupazione di Massaua, finitimi i miei dominii con quelli del Sovrano di Etiopia, non mai potei immaginare che avesse a sorgerne divergenza o conflitto. Vostra Maestà vide benedette le sue armi anche di là dove altri sudditi miei, inermi viaggiatori, erano stati vittime di crudele assassinio. Desidero che con la Maestà Vostra sia pace ed amicizia perpetua. Così sia fatta la volontà del Signore e siano lungamente felici per Vostra Maestà gli anni di regno.

Data in Roma, nostra città capitale, addì 11 marzo 1887.

UMBERTO.

C. Robilant.

Menelik, preoccupato dall'inasprirsi della situazione, convocò il consiglio dei suoi capi e questi decisero che di fronte ad un conflitto, quello che pel momento più conveniva di fare al Governo scioano era di proporsi quale intermediario di pace, provocando un accordo equo fra ambo le parti e così scongiurare disastri maggiori [1].

Al tempo istesso veniva stabilito che il dottor Ragazzi, allora direttore della stazione di Let-Marefià, avrebbe recato in Italia una lettera di Menelik per domandare al Regio Governo l'autorizzazione di trattare la pace: contemporaneamente con lo stesso incarico si sarebbero recati presso l'Imperatore Giovanni l'Abuna Mattios ed il generale Mesciascià Uorckié.

Menelik quindi, chiamato il conte Antonelli, presenti i suoi generali, faceva la seguente dichiarazione [2]:

Il Governo di S. M. il Re d'Italia e l'Imperatore sono forse sul punto di fare la guerra.

Io amo l'Italia e l'amo tanto che quasi mi sento italiano, e non ho altro desiderio che di andare, se fosse possibile, io stesso a vedere questa Italia, alla quale tanti anni di amicizia mi legano. Chi sa che Iddio non esaudisca questo mio vivo desiderio.

---

(1) Op. cit., doc. n. 127.
(2) Op. cit., doc. n. 129.

D'altra parte, o per amore o per altra ragione, che qui non è il caso di dire, sono legato all'Imperatore con un giuramento di amicizia e fedeltà.

Oggi, io mi trovo nella più penosa delle situazioni, perchè sono in mezzo a due amici che stanno per mettersi in guerra uno contro l'altro.

Le cause che hanno provocata una rottura fra l'Italia e l'Etiopia non sono tanto gravi da escludere ogni speranza di un amichevole accomodamento.

Io pure sono un re amarico ed amo il paese: ciò che più desidero è la pace.

Ora ho deciso di non restare inoperoso; voglio rivolgermi a S. M. il Re d'Italia e all'Imperatore, per domandare ad ambedue che mi autorizzino ad essere loro arbitro di pace.

Se l'Italia e l'Imperatore aderiscono alla mia proposta, per le trattative definitive invierò io stesso i miei ambasciatori in Italia; ed il mio nome sarà grande nella storia del mio paese.

Se poi, o l'uno o l'altro rinunzierà alla pace, io so quello che debbo fare.

Non darò mai il mio appoggio a chi vuole una guerra per forza.

Contemporaneamente, facendosi promettere che su di ciò si sarebbe mantenuto il più rigoroso silenzio e mistero, Menelik firmava con il conte Antonelli il trattato di amicizia e di alleanza che doveva assicurare al Governo italiano la cooperazione del Re dello Scioa nel conflitto con l'Imperatore Giovanni, e che abbiamo sopra riportato [1].

---

(1) Per meglio intendere le ragioni del contegno di Menelik verso l'Imperatore Giovanni, gioverà qui riportare il testo del trattato che legava i due monarchi etiopi fin dal 1878, da quando cioè Menelik, che già si era, poco dopo aver conquistato il trono dello Scioa, proclamato Negus Neghesti, aveva riconosciuto tale dignità all'Imperatore Giovanni, il quale l'aveva a sua volta proclamato Negus dello Scioa.

Ecco il trattato, quale lo riporta Waldmeir, citato dal Welde nella sua *Modern Abyssinia* (Londra, 1901, Methuen and Comp.):

Trattato fra Giovanni, Re dei Re d'Etiopia, e Menelik, Re dello Scioa.

« 1. Il Re Menelik pagherà il tributo al Re Giovanni.

« 2. Egli dovrà provvedere del necessario l'esercito di Re Giovanni, « quando esso sarà nei suoi dominii.

« 3. Egli cesserà di chiamarsi Re dei Re d'Etiopia e si limiterà a « chiamarsi Re dello Scioa.

« 4. Egli darà in tempo di bisogno ogni aiuto al Re Giovanni.
« 5. Il Re Giovanni, parimenti, darà ogni aiuto al Re Menelik « in tempo di bisogno.
« 6. Il Re Menelik governerà i maomettani Uollo Galla che sono « situati fra lo Scioa e l'Abissinia.
« 7. Re Menelik costruirà chiese cristiane fra i Uollo Galla e « introdurrà fra di essi il Cristianesimo.
« 8. Re Menelik darà libero passaggio nello Scioa all'esercito di « Re Giovanni fino al Convento di Debra Libanos.
« Convenuto e sottoscritto il 14 marzo 1878 ».

Dubito che questo non sia che un sunto del vero trattato; tuttavia, poichè è poco probabile che se ne possa rintracciare il testo originale, così ho ritenuto utile riportarlo, tradotto, quale si trova nell'opera citata.

III.

SCAMBIO DI NOTE fra l'Ambasciatore francese in Londra (*2 febbraio 1888*) ed il Ministro britannico degli Affari esteri (*9 febbraio 1888*) per la delimitazione dei rispettivi interessi francesi e britannici nel Golfo di Tagiura e sulla costa dei Somali.

L'Ambasciatore francese in Londra al Ministro britannico degli affari esteri.

Londres, 2 février 1888.

M. le Marquis. — Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique étant désireux d'arriver à un accord relativement à leurs droits respectifs dans le golfe de Tadjourah et sur la côte Somali, j'ai eu l'honneur d'entretenir votre Seigneurie à plusieurs reprises de cette question. Après un échange amical de vues nous sommes tombés d'accord hier sur les arrangements suivants:

Art. 1. Les protectorats exercés ou à exercer par la France et la Grande-Bretagne seront séparés par une ligne droite partant d'un point de la côte situé en face des puits d'Hadou et dirigée sur Abassouën en passant à travers les dits puits; d'Abassouën la ligne suivra le chemin des caravanes jusqu'à Bia-Kabouba, et de ce dernier point elle

suivra la route des caravanes de Zeylah à Harrar, passant par Gildessa. Il est expressement convenu que l'usage des puits d'Hadou sera commun aux deux parties.

Art. 2. Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique reconnaît le protectorat de la France sur les côtes du golfe de Tadjourah, y compris le groupe des îles Muchah et l'ilôt de Bab, situés dans le golfe, ainsi que sur les habitants, les tribus, et les fractions de tribus situés à l'ovest de la ligne ci-dessus indiquée.

Le Gouvernement de la République reconnaît le protectorat de la Grande-Bretagne sur la côte à l'est de la ligne ci-dessus jusqu'à Bender-Ziàdeh, ainsi que sur les habitants, les tribus, et les fractions de tribus situés à l'est de la même ligne.

Art. 3. Les deux Gouvernements s'interdisent d'exercer aucune action ou intervention, le Gouvernement de la République à l'est de la ligne ci-dessus, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique à l'ouest de la même ligne.

Art. 4. Les deux Gouvernements s'engagent à ne pas chercher à annexer le Harrar ou à le placer sous leur protectorat. En prenant cet engagement, les deux Gouvernements ne renoncent pas au droit de s'opposer à ce que toute autre puissance acquière ou s'arroge des droits quelconques sur le Harrar.

Art. 5. Il est expressement entendu que la route des caravanes de Zeylah à Harrar, passant par Gildessa, restera ouverte dans toute son étendue au commerce des deux nations ainsi que des indigènes.

Art. 6. Les deux Gouvernements s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le commerce des esclaves et l'importation de la poudre et des armes dans les territoires soumis à leur autorité.

Art. 7. Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage à traiter avec bienveillance les personnes, soit chefs, soit membres des tribus, placées sous son protectorat, qui avaient précédemment adopté le protectorat français.

Réciproquement, le Gouvernement de la République prend le même engagement relativement aux personnes et aux tribus placées désormais sous son protectorat.

En m'accusant réception de la présente note, je serais reconnaissant à Votre Seigneurie si elle voulait bien constater officiellement l'accord que nous avons conclu au nom de nos Gouvernements respectifs.

WADDINGTON.

Il Ministro britannico degli affari esteri all'Ambasciatore francese in Londra.

Foreign Office, 9th February 1888.

I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's note of the 2nd instant reciting the arrangement upon which we have agreed with regard to the respective rights of Great Britain and France in the gulf of Tajourra and on the Somali Coast.

The provisions of this arrangement are as follows:

ART. 1. The protectorates exercised, or to be exercised, by Great Britain and France shall be separated by a straight line starting from a point on the coast opposite to the wells of Hadou and passing through the said wells to Abassouen; from Abassouen the line shall follow the caravan road as far as Bia-Kabouba, and from this latter point it shall follow the caravan road from Zeyla to Harrar, passing through Gildessa. It is expressly agreed that the use of the wells of Hadou shall be common to both parties.

ART. 2. Her Britannic Majesty's Government recognise the protectorate of France over the coasts of the gulf of Tajourra, including the group of the Mushah islands and the islet of Bab, situated in the gulf, as well as over the inhabitants, tribes, and fractions of tribes situated to the west of the line above mentioned.

The Government of the French Republic recognise the

protectorate of Great Britain over the coast to the east of the above line as far as Bender Ziadeh, as well as over the inhabitants, tribes, and fractions of tribes situated to the east of the same line.

Art. 3. The two Governments pledge themselves to abstain from taking any action or exercising any intervention, the Government of the Republic to the east of the above line, Her Britannic Majesty's Government to the west of the same line.

Art. 4. The two Governments engage not to endeavour to annex Harrar, nor to place it under their protectorate. In taking this engagement the two Governments do not renounce the right of opposing attempts by any other power to aquire or assert any rights over Harrar.

Art. 5. It is expressly agreed that the caravan road from Zeyla to Harrar, by way of Gildessa, shall remain open in its entire extent to the commerce of the two nations, as well as to that of the natives.

Art. 6. The two Governments engage to take all necessary measures to prevent the slave trade and the importation of gunpowder and arms in the territories subject to their authority.

Art. 7. The Government of Her Britannic Majesty engages to treat with consideration (*bienveillance*) those persons, whether chiefs or members of the tribes placed under their protectorate, who had previously adopted the French protectorate. The Government of the Republic, on their part, takes the same engagement with regard to the persons and tribes henceforth placed under their protectorate.

I have the honour to state that the arrangement recited in your Excellency's note, of which the above is a textual translation, is accepted by Her Majesty's Government and will be considered by them as binding upon the two countries from the present date.

In doing so, I will add, for the sake of record, that I understand the third clause of the agreement to preclude

the granting by either party of protection to natives within the protectorate of the other party; and that I gathered in conversation that your Excellency concurred vith me in that opinion.

SALISBURY.

Il Ministro britannico degli affari esteri all'Ambasciatore francese in Londra.

Foreign Office, 9th February 1888.

With reference to the note which I have this day addressed to your Excellency, accepting, on behalf of Her Majesty's Government the arrangement agreed upon between us respecting the British and French protectorates in the gulf of Tajourra and on the Somali Coast, I think it is right to remind your Excellency that I received some months ago a request from the Turkish Ambassador at this Court that in any understanding which might be arrived at on this subject the rights of His Imperial Majesty the Sultan might be respected. I assured your Excellency, in reply, that the British Government would carefully abstain in the future, as in the past, from any interference with the just rights of the Sultan and that I was convinced that the Government of the French Republic would act in a similar spirit.

SALISBURY.

NOTA.

Fin dall'anno 1862, in seguito a regolare trattato sottoscritto a Parigi l'11 marzo, fra il signor Thouvenel, ministro degli affari esteri dell'Impero francese, e Diny ben Sultan Mohammed Hummed, la Francia era entrata in possesso di Obock. Questo nuovo acquisto territoriale non fu per tanto, per lungo volger di anni, seguìto da un'effettiva occupazione, sì che bisogna attender

l'anno 1883, poco dopo cioè il definitivo acquisto per parte del Governo italiano del possedimento di Assab, per vedere la Francia volgere lo sguardo ad Obock ed impiantarvi un deposito di carbone, seguìto subito dall'invio di un funzionario, il signor Lagarde, col titolo di comandante di Obock.

Il signor Lagarde firmò successivamente il 9 aprile 1884 con Ahmed Loeta, sultano di Gobad, un trattato di amicizia, ed il 21 settembre 1884 [1] con Hahmed, sultano di Tagiura, un trattato pel quale questi cedette alla Francia il proprio paese da Ras Ali a Gubbed-Kharad.

Nel 1887 la Francia occupava Duncareta, sulla costa dei Somali, fra Zeila e Berbera, stazioni inglesi, ma era ben presto costretta ad evacuare, ottenendo dall'Inghilterra il riconoscimento delle isole Muscia, all'entrata del golfo di Tagiura.

L'anno successivo i francesi occuparono Gibuti nel golfo di Tagiura, sulla sponda opposta a quella di Obock.

A tutta prima l'Inghilterra protestò contro questa nuova estensione dello stabilimento francese, nella tema sopratutto che da Gibuti potesse la Francia spingere le proprie mire sull'Harrar, la ricca provincia che, spintovi dai nostri consigli, da poco, nel gennaio 1887, Menelik aveva occupato con le sue truppe; ma poi le due potenze si misero d'accordo ed avvenne lo scambio di note su riferito.

---

(1) Per questi trattati ed altri di minor importanza sottoscritti dalla Francia con i capi dancali, vedi *Rapport sur l'organisation de la Colonie d'Obock et le protectorat de la France sur Tadjoura et les territoires voisins jusqu'à Gubbet-Kharad.* (Doc. 3888, Chambre des Députés, 3me législature, session de 1885). V. anche DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI COLONIALI: *Raccolta* citata.

IV.

TRATTATO DI AMICIZIA E DI COMMERCIO sottoscritto in *Uccialli*, dal Rappresentante del Re d'Italia e da Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, il *2 maggio 1889* [1].

Sua Maestà Umberto I, Re d'Italia, e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re di Etiopia, allo scopo di rendere proficua e durevole la pace fra i due regni d'Italia e di Etiopia, hanno stabilito di concludere un trattato d'amicizia e di commercio.

E Sua Maestà il Re d'Italia, avendo delegato come suo rappresentante il conte Pietro Antonelli, commendatore della Corona d'Italia, cavaliere dei Ss. Maurizio e Lazzaro, suo inviato straordinario presso Sua Maestà il Re Menelik, i cui pieni poteri furono riconosciuti in buona e debita forma, e Sua Maestà il Re Menelik, stipulando in proprio nome quale Re dei Re d'Etiopia, hanno concordato e conchiudono i seguenti articoli:

Art. 1. Vi saranno pace perpetua ed amicizia costante fra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia e fra i loro rispettivi eredi, successori, sudditi e popolazioni protette.

---

[1] V. *Libro Verde* « Etiopia », doc. n. 259.

Art. 2. Ciascuna delle parti contraenti potrà essere rappresentata da un agente diplomatico accreditato presso l'altra e potrà nominare consoli, agenti ed agenti consolari negli Stati dell'altra.

Tali funzionari godranno di tutti i privilegi ed immunità secondo le consuetudini dei Governi europei.

Art. 3. A rimuovere ogni equivoco circa i limiti dei territori sopra i quali le due parti contraenti esercitano i diritti di sovranità, una Commissione speciale, composta di due delegati italiani e due etiopici, traccerà sul terreno con appositi segnali permanenti una linea di confine, i cui capisaldi siano stabiliti come appresso:

a) la linea dell'altipiano segnerà il confine etiopico-italiano;

b) partendo dalla regione di Arafali: Halai, Saganeiti ed Asmara saranno villaggi nel confine italiano;

c) Adi Nefas e Adi Johannes saranno dalla parte dei Bogos nel confine italiano;

d) da Adi Joannes una linea retta prolungata da est ad ovest segnerà il confine italo-etiopico.

Art. 4. Il convento di Debra Bizen con tutti i suoi possedimenti resterà proprietà del Governo etiopico, che però non potrà mai servirsene per scopi militari.

Art. 5. Le carovane da e per Massaua pagheranno sul territorio etiopico un solo diritto di dogana di entrata dell'8 per cento sul valore della merce.

Art. 6. Il commercio delle armi e munizioni da o per l'Etiopia attraverso Massaua sarà libero per il solo Re dei Re d'Etiopia.

Ogni qualvolta questi vorrà ottenere il passaggio di tali generi dovrà farne regolare domanda alle autorità italiane, munita del sigillo reale.

Le carovane con carico di armi e munizioni viaggeranno sotto la protezione e con la scorta di soldati italiani fino al confine etiopico.

Art. 7. I sudditi di ciascuna delle due parti contraenti

potranno liberamente entrare, viaggiare, uscire coi loro effetti e mercanzie nel paese dell'altra e godranno della maggiore protezione del Governo e dei suoi dipendenti.

È però severamente proibito a gente armata di ambe le parti contraenti di riunirsi in molti od in pochi e passare i rispettivi confini allo scopo di imporsi alle popolazioni e tentare con la forza di procurarsi viveri e bestiame.

Art. 8. Gli italiani in Etiopia e gli etiopi in Italia o nei possedimenti italiani potranno comprare o vendere, prendere o dare in affitto e disporre in qualunque altra maniera delle loro proprietà non altrimenti che gli indigeni.

Art. 9. È pienamente garantita in entrambi gli Stati la facoltà per i sudditi dell'altro di praticare la propria religione.

Art. 10. Le contestazioni o liti fra italiani in Etiopia saranno definite dall'autorità italiana in Massaua o da un suo delegato.

Le liti tra italiani ed etiopi saranno definite dall'autorità italiana in Massaua, o da un suo delegato e da un delegato dell'autorità etiopica.

Art. 11. Morendo un italiano in Etiopia o un etiope in territorio italiano, le autorità del luogo custodiranno diligentemente tutta la sua proprietà e la terranno a disposizione dell'autorità governativa, a cui apparteneva il defunto.

Art. 12. In ogni caso o per qualsiasi circostanza gli italiani imputati di un reato saranno giudicati dall' autorità italiana.

Per questo l' autorità etiopica dovrà immediatamente consegnare all'autorità italiana in Massaua gli italiani imputati di aver commesso un reato.

Egualmente gli etiopi imputati di reato commesso in territorio italiano saranno giudicati dall'autorità etiopica.

Art. 13. Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Etiopia si obbligano a consegnarsi reciprocamente i delinquenti che possono essersi rifugiati, per sottrarsi alla pena, dai dominii dell'uno nei dominii dell'altro.

Art. 14. La tratta degli schiavi essendo contraria ai principii della religione cristiana, Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia s'impegna d'impedirla con tutto il suo potere in modo che nessuna carovana di schiavi possa attraversare i suoi Stati.

Art. 15. Il presente trattato è valido in tutto l'Impero etiopico.

Art. 16. Se nel presente trattato, dopo cinque anni dalla data della firma, una delle due alte parti contraenti volesse far introdurre qualche modificazione, potrà farlo; ma dovrà prevenire l'altra un anno prima, rimanendo ferma ogni e singola concessione in materia di territorio.

Art. 17. Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia consente di servirsi del Governo di S. M. il Re d'Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o Governi.

Art. 18. Qualora Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia intendesse accordare privilegi speciali a cittadini di un terzo Stato per stabilire commerci ed industrie in Etiopia, sarà sempre data, a parità di condizioni, la preferenza agl'italiani.

Art. 19. Il presente trattato essendo redatto in lingua italiana ed amarica e le due versioni concordando perfettamente fra loro, entrambi i testi si riterranno ufficiali e faranno sotto ogni rapporto pari fede.

Art. 20. Il presente trattato sarà ratificato.

In fede di che il conte Pietro Antonelli, in nome di Sua Maestà il Re d'Italia, e Sua Maestà Menelik, Re dei Re di Etiopia, in nome proprio, hanno firmato e apposto il loro sigillo al presente trattato, fatto nell'accampamento di Uccialli il 25 miazia 1881 — corrispondente al 2 maggio 1889.

(*Bollo imperiale d'Etiopia*).

Per Sua Maestà il Re d'Italia
Pietro Antonelli.

IV bis.

CONVENZIONE ADDIZIONALE al *Trattato di Uccialli*, firmata in *Napoli* dal Ministro degli affari esteri del Re d'Italia e dall'Ambasciatore dell'Imperatore d'Etiopia, il *1° ottobre 1889* (1).

In nome della Santissima Trinità.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore di Etiopia, desiderando concludere una Convenzione addizionale al trattato di amicizia e commercio firmato nell'accampamento di Uccialli, il 2 maggio 1889 (25 miazzia 1881 della data etiopica), hanno nominato a loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia: il cavaliere Francesco Crispi, Presidente del Consiglio dei ministri e suo ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, e

Sua Maestà l'Imperatore di Etiopia: il Degiasmac Maconen, suo ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia;

I quali, muniti di pieni poteri, hanno stabilito quanto appresso:

Art. 1. Il Re d'Italia riconosce Re Menelik Imperatore di Etiopia.

Art. 2. Re Menelik riconosce la sovranità del Re d'Italia nelle colonie che vanno sotto il nome di possedimenti italiani nel Mar Rosso.

Art. 3. In virtù dei precedenti articoli sarà fatta una rettificazione dei due territori, prendendo a base il possesso di fatto attuale, per mezzo dei delegati che, a tenore dell'art. III del trattato 2 maggio 1889 (20 miazzia 1881) saranno nominati dal Re d'Italia e dall'Imperatore.

---

(1) V. *Libro Verde* « Etiopia » (Serie 2a), doc. n. 30.

Art. 4. L'Imperatore d'Etiopia potrà far coniare pei suoi Stati una moneta speciale di un peso e di un valore da stabilirsi di comune accordo. Essa sarà coniata nelle zecche del Re d'Italia ed avrà corso legale anche nei territori africani posseduti dall'Italia.

Se il Re d'Italia conierà una moneta pei suoi possedimenti africani, essa avrà corso legale in tutti i regni dell'Imperatore di Etiopia.

Art. 5. Un prestito di quattro milioni di lire italiane dovendo essere contratto dall'Imperatore di Etiopia con una Banca italiana, mercè la garanzia del Governo d'Italia, resta stabilito che l'Imperatore di Etiopia dà di sua parte al Governo italiano, come garanzia pel pagamento degli interessi e per l'estinzione della somma capitale, gli introiti delle dogane di Harrar.

Art. 6. L'Imperatore di Etiopia, mancando alla regolarità del pagamento delle annualità da convenirsi colla Banca che farà il prestito, dà e concede al Governo italiano il diritto di assumere l'amministrazione delle dogane suddette.

Art. 7. Metà della somma, ossia due milioni di lire italiane, sarà consegnata in moneta di argento; l'altra metà rimarrà depositata nelle casse dello Stato italiano per servire agli acquisti che l'Imperatore di Etiopia intende di fare in Italia.

Art. 8. Resta inteso che i diritti fissi di dogana dell'articolo 5 del sopracitato trattato fra l'Italia e l'Etiopia si applicheranno non solo alle carovane da o per Massaua, ma a tutte quelle che scenderanno o saliranno per qualunque strada dove regna l'Imperatore di Etiopia.

Art. 9. Così pure resta stabilito che il 3° comma dell'art. 12 del sopracitato trattato è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli etiopi che commettessero un reato in territorio italiano saranno giudicati sempre dalle autorità italiane ».

Art. 10. La presente Convenzione è obbligatoria non

solo per l'attuale Imperatore di Etiopia, ma anche pei suoi eredi e successori nella sovranità di tutto o di parte del territorio sul quale Re Menelik ha dominio.

Art. 11. La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate il più presto possibile.

In fede di che il cavaliere Francesco Crispi, in nome di Sua Maestà il Re d'Italia, e Degiasmac Maconen, in nome di Sua Maestà l'Imperatore di Etiopia, hanno firmato e apposto il loro sigillo alla presente Convenzione, fatta in Napoli il 1° ottobre 1889, ossia il 22 mascarem 1882 della data etiopica.

Maconnen. F. Crispi.

Nota.

1. — All'invito dell'Abuna Mathios [1] così aveva risposto l'Imperatore Giovanni al Re Menelik [2]:

« Con il Re d'Italia la mia amicizia era grande; egli inviava a me dei doni ed io inviava a lui altri doni.

« Il console Giovanni Branchi venne da me e lo ricevei con molti onori; lo feci alloggiare nelle mie abitazioni e feci di tutto per contentarlo ed onorarlo. Non credo di avere fatto a lui nessuna cosa sgradevole.

« Vennero poi gli ambasciatori inglesi e mi dissero: « Vogliamo farvi fare la pace cogli egiziani, essi sgombreranno il territorio vostro che hanno occupato e voi sarete il solo padrone del vostro paese. Massaua sarà vostra e voi ritirerete i benefici della dogana di terra, mettendo a Massaua un vostro rappresentante; il commercio delle armi sarà libero per voi purchè inviate una vostra autorizzazione col vostro bollo pel transito delle armi che desiderate. In compenso di tuttociò voi ci aiuterete nella guerra contro la gente del Mahdi ed i vostri soldati saranno uniti ai nostri per ritirare le guarnigioni di Metemma e Kassala e per battere i musulmani.

---

(1) V. pag. 31.
(2) V. *Libro Verde* « Etiopia », doc. n. 132.

« Io accettai le proposte del Governo inglese, solo dissi che non avevo bisogno dell'aiuto dei soldati inglesi e che da solo coi miei avrei potuto battere i musulmani; ed infatti così dissi e così feci.

« Non so ancora perchè il Governo inglese diede al Governo italiano, senza darmene avviso, Massaua.

« Gl'italiani stabiliti a Massaua cominciarono a fortificarsi, diedero armi senza mia autorizzazione anche a chi io non avrei voluto che si dessero, ritirarono la dogana ai miei sudditi, che secondo il trattato inglese non avrebbero dovuto pagare, e di più si avanzarono sul territorio già a me restituito, ponendovi dei posti militari fortificati.

« Per queste cose, ras Alula ruppe la pace con gli italiani. Io però non diedi mai l'ordine a ras Alula di fare quello che fece.

« Oggi, se è possibile fare la pace quando due eserciti sono uno di fronte all'altro per fare la guerra, io sono disposto a venire ad un accordo.

« Che il Governo italiano sia contro ogni accomodamento, ne ho la prova: esso non lascia passare per Massaua verso l'interno neppure il vino necessario alla celebrazione della santa messa.

« Dal canto mio, se il Governo italiano non viene per impossessarsi del mio paese e lascia libero il transito delle merci a Massaua, sono disposto a fare la pace e addivenire ad un accordo ».

Scritta in Ciocciò, il 12 hedar 1845 (21 novembre 1887).

Ed il Re Umberto (ministro Crispi) al Re Menelik, sullo stesso soggetto, addì 12 gennaio 1888[1]:

« Pace e guerra sono nelle mani dell'Onnipossente. Però Vostra Maestà ha operato secondo l'avita saggezza rivolgendo, come la sua lettera del 15 tekempt 1880 me ne porge l'annunzio, parole di conciliazione e di prudenza a S. M. l'Imperatore di Etiopia. Il conte Antonelli mi ha anche riferito ciò che alla Maestà Vostra è piaciuto di concordare per il miglior bene del suo regno nelle presenti contingenze. Anche in queste circostanze l'animo nostro si trovò concorde. Sa, del resto, la Maestà Vostra che io voglio solo la giustizia, e che l'Etiopia nulla avrà a temere dalle mie armi dopochè l'iniqua aggressione dello scorso anno abbia avuto soddisfacente riparazione. Con questo sentimento invoco il Signore

---

(1) Op. cit., doc. n. 135.

Iddio acciò tenga la Maestà Vostra e me stesso nella sua santa custodia ».

A questa lettera e ad altre, Francesco Crispi, allora Presidente del Consiglio, univa la seguente [1]:

Francesco Crispi, primo ministro di S. M. il Re d'Italia a S. M. Menelik II, Re di Scioa. [Saluti].

Gli oggetti che il conte Antonelli doveva acquistare in Italia per ordine di Vostra Maestà, li porterà a voi il dottore Vincenzo Ragazzi, medico della marina italiana, che raccomando alla vostra benevolenza. Questi oggetti, che sono un prodotto del terreno e dell'industria d'Italia, sono offerti in dono a V. M. che dell'Italia è buon amico.

Oltre a questi oggetti il dottore Ragazzi presenterà in dono a V. M. mille fucili Remington con le corrispondenti munizioni. Possano essi accrescere la potenza vostra e portare la distruzione fra i nemici di V. M. e quelli del mio paese!

Scritta a Roma, città capitale del Regno d'Italia, il 5 febbraio 1888.

CRISPI.

Le armi promesse tardavano a venire, e Menelik se ne dimostrava con il conte Antonelli assai inquieto per quanto questi a nome del Regio Governo lo assicurasse che il patto sarebbe stato mantenuto entro il termine fissato.

Menelik intanto riceveva dall'imperatore Giovanni l'ordine di recarsi con il suo esercito a Borumieda a tenervi a bada i Galla e difendere il paese da una possibile invasione di dervisci. Menelik, ottemperando all'ordine imperiale, raccoglieva il suo esercito forte di circa 120.000 uomini e muoveva alla volta dei Uollo Galla.

Sollecitato dai suoi generali, molti dei quali, gente del nord, assai ligi all'imperatore Giovanni, di unirsi con le sue truppe alle forze abissine operanti nel Tigrè, Menelik si schermiva ed al conte Antonelli scriveva che mai si sarebbe unito al Negus Neghesti [2].

---

(1) Op. cit., doc. n. 135.
(2) Op. cit., doc. n. 140.

Dai Uollo Galla Menelik passava nel Beghemeder mettendo in fuga i dervisci, e quando proprio l'imperatore si accingeva a muovere contro gli italiani, egli moveva in direzione opposta alla volta dello Scioa.

Non pertanto non era ben certa la condotta di Menelik a nostro riguardo ed il lungo carteggio fra il conte Antonelli ed il Regio Governo rispecchia quello stato di dubbio.

Quand'ecco che, ritornato Menelik in Entotto, il 2 luglio 1888, chiamava a sè il conte Antonelli e gli dichiarava francamente che, disgustato del contegno tenuto a suo riguardo dall'imperatore Giovanni egli era pronto ad unirsi agli italiani [1]. Il Re del Goggiam, Taclè Aimanot, dichiarava contemporaneamente che si sarebbe unito a Menelik, e questi rivolgendosi a S. M. il Re Umberto, così scriveva: [2]

Menelik II, per grazia di Dio Re di Scioa, di Caffa, di Harrar e paesi galla, al suo potente amico Umberto I, Re d'Italia. Salute.

Maestà,

Mi sono molto compiaciuto nel leggere la lettera della Maestà Vostra del 12 gennaio, con la quale mi fece conoscere come il conte Antonelli, restando presso di me, fosse fra noi un fedele interprete.

La Maestà Vostra, in quella lettera, mi diceva che il conte Antonelli era un sicuro interprete dei nostri intimi sentimenti e che io non dovevo dubitare di questo. Oggi invio alla Maestà Vostra questa persona fidata affinchè dica alla M. V. quelle cose che avrei voluto dire alla M. V. con la mia bocca.

Ed ora ecco di cosa si tratta.

Avvenimenti imprevisti turbano la pace del mio regno.

Dio solo conosce il cuore degli uomini; e Iddio solo sa come io mi adoperai sempre perchè regnasse la pace tra la Maestà Vostra e l'Imperatore. E questo sentimento di re cristiano fu male interpretato da chi più degli altri doveva esserne soddisfatto.

Presentemente accade che l'Imperatore Giovanni minaccia il mio paese, dicendo che fu il Re Menelik quegli che consigliò il Governo italiano di fare la guerra dalla parte di Massaua.

---

(1) Op. cit., doc. n. 155.
(2) Op. cit., doc. n. 155.

Io, per la salvezza del mio paese, sono deciso a difendermi; mi è necessario però l'aiuto della M. V.

Nel mese di ottobre dell'anno passato firmai col conte Antonelli una convenzione nella quale promettevo di non fare nessuna cosa che urtasse l'amicizia mia col Governo d'Italia.

Il conte Antonelli mi aveva promesso che il Governo italiano mi avrebbe mandato cinque mila Remington e la M. V. con la sua lettera mi fece conoscere che accettava ciò che aveva fatto il conte Antonelli.

Presentemente, nel difendere il mio paese, io potrei vendicare il sangue versato dai sudditi della Maestà Vostra. Confido che Iddio mi aiuti questa volta come mi assistette all'Harrar, dove pure fu versato il sangue dei sudditi della M. V.

Ora io domando alla M. V. un pronto soccorso di armi e che il numero dei fucili non sia inferiore ai diecimila.

Prometto e giuro alla Maestà Vostra che queste armi non serviranno che per la difesa del mio paese e mai ad arrecar danno ai sudditi della Maestà Vostra.

Ho confidato molte cose ad Antonelli, che non si possono scrivere in una lettera, perchè le faccia conoscere alla Maestà Vostra.

Scrivo questa lettera confidandomi come ad un fratello.

Prego la Maestà Vostra di prestare piena fede a tutto quello che dirà in vece mia.

Dopo che la Maestà Vostra avrà ascoltato le sue parole, la prego di rimandarlo a me non più tardi del mese di settembre.

Ho detto al conte Antonelli che, essendo il numero dei fucili molto grande, non domando che sia un dono, ma un prestito nelle circostanze in cui mi trovo e che avrei mandato il pagamento in Assab nel modo che il Governo italiano m'indicherà.

Che Dio protegga e fortifichi la nostra amicizia e che resti come eredità ai figli dei nostri figli!

Scritta in Entotto, il 30 saniè 1880 (6 luglio 1888).

(*Bollo reale*).

A Francesco Crispi, contemporaneamente, Menelik scriveva[1]:

Menelik II, Re di Scioa, di Harrar e Paesi Galla, al signor Francesco Crispi, primo ministro e ministro degli affari esteri di S. M. il Re d'Italia, salute.

---

(1) Op. cit., doc. n. 155.

Ho ricevuto la lettera che l'E. V. m'indirizzava il 12 gennaio essendo io di ritorno da una spedizione contro i dervisci.

Fui molto lieto che S. M. il Re avesse confidato il Ministero ad una persona il cui nome era già arrivato presso di noi prima pure che ricevessimo la lettera dell'E. V.

Raccomando all'E. V. il conte Antonelli, al quale confidai una missione che non fu mai tanto grande, e prego l'E. V. di ascoltare la sua parola come se fosse la mia e di rimandarlo a me nel mese di settembre al più tardi.

È arrivato il momento che io mostrerò la mia forza e la mia amicizia al Governo italiano; ed il Governo italiano deve mostrare a me la sua forza e la sua amicizia.

Prego l'E. V. di non trascurare l'affare presente.

Scritta in Entotto, il 26 sanié 1880 (2 luglio 1888).

(*Bollo reale*).

Ed il conte Antonelli, l'11 agosto, al ministro degli affari esteri [1]:

Al mio avviso che Re Menelik si era deciso a ribellarsi all'Imperatore, V. E. mi rispondeva:

Che accettava in massima di fornire armi allo Scioa, di aiutare nella guerra il Re Menelik, ponendo come garanzia:

1° Una cessione di territorio;

2° Ottenere un ostaggio dal Re di Scioa;

3° Possibilmente inviare alla Corte scioana qualche ufficiale del nostro esercito.

Ho letto con molta attenzione quanto l'E. V. mi scriveva di proporre al Re di Scioa.

Posso dirle con tutta sicurezza che, nello Scioa, tutte le speranze e tutte le simpatie sono rivolte verso l'Italia.

La mia improvvisa venuta alla costa e la celerità colla quale sono venuto, hanno una ragione molto importante e che spero l'E. V., dopo lette le lettere reali, vorrà riconoscere.

Colla posta che sarà partita da Aden il 7 corrente, inviai all'E. V. un rapporto (che per errore porta la data 8 agosto) [2], col quale narravo le ultime intenzioni del Re, riguardo a noi ed all'Imperatore Giovanni.

---

(1) Op. cit., doc. n. 156.
(2) Op. cit. doc. n. 155.

Nell'ultima spedizione italiana a Massaua, Re Menelik volle tenere tre vie:

1° Come paciere;

2° Firmando con noi una convenzione per assicurarci la sua completa neutralità in casi di conflitto italo-abissino;

3° Tenersi a disposizione dell'Imperatore con un esercito più numeroso di quello dell'Imperatore stesso.

Questa politica non ben decisa a noi poco piacque; ma però, avevamo un documento che ci assicurava lo Scioa neutrale.

Se noi restammo poco tranquilli e poco soddisfatti, Re Giovanni lo fu ancora meno di noi, ed all'ultimo momento, quando vide che una metà del corpo di spedizione italiano si ritirava, usò con Menelik modi aspri per invitarlo a lasciare il Gondar, dove, pochi mesi prima, lo aveva pregato che andasse. Menelik, urtato dal modo con il quale fu trattato da Re Giovanni, prese la via del Goggiam. Là trovò il Re Taclè Aimanot, che lo trattò come se fosse l'Imperatore. Taclè Aimanot si mise lo sciamma alla cintura e si sedette in un trono più basso. Il Re del Goggiam era più irritato di Menelik contro Re Giovanni, perchè ritiene che la sconfitta subìta da parte dei dervisci fu dall'Imperatore provocata per indebolirlo. Il Re Taclè Aimanot disse a Menelik che egli aveva prevenuto l'Imperatore di non avere le forze sufficienti per battere i dervisci, e dimandò rinforzi che furono rifiutati.

I due Re riuniti vennero alla conclusione che il Re dei Re cercava di far loro perdere prestigio e forza a suo vantaggio, per restare il solo potente dell'Etiopia.

Di qui l'accordo di aiutarsi reciprocamente. Fissarono ognuno di restare nei loro regni, di non obbedire a nessun ordine del Re dei Re, ed in caso che questi invadesse ed occupasse il loro paese, di essere riuniti per batterlo.

Menelik si rivolge ora all'Italia per dimandare aiuto di armi, perchè è certo che nel prossimo ottobre o novembre Re Giovanni andrà allo Scioa, se noi dalla parte di Massaua lo lascieremo tranquillo.

Il Re dello Scioa spera nella nostra azione militare e sulle armi che gli forniremo.

Quello che dovevo ottenere l'anno scorso, l'ho ottenuto questo anno e qui credo che la nostra costanza e pazienza siano più utili che le ire di Re Giovanni.

La morte di ras Area spezzò i legami di parentela tra Menelik e Giovanni, come già sono spezzati gli impegni presi col giuramento tra quei Re.

Menelik non era in obbligo di dare aiuti di truppa a Re Gio-

vanni [1]. Questo non fu messo negli accordi fatti dieci anni fa: quindi Re Giovanni esige ciò che non può esigere, e di più non mostra nè gratitudine, nè amicizia, e quindi manca al giuramento e scioglie Menelik dal suo.

Trovai Menelik in una agitazione e risolutezza insolite. Volle da me il giuramento, che anche non riuscendo la mia missione, il Governo italiano non lo avrebbe tradito.

La lettera che scrive al nostro Re è una confessione completa delle sue condizioni con Re Giovanni. Egli domanda con insistenza armi, e spera di vendicare, lui, i morti di Dogali.

Io non dubito della sincerità di Menelik. È troppo compromesso e sono certo che Re Giovanni in ottobre o in novembre andrà ad invadere lo Scioa e che Menelik non potrà fare un secondo atto di sottomissione e dovrà battersi.

Menelik rappresenta una dinastia che regna e che deve regnare. Non può fare quello che fece Debeb, il quale non aveva nè antecedenti, nè avvenire.

La parola che ci dà Menelik non può mancare e sarebbe errore non approfittare di queste circostanze a noi tanto favorevoli.

Il Governo del Re decideva allora di affidare al conte Antonelli, in unione al cav. Pestalozza [2], l'incarico di stipulare con Menelik un nuovo trattato di amicizia, *in vista della possibile successione al trono dell'Impero.*

E il Re d'Italia ne dava l'annuncio al Re dello Scioa, scrivendogli [3]:

Umberto I, per la grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia, al suo carissimo amico Menelik II, Re di Scioa, di Caffa, di Harrar e Paesi Galla, salute.

Fummo molto soddisfatti d'apprendere i buoni sentimenti d'amicizia che la M. V. professa verso di noi e verso il nostro paese, dalla lettera che scriveva il 30 sanié 1880.

Il conte Antonelli ci riferì le parole della M. V. e fummo molto dolenti di sentire che la pace nel regno di Scioa è minacciata da chi doveva essere il più geloso custode della tranquillità e della concordia fra i Re amarici.

---

(1) V. documento a pag. 32 (nota).
(2) Il cav Pestalozza, poi, fu invece trattenuto ad Assab.
(3) V. *Libro verde* « Etiopia », doc. n. 160.

L'appello fatto dalla M. V. a noi ed al nostro Governo non abbiamo voluto che restasse senza un'immediata risposta.

Nei momenti difficili ci è grato di dare una prova del nostro affetto ad un Re lontano ed amico.

I nostri ministri sono da noi incaricati di fornirle i mezzi più adatti per rendere forte e temibile il regno di Scioa.

Il conte Antonelli è incaricato di sottoporre all'approvazione della M. V. un trattato d'amicizia e di commercio, tale da rendere sicura e durevole la pace a tutta l'Etiopia.

V. M., dopo d'aver firmato questo trattato, permetterà al conte Antonelli di ritornare in Italia coll'inviato che la M. V. promise più volte di mandare alla mia Corte, che potrà essere incaricato della ratifica del trattato stesso.

Il cav. Giulio Pestalozza resterà allo Scioa nostro fedele intermediario per tutti gli affari in corso fra noi e V. M.

È nostro vivo desiderio che, mercè questi accordi ed il potente concorso della M. V., sia ridata pace e grandezza all'Etiopia e che siano arrestati i progressi dei musulmani madisti, vostri e nostri nemici.

Preghiamo Iddio che assista la M. V. e che le accordi grandezza e prosperità.

Data al nostro reale palazzo di Torino, addì 12 settembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Il 24 novembre 1888 Menelik faceva leggere al popolo nei mercati dello Scioa il seguente bando [1]:

Udite, genti dello Scioa! Udite genti del mio paese!

Finora, lo sapete, mi sono stancato pel mio paese e per i miei poveri ed anche voi, per la vostra obbedienza, siete diventati poveri, ma ora non sarete toccati da alcuno prima che io muoia. Il mio figlio, il mio fratello sono il mio paese e per la causa del mio paese farò guerra e morirò. Prendete cura de' miei soldati che son ritornati dal Paese Galla, delle donne gravide, de' malati e di quelli tutti che non possono fare il *zemeccià* [spedizione di guerra], ma date a quelli che vanno con me al *zemeccià* la provvigione di una *gascia* ed un *guas* (16 *kunnà* di grano) e date loro questo per un mese. Quello che è stato fatto al Goggiam, lo avete saputo. Non vi verrà male per quello che avrete dato di vostra mano.

---

(1) Op. cit., doc. n. 206.

Non bisogna che vi lamentiate pel grano che dovete dare.

Riposate, poi, fra pochi giorni, leverò il mio campo. Voi riceverete le provvigioni per un mese e per *hedar medanialem* [fra 10 giorni] radunatevi. Lasciate le donne gravide, gli ammalati e quelli che non possono partire. Il *guas* [bagagliume] forte, prendetelo con voi.

Che nessuno passi da uno *scium* all'altro e da un capo all'altro.

Quelli che faranno ciò o che riceveranno chi fa ciò saranno miei nemici.

I giovani che stanno nel mio paese e che fino ad ora sono andati nel *zemeccià* contro i Galla per ammazzare, prender vacche, asini e fare il *zerafà* [saccheggio] sono andati per guadagnare; oggi invece vanno per difendere la loro casa, la loro moglie, i loro figli. Agite per aiutarvi. Tutti voi, giovani che siete arrivati a certa età, non rimanete a casa. Invece di assistere alla perdita delle vostre mogli e dei vostri figli, andate ai vostri confini, giacchè è meglio morire guerreggiando. L'uomo che può maneggiare una lancia, se non viene a questa spedizione, sia una donna e non sia più uomo! Si chiami pure col nome di sua moglie e non abbia più i beni comuni con essa giacchè sua moglie varrà meglio di lui e le dò il diritto di prendersi tutti i beni.

Dato il 24 novembre 1888 e letto nei mercati ed a tutto il popolo.

Il 22 gennaio 1889 il conte Antonelli, con le lettere reali, i doni, 4700 fucili Remington e 220.000 cartuccie giungeva al nuovo campo scioano di Addis Abeba, ed a Menelik che gli aveva riserbato un'accoglienza insolitamente solenne, sottoponeva lo schema del nuovo trattato.

Nella sua lettera del 20 febbraio 1889 il conte Antonelli scriveva al Ministro degli affari esteri [1]:

. . . . . il progetto di trattato non credo che incontrerà difficoltà; solamente il Re fece qualche obiezione sulla domanda di cessione di un territorio che non sa se riuscirà ad avere.

Gli feci osservare che il Governo italiano aiutandolo a diventare Re dei Re voleva essere sicuro che a fatti compiuti non sorgessero più difficoltà a turbare la pace e l'amicizia fra l'Italia e l'Etiopia..... Le condizioni dell'Abissinia sono tali che questa guerra sebbene ritardata, non può mancare ed a noi credo che

(1) Op. cit., doc. n. 220.

gioverà sempre favorire questo Re oggi più forte di Re Giovanni e meglio disposto degli altri per accordarsi con noi in tutte le questioni di territorio e di commercio, sia dalla parte di Massaua, sia di Assab.

« L'Etiopia tutta minaccia di attraversare un periodo che potrebbe esser fatale alla sua vita economica.

Il Tigrè, il Gondar, il Beghemeder, il Goggiam sono presentemente nella più squallida miseria per la mancanza di grani e per la deficienza di bestiame..... In questo stato di cose l'Italia non può temere nuove difficoltà per i suoi possedimenti nel Mar Rosso in generale, ed in particolare per Massaua. Anzi mi sembra che non dovrà lasciar passare questo momento favorevole per accomodare tutte le questioni ed assicurarsi un avvenire pacifico e produttivo.

L'occupazione di luoghi per tracciare una linea di confine si sarebbe potuta fare e si potrebbe fare anche quest'anno sicuri che non avremmo grandi difficoltà da superare.

Re Menelik assicura che la maggior parte dei capi del Tigrè vedrebbero con piacere l'Italia occupare il loro paese distrutto e reso povero dalla pessima amministrazione del Governo di Re Giovanni.

Non è il caso di lasciar andare inosservate queste circostanze perchè potremmo cadere nell'errore di dare tempo al Tigrè di rifarsi e di rifortificarsi e quel giorno potremmo essere ancora vittime di nuove e crudeli aggressioni.

Dalla parte dello Scioa abbiamo un Re amico che, se continueremo ad aiutare, ha tutte le possibilità di guadagnare il trono del Re dei Re e ci ricompenserà largamente di quanto oggi facciamo per lui ».

E Menelik, a sua volta scriveva al Re d'Italia : [1]

Menelik II Re di Scioa, Kaffa, Harar e tutti i Paesi Galla, al suo carissimo e forte amico Umberto I, Re d'Italia. Salute.

L'inviato della Maestà Vostra, il conte Pietro Antonelli è giunto felicemente nella mia residenza di Addis Abeba e mi presentò le credenziali e i pieni poteri che lo accreditano presso di me quale rappresentante del Regio Governo italiano, e noi l'abbiamo ricevuto rendendogli tutti gli onori dovuti ad un inviato di un Governo amico.

---

(1) Op. cit., doc. n. 221.

Ringrazio la M. V. di avermi dato questa nuova prova di amicizia pel mio regno.

I ricchi doni che V. M. si degnò inviarmi furono da me ammirati e riuscirono graditissimi come pure le armi e le munizioni che io aveva dimandato in questo momento di guerra. Ciò mi è prova della grandezza e benevolenza della Maestà Vostra e del suo Governo.

Più che con le parole, sarà coi fatti che mostrerò la mia gratitudine all'Italia alla quale, sebbene lontano, mi sento col cuore e col pensiero molto vicino.

Le condizioni del mio paese continuano ad essere sempre incerte e poco sicure. Ma, grazie a Dio, mi sento tranquillo e forte per difendere il mio popolo dalle ingiuste aggressioni che lo minacciano.

In questo stato di cose pregai il conte Antonelli di tardare ancora per poco tempo la sua partenza per l'Italia affinchè possa partire con i miei inviati e compiere tutti i delicati incarichi che il Governo della M. V. gli ha affidato.

Il trattato che la M. V. mi ha inviato fu da me attentamente esaminato e sono lieto fin da ora di assicurarla che non trovai cosa che non sia di mia piena soddisfazione.

Il modo col quale V. M. intende stabilire il confine di Massaua è da me approvato e se la divina Provvidenza permetterà che un giorno quelle località mi appartengano la M. V. può esser sicura che nessuna difficoltà sorgerà per turbare il nostro pieno accordo e la nostra sincera amicizia.

Prego Dio per la prosperità del regno della M. V. e del suo popolo.

Scritta in Addis Abeba, il 20 febbraio 1889.

(*Bollo reale*).

Intanto dopo una inconcludente campagna nel Goggiam, l'imperatore Giovanni si accingeva a invadere lo Scioa dalla parte dell'Abai, nel Gudru; ma un'avanzata dei Dervisci da Metemma verso i territori etiopici lo costringeva a retrocedere per porre un argine alla minacciata invasione musulmana.

A Metemma, il suo esercito era sbandato ed egli stesso, il 10 marzo 1889, incontrava la morte.

Giunta allo Scioa la notizia di tale avvenimento, Menelik scrive al Re d'Italia: [1]

---

(1) Op. cit., doc. n. 227.

Menelik II Re di Scioa, Caffa, Harar e Paesi Galla al suo grande e potente amico Umberto I Re d'Italia. Salute.

Il 1° magabit 1881 [10 marzo] è accaduto in Metemma uno straordinario e luttuoso avvenimento.

L'Imperatore Giovanni essendo sceso con tutto il suo esercito, si è battuto contro i Dervisci, fu vinto, ferito e morì.

Per il momento, fino a che non arriveranno presso V. M. i miei ambasciatori, che manderò col conte Antonelli e che dovranno far conoscere alla M. V. tutto quello che ho nel cuore, pregherei Vostra Maestà di dare ordini ai generali di Massaua di non ascoltare le parole dei ribelli che si trovassero dalla parte del Tigrè, ed impedire il passaggio delle armi.

Dopo questa notizia tutti vorranno far credere che hanno diritto al trono di Etiopia.

Desidererei che i soldati della M. V. occupassero fortemente l'Asmara per essere sicuri che quella via sia bene custodita e difesa.

Mi permetto di dire queste cose alla M. V. perchè vedo che Dio nella sua giustizia mi dà quel trono che da tanti anni avevo il diritto di avere e che darà riposo e pace a tutta l'Etiopia.

Scritta il 18 magabit 1881 [26 marzo 1889] nell'accampamento di Ghedem.

(*Bollo reale*).

Menelik si proclamò senz'altro Re dei Re e come tale fu subito riconosciuto dal Re del Goggiam, Taclè Aimanot, dal ras Micael dei Uollo Galla, e dai tre abuna del Tigrè, del Goggiam e dello Scioa. Dal canto suo ras Mangascià, riconosciuto dall'imperatore Giovanni quale suo successore, e sostenuto da ras Alula, faceva altrettanto, ponendosi contro Debeb spalleggiato da Tedlà Aiba.

In tali frangenti, il 2 maggio 1889, Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, apponeva il suo sigillo al trattato di Uccialli. [1]

2. — Sottoscritto il trattato di Uccialli, Menelik, a compiere l'antica promessa, inviava in Italia, accompagnata dal conte Antonelli, una solenne ambasceria con a capo il degiasmacc Maconnen, governatore dell'Harrar.

Il 28 agosto del 1889, S. M. il Re riceveva in udienza solenne l'inviato etiopico, che pronunciava il seguente discorso,

---

(1) V. pag. 41.

tradotto in francese dall'interprete grasmacc Josef Negussiè: « S. M. il Re di Etiopia mi ha incaricato di presentare alla M. V. l'espressione dei suoi sentimenti di amicizia. Il mio Re, ora padrone di tutta l'Etiopia, vuole mantenere con il Governo della M. V. i migliori rapporti, e perchè siano immutabili, firmò un trattato di amicizia e di commercio. A nome del mio Re, domando alla M. V. l'alta sua protezione, affinchè in avvenire la pace e la tranquillità regnino in Etiopia e nei vicini possedimenti italiani, per il vantaggio e lo sviluppo dei nostri reciproci commerci. Il mio Re vuole la pace; ma, in qualunque circostanza, posso assicurare la M. V. che i nemici dell'Italia saranno i nostri nemici »[1].

Le truppe italiane intanto si erano portate, sotto la condotta del generale Baldissera, sull'altipiano etiopico, occupando Cheren e l'Asmara[2] ed il Governo italiano ravvisava subito la necessità di adottare, sulla base dell'*uti possidetis*, una linea di confine diversa da quella stabilita dall'art. 3 del trattato di Uccialli.

Richiesto il Maconnen di sottoscrivere a tale riguardo una convenzione addizionale e manifestatagli l'intenzione del Regio Governo di notificare alle potenze l'articolo XVII del trattato italo-etiopico, egli acconsentì alla convenzione addizionale e riconobbe l'utilità della notifica, approvando che fosse fatta al più presto. Aggiungeva l'inviato etiope di aver ricevuto una lettera dal Re Menelik con la quale questi accondiscendeva ai desiderii del Governo italiano[3].

La convenzione addizionale fu allora firmata il 1° ottobre, così come l'11 dello stesso mese l'on. Crispi, ministro *ad interim* degli affari esteri, diramava ai regi rappresentanti in Berlino, Bruxelles, Copenaghen, Costantinopoli, l'Aja, Lisbona, Londra, Madrid, Parigi, Pietroburgo, Stoccolma, Vienna e Washington, la seguente circolare[4]:

Roma, 11 ottobre 1889.

Il trattato perpetuo fra l'Italia e l'Etiopia firmato da S. M. il Re Menelik il 2 maggio 1889 e ratificato da S. M. il Re d'Italia

---

(1) *Libro verde* « Etiopia », serie 2ª, doc. n. 6.
(2) V. pag. 59.
(3) Op. cit., doc. n. 30.
(4) Op. cit., doc. n. 31.

il 29 settembre ultimo scorso, porta nell'articolo XVII che « S. M. il Re di Etiopia consente di servirsi del Governo di S. M. il Re d'Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o Governi ». Prego notificare a codesto Governo, in conformità dell'articolo 34 dell'atto generale della conferenza di Berlino del 26 febbraio 1885, la stipulazione suddetta.

CRISPI.

Della notificazione la maggior parte delle potenze prendeva atto senz'altro della comunicazione. Solo gli Stati Uniti [1] facevano notare che, non avendo essi aderito all'atto generale di Berlino, quella comunicazione non li riguardava, mentre la Russia [2], tenendo a base una riserva fatta da Said pascià, rappresentante ottomano alla Conferenza di Berlino, credette di dover fare a mezzo del suo ambasciatore, barone d'Uxkull, alcune osservazioni, alle quali l'on. Crispi rispose che quella riserva non concerneva che « i possedimenti del Sultano ».

Ora l'Etiopia, paese interamente distinto dalle regioni del litorale, sulle quali la Turchia potè accampare qualche pretesa, già precedentemente combattuta in altra occasione, non aveva mai avuto, in nessun tempo, ed a qualsivoglia titolo, rapporti di dipendenza con l'Impero ottomano. La riserva di Said pascià non poteva dunque in nessun modo applicarsi all'Etiopia.

Qualora inoltre tale obiezione avesse avuto alcun valore, era chiaro che ciò sarebbe stato unicamente per quanto poteva concernere i rapporti tra l'Italia e la Turchia, la quale, si noti, non sollevò alcuna obiezione, e non quelli fra l'Italia e la Russia. Rimanendo il fatto che nessun'altra obiezione era dalla Russia sollevata, il Regio Governo ritenne siccome accolta anche da questa potenza la propria notifica.

Il testo della convenzione addizionale fu portato allo Scioa dal conte Antonelli, e Menelik ne inviò al Re d'Italia la ratifica con la seguente lettera [3]:

---

(1) Op. cit., doc. n. 45.
(2) Op. cit., doc. n. 70.
(3) Op. cit., doc. n. 73.

S. M. Menelik, Imperatore d'Etiopia, a S. M. Umberto, Re d'Italia. Salute.

(*Bollo imperiale*).

Con gran piacere ho ricevuto la vostra lettera da Roma del 19 dicembre [calendario europeo].

Abbiamo parlato col conte Antonelli, vostro inviato, di tutti gli affari che aveva ricevuto istruzione da V. M. di trattare.

Dopo aver veduto le stipulazioni aggiunte al trattato primitivo coll'approvazione del nostro inviato e plenipotenziario degiasmacc Maconnen e del presidente del vostro Consiglio dei ministri, Crispi, noi vi abbiamo messo con cura il nostro sigillo.

Da parte mia nulla può farmi sospettare che la questione dei confini divenga un'arma in mano ai nostri nemici per profittarne contro di noi e ribellarsi.

Fatta al campo di Medahenat il 27 jekatit 1882 [5 marzo 1890].

Alla Camera francese la notifica dell'articolo 17 del trattato di Uccialli dava luogo, il 3 aprile 1890, ad una vivace discussione, notevole per alcune dichiarazioni del Ministro degli affari esteri della Repubblica, le quali rivelano l'attitudine di quel Governo riguardo la posizione dell'Italia in Etiopia.

Ecco il testo della discussione [1]:

Mr. le Marquis de Breteuil. — Messieurs, l'Italie a conclu, il y a quelque temps, parait-il, un traité avec le Roi Ménélik, par l'entremise d'un certain Makonnen. Après la conclusion de ce traité, elle a adressé aux puissances, conformément aux stipulations du Congrès de Berlin, une circulaire donnant notification de l'article 7 [*sic*] de ce traité.

Aux termes de cet article 7, les relations de l'Ethiopie avec les nations européennes doivent avoir lieu à l'avenir par l'intermédiaire du Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie.

Le journal *Le Temps*, qui puise généralement ses informations à bonne source, a annoncé que, lorsque Mr. l'Ambassadeur d'Italie était venu notifier cet article à Mr. le Ministre des affaires étrangères, celui-ci lui en avait accusé réceptions dans la même entrevue afin de lui donner une nouvelle preuve des bons sentiments du Gouvernement français pour le Gouvernement italien *(Mouvements divers)*.

D'autres journaux, qui rendent parfois aussi la pensée du quai

---

(1) V. *Journal officiel*, 3 aprile 1890.

d'Orsay, ont démenti la nouvelle; le *Temps* a maintenu ses assertions envers et contre tous, et il les maintenait encore, il y a quelques jours.

Je viens demander à Mr. le Ministre des affaires étrangères qui nous devons croire: de ceux qui nous annoncent un fait en le faisant suivre de commentaires que l'heure, à mon avis, n'est pas venue d'apprécier, ou de ceux qui l'atténuent, comme s'ils semblaient craindre que l'empressement de Mr. le Ministre à souscrire aux vues de l'Italie ne soit de nature à déplaire à l'opinion publique en France?

Je n'ai pas cru devoir attendre pour poser cette question parce que nous sommes au moment où les caravanes vont partir pour l'Harrar, le Choa et les pays avoisinant nos colonies d'Obock, de la baie de Tadjoura et du Ras Djibouti.

Et elles ne partiront peut être pas lorsqu'elles apprendront que, n'étant plus protégées par nos agents auprès du Roi Ménélik, elles devront recourir dorénavant aux bons offices de Mr. Crispi, qui, chacun de vous doit le comprendre, a le plus grand intérêts a faire passer à l'avenir par Massoauah ou par quelque autre point de la Mer Rouge tout le commerce de l'Abyssinie, de l'Harrar et du Choa.

En effet, messieurs, cette protection dont je vous parle est indispensable pour assurer les communications entre le littoral de la Mer Rouge et ces riches contrées, qu'on appelle le jardin de l'Afrique et qui s'étendent au sud du plateau abyssinien; car s'il n'y a pas de route dans ces régions brûlantes du continent africain, il n'y a pas moins des bandits de grand chemin: ce sont des chefs de tribus, des derviches, des rois même... *(Rires à gauche)* qui en font l'office, et ils s'en acquittent fort bien, pillant, détroussant, mettant à rançon, massacrant quelquefois ceux qui s'aventurent chez eux sans être défendus par des escortes ou garanties par des conventions.

C'était là l'œuvre de nos agents. Ils ouvraient, au travers du désert, leur chemin aux caravanes; ils les protégeaient, ils les sauvegardaient, ils continuaient à la France dans ces parages lointains sa vieille renommée de force, de prestige et d'influence *(Très-bien! Très bien! sur divers bancs).*

Cette œuvre, messieurs, leur est rendue, vous le comprendrez, difficile, depuis que se sont ébruitées les intentions qu'on attribue au Cabinet de Rome et les complaisances qu'on prête à celui de Paris.

Une agitation inévitable règne dans le pays; des hostilités se manifestent. Nos nationaux se sentent abandonnés..... *(Mouvements divers)*, et nous pouvons même nous demander si l'attaque

dont vient d'être victime une de nos caravanes, la première peut-être qui parte cette année pour le Harrar, n'est pas le premier résultat de cette situation nouvelle.

Mais, messieurs, la notification de ce traité italo-éthiopien, comme l'appellent les journaux français, allemands et italiens, soulève d'autres questions sur lesquelles il me paraît indispensable que nous soyons fixés.

En premier lieu, je demanderai à l'honorable Mr. Spuller de vouloir bien me dire ce que c'est l'Ethiopie. *(Bruit).*

Il est sans doute plus fixé et sera plus précis sur ce point capital que ne le sont les géographes, dont les livres et les dictionnaires ne nous donnent à cet égard que des indications bien vagues.

Elles se résument à peu près a ceci: l'Ethiopie, vaste contrée africaine comprise entre les sources du Nil, la Mer Rouge et l'Océan Indien, où des rois au visage noir se font constamment la guerre!

On connait bien l'Abyssinie; elle a ses frontières marquées sur les cartes; mais l'Ethiopie n'en a pas.

Quelles sont donc, monsieur le Ministre, les limites des possessions présentes et futures de l'Italie, étant donné que leur étendue peut varier, suivant les appréciations, de 200.000 à plus de 600.000 kilomètres carrés? *(Mouvements divers).*

En second lieu, monsieur le Ministre, les Italiens auraient fait, disent-ils, disent leurs journaux, leur notification en se conformant au traité de Berlin! Or, d'après le traité de Berlin, notification emporte prise de possession ou établissement d'un protectorat.

Nous pouvons donc nous demander si ces contrées vaguement déterminées, désignées sous le nom générique d'Ethiopie, seront placées dorénavant sous le protectorat ou sous la prise de possession de l'Italie?

Et dans l'un et l'autre cas faut-il comprendre dans ces régions, qui seraient ainsi passées d'un trait de plume sous la domination italienne, Zulla, la baie d'Adulis, l'île de Dissé, celle d'Ouda, sur lesquelles un traité passé en 1859, avec le Roi du Tigré, je crois, traité confirmé en 1887 par Mr. de Freycinet, avec l'Empereur Johannes d'Abyssinie — nous confère des droits, droits reconnus par l'Angleterre lors de son expédition contre Théodoros, et par l'Italie elle-même en 1886 ; droits énergiquement maintenus par M. de Freycinet et par Mr. Flourens, s'ils ont paru l'être moins par Mr. Goblet? Mais un ministre n'a pas le droit d'abandonner ce q'un traité a reconnu *(Très-bien! Très-bien! à droite et sur quelques bancs à gauche).*

Il serait aussi, monsieur le Ministre, intéressant de savoir, la Porte ayant fait des réserves formelles, lors de la stipulation de

l'acte du Congrès de Berlin, sur de nombreux points du littoral de la Mer Rouge lui appartenant et qui seraient aujourd'hui passés sous la domination italienne, si elle a maintenu ses réserves ou si elle s'est désistée de ses droits; et, dans le cas de la négative, le Gouvernement de la République s'est-il mis d'accord avec elle avant de donner son récépissé?

En troisième lieu, comme il ne nous a pas été distribué de *Livre Jaune* depuis deux ans et que les informations de la presse et les indiscrétions des chancelleries ne sont pas suffisantes pour nous éclairer et pour nous rassurer, je demanderai à Mr. le Ministre de vouloir bien nous dire quelle est, à l'heure actuelle, la situation faite à nos nationaux sur cette côte africaine et si nous avons encore à Massaouah un consul, le quel était le seul agent français dont la jurisdiction s'étendait sur toutes ces contrées...

Mr. Edouard Lockroy. — Nous n'en avons plus.

Mr. le Marquis de Breteuil. — Je n'en était pas sûr, mais je le craignais — ... auquel pouvaient s'adresser ceux qui se réclamaient de la France. Car le seul document que nous ayons entre les mains, à cet égard, remonte au mois d'août 1888. C'est une circulaire de Mr. Goblet répondant à une note de Mr. Crispi, lequel interprétait différemment l'application des capitulations à Massaouah et à Tunis.

Il y a dans cette circulaire un passage que je vous demande la permission de vous citer. Mr. Goblet parle de notre situation à cette époque sur le littoral de la Mer Rouge, et à Massaouah en particulier:

« En regard — y est-il dit — de notre attitude de conciliation à Massaouah, voici celle des autorités italiennes, et par quels actes le Cabinet de Rome a cherché, avant toute notification aux puissances, à nous dépouiller, de sa seule autorité, des droits dont nous avions joui avant et depuis sa prise de possession.

« Pendant que l'on nous disait à Rome que la question de droit était à l'étude, les faits suivants se sont accomplis à Massoauah:

« Amendes imposées aux protégés de la France qui avaient refusé de payer les taxes;

« Menaces d'expulser les récalcitrants;

« Saisies pratiquées sur leurs marchandises;

« Fermeture de leurs magasins;

« Incarceration de quelques-uns d'entre eux, etc., etc.

« Vente des marchandises saisies (les autorités locales avaient même indiqué d'abord pour date de ces ventes le 14 juillet, jour de notre fête nationale);

« Refus de continuer à reconnaître notre agent à Massaouah et prétention de lui imposer l'exéquatur du Gouvernement italien;

« Suppression des correspondances télégraphiques avec cet agent dont la jurisdiction s'étend bien au delà du territoire occupé par les Italiens, ce qui nous interdit toute communication avec lui;

« En même temps, malgré nos droits reconnus sur certains points de cette région — la baie d'Adulis, Zulla, Dissé — le drapeau italien a éte arboré sur ces divers territoires » [1].

Si l'on rapproche, monsieur le Ministre, cette mélancolique énumération de griefs si récents faite par votre prédécesseur de l'empressement qu'on vous prête à faciliter la mainmise du Gouvernement italien sur un territoire plus grand que l'Italie, la comparaison est faite pour donner à réfléchir même à ceux qui, comme moi, applaudissent à l'expansion coloniale de l'Italie et la félicitent d'avoir choisi le littoral de la Mer Rouge pour participer à la mission civilisatrice que les puissances européennes poursuivent sur le grand continent africain. Cette comparaison est un enseignement, et, je pense pour mon compte que, s'il est politique d'encourager nos voisins dans cette voie, nous ne devons pas oublier que le règlement de certaines questions à Tunis dépend encore de leur bonne volonté; qu'un service rendu gratuitement est bien vite oublié; que dans les rapports internationaux l'intérêt prime toujours la reconnaissance.

J'ajoute que la meilleure façon, à mon avis, d'éviter les difficultés dans l'avenir est de présenter nettement la situation dans le présent.

Or, celle que je viens de présenter à la Chambre me paraît, si elle n'est pas éclairée le plus tôt possible, devoir donner lieu plus tard à des interprétations douteuses et à des litiges inévitables *(Applaudissements à droite)*.

Mr. le Président. — La parole est à Mr. le Ministre des affaires étrangères.

Mr. Spuller, ministre des affaires étrangères. — Messieurs, mon intention n'est pas de suivre Mr. Breteuil dans tous les développements qu'il a donnés à la question qu'il vient de m'adresser. Au contraire, j'annonce à la Chambre que je suis résolu à me renfermer exclusivement dans les explications que je puis lui fournir sur le point spécial qui a donné lieu à la question.

Il s'agit de la notification qui a été faite au Ministre des affaires

---

(1) Vedi, a proposito dell'incidente cui si riferisce questa circolare, il *Libro Verde* « Massaua », doc. n. 99 e segg. Vedi anche un interessante riassunto delle controversie relative al consolato francese di Massaua in [NICOLETTI ALTIMARI]: *Da Assab al Mareb* (Roma, Società Laziale, 1901), pag. 26-48.

étrangères, à la date du 12 octobre, d'un traité entre le Roi Ménélik et le Roi d'Italie.

Voici dans quelle forme cette notification m'a été faite; je prie la Chambre de vouloir bien l'écouter et d'en peser les termes:

« Monsieur le Ministre, par l'article 17 du traité perpétuel entre l'Italie et l'Ethiopie, signé par S. M. le Roi Ménélik le 2 mai 1889 et ratifié par S. M. le Roi d'Italie le 29 septembre dernier, il a été stipulé que S. M. le Roi d'Ethiopie consent à se servir du Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie pour traiter toutes les affaires qu'il aurait avec d'autres puissances ou Gouvernements ».

Et l'on demande au Gouvernement français de vouloir bien donner acte de cette notification au nom de la République.

A la date du 20 octobre, huit jours après, le Ministère des affaires étrangères a, dans des termes analogues, donné acte de la notification qui lui avait été faite.

Mr. Edouard Lockroy. — Sans réserves?

Mr. le Ministre des affaires étrangères — Sans aucune espèce d'approbation.

Mr. Edouard Lockroy. — Mais sans réserves?

Mr. le Ministre. — Voici le texte: « Conformément au désir de Mr. le chargé d'affaires, acte est donné de cette notification, au nom du Gouvernement de la République ».

On me demande si c'est sans réserves. J'ai l'honneur de faire remarquer que cette notification porte sur l'article spécial d'un traité qui n'a jamais été communiqué. En effet, depuis lors, à diverses reprises, j'ai eu l'occasion — et c'est le point important du débat — de demander communication du traité. Cette communication ne m'a jamais été faite, et elle ne pouvait pas l'être.

J'ai pris soin de lire à la Chambre le texte de la lettre adressée au Ministre des affaires étrangères, précisément pour lui faire bien comprendre que ce fameux traité n'est pas encore définitivement conclu. Il est fait mention de la signature du Roi Ménélik à la date du 2 mai, de la ratification de S. M. le Roi d'Italie le 29 septembre, mais le traité lui-même a été remporté par les négociateurs du Roi Ménélik pour le soumettre à sa ratification. En sorte qu'il est permis de dire que ce traité n'a jusqu'à présent qu'un caractère unilatéral. Il n'est pas venu à notre connaissance que les négociateurs du Roi Ménélik aient pu jusqu'à présent le rejoindre à cause des hostilités qui règnent dans le pays; le traité n'est donc pas ratifié.

Mr. Edouard Lockroy. — Vous en avez donné acte cependant!

Mr. le Président. — Veuillez ne pas interrompre, monsieur Lockroy.

Mr. le Ministre. — J'ai donné acte d'une clause qui m'a été communiquée.

Mr. Edouard Lockroy. — Je demande la parole (*Mouvements divers*).

Mr. le Président. — Je ne puis pas vous la donner: il s'agit d'une question.

Mr. le Ministre. — Je n'ai pas été seul à en donner acte. Je me suis renseigné. Acte a été donné de cette communication par les Cabinets de Londres, de Madrid, de Bruxelles, de Berlin, de Lisbonne, de Stockholm, de Copenhague.

Mr. Edouard Lockroy. — Il n'a pas été donné par ceux de Costantinople et de Saint-Pétersbourg.

Mr. le Ministre. — Je n'ai pas la prétention de discuter ici les actes du Cabinet de Saint-Pétersbourg. Je n'ai à rendre compte que de ma conduite. Je le répète, j'ai donné acte de la communication, mais je ne l'ai accompagnée d'aucune espèce d'approbation. C'est, en somme, un pur et simple accusé de réception *(Très-bien! Très-bien!)*.

Quant au traité lui-même, j'attendrai qu'il m'ait été apporté et que j'en aie pris connaissance pour en discuter les conséquences, comme vient de le faire, sans le connaître, Mr. de Breteuil.

Je n'ai rien de plus à dire pour le moment *(Très-bien! Très-bien!)*.

Mr. Edouard Lockroy. — J'ai demandé la parole, monsieur le président.

Mr. le Président. — Je regrette de ne povoir vous la donner en ce moment: il s'agit d'une question.

Mr. Edouard Lockroy. — Eh bien, je demande à transformer la question en interpellation.

Mr. le Président. — Il faut que la Chambre vous y autorise, mais, en ce moment, vous ne pouvez avoir la parole que sur la fixation du jour de la discussion.

Mr. Edouard Lockroy. — Je vais dire en quelques mots à la Chambre pourquoi je lui demande de vouloir bien m'accorder la parole. D'abord, qu'elle ne suppose pas un instant que je vienne ici dans une intention hostile ou avec la pensée de déposer un ordre du jour défavorable au Ministère. Mais il s'agit d'une question qui est au dessus des partis: c'est une question nationale. Et puisque notre mandat est de nous occuper de questions d'affaires, je crois que nous ne pouvons pas en choisir de plus importantes que celles qui intéressent à la fois notre commerce extérieur, notre industrie, la liberté, l'indépendance et la sécurité de nos colonies d'Extrême Orient et de la Mer Rouge.

C'est pourquoi, messieurs, je voudrais demander à Mr. le Ministre de bien vouloir préciser.... *(Mouvements divers)*.

Mr. le Président. — Vous demandez, monsieur Lockroy, à interpeller, sur le point que vous venez d'indiquer. Vous comprenez

cependant que Mr. le Ministre a besoin d'examiner cette interpellation, et d'ailleurs la Chambre doit, avant tout, être appelée à fixer le jour de la discussion.

Je vais la consulter.

Mr. Antonin Dubost. — A un mois!

Mr. Edouard Lockroy. — Je demande que l'interpellation ait lieu tout de suite.

Mr. le Président. — Monsieur le ministre, quel est votre avis?

Mr. le Ministre des affaires étrangères (de son banc). — Le Gouvernement ne peut accepter la discussion sur un traité dont on ne pourra examiner la portée et les conséquences que lorsque le texte en sera connu. Il ne l'est pas.

Je demande que la Chambre veuille bien renvoyer la discussion dont il s'agit après la publication du traité *(Très-bien! Très-bien! à gauche)*.

Mr. Edouard Lockroy. — Ce n'est pas sur le traité même que je désire interpeller. C'est sur la façon dont vous avez donné acte de la communication qui vous a été faite *(Interruptions)*. Je désire ensuite démontrer à la Chambre que vous avez donné acte d'un traité qui n'a jamais existé, qui n'existe pas *(Interruptions en sens divers)*, d'un traité de protectorat, alors qu'il n'a été question que d'un traité de commerce et d'amitié, selon la lettre qui a été adressée par le Roi Ménélik au Président de la République [1], lettre qui vous a été transmise le 30 octobre dernier. Vouz voyez que je suis au courant de la question.

Je crois donc, messieurs, que vous pourriez m'accorder le droit de parler, et, je le répète, je ne viens pas ici avec des intentions hostiles, mais seulement pour traiter une affaire qui intéresse à la fois et notre commerce extérieur et la securité des nos colonies *(Très-bien! sur divers bancs)*.

Mr. le Président. — M. Lockroy demande à interpeller le Gouvernement dans les conditions qu'il vient d'indiquer. Le Gouvernement demande que l'interpellation soit ajournée au moment où le traité en question sera connu.

Mr. Lockroy insiste pour que l'interpellation soit discutée immédiatement.

Je consulte la Chambre sur le renvoi proposé par M. le Ministre des affaires étrangères.

(La Chambre, consultée, ordonne le renvoi).

---

(1) Si accenna ad una lettera che un negoziante francese, certo Savourré, avrebbe portato al Presidente della Repubblica Francese. Tale lettera non è mai stata pubblicata. V. anche pag. 76.

3. — Ras Maconnen, venendo in Italia, aveva avuto da Menelik speciale mandato di trattare, negoziare e concludere un prestito di un milione di talleri ed a tal uopo era stato munito di pieni poteri [1].

Tale prestito, per le speciali condizioni dell'Etiopia, non avrebbe potuto effettuarsi senza la garanzia di un Governo europeo, e però il Governo italiano, che aveva accordato con la convenzione del 1° ottobre 1889 [2] tale garanzia all'Etiopia, dovette, come parte contraente, sottoscrivere anche la convenzione stipulata con la Banca d'Italia per il prestito in questione, mentre poi un'altra convenzione doveva firmarsi fra il Regio Governo e la Banca d'Italia per le modalità di tale garanzia.

Ecco il testo di queste due convenzioni:

I.

In seguito alle istanze del Governo di S. M. l'Imperatore di Etiopia al Governo di S. M. il Re d'Italia, e gli accordi passati fra i due Governi, e fra essi e la Banca Nazionale nel regno d'Italia, sono intervenuti:

In rappresentanza del Governo italiano S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri, cav. Francesco Crispi, e S. E. il ministro del tesoro, comm. Giovanni Giolitti;

In rappresentanza del Governo etiopico S. E. il degiasmac Maconnen, ambasciatore di S. M. l'Imperatore di Etiopia, i cui poteri furono riconosciuti in debita forma;

In rappresentanza della Banca Nazionale, il direttore generale della medesima, comm. Giacomo Grillo, a ciò autorizzato dal Consiglio superiore con deliberazione 9 ottobre 1889;

Ed hanno stipulato e stipulano quanto segue:

Art. 1. — La Banca Nazionale nel regno d'Italia fa un mutuo al Governo dell'impero di Etiopia di due milioni di lire italiane, sulla quale somma decorrerà l'interesse del 6 % all'anno, rispettivamente dai giorni nei quali si faranno i singoli pagamenti.

Art. 2. — La detta somma verrà pagata per lire un milione all'atto della firma del presente contratto, e per lire un milione il giorno 10 novembre del corrente anno.

---

(1) *Libro Verde* « Etiopia », documento n. 10.
(2) V. doc. a pag. 45.

Art. 3. — La restituzione della somma mutuata, accresciuta dell'interesse fino al 30 giugno 1891, avrà luogo in 20 (venti) annualità eguali comprensive l'interesse e l'ammortamento del capitale.

La scadenza della prima annualità rimane stabilita al 1° luglio 1891 e così successivamente al 1° luglio di ogni anno.

Art. 4. — Il pagamento delle venti annualità, di cui al precedente articolo 3, alle rispettive scadenze, sarà fatto dal Governo etiopico a suo rischio e spese nella cassa del Governo italiano in Massaua.

Art. 5. — Il Governo etiopico rilascierà 20 (venti) obbligazioni fruttifere al 6 % ad anno, rappresentanti ciascheduna la somma di lire 192.178,30 comprendenti l'ammortamento del capitale e l'interesse, giusta l'art. 3.

Ogni obbligazione conterrà la dichiarazione che *il prestito è garantito dal Governo del regno d'Italia, tanto per gli interessi, quanto per l'ammortamento del capitale.*

Questa dichiarazione sarà firmata da S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* degli affari esteri, e da S. E. il Ministro del tesoro.

Art. 6. — È riservata la facoltà al Governo etiopico di chiedere un altro mutuo pure di lire due milioni alle stesse condizioni di cui nel presente contratto.

Tale facoltà dovrà essere esercitata nel termine di un anno dalla data del presente contratto.

Art. 7. — Tutte le spese e le tasse del presente contratto, secondo le leggi del regno d'Italia, sono a carico del Governo etiopico.

Roma, addì 2 ottobre 1889.

Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro degli affari esteri
F. Crispi.

Il ministro del tesoro
G. Giolitti.

L'ambasciatore etiopico
Maconnen.

Il direttore generale della Banca Nazionale
Giacomo Grillo.

II.

Premesso che per contratto in data d'oggi, stipulato fra il regno d'Italia e l'impero di Etiopia e la Banca Nazionale nel regno d'Italia, quest'ultima si è obbligata a fare al Governo imperiale di Etiopia un mutuo di due milioni di lire italiane, coll'interesse annuo del sei per cento e rimborsabile in venti annualità eguali, comprensive l'interesse e l'ammortamento del capitale;

Fra il Governo di S. M. il Re d'Italia, rappresentato da S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* degli affari esteri, cav. Francesco Crispi, e da S. E. il ministro del tesoro, comm. Giovanni Giolitti, e la Banca Nazionale nel regno, rappresentata dal suo direttore generale comm. Giacomo Grillo, a ciò autorizzato dal Consiglio superiore con deliberazione 9 ottobre 1891, è stato stipulato e si stipula quanto segue:

Art. 1. — Il Governo italiano garantisce alla Banca Nazionale del regno il mutuo di cui all'odierno contratto conchiuso fra i Governi italiano ed etiopico e la stessa Banca Nazionale, tanto per il pagamento degli interessi quanto per l'ammortamento del capitale.

I pagamenti delle 20 (venti) annualità di cui all'art. 3 del succitato contratto, saran fatti alle rispettive scadenze, alla Banca Nazionale in Roma, in moneta avente corso legale nel regno, presso la tesoreria centrale.

Art. 2. — È fatta facoltà alla Banca Nazionale di depositare le obbligazioni di cui all'art. 5 del contratto surricordato, nella cassa dei depositi e prestiti, in garanzia di contratti di ricevitorie provinciali delle imposte dirette, assunte e da assumersi dalla Banca, ritirando un corrispondente importo di rendita consolidata già depositata in cauzione dei contratti medesimi.

Mano mano che le obbligazioni come sopra depositate verranno a scadenza, la Banca, prima di ritirarle, dovrà sostituirvi una corrispondente rendita consolidata.

Art. 3. — La presente convenzione, che forma parte integrante del suddetto contratto oggi stipulato fra i Governi del regno d'Italia e dell'impero di Etiopia e la Banca Nazionale del regno d'Italia, dovrà essere approvata per legge.

Fino alla promulgazione della legge di approvazione, il Governo italiano darà alla Banca Nazionale tanti buoni del tesoro per la somma corrispondente al pagamento fatto in conto del mutuo.

Art. 4. — Ove il Governo imperiale di Etiopia, valendosi della facoltà di cui è cenno all'art. 6 del ricordato contratto d'oggi, chiedesse il mutuo di altri due milioni di lire italiane, anche per questo s'intenderanno estese, ad ogni loro effetto, le condizioni fissate nella presente convenzione.

Roma, addì 26 ottobre 1889.

Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro degli affari esteri
F. Crispi.

Il ministro del tesoro
G. Giolitti.

Il direttore generale della Banca Nazionale
Giacomo Grillo.

A render più agevole l'intelligenza degli avvenimenti ulteriori, accenneremo fin d'ora brevemente alle vicende di questa convenzione.

Avuta che ebbe Menelik comunicazione della convenzione finanziaria sottoscritta dal suo inviato, ritenne che essa fosse troppo gravosa per l'Etiopia ed il suo malcontento manifestò al conte Antonelli. Egli trovava la convenzione troppo complicata ed avrebbe voluto che il prestito avesse una scadenza di due, o al più di tre anni, e chiese che la Banca gli riducesse le rate a due annualità invece di venti [1].

L'Imperatore disse pure al conte Antonelli che aveva già riunito per un valore di 300.000 talleri di avorio, oro, muschio e caffè e che desiderava cedere l'avorio alla Banca Nazionale, in pagamento del suo debito, al prezzo di lire 100 il *uochiet* (kg. 13,333) [2].

Circa alle condizioni del prestito la Banca Nazionale riconobbe di essere incorsa in un errore calcolando l'importo delle rate del prestito, aggiungendo al capitale mutuato i frutti a tutto giugno 1891 come se i pagamenti avessero dovuto cominciare il 1° luglio 1892 anzichè 1891. L'on. Crispi, nel comunicare ciò al conte Antonelli con suo telegramma del 7 febbraio 1891

---

(1) V. *Libro Verde*, « Missione Antonelli in Etiopia » doc. n. 16.
(2) Op. cit., pag. 60.

perchè Menelik ne fosse informato, aggiungeva che i pagamenti avrebbero perciò dovuto postergarsi tutti d'un anno [1].

Quando nel 1890, sopraggiungendo i primi screzi politici, Menelik chiese di rimborsare il mutuo ed il Governo acconsentì, Maconnen domandò alcune spiegazioni sui pagamenti fatti in suo nome, ed a fornirgli tali spiegazioni venne inviato in missione all'Harrar il conte Salimbeni.

Questi firmò con Maconnen una transazione ed il saldo totale delle somme dovute dall'Etiopia per il prestito ottenuto in Italia venne effettuato da Maconnen, per conto di Menelik, entro l'anno 1894.

4. — Il 4 dicembre 1899 il degiacc Maconnen lasciava l'Italia diretto in Etiopia, ove pure si recava nuovamente il conte Antonelli, incaricato di una nuova missione, con funzioni di inviato straordinario e ministro plenipotenziario per negoziare e concludere con Menelik tutte le questioni pendenti, importantissima fra le quali quella dei confini.

In Etiopia, il Regio Governo aveva nominato il conte Salimbeni quale residente generale presso l'Imperatore, il dottore Leopoldo Traversi quale assistente politico in Let Marefià ed il dott. Cesare Nerazzini quale assistente politico in Harrar.

In Africa, intanto, le truppe italiane, sotto il comando del generale Baldissera, si erano portate sull'altipiano etiopico occupando con Cheren ed Asmara (2 giugno e 3 agosto 1889) le tre provincie dell'Hamasen, dell'Acchelè Guzai e del Seraè, portando di tal maniera il confine dell'occupazione *di fatto* alla linea Mareb-Belesa-Muna.

Menelik dal sud aveva mandato in Tigrè ras Seium a contrastare quelle regioni al pretendente ras Mangascià, dichiaratosi successore di Giovanni e spalleggiato da ras Alula cui gli italiani avevano tolto l'Hamasen.

Mangascià aveva facilmente ragione di Seium e sul finire del 1889 tutto il Tigrè si può dire ubbidisse al suo comando.

Nel gennaio del 1890, Menelik annunziava di muovere verso il nord e nel tempo stesso il generale Orero, succeduto al Baldissera nel governo della Colonia Eritrea, tenendo in iscacco Mangascià e Alula, effettuava verso sud la nota marcia su Adua,

---

(1) Op. cit., pag. 19.

della quale e dei dibattiti cui essa dette luogo, non è qui il caso di parlare.

In seguito a ordini del Governo di Roma, Orero, dopo pochi giorni di occupazione, sgombrava da Adua, lasciandovi a capo ras Sebat.

Il conte Antonelli, dopo essersi trattenuto alcun tempo in Eritrea, si dirigeva con ras Sebat al campo di Menelik in Hausien, e quivi giunto trovava, contrariamente ad ogni aspettativa, che Menelik già aveva provveduto a dividere il Tigrè fra i suoi capi, assegnando a Seium il Tigrè orientale (compreso l'Agamè di ras Sebat), a Mangascià il Tigrè occidentale ed a Mesciascià Uorkiè il territorio di Adua fra i confini italiani e le regioni affidate agli altri due capi.

Nei primi di febbraio il Governo italiano apprendeva che Menelik, contravvenendo alle disposizioni dell'art. XVII del trattato di Uccialli, si era rivolto direttamente ai Governi esteri.

Il Governo non potè a meno di rimanere assai impressionato, così come ne rimase commossa l'opinione pubblica allorchè il 25 febbraio il *Corriere di Napoli* pubblicava il seguente telegramma da Londra:

Sono dolente di dover telegrafare la seguente gravissima notizia, ma la fonte della mia informazione non permette dubitare della sua esattezza.

Posso adunque assicurarvi che, contro tutti i patti stipulati, e dopo le accoglienze avute in Italia dagli Scioani ed i sacrifizi per loro sostenuti in Africa da noi, Menelik, a mezzo di suoi agenti, si è rivolto alle potenze, lamentandosi che queste lo lascino solo in balìa dell'Italia, che tende a preponderare in Etiopia.

La notizia è sicura: la sua importanza è evidente. Aveva ragione *Tartarin* quando, combattendo l'influenza dell'Accademia scioana della Consulta, esortava il Governo ad assecondare i desiderii del generale Orero, fortificandosi in Adua, senza preoccuparsi dell'introvabile e quasi mitico Re dello Scioa.

Intanto il Ministro degli esteri informava di ciò il conte Antonelli col seguente telegramma del 9 febbraio 1890[1]:

---

(1) *Libro verde* « Missione Antonelli in Etiopia », parte prima, doc. n. 1.

Sappiamo, per aver veduto coi nostri occhi, che Re Menelik, violando l'art. 17 del trattato del 2 maggio 1899, si è messo in relazione diretta con le potenze europee. Nella lettera che vedemmo, indirizzata all'Imperatore di Germania, dopo aver commemorato il suo glorioso predecessore Giovanni, annunzia la sua incoronazione, lamenta il suo isolamento, chiedegli si aprano spiagge sul mare per avere armi.

La lettera reca la data del 6 tesas 1882, corrispondente al 14 dicembre 1889.

CRISPI.

E con altra del 13 dello stesso mese aggiungeva [1]:

Non soltanto all'Imperatore di Germania, ma anche al Presidente della Repubblica francese, il Re Menelik ha notificato direttamente, per mezzo del negoziante Savouré, la sua assunzione al trono d'Etiopia.

Benchè siffatto atteggiamento possa renderci la nostra libertà d'azione, aspetteremo, prima di prendere risoluzioni, di avere da lei precise informazioni.

CRISPI.

Ed a questi telegrammi, pochi giorni dopo, il 26 febbraio, facevano seguito questi altri [2]:

Ottenga da Menelik che i nostri plenipotenziari alla Conferenza di Bruxelles siano autorizzati a rappresentarlo ed a firmare in nome della Maestà Sua. Osservi al Re che in detta Conferenza sono rappresentate tutte le potenze europee, compreso il Sultano di Costantinopoli, più il Sovrano della Persia ed il Sultano di Zanzibar.

Attendo risposta affermativa col più rapido mezzo.

CRISPI.

La convenienza che Menelik si faccia rappresentare dai nostri plenipotenziari a Bruxelles è evidente. Egli prende parte, per la prima volta, ad un atto di diritto pubblico mondiale, e si sottrae, come parte contraente, alle limitazioni che voglionsi imporre al commercio delle armi nell'interno dell'Africa.

CRISPI.

---

(1) Op. cit., parte prima, doc. n. 2.
(2) Op. cit., parte prima, doc. n. 4 e 5.

Giunto il conte Antonelli presso Menelik, otteneva subito la chiesta rappresentanza al Congresso di Bruxelles, comunicata al Governo con la seguente lettera di Menelik all'on. Crispi [1]:

Lion, vainqueur de la tribu de Juda, Menelik II, Roi d'Ethiopie, à Mr. Crispi, président du Conseil des ministres. Salut.

Comme j'ai appris qu'il y aura un Congrès a Bruxelles, je vous prie de vouloir bien charger Mr. l'Ambassadeur d'Italie résidant dans la dite ville, afin qu'il veuille bien soutenir, en mon nom, toutes les questions qui peuvent concerner mon Etat. Et, comme vous savez bien que je ne refuse pas toutes les lois et reformes que les puissances chrétiennes d'Europe organisent, et que je ne rejette point toutes les choses qui peuvent profiter aux chrétiennes, je vous prie de vouloir bien agir de manière que mon Etat ne soit point privé des armes et munitions nécessaires.

Fait au campement de Médahenat, le 23 yakatit 1882 (4 marzo 1890).

Meno facili si presentavano le trattative per la rettifica della convenzione addizionale del 1° ottobre, specie per quanto riguardava la questione dei confini, pei quali, stando alla lettera dell'art. 3, l'Etiopia avrebbe dovuto riconoscere il principio dell'*uti possidetis*, e cioè la linea Mareb-Belesa-Muna.

Alla Corte scioana i consiglieri di Menelik erano tutti, qual più qual meno, contrari al riconoscimento di questa linea. Tuttavia Menelik il 25 febbraio 1890 poneva il suo sigillo alla convenzione addizionale che, dopo ratificata, veniva il 1° maggio 1890 presentata al Parlamento per la sua approvazione.

Ratificata la convenzione del 1° ottobre 1889, restava a fissare la linea del confine che le autorità di Massaua ritenevano, appoggiate in ciò dal Governo di Roma, dovesse assolutamente essere quella del Belesa-Mareb-Muna.

Venne stabilito che i confini sarebbero stati stabiliti di comune accordo fra due commissari italiani e due rappresentanti di Menelik, dopo di che, questi, che non si era spinto più a nord di Macallè, il 19 marzo ripigliava la via dello Scioa.

I commissari italiani insistettero sul riconoscimento della linea Mareb-Belesa-Muna, mentre gli Scioani pretendevano che fossero lasciati all'Abissinia il Seraé e l'Acchelé Guzai. Nessuna

---

(1) Op. cit., parte prima, n. 7.

delle due parti volendo cedere, le trattative non poterono esser continuate, sicchè gli Italiani ritennero quale confine di fatto la linea del Mareb-Belesa-Muna, ed il conte Antonelli faceva ritorno senza che nessuna delle varie questioni insorte fra l'Italia e Menelik avesse fatto un passo avanti. Circa la violazione dell'art. 17 del trattato di Uccialli, cui si riferivano i telegrammi soprariportati del 26 febbraio, nessun documento fu pubblicato per arguirne che di ciò il conte Antonelli si occupasse allora con Menelik.

5. — La questione doveva ben presto essere riaperta da Menelik stesso, che il 27 settembre 1890 indirizzava a S. M. il Re Umberto la seguente lettera [1]:

Lion, vainqueur de la tribu de Juda, Ménélik II, élu du Seigneur, Roi des Rois d'Ethiopie, à notre ami et frère Sa Majesté le Roi Humbert I, Roi d'Italie. Salut.

Ayant envoyé, à l'occasion de la fête de mon couronnement, la nouvelle de mon avènement au trône aux puissances amies de l'Europe, j'ai trouvé dans leurs réponses quelque chose d'humiliant pour mon royaume. Le motif sort de l'article 17 du traité de Outchali, du 25 miazia 1881. Ayant étudié de nouveau le dit article, nous avons constaté que le contenu écrit en amharigna et la traduction en italien ne sont pas conformes.

Quand j'ai fait ce traité pour l'amitié de l'Italie pour que nos secrets soient gardés et que nos affaires ne soient pas gâtées, j'ai dit qu'en amitié nos affaires en Europe puissent être traitées avec l'aide du royaume d'Italie, mais je n'ai fait aucun traité qui m'y oblige.

Qu'une puissance indépendante ne cherchera pas le secours d'une autre, du moins que ce ne soit en amitié, Votre Majesté le comprend bien.

Du reste, veuillez bien porter votre attention sur l'article 19 du traité d'Outchali du 25 miazia 1881, dans lequel il est stipulé que, pour pouvoir servir de témoignage, les deux textes des deux langues doivent être exactement conformes.

L'article 17 dit que je peux me servir de l'intermédiaire de l'Italie, mais il ne dit pas que je consens à me servir de l'Italie pour toutes les affaires que j'aurai à traiter avec l'Europe.

Quand, en causant avec le comte Antonelli, au moment de la

(1) Op. cit., parte seconda, doc. n. 2.

stipulation de ce traité, je l'ai interrogé bien sérieusement et qu'il m'a répondu « si cela vous convient, vous pouvez vous servir de notre intermédiaire; si non, vous êtes libre de vous en dispenser », je lui dis: « du moment que c'est à titre d'amitié, pourquoi me servirai-je d'autres gens pour mes relations? », mais je n'ai accepté, à cette époque, aucun engagement obligatoire, et encore aujourd'hui je ne suis pas l'homme pour l'accepter, et vous, également, vous ne me direz pas de l'accepter.

A présent j'espère que, pour l'honneur de votre ami, vous voudrez bien faire rectifier l'erreur commise dans l'article 17, et faire part de cette erreur aux puissances amies, auxquelles vous aviez fait communication du dit article.

Je prie Dieu de vous accorder une longue vie et de préserver notre amitié de tout trouble.

Fait à Antotto, le 19 nahassié, l'an 1888 de la miséricorde.

E con quest'altra, della stessa data, ritornava sulla questione dei confini [1]:

Lion, vainqueur de la tribu de Juda, Ménélik II, élu du Seigneur Roi des Rois d'Ethiopie, à notre ami et frère Sa Majesté le Roi Humbert I, Roi d'Italie. Salut.

Votre lettre du 27 février m'est parvenue; en apprenant son contenu, j'ai été très-content, comme jai été très-satisfait de l'heureuse arrivée de votre illustre représentant, Mr. le comte Salimbeni. Par lui nous avons reçu avec tous les honneurs votre lettre, ainsi que celles de la Reine d'Angleterre et de l'Empereur d'Allemagne.

Majesté, vous connaissez l'amitié qui nous unissait à feu votre père d'illustre mémoire, et nos rapports, et que, pour fortifier cette amitié, commencée il y a 24 ans par l'intermédiaire de Mr. le marquis Antinori, et continuée ensuite par Mr. le comte Antonelli, entre le Choa et l'Italie, nous avons conclu un traité d'amitié et de commerce.

Il est encore à la connaissance de Votre Majesté que, au moment que votre différence avec l'Empereur Johannes commençait à s'accentuer, j'ai essayé, par l'intermédiaire de Mr. le comte Antonelli, à vous réconcilier, mais que l'Empereur Johannes, me reprochant d'être corps et âme avec l'Italie, et d'avoir été attaqué par suite

(1) Op. cit., parte seconda, doc. n. 3.

de mes conseils, disant même: « Comment-il m'invite à me réconcilier? », est venu jusque dans mon pays pour se battre avec moi, dans ce même but, je suis allé à sa rencontre jusqu'au Vollo. Mais le bon Dieu, dans sa sagesse, voyant la pureté de ma conscience, et que je ne cherche que l'amitié et non la discorde, et pour que le sang des chrétiens ne soit pas versé, l'a fait succomber sous la main des paiens.

Quand, avant la mort l'Empereur Johannes, je me rendis compte que la paix était impossible, je vous envoyai le comte Antonelli, et, à son retour, ignorant que par la grâce de Dieu, je serais Empereur d'Ethiopie, pour vous être agréable je fus prêt à conclure le traité que vous désiriez faire avec moi, sans savoir définitivement que toute l'Ethiopie serait réunie dans ma main. La nouvelle sûre de la mort de l'Empereur me parvenait; je me suis dit qu'il était mon devoir de contenter l'Italie et mon ami le Roi Humbert, et jugeant dans mon cœur que vous ne seriez pas bien content si je vous envoyais d'autres personnes, je me décidai de vous envoyer, mon frère, mon bien-aimé ras Meconen avec le comte Antonelli, dans l'espérance que vous en seriez bien content et que notre traité serait fortifié.

Majesté, je vous dis franchement; dans notre pays, les membres de la Famille royale, non seulement n'ont jamais été envoyés en ambassade à la côte, mais ils ne quittent même jamais leurs pays, s'ils ne sont pas forcés étant persécutés. Si votre amitié ne m'avait pas valu si cher, je n'aurais pas été embarassé d'envoyer d'autres personnes. En outre, quand j'ai envoyé ras Meconen avec le comte Antonelli, c'était dans l'espoir que le traité que le comte m'avait apporté, et qui a été cacheté devant moi, serait terminé tel qu'il fut apporté, mais non pas qu'il en serait ajouté un autre. Quand, après, ras Meconen était de retour, et que j'ai vu qu'il y avait un autre traité supplémentaire, préférant votre amitié, j'ai accepté beaucoup d'articles qui ne sont pas avantageux pour notre pays.

J'ignore si le comte Antonelli, rentré dans son pays, l'a oublié, mais à Makalé, à l'occasion de la fixation des frontières, je lui ai dit toutes ces choses verbalement. Avant cela, quand je commençais à réconcilier l'Empereur Johannes avec vous, et que je demandais au comte Antonelli: « Quels sont les désirs de Votre Majesté? », Mr. Antonelli ne niera pas de m'avoir dit que vous ne désiriez qu'un emplacement d'un climat frais pour les soldats de Massaoua, comme réfuge dans les mois chauds, et pas d'autres choses. Ensuite Votre Majesté sait très-bien qu'à l'époque que le traité de Outchali a été conclu, le 25 miazia 1881, et que j'ai donné les pays indiqués de l'article 3 de ce traité, l'armée italienne n'avait quitté Saati.

CARLO ROSSETTI

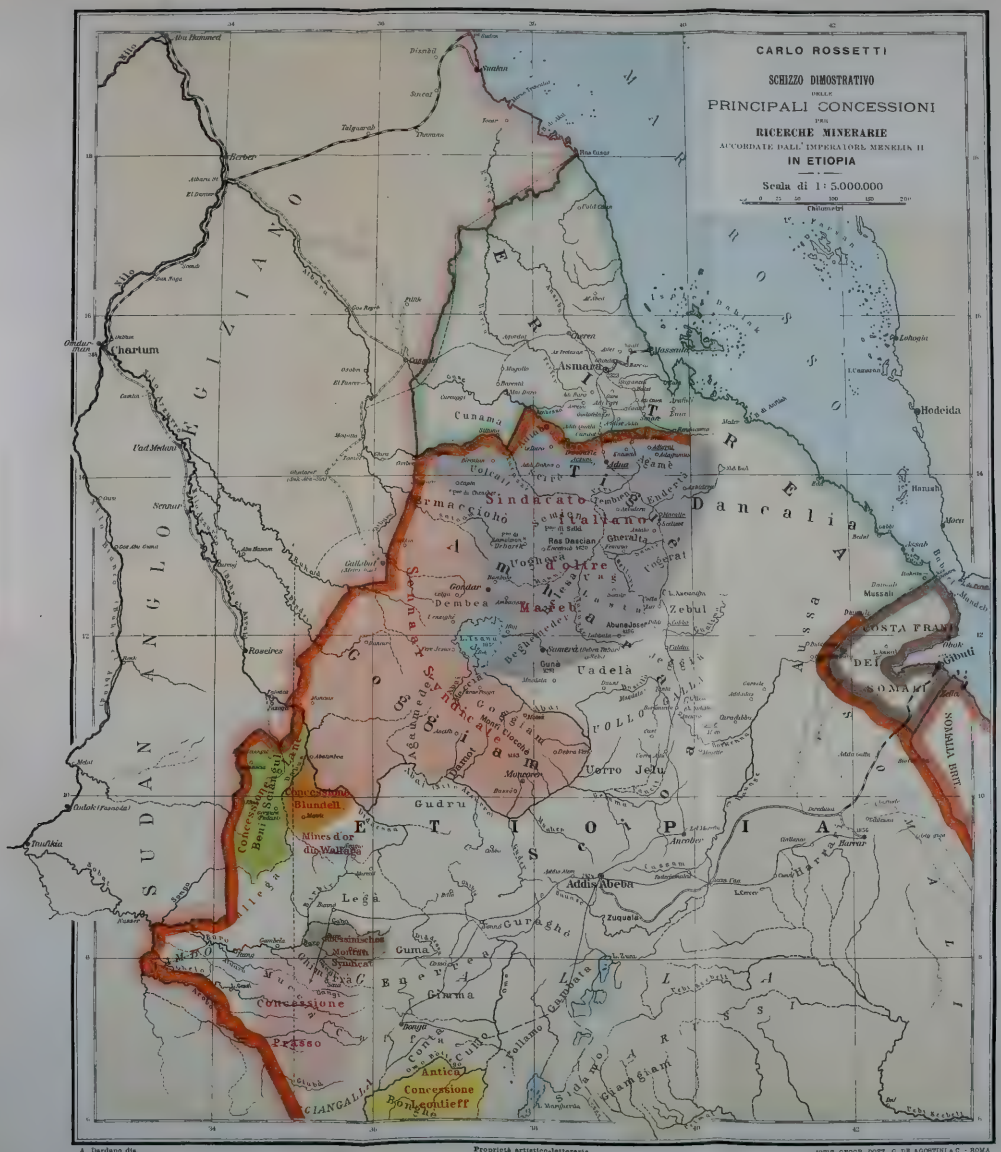
CARLO ROSSETTI
SCHIZZO DIMOSTRATIVO
DELLE
PRINCIPALI CONCESSIONI
PER
RICERCHE MINERARIE
ACCORDATE DALL' IMPERATORE MENELIK II
IN ETIOPIA
Scala di 1: 5.000.000
Chilometri
Chartum
Hodeida
Massaua
Asmara
Cunama
Sindacato Italiano
Ras Dascian
Gheralta
Dancalia
Dembea
Gondar
Vadelà
Zebul
Uerro Jelu
Gudru
Addis Abeba
Zuqueta
Lega
Guma
Giarma
Concessione Blundell
Mines d'or du Wallega
Concessione Bonchamp
Concessione Bonchamp Antico
Concessione Bonchamp Contieff
Concessione Bonchamp Sanucci
Concessione Bonchamp Bonchamp
Concessione Bonchamp Bonchamp
Concessione Bonchamp Bonchamp

Quand j'ai donné ces pays, c'était dans l'intention de trouver la paix et le salut, d'éviter la guerre, de faire entrer la civilisation dans mon pays; que mes sujets, ainsi que les vôtres, par le commerce, par les sciences, par le travail, etc., puissent vivre heureux et d'accord, et non en pensant qu'on me demanderait peu pour avoir beaucoup plus tard. En outre, si Votre Majesté veut bien prendre en considération l'article 3 du traité supplémentaire passé entre ras Maconen et le ministre Crispi, le 22 mascarem 1882, vous trouverez qu'à la date où ras Maconen et le ministre Crispi ont signé ce traité le pavillon du royaume d'Italie n'avait pas dépassé Asmara. Quand, à Makalé, au retour du comte Antonelli, j'ai vu le traité supplémentaire, j'en ai été très-étonné.

Dans notre pays les négociants mêmes, s'ils font le prix, et qu'ils demandent d'abord plus que la valeur, c'est pour descendre à la vraie valeur; ils ne font pas des prix bas, pour les monter ensuite.

A présent, pour preuve de ce que nous avons causé, quand le comte Antonelli me dit: « Tranchons la question des frontières », et qu'il me demandait qu'elles soient fixées au delà du Mareb, je lui ai répondu: « Si je m'appelle Roi des Rois d'Ethiopie, c'est parce que j'ai ajouté le Tigré à mon royaume; et si donc vous preniez jusqu'au Mareb, qu'est-ce-qu'il m'en reste? ». Ce n'est certainement pas mon souci que je perde le Choa. Puisqu'avant j'ai donné jusqu'à Asmara, aujourd'hui toute l'Ethiopie par la grâce de Dieu étant réunie dans ma main, je ne veux pas être avare; et, malgré que les grands d'Ethiopie et les propriétaires héréditaires du Tigré m'aient dit: « Comment laissez-vous nous prendre nos pays, que nous avons conservés au prix de notre sang en combattant contre les turcs? », j'ai réuni tous les dignitaires, et en me consultant avec eux, pour ne pas me fâcher avec l'Italie, je leur ai dit qu'il valait mieux avoir les chrétiens comme voisins, que les musulmans, que la paix valait mieux que la guerre; donnons jusqu'à Chéket pour faire sécher le sang. Et, malgré leurs plaintes, je vous ai ajouté jusqu'à Chéket. Pour tracer les frontières j'ai envoyé le général Machécha, avec beaucoup de nos grands vieillards. Je leur ai ordonné de faire la paix entre ras Manghécha, ras Aloula et vos généraux, pour détruire les rancunes. Ils ont fait la paix. Ensuite j'ai fait venir et accompagner, avec tous les honneurs, votre représentant le comte Salimbeni jusqu'à Antotto; le voyant arriver bien chez moi, j'ai été très-content, et j'ai considéré son arrivée comme un signe que notre amitié s'était fortifiée.

Quand, alors, je lui ai demandé: « Pourquoi le tracement des frontières n'a pas été terminé? », il me répondit qu'on lui avait

dit que cela ne pouvait pas être fini, si vous n'aviez pas la frontière du Mareb. Et entendant cela, sachant que de pareilles paroles ne sortent pas de votre bouche, ras Maconen m'ayant parlé beaucoup de votre caractère loyal, et ne les ayant pas trouvées dans votre lettre, je n'ai pu y prêter confiance et j'ai préféré de m'adresser à vous. Pourquoi j'ai préféré vous écrire? C'est parce qu'avant, par la faute des hommes, l'Ethiopie et l'Italie, étant amies, ont été brouillées et faites arriver à verser du sang. A présent je ne doute nullement que Votre Majesté pour un morceau de terre ne changera pas sa parole, donnée dans l'article 1er du traité d'Outchali, le 25 miazia 1881, donnée dans vos lettres qui me furent remises par le comte Antonelli, et les paroles que Votre Majesté a chargé ras Maconen, en l'assurant trois fois, de me les transmettre, le jour que vous l'avez congédié à Rome.

A présent, le tracement des frontières étant le lieu de toutes les affaires et la preuve de la fortification de notre amitié, j'attends impatiemment que vous veuillez bien vite faire terminer la question des frontières, telles qu'elles ont été fixées dans l'article 3 du traité supplémentaire fait à Naples le 22 mascarem 1882.

Je prie Dieu de vous accorder une longue et heureuse vie, pour la paix et l'amitié de nos peuples.

Fait à Antotto, le 19 nahassié 1882 de l'année de la miséricorde.

A queste due lettere, giunte in Italia il 13 ottobre, S. M. il Re Umberto rispondeva con le seguenti [1]:

Umberto I, per la grazia di Dio Re d'Italia, al suo carissimo amico Menelik II, eletto da Dio Re dei Re d'Etiopia. Salute.

Nella lettera che la Maestà Vostra mi indirizzava in data 19 nassiè, Vostra Maestà si lamenta che l'articolo 17 del trattato di Uccialli non sia stato fedelmente tradotto.

A chiarire l'equivoco nel quale potrebbe essere incorso il traduttore, la Maestà Vostra potrà valersi del Nostro inviato Pietro Antonelli, che Noi deleghiamo presso la Maestà Vostra, con questo ed altri incarichi delicati.

La notifica alle potenze d'Europa di detto articolo fu fatta d'accordo coll'inviato della Maestà Vostra, ras Maconnen, che la riconobbe necessaria affinchè da Noi si possano sostenere in Europa i diritti dell'impero d'Etiopia.

Trattandosi di oggetto tanto interessante ed utile per l'integrità

---

(1) Op. cit., parte seconda, doc. n. 5 e 6.

dell'Impero etiopico, non dubito che l'accordo più completo sarà ristabilito quando saranno note alla Maestà Vostra le questioni che si agitano attualmente in Europa sulla sistemazione delle questioni africane.

La Maestà Vostra deve avere fiducia nell'opera nostra, e posso assicurarla con tutta lealtà, che noi ed il nostro Governo ci adoperiamo perchè il territorio dell'impero d'Etiopia non venga menomato, e che il suo Imperatore ed il suo Governo, mercè il Nostro appoggio, siano rispettati come si conviene ad amici e cristiani.

Dato a Monza, il 28 ottobre dell'anno del Signore 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Umberto I, per la grazia di Dio Re d'Italia, al suo carissimo amico Menelik II, eletto da Dio Re dei Re d'Etiopia. Salute.

Ho ricevuto la lettera che la Maestà Vostra ha voluto indirizzarmi da Antotto, in data del 19 nassiè 1882 dell'anno della misericordia.

Il mio rappresentante, il conte Salimbeni, non avrà mancato di spiegare alla Maestà Vostra le ragioni per le quali io ed il mio Governo avevamo creduto opportuno di rimandare la delimitazione delle frontiere quando fossero cessate le grandi pioggie dell'Etiopia settentrionale.

Avevamo scelto quell'epoca perchè la Maestà Vostra Ci aveva fatto sperare che, non essendo Ella arrivata nell'aprile scorso fino alla città santa di Acsum, dove per tradizione si crede debbano farsi incoronare gl'imperatori etiopici, avrebbe ciò fatto a stagione più propizia. Giovava a noi, allora, di approfittare della presenza nel Tigrè della Maestà Vostra per assicurare una completa tranquillità alle frontiere, con vantaggio comune, alle popolazioni da Noi governate.

È con vera soddisfazione che veggo, nella lettera, ricordato il nome del mio illustre Genitore, che iniziò l'amicizia fra l'Italia e l'Etiopia.

È mio vivo desiderio che questa amicizia si mantenga salda ed inalterata, e che il commercio le industrie dei due paesi abbiano a svilupparsi con tutta sicurezza e facilità.

Questi miei sentimenti io espressi più volte all'inviato della Maestà Vostra, ras Maconnen, pregandolo di ripeterli alla Maestà Vostra.

La questione dei confini non può alterare le nostre buone disposizioni verso Vostra Maestà, e qualora Ella ci garantisca dalla

parte del Tigrè un pace completa, è nostro intendimento di favorire la Maestà Vostra nei limiti del possibile.

Allo scopo di sollecitamente definire detta questione, abbiamo incaricato il nostro fedele suddito conte Pietro Antonelli di portare alla Maestà Vostra questa Nostra lettera, autorizzandolo a prendere le opportune intelligenze perchè siano incaricati i delegati che dovranno stabilire, di comune accordo, una linea di confine che gli interessi della Maestà Vostra reclamano.

Ho ferma fiducia nell'amicizia della Maestà Vostra, e sono certo che l'esperienza del passato allontanerà da Lei quegli elementi malsani che cercano sempre di creare inimicizie fra l'Italia e l'Etiopia.

Prego l'Onnipossente per la grandezza e prosperità della Maestà Vostra e di tutto l'Impero etiopico.

Dato a Monza, il 28 ottobre dell'anno del Signore 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Il Governo italiano, intanto, ravvisava subito la necessità di inviare una nuova missione presso Menelik ed anche questa veniva affidata al conte Antonelli, al quale l'on. Crispi telegrafava da Roma il 12 dicembre[1]:

. . . . . .

Senza l'articolo 17 Menelik dovrebbe pure tenere dispendiose rappresentanze presso i governi esteri. L'Italia, invece, provvede a tutto ciò senza compensi, a puro vantaggio dell'Etiopia e di Menelik.

È stato grazie alla nostra diplomazia che Menelik ha potuto accedere alle stipulazioni di Bruxelles, che altrimenti avrebbero chiusa all'Etiopia la importazione delle armi, e che i suoi monaci di Gerusalemme hanno potuto acquistare il terreno desiderato.

L'Italia, inoltre, sta difendendo i diritti dell'Etiopia sul Gallabat, nei Paesi Sciangalla, sul Caffa e sull'Harrar; ma, per farlo efficacemente, oramai che i nostri malintesi hanno trapelato presso le potenze, è indispensabile che la rappresentanza formale di Menelik per parte dell'Italia sia accettata esplicitamente da Menelik.

Insista con tutta la sua influenza a tale riguardo, mettendo ciò come condizione *sine qua non* dell'aggiustamento dei confini.

CRISPI.

---

(1) Op. cit., parte seconda, doc. n. 8.

Ed a questo stesso proposito già il 14 ottobre l'on. Crispi aveva telegrafato al conte Salimbeni[1]:

. . . . . assicuri Menelik che, circa i confini, noi insistemmo per mantenere la linea del Mareb allo scopo di guarantire all'Imperatore la sovranità sua nel Tigrè, minacciata dalle molte pretese di altri pretendenti al trono di Re dei Re. In quanto all'articolo 17, fu tradotto da Josef, interprete dell'Imperatore, e non da noi. Prima di notificarlo alle potenze avemmo il consenso di ras Maconnen; fu stampato su tutti i giornali che Maconnen si faceva sempre tradurre dai suoi interpreti, e non sollevò mai alcuna opposizione. Lo scopo della notifica fu quello di avere autorità di rappresentare l'Imperatore in Europa. Se Menelik volesse per capriccio toglierci questa autorità, si esporrebbe ad umiliazioni gravi ed agirebbe in modo contrario alla nostra amicizia.

Ella deve insistere per persuadere l'Imperatore a non fare reclami di nessuna specie. Se vorrà introdurre modificazioni al trattato di Uccialli, potrà farle dopo cinque anni dalla data della sottoscrizione, e non oggi.

. . . . . .

Il conte Salimbeni, che nella sua qualità di residente generale in Etiopia era giunto in Entotto il 9 luglio, fin dal 29 agosto aveva avvertito il R. Governo delle mutate disposizioni della Corte etiopica a nostro riguardo[2]:

. . . . . .

Ho detto come a Corte si parlasse di una traduzione mal fatta dell'art. 17 del trattato di Uccialli 2 maggio 1889; non avendomene però il Re tenuto discorso alcuno, tacqui anch'io, sia perchè ritenevo fossero dicerie, sia perchè non ho presso di me il testo amarico di quel trattato, e non potevo ricercare quanto di vero esistesse in quelle dicerie. Ma le lettere dell'Imperatore di Germania e della Regina d'Inghilterra, accennando esplicitamente a quell'articolo, fecero nascere un forte clamore, e il Re mi chiamò con la lettera qui annessa. Egli mi fece esaminare il trattato e mi fece rilevare come realmente le due versioni di quest'articolo non fossero conformi.

Difatti l'art. 17 del trattato nel testo italiano dice:

---

(1) Op. cit., parte seconda, doc. n. 4.
(2) Op. cit., parte terza, doc. n. 1.

« Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia consente di servirsi del « governo di Sua Maestà il Re d'Italia per tutte le trattazioni di « affari che avesse con altre potenze o governi ».

Nel testo amarico invece è detto:

« 17° articolo:

« Di Etiopia Re dei Re dai di Europa regni che desidera affari « tutti con (d') Italia regno aiuto mandare li può ».

Dopo che io ebbi preso lettura di questo articolo, lasciai che il Re parlasse per primo. Egli mi ripetè ad un dipresso ciò che aveva di già scritto nella sua lettera del 16 corrente, a me diretta. Mi disse, cioè, che il trattato era stato scritto prima in amarico e poscia tradotto in italiano, e che perciò, essendo errata la traduzione affinchè fosse valido il successivo art. 19 del detto trattato, era necessario correggere la traduzione stessa. Il Re sospettava di essere stato tratto in inganno; era in collera, e, quasi per dimostrarmi che ne aveva motivo, mi annunziò che ras Mangascià gli aveva scritto di aver ricevuto proposte dal Comando superiore di Massaua (generale Orero) relativamente alla cessione della linea del Mareb, senza tenere in alcun conto l'autorità imperiale, contro promesse di non si sa bene quali aiuti ed agevolazioni.

Dissi di non credere a questa asserzione di Mangascià, ma il Re soggiunse che avrebbe mandato l'ordine perchè gli venisse inviata la lettera originale di Orero.

In quanto poi all'art. 17, temendo che lo si rimettesse al giudizio di altra potenza europea, compresi che unico spediente valevole per un paese ricco di sorprese come questo, era quello di guadagnar tempo, e non mi opposi alla determinazione presa da Re Menelik di rivolgersi direttamente per lettera al nostro augusto Sovrano, e per questo argomento, e per la questione della delimitazione, resa più aspra e difficile dai sopradetti incidenti che hanno profondamente ferito la suscettibilità di questo monarca etiope.

Avendomi per altro il Re comunicata la lettera indirizzata a S. M. il nostro Re perchè ne prendessi conoscenza, ho ritenuto essere mio obbligo replicare io stesso, facendo osservare al Re che, nella sua lettera, mentre prende in esame le modificazioni occorse nell'esecuzione del trattato per parte nostra, non pensa alle cause che ci hanno costretti ad agire in tal guisa, e tanto meno che la causa delle cause è proprio lui; lui che, ai replicati inviti che noi gli abbiamo fatti affinchè sollecitasse la sua venuta in Tigrè, non prestò ascolto, rendendo sempre più intollerabili le condizioni di quel paese. « Vostra Maestà sa, ho detto, che la « popolazione tigrina, desolata ed affamata, seminando di cadaveri

« la via, emigrava in massa al di là del Mareb per chiedere a « noi di che sfamarsi; Vostra Maestà sa che ribelli di ogni fatta « infestavano il paese; sa che la discordia regnava fra i capi. « Poteva l'Italia, forte e civile, assistere impassibile a tale uno « spettacolo di miseria e di disordine? No. E per questo, quando « si vide che voi non venivate nel Tigrè, siamo stati costretti « ad avanzare noi fino ad Adua, prima, e poscia ci siamo ritirati « per stabilirci al Mareb. Infine, quando noi siamo arrivati dove « ora siamo, voi non avevate ancora sottomesso il Tigrè; se « l'avete poi sottomesso, fu perchè noi eravamo al Mareb, pronti « a sostenervi quando occorresse ».

Le lettere reali faranno conoscere anche meglio l'attuale vera situazione politica fra noi e lo Scioa. Pare a me che, concludendo, si possa riassumere così:

1° Impossibile, ora, ottenere amichevolmente il confine del Mareb;

2° Ciò può verificarsi nel caso che la fame, la quale infierisce ogni giorno più, unitamente ad alcuna di quelle sorprese, di cui dissi essere ricco questo ambiente, pongano il Re in condizioni pericolose e paurose, quali erano quelle sotto il di cui impero accettò i patti anteriori;

3° La vertenza ora sollevata per l'articolo 17 del trattato di Uccialli 2 maggio 1889, non facile ad accomodarsi dopo la notificazione fattane alle potenze a senso dell'atto finale della conferenza di Berlino e le trattative corse fra il Comando e Mangascià, hanno ora dato il sopravvento al partito avverso all'intromissione dell'influenza europea;

4° ed ultimo. È necessario ora vedere, e ciò spetta all'alta intelligenza dell'Eccellenza Vostra, e prontamente decidere, se convenga persistere nei pazienti e dispendiosi tentativi intrapresi, ma d'incerto frutto, ovvero alzar la voce ed imporci colla forza, abbandonando l'Imperatore al suo destino.

Queste verità io dico con tutta franchezza, poichè esse non offuscano menomamente l'operato del mio illustre predecessore, il quale, lottando contro le immense difficoltà a Massaua negli ultimi tempi del suo soggiorno colà, tutto questo previde e predisse.

Sia che l'Eccellenza Vostra mi imponga di rimanere, sia che mi comandi di rimpatriare, potrà accadere che il Re si assicuri della mia persona. In tal caso (piacemi fin da ora dichiararlo) sarebbe mio desiderio che il Ministero non si preoccupasse menomamente della mia sorte, non addivenisse mai a concessione alcuna per il mio riscatto, e nemmeno prestasse ascolto a lettere che, per avventura, fossi forzato a scrivere per evitare sevizie.

Siamo molto lungi da tutto ciò; ma, per rimembranze, e per ogni buon fine, mi piace fino da ora scrivere così.

SALIMBENI.

Giunto il conte Antonelli in Addis Abeba il 17 dicembre 1890, il 29 di quello stesso mese scriveva al Ministro degli esteri [1]:

L'Imperatore più volte mi dichiarò che i suoi sentimenti di amicizia verso il Re d'Italia ed il suo Governo sono immutabili, e che mai si separerà dall'Italia.

Le conferenze sono giornaliere; sempre sono accolto colla massima deferenza e cordialità.

Le questioni principali che si discutono sono: 1° i confini; 2° l'articolo 17 del trattato di Uccialli; 3° il prestito della Banca Nazionale.

Confini. L'Imperatore lamenta la poca arrendevolezza dell'Italia nel pretendere come linea di confine il Mareb. Mentre dal Governo italiano era stato domandato, col trattato di Uccialli, la linea dell'alto piano; mentre, firmato quel trattato, quella linea non fu più sufficiente, ed esso la estese fino a Sciket, mettendosi in opposizione con tutti i suoi capi, malgrado ciò, il Governo italiano sostenne dover tracciare i confini al Mareb.

Il ragionamento che mi ha fatto l'Imperatore è il seguente:

« Quando era vivo Re Giovanni le truppe italiane non si mos-
« sero da Saati; appena fui io l'Imperatore, e perciò il padrone di
« quei paesi, l'Italia, mia amica, mia alleata, invece di aiutarmi, ap-
« profitta della mia amicizia e m'impone un confine che, anche vo-
« lendo, non posso cedere a nessun costo.

« Non farò per questo la guerra all'Italia: tenetelo colla forza.

« Voi mi dite che il Governo italiano difende in Europa i miei
« diritti e l'integrità dell'impero di Etiopia; ma quale fede posso io
« avere nell'opera vostra, se voi, pei primi, non rispettate i confini
« da voi stessi domandati ed accettati con un trattato firmato dal
« vostro Re? ».

Ho risposto all'Imperatore che, se il Governo italiano avesse supposto che al di là dai nostri confini dovessero restare nemici, l'Italia, non il Mareb, ma neppure Adua, avrebbe ceduto. Noi credevamo che dove era Giovanni si sostituisse di fatto, e non

---

(1) Op. cit., parte terza, doc. n. 3.

nominalmente, Menelik. Poco siamo persuasi della stabilità della attuale sistemazione del Tigrè, e perciò della sicurezza sulle nostre frontiere. Feci osservare a Sua Maestà che il trattato di Uccialli, che per l'articolo 17 si vorrebbe distruggere, favorì più l'Imperatore d'Etiopia che l'Italia e che il Governo del Re d'Italia, leale esecutore di quel trattato, fece retrocedere il generale Orero da Adua, ed è disposto a non insistere sul Mareb.

L'Imperatore nega assolutamente l'incertezza sulla fedeltà dei capi del Tigrè; come non ammette che sia, da parte nostra, una concessione cedere quello che non avevamo diritto di prendere.

Articolo 17 del trattato di Uccialli. « Quest'articolo (dice l'Imperatore) non destò nessun sospetto fino all'arrivo delle lettere dell'Imperatore di Germania e della Regina d'Inghilterra. In quelle lettere era detto che non potevamo scriverci direttamente.

« La lettera inglese era cortese; mentre quella di Germania era pungente, ed invece del titolo di Negus Neghest, aveva quello di altezza. In tutte e due si vedeva chiaramente che l'Etiopia, a causa dell'articolo 17 del trattato di Uccialli, veniva ad essere considerata come dipendente dell'Italia.

« Questa dipendenza è umiliante; non ho mai inteso che ciò debba essere.

« Furono attentamente riletti i due testi, ed allora ci siamo accorti che la traduzione dall'italiano all'amarico non era esatta ».

Il testo italiano dice: « Io *consento* di servirmi del governo del Re d'Italia per tutti gli affari con altri Governi »; mentre l'amarico dice *iccialacciual* ossia *che posso.* Quindi l'Imperatore mi domandava che quell'articolo fosse corretto secondo lo spirito del testo amarico.

Risposi a Sua Maestà che il Governo italiano può sopprimere quell'articolo, ma non correggerlo come fu infedelmente tradotto dal suo interprete, e non dal nostro interprete.

La soppressione, però, di detto articolo scioglie l'Italia da qualunque impegno di assicurare e patrocinare l'integrità dell'impero di Etiopia. Citai i punti dove è più minacciata quell'integrità, e gli dissi che nel Congresso di Bruxelles la Russia e la Francia, ma specialmente la prima, non ammettevano che vi fosse un imperatore di Etiopia. Con tali antecedenti facevo osservare a Sua Maestà che le conseguenze non potevano essere che dannose agli interessi dell'impero, se l'Italia si fosse disinteressata nella questione dell'integrità di un impero riconosciuto come tale solo perchè sostenuto dall'Italia.

Allora l'Imperatore mi disse che bisognava trovare tale un mezzo di accomodare la questione, che soddisfacesse il Governo italiano e

non fosse umiliante per l'Etiopia, la quale non accetterà *mai alcun protettorato.*

Aderii di buon grado alla proposta dell'Imperatore. Nell'udienza del 23 gli presentai la convenzione che ho l'onore di qui accludere all'Eccellenza Vostra [1]. La traduzione in amarico era stata fatta da due interpreti e consultai due *depterà* (ossia dottori) perchè la traduzione fosse la più corretta possibile.

L'articolo 3 incontrò la più vivace opposizione da parte dell'Imperatrice.

All'udienza era presente anche il conte Salimbeni.

La discussione fu lunga ed animata, specialmente sulla parola protettorato; non si volle ammettere neppure la più lontana possibilità che un giorno l'Etiopia potesse accettare il protettorato di un'altra potenza.

Dichiarai a Sua Maestà che l'Italia non aveva proclamato il protettorato sull'Etiopia, ma che, abrogando l'articolo 17, era indispensabile sostituirlo con altro accordo che guarentisse all'Italia la preponderanza della sua influenza in Etiopia. Le spese che l'Italia aveva fatto per l'Etiopia ascendevano a parecchi milioni, e non avremmo mai permesso che un suo successore al trono d'Etiopia si rivolgesse ad altra nazione che non fosse l'Italia.

Fui pregato allora di fare un secondo progetto [2] che presentai

---

(1) Allo scopo di eliminare ogni malinteso sull'interpretazione dell'articolo 17 del trattato italo-etiopico, firmato il 2 maggio 1889 nell'accampamento di Uccialli, viene conclusa tra Sua Maestà Menelik II, re dei re di Etiopia, che stipula in proprio nome, ed il conte Pietro Antonelli, inviato di S. Maestà il Re d'Italia, la convenzione seguente:

Art. 1. L'articolo 17 del trattato italo-etiopico, firmato il 2 maggio 1889 nell'accampamento di Uccialli, è abrogato.

Art. 2 Il governo di S. M. il Re d'Italia dichiara che non ha assunto il protettorato sull'impero di Etiopia.

Art. 3. L'Imperatore di Etiopia si obbliga di non accettare il protettorato di qualsiasi potenza. Ma, se dovesse farlo, darà sempre la preferenza al governo di S. M. il Re d'talia.

Art. 4. L'Imperatore di Etiopia dà l'incarico al governo di S. M. il Re d'Italia di garantire i diritti, l'indipendenza e l'integrità dell'impero di Etiopia in faccia alle potenze.

Art. 5. All'intento di agevolare al Governo italiano la rappresentanza degli interessi etiopici presso le potenze, sarà fatta notificazione a queste ultime del presente atto.

In fede, ecc.

(2) Allo scopo di eliminare ogni malinteso sull'interpretazione dell'articolo 17 del trattato italo-etiopico, firmato il 2 maggio 1889 nell'accampamento di Uccialli, viene conclusa tra S. M. Menelik II, re dei re di Etiopia, che stipula in nome proprio, ed io conte

il giorno seguente. L'Imperatore lo lesse attentamente. Non fece alcuna obbiezione; mi disse che a questi due progetti ne avrebbe contrapposto uno lui, ma che intanto era sua intenzione rimandare ogni decisione al prossimo arrivo di ras Maconnen.

Ho avuto, in seguito, altre conversazioni con Sua Maestà, la quale più volte mi ha ripetuto che non desidera altro che mantenere coll'Italia rapporti di amicizia e farà tutto il possibile per accomodare in modo soddisfacente le questioni ora pendenti.

Il vescovo Matthios mi ha promesso, da parte sua, ogni aiuto; mi riferì che, avendone parlato all'Imperatore, questi gli aveva detto che mai farà cosa alcuna che possa dispiacere al governo italiano.

Ras Mangascià, oggi potentissimo alla Corte di Menelik, mi fece identiche dichiarazioni; tutto mi fa sperare che l'accordo più completo sarà presto un fatto compiuto.

Le trattative continuarono infruttuose per oltre un mese e dovevano quindi interrompersi bruscamente sui primi di febbraio.

La grande importanza che per gli avvenimenti che ne seguirono ebbe quest'ultimo periodo della missione Antonelli, ne consiglia a riportare integralmente il lungo rapporto che il conte Antonelli inviava al Ministro degli affari esteri[1]:

Pietro Antonelli, inviato straordinario di S. M. il Re d'Italia, la convenzione seguente:

Art. 1. L'articolo 17 del trattato italo-etiopico, firmato il 2 maggio 1889 nell'accampamento di Uccialli, è abrogato.

Art. 2. Il Governo di S. M. il Re d'Italia dichiara che non ha assunto il protettorato dell'impero di Etiopia.

L'Imperatore di Etiopia, dal canto suo, impedirà che altre nazioni mettano l'impero di Etiopia sotto il loro protettorato.

Art. 3. L'Imperatore di Etiopia dà l'incarico al Governo italiano di garantire i diritti, l'indipendenza e l'integrità dell'impero di Etiopia in faccia alle potenze.

Art. 4. All'intento di agevolare al Governo italiano la rappresentanza degl'interessi etiopici presso le potenze, sarà fatta notificazione a queste ultime del presente atto.

In fede, ecc.

(1) Op. cit., parte terza, doc. n. 5.

Aden, 26 marzo 1891.
Ric. il 7 aprile.

Signor Ministro,

Il 29 gennaio u. s. ho avuto l'onore d'inviare a Vostra Eccellenza un lungo e particolareggiato rapporto sulle trattative in corso coll'Imperatore Menelik. Da quel rapporto risultava che Menelik intendeva sistemare la questione dell'articolo 17:

o. abrogando l'articolo 17,

o correggendo il testo italiano di quell'articolo, secondo la interpretazione che vorrebbe dare Menelik al testo amarico,

oppure che l'articolo 17 restasse come si trova nei due testi italiano ed amarico.

A queste proposte di Menelik avevo risposto che dimandavo istruzioni al governo, e gli dichiaravo, nello stesso tempo, che, se non si accomodava la questione dell'articolo 17. non ero autorizzato a firmare nè l'accordo pel confine nè quello per il pagamento delle rate del prestito.

Come accennavo nel sopra citato rapporto, pure avendo sospeso le trattative, continuavo a mantenere viva l'attenzione dell'Imperatore sulla nostra vertenza.

Il 1° febbraio arrivò dal Tigrè un corriere di degiacc Masciascià Uorkiè, col quale questi mandava all'Imperatore un promemoria del generale Gandolfi sulle due questioni sollevate da Menelik. L'egregio nostro governatore generale dell'Eritrea, mentre assicurava l'Imperatore di una larga condiscendenza da parte del governo italiano per una definitiva sistemazione del confine, circa l'articolo 17 faceva abilmente rilevare come l'interpretazione data dall'Italia a quell'articolo era tutta a vantaggio dell'impero di Etiopia, e che l'Imperatore non poteva esserne che soddisfatto se desiderava mantenere l'integrità e la grandezza del suo impero.

Come i miei argomenti, così quelli del generale Gandolfi non fecero sull'animo dell'Imperatore che una mediocre impressione. Ebbi occasione, in quel giorno stesso, di parlare di questo fatto coll'abuna Mathios, il quale volle nuovamente incaricarsi di parlare all'Imperatore. Malgrado l'autorità e la competenza dell'egregio uomo, trovò la solita opposizione (secondo gente mi assicurò) non tanto da parte di Menelik, quanto da parte dell'Imperatrice Taitù.

Ciò che proponeva il vescovo era un accordo scritto, col quale si abrogava l'art. 17, sostituendolo con altro che autorizzasse il Governo italiano a sostenere, di faccia alle potenze, l'integrità dell'impero di Etiopia.

Il vescovo, pur deplorando la poca arrendevolezza di Menelik,

mi esortava a non trascurare verun mezzo per indurre l'Imperatore ad un accomodamento. Esso, però, non essendo riuscito ad ottenere quello che aveva proposto, lasciò il giorno stesso Addis Abeba, recandosi alla sua residenza di Sala Dingai, a cinque giornate da Entotto. Col corriere del Tigrè arrivò la conferma di notizie ben gravi. Il Beghemeder, comandato da ras Zaodiè, era ribelle. I Dervisci, dalla parte di Metemma, minacciavano nuovamente il Dembea e il Gondar. Ras Micael dei Uollo sembrava pure disposto alla ribellione. Ras Mangascià del Tigrè, invece di venire direttamente in Addis Abeba, si era arrestato sui suoi confini, non volendo attraversare il Lasta, comandato da ras Oliè col quale non era in buoni rapporti.

In seguito a queste notizie si veniva alla conclusione che l'Imperatore dovesse partire il più presto possibile per Borumieda. Ras Maconnen aveva infatti già ottenuto il permesso di tornare all'Harrar. In questo stato di cose la situazione dei rappresentanti italiani poteva diventare molto imbarazzante, specialmente se Menelik fosse partito per una lunga spedizione militare verso il Uollo Galla. Menelik avrebbe potuto approfittare della mancanza dei corrieri, o farli ritardare a suo piacimento per indurli a seguirlo in tale spedizione, dove, come sempre accade, si chiudono tutte le vie di comunicazione.

Mi sembrò allora buon consiglio di tentare un colpo per scuotere l'animo dell'Imperatore e costringerlo a prendere una soluzione vantaggiosa ai nostri interessi.

Mi consigliai col conte Salimbeni, e decidemmo che questi avrebbe presentato all'Imperatore la lettera di richiamo.

A questo scopo domandai a Sua Maestà un'udienza che ci fu subito accordata la mattina del 2 febbraio u. s. Poco fidandomi dell'interprete grasmacc Josef, condussi meco Giuseppe, l'ex-interprete di Let Marefià. Trovammo l'Imperatore seduto fuori del suo *elfin;* dopo i saluti d'uso, Salimbeni rimetteva a Sua Maestà la lettera di richiamo. Menelik si mostrò molto sorpreso nel leggere quella lettera, nè valsero a rassicurarlo le parole del Salimbeni, che adduceva la sua recente malattia e la necessità per la sua salute di affrettare il rimpatrio. L'Imperatore insisteva che il Salimbeni restasse almeno fino all'arrivo del suo successore.

Credetti allora di intervenire dicendo a Sua Maestà che, non il solo conte Salimbeni desiderava di rimpatriare, ma ancora io, perchè avevamo dovuto riconoscere con dolore che Sua Maestà non ci accordava quella fiducia della quale sempre ci aveva per lo innanzi onorato. Era giunto il momento di togliere ogni equivoco: o l'Imperatore aveva fiducia in noi, o non l'aveva. Allora l'Imperatore

m'interruppe dicendo: « In chi vuoi che io abbia fiducia, se non in te? ». A questo replicai che gli ultimi avvenimenti non erano tali da rassicurarci; mentre Sua Maestà aveva affidato la trattazione di tutti i suoi affari al Governo italiano, presenti alla sua Corte i rappresentanti dell'Italia, aveva indirizzato alle potenze d'Europa lettere di reclamo per l'articolo 17; aveva scritto, senza darne nè avviso, nè conoscenza al nostro rappresentante, due lettere al nostro augusto Sovrano, per lamentare la non esecuzione del trattato di Uccialli per ciò che si riferiva alla questione dei confini e all'interpretazione dell'articolo 17. In seguito a questi reclami il governo italiano aveva mandato me, che fui il negoziatore di quel trattato, perchè fosse chiarito ogni equivoco, e Sua Maestà, dopo di avermi lusingato per circa un mese e mezzo, aveva finito per non volere accettare veruno degli accomodamenti da me proposti. È vero che attendevamo una risposta del Governo di Roma, ma intanto tutto faceva credere che l'Imperatore non avesse più quella fiducia, senza la quale si rendeva inutile qualunque tentativo di soddisfacente accomodamento.

Allora Menelik, facendo le più ampie dichiarazioni di amicizia per l'Italia, mi pregava di indicargli un mezzo per accomodare la questione dell'articolo 17.

Volendo troncare una discussione già tanto lunga, proposi a Sua Maestà che mi desse lettere in risposta a quelle portategli del mio Re, e la questione dell'articolo 17 avrebbe potuto risolversi in appresso, quando cioè fossero scaduti i cinque anni dalla firma del trattato di Uccialli. L'Imperatore si mostrò lietissimo di questo accomodamento.

Ras Maconnen, che era sopraggiunto nel momento della discussione, appoggiò pure la mia proposta, ed allora l'Imperatore cominciò a parlare della necessità che l'Italia lo aiutasse per fare un accordo coll'Inghilterra per combattere i dervisci, e finì col pregarmi di fargli le minute per queste lettere:

1° risposta alle lettere reali e ministeriali;

2° circolare alle potenze sul confine dell'impero di Etiopia;

3° lettera per l'accordo fra l'Inghilterra, l'Italia e Etiopia per combattere i dervisci;

4° impianto di una linea telegrafica fra Entotto e Massaua.

Domandai a Sua Maestà quali espressioni dovessi mettere nella lettera per il nostro Re; mi disse di scrivere la seguente frase: « Che non ho mai inteso che l'amicizia fra me e l'Italia diminuisca; anzi sarà mia cura di non trascurare alcuna occasione per farla aumentare ».

Finì l'udienza di quella mattina colla promessa dell'Imperatore

che dell'articolo 17 non si sarebbe più parlato pel momento; che il conte Salimbeni sarebbe ancora rimasto presso di lui; e che all'arrivo del suo successore si sarebbero riprese le trattative per introdurre, di comune accordo, nel trattato di Uccialli le modificazioni riconosciute vantaggiose all'amicizia dei due governi.

Stabilite così le cose, dimandai a Sua Maestà il permesso di poter subito telegrafare all'Eccellenza Vostra quanto si era combinato, e dissi che ciò facevo per togliere subito la poco buona impressione che aveva potuto fare a Roma il mio telegramma del 21 gennaio. Sua Maestà, oltre ad autorizzarmi di telegrafare a Vostra Eccellenza, ordinò a ras Maconnen di mettere a mia disposizione un corriere fidato, che feci partire la sera del giorno stesso.

Il giorno seguente presentai a Sua Maestà le lettere che mi aveva incaricato di fare.

Per la circolare alle potenze rimisi quella stessa già proposta e che Vostra Eccellenza conosce, avendone mandato copia col mio rapporto da Entotto del 29 gennaio [1].

Sua Maestà lesse le lettere; mi disse che voleva esaminarle attentamente, e che mi avrebbe fatto sapere la sua decisione il giorno stesso. Infatti, verso le 8 pomeridiane della sera (3 febbraio), ras Maconnen mi rimetteva, con una sua lettera, una minuta di lettera che l'Imperatore aveva dettato, da inviarsi al nostro

---

(1) « L'impero di Etiopia confina al nord coi possedimenti italiani.
« Ad oriente col deserto dei Dankali (meno i possedimenti ita-
« liani e francesi della costa), di cui è capo supremo il Sultano
« dell'Aussa, nostro dipendente, che comprende sotto il suo dominio
« il lago Assal e la via che da questo lago conduce ad Erer. Le
« frontiere dell'antico governatorato di Harrar, che comprende il
« deserto degli Isa Somali (meno i possedimenti inglesi della costa),
« dei Gadabursi e tutta la provincia dell'Ogaden.

« A sud la frontiera si estende fino al limite meridionale degli
« ex-regni di Cuscia, Cullo, Mallo, Goldà e Contà (a sud del Caffa),
« ed ai paesi di Vallano ed Arussi Galla, che si raccordano coi
« limiti del territorio occupato dalle tribù Galla e Somali dipen-
« denti dal governatore di Harrar.

« A ponente l'impero di Etiopia è delimitato (dalla sponda si-
« nistra dell'Atbara, nella confluenza del Takazzè col Gandoà) da
« una linea che da questo punto si dirige al Nilo azzurro, a valle
« della foce del *Tumat*, in guisa da cingere ad ovest il Galabat,
« la provincia di Quara e quella di Cuba.

« Di poi tale linea segue il displuvio dei monti Berta, che separa
« le acque che vanno direttamente al Nilo bianco. Questa linea
« continua verso sud trasversalmente all'alto bacino del Sobat, e
« contorna a ponente i territori abissini dei Wallegà, Sidama ed
« altre tribù Galla, fino al lago Baro al sud di Quiscià ».

augusto Re. La lettera era in amarico e fu tradotta dall'interprete Giuseppe di Let Marefià coll'assistenza del conte Salimbeni. Di queste due lettere accludo qui copia. La lettera che l'Imperatore mi proponeva era più esplicita di quella da me proposta; quindi non potevo che esserne soddisfatto [1].

Mentre, nell'udienza del giorno innanzi, Sua Maestà non voleva che si parlasse dell'articolo 17, con quella lettera veniva a riconoscerlo in modo palese, dandogli anche il significato che sempre gli aveva dato il governo del Re.

Alle 5 antimeridiane del dì seguente (4 febbraio) ero all'accampamento di ras Maconnen, dichiarandogli che accettavo la lettera dell'Imperatore, la quale speravo avrebbe fatto buona impressione anche al governo del Re d'Italia.

Il ras mi rispondeva che quella lettera era stata dettata dallo

---

(1) Minuta di lettera proposta dall'Imperatore, indirizzata a Re Umberto. — Salute!

« Maestà,

« Coll'inviato della Maestà Vostra, conte Antonelli, dopo di aver « parlato di tutti gli affari e di ciò che si riferisce all'articolo 17 « del trattato fatto in Uccialli il 25 miazià 1881 (2 maggio 1889), « abbiamo deliberato che l'amarico e l'italiano resti com'è.

« Solamente, se lo abbiamo lasciato, è perchè conosciamo l'in- « teresse e l'amicizia della Maestà Vostra per l'Etiopia, amicizia « che ha avuto origine da molti anni.

« Abbiamo detto che questa nostra amicizia duri per sempre.

« Colle potenze di Europa ogni nostro affare, che fosse trattato « coll'aiuto della Maestà Vostra, non rifiutammo, ed oggi noi « amiamo che tutti gli affari siano trattati coll'aiuto della Mae- « stà Vostra.

« Se noi diciamo questo, è che intendiamo salvare la nostra di- « gnità, pure avendo piena fiducia nell'onorata lealtà di Vostra « Maestà.

« Sopra alla Maestà Vostra il conte Antonelli avrebbe deside- « rato di fare una convenzione, ma in un Governo indipendente « come è il mio, se non è coll'amicizia, con la forza non si deve « accettare.

« Ho scritto alla Maestà Vostra questa lettera perchè Vostra « Maestà non creda che nel mio cuore abbia perduto la fiducia « ed il rispetto verso la Maestà Vostra ed il suo Governo. Quelle « cose fatte dopo maturo consiglio diventano più grandi e più pro- « duttive e non più piccole.

« Inoltre quelle cose che Vostra Maestà ritenesse utili a noi due, « se la Maestà Vostra vorrà farmele conoscere, io sarò molto con- « tento.

« Se la Maestà Vostra accetta queste parole, tutti gli affari « nostri coi governi di Europa che siano trattati coll'aiuto della « Maestà Vostra, e che noi lo desideriamo, lo faremo sapere per « lettera ».

stesso Imperatore, il quale, per redigerla, aveva impiegato molte ore. Prendeva occasione da questo per dirmi che io avevo trionfato di tutti i nemici dell'Italia, e che l'Imperatore, se per un momento aveva potuto far dubitare della sua amicizia per l'Italia, con quella lettera toglieva ogni dubbio che avesse potuto sorgere.

Ringraziai il ras, ed insieme ci recammo dall'Imperatore, che si mostrò molto soddisfatto dell'accomodamento.

L'Imperatrice mi fece i suoi rallegramenti per la buona soluzione delle nostre questioni. Il grasmacc Josef mise intermediario ras Maconnen perchè io volessi perdonarlo e riconciliarmi con lui. Il grasmacc Josef fece esso pure le più ampie dichiarazioni di rispetto e di affetto verso l'Italia, e si doleva che si avesse potuto dubitare di questi suoi sentimenti. Da ras Mangascià (di Scioa) e da altri capi ricevetti analoghe dichiarazioni e rallegramenti.

Insomma era un affare finito; la questione del confine sistemata, quella per l'articolo 17 non presentava più alcuna difficoltà, almeno per il momento. A conferma di questo mio successo (pur troppo effimero) l'ingegnere Ilg venne ad ufficiarmi, pregandomi di volermi interessare presso il Governo italiano perchè fosse accordata al signor Chefneux la concessione del lago Assal. Gli risposi che il lago Assal riguardava Menelik più che l'Italia, e che il Governo italiano, in quella questione, aveva ed avrebbe fatto gl'interessi di Menelik.

Lo Chefneux venne egli pure a farmi una visita; mi espose il suo programma sul lago Assal, dichiarando che esso non era che un commerciante e perciò disposto a trattare coll'Italia quanto con Menelik. Lo Chefneux diceva che il domandare esso una concessione per l'esportazione del sale dal lago Assal era una prova di più pel governo italiano per sostenere la sovranità di Menelik su quel lago. Risposi al signor Chefneux che il Governo italiano aveva sufficienti prove per non averne bisogno di altre, e che in quella questione l'Italia non aveva fatto altro che aderire a desiderii ripetutamente manifestati da Menelik, per sostenere, cioè, per mezzo nostro, la sua sovranità in quella regione. Terminai col dirgli che ero dolentissimo di non poter far nulla per lui, mentre credevo che egli avrebbe potuto far molto consigliando il governo francese ad affrettare la conclusione dei negoziati fra la Francia e l'Italia per la delimitazione delle nostre reciproche sfere d'influenza.

Nei giorni 4 e 5 ebbi lunghissime conversazioni coll'Imperatore, e si riferirono tutte alla circolare alle potenze per far conoscere i confini dell'attuale impero d'Etiopia.

L'Imperatore dalla parte di Zeila pretendeva di estendere i suoi

confini almeno fino a Ensa, e dalla parte del sud pretendeva che i laghi scoperti dal Telcki, l'alto e il basso Natron (Rodolfo e Stefania) facessero parte dei suoi dominii.

La mattina del 6 fui chiamato dall'Imperatore verso le 7 antimeridiane. Lo trovai nel suo *elfin* con ras Maconnen; mi disse che le lettere erano in parte scritte e che le altre avrebbe fatto scrivere, ma che intanto era urgente di affrettare la mia partenza per l'Italia e m'invitava perciò a firmare:

1° l'accordo pei confini;

2° un accordo perchè l'articolo 17 restasse com'è;

3° che gli rilasciassi una lettera dove dichiaravo che mi sarei impegnato presso il Governo del Re perchè l'Imperatore fosse autorizzato a pagare le rate del prestito etiopico presso il consolato italiano di Aden, invece che a Massaua, e che il governo italiano non gli avrebbe fatto pagare le provviste alimentari fornite a ras Mangascià e a degiacc Masciascià Uorkiè nel Tigrè.

Firmai l'accordo pei confini, scritto in italiano e in amarico in doppia copia [1]. L'accordo per l'articolo 17 non era scritto che in amarico, ma ebbi l'assicurazione che era come stava combinato nella lettera. Di più ras Maconnen e l'Imperatore mi dissero che avrei potuto farne fare la copia in italiano dal mio interprete. Ma io sostenni che avrei preferito fosse fatta dallo stesso interprete dell'Imperatore, Ato Gabriel; ed allora mi fu promesso

---

(1) « Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia ed il conte Pietro Antonelli, inviato straordinario di Sua Maestà il Re d'Italia, hanno « convenuto, per la determinazione dei confini, quanto appresso:

« Da Adi-Baro la linea di confine si dirige da ovest ad est seguendo la strada che da Adi-Baro va a Debaroa.

« Debaroa ed i paesi al sud della strada fra Adi-Baro e Debaroa, « compreso Debaroa, appartengono all'Etiopia.

« AdiBaro e i paesi al nord di detta strada, compreso Adi-Baro, « appartengono all'Italia.

« La strada che, staccandosi da quella da Debaroa a Sciket, si « dirige a Gura, passando per Adi-Colbò, Adighinà, Corbara, segna « il limite fra l'Etiopia e i possedimenti italiani.

« I paesi di Sciket, Durbetta, Adighinà, Corbara appartengono « ai possedimenti italiani.

« Tucul e Guro appartengono all'Etiopia.

« Partendo da Adi-Gungul, Junadicò, Marabà, Saganeiti, Ebò, « appartengono all'Italia. Dixan all'Etiopia. Da Ebò si raggiunge « la strada che da Dixan va ad Halai. I paesi che sono al sud di « detta strada appartengono all'Etiopia, quelli che sono al nord « appartengono all'Italia.

« Da Halai la linea di confine prende pel passo di Sanfaito, fino « a Mahio.

« Da Mahio si dirige al piano delle Galline faraone, fino a Man-

che sarebbe stato mandato nel mio accampamento. Chi traduceva era il grasmacc Josef. L'Imperatore assistette perchè fosse apposto il suo sigillo ai varii atti, mentre io firmavo.

Io ritirai:

1° accordo pel confine;

2° accordo per l'articolo 17;

3° lettera di Menelik pel nostro augusto Re.

L'Imperatore dette l'ordine di sollecitare di copiare la circolare alle potenze e la lettera destinata a cotesto Ministero per l'accordo coll'Inghilterra contro i dervisci e per la costruzione di una linea telegrafica fra Entotto e Massaua.

L'Imperatore mi pregava di rimettergli una lettera pel prestito e per il condono alle anticipazioni delle granaglie, fatte a ras Mangascià e a degiacc Masciascià Uorkiè.

Questa lettera dopo un'ora io rimettevo a Sua Maestà [1].

Le lettere in amarico le rimettevo al conte Salimbeni perchè le traducesse e ne facesse la copia italiana, pure da firmarsi coll'interprete Ato Gabriel che l'Imperatore doveva mandare.

Passò tutta la giornata del 7 senza che l'interprete dell'Impe-

---

« gabò, a quattro ore al sud di Arafali, comprendendo nei posse-
« dimenti italiani la valle del Galati e la strada che la percorre.

« Da Adi-Baro una linea da est a ovest fino alla confluenza del
« Garashà nel Mareb, divide il confine.

« Tutti i paesi che sono al sud di questa linea appartengono
« all'Etiopia; quelli che sono al nord appartengono all'Italia.

« Dalla confluenza del Garashà col Mareb la linea di confine va
« fino alla confluenza del Takazzè col Candoà, presso Birri.

« I paesi che sono all'ovest di questa linea appartengono al-
« l'Italia; quelli che sono all'est all'Etiopia.

« In fede di che, Sua Maestà il Re dei Re di Etiopia, che sti-
« pula in proprio nome, ed il conte Antonelli, inviato straordinario
« di Sua Maestà il Re d'Italia, hanno apposto le loro firme e si-
« gilli al presente concordato.

« Fatto in doppio esemplare, in lingua italiana ed amarica, in
« Addis Abeba, il 6 febbraio 1891 ».

([1]) « Arrivi al Re Menelik II, Re dei Re di Etiopia; mandata dal
« conte Pietro Antonelli, inviato di Sua Maestà il Re d'Italia.

« Maestà,

« Come Le ho parlato il giorno 8 gennaio, farò tutto il possi-
« bile perchè il Governo italiano non faccia pagare il grano che
« ha fornito a degiacc Masciascià Uorkiè e a ras Mangascià, e
« anche di non far pagare il nolo del trasporto della merce per il
« pagamento del prestito. Invece di pagarlo a Massaua lo pagherà
« il 1° luglio 1891 al console italiano in Aden.

« Prego poi Vostra Maestà di dare un posto al rappresentante
« del Re d'Italia per fabbricare la sua casa, e se ha bisogno, di
« fornirgli grano.

« Scritta il 19 ter 1883, in Addis Abeba » (6 febbraio 1891).

ratore venisse da me. L'Imperatore mi domandò se avevo fatto tradurre l'accordo per l'articolo 17, e la lettera per il nostro Re; gli risposi che il suo interprete non era venuto, e subito dette l'ordine perchè fosse chiamato.

La mattina dell'8, non vedendo giungere l'interprete dell'Imperatore, pregai il conte Salimbeni di far lui le traduzioni, servendosi del nostro interprete Giuseppe. Queste traduzioni mi fecero accorgere che l'Imperatore mi aveva ingannato. La lettera pel nostro Re [1], l'accordo per l'articolo 17 [2] non erano affatto corri-

---

(1) « Il leone vincitore della tribù di Giuda, Menelik II, eletto da « Dio Re dei Re di Etiopia, arrivi al nostro amico al Re Umberto, « di nome primo, Re d'Italia. La salute sia con Lei.

« Maestà,

« Prima d'ora Le ho scritto che ciò che è detto nel 17° articolo « del trattato resti come è in amarico. Dopo, avendo detto di ac- « cordarci perchè ciò che è scritto tanto in amarigna quanto in « italiano sia cassato, il conte Pietro Antonelli mi ha detto che « senza il permesso del Re Umberto e del Ministero non poteva « accettare. Ora però col suo inviato, conte Pietro Antonelli, avendo « parlato di tutti gli affari, ci siamo accordati perchè l'articolo 17 « del trattato conchiuso in Uccialli il 25 miazià rimanga cancel- « lato in amarico e in italiano.

« Se abbiamo deciso così è perchè conosciamo la Sua amicizia « e il Suo interesse per l'Etiopia. Perchè questa nostra amicizia, « cominciata da molto tempo, sia mantenuta, prima non avevo ri- « cusato di trattare coll'appoggio di Vostra Maestà gli affari, che « avrei voluto fare coi Governi di Europa; e oggi per la sua ami- « cizia amiamo di farlo. Così diciamo perchè, guardando il nostro « onore, crediamo anche nel suo nome onorarlo. Questo che ho « scritto a Vostra Maestà, il conte Antonelli mi ha detto di metterlo « in un trattato. Quando un regno è indipendente, come il mio, se « non si accetta per amicizia, senza amicizia accettare non conviene.

« Se io Le ho scritto questa lettera è per onorare la Maestà « Vostra e il suo Governo e perchè non crediate che la nostra « amicizia si possa perdere. Ciò che si fa con consiglio e con ami- « cizia si fa più largo e non più stretto. Ancora, se vi sono altre « proposte che Vostra Maestà conosca essere utili a noi due, sarò « molto contento se me le farà conoscere con sollecitudine.

« Se Vostra Maestà acconsentirà a queste mie parole, faremo « conoscere per lettera che è nostro volere trattare col vostro ap- « poggio i nostri affari con gli altri Governi di Europa.

« Scritta il 29 del mese di ter dell'anno 1883, di nostra salute, « nella città di Addis Abeba ».

(2) « Il leone vincitore della tribù di Giuda, Menelik II, eletto « da Dio Re dei Re di Etiopia ed il conte Pietro Antonelli, inviato « di Sua Maestà il Re d'Italia, hanno convenuto che l'articolo 17 « del trattato di Uccialli (25 miazià 1881) in italiano e in amarico « come è scritto sia cancellato.

« Scritta il 20 ter dell'anno 1883, di nostra salute, nella città « di Addis Abeba ».

spondenti a quanto era stato combinato. Accortomi dell'inganno, mi recai al Ghebi e trovai che l'Imperatore era occupato a dare un banchetto ai suoi capi e soldati. Entrai dall'Imperatore, dove trovai ras Maconnen, che pregai di seguirmi fuori dell'*aderase*, dovendogli comunicare cosa di grandissima importanza.

Il ras uscì immediatamente; avevo con me il conte Salimbeni e l'interprete Giuseppe; andammo nella capanna dell'Imperatore destinata alle udienze private.

Mostrai al ras la lettera diretta al nostro Re e l'accordo per l'articolo 17, lamentandomi fortemente dell'inganno. Il ras si manteneva sulle generali senza volersi compromettere e mi disse di consegnargli quelle carte, volendo mostrarle all'Imperatore. Allora gli consegnai:

la lettera diretta al nostro augusto Sovrano;

l'accordo per l'articolo 17.

Al foglio dell'accordo per l'articolo 17, per maggior precauzione, tagliai la mia firma e il bollo della residenza. Allora il ras si mostrò subito dolente di questo mio atto, dicendomi che non dovevo togliere il mio sigillo da un atto dove era il sigillo dell'Imperatore. Gli risposi che quell'atto era nullo, e che non avevo tolto il sigillo dell'Imperatore, ma il mio.

A banchetto finito, insieme col conte Salimbeni, fummo chiamati dall'Imperatore: erano presenti l'Imperatrice, ras Mangascià e ras Maconnen. Interprete era il grasmacc Josef. Presentai all'Imperatore le stesse carte che avevo presentate a ras Maconnen, domandando all'Imperatore giustizia. Menelik dichiarava di credere che la lettera mandatami col mezzo del ras fosse identica a quella scritta e perciò a quanto era stato scritto per l'accordo dell'articolo 17. Sostenni il contrario, pregando l'Imperatore ed il ras di mostrarmi la minuta della lettera speditami. Il ras mandò al suo accampamento per far cercare la minuta della lettera da me reclamata, e quando venne fu confrontata con la lettera a me consegnata. La minuta era piena di correzioni ed era evidente l'inganno, ma malgrado ciò l'Imperatore volle chiamare a confronto oltre l'interprete grasmacc Josef, anche Gabriel e il nostro interprete Giuseppe. I due ultimi furono onesti e sostennero che nella lettera a me mandata come progetto era scritto che l'articolo 17 restava come è nei due testi, mentre nella lettera dove era il sigillo dell'Imperatore e nell'accordo per l'articolo 17 si diceva che detto articolo era stato cancellato.

A queste testimonianze indiscutibili Menelik dovette riconoscere il suo torto, ed allora per ben tre volte mi promise che nella giornata stessa mi avrebbe restituito tutti i documenti firmati da me

che erano nelle sue mani, ossia l'accordo pei confini, quello per l'articolo 17 e la mia lettera pel prestito etiopico.

Anche questa volta l'Imperatore non mantenne la sua promessa.

Il giorno innanzi (7 febbraio) era arrivato il dottor Traversi. Ci riunimmo tutti e tre nella tenda del conte Salimbeni, credetti mio dovere di domandare il loro parere su quello che dovevamo fare dopo una simile azione.

Questi egregi funzionari furono unanimi nel riconoscere che, pel decoro del nostro paese, non era più possibile restare presso Menelik come rappresentanti dell'Italia, e perciò decidemmo di domandare per lettera all'Imperatore di tornare in Italia il più presto possibile.

La mattina del giorno seguente rimettemmo la lettera, che qui accludo in copia, all'Imperatore, firmata da noi tre [1]. L'Imperatore la ricevette; dopo di averla letta ci fece dire da ras Maconnen che avrebbe mandato la risposta al nostro accampamento. Nella sera ras Maconnen ci fece chiamare; dopo un lungo discorso sulla malignità delle persone che circondavano l'Imperatore, voleva persuaderci di restare presso Menelik Al nostro rifiuto ci rimetteva una lettera dell'Imperatore in risposta alla nostra. Di questa lettera Vostra Eccellenza troverà qui acclusa la copia [2]. Non era più

---

(1) « A Sua Maestà Menelik II, Re dei Re di Etiopia.

« È uso presso i governi civili e cristiani che, quando sorgono « delle difficoltà fra di essi, le quali non si riesce ad accomodare, « i rappresentanti di questi governi rientrano nei loro rispettivi « paesi. Oggi ogni tentativo di amichevole componimento fra il « governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed il Governo di Etiopia « è riuscito infruttuoso.

« In questo stato di cose la nostra presenza negli Stati della « Maestà Vostra è resa inutile.

« Fedeli esecutori delle istruzioni del Governo del nostro augusto « Re, dimandiamo a Vostra Maestà il permesso di partire per « l'Italia per la via dell'Harrar.

« Nel prendere congedo, è nostro dovere ringraziare la Maestà « Vostra per l'ospitalità e benevolenza di cui fummo onorati, fa- « cendo voti all'Onnipotente per la felicità della Maestà Vostra, « della sua famiglia e del suo esercito.

« Scritta in Addis Abeba, il 9 febbraio 1891 ».

Conte Pietro Antonelli
Conte Augusto Salimbeni
Dottor Leopoldo Traversi.

(2) « Il leone vincitore della tribù di Giuda, Menelik II, eletto « da Dio Re dei Re di Etiopia, arrivi al conte Pietro Antonelli.

« Saluti d'uso.

« Dal momento del tuo arrivo fino ad oggi, con molta fatica e

il caso di discutere coll'Imperatore e non fu risposto a quella lettera. Insistemmo per partire.

Alle 8 ant. dell'11 febbraio fummo chiamati dall'Imperatore: era presente ras Maconnen. Dichiarai all'Imperatore che l'inganno usato distruggeva la legalità di qualunque documento da me firmato; e che avevo reclamato la restituzione di quei documenti la quale mi era stata tre volte promessa, ma che in questo si era mancato.

Menelik era imbarazzatissimo; volle rispondere, ma non sapeva più cosa dire. Alla esposizione esatta che io gli feci dell'andamento delle trattative, quando gli ricordai le promesse verbali fattemi, presente Salimbeni, nell'udienza del 2 febbraio, e la minuta della lettera mandatami col mezzo di ras Maconnen, rispose con queste precise parole: « Non bisogna tener conto di quello che ho detto per l'articolo 17, perchè in quel momento mi girava la testa ».

Risposi a Sua Maestà che prendevo atto di questa sua dichiarazione, la quale confermava l'inganno, presenti due testimoni, il conte Salimbeni e il dottor Traversi. Gli dichiarai ancora una volta nulli i documenti.

« pazienza ho cercato di mettere d'accordo gli affari fra il mio « Governo ed il Governo italiano.

« Io non ti consideravo solamente come un inviato del governo, « ma ti ho ricevuto come un amico del cuore. Tu pure, nel modo « che hai potuto, mi hai mostrato la tua amicizia.

« Dopo tutto ciò, un inviato di un grande Governo deve onorare « non solo il Re dei Re, ma anche il plebeo, e non conviene che « faccia una cosa simile a quella che tu facesti ieri.

« Credendo che gli affari fossero finiti, scrivemmo la lettera del « trattato e quella in risposta al Re Umberto; ed avendo a tutti « e due messi i nostri sigilli, mi ha fatto molto dispiacere, che « senza consultarmi, tu abbia strappato le lettere ove erano i si- « gilli, mancando così del rispetto dovuto ai Re.

« Mentre credevo che tu avresti riflettuto a quanto avevi fatto, « tu stesso, il conte Salimbeni e il dottor Traversi, tutti e tre, mi « avete mandato a domandare di essere congedati per tornare al « vostro paese.

« Prima che accadesse tutto ciò, quando non siamo andati d'ac- « cordo per gli affari che tu mi hai detto di non poter accettare « senza la volontà del Re Umberto e del ministro Crispi, e che « avresti rispettato la loro risposta, ci consultammo e scrivemmo « al Governo italiano. Ora, prima che arrivi questa risposta, non « mi piace che partiate solamente senza la nostra volontà; e, di- « cendomi che volete partire, io non posso ritenervi. Se voi altri « rifiutate e volete partire, non credo che l'amicizia fra il Governo « etiopico e il Governo italiano si perda per causa di voi altri.

« Scritta in Addis Abeba, 3 yaketit 1883 (ossia 9 febbraio 1891) ».

L'Imperatore rispose che li avrebbe spediti direttamente al regio governo.

Non volli lasciar sfuggire un mezzo per far riparare all'Imperatore il grave errore commesso e lo invitai a restituirmi le carte; ed allora solo avrei acconsentito ad attendere la risposta del governo alle sue proposte, spedite con telegramma del 21 gennaio. Ma, non avendo ottenuto neppure questo, ci congedammo senz'altro dall'Imperatore; due ore dopo si caricavano i muli per prendere la via del ritorno. Al momento di lasciar Addis Abeba, l'Imperatore mi mandò in dono un mulo riccamente bardato.

Il mio dovere, come rappresentante di Sua Maestà, credo di averlo fatto; mi rimaneva il grave còmpito di provvedere al rimpatrio dei residenti.

A questo fu provveduto nel miglior modo possibile, non senza forti preoccupazioni. Il conte Salimbeni, il dottor Traversi ed il sottoscritto arrivammo in Harrar il 6 marzo. Là fu organizzata la carovana con cammelli per la traversata del deserto somalo. Con noi si accompagnarono il dottor Nerazzini, residente in Harrar, ed il marchese Carlo Di Rudinì che doveva, alla partenza di Nerazzini, prendere la reggenza in Harrar.

Ras Maconnen, durante il viaggio e durante il breve soggiorno all'Harrar, fece tutto il possibile per indurmi a restare; ma mi opposi perchè, come telegrafai a Vostra Eccellenza, dopo simili fatti niuna autorità era più possibile di esercitare e la presenza di rappresentanti ufficiali poteva servire a titolo di ostaggio.

Menelik, io credo, desidererebbe tornare a ristabilire buoni rapporti coll'Italia. Ma, se vuole ottenere ciò, stimerei necessario al nostro prestigio di domandare che Menelik stesso invii qualche suo rappresentante a Massaua, per riprendere i negoziati.

Se su questo punto il governo del Re mostrerà fermezza ed energia, non dubito che riuscirà a conseguire la dovuta riparazione.

PIETRO ANTONELLI.

Menelik dal canto suo scriveva in quei giorni a S. M. il Re Umberto I la seguente lettera, con la quale veniva data una diversa interpretazione all'incidente che aveva provocato la rottura dei negoziati [1]:

---

(1) Op. cit., parte seconda, doc. n. 43.

Lion vainqueur de la tribu de Juda, Ménélik II, élu du Seigneur, Roi des Rois d'Ethiopie, à notre illustre ami Sa Majesté Humbert I, Roi d'Italie. Salut!

Majesté,

Des questions qui peuvent gâter l'amitié commencée depuis tant d'années entre l'Ethiopie et l'Italie s'étant élevées, et Votre Majesté nous ayant envoyé le comte Antonelli, en le chargeant de finir ce qu'il avait commencé et cela pour ne pas ébranler notre amitié, et nous, après avoir causé longtemps avec monsieur le comte et voyant qu'il nous présentait des affaires desquelles nous n'avions jamais parlé auparavant, et auxquelles je ne m'attendais point, et vu que, malgré beaucoup de discussions, il nous a été impossible de tomber d'acord avec lui, pensant en outre qu'il ne nous convient pas que deux puissances comme l'Ethiopie et l'Italie rompent leurs relations amicales à cause d'un envoyé avant de se rendre bien compte de la fin des questions, nous nous faisons un plaisir d'exposer ce qui suit à la bienveillante attention de Votre Majesté, en la priant de vouloir bien la prendre en considération.

Quand Votre Majesté nous a annoncé que le comte Antonelli a été envoyé par vous afin de terminer les questions relatives à la frontière et à l'art. 17, j'ai été très-content dans l'espoir que l'affaire serait arrangée à l'amiable. C'est dans ce sens qu'en traitant la question des frontières nous avons préféré de nous mettre d'accord avec votre envoyé, et de terminer le différend, en donnant même des pays en plus que ceux qui étaient stipulés dans notre premier traité, et tout cela pour éloigner tout espèce de discorde.

Mais, ensuite, la question de l'art. 17 du traité d'Outchali du 25 miazia 1881 ayant été soulevée, le comte Antonelli nous a présenté plusieurs autres questions dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant, et auxquelles nous ne nous attendions absolument pas.

Quand, à son temps, nous avions causé avec le comte Antonelli, il s'agissait seulement d'un traité de commerce et d'amitié, mais nous n'avons jamais traité d'autres choses.

Ensuite, quand je lui disais que n'ayant pas de représentant en Europe ce qu'il pensait comment je devais faire pour les questions que j'aurai à traiter à l'étranger, il me répondit: « Pourquoi l'Empereur ne chargerai-t-il pas le Gouvernement italien de le représenter et de traiter pour lui? Ne serait-ce pas un signe de votre amitié? ». Quand, à la suite de cette réponse, donc, j'ai stipulé que, pour le bien-être de mon pays, et pour que toutes mes affaires ne subissent point de retard, j'ai la faculté de me servir du concours du gouvernement italien, j'ai constaté qu'il a été

écrit contre moi, sous ce rapport, en langue italienne ce qui n'était point écrit en amharigna. Quand j'ai questionné à cet effet le comte Antonellli, et que je lui dis: « Pourquoi vous avez cherché à m'erroner, sans jamais m'avoir consulté pour une question pareille, pourquoi vous ne m'avez pas parlé franchement? », il me dit: « Maintenant nous avons déjà communiqué cet article à toutes les puissances, le gouvernement ne peut pas renoncer à une affaire déjà communiquée; si vous voulez accepter, acceptez-la; si vous ne voulez pas l'accepter, il nous est impossible de reprendre notre parole vis-à vis des puissances ». Alors je lui ai répondu: « Si c'est comme cela, vous me demandez donc d'accepter par force quelque chose que, non seulement je n'avais pas acceptée, mais de laquelle vous ne m'aviez jamais parlé, et que je n'avais jamais entendue, pour vous tirer d'embarras après avoir erroné, non seulement moi, mais aussi votre propre gouvernement? Comment! Vous qui connaissez parfaitement la langue amharigna, et qui savez bien que ce que vous avez écrit dans le texte italien n'est pas du tout ce que vous avez causé avec moi, vous cherchez à me faire supporter les conséquences de vos fautes personnelles, maintenant que vous êtes sur le point de brouiller deux gouvernements qui vivaient amicalement ensemble jusqu-à présent? Si vous voulez que nous nous entendions, cherchez quelque chose qui soit profitable à tous les deux pays pour remplacer cet article, et faites-moi la connaître: je suis tout prêt de l'accepter, car je ne désire rien autre chose que l'amitié. Mais si vous me dites: *c'est impossible, il n'y a qu'à accepter, bongré malgré, ce qui est écrit dans le texte italien*, ma réponse est celle-ci: *je ne puis point accepter une pareille proposition* ».

C'est alors qu'à la suite de ses réponses je lui ai proposé deux choses en lui disant: « Ou stipulons le texte amharigna comme il est écrit actuellement, ou bien annulons l'article 17 tant en amharigna qu'en italien ». Le comte alors me répondit qu'il ne pouvait accepter aucune de ces propositions sans le consentement de Votre Majesté et du Ministère; il me demanda d'écrire. Nous avons écrit à Votre Majesté. Mais ensuite, après le départ des lettres, le comte se présenta à nous et nous dit: « Pourquoi attendrions nous la réponse à nos lettres? Si nous nous entendons entre nous, je peux terminer moi-même la question ». C'est alors que je lui dis: « Très-bien! S'il en est ainsi, pourquoi traînerions-nous l'affaire à la longue? Annulons d'un commun accord l'article 17; cependant, comme je ne veux pas renoncer au concours de l'Italie pour me représenter, je vais envoyer une lettre convenable, à ce sujet, à Sa Majesté le Roi Humbert et faire connaître cela également à toutes les puissances ». Il me répondit: « Très-bien ». C'est donc à la suite de sa réponse

que nous avons fait écrire les lettres que j'envoie ci-jointes à Votre Majesté, ainsi que la convention. Nous avions terminé la question de cette manière, mettant chacun son cachet, quand, sans nous demander notre opinion, le comte déchire le papier cacheté.

Quand alors je lui dis: « Est-ce qu'il y a dans votre pays des usages qui permettent une pareille conduite? Vous faites abaisser le prestige et le respect dus aux souverains en agissant ainsi. Pourquoi vous avez déchiré le document en question sans me consulter? », il me répondit: « J'ai accepté que le texte amharigna de l'art. 17, de même que le texte italien, restassent tels qu'il sont actuellement, mais je n'ai point consenti d'annuler le dit article ». Alors je lui dis: « S'il en était ainsi, est-ce qu'alors je n'accepterai pas justement l'article que j'ai refusé et n'annulerai-je pas encore de cette sorte l'article 19? Est ce que ce n'était précisément cela qui avait soulevé des discussions entre nous? ». Je lui ai enfin dit: « Il vaudrait donc mieux que vous restiez ici, en attendant ce que nous venons d'envoyer en Italie ». Là dessus le comte me dit: « Je n'ai plus rien à faire ici; je veux partir, en emmenant également avec moi les autres représentants de l'Italie présents ici; congédiez-moi ».

J'aurais bien désiré que son départ n'eût lieu avant d'avoir reçu une réponse à ma lettre à Votre Majesté; mais, pensant qu'il n'est point convenable, d'après le règles de Souverain chrétien, de retenir par force l'envoyé d'un ami, je lui ai permis de partir.

Majesté,

Nous ne voulons point que l'amitié qui existe entre nous et l'Italie soit rompue; nous aimons que les affaires que nous ayons à traiter avec l'Europe se fassent avec votre concours. Si je veux que l'article 17 soit annulé, c'est parce que j'ai constaté que le texte italien du dit article n'est pas conforme au texte amharigna, et parce qu'on me proposait d'accepter, contre ma volonté, une chose humiliante pour mon empire. J'ai cherché de garder ma liberté comme elle convient à des puissances qui agissent selon leurs désirs et leur volonté indépendante, et je ne puis être soupçonné d'avoir cru que l'Italie pour l'avenir ne pense pas pour le bien de l'Ethiopie. C'est pourquoi j'ai l'espoir que Votre Majesté voudra bien faire en sa justesse ce qui est nécessaire de faire pour éviter que des événements fâcheux puissent se produire entre deux gouvernements qui ont vécu jusqu'ici amicalement, et cela à cause d'un seul homme qui vient de commettre des fautes, sciemment ou sans le savoir.

Qu'il plaise à Dieu de vouloir bien conserver Votre Majesté, ainsi que son peuple, et de vous inspirer un conseil profitable!

Fait en notre ville d'Addis Abeba, le 5 yakatit 1883 de l'année de la miséricorde (11 février 1891).

6. — Le relazioni con Menelik erano rotte e l'Italia restava senza alcun rappresentante alla Corte scioana, proprio nel momento in cui più si acuivano gli intrighi anti-italiani.

Da questo momento fino all'inizio delle ostilità con l'Etiopia nel 1895, nessun documento ufficiale, se ne eccettuiamo quelli relativi al convegno del Mareb, è più venuto a rischiarare questo periodo, pur così interessante, delle relazioni italo-etiopiche. In mancanza adunque di quei documenti, ai quali queste note vorrebbero esser limitate, affinchè la narrazione degli eventi non appaia interrotta, ricorreremo a quanto dalla stampa politica o dalla tribuna parlamentare venne posto in sicura luce.

Caduto in Italia il Ministero Crispi e successogli quello presieduto dal marchese di Rudinì, il dottor Traversi nel luglio del 1891 partiva alla volta dello Scioa, inviatovi dalla Società Geografica, ad assumere la direzione della stazione di Let-Marefià ed incaricato ufficiosamente dal marchese Di Rudinì di sorvegliare l'azione in Etiopia degli agenti stranieri contrari alla nostra politica, di indagare le intenzioni del Negus circa la questione dell'art. 17 del trattato di Uccialli e di accudire, infine, alla tutela dei nostri interessi.

Intanto a Nord, nel Tigrè, Mangascià, ribelle a Menelik, rivolgeva agli Italiani ripetute pratiche d'amicizia.

Il 6 agosto 1891, Mangascià scriveva al Re d'Italia[1]:

Come state?

Io, grazie a Dio, sto benissimo. Voi mi avete detto altre volte nelle vostre lettere: « Scrivete al Governo di Massaua quali sono i vostri desiderii ».

Quello che io desidero è di fare amicizia con Voi e che questa amicizia vada sempre accrescendosi e sia eterna; che essa si propaghi di generazione in generazione.

Non spero che questo.

Scritta il 20 kamlié 1883 (6 agosto 1871)in Adua.

(*Sigillo di Mangascià*).

Rispose S. M. il Re a questa lettera, in data 15 settembre 1891 [2]:

---

(1) *Libro Verde*, « Intervista del Governatore dell'Eritrea coi capi del Tigrè », doc. n. 1.

(2) Op. cit., doc. n. 2.

Salute!

Ho ricevuto la Vostra lettera e ne fui contentissimo. Anch'io desidero la Vostra amicizia e la prosperità del Tigrè, dell'Etiopia e del suo Imperatore Menelik II. E per provarvi la sincerità delle mie intenzioni, vi mando il mio fedele suddito, dottor Nerazzini, insieme al Vostro amico dottor De Martino, i quali tratteranno con Voi, e se riusciranno, come spero, a stabilire accordi che valgano ad assicurare il nostro buon vicinato, permetterò che il Vostro amico, generale Gandolfi, governatore di Massaua, abbia una solenne intervista con Voi.

Prego Iddio che conservi lungamente l'amicizia fra noi.

Scritta nella Villa Reale di Monza il 15 settembre 1891, ossia 5 mascarram 1884.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Il dottor Nerazzini condusse presto a termine le trattative per il convegno, il quale ebbe luogo sulla riva destra del Mareb il 6 dicembre 1891, ed in questa occasione ras Mangascià scriveva a S. M. il Re la seguente lettera [1]:

Che arrivi al grande, rispettabile e supremo Umberto I, Re d'Italia.

Mandato da ras Mangascia, figlio di Giovanni Re di Sion, Re dei Re d'Etiopia.

Come sta? Io sto bene, grazie a Dio, per la bontà di Dio, per la fede di Sion. Ho avuto il convegno col generale Gandolfi; abbiamo giurato sul Vangelo e sulla Croce; egli dicendo di odiare i nemici di ras Mangascià, di amare gli amici di ras Mangascià e di non fare cosa alcuna che possa dispiacere a ras Mangascià; io dicendo di odiare i nemici del Governo italiano, di amare i suoi amici, di rispettare lo stato presente di cose e di non fare atto che possa recar dispiacere all'Italia.

Questo noi abbiamo giurato e lo abbiamo giurato perchè la nostra amicizia duri eterna e solida.

Il contratto del nostro giuramento è questo.

Terminato presso il Mareb il 29 edar 1884 (anno del perdono).

(*Sigillo di ras Mangascià*).

---

(1) Op. cit., doc. n. 5.

A sua volta il generale Gandolfi scriveva al capo del Tigrè [1]:

Mandata dal generale Gandolfi, governatore della Colonia Eritrea.

Che arrivi a ras Mangascià, figlio di Giovanni Re di Sion, Re dei re d'Itiopia.

Come sta ella di salute? Io, grazie a Dio, sto bene.

Ringrazio lei vivamente per essere venuta presso al Mareb, affine d'incontrarsi con me e trattare per rendere solida ed eterna la pace coll'Italia.

Noi abbiamo giurato sul Vangelo, sulla Croce di vivere sempre in piena armonia e da buoni vicini.

Così io ho giurato che amerò gli amici di ras Mangascià. che odierò i suoi nemici e che non farò mai cosa che possa far dispiacere a ras Mangascià.

Ella ha giurato che amerà gli amici dell'Italia, che odierà i suoi nemici, che rispetterà sempre lo stato presente delle cose e che non farà mai alcun atto che possa recare dispiacere all'Italia.

Questo noi abbiamo giurato e lo abbiamo giurato perchè sappiamo che facendo così la nostra amicizia diventerà stabile e grande.

Questo è il contratto del giuramento che abbiamo fatto presso al Mareb l'8 dicembre 1891.

GANDOLFI.

La notizia del convegno del Mareb giungeva poco gradita alla Corte di Menelik.

Il dottor Traversi verso la metà del successivo anno 1892 faceva ritorno in Italia e recava seco alcune lettere dell'Imperatore, nelle quali egli accennava alle cause del suo malcontento.

Succeduto al marchese Di Rudinì l'on. Brin nella direzione del Ministero degli affari esteri, il nuovo Ministro inviava nuovamente, nell'agosto di quell'anno, il dottor Traversi allo Scioa, in missione ufficiale, coll'incarico di trattare con Menelik la questione dei confini, e quella dell'art. 17 del trattato di Uccialli, di dissipare i malumori dell'Imperatore per gli accordi presi con i capi tigrini e, infine, consegnargli due milioni di cartucce già acquistati da Menelik, ma tuttora giacenti nella dogana di Assab. Molteplici vicende trattennero il dottor Traversi durante il suo viaggio verso lo Scioa, sì che le cartucce giunsero nel

(1) *Ibidem.*

febbraio del 1893, prima del suo arrivo, e non appena esse furono giunte, Menelik, con una sua lettera alle potenze denunciava il trattato di Uccialli. Al dottor Traversi, al suo giungere in Addis Abeba, non rimaneva che constatare il fatto avvenuto.

Ed ora ecco a questo proposito le dichiarazioni fatte alla camera dall'on. Brin e la discussione che ne seguì nella seduta del 17 giugno 1893 [1]:

Brin... — Anche qui debbo rinnovare la manifestazione di una certa sorpresa per l'impressione ora prodotta dalla denunzia del trattato di Uccialli, per parte di Re Menelik, mentre la denunzia che rimonta a quattro mesi addietro, è stata annunziata dall'Agenzia Stefani, fino dal 30 marzo, ed io ne ho anche parlato nella seduta del 20 maggio scorso, qui, alla Camera.

La notizia non aveva prodotto effetto alcuno sul paese; e credo con ragione, dappoichè il dissidio per il trattato di Uccialli già da tre anni si è manifestato senza che abbia mai disturbato la nostra azione nella Colonia Eritrea.

Lo strano è che più tardi soltanto, cioè non appena la notizia apparve in un giornale forestiero, se ne fece grande rumore, quasi che fossimo in imminenza di pericolo. Ma vedo ora che è ritornata la calma; come, dal canto mio, non l'ho perduta mai nei giorni scorsi, così tanto meno la perderò ora.

Per dare ragione dell'avvenuta denunzia, sarà bene che io ricordi alla Camera che cosa è codesto trattato di Uccialli, che Menelik avrebbe voluto denunziare.

Il trattato di Uccialli è un trattato *perpetuo* di amicizia, stipulato il 2 maggio 1889, fra l'Italia e l'Etiopia; trattato che dalla località dove è stato firmato prende il nome di *Uccialli*.

Questo trattato, appena stipulato ed entrato in vigore, ha suscitato discussione fra l'Italia e Menelik.

Il punto che ha dato luogo alla maggiore divergenza fra noi e l'Imperatore di Etiopia è l'articolo 17, il quale dice che Sua Maestà il Re dei Re di Etiopia consente di servirsi del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia per tutte le trattazioni di affari con altre potenze o governi.

Salito sul trono dei suoi antenati l'Imperatore ha scritto a tutte le potenze per annunziare l'avvenimento. Le risposte avute lo fecero forte che in base alla notificazione, fatta dal governo italiano alle

---

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, tornata del 17 giugno 1893.

potenze, dell'articolo 17 del trattato di Uccialli, egli non poteva rivolgersi direttamente a quelle potenze, ma doveva invece valersi del governo italiano come di suo intermediario.

Reclamò l'Imperatore vivamente contro questa interpretazione; ed il Governo italiano mandò il conte Antonelli per comporre con Menelik il dissidio. Ma, malgrado l'abilità del conte Antonelli e la sua conoscenza degli uomini e delle cose, la divergenza invece di diminuire si mutò in rottura totale... *(Si ride).*

Antonelli. — Chiedo di parlare per fatto personale.

Brin, ministro degli affari esteri. — ... di modo che egli dovette ritirarsi seco riconducendo tutti i residenti che avevamo tanto nell'Harrar quanto nello Scioa.

Era appena di ritorno in Italia il conte Antonelli, quando, quasi contemporaneamente, giungevano lettere di Menelik, nelle quali questi dolevasi sia del come era stato fatto il trattato, sia del negoziatore nostro. Dolevasi, naturalmente, a torto *(si ride);* il conte Antonelli aveva, lui, ragione, ma Menelik gli dava torto.

La divergenza circa il noto articolo 17 consisteva in ciò. Il primo testo del trattato era stato redatto in lingua italiana, e vi si diceva che il Re dei Re *consente* a valersi dell'Italia per le sue comunicazioni con le estere potenze. Quando il trattato fu recato a Menelik per la firma, l'articolo si trovò tradotto in amarico per guisa che, invece di dire *consente* (vale a dire che Menelik dava il suo consenso che fosse sempre il Governo italiano intermediario delle sue comunicazioni coll'estero), diceva *potrà* (cioè, che gliene spettava facoltà).

Insomma il testo italiano diceva *deve*, il testo amarico diceva *può*; Menelik aveva il trattato in amarico, noi l'avevamo in italiano *(si ride)*, ed era quindi difficile intendersi. Per comporre il contrasto tornò allo Scioa il conte Antonelli. Non riuscì, come già dissi, ma tosto sopraggiunsero lettere di Re Menelik, le quali indicavano da parte sua l'intenzione di non romperla con l'Italia, anzi di volerne conservare l'amicizia, e di riannodare le trattative.

L'onorevole marchese Di Rudinì, mio predecessore, dopo aver preso atto di tale dichiarazione, approfittò della circostanza che la Società Geografica poco dipoi rinviava alla stazione di Let-Marefià il dottore Traversi, per incaricarlo di scandagliare l'animo di Re Menelik. Il dottore Traversi, arrivato presso il Re, trovò che realmente le disposizioni sue erano concilianti. Il Re, anzi, pregò il dottore Traversi di venire egli stesso in Italia con sue lettere contenenti la preghiera che fossero da noi indicate le basi per un conveniente *modus vivendi.* Il dottor Traversi è giunto in Italia nel luglio 1892, quando era già caduto il marchese Di Rudinì. Fui io che lo ricevetti. Discutemmo insieme le idee di Re Menelik, poi

lo rimandai allo Scioa con istruzioni che mi parvero atte a procacciare una definizione della divergenza nel reciproco interesse.

Il dottore Traversi ripartiva da Roma nell'agosto; ma, essendo lungo e non facile il viaggio, solo dopo la metà dello scorso marzo giungeva presso Re Menelik, che si trovò in buone disposizioni.

Senonchè è da notarsi che nel trattato d'Uccialli, sta un altro articolo, il 16, che è così concepito: « Se nel presente trattato, dopo cinque anni dalla sua data e firma, una delle due parti contraenti volesse fare introdurre qualche modificazione, potrà farlo, ma dovrà prevenirne l'altra un anno prima ».

Ora, appunto poche settimane prima che arrivasse il dottor Traversi, il 27 febbraio, Menelik aveva scritto a noi e ad altre potenze, valendosi precisamente dell'articolo 16 del trattato. Scadendo il quinquennio il 2 maggio 1894, la notificazione doveva farsi un anno prima; se più tardava, scadeva il tempo utile. Però Menelik ha scritto non già chiedendo modificazioni al trattato, ma dichiarando addirittura di voler quindi denunziare l'intero trattato. Questo è lo stato delle cose.

Noi *(attenzione)* abbiamo ricevuto la lettera di Re Menelik e gli abbiamo risposto subito che, come il trattato non solo non ha determinata scadenza ed è quindi stipulato per sempre, ma ha anche per titolo: « Trattato *perpetuo* di amicizia fra l'Abissinia e l'Italia », così potevamo bensì riconoscere ad ognuna delle parti la facoltà di domandare, a tempo debito, opportune modificazioni, ed eravamo anche disposti ad entrare in trattative per definire coteste modificazioni, ma noi avremmo considerato il trattato, fino a che le modificazioni non fossero convenute, come tuttora in pieno vigore.

Questo nostro modo di vedere abbiamo fatto conoscere alle potenze, alle quali sapevamo essere state dirette le lettere di Menelik. E debbo tosto aggiungere che dal governo inglese, dal tedesco e dall'austro-ungarico abbiamo avuto immediata risposta nel senso che associandosi alla nostra opinione, riconoscevano che il trattato deve restare in pieno vigore finchè non lo si modifichi d'accordo tra le due parti contraenti. Inoltre la Regina Vittoria, a termini dell'articolo 17 del trattato di Uccialli, ha mandato a noi la sua lettera di risposta a quella del Re Menelik, perchè, a nostra volta, la facciamo pervenire al Re Menelik.

In questa lettera, la Regina Vittoria dichiara appunto al Re Menelik che anch'essa divide le opinioni del Re d'Italia; che, cioè, il trattato deve restare in pieno vigore, finchè non sia di comune accordo modificato. L'Imperatore Guglielmo dà la stessa risposta; la lettera sua è già in corso e verrà del pari mandata per mezzo nostro. Anzi il Governo germanico ha dato istruzioni al suo con-

sole ad Aden di non mai più ricevere lettere del Re Menelik, dovendo la sua corrispondenza effettuarsi solo per mezzo nostro.

L'Imperatore di Austria-Ungheria non ha ancora ricevuto la lettera di Re Menelik; ma, appena la riceverà (così ci fu già dichiarato), farà la stessa risposta. Il Governo russo non ha ancora ricevuto la lettera di Menelik.

Il Governo francese ha ricevuto la lettera, or sono pochi giorni, e ci ha dichiarato che non risponderà al Re Menelik *(Commenti)*.

Noi manterremo fermo il nostro modo di vedere, che, come ha sentito la Camera, è diviso da tutte le potenze alleate ed amiche.

Con questo, credo che, per ciò che concerne a tale riguardo la condotta del governo, non vi sia altro da aggiungere.

È giustissimo, poi, quanto hanno affermato varii oratori: che, qualunque sia l'atteggiamento di Re Menelik, non abbiamo da preoccuparcene per la nostra situazione nell'Eritrea.

Da quindici giorni, vediamo aperta, sui giornali, la rubrica « Questioni gravi dell'Africa ». Ma come il pubblico non vede giungere mai codeste *notizie gravi*, così è sperabile che si smetta.

In Italia si è molto sensibili. Quando si parla di notizie gravi d'Africa, si pensa tosto all'Eritrea, si crede che ivi le cose vadano male, e quindi ne nascono gravi preoccupazioni, avendo noi nella colonia importanti interessi.

Ora io devo, a questo riguardo, ripetere le dichiarazioni già fatte alla Camera, che, cioè, mai la nostra posizione in Eritrea è stata così buona, mai così sicura e tranquilla, come ora.

Abituato, anche sotto altri Ministeri, ad essere preoccupato delle cose d'Africa, ne sentivo tanto più la preoccupazione ora che su me direttamente ricade la responsabilità del servizio, mentre mi incombeva, negli altri Ministeri, soltanto una responsabilità riflessa.

La Camera comprenderà facilmente come io mi sia sempre tenuto in assidua corrispondenza col nostro Governatore dell'Eritrea; e sono lieto di dichiarare che ne ho sempre avute notizie rassicuranti sulla tranquillità che regna nella Colonia. Altra volta razzie venivano a devastare i nostri possedimenti. Ora, invece, quanti tornano dall'Africa sono unanimi nel constatare il miglioramento effettivo che si è conseguito nei nostri possedimenti.

Ed ecco perchè l'animo mio è sgombro da ogni preoccupazione. Quali che siano le intenzioni di Menelik presso di noi, io ritengo la nostra situazione così forte da non lasciarci concepire alcun dubbio sulla sicurezza nostra.

Non voglio dire, con questo, che io non desideri di vedere coronate da successo le trattative avviate dal mio predecessore con Re Menelik, e da me continuate. Per parte mia, anzi, farò il

possibile perchè si ottenga un accordo con Re Menelik sulla base del trattato di Uccialli. Io credo che, se il Re Menelik ha una giusta idea dei suoi interessi, sarà facile venire ad un accordo. Ma se ciò non fosse, sarà nostra cura di adattare la nostra politica in Africa alle mutate circostanze di fatto.

E qui debbo particolarmente rispondere all'onorevole Antonelli. Egli dice che, quando si è fissata una linea di condotta, conviene seguirla con fermezza per anni ed anni. Ma come può, uno Stato, andare d'accordo con un altro quando si è prefisso una politica che questo non vuol seguire?

Io credo, per conto mio, che, senza voler fare della politica tigrina o scioana, bisogna seguire la politica che corrisponda ai nostri interessi, adattandola alla condotta dell'altra parte. Così, ad esempio, l'onorevole Antonelli, quando si discuteva il bilancio degli esteri, avrebbe voluto che si fosse abbandonato il trattato di Uccialli. Se il consiglio fosse stato seguìto, ci troveremmo ora in una bella condizione!

Ripeto ancora che sono dispostissimo, come lo era il mio predecessore, a stare in buoni rapporti, ed a convenire un equo componimento con Re Menelik; ma nel caso in cui questi non volesse prestarsi a patti ragionevoli, dovremmo adottare quella politica che corrisponda ai nostri interessi *(Bravo!)*.

Dopo di che mi parrebbe superfluo entrare a discutere della portata dell'articolo 17, se, cioè, esso implichi o no, il protettorato. L'onorevole Antonelli dice che gli autori dell'articolo non avevano potuto avere l'intenzione di stabilire un protettorato.

Io mantengo, per parte mia, l'articolo 17 come ora è. Lo abbiamo a suo tempo notificato alle potenze, ed ora abbiamo dichiarato che, finchè non sia modificato, lo teniamo in pieno ed integrale vigore. Ciò però non toglie che nelle trattative con Menelik noi non saremo troppo assoluti; e se, come ripeto, il Re Menelik intende bene i suoi interessi, credo che potremo agevolmente venire ad un accordo.

Credo con ciò di aver date sufficienti spiegazioni alla Camera. Se qualche altra si desiderasse, io sono sempre a sua disposizione *(Bene!)*.

Presidente. — L'onorevole Antonelli ha chiesto di parlare per fatto personale. Ne ha facoltà.

Antonelli. — Non abuserò certamente della pazienza della Camera.

Ho chiesto soltanto di parlare per rilevare un'osservazione che il Ministro degli esteri ha fatto circa la mia missione allo Scioa, al fine di ottenere un accordo sull'interpretazione dell'articolo 17 del trattato di Uccialli.

L'onorevole Ministro è caduto in un equivoco, che del resto è molto facile spiegare.

I primi dei documenti diplomatici pubblicati dal marchese Di Rudinì il 14 aprile 1891 non si riferiscono alla mia missione, di cui egli ha parlato, ma si riferiscono a quella precedente avuta nel Tigrè. Ed è ciò che ha fatto credere al Ministro degli esteri che appena applicato il trattato per l'articolo 17, il Re Menelik lo avesse violato, ed io fossi stato inviato in missione presso di lui affinchè mantenesse fede a quel trattato.

Invece le cose stanno in questi termini.

Io dovetti accompagnare l'ambasciatore di Menelik, ras Maconnen, all'incontro dell'Imperatore, dalla parte del Tigrè. Mentre io ero in viaggio, mi arrivarono alcuni telegrammi che sono qui stampati, dal ministro Crispi, il quale mi faceva sapere che Menelik aveva mandato direttamente alle potenze la partecipazione della sua incoronazione a Imperatore di Etiopia; e mi dava istruzioni perchè io reclamassi presso di lui contro questo atto, avvertendolo che questa comunicazione avrebbe dovuto fare per mezzo del Governo italiano e non direttamente.

Io naturalmente feci noto a Menelik quanto il Ministro degli esteri m'incaricava di dirgli; e Menelik fece immediatamente una lettera di scusa, dicendo che egli non aveva nessun rappresentante italiano, ed aveva creduto di dover mandare direttamente le lettere ai Sovrani di Europa per informarli della sua incoronazione ad Imperatore di Etiopia. E come prova che riconosceva, allora, l'articolo 17, diede incarico al governo italiano perchè lo rappresentasse alla Conferenza di Bruxelles.

Non darò lettura ora di questi documenti; ma se il Presidente lo permetterà, li farò unire al resoconto stenografico.

Passarono varii mesi, cioè dall'aprile all'ottobre, quindi vennero le notizie dell'Harrar dal conte Salimbeni, ed allora cominciarono veramente le opposizioni al trattato.

Questo ho voluto dire all'onorevole Ministro per mostrargli che facilmente egli ha potuto prendere un equivoco, credendo che i documenti si riferissero ad una sola missione, mentre si riferiscono a due: l'una dalla parte del Tigrè, l'altra dalla parte dello Scioa.

Del resto, delle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Ministro non posso che rallegrarmi; specialmente per quello che riguarda i nostri rapporti con le potenze di Europa, e per ciò che esse hanno voluto fare con Menelik.

Mi spiace tuttavia che non abbia voluto rispondere categoricamente alle mie domande; ma non voglio insistere perchè capisco quanto siffatte questoni siano delicate, e sono sicuro che il Mi-

nistro saprà tutelare degnamente i nostri interessi e toglier di mezzo qualunque equivoco e qualunque malinteso, che potrebbero a volte far nascere troppo zelanti viaggiatori.

Una sola cosa mi permetto dire: che, cioè, non partecipo punto alla sua sicurezza per quanto riguarda le cose dalla parte del mare. Io lo prego, anzi, di andar cauto nel manifestarla e nel farla manifestare anche ad altri.

Noi abbiamo le notizie d'Africa a sbalzi, e non le abbiamo punto ufficiali, poichè il Governo non ci dà più comunicazione di quanto concerne l'Africa. Non vediamo nei discorsi elettorali, nei discorsi-programmi dei varii Ministeri, che della questione d'Africa si è completamente taciuto?

Però alcune notizie si fanno strada da sè ed ultimamente, per esempio, ne è giunta una che non so quale fondamento abbia, ma che, al certo, è grave: vale a dire, che il nostro residente ad Adua era stato minacciato di essere tenuto in ostaggio da ras Aula, che si era salvato e che egli poi aveva riferito ai Ministri ritenere assolutamente che un nostro residente non fosse sicuro ad Adua.

Ora, come può dire, onorevole Ministro, che la nostra sicurezza dalla parte del mare è tale da non dover destare nessuna preoccupazione?

Quindi richiamo su ciò l'attenzione tanto del Ministro degli esteri, quanto del Ministro della guerra, perchè non credo affatto che il sistema adottato da noi per la difesa possa del tutto corrispondere alle esigenze locali. La forza degli Abissini sta in questo, che sanno raggrupparsi in grandissimo numero nel modo più abile; quindi la difesa sopra una lunga linea di confine, per il modo come è organizzata la guerra in Africa, credo sia più pericolosa che vantaggiosa. Del resto questa è una questione tecnica che lascio all'onorevole Ministro della guerra ed anche all'onorevole Baratieri, che sull'argomento fa, al certo, degli studi, poichè già ha pubblicato delle pregevolissime memorie. Però seguito a non voler esser troppo ottimista, perchè non vedo affatto che dopo una rottura di relazioni prima con l'Imperatore Menelik e poi con i capi del Tigrè, possa esservi nessun Ministro degli esteri il quale possa venire qui alla Camera a dirci che siamo sicuri e che non dobbiamo avere nessuna preoccupazione. Questo concetto non posso assolutamente dividerlo con alcuno e credo mio dovere di dichiararlo, perchè il paese non si faccia illusioni.

Ma il paese continuò a cullarsi nelle dolci illusioni.

E dopo tre anni, Adua.

V.

PROTOCOLLI firmati in *Roma* dal Ministro degli affari esteri del Re d'Italia e dall'Ambasciatore di S. M. Brittanica *il 24 marzo 1891,* il *15 aprile 1891* ed il *5 maggio 1894,* per delimitare le rispettive sfere d'influenza italiana ed inglese nell'Africa Orientale.

I° — *Protocollo del 24 marzo 1891* [1].

Les soussignés, marquis de Rudinì, président du Conseil et ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie, et marquis de Dufferin et Ava, Ambassadeur de S. M. la Reine de la Grande Bretagne, Impératrice des Indes, après mûr examen des intérêts respectifs des deux pays dans l'Afrique orientale, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. La ligne de démarcation, dans l'Afrique orientale, entre les sphères d'influence respectivement réservées à l'Italie et à la Grande Bretagne suivra, à partir de la mer, le thalweg du fleuve Juba jusqu'au 6° de latitude nord, Kismayu avec son territoire à la droite de fleuve restant ainsi à l'Angleterre. La ligne suivra ensuite le parallèle 6°

(1) *Libro Verde* « Protocolli 24 marzo e 15 aprile 1891, relativi alla delimitazione delle zone d'influenza fra l'Italia e l'Inghilterra nelle regioni a sud, ad ovest ed a nord dell'Etiopia e dell'Eritrea ».

nord jusqu'au méridien 35° est Greenwich qu'elle remontera jusqu'au Nile Bleu.

Art. 2. Si les explorations ultérieures venaient, plus tard, en indiquer l'opportunité, le tracé suivant le 6° lat. nord et le 35° long. est Greenwich pourra, dans ses détails, être amendé d'un commun accord d'après les conditions hydrographiques et orographiques de la contrée.

Art. 3. Il y aura dans la station de Kismayu et son territoire egalité de traitement entre sujets et protégés des deux pays, soit pour leurs personnes, soit à l'égard de leurs biens, soit enfin en ce qui concerne l'exercice de toute sorte de commerce et industrie.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 24 mars 1891.

Rudinì. Dufferin and Ava.

II° — *Protocollo del 15 aprile 1891* [1].

Désirant compléter, dans la direction du nord, jusqu'à la Mer Rouge, la démarcation des sphères d'influence respectives, entre l'Italie et l'Angleterre, que les deux parties ont déjà arrêtée, par le protocole du 24 mars dernier, depuis l'embouchure du Juba, dans l'Océan Indien, jusqu'à l'intersection du 35° long. est Greenwich avec le Nil Bleu, les soussignés:

Marquis de Rudinì, président du Conseil et ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie, et marquis de Dufferin et Ava, ambassadeur de S. M. la Reine d'Angleterre, Impératrice des Indes, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. La sphère d'influence réservée à l'Italie est limitée, au nord et à l'ouest, par une ligne tracée depuis Ras Kasar sur la Mer Rouge au point d'intersection du

(1) *Ibidem.*

17ème parallèle nord avec le 37ème méridien est Greenwich. Le tracé, après avoir suivi ce méridien jusqu'au 16′ 30′ lat. nord, se dirige, depuis ce point, en ligne droite à Sabderat, laissant ce village à est. Depuis ce village le tracé se dirige au sud jusqu'à un point sur le Gash, à 20 milles anglais en amont de Kassala, rejoignant l'Atbara au point indiqué comme étant un gué dans la carte de Werner Munzinger: *Originalkarte von Nord Abessinien und den Landern am Mareb, Barca und Anseba*, de 1864 (Gotha, Justus Perthes), et situé au 14° 52′ lat. nord. Le tracé remonte ensuite l'Atbara jusqu'au confluent du Kor Kakamot (Hahamot), d'où il va dans la direction d'ouest jusqu'à la rencontre du Kor Lemsen, qu'il redescend jusqu'à son confluent avec la Rahad. Enfin, le tracé, après avoir suivi le Rahad pour le bref trajet entre le confluent du Kor Lemsen et l'intersection du 35° longitude est Greenwich, s'identifiera, dans la direction du sud, avec ce méridien jusqu'à la rencontre du Nil Bleu, sauf amendements ultérieurs de détail d'après les conditions hydrographiques et orographiques de la contrée.

Art. 2. Le Gouvernement italien aura la faculté, au cas où il serait obligé de le faire pour les besoins de sa situation militaire, d'occuper Kassala et la contrée attenante jusqu'à l'Atbara. Cette occupation ne pourra, en aucun cas, s'étendre au nord ni au nord-est de la ligne suivante:

De la rive droite de l'Atbara, en face de Gos Rejeb, la ligne va dans la direction d'est jusqu'à l'intersection du 63ème méridien est Greenwich; de là, tournant au sud-est, elle passe à trois milles au sud des points marqués Filik et Metkinab dans la carte précitée de Werner Munzinger, et rejoint le tracé mentionné dans l'art. 1 à 25 milles anglais au nord de Sabderat, mesurés de long du dit tracé.

Il est cependant convenu entre les deux Gouvernements que toute occupation militaire temporaire du territoire additionnel spécifié dans cet article n'abrogera pas les droits

du Gouvernement égyptien sur le dit territoire, mais ces droits demeureront seulement en suspens jusqu'à ce que le Gouvernement égyptien sera en mesure de réoccuper le district en question jusqu'au tracé indiqué dans l'art. 1 de ce protocole et d'y maintenir l'ordre et la tranquillité.

Art. 3. Le Gouvernement italien s'engage à ne construire sur l'Atbara, en vue de l'irrigation, aucun ouvrage qui pourrait sensiblement modifier sa défluence dans le Nil.

Art. 4. L'Italie aura, pour ses sujets et protégés, ainsi que pour leurs marchandises, le passage en franchise de droits sur la route entre Metemma et Kassala touchant successivement El Affareh, Doka, Suk-Abu-Sin (Gdedaref) et l'Atbara.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 avril 1901.

Rudinì. Dufferin and Ava.

III° — *Protocollo del 5 maggio 1894.*

Affine di portare a compimento la delimitazione delle sfere d'influenza fra la Gran Bretagna e l'Italia nell'Africa orientale, che ha formato oggetto dei Protocolli firmati a Roma il 24 marzo ed il 10 aprile 1894, i sottoscritti:

Francesco Crispi, presidente del Consiglio dei ministri di Sua Maestà il Re d'Italia, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Laz-

In order to complete the delimitation of the spheres of influence of Great Britain and Italy in Eastern Africa, which formed the subject of the Protocols signed at Rome on the 24th March and the 15th April 1891, the undersigned.

Francesco Crispi, president of the Council of ministers of His Majesty the King of Italy, knight of the Supreme Order of the Holy Annunciation, knight Grand Cross of the Orders of Saint

zaro e della Corona d'Italia, deputato al Parlamento, e

Sir Francis Clare Ford, Gran Croce dell'Ordine Molto Onorevole del Bagno, Gran Croce dell'Ordine Molto Distinto di San Michele e San Giorgio, membro del Molto Onorevole Consiglio Privato ed Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, Imperatrice delle Indie, presso Sua Maestà il Re d'Italia.

autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno convenuto quanto segue:

1. Il limite delle sfere d'influenza della Gran Bretagna e dell'Italia nelle regioni del Golfo d'Aden è costituito da una linea che partendo da Gildessa e dirigendosi verso l'8° latitudine nord, contorna la frontiera nord-est dei territori delle tribù Girri, Bertiri, e Rer Ali, lasciando a destra i villaggi di Gildessa, Darmi, Gig-Giga e Milmil. Arrivata all'8° latitudine nord la linea s'identifica con quel

Maurice and St. Lazarus, and of the Crown of Italy, member of Parliament, and

Sir Francis Clare Ford, Grand Cross of the Most Honorable Order of the Bath, Grand Cross of the Most distinguished Order of Saint Michael and Saint George, a member of Her Majesty's Most Honorable Privy Council and Ambassador extraordinary and Plenipotentiary of Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, to His Majesty the King of Italy,

authorized by their respective Governments, have agreed as follows:

1. The boundary of the spheres of influence of Great Britain and of Italy in the regions of the Gulf of Aden shall be constituted by a line which, starting from Gildessa and running towards the 8th degree of north latitude, skirts the north-east frontier of the territories of the Girrhi, Bertiri, and Rer Ali tribes, leaving to the right the villages of Gildessa, Darmi, Gig-Giga, and Milmil.

parallelo fino alla sua intersezione col 48° est Greenwich. Si dirige in seguito all'intersezione del 9° latitudine nord col 49° est Greenwich, e segue quel meridiano fino al mare.

On reaching the 8th degree of north latitude the line follows that parallel as far as its intersection with the 48th degree of longitude east of Greenwich. It then runs to the intersection of the 9th degree of north latitude with the 49th degree of longitude east of Greenwich, and follows that meridian of longitude to the sea.

2. I due Governi s'impegnano di conformarsi nelle regioni del Protettorato britannico ed in quelle dell'Ogaden a favore così dei sudditi e protetti britannici ed italiani, come delle tribù che abitano quei territori, alle stipulazioni dell'Atto Generale di Berlino e della Dichiarazione di Bruxelles relative alla libertà del commercio.

2. The two Governments engage to conform, in the regions of the British Protectorate and in those of the Ogaden, to the stipulations contained in the General Act of Berlin and in the Declaration of Brussels relative to freedom of trade, in favour as well of British and Italian subjects and protected persons as of the tribes inhabiting those territories.

3. Nel porto di Zeila vi sarà eguaglianza di trattamento fra i sudditi e protetti britannici ed italiani in tutto ciò che concerne le loro persone, i loro beni, e l'esercizio del commercio e dell'industria.

3. In the port of Zeyla there shall be equality of treatment between British and Italian subjects and protected persons, in all that relates to their persons, their property, and to the exercise of trade and industry.

Roma, 5 maggio 1894.

Rome, May 5th 1894.

Francesco Crispi. — Francis Clare Ford.

NOTA.

Quando, nei primi mesi del 1885, l'Italia occupò Massaua, non si ebbe modo, nè opportunità di fissare verso il nord i limiti dell'occupazione. La costa, che fino alle vicinanze immediate di Suakim, faceva, sotto il dominio egiziano, parte della Caimacamìa di Massaua, rimase, in certa guisa, abbandonata a sè stessa, senza che Italiani, Inglesi od Egiziani si curassero di provvedere ad una regolare sorveglianza [1].

Gli inconvenienti di simile stato di cose dovevano però ben presto farsi sentire, ed infatti il 26 aprile 1887 l'on. Depretis, ministro degli affari esteri, scriveva al R. Ambasciatore in Londra per richiamare « opportunamente l'attenzione di Lord Salisbury sulla convenienza che, mercè amichevoli accordi tra l'Italia, l'Inghilterra e l'Egitto », si facesse cessare « per la costa compresa tra Suakim e Massaua, la lamentata incertezza di situazione ».

Al dispaccio dell'on. Depretis andava unito una memoria nella quale erano ampiamente discusse le ragioni che consigliavano una delimitazione:

L'opera di civiltà alla quale l'Italia si è accinta occupando Massaua, non può attuarsi con profitto e neppure con sicurezza, se l'azione nostra in quella regione non abbia giusta sfera entro la quale possa liberamente esplicarsi.

Si tratta di ben determinare la zona della nostra influenza e sorveglianza sulla costa in guisa che le finitime tribù, dipendendo economicamente ed anche, sotto certo rispetto, politicamente dalle autorità di Massaua, si trovino nell'impossibilità di attentare alla nostra situazione e siano sottratte, al tempo stesso, a queste due contingenze: o di cadere sotto il giogo abissino, o di far causa comune coi ribelli sudanesi.

Questo campo d'azione non può, nelle circostanze attuali, offrirsi che al nord del nostro presidio, in quella contrada che, sotto l'amministrazione egiziana, formava parte del governatorato o *caimacamìa* di Massaua.

---

(1) V. *Libro Verde* « Massaua », doc. n. 92.

Il nostro presidio è da ogni altra parte circondato dalla irrequieta e sospettosa Abissinia. Questa, che vive di invasioni e di preda nei territori vicini, che nutre il convincimento essere il mare limite dell'Etiopia, è spinta a soggiogare le tribù che si frappongono fra essa e la costa da cui nessun ostacolo naturale la divide. Il giorno in cui l'Abissinia, protendendosi a nord e ad est oltre i Bogos, arrivasse al mare, Massaua rimarrebbe interamente chiusa dal lato di terra. Ora, se, per deferenza agl'impegni contratti dall'Inghilterra, abbiamo potuto, insediandoci sulla costa del Mar Rosso, adattarci allo stato di cose che vi abbiamo trovato, se tolleriamo che gli Abissini si accampino minacciosi anche nel paese dei Bogos e che il commercio da e per Massaua si trovi esposto di fianco alle loro molestie, noi vogliamo, quanto meno, e dobbiamo impedire, ad ogni costo, che serrandosi il cerchio intorno ai nostri presidii, si rimanga quasi prigioni sullo scoglio di Massaua. È per noi questione di dignità, anzi di vita.

L'altro pericolo, egualmente probabile, fin che durano le presenti incertezze, si è che le tribù minacciate dagli Abissini, vedendosi prive d'appoggio e di protezione, finiscano col cedere ai loro correligionari insorti e facciano causa comune con essi.

Non è certo col far giungere la giurisdizione dell'Egitto, come l'agente inglese al Cairo, sir E. Baring, ne aveva messo innanzi l'idea, sull'intera costa fino ad Emberemi, cioè fino ai pressi immediati di Massaua, che si può efficacemente provvedere. La giurisdizione dell'Egitto equivarrebbe, in pratica, a lasciare quella tribù in balìa del primo venuto.

Occorre, invece, che le tribù del paese risentano, ad ogni istante, gli effetti d'una bene ordinata e retta amministrazione, che trovino uno sbocco sicuro ai loro commerci quando questi siano proclamati liberi, che penetri in esse la coscienza, esservi chi vuole e può proteggerle.

Rimane a fissare l'estensione di questa zona di legittima ed indispensabile influenza e sorveglianza. Tale estensione parrebbe dover essere tale da includere l'intera tribù Habab, questa occupando appunto, con varie denominazioni, tutta la zona che corre, lungo il mare, al nord fino a Ras Kasar, verso il 18° parallelo nord, antico limite della *caimacamìa* di Massaua. Gli Habab si mantennero finora fedeli alla causa dell'ordine; seppero resistere a lusinghe e minaccie dei dervisci; furono i primi, dopo la rivolta mahdista, a voler rannodare con Massaua pacifici commerci; più volte ricorsero al nostro Comando superiore per protezione; infine verso l'Abissinia, e più precisamente verso ras Alula, dimostrarono temperanza e fermezza, malgrado le esorbitanti pretese del ras. Ab-

bandonare, in tali condizioni e dopo tali precedenti, gli Habab, sarebbe colpo mortale per il nostro prestigio e per la nostra stessa incolumità. Gli Habab, disperatamente risoluti a non mai più subire il dominio egiziano, che per essi si tradusse costantemente in patimenti, e mal governo, o cederebbero il campo agli invasori abissini, o si affratellerebbero, come minor male, coi dervisci, facendosene assai terribili alleati. In ogni ipotesi, poi, essi accrediterebbero con ragione, tra le altre tribù native, l'opinione che l'Italia nè voglia proteggere chi si affida a lei, nè sappia debellare chi le è nemico.

Altra considerazione, attinente alla condizione idrografica dei luoghi, ci fa pure desiderare che il limite nostro (limite, ripetiamo, di influenza e di sorveglianza) vada fino a Ras Kasar. Da Massaua in su, fino a Ras Kasar, non esiste altro discreto ancoraggio all'infuori di Taklai, che è dalla parte del nord, lo sbocco naturale del paese Habab; il confine della rispettiva zona di sorveglianza potrebbe quindi convenientemente stabilirsi appunto a Ras Kasar.

Ogni altra proposta, che maggiormente limitasse la nostra sfera d'azione, sarebbe inaccettabile. Ciò si dica sopratutto di quella recentemente additata dal signor Cameron, console inglese a Suakim, che suggeriva di fissare il limite italiano ad un torrente che corre oltre Ras Garb, e di far giungere il limite egiziano al fiume Lebka, vale a dire a sole 40 miglia circa a nord di Massaua, lasciando, tra l'uno e l'altro limite, una zona sottratta ad ogni sorveglianza od influenza. Questa, che creerebbe, tra l'una e l'altra giurisdizione, una vera e propria anarchia, sarebbe, senza dubbio, la peggiore delle soluzioni.

Roma, aprile 1887.

Lord Salisbury, pur riserbando alla proposta italiana favorevole accoglienza, dopo aver interrogato le autorità britanniche in Egitto, notificava il 13 maggio 1887 al Regio Ambasciatore come il punto estremo della sorveglianza italiana avrebbe dovuto limitarsi a Ras Teruba, situato circa al 17° 30' di latitudine nord, anzichè a Ras Kasar; « un poco più a nord di quel punto — aggiungeva Lord Salisbury — il Governo egiziano ha l'intenzione di intraprendere qualche azione allo scopo della pacificazione del Sudan, e la sorveglianza italiana potrebbe produrre un conflitto di giurisdizione » [1].

---

(1) V. *Libro Verde* « Massaua », doc. n. 101.

Il Ministro italiano però insisteva nella sua richiesta osservando che se Taklai (punto situato fra Ras Teruba e Ras Kasar), solo sbocco degli Habab verso il mare, non fosse stato compreso nella nostra zona di sorveglianza, sarebbe venuto meno ogni scopo, ogni pratica utilità del divisato accordo, con il quale sostanzialmente il Governo italiano mirava a tener soggetti gli Habab alla propria influenza per impedir che essi cedessero alle minaccie abissine od alle lusinghe degli insorti sudanesi [1].

Il Governo britannico si arrendeva a queste giuste osservazioni del Governo italiano, e fra i rappresentanti delle due nazioni avveniva lo scambio di note qui riprodotte:

L'Ambasciatore italiano in Londra al Ministro britannico degli affari esteri.

Londres, 24 mai 1887.

Monsieur le Marquis. — J'ai reçu du Gouvernement de S. M. le Roi l'ordre de faire connaître à V. S. ce qui suit:

Les faits qui se sont passés dans les régions africaines de la Mer Rouge depuis l'occupation de Massaouah de la part des troupes italiennes ont prouvé que de sérieux inconvénients résultent de l'état d'incertitude qui règne au sujet de la surveillance à exercer dans ces parages. Cette situation s'est encore aggravée dans le présent état des relations entre l'Italie et l'Abyssinie. Nul doute qu'il ne soit hautement désirable d'y porter remède.

C'est pourquoi le Gouvernement de S. M. le Roi m'a chargé de faire à celui de S. M. la Reine la double proposition suivante.

Il faudrait d'abord s'entendre pour fixer les limites dans lesquelles l'administration italienne et l'administration anglaise devraient exercer respectivement leur surveillance. Le gouvernement de S. M. le Roi propose que cette limite soit fixée à Ras Kasar, de sorte que la côte située au midi de ce point demeurerait sous la surveillance des autorités italiennes et celle qui se trouve au nord de ce point resterait sous la surveillance des autorités anglaises.

En second lieu, les chefs des administrations de Massaouah et de Souakim recevraient l'instruction d'échanger entre eux des idées et des informations toutes les fois q'il y aurait à prendre des décisions relativement au régime commercial le long de la côte soumise à la surveillance respective; en tous cas, chacune des deux admi-

(1) V. *Libro Verde* « Massaua », doc. n. 109.

nistrations donnerait à l'autre avis préalable des décisions qui seraient prises, afin que, quand même elles ne seraient pas identiques, on puisse, du moins, les coordonner réciproquement.

J'ai l'honneur d'exprimer, au nom de mon gouvernement, l'espoir que celui de S. M. Britannique, animé du même désir de régulariser leurs positions respectives dans les régions dont il s'agit, conformément aux intérêts des deux parties, voudra bien accepter la proposition que j'ai l'honneur de lui faire par la présente.

L. Corti.

Il Ministro britannico degli affari esteri all'Ambasciatore italiano in Londra.

(*Traduzione dall'inglese*).

Foreign Office, 31 maggio 1887.

Signor Ambasciatore. — Ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data del 24 corrente.

Vostra Eccellenza mi ha già fatto conoscere verbalmente come, per le operazioni che il Governo italiano ravviserebbe necessario di intraprendere nelle vicinanze di Massaua, sarebbe importante che, durante la continuazione di tale stato di cose, la sorveglianza della costa da Massaua al nord, fino a Ras Kasar, si trovasse nelle sue mani. Nel tempo stesso V. E. mi ha informato che il Governo italiano farebbe tutti i suoi sforzi per impedire la partenza di ogni bastimento facente la tratta degli schiavi dalla costa posta sotto la sua sorveglianza, e che esso non muoverebbe obbiezione all'azione degl'incrociatori di S. M. Britannica per visitare le navi, provenienti da quella costa, le quali fossero sospettate dello stesso delitto.

Con questa intelligenza, debbo esprimere all'E. V. l'adesione del Governo della Regina alla domanda contenuta nella lettera di V. E.

Ordini a tale scopo saranno dati senza indugio dai Lords commissari dell'Ammiragliato ai comandanti delle navi inglesi in quei paraggi.

Salisbury.

Il limite estremo settentrionale dell'influenza italiana sulle coste occidentali del Mar Rosso rimaneva per tal modo fissato.

Restavano ora a determinare i limiti di questa influenza verso l'interno.

Le trattative a tale scopo furono presto intavolate ed il generale conte Luchino Dal Verme, fra il marzo ed il giugno

del 1890, veniva successivamente inviato in missione a Londra ed al Cairo per trattare la questione coi rappresentanti del Governo inglese ed egiziano.

Non sono noti i particolari di quei negoziati che furono interrotti senza aver portato ad alcun risultato.

Nell'ottobre dello stesso anno essi furono ripresi in Napoli, ove quali delegati del Governo britannico si recarono Sir Evelyn Baring (oggi Lord Cromer) e Sir Francis Grenfell, mentre il Governo italiano era rappresentato dal predetto generale Dal Verme e dal cav. Silvestrelli.

Neppure queste trattative condussero ad un soddisfacente risultato. Le divergenze fra i delegati delle due nazioni si portarono sopratutto sulla provincia di Cassala che gli Italiani avrebbero voluto fosse compresa nella propria sfera d'influenza, mentre gli Inglesi credevano non poter consentire a tale richiesta.

Era allora ministro degli affari esteri Francesco Crispi, ed il giornale *La Riforma*, che aveva voce di rispecchiare fedelmente le idee del Governo di quel tempo, così dava conto ai suoi lettori della rottura dei negoziati di Napoli, in un articolo pubblicato il 13 ottobre 1890:

L'Agenzia Stefani ha ieri annunziato la rottura dei negoziati per la delimitazione delle sfere d' influenza inglese ed italiana in Africa dalla parte del Sudan.

I nostri delegati e gli inglesi avevano concordato nei minimi particolari la delimitazione suddetta e la redazione di quasi tutto il testo dell'accordo, lasciando per ultima la questione delle riserve e degli impegni che l'Inghilterra chiedeva, pel caso d'un'occupazione di Cassala da parte nostra.

Su questo punto si era cominciato a studiare un compromesso, e l'ultima formola proposta dal nostro Governo, mentre non feriva i nostri interessi ed il nostro amor proprio, avrebbe potuto appagare le esigenze della posizione dell'Inghilterra in Egitto, che i nostri negoziatori tennero sempre nel debito conto.

La formola suddetta lasciava infatti che l'Inghilterra riservasse esplicitamente i *diritti* dell'Egitto su Cassala, da discutersi allorchè fosse stato rioccupato il Sudan.

Il nostro Governo non faceva questione di Cassala che come occupazione eventualmente imposta dalle esigenze della difesa,

tantochè era stato detto ai delegati inglesi che avremmo potuto anche rinunziarvi, purchè ci fosse garantita la sicurezza sulle nostre frontiere dalla parte dei dervisci. Siccome però non voleva il nostro Governo firmare un accordo senza esser sicuro di poterlo lealmente osservare, credeva indispensabile di riservarsi l'occupazione eventuale di Taka, come misura esclusivamente militare e difensiva.

Si lasciava perciò che l'Inghilterra dichiarasse impregiudicati i *diritti* dell'Egitto dal *fatto* della nostra occupazione, senza prendere impegno di riconoscerli sin d'ora esplicitamente.

All'ultimo momento Sir E. Baring, oltre a tale riconoscimento, sul quale verteva la controversia, domandò pure un impegno formale da parte nostra di restituire senz'altro Cassala all'Egitto, allorchè *questo fosse pronto a riconquistare le sue antiche provincie.*

A queste pretese non si poteva acconsentire, giacchè l'occupazione suddetta, quando fosse stata imposta dalle esigenze della difesa, difficilmente avrebbe da parte nostra potuto avvenire senza sacrifici personali e materiali, di cui poi non sarebbe stato ammissibile che non si tenesse conto.

L'aggiornamento però dei negoziati non pregiudica per nulla i nostri buoni rapporti coll'Inghilterra, mentre durante i negoziati stessi il Governo del Re diede prova di comprendere e riconoscere le difficoltà della posizione del Governo britannico di faccia all'Egitto, e l'Inghilterra si mostrò dal canto suo conciliante coll'ammettere la necessità nella quale potremmo trovarci di marciare su Cassala. La divergenza non è stata che sopra una formola, ed essa potrà, lo speriamo, convenientemente comporsi a un momento opportuno, sia riaprendo i negoziati sopra questo solo argomento, sia coordinandoli agli altri, su diverse altre questioni africane, che i due Governi intendono risolvere con gli stessi sentimenti amichevoli che hanno sin qui ispirato la loro reciproca condotta.

L'Inghilterra e l'Italia hanno troppi interessi comuni di primaria importanza, perchè una momentanea divergenza sulla scelta d'una formola possa compromettere le loro relazioni.

Il Governo inglese, colla delimitazione che era stata accettata dai delegati italiani, saprà calmare le apprensioni esagerate di quella limitata parte dell'opinione pubblica che ci attribuiva l'ambizione di spingerci fino alle sponde del Nilo e d'occupare Cartum.

D'altra parte, la nostra situazione resta inalterata, ed abbiamo anzi adesso la fondata persuasione che, se le esigenze della difesa ci imporranno di usare della libertà d'azione che c'è così riserbata per cacciare i Dervisci dalla provincia di Taka, il Governo inglese non vedrà in questo fatto che una semplice e legittima misura militare.

Caduto il Ministero Crispi e successo il marchese Di Rudinì al dicastero degli esteri, le trattative venivano continuate fra questi e l'ambasciatore d'Inghilterra Lord Dufferin and Ava, e lo schema d'accordo preparato dal precedente Ministero, con qualche variante nella delimitazione fino all'Atbara e l'aggiunta della delimitazione dall'Atbara fino all'incontro del 33° meridiano (est Greenwich) con il Nilo Azzurro, veniva accettato dalle due parti con la firma del protocollo del 15 aprile 1891. Con questo protocollo l'Italia accettava sulla questione di Cassala la formola desiderata dall'Inghilterra e l'Inghilterra riconosceva esplicitamente l'Etiopia siccome situata nella sfera d'influenza riserbata all'Italia.

Pochi giorni avanti, il 24 marzo 1891, fra il marchese Di Rudinì e Lord Dufferin and Ava era stato firmato l'altro protocollo con cui si delimitavano le rispettive sfere d'influenza dell'Italia e dell'Inghilterra nelle regioni a sud dell'Etiopia.

Con questo protocollo l'Italia veniva a rinunciare alla parte che le spettava nell'amministrazione del porto di Kisimaio, ai termini della convenzione sottoscritta il 3 agosto 1889, dal R. Incaricato di affari in Londra ed il Direttore della *Imperial British East Africa Company*, la quale convenzione stabiliva [1]:

Art. 3. La Compagnia Britannica conviene col Regio Governo italiano di occupare egualmente ed in comune Kisimaio e l'attinente territorio, come saranno conceduti dal Sultano, i quali saranno tenuti ed amministrati egualmente ed in comune dalle due parti contraenti.

Il Regio Governo italiano e la Compagnia Britannica possederanno in Kisimaio e nell'attinente territorio perfetta eguaglianza di diritti e di privilegi sottoposti sempre però alle condizioni, se ve ne fossero, della concessione che ne sarà accordata come è stato detto.

Il Regio Governo italiano e la Compagnia Britannica assumeranno e pagheranno una parte eguale delle spese d'amministrazione e divideranno egualmente gli introiti netti di Kisimaio e dell'attinente territorio.

I provvedimenti particolareggiati per conseguire un *modus vivendi* e per attuare nel modo più amichevole le disposizioni del

---

(1) Direzione centrale degli Affari coloniali, *Raccolta citata*, doc. n. 80, pag. 224.

presente articolo, saranno convenuti e stabiliti a Kisimaio dagli agenti del Regio Governo italiano e dagli agenti della Compagnia Britannica, debitamente a ciò autorizzati, il più prontamente possibile, dopo che Kisimaio sia stato consegnato dal Sultano di Zanzibar alla Compagnia Britannica, e dalla Compagnia Britannica al Regio Governo italiano.

La sfera d'influenza italiana coi due protocolli del 1891 era per tal modo ben definita ad occidente da una linea continua che dal Ras Kasar, sulle coste del Mar Rosso, lasciando ad oriente la Colonia Eritrea e l'Etiopia, giungeva fino alla foce del Giuba sulle coste dell'Oceano Indiano.

Mancavano le delimitazioni ad oriente e precisamente verso la Somalia britannica e verso la Colonia francese di Obock, conosciuta di poi col nome di Protettorato francese della costa dei Somali. Di questa parleremo in separata sede; a quella provvide il protocollo del 5 maggio 1894, firmato in Roma dal ministro degli affari esteri, Francesco Crispi, e dall'ambasciatore britannico, Sir Francis Clare Ford. I negoziati per questa definizione delle rispettive sfere d'influenza italiana e britannica nella Somalia erano anch'essi stati protratti per alcun tempo, desiderando l'Inghilterra che si addivenisse prima ad una più esatta conoscenza dell'interno del paese da delimitarsi. All'Italia, tuttavia, premeva che la delimitazione avvenisse al più presto possibile, ed animati i rappresentanti dei due paesi dai sentimenti più concilianti, fu facile giungere all'intento desiderato.

Il 20 marzo 1896, il *Popolo Romano*, riferendosi alle dichiarazioni fatte dall'on. Di Rudinì alla Camera dei Deputati relativamente al protettorato sull'Etiopia, pubblicò la seguente notizia:

Londra, 19, ore 10.34. — Le dichiarazioni dell'on. di Rudinì di non volere del protettorato italiano in Abissinia, anche se Menelik di buon animo vi si associasse, hanno prodotto in questi circoli dirigenti una penosa impressione, aggravata dalla circostanza che il Governo della Regina aveva seguito con costante simpatia lo svilupparsi dell'influenza italiana in Etiopia e vi aveva contribuito con lealtà e disinteresse.

Qui si dubita che l'on. di Rudinì, quando faceva le tanto discusse dichiarazioni, ignorasse l'atto intervenuto il 5 maggio 1894 tra i

due Governi di Roma e di Londra, tanto desse sono in opposizione alla *parola* e allo *spirito* di quel protocollo, che fino a questo momento non è stato denunciato dal Governo di Roma.

Ve ne mando il testo, con l'avvertenza che il protocollo è già apparso nel *Blue Book* inglese, ma che l'allegato annesso non è mai stato pubblicato prima d'ora nè qui, nè altrove.

PROTOCOLLO.

(segue il testo del protocollo riportato a pag. 122).

Annesso (*Riservato*).

DICHIARAZIONE.

Ci riferiamo al protocollo firmato oggi per la delimitazione delle sfere d'influenza della Gran Bretagna e dell'Italia nel paese dei Somali, e dichiariamo che rimane inteso fra i due Governi che fino a quando l'Italia non avrà stabilito un controllo effettivo sulle popolazioni entro la sfera d'influenza italiana e in vicinanza della linea di delimitazione, sarà in facoltà delle autorità britanniche di prendere le misure temporanee che potessero essere necessarie per conseguire l'osservanza, da parte di quelle popolazioni, delle stipulazioni contenute nel protocollo e per mantenere l'ordine nella zona d'influenza della Gran Bretagna.

Esse avranno il diritto di entrare in comunicazioni dirette colle autorità di Harar, quando ciò possa essere necessario per gli scopi sopra specificati e per la sicurezza della frontiera britannica.

Resta inteso tuttavia che le parole « misure temporanee » debbono significare soltanto misure eccezionali e di corta durata, e che l'aggiustamento provvisorio per i rapporti diretti colle autorità di Harar, non dovrà far sorgere alcun dubbio sulla posizione dell'Italia come potenza protettrice dell'Etiopia e delle sue dipendenze, che è già stata riconosciuta dal Governo di Sua Maestà la Regina.

Roma, 5 maggio 1894.

FRANCESCO CRISPI. FRANCIS CLARE FORD.

Questo documento però non venne mai ufficialmente pubblicato.

La Francia, cui venne annunciato il protocollo del 5 maggio 1894, credette di scorgere in esso una violazione dei diritti che le derivavano per l'accordo franco-britannico del febbraio 1888 [1] relativamente all'Harrar, ed espresse perciò le sue riserve. Ad esse risposero i Gabinetti di Londra e di Roma, ma i relativi documenti non furono fino ad ora resi di pubblica ragione.

---

(1) V. pag. 35.

VI.

ATTO DI CONCESSIONE rilasciato in *Addis Abeba* il *9 marzo 1894* dall'Imperatore d'Etiopia al signor Alfredo Ilg per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Gibuti ad Harrar, da Harrar ad Entotto e da Entotto al Caffa ed al Nilo Bianco.

Art. 1. Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie, accorde à Mr. Alfred Ilg, ingénieur, l'autorisation de constituer sous le nom de « Compagnie impériale des chemins de fer d'Ethiopie » une compagnie ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un chemin de fer allant de Djibouti à Harrar, de Harrar à Entotto, et d'Entotto au Caffa et au Nil Blanc.

Art. 2. Toutes ces lignes en ce qui touche soit les études, soit les travaux à entreprendre, soit les conditions diverses de construction, seront divisées en trois sections: la première de Djibouti à Harrar, la deuxième de Harrar à Entotto, la troisième d'Entotto au Caffa et au Nil Blanc. La présente convention ne concerne que la ligne qui s'étendra de Djibouti jusqu'à Harrar.

Art. 3. La présente concession du chemin de fer aura une durée de quatre-vingt dix-neuf ans, à partir du jour où les travaux seront terminés et où l'exploitation aura commencé, et cette stipulation s'appliquera à chacune des

sections. En conséquence, il est convenu qu'aucune autre compagnie de chemin de fer ne sera autorisée à construire de lignes concurrantes partant soit des bords de l'Océan Indien, soit des bords de la Mer Rouge jusqu'en Ethiopie, soit de l'Ethiopie au Nil Blanc.

Art. 4. Si la compagnie qui aura entrepris ce chemin de fer n'a pas commencé les travaux de la ligne de Djibouti à Harrar dans le délai de deux ans à dater de cette présente convention, sa concession sera annulée.

Art. 5. A partir du commencement de l'exploitation jusqu'à l'expiration de la concession, la compagnie devra entretenir le matériel du chemin de fer en bon état; sauf le cas de force majeure, elle ne pourra pas interrompre le service.

Art. 6. La compagnie du chemin de fer établira le long de cette ligne, et à ses frais, un fil télégraphique et elle entretiendra les employés nécessairs à son fonctionnement. Le télégraphe construit par la compagnie sera à la disposition du Gouvernement éthiopien pour toutes les dépêches du service de l'Etat; les dépêches des particuliers seront également reçues moyennant un prix qui sera ultérieurement fixé.

Si le premier fil devient insuffisant la compagnie en établira un second et à ses frais.

Le télégraphe sera établi partout où parviendra le chemin de fer.

Art. 7. La compagnie ne pourra charger des troupes ou du matériel de guerre, pour les faire entrer ou sortir du pays, sans une lettre du Roi des Rois d'Ethiopie; si elle acceptait de tels transports sans un ordre, elle devrait abandonner le chemin de fer au Gouvernement éthiopien. Les troupes et le matériel de guerre du Gouvernement éthiopien seront transportés moyennant un tarif à établir d'un commun accord entre la compagnie e le Gouvernement éthiopien. Les prix pour l'Empereur seront moindres que pour toute autre personne. En temps de guerre les

troupes et le matériel de guerre seront transportés gratuitement.

Art. 8. Pour les marchandises appartenant aux particuliers, la compagnie fixera elle même ses tarifs, cependant ces tarifs ne pourront être supérieurs aux prix actuels de transport mais plutôt inférieurs.

Art. 9. Les droits de douane perçus à Harrar pour le compte de Sa Majesté n'étant jusqu'à ce jour que de 5 pour cent et ne dépassant 1.000.000 de francs, afin de faciliter la construction du chemin de fer et d'assurer l'intérêt des capitaux engagés, Sa Majesté le Roi des Rois d'Ethiopie accorde à la compagnie l'autorisation de percevoir un droit de 10 pour cent sur toutes les marchandises montant ou descendant. Mais ce droit dont il est question dans le présent article 9, sera réduit à 5 pour cent lorsque les bénéfices nets de la compagnie auront atteint 2.500.000 frs. Lorsque ces bénéfices atteindront 3.000.000 de francs, le droit sera complètement supprimé. Au cas où le bénéfice net de la compagnie dépasserait annuellement 3.000.000 de francs, le surplus serait partagé par moitié entre la compagnie et le Gouvernement éthiopien.

Art. 10. Sa Majesté le Roi des Rois d'Ethiopie donnera l'ordre que toutes les marchandises payant des frais de transport, partant de Harrar ou venant de Djibouti, soient désormais transportées par le chemin de fer. Dans toute localité où pourraient arriver des marchandises, des douaniers du Gouvernement chargés de la surveillance prélèveront le droit sur place.

Art. 11. Sa Majesté le Roi des Rois d'Ethiopie concède à la compagnie les terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer, sur tout le parcours de la ligne avec les forêts, les mines et les eaux qu'ils contiennent, lesquels terrains seront mesurés et délimités ; la zone prise ainsi sur les terrains inoccupés sera de 1000 mètres.

Art. 12. Sa Majesté le Roi des Rois d'Ethiopie fera garder contre toute atteinte le chemin de fer et les amé-

nagements de la voie ; à cet effet les soldats préposés à cette garde ainsi que leurs approvisionnements seront transportés gratuitement.

Art. 13. Sa Majesté le Roi des Rois d'Ethiopie ne prélevera aucun droit de douane sur les matériaux et l'outillage que la compagnie importera pour ses travaux, soit du pays même, soit de l'étranger ; tant que le chemin de fer sera entre les mains de la compagnie, tout ce qui sera nécessaire au chemin de fer ainsi qu'il vient d'être dit, soit charbon de terre, soit toute autre marchandise importée par la compagnie seront exempts de droits de douane.

Art. 14. A la fin de cette concession le chemin de fer, ses dépendances ainsi que le matériel fixe, deviendront la propriété du Gouvernement éthiopien sans indemnité. Pour le matériel roulant et les approvisionnements le Gouvernement éthiopien n'en prendra possession que moyennant payement.

Art. 15. La compagnie qui entreprendra la construction du chemin de fer donnera à Sa Majesté Ménélik II pour cette présente concession une somme de 100.000 thalers. Mais Sa Majesté recevra pour le montant de cette somme des actions émises par la compagnie.

Addis Abéba, le 1er magabit 1886 (9 mars 1894).

(*Sigillo dell'Imperatore*).

Nota.

1. — L'ingegnere Ilg, cittadino svizzero da molti anni al servizio dell'Imperatore d'Etiopia, ed il socio signor Chefneux, cittadino francese, già commerciante di armi nell'Affrica Orientale, non appena ebbero con l'atto di cui sopra, ottenuta da Menelik questa importante concessione, si recarono a Parigi ove riuscirono a costituire, sotto la ragione sociale « Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens », la società a cui cedettero la loro concessione.

Nell'aprile del 1896 [1] la Compagnia ottenne dal Governo francese il consenso per la costruzione di quella parte della linea ferroviaria che sarebbe stata in territorio francese, e cioè il tronco da Gibuti alla frontiera abissina, 90 km. circa.

Nel novembre dello stesso anno l'Imperatore Menelik dava a sua volta il consenso per la costruzione del tronco dalla frontiera abissina fino ai piedi della salita di Harrar (Diré Daua), con la seguente lettera:

Le lion de la tribu de Juda a vaincu, Ménélik II, élu du Seigneur, Roi des Rois d'Ethiopie, parvienne à Messieurs Ilg et Chefneux. Salut.

Comme votre Compagnie de chemin de fer a demandé l'autorisation de construire le premier tronçon jusqu'au pied de la montagne de Harrar seulement, afin de pouvoir diminuer les capitaux à engager tout d'abord, je vous accorde cette autorisation que vous désirez. tout en vous maintenant la même garantie de 10 % convenue par l'acte de concession. Mais il est entendu que lorsque cette première partie sera construite, votre Compagnie sera obligée d'achever la construction, ainsi qu'il a été convenu, aussitôt qu'il sera prouvé que ses bénéfices sont suffisants.

Comme compensation, je vous demande d'obliger la Compagnie à construire immédiatement le télégraphe depuis Djibouti jusqu'à Harrar.

Fait à Addis Abéba, le 27 tekemt 1889 (correspondant au 5 novembre 1896).

Non appena furono dai promotori superate le prime difficoltà per ottenere parte almeno del capitale necessario all'impresa, i lavori di costruzione della ferrovia furono incominciati.

Ad aiutare la Compagnia a superare queste prime difficoltà, il Governo francese aveva sottoscritto con essa la seguente convenzione:

Entre Mr. le Ministre des Colonies, d'une part;

Et la Compagnie Impériale des chemins de fer éthiopiens, société anonyme dont le siège social est à Paris, rue de Châteaudun,

---

(1) V. *Abyssinie: Le chemin de fer éthiopien et les puissances,* par T. Lennox Gilmour (Paris, 1906, imp. Dupont).

n. 28, constituée suivant statuts déposés en l'étude de Mr. Rey, notaire à Paris, représentée par Mr. Chefneux, d'autre part;

Il a été exposé ce qui suit:

Aux termes d'un traité en date du 9 mars 1894, modifié par lettre du 5 novembre 1896, le Gouvernement éthiopien a concédé à Messieurs Alfred Ilg et Léon Chefneux et toute autre société qu'ils se seraient substituée, le droit de construire et d'exploiter une ligne de chemin de fer devant relier l'Ethiopie à la mer en traversant le territoire de Djibouti. Mr. le Ministre des Colonies a complété cette concession en autorisant le passage de ce chemin de fer sur le territoire du protectorat.

Afin de faciliter la construction et l'exploitation du chemin de fer entrepris, le Gouvernement éthiopien, par l'article 9 du traité de concession, a accordé à la Compagnie concessionnaire le privilège de prélever un droit de 10 % sur la valeur des marchandises montant ou descendant.

La Compagnie étant obligée d'affecter spécialement au remboursement en principal et intérêts des capitaux qu'elle se propose d'émettre le produit intégral de la garantie qui lui est concédée, sollicite du Ministre des Colonies l'autorisation de percevoir les droits en question sur le territoire du protectorat de Djibouti.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. Le Ministre des Colonies autorise la Compagnie à percevoir sur le territoire du protectorat de Djibouti le droit de 10 % stipulé ci-dessus.

Art. 2. Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes:

1° La totalité de ces perceptions sera versée dans un établissement désigné, avec l'approbation du Ministre des Colonies, pour être tenue à la disposition des ayant droit.

2° Le contrôle des perceptions et des versements sera effectué par un Commissaire du Gouvernement nommé par le Ministre des Colonies.

Art. 3. Les frais de toute nature tels que: Frais de contrôle et d'administration, pertes au change, etc., seront à la charge de la Compagnie.

Paris, le 12 mars 1897.

Signé	Signé
Chefneux.	André Lebon.

Ma le difficoltà da superare andavano via via crescendo a misura che proseguivano i lavori ed in pari tempo diminuivano

i capitali disponibili, sì che ben presto la Compagnia dovette nuovamente rivolgersi per aiuto al Governo francese.

Il Ministero delle Colonie francesi [1] appoggiò le richieste della Compagnia, ma il Ministro delle finanze non acconsentì ad alcuna forma di aiuto, osservando non potersi legittimamente addossare al contribuente francese la spesa per una ferrovia in territorio straniero, allorquando tante, ed anzi la maggior parte, delle colonie francesi ne erano ancora sprovviste.

I promotori dell'impresa si trovarono allora costretti a rivolgersi all'estero per trovare il capitale necessario, e nell'agosto del 1900 la Compagnia imperiale delle ferrovie etiopiche conduceva a termine le trattative con la *New African Company* [2], che consentiva ad anticiparle una forte somma. Nei diciotto mesi che seguirono altri importanti anticipi furono fatti sia dalla *New African Company*, che dalla *Ocean Consolidated Company*, e dalla *New Egyptian Company*, le quali nel luglio 1901, avendo considerevolmente esteso e rinforzati i loro interessi nelle ferrovie etiopiche, si unirono con il gruppo dei capitalisti francesi nell'*International Ethiopian Railway Trust and Construction Company*, che continuò, per contratto che glie ne accordava il privilegio, la costruzione, allora interrotta, della linea.

Saputasi dal pubblico francese questa notizia della partecipazione del capitale inglese in un'impresa che allo stato delle cose non rimaneva più francese che di nome, grande fu l'agitazione in tutti i centri coloniali.

Fu allora che il Governo francese decise di venire in aiuto alla Compagnia fornendole esso stesso i mezzi per liberarsi da questo controllo straniero, e fra il governatore del protettorato della Costa francese dei Somali ed il presidente del Consiglio d'amministrazione della Compagnia imperiale delle ferrovie etiopiche, il 6 febbraio 1902 veniva sottoscritta la seguente convenzione [3]:

Entre Mr. Bonhoure, gouverneur du protectorat de la côte française des Somalis, agissant au nom et pour le compte de ce protectorat, suivant délibération du conseil d'administration en date du

---

(1) V. T. Lennox Gilmour, op. cit.
(2) V. *Daily Mail*, 17 febbraio 1901.
(3) V. *Journal Officiel*, 1° aprile 1902.

6 février 1902, d'une part; et Mr. Chefneux, président du Conseil d'administration de la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, agissant en cette qualité sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, d'autre part, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. Est transférée à la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens et transformée à son profit en concession dans les conditions de la présente convention, l'autorisation accordée à MM. Ilg et Chefneux, par dépêche du 27 avril 1896 du Ministre des colonies, d'établir sur le territoire de la côte française des Somalis le chemin de fer qui leur a été concédé, pour relier Djibouti avec l'Ethiopie, par S. M. Ménélik, Rois des Rois d'Ethiopie, par un acte dont copie certifiée conforme à l'original est annexée avec traduction à la présente convention.

Art. 2. Le protectorat de la côte française des Somalis accorde à la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens une subvention annuelle de cinq cent mille francs (500.000 fr.) pendant cinquante ans, à partir du 1er juillet 1902.

Cette subvention sera exclusivement affectée à garantir les emprunts à contracter par la Compagnie pour subvenir aux dépenses limitativement désignées à l'article 10 de la présente convention.

En conséquence, la Compagnie constitue, en gage aux futurs prêteurs ou obligataires, pour assurer le service des intérêts et de l'amortissement, la créance d'annuités qu'en vertu de la présente convention elle acquiert contre le protectorat.

Elle remplira, avec approbation du Ministre des colonies, après avis du Ministre des finances, les formalités légales nécessaires pour assurer aux futurs prêteurs ou obligataires le privilège qui leur est conféré par la présente convention.

Art. 3. Les dates et les conditions de versement de la subvention seront fixées par le Ministre des colonies, après avis du Ministre des finances.

Art. 4. La Société concessionnaire continuera à occuper gratuitement, pendant toute la durée de la concession, les terrains domaniaux dont l'usage lui a été consenti sur le territoire de la côte française des Somalis pour l'établissement de la plateforme du chemin de fer, des stations, ateliers et dépendances.

Art. 5. La Société concessionnaire devra, dans un délai de deux mois à partir de la date de la promulgation de la loi approuvant la présente convention, modifier ses statuts actuels de façon qu'ils remplissent les conditions suivantes:

La Société devra rester constituée sous le régime de la loi française et avoir son siège social à Paris, lequel ne pourra être transporté dans aucune autre ville.

Toutes augmentations du capital social ainsi que toutes émissions, d'obligations ou tous emprunts, y compris ceux qui seront gagés par la subvention accordée par la présente convention, ne pourront être décidés ou contractés par la Société qu'avec l'approbation du Ministre des colonies après avis du Ministre des finances.

La Société concessionnaire ne pourra, sans l'autorisation du Ministre des colonies, après avis du Ministre des finances, engager directement ou indirectement une partie quelconque de son capital dans aucune entreprise autre que la construction et l'exploitation des lignes de chemin de fer qui lui sont actuellement concédées ainsi que des services accessoires.

Tous les membres du Conseil d'administration seront français, sauf les dérogations spéciales qui seraient approuvées par les Ministres des colonies et des affaire étrangères, et leur nomination sera soumise à l'agrément desdits Ministres.

La nomination du directeur, ainsi que la désignation des représentants sur place de la Société seront soumises à l'agrément des Ministres des colonies et des affaires étrangères qui pourront, pour un motif d'intérêt public, exiger le remplacement de ces agents.

Aucune modification des statuts ne pourra être soumise à l'assemblée générale des actionnaires qu'avec l'agrément préalable des Ministres des colonies et des finances.

La cession temporaire ou définitive de tout ou partie des lignes concédés à la Compagnie entre Djibouti et le cours de l'Aouach, avec ou sans les charges et avantages qui sont attachés a cette concession, soit par voie de vente, de fusion, d'apport, de location, d'affermage, soit par tout autre moyen, ne pourra, sous la réserve stipulée à l'article 18 ci-après, être effectuée qu'après approbation préalable des Ministres des colonies et des affaires étrangères sur l'avis du Ministre des finances. Cette interdiction s'appliquera même après la dissolution de la Compagnie.

Les statuts modifiés comme il est dit ci-dessus seront, dans le délai de deux mois stipulé au présent article, notifiés au Ministre des colonies qui pourra requérir les nouvelles modifications qu'il jugera nécessaires en vue de l'application des dispositions de la présente convention.

Art. 6. Aucune modification ne pourra être apportée au tracé et aux dispositions techniques actuellement adoptées pour le chemin de fer entre Djibouti et Addis Harrar, qu'après autorisation préalable du Ministre des colonies et dans le cas seulement où un motif d'ordre technique nécessiterait cette modification.

La Société concessionnaire ne pourra, sous la réserve stipulée à l'article 18 ci-après, décider ou autoriser la construction d'aucun

embranchement venant se souder sur les lignes entre Djibouti et le cours de l'Aouach qu'avec l'autorisation des Ministres des colonies et des affaires étrangères.

Art. 7. La ligne de Djibouti à Addis Harrar devra être achevée et ouverte à l'exploitation avant le 31 décembre 1902.

Art. 8. La Société concessionnaire sera libre de fixer, tant pour les voyageurs que pour les marchandises, les tarifs qu'elle jugera nécessaires pour la rémunération des capitaux qu'elle aura engagés, mais ces tarifs devront être établis de façon à assurer aux marchandises transitant par le port de Djibouti des conditions de transport au moins aussi avantageuses que celles qui pourraient être obtenues sur les voies terrestres aboutissant aux ports voisins.

S'il était constaté que les tarifs fixés par la Société concessionnaire son trop élevés pour remplir la condition stipulée au premier alinéa ci-dessus, le commissaire du Gouvernement pourra, la Société entendue, imposer l'abaissement des tarif entre Djibouti et Addis Harrar.

Les tarifs ainsi abaissés ne pourront, à moins d'assentiment de la Société concessionnaire, entrer en vigueur qu'après un délai de trois mois à partir de la date de la décision du commissaire du Gouvernement.

En cas de réclamation de la Société, le Gouvernement français statuera, sauf recours au Conseil d'Etat.

Une réduction de 50 % sur les tarifs en vigueur sera accordée sur l'ensemble de la ligne pour les services publics de l'Etat français ou du protectorat, tant pour les voyageurs que pour les marchandises.

Cette réduction s'appliquera également, et en conformité avec les règlements des divers départements ministériels, à la famille ou à la suite des fonctionnaires de l'Etat ou du protectorat voyageant avec eux ou séparément ainsi qu'à leurs bagages.

La Compagnie s'engage à faire gratuitement pour le service des postes le transport des sacs de dépêches que ce service aura à faire expédier ainsi que d'un agent chargé de les convoyer, lequel sera transporté dans les conditions compatibles avec l'organisation du service d'exploitation du chemin de fer.

Elle transportera gratuitement et dans les mêmes conditions les valises diplomatiques expédiées par le Ministre des affaires étrangères ou par ses agents diplomatiques ou consulaires en Ethiopie.

Art. 9. La Société concessionnaire assurera l'entretien du chemin de fer et son exploitation de façon à donner satisfaction aux besoins du commerce; à cet effet, ella mettra en marche le nombre de trains nécessaire pour desservir convenablement le trafic.

S'il était constaté que les mesures prises par la Société concessionnaire pour l'entretien et l'exploitation du chemin de fer ne remplissent pas les conditions stipulées à l'alinéa précédent, le commissaire du Gouvernement pourra imposer, la Société entendue, les mesures nécessaires pour donner satisfaction aux besoins du trafic. En cas de réclamation de la Société, le Gouvernement français statuera, sauf recours au Conseil d'Etat.

A l'intérieur des limites de la colonie, la Société sera du reste soumise aux règlements de police arrêtés par le gouverneur. En dehors de la colonie, la Compagnie pourvoira, dans la limite des pouvoirs dont elle est investie, et sous le contrôle de la Légation française en Ethiopie, aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bon ordre sur les lignes exploitées. La disposition ci-dessus est d'ailleurs subordonnée à la réserve stipulée à l'article 18 ci-après.

Art. 10. Le montant des emprunts que contractera la Société en donnant en gage tout ou partie de la subvention annuelle accordée par le protectorat sera déposé dans les caisses d'une société financière agréée par le Ministre des colonies après avis du Ministre des finances, et ne pourra en être retiré qu'avec son autorisation. Il sera exclusivement appliqué, sous le contrôle de l'administration, aux remboursements, qui seront autorisés par le Ministre des colonies après avis du Ministre des finances, des avances faites à la Société et employées par elle en payement de travaux déjà exécutés ou en cours d'exécution à la construction de la dernière section d'environ cent kilomètres restant à établir pour achever la voie ferrée jusqu'à Addis Harrar, à l'exécution des travaux complémentaires, nécessaires à l'exploitation de la première section et enfin au payement, pendant l'année qui suivra l'ouverture à l'exploitation de la ligne jusqu'à Addis Harrar, et dans la limite d'un maximum de mille francs (1000 fr.) par kilomètre, de l'insuffisance des recettes d'exploitation si celles-ci ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses d'exploitation. Le reliquat, s'il en existe, sera, dans les mêmes conditions, employé en travaux d'amélioration ou de prolongement ou appliqué à la constitution d'un fond de réserve et de renouvellement suivant la décision qui sera prise par le Ministre des colonies.

La Société fournira les justifications qui lui seront demandées par le Ministre des colonies, tant au point de vue des dispositions techniques adoptées pour la partie du chemin restant à construire, que de l'emploi des fonds gagés par la subvention du protectorat.

Art. 11. Lorsque la recette brute moyenne d'exploitation (subvention non comprise) afférente à la ligne de Djibouti à Addis

Harrar sera supérieure à cinq mille francs (5000 fr.) par kilomètre pour une année, la Société concessionnaire versera au protectorat à titre de redevance une fraction de cette recette brute. Cette fraction sera de un dixième (10 °/₀) de la partie de la recette brute comprise entre cinq mille francs (5000 fr.) et huit mille francs (8000 fr.); de deux dixièmes (20 °/₀) de la partie de la recette brute comprise entre huit mille francs (8000 fr.) et douze mille francs (12.000 fr.); de trois dixièmes (30 °/₀) de la partie de la recette brute au delà de douze mille francs (12.000 fr.).

Pour le calcul des recettes moyennes et de la redevance, la longueur de la ligne de Djibouti à Addis Harrar sera comptée entre les axes des bâtiments de ces stations, sans pouvoir être inférieure à 290 kilomètres, ni supérieure à 310 kilomètres.

Le versement de cette redevance sera effectué le 1er juillet de l'année qui suivra celle à laquelle elle s'appliquera.

Art. 12. Un agent délégué par les Ministres des colonies et des affaires étrangères, après avis du Ministre des finances, sera chargé, à titre de commissaire du Gouvernement, de surveiller, à Paris, la bonne exécution des dispositions financières de la présente convention. Il aura, en ce qui concerne l'examen et la vérification des comptes de la Société, les mêmes pouvoirs que ceux attribués aux commissaires des comptes par l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867. Ce délégué devra être convoqué à toutes les assemblées des actionnaires.

La surveillance et le contrôle de l'exécution sur place des dispositions de la présente convention seront confiés à un ou plusieurs agents désignés d'un commun accord par les Ministres des colonies et des affaires étrangères, qui rempliront, auprès de la Société, les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ces agents auront droit au transport gratuit dans les voitures à voyageurs.

Les frais de ce contrôle sont à la charge de la Société concessionnaire, qui versera à cet effet, chaque année, au protectorat une somme de trente francs (30 fr.) par kilomètre de chemin de fer exploité.

Un arrêté pris par le Ministre des colonies et le Ministre des finances déterminera les formes suivant lesquelles la Société concessionnaire sera tenue de fournir les justifications nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention.

Art. 13. La Société concessionnaire fournira les locaux nécessaires pour le logement des milices que le gouverneur jugerait utile d'installer sur la ligne concédée à l'intérieur du territoire français.

Néanmoins, elle s'engage à ne réclamer aucune indemnité, ni au protectorat, ni à l'Etat, en raison des dommages qu'elle pourrait

éventuellement éprouver, par le fait, soit de l'insécurité de pays, soit de l'émeute ou de la révolte des indigènes, soit de la guerre avec une puissance étrangère.

Art. 14. La durée de la concession est fixée à quatre vingt-dix-neuf ans, à partir de la date d'ouverture à l'exploitation de la ligne jusqu'à Addis Harrar.

A l'expiration de ce délai, et par le seul fait de cette expiration, le protectorat de la côte française des Somalis sera, sous la réserve stipulée à l'article 18 ci-après, subrogé à tous les droits de la Société concessionnaire sur la partie du chemin de fer comprise entre Djibouti et Addis Harrar, ses dépendances et toutes les installations accessoires qu'elle aura été autorisée à établir. La Société remettra au Gouvernement du protectorat, en bon état d'entretien, le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que bâtiments des gares ou stations, remises, ateliers, dépôts, logements des agents, etc..., ainsi que le matériel fixe, voie, barrières, clôtures, appareils de voie, grues hydrauliques, machines fixes, usines et installations électriques fixes pour la production et le transport de la force motrice, lignes et appareils télégraphiques et téléphoniques, etc.

L'outillage, le mobilier, le matériel roulant, les approvisionnements de matières (combustibles, huile, papier, etc.) resteront la propriété de la Société concessionnaire, mais le protectorat aura le droit de les racheter en tout ou en partie, moyennant prix fixé d'un commun accord ou par des experts.

Art. 15. Le protectorat pourra, à toute époque à partir du 1er janvier 1920 et sous la réserve stipulée à l'article 18 ci-après, racheter la concession de la partie du chemin de fer comprise entre Djibouti et le cours de l'Aouach.

Le rachat sera décidé par décret rendu sur la proposition des Ministres des colonies, des affaires étrangères et des finances, la Société concessionnaire entendue.

Le prix de rachat sera ainsi déterminé: on relèvera les produits nets annuels obtenus par la Société concessionnaire pour la partie de la ligne rachetée pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, défalcation faite des redevances versées par la Société concessionnaire au protectorat par application de l'article 11 ci-dessus.

Il ne sera pas tenu compte dans le calcul des produits nets annuels de la subvention versée par le protectorat qui restera, jusqu'à l'expiration du délai de cinquante ans stipulé à l'article 2 de la présente convention, affectée au service des intérêts et de l'amortissement ou au remboursement des emprunts gagés par cette subvention.

On négligera les produits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produit moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des septs années prises pour terme de comparaison.

Cette annuité pourra, si le Gouvernement le désire, être capitalisée en calculant l'intérêt à 4 °/o et le capital ainsi calculé sera payé à la Société concessionnaire à titre de prix de rachat dans le délai d'un an.

La Société concessionnaire recevra en outre, dans l'année qui suivra le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession suivant l'article 15, la reprise de la totalité des objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la partie de la ligne rachetée étant ici obligatoire dans tous les cas pour le protectorat.

Art. 16. Si la présente convention n'est pas ratifiée par l'assemblée générale des actionnaires dans le délai de deux mois à partir de la promulgation de la loi approuvant la présente convention, ou, si la Société concessionnaire ne s'est pas conformée aux obligations imposées par l'article 5 dans le délai imparti par cet article, l'annulation de la présente convention et le retrait de concession seront prononcés par décision du Ministre des colonies.

Si la Société concessionnaire ne remplit pas complètement les obligations imposées par les autres articles de la présente convention, elle encourra, à moins des cas de force majeure dûment constaté, la déchéance qui sera prononcée contre elle par décret rendu sur la proposition des Ministres des colonies et des affaires étrangères après une mise en demeure notifiée par lesdits Ministres et fixant un délai.

La déchéance de la concession entraînera de plein droit et sans aucune formalité, sous la réserve stipulée à l'article 18 ci-après, la confiscation de la partie du chemin de fer comprise entre Djibouti et le cours de l'Aouach, y compris tous immeubles, matériel fixe et roulant, mobilier, outillage, approvisionnements, en un mot, tous objets mobiliers et immobiliers qui seront la propriété de la Société concessionnaire, ou dont elle aura la jouissance ou l'usage.

Art. 17. Les contestations qui s'élèveraient au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses de la présente convention seront jugées administrativement, sauf recours au Conseil d'Etat, ou pourront, d'accord entre les parties, être soumises à des arbitres

qui seront au nombre de deux choisis, l'un par le Gouvernement, l'autre par la Société concessionnaire.

En cas de désaccord entre eux, un troisième arbitre sera désigné à la requête des parties intéressées par le président de la Cour d'appel de Paris.

Art. 18. Il est entendu que les stipulations qui font l'objet des articles 5 paragraphe 8, 6 paragraphe 2, 9 paragraphe 3, 14 paragraphe 2, 15 paragraphe 1er, et 16 paragraphe 3, seront applicables sous réserve d'entente entre le Gouvernement français et le Gouvernement éthiopien pour les parties de ligne situées en dehors du territoire français.

Art. 19. La présente convention sera nulle et non avenue, si elle n'est pas approuvée par une loi et si elle n'est pas ratifiée dans le délai de deux mois, à partir de la date de la promulgation de ladite loi, par l'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens.

Les frais de timbre et d'enrégistrement de la présente convention seront supportés par la Société concessionnaire.

Lu et approuvé :

Paris, le 6 février 1902.

Bonhoure. Chefneux.

Questa convenzione, presentata alle Camere dal Gabinetto Waldeck-Rousseau, venne approvata e promulgata con la seguente legge [1] :

Loi ayant pour objet d'approuver la convention conclue le 6 février 1902 entre le protectorat de la Côte française des Somalis et la Compagnie Impériale des Chemins de fer éthiopiens.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1. Sont approuvées les clauses et conditions de la Convention conclue le 6 février 1902 entre le protectorat de la Côte française des Somalis et la Compagnie Impériale des Chemins de fer éthiopiens.

Art. 2. Le versement de la subvention annuelle de cinq cent mille francs (500.000 frs.) que le protectorat s'engage, dans les conditions de l'article 2 de la susdite Convention, à fournir pendant

(1) V. *Journal Officiel*, 10 aprile 1902.

cinquante ans, à compter du 1er juillet 1902, à la Compagnie concessionaire, sera garanti par le Gouvernement de la République française.

Art. 3. Cette subvention sera affectée comme gage spécial et par privilège, même en cas de rachat de la ligne ou de déchéance de la Compagnie, au paiement des intérêts et à l'amortissement des emprunts à contracter par la Compagnie concessionaire pour subvenir aux dépenses désignées à l'article 10 de la susdite Convention.

Art. 4. L'enregistrement de la Convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3 frs.).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 avril 1902.

EMILE LOUBET.

Par le Président de la République:

Le ministre des colonies
Albert Decrais.

Le ministre des finances
J. Caillaux.

Le ministre des affaires étrangères
Delcassé.

2. — La Compagnia, con i fondi procuratisi mediante la garanzia delle sovvenzioni del Governo francese, capitalizzati in undici milioni all'incirca, rimborsò i prestiti contratti con il gruppo finanziario britannico e riscattò i varii diritti finanziari e di costruzione detenuti da quel gruppo, ma non con ciò la Compagnia era interamente liberata da ogni influenza straniera, poichè l'*International Railway Trust* continuava ad essere possessore di un numero considerevole di azioni e di obbligazioni.

Con il capitale rimanente la Compagnia si diè alacremente a continuare i lavori di costruzione ed alla fine di dicembre del 1902 il primo tronco Gibuti-Dirédaua, lungo 310 km., era terminato.

Giunta la ferrovia a questo punto essa avrebbe dovuto, ai termini della convenzione fra Menelik e l'ing. Ilg, prolungarsi fino ad Addis Abeba, senonchè, sopraggiunte difficoltà diplomatiche impedirono la pronta attuazione di tale programma.

Nessun documento ufficiale è stato fino ad ora pubblicato circa l'estensione e la portata di queste difficoltà emerse dal

conflitto degli interessi delle singole potenze maggiormente interessate nella politica etiopica, ed i varii accenni apparsi ad epoche differenti su per le colonne delle gazzette non giustificherebbero da parte nostra il diffondersi in una narrazione puramente basata sopra fonti di valore così dubbio.

Tuttavia, dappoichè, sebbene di valore assai scarso e del tutto frammentari, non sono mancati durante questo periodo di negoziati alcuni accenni da fonte ufficiale, pei quali alcuna luce può essere gettata sulla questione in esame, sarà pregio dell'opera il non averli trascurati nella nostra raccolta.

Il conte di Chesterfield, presidente dell'*International Ethiopian Railway Trust*, in un discorso agli azionisti nella seconda assemblea ordinaria della Società nel dicembre 1904, così si esprimeva [1]:

« As you will have observed, our policy has been to loyally support the French Government and the French Railway Company in the enterprise, but we have always felt that only by an international arrangement would it be possible to extend the railway and work it for the benefit of all nations alike. The neutralisation of Abyssinia and the internationalisation of this railway were therefore recommended by us as the best course, whilst it is also the one which will give the undertaking the desired stability and credit. The alternative of an international plan would be that the line goes on to Adis Abeba as a purely French undertaking, which, if only looked at from a strictly financial point of view, might suit the company equally well.

« After several years of negotiations — and until recently it was not easy to find support for our views in England and France — we are happy to be able to tell you that at last our recommendations are viewed with favour by all the powers interested in Abyssinia, and, as far as we understand, by the Negus himself; pourpalers are now being conducted with a wiew to putting into practical effect the policy which we have for so long advocated.

« Annexed to our Report, as you will have seen, are two maps giving alternative plans for an international system of railways in

---

(1) T. Lennox Gilmour, op. cit. Vedi anche: *The International Railway Trust and Construction Company, Limited.* Report of the Director and Statement of Accounts as at 27th September 1904. (London, 1904, Bowles and Sons, Printers); dove queste parole sono riportate pressochè integralmente.

Abyssinia. The first would give the English port of Berbera the same connection to Abyssinia as the French port of Jiboutil, but this would involve a large outlay which would seem to be an unnecessary expenditure if other arrangements could be agreed upon.

« It therefore came about that a second scheme was put forward which we think is to be preferred, and is to constitute Jiboutil a free port, and subject to certain reserves with regard to the railway in French Somaliland, to internationalise the railway from that port and throughout its entire length to its present terminus at Diré Daoua, and to arrange that from this point the future extensions of the railway should also be carried out on an international basis.

« It is further proposed that the Governements should allow the railway company, once the railway is internationalised, to collect its due proportion of the customs receipts at all the ports of entry of Abyssinia in order to provide the interest necessary for the service of the Bonds already issued, as well as for those which will have to be issued to provide the funds for the future extensions.

« The Board and management of the Railway Company would become international, and for this there are, as we know, precedents: for instance, the arrangements connected with the directorate and management of the Suez Canal Company ».

Per ben comprendere l'importanza di questo discorso e ridurre al loro giusto valore le affermazioni in esso contenute, non devesi dimenticare che esso si rivolgeva ad un'assemblea di azionisti di un'azienda finanziaria.

Noi non ignoriamo, oramai, quale risultato abbiano avuto le proposte del gruppo finanziario inglese, ma le abbiamo qui notate per non passare sotto silenzio un atteggiamento politico — la neutralizzazione dell'Etiopia — del quale si è assai discorso in tempi recenti.

I circoli politici e commerciali di Francia presero alla questione un interesse vivissimo, come fanno fede numerose manifestazioni ed indirizzi presentati a quel Governo.

La Camera di commercio di Marsiglia, favorevole alla neutralizzazione, votò il seguente ordine del giorno [1]:

---

(1) V. *La Dépêche Coloniale*, 20 febbraio 1905.

La Chambre de commerce de Marseille, considérant qu'une action diplomatique est actuellement ouverte pour régler la question éthiopienne et après examen des deux solutions proposées,

Emet le vœu :

Que la politique des « sphères d'influence » qui entretiendrait des rivalités politiques sur un terrain commercial soit écartée ;

Elle donne au contraire toute sa faveur à la solution de la neutralisation de l'Ethiopie et des chemins de fer éthiopiens, qui placerait la France sur un pied d'égalité avec ses rivaux commerciaux.

Quella di Rouen, dello stesso avviso, così si espresse [1] :

La Chambre de commerce de Rouen,

. . . . . .

Considérant que la deuxième solution, qui semble avoir les préférences du Négus, met fin aux compétitions et à la lutte d'influence dans lesquelles nous ne sommes pas assurés d'être toujours les plus heureux ou les plus forts ;

Considérant qu'elle conserve à notre port de Djibouti un avantage incontestable ;

Considérant enfin que, si au point de vue commercial il n'est plus possible obtenir un régime de faveur, il faut au moins nous assurer un régime d'égalité vis-à-vis de nos rivaux et sauvegarder en quelque sorte l'avance que nous devons aujourd'hui aux dispositions bienveillantes du Négus à notre égard

Considérant enfin que cette solution ne doit pas entraîner la France dans de nouveaux sacrifices d'argent, ni dans des complications toujours redoutables ;

Emet le vœu :

Que le Gouvernement français poursuive de négociations avec les Gouvernements anglais ed italien en vue d'assurer la neutralité de l'Ethiopie et la neutralisation des chemins de fer éthiopiens, sous l'administration d'une Compagnie purement commerciale, à laquelle participeraient également la France, l'Angleterre et l'Italie, et de garantir à notre commerce et à nos nationaux un régime d'égalité vis-à-vis de nos rivaux.

---

(1) V. *La Dépêche Coloniale*, 3 marzo 1905.

Ed ordini del giorno simili furono pure votati dalle Camere di commercio di Lione, Saint-Nazaire, Nantes, Saint-Etienne e Bordeaux [1].

Al contrario, il Comitato dell'Affrica francese, associazione politica di grande influenza, votò un ordine del giorno, con cui giungeva ad opposte conclusioni [2].

Pure decisamente, se non apertamente, contraria all'internalizzazione delle ferrovie etiopiche era la *Compagnie Impériale des Chemins de fer Ethiopiens*, finanziariamente la più interessata, la quale così si rivelava in disaccordo coi detentori della maggior parte delle sue obbligazioni, gli azionisti dell'*International Ethiopian Railway Trust.*

Assai interessante, a questo proposito, anche per la maggior luce che viene a gettare sul dibattito diplomatico che intanto veniva svolgendosi in Addis Abeba e nelle cancellerie di Roma, Londra e Parigi, è il rapporto del Consiglio d'amministrazione della Compagnia imperiale all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti del 29 dicembre 1905.

Eccone integralmente la parte più importante [3]:

Tel est, Messieurs, le rapport que nous devions vous présenter le 30 juin dernier.

Depuis cette date votre Conseil d'administration retardait de jour en jour la convocation d'une deuxième Assemblée dans l'espoir de pouvoir lui apporter des résultats définitifs.

C'est, en effet, au mois de juin que s'est ouverte la conversation diplomatique qui doit régler non pas le sort de notre Compagnie

---

(1) V. *La Question Ethiopienne et les Chambres de commerce de France.* (Extrait de *La Dépêche Coloniale*), Levallois-Perret, 1905, impr. Welltroff et Roche.

La *Dépêche Coloniale* sosteneva con ogni mezzo le vedute dell'*International Ethiopian Railway Trust* ed usava riportare questi voti delle Camere di commercio facendoli precedere da argomentazioni che avrebbero voluto esserne al tempo stesso l'approvazione ed il commento. A titolo di curiosità veggasi l'articolo di quel giornale (27 febbraio 1905) che si riferisce al voto — favorevole alla neutralizzazione — emesso dalla Camera di commercio di Bordeaux che si preoccupava dell'esportazione dei vini di lusso in Etiopia!

(2) V. pag. 167.

(3) V. Compagnie Impérialr des Chemins de fer Ethiopiens. *Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 décembre 1894. Résolutions.* Paris, 1904, impr. Louis Brou.

— car l'existence de notre Compagnie est une nécessité qui ne saurait à aucun degré être en discussion — mais bien les conditions dans lesquelles nous devons exercer dans leur plénitude les droits que nous tenons de notre acte de concession du 9 mars 1894. Vous connaissez ces droits; en premier lieu, c'est celui de prélever une redevance de 10 % sur toutes les marchandises montant ou descendant par le chemin de fer (article 9 de la concession); le second, c'est de monopoliser le transport de toutes les marchandises partant de Djibouti vers Harrar et réciproquement (article 10) et enfin le privilège de prolonger le chemin de fer jusqu'au Nil Blanc par Entotto ou Addis Abéba, sans que « aucune autre Compagnie de « chemin de fer puisse être autorisée à construire des lignes concur- « rentes, soit des bords de l'Océan Indien et de la Mer Rouge jus- « qu'à l'Ethiopie, soit depuis l'Ethiopie jusqu'au Nil Blanc » (§ 2, article 3 de la concession).

Aucun de ces droits ne nous a été directement contesté: rien n'est venu les affaiblir: ils sont tels aujourd'hui qu'en 1894. Il était bien naturel que nous n'en exigions pas la stricte observation aussi longtemps que la locomotive n'avait pas atteinte le Harrar, c'est-à-dire Diré-Daoua, mais nous avions pris toutes les mesures pour qu'ils devinssent une réalité aussitôt le chemin de fer à Diré-Daoua.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne le prélèvement du droit de 10 % *ad valorem* sur les marchandises montant ou descendant, nous avions, dès 1897, conclu avec le Ministre des Colonies de la République une convention, confirmée par des actes subséquents en 1900, aux termes de laquelle nous étions autorisés à prélever ce droit de 10 % sur le territoire de Djibouti, sous le contrôle d'un Commissaire du Gouvernement nommé par le Ministre (Convention du 12 mars 1897).

Nous n'avons pas à chercher ici pourquoi les ordres nécessaires pour la perception ainsi organisée par la convention du 12 mars 1897 n'ont pas encore été donnés depuis le 1er janvier 1903, date à laquelle la locomotive a atteint Diré-Daoua. Le produit de cette perception qui se fut, en effet, élevé cette année à une somme d'environ 1.500.000 francs à 2 millions, eût assuré à la Compagnie les ressources nécessaires pour parfaire son service financier et lui permettre de préparer les combinaisons pour les travaux de prolongement. Nous sommes les premiers à nous rendre compte que l'évolution survenue dans la politique internationale, en ce qui concerne l'Ethiopie, obligeait les pouvoirs publics de France à une grande circonspection, mais nous ne saurions nousem pêcher de regretter que cette circonspection ait cru devoir aller jusqu'à l'inexécution à notre détriment de la convention de 1897.

Les difficultés contre lesquelles notre Compagnie ne cesse de lutter sont venues en grande partie de cette impossibilité dans laquelle nous avons été de percevoir la redevance en question qui, si vous voulez bien vous le rappeler, a été notamment déléguée par nos soins à la garantie de nos obligations. Dans tous les cas la responsabilité de votre Conseil est bien à couvert car il n'a pas cessé en toute occasion, et sa correspondance en fait foi, de réclamer l'exercice légitime de ce droit et il ne manquera pas, nous vous en donnons l'assurance, de continuer à le réclamer jusqu'à ce qu'il ait satisfaction.

En ce qui concerne le monopole du trafic de Djibouti-Harrar, qui lui est reconnu par l'article 10, votre Conseil n'a jamais hesité à le revendiquer. Il regrette d'avoir à constater que plutôt que de lui donner auprès de l'Empereur Ménélik tout son concours pour que l'ordre prévu par cette article ne tardât pas davantage à être édicté, le Gouvernement, s'autorisant de la convention du 6 février 1902, a obligé la Compagnie à des réductions de tarifs qui ont affaibli ses recettes.

Vous connaissez d'autre part les clauses de cette convention du 6 février 1902 par lesquelles, malgré nos protestations basées sur la compétence exceptionnelle de notre Président en matière de questions éthiopiennes, on nous a obligés à accepter des clauses qui étaient visiblement incompatibles avec les droits de souveraineté de l'Empereur Ménélik (art. 5, § 8, art. 6, § 2, art. 9, § 3, art. 14, § 2, art. 15, § 1, art. 16, § 3). Nous n'en avons pas moins donné au Gouvernement notre concours le plus large et le plus dévoué pour amener l'Empereur à accepter ces clauses, or, non seulement l'Empereur s'est refusé énergiquement à sanctionner la convention du 6 février 1902, mais encore, pour marquer son regret que cet acte ait pu être accompli sans qu'il ait été préalablement consulté, il a refusé jusqu'à cette heure le décret nécessaire aux termes de l'article 2 de notre acte de concession du 9 mars 1894 pour déterminer les conditions de construction et d'exploitation de la seconde section de notre chemin de fer Diré-Daoua à Addis Abéba. Ce décret, le Président de votre Conseil d'administration, après dix mois de longues et patientes négociations, l'avait finalement obtenu de l'Empereur Ménélik, le 24 mars 1904: une intervention diplomatique étrangère le fit retirer le 25 mars. Nous espérions que le rapprochement intervenu depuis entre la France et l'Angleterre (traité du 8 avril 1904) ferait tomber l'opposition à la jouissance de nos droits: notre déception a été grande quand nous avons appris que cette opposition se maintenait et qu'il nous était aussi impossible de commencer les travaux de prolongement de notre ligne sur Addis Abéba que de percevoir notre redevance.

Depuis cette époque des pourparlers ont été ouverts, entre les Cabinets de Paris et de Londres, pour mettre fin à une situation devenue intolérable pour tous. Nous ignorons les directions prises par ces négociations.

Nous avons appris seulement que la tendance anglaise serait plutôt en faveur d'une combinaison qui, sous la souveraineté de l'Empereur Ménélik, donnerait à notre Compagnie un statut international du genre de celui de la Compagnie du Canal de Suez, tout en lui garantissant l'exercice de ses droits et privilèges.

Nous n'avons pas besoin de vous dire, Messieurs, combien malgré les avantages que cette combinaison assurerait à l'avenir de notre Compagnie, il nous coûterait personnellement d'être obligés de subir une semblable combinaison. Nous avons toujours eu jusqu'ici la légitime fierté de ne vouloir faire qu'une œuvre exclusivement française et, pour la maintenir française, nous avons consenti tous les sacrifices, y compris celui d'accepter par la convention du 6 février 1902 la tutelle de l'Etat et de lui abandonner la direction et la responsabilité de nos opérations, confiants que nous n'aurions pas de meilleur garant pour achever une entreprise dont le succès serait la prédominance économique de la France in Ethiopie.

Cette confiace, nous l'avons toujours, Messieurs, il nous paraît impossible que les pouvoirs publics français ne tentent pas un effort immédiat et puissant pour nous tirer de l'impasse où nous ont laissés la convention du 6 février 1902 et l'inapplication des articles de notre acte de concession relatifs à notre privilège et à notre redevance.

Si, contrairement à notre attente, cet effort immédiat et puissant venait à faire défaut, nous n'aurions plus qu'à demander à l'Etat de nous rendre la liberté d'action qu'il nous a enlevée par la convention du 6 février 1902 et nous en serions réduits alors à consentir les arrangements nécessaires pour que la Compagnie désarme, en devenant internationale, l'opposition diplomatique qui l'a empêchée jusqu'à ce jour d'exercer ses droits et privilèges, c'est-à-dire la perception de la redevance, les mesures impériales favorisant le trafic et le prolongement vers Addis Abéba et le Nil.

Il n'est pas besoin, Messieurs, de vous dire l'avenir florissant de la Compagnie lorsqu'elle pourra bénéficier de ce triple avantage.

In seguito a tale rapporto l'Assemblea degli azionisti emise questo voto:

L'Assemblée, confiante dans l'énergie du Conseil d'administration, l'invite à poursuivre la révendication des droits et privilèges

reconnus à la Compagnie par l'acte de concession du 9 mars 1894, notamment

La perception de la redevance de 10 %;

Les mesures qui resulteront de l'application de l'article 10 de l'acte de concession;

Enfin l'exercice des droits exclusifs de construction des chemins de fer en Ethiopie.

Un articolo comparso in quei giorni nel *Journal des Transports* (1) contiene interessanti particolari circa le relazioni fra la Compagnia Imperiale e l'*International Ethiopian Railway Trust*, e mostra lo stato d'animo del partito che voleva fosse assicurato all'impresa carattere esclusivamente francese:

La publication des derniers rapports aux actionnaires des Compagnies anglaises *Oceana consolidated* et *International Ethiopian Railway Trust* ont provoqué, dans le monde colonial français et parmi les personnes qui s'occupent du développement de notre influence à l'étrangèr, la plus douloureuse impression. Il en ressort, en effet, que les Anglais — qui suivent passionnément l'affaire des chemins de fer éthiopiens depuis leur début, et qu'on avait cru pouvoir évincer par la combinaison de subvention votée par les Chambres françaises en 1902 — sont sur le point de renouveler en Abyssinie avec le même succès, et toujours contre nous, le coup de lord Beaconsfield, en Egypte, contre le canal de Suez.

Avant peu, les capitaux anglais seront maîtres de la Compagnie du chemin de fer d'Ethiopie, acculée par une gestion pour le moins malheureuse, à l'obligation inéluctable de la liquidation judiciaire, sinon à la faillite même.

Une note parue dans la *Liberté* du 4 décembre 1904, et qui n'a pas été — que nous sachions — démentie, laisse prévoir, en ces termes, ce déplorable dénouement:

« On sait que le Gouvernement français a accordé en 1902, à la « Compagnie des chemins de fer éthiopiens, une subvention de « 25 millions, répartie en cinquante annuités de 500.000 francs figu- « rant régulièrement au budget de la République. On sait aussi que « la Compagnie a fait escompter ces annuités par des banquiers.

« On pensait donc que ce sacrifice consenti par les Chambres

(1) V. *Les chemins de fer éthiopiens*, in *Journal des Transports*, 7 gennaio 1905.

« permettrait à la Compagnie, ainsi qu'elle en avait donné la for-
« melle assurance, de faire face à sa situation. Or, il y a quelques
« jours, dans l'impossibilité où elle était de payer l'intérêt de ses
« obligations, elle allait être mise en faillite, si le Crédit Lyonnais
« ne s'était pas résigné à lui faire l'avance du coupon à la demande
« directe et instante de Mr. Delcassé.

« Alors quel emploi a été fait des millions souscrits par la France?
« Et va-t-on présenter aux Chambres une nouvelle carte à payer
« pour une convention inexécutée et que Ménélik a d'ailleurs jusqu'à
« ce jour formellement refusé de ratifier? ».

Le moment n'est pas encore venu de conter l'histoire mouvementée de cette Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens fondée en 1896 par Mr. Chefneux, ami et conseiller du négus Ménélik, d'en suivre les avatars financiers pour ainsi dire à chaque échéance et de rechercher les responsabilités d'ordres divers d'où découle la triste situation faite aux porteurs de titres. Il nous suffira pour aujourd'hui de résumer la chose en quelques mots.

La Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens s'est constituée par l'émission de 28.000 actions de 500 francs chacune, qui auraient dû produire 14 milions. En fait, elles n'ont produit que 8.738.000 francs.

Il était, de plus, créé 8000 actions d'apport, entièrement libérées, qui furent remises aux apporteurs, lesquels se firent attribuer en outre:

1 million en espèces, à verser quand la Société entreprendait la construction du chemin de fer d'Harrar à Entotto;

1 million en espèces, à verser lors de la construction de la ligne d'Entotto à Kaffa;

45 % sur les bénéfices nets, ce droit étant représenté par 100 parts de fondateur. La dîme était royale.

Après les actions, les obligations, il a été créé 56.700 obligations de 500 francs chacune, sur lesquelles 51.000 seulement furent placées. Elles auraient dû produire 25 millions et demi: en réalité, elles n'ont produit que 11.665.000 francs.

Ces deux sommes: 8.738.719 francs et 11.665.000 francs ne représentent pas encore toutes les ressources que la Compagnie a eues à sa disposition. Elle a, en outre, contracté avec un groupe anglais un emprunt de 3 millions, en sorte que le total des sommes affectées aux chemins de fer éthiopiens s'est élevé a 23.403.719 frs.

Avec cette somme, la Compagnie construisit 200 kilomètres, sur les 300 que représente le premier tronçon de Djibouti à Diré-Daoua ou Addis-Harrar. Le kilomètre revenait ainsi à 115.000 francs environ, ce qui est cher pour une voie d'un mètre, établie presque

toute entière en pays plat, avec une main-d'œuvre moins coûteuse que celle de l'Ile de France et sur un terrain qui ne coûte rien.

Pour lui permettre de terminer les 100 derniers kilomètres de la première étape, le Parlement, sous la menace de l'intervention anglaise — et pour en délivrer l'entreprise — vota, en 1902, une subvention de 25 millions, payable en 50 annuités de 500.000 francs. La Compagnie impériale escompta immédiatement la somme et en retira..... 12 ou 13 millions.

Aujourd'hui, la situation est la suivante. Ces 12 millions supplémentaires sont dépensés comme le reste, et la Compagnie, assure la *Liberté* — a dû réclamer le secours du Crédit Lyonnais pour payer le coupon de ses obligations et éviter ainsi le dépôt de son bilan.

On a construit, à travers l'affreux désert Somali, le 300 kilomètres de l'amorce Djibouti-Addis Harrar (ce qui signifie Nouvelle-Harrar, par opposition à la véritable Harrar, où le tronçon devait aboutir, mais que l'on a dû laisser à 60 kilomètres sur les flancs, à cause, dit-on, de l'intervention hostile de Ménélik).

Par contre, le prolongement d'Addis Harrar à Addis Abéba, capitale de l'Ethiopie — qui devait être le tronc nourricier de la ligne complète, car seul il dessert un pays riche et fertile — va passer, en attendant le reste, entre les mains des anglais.

C'est, au moins, ce que laisse prévoir cette note extraite du rapport de l'*Oceana consolidated* Cy, lu à l'Assemblée du 20 novembre 1904 et reproduite dans le journal *Le Temps:*

« ABYSSINIE — Les négociations qui se sont poursuivies depuis « quelque temps entre les parties intéressées dans le chemin de « fer impérial éthiopien, ont fait des progrès considérables, et l'on « espère que l'internationalisation de la ligne et son extension jusqu'à « Addis Abéba, seront faites avec le consentement de l'Empereur Mé- « nélik et des Gouvernements français et anglais, cela au grand « bénéfice de tous les intérêts ».

D'ailleurs, pour qu'il n'y eût point d'équivoque, les journaux anglais — notamment le *Railway News*, du 3 décembre — publiaient un extrait du rapport de l'*International Ethiopian Railway Trust*, dans lequel on pouvait lire ceci:

« Des pourparlers sont actuellement engagés en vue de la neutra- « lisation de l'Abyssinie et de l'internationalisation du chemin de « fer impérial éthiopien, qui auront une influence considérable sur « les intérêts de notre Compagnie dans ce chemin de fer. Ces pour- « parlers n'étaient pas assez avancés pour nécessiter plus tôt un « appel aux porteurs d'actions. L'*International Ethiopian Railway* « *Trust* a maintenant porté son stok d'obligations du chemin de

« fer éthiopien à environ 20.000 titres, de 500 francs chacun, à « 3 % tandis qu'il a réduit le nombre de ses actions ordinaires « de 4000. De plus, la Compagnie a acquis, entre autres avantages, « des droits sur les prolongements ultérieurs de la ligne, dont celui « d'Addis Abéba, capitale des Etats de l'Empereur Ménélik, paraît « assuré d'une façon ou d'une autre ».

Les Anglais, on le voit, n'ont pas hésité à changer de tactique, en présence de l'intervention, d'ailleurs inefficace, du Gouvernement français. Ils ont hardiment lâché leurs actions et augmenté leurs obligations. Le fait vaut d'être signalé.

Enfin, il n'est pas jusqu'à notre port de Djibouti, sur la Mer Rouge, que les Anglais ne convoitent, en annonçant sa neutralisation prochaine, sans doute en attendant mieux. Voici, en effet, comment s'exprime le même rapport de l'*International Ethiopian Railway Trust:*

« En vue de l'importance croissante de Djibouti et de la proba- « bilité de sa transformation en port franc (*free port*) par où s'é- « coulera tout le trafic de l'Abyssinie, le Conseil a décidé d'acquérir « de gros intérêts dans ce port, comme des terrains dans la ville, « des maisons, qui devront augmenter de valeur quand l'internatio- « nalisation du chemin de fer sera un fait accompli ».

Ainsi, voilà où les faux calculs de la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens en ont réduit les intérêts français en Abyssinie! A l'internationalisation de la ligne jusqu'à la capitale éthiopienne — et l'on sait ce que ce mot significe chez les détenteurs du canal « international » de Suez — et, peut-être même, à la neutralisation possible du port français de Djibouti, point d'appui des câbles sous-marine vers Madagascar et vers l'Indo-Chine! Il faut conclure rapidement.

Nous ne sommes pas de ceux qui réclamment incessamment l'intervention de l'Etat pour relever les affairs privées que leur propre incurie a mises en péril. Il y a mieux à faire qu'à se compromettre à tous points de vue dans un domaine qui n'est pas le sien.

Nous demandons d'urgence qu'on bride la plaie et qu'on y mette le fer rouge. Pour que l'affaire redevienne nette, il faut qu'on fasse la place nette. Il n'est pas vraisemblable qu'on ne puisse trouver, en France, des financiers habiles et perspicaces — nous ne disons même pas patriotes — capables de remettre, dans ces conditions, l'affaire sur pieds et dans le droit chemin — ne fût-ce que pour sauver la face aux Gouvernements de leur pays.

Quali fossero al riguardo le idee del Governo francese manifestò il signor Delcassé, nella discussione del bilancio degli

esteri, nel rispondere il 1° aprile 1905 al senatore conte d'Aunay, e dappoichè dalla discussione avvenuta in quella circostanza al Senato francese, emersero alcune circostanze di fatto non prive d'interesse per lo studio cui ci siamo accinti, la riportiamo nel suo testo integrale [1]:

Mr. d'Aunay. — Messieurs, la discussion générale du budget des affaires étrangères me fournit l'occasion d'appeler votre attention sur une question qui mérite d'être examinée puisque, d'une part, elle menace de mettre en péril des intérêts français importants et que, de l'autre, elle pourrait servir en quelque sorte de pierre de touche à nos bons rapports avec l'Angleterre, je veux parler de la question des chemins de fer franco-éthiopiens.

Ainsi que vous vous en souvenez, Messieurs, les Chambres ont sanctionné, en avril 1902 [2], une convention conclue le 6 février [3] précédent entre notre protectorat de la côte des Somalis et la Compagnie des chemins de fer dont il s'agit.

La convention accordait une subvention de 25 millions à cette entreprise, afin qu'elle restât française, et il y a lieu d'examiner maintenant si le but est atteint.

Voici très rapidement l'exposé de la question.

Par un acte de concession en date du 9 mars 1894, le Gouvernement abyssin accordait à MM. Ilg et Chefneux l'autorisation de créer une compagnie ayant pour objet de construire et d'exploiter un chemin de fer reliant notre port de Djibouti aux frontières occidentales de l'Abyssinie et se divisant en trois sections. La premières allait jusqu'au Harrar, la seconde jusqu'à la capitale de ce pays, Addis Abéba, et la troisième jusqu'à la frontière éthiopienne. Chacune de ces trois sections ne pouvait être entreprise que dans des conditions déterminées par un décret spécial. C'était un monopole interdisant l'établissement de toute ligne concurrente allant du bord de l'Océan Indien ou de la Mer Rouge en Ethiopie et de l'Ethiopie au Nil Blanc.

Nous verrons tout à l'heure que ce monopole, dont la durée devait être de quatre-vingt-dix-neuf ans, n'a pas été respecté par le Négus.

Pour la première section, la Compagnie était autorisée à prélever sur toutes les marchandises qu'elle transporterait un droit de 10

---

(1) V. *Journal Officiel*, 1° aprile 1905.
(2) V. pag. 149.
(3) V. pag. 141.

p. 100 *ad valorem*, qui devait être réduit de moitié lorsque les bénéfices atteindraient 2.500.000 frs., et complètement supprimé lorsqu'ils dépasseraient 3 millions.

Sur ce point encore, Messieurs, nous constaterons que le Gouvernement éthiopien n'a pas tenu ses engagements.

En 1896 les concessionnaires fondaient à Paris une société anonyme sous le titre de « Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens ». L'année suivante, en 1897, les travaux étaient commencés, le Ministre des colonies ayant autorisé le passage de la voie ferrée sur le territoire de notre protectorat, et à la fin de décembre 1901 la ligne atteignait déjà le kilomètre 200.

Mais dès le mois de mai précédent la Compagnie avait été en désaccord avec l'entreprise générale de constructions, les ressources lui avaient fait défaut pour continuer les travaux et elle s'était vue dans la nécessité d'emprunter une somme de 3 millions de francs à des capitalistes anglais déjà détenteurs de bon nombre d'actions et d'obligations.

La situation commençait à devenir critique, la main-mise du groupe anglais sur la Compagnie était à craindre, et c'est pour parer à ce danger que nous avons ratifié la convention du 6 février 1902.

Grâce à cet acte, en vertu duquel notre protectorat s'engageait, sous la garantie du Gouvernement français, remarquez-le bien, à verser une annuité de 500.000 frs. pendant cinquante ans, soit 25 millions, à la Compagnie des chemins de fer, celle-ci put immédiatement se procurer des fonds. Voici comment elle s'y prit: elle capitalisa ses annuités, en les cédant à des Compagnies d'assurance, et obtint de la sorte une somme de 11.300.000 frs., sur laquelle elle prélева tout d'abord 3 millions pour rembourser le groupe anglais; le reste fut consacré à achever la première section de la ligne et à payer les intérêts des obligations.

Comme vous le voyez, Messieurs, la convention était immédiatement profitable à la Compagnie, et Mr. Charles Dupuy, le rapporteur, vous assurait que, après avoir été ratifiée par le Négus, elle serait également avantageuse à notre protectorat et au Gouvernement français; et il s'appliquait à bien le mettre en évidence.

C'était d'abord, disait-il la redevance que la Compagnie devait à notre protectorat, proportionnellement aux bénéfices, dès que les recettes bruttes atteindraient 5000 frs. par kilomètre.

Il y a quelque ironie, comme je le montrerai tout à l'heure, à rappeler cette disposition.

C'était ensuite l'interdiction de construire un embranchement pour relier le Harrar à la côte anglaise des Somalis, afin de nous réserver le trafic par la voie de Djibouti.

C'est encore le droit pour le Gouvernement français d'exercer son contrôle sur les lignes exploitées en territoire abyssin, afin d'y assurer le bon ordre et la sécurité.

C'étaient enfin une clause portant que la première partie de la ligne, située entre Djibouti et le cours de l'Aouache, ferait retour, après quatre-vintg-dix-neuf ans, à notre protectorat, qui obtenait, en outre, la faculté de racheter, à partir du 1er janvier 1902, et de confisquer, en cas de déchéance de la Compagnie, cette première section de la ligne située entièrement en territoire français, disait Mr. Charles Dupuy.

Mr. Charles Dupuy, rapporteur. — Mon cher collègue, voulez-vous me permettre une observation?

Il est vrai que, dans le rapport qui a été distribué, cette erreur se trouve imprimée, mais je l'ai moi-même relevée et corrigée; j'en ai fait un *erratum* au *Journal officiel* du 29 mars.

Mr. d'Aunay. — Cette rectification m'a échappé et j'en suis au regret.

Mr. le rapporteur. — Lorsque vous descendrez de la tribune, j'aurai l'honneur de vous remettre cet *erratum* qui complétera votre excellent dossier.

Mr. d'Aunay. — C'est inutile; mon cher collègue, je vous crois sur parole.

Du reste, ce n'est même pas une critique que je vous adresse.

Malheureusement cette opinion qui n'était pas celle de l'honorable Mr. Dupuy, puisqu'il vient de le dire, était d'autant plus contestable que le traité de délimitation de 1897 avait tracé notre frontière au kilomètre 90, et que la première section de la ligne s'étendait jusqu'au kilomètre 310, dépassant de 220 kilomètres nos limites. Il était à craindre que cet article impliquant une véritable annexion éventuelle, de même que la clause relative à notre contrôle sur les lignes exploitées en territoire abyssin, ne serait pas accepté par le Négus; et le Président du Conseil d'administration de la Compagnie a fait remarquer lui-même à la dernière assemblée générale que ces clauses étaient certainement incompatibles avec les droits de souveraineté de ce prince.

Lorsque notre influence était prépondérante en Abyssinie, nous aurions pu certainement obtenir la ratification de pareilles dispositions, mais les chances d'y parvenir diminuaient singulièrement depuis que les évènements avaient pris un tour défavorable pour nous, depuis que la diplomatie anglaise, habilement servie par la mission extraordinaire de Renald Rodd et par le colonel Harrington, depuis que l'incident de Fachoda, que tout, en un mot, jusqu'à l'attitude prise récemment par l'Italie, avait concouru à faire pencher

la balance du côté de l'Angleterre. Son représentant, Messieurs profitant de la situation, sut si bien agir sur l'esprit du Négus, que celui-ci résista à toutes nos instances, en se montrant par contre tous les jours plus accessible aux exigences anglaises autrement ambitieuses cependant que les nôtres, et c'est ainsi, Messieurs, qu'il signa avec la Grande Bretagne, le 15 mai 1902 — remarquez bien la date — un moi après le vote de la convention par les Chambres françaises, un traité faisant rétrograder les limites de son empire de façon à permettre au grand chemin de fer du Cap au Caire d'éviter la plaine marécageuse du Nil et autorisant même cette ligne à passer sur le territoire abyssin où elle pénétrera jusqu'à la capitale, jusque dans les régions que nous nous étions réservées par la concession de 1904 (*sic*).

Il est évident que le Négus portait ainsi atteinte au monopole qui nous avait été accordé.

Outre cet avantage, la Grande-Bretagne obtenait l'autorisation de faire exécuter des travaux en Abyssinie pour la régularisation de l'écoulement des eaux dans le Nil, ce qui était d'un intérêt capital pour l'avenir de l'agriculture en Egypte, et, de plus, elle prenait à bail un terrain de 400 hectares pour y établir une station commerciale.

Eh bien, Messieurs, les brillants succès de la diplomatie anglaise ont souligné fâcheusement les échecs de la nôtre, mais ils n'arrêtèrent pas les travaux entrepris par la Compagnie des chemins de fer franco-éthiopiens, et la première section de la ligne s'étendant de Djibouti à Diré-Daoua, au pied de la falaise de l'Harrar, est terminée depuis plus d'un an.

Seulement, l'exploitation de cette première partie de la ligne ne peut être qu'une charge pour la Compagnie. La ligne ne traverse encore que des plateaux désertiques, où naturellement le trafic est absolument nul. Elle s'arrête précisément aux plaines fécondes, aux provinces peuplées dont les habitants pourraient devenir d'excellents clients pour nous, le jour où ils se procureraient de l'argent en vendant des denrées dont ils ne tirent aucun profit aujourd'hui. Si la voie ferrée n'a pas encore pu atteindre les terres productives, c'est parce que le Négus met tout en œuvre pour multiplier les obstacles. Il ne se borne pas à repousser la convention de 1902 que nous avons soumise à sa ratification: il s'oppose à ce que la Compagnie perçoive la dîme dont je viens de parler tout à l'heure, sous prétexte que le Gouvernement français s'est substitué à la Compagnie.

Il va plus loin encore, il interdit la construction d'entrepôts en pierre à la station terminus de Diré-Daoua, ce qui a pour consé-

quence d'avarier les marchandises et de diminuer encore le trafic; il frappe les produits de droits prohibitifs; bref, il apporte tant d'entraves à l'exploitation de la ligne qu'actuellement les transports se font encore de préférence par l'ancienne route des caravanes allant de Zeilah à Harrar.

Une récente lettre qui a paru dans la *Dépêche coloniale* proclamait bien haut que, si l'entente n'avait pas été possible avec Ménélik, la faute en était à notre diplomatie, et voici ce que je lisais dans cette lettre:

« Comment ne pas reconnaître l'impossibilité pour un chef d'Etat d'approuver de semblables clauses? N'est-il pas naturel et légitime qu'il se refuse à sanctionner une convention par laquelle un Gouvernement étranger, non content de se substituer à des concessionnaires privés, prévoit, au cœur même de l'Ethiopie, la confiscation d'un chemin de fer de pénétration et, par suite, de la zone de territoire sur lequel est construit ce chemin de fer? Quel est donc le souverain qui souscrirait à de semblables prétentions ».

Et elle ajoutait: « Voilà pourquoi l'Empereur n'a pas encore autorisé la continuation des travaux: c'est pourquoi les droits et privilèges de la Compagnie sont restés lettre morte; c'est enfin pourquoi la Compagnie est empêchée de percevoir la dîme dont les obligataires sont par conséquent frustés ».

Quoi qu'il en soit, Messieurs, pour sortir de cette situation il ne faudrait pas seulement que la Compagnie fût autorisée à construire la deuxième section de la ligne; il serait encore indispensable qu'elle pût se procurer les fonds nécessaires pour l'achèvement de ce prolongement de 460 kilomètres. Elle devrait y consacrer au bas mot une cinquantaine de millions; mais comme son passif s'élève à peu près à une somme égale, on se demande où elle les trouverait si de nouveaux éléments n'intervenaient pas.

Et c'est ici, Messieurs, remarquez-le bien, que le *trust* anglais reparaît. Il a patiemment continué son concours à la Compagnie dont il possède aujourd'hui 20.000 titres représentant une valeur nominale de 10 ou 11 millions, et, fort de cette participation, il cherche maintenant à transformer au profit de l'Angleterre ses droits financiers en droits politiques.

A la dernière assemblée de ce *trust* anglais, qui s'est tenue au mois de décembre 1904, on a exposé trois propositions qui sont, paraît-il, soumises à l'examen du Gouvernement français.

Il s'agit: 1° de l'internationalisation de la Compagnie; 2° de la neutralité de l'Abyssinie; 3° de la transformation de Djibouti en port franc.

Sans vouloir me prononcer d'ores et déjà sur ces trois points,

je puis dire que la formule de l'internationalisation ne saurait s'appliquer en aucun cas à la partie de la ligne s'étendant de Djibouti à la capitale.

Nous avons fait trop de sacrifices pour le jamais permettre, et j'ajouterai que si Djibouti est appelé à devenir un port franc, ce ne peut être, vous en conviendrez, par un accord international.....

Mr. Delcassé, ministre des affaires étrangères. — Cela va de soi.

Mr. d'Aunay — .....mais seulement en vertu d'un acte librement consenti par la France et toujours révocable à son gré.

Mr. le Ministre. — Parfaitement.

Mr. d'Aunay. — Le Comité de l'Afrique française, qui [1] s'est réuni dernièrement, a protesté, lui, très énergiquement, contre toute idée d'internationalisation, et voici en substance ce qui a été dit à ce sujet dans cette assemblée composée, comme vous savez, de personnes très compétentes:

« Cette combinaison d'internationalisation, en soumettant à une direction à trois une entreprise qui est actuellement eclusivement française, nous mettrait en minorité et nous ôterait par conséquent le moyen de nous défendre, soit contre des mesures qui pourraient porter atteinte à notre commerce, soit contre des dérivations du chemin de fer vers Zeilah ou Berberah qui ruineraient notre port de Djibouti.

« La seule raison qu'on donne en faveur de l'internationalisation, c'est que Ménélik ne permettra pas la construction d'une ligne purement française jusqu'à Addis Abéba. Ménélik y a consenti par plusieurs actes officiels ». Et il ajoute; « On ne pourra considérer la partie comme perdue auprès de Ménélik que lorsque des négociations conduites par un homme capable auront définitivement échoué ».

J'estime que ces observations son trop sévères pour notre représentant en Ethiopie et qu'il convient de placer à côté d'elles les lignes suivantes que j'extrais d'un article qui a paru ces jours-ci dans la *Revue des questions diplomatiques et coloniales.* Cet article est dû à la plume de Mr. Maurice Ordinaire, et voici ce que j'y lis:

« La campagne en faveur de ce projet est menée, non pas seulemente en Angleterre, ce qui se conçoit aisément, mais en France même. La Compagnie française se croit obligée de l'appuyer, comme on le voit, par les déclarations du président du Conseil d'administration à l'assemblée générale du 29 décembre 1904. Des Chambres de commerce françaises, évidemment mal instruites des différents aspect de la question, l'ont recommandé aux pouvoirs publics ».

---

(1) V. pag. 154.

Et plus loin: « La Légation de France s'est vue obligée..... » — situation peut-être sans précédent dans notre histoire coloniale —« ... de combattre à la cour abyssine les influences coalisées, non seulement des Ministres d'Angleterre et d'Italie, mais encore, assure-t-on, des représentants de la Compagnie française ».

Quoi qu'il en soit, Messieurs, le Gouvernement n'a pas encore fait connaître ses vues. Est-il d'avis qu'il faille prêter une oreille attentive à la proposition dont je viens de parler, estimant qu'il serait difficile de vaincre les résistences du Négus, et surtout que les efforts et les sacrifices à faire dans ce but dépasseraient l'importance des intérêts en jeu? Par contre, ne pense-t-il pas que nos bonnes relations avec l'Angleterre nous donnent le droit de prétendre à une solution meilleure que celle indiquée par les capitalistes anglais, et, si l'accord n'est pas possible avec le Gouvernement britannique, de lui demander tout au moins une compensation sur un autre point? Car l'*entente cordiale* serait une duperie, et je dirai même une dérision, si elle devait servir à diminuer nos intérêts. (*Très bien, très bien, sur divers bancs*).

En tout cas, le Gouvernement devra se hâter de prendre une décision pour ne pas acculer la Compagnie à déposer son bilan, car la déchéance de cette entreprise, dont nous avons approuvé toutes les opérations financières en vertu de la convention même, rejaillirait sur lui en même temps qu'elle entraînerait la ruine de nos intérêts et de notre prestige en Abyssinie.

Mr. le Ministre des affaires étrangères voudra bien, sans doute, tout à l'heure, nous éclairer sur ces divers points; mais, en attendant ses explications, il me permettra de lui dire que notre diplomatie a encouru une lourde responsabilité en poursuivant pendant tant d'années en Abyssinie, sans jamais en rendre compte au Parlement, une politique qui a d'aussi fâcheuses conséquences pour nous.

Notre politique dans cette partie de l'Afrique a toujours été soigneusement laissée dans l'ombre, et, pour n'en donner qu'une preuve, je vous dirai que le traité de délimitation, signé il y a quelques années avec Ménélik, n'est parvenu à notre connaissance que par la voie de la presse, que cet acte a été approuvé par simple décret, pour qu'il restât secret sans doute, alors qu'aux termes de la Constitution il devait être soumis à l'examen des Chambres, puisqu'il impliquait adjonction de territoires.

Mr. Delcassé, ministre des affaires étrangères. — Il y a longtemps de cela. C'était avant moi.

Mr. d'Aunay. — Cela ne justifie pas le fait.

Eh bien. Messieurs, ce mystère dont notre diplomatie aime trop

souvent à s'entourer, on a cherché à le pénétrer en présentant à la Chambre un projet de résolution tendant à la publication des documents relatifs à l'Ethiopie; mais cette tentative est restée vaine, si j'ai bonne mémoire, et nous ne sommes pas encore sortis de l'obscurité. Je sais bien qu'au printemps de 1902 on nous a laissé entrevoir quelques-unes des difficultés avec lesquelles nous étions aux prises, pour enlever, permettez-moi l'expression, le vote de 25 millions en faveur de la Compagnie des chemins de fer franco-éthiopiens. Mais on ne nous a pas tout dit ; on nous a caché, par exemple, que des divergences de vues s'étaient manifestées entre le Ministre des affaires étrangères et le Ministre des colonies au sujet des termes de la convention de 1902, au sujet de cette rédaction malhabile qui a empêché le Négus de ratifier cet acte. Ce n'est que beaucoup plus tard que les doléances du pavillon de Flore sont parvenues jusqu'à moi; et alors, anxieux de savoir à quels obstacles nous nous heurtions véritablement, j'écrivis le 24 mars 1904 à Mr. le Ministre des affaires étrangères pour lui annoncer mon intention de l'interroger à ces sujet au Sénat.

Mr. le Ministre me répondit par la lettre suivante en date du 1.er avril:

« Monsieur le Sénateur, vous avez bien voulu, par une lettre du 24 mars, m'entretenir de la question des chemins de fer éthiopiens.

« Aux termes d'un télégramme que j'ai reçu du Ministre de la République en Ethiopie, le Négus a récemment accordé au Président de la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens l'autorisation nécessaire pour le prolongement de la ligne jusqu'à Addis Abéba.

« Il ne peut que m'être très agréable de vous faire part de cette information, etc. ».

Or, Messieurs, il ne s'agissait pas de savoir si la Compagnie était purement et simplement autorisée à construire la deuxième section, mais bien si elle obtenait les garanties contenues dans la convention de 1902, et notamment la reconnaissance du droit à la dîme qui lui était concédée dès 1894.

Au surplus, Messieurs, l'information que Mr. le Ministre voulait bien me transmettre n'était déjà plus exacte au moment où elle m'était communiquée. Les évènements prennent très souvent un tour inattendu dans l'Empire de Ménélik, et prêteraient parfois à rire, si ce n'était à nos dépens.

L'autorisation dont il s'agit avait bien été accordée le 24 mars, comme je viens de le dire, mais le lendemain, sur les observations du Ministre d'Angleterre, Ménélik faisait revenir le directeur de la Compagnie, lui reprenait, sous prétexte de l'examiner de nouveau, le

décret d'autorisation, signé de la veille, et, après s'être ainsi emparé de cette pièce, refusait de la restituer.

De pareils procédés, encore qu'il s'agisse de la cour d'Addis Abéba, dépassent vraiment les limites permises, et j'aime à croire qu'ils ont donné lieu à d'énergiques remontrances de notre part.

Mais Ménélik ne s'en tien pas là, et maintenant il laisse libre cours à ses fantasies. Suivant un télégramme qui vient de parvenir à Paris il annoncerait la prétention, l'intention en tous cas, de mettre en demeure les trois puissances concurrentes, l'Angleterre, la France et l'Italie, d'avoir à se concerter pour internationaliser au plus tôt la ligne de chemin de fer dont nous parlons.

Cet étrange *ultimatum*, qui fait si bien l'affaire des capitalistes anglais, me paraît avoir été suggéré par le Ministre de la Grande Bretagne.

Mr. l'Amiral de Cuverville. — C'est probable.

Mr. d'Aunay. — Quoi qu'il en soi, voilà à quels regrettables incidents nos fautes successives nous ont exposés. A une époque encore assez récente, il était permis de fonder les plus belles espérances sur notre situation en Abyssinie. Nous avions le monopole des chemins de fer qui paraissait devoir être entre nos mains un précieux instrument de pénétration dans ce pays, et l'avenir paraissait si brillant à nos yeux qu'*on aurait pu dire, avec quelque raison, que l'empire de Ménélik deviendrait pour nous une colonie dont nous récolterions les bénéfices sans en assumer la responsabilité.*

Malheureusement, ce n'était qu'une illusion, et nous sommes aujourd'hui en face de la réalité, nous demandant avec anxiété si d'autres puissances vont nous supplanter complétement ou tout au moins devenir dominantes en Abyssinie, et si, comme conséquence, l'entreprise à laquelle nous avons consacré tant d'efforts et de capitaux risque vraiment d'être internationalisée.

Un journal très autorisé faisait récemment à ce sujet les réflexions suivantes:

« Il serait assurément fort amer, au point de vue national, qu'*après avoir eu tous les atouts en main dans cette contrée de l'Afrique* et après avoir consenti une subvention de 25 millions, il y a trois ans, pour sauver la partie compromise, nous la perdissions définitivement.

On ne saurait mieux dire, et, pour sortir de l'incertitude où nous sommes, je demande à Mr. le Ministre des affaires étrangères de nous exposer franchement l'état des choses en Abyssinie, et de nous faire connaître notamment s'il s'est engagé, comme le bruit en court avec persistance, dans des négociations qui auraient pour but la conclusion d'un arrangement qui mettrai fin à nos privi-

lèges en Abyssinie. J'estime qu'un pareil arrangement ne saurait être consenti sans qu'on eût, au préalable, consulté le Parlement...

Mr. le Ministre. — Forcément.

Mr. d'Aunay. — .....et que, moins que jamais nous ne saurions être mis, aujourd'hui, en présence de faits accomplis, pour les enregistrer purement et simplement.

En vous reportant aux évènements qui se sont déroulés en Abyssinie et que je viens de faire connaître, en méditant les causes qui les ont produits, vous penserez peut-être, comme moi, qu'il y aurait tout avantage, à ce que notre diplomatie, se pliant désormais aux exigences d'un Gouvernement de libre discussion, eût à cœur de rester en communication constante avec le Parlement. Il est, en effet, de toute évidence que, dans une démocratie comme la nôtre, c'est auprès des représentants de la nation seulement que le Ministre des affaires étrangères peut trouver l'autorité nécessaire pour défendre les grands intérêts dont il a la garde. (*Vifs applaudissements à gauche et au centre*).

Mr. le Président. — La parole est à Mr. le Ministre des affaires étrangères.

Mr. le Ministre des affaires étrangères. — Messieurs, l'historique de Mr. le comte d'Aunay me permettra d'abréger mes explications. Comme il vous l'a dit, l'Empereur d'Ethiopie a accordé, en 1894, à une société française la construction d'un chemin de fer pour relier Djibouti à l'Ethiopie. Cette ligne était partagée en plusieurs tronçons. L'exécution de chacun d'eux était subordonnée à une autorisation préalable du Négus. Cette autorisation obtenue pour le premier tronçon compris entre notre port de Djibouti et Diré-Daoua, à 300 kilomètres de la côte, on se mit à l'œuvre et le Sénat n'a pas oublié que c'est pour permettre de le terminer qu'on a accordé en 1902 à la Compagnie une subvention annuelle de 500.000 frs.

Il s'agit aujourd'hui d'aborder le second tronçon et de pousser la ligne jusqu'à Addis Abéba, jusqu'à la capitale, ce qui doit lui donner sa pleine valeur économique.

Sur mes instructions, le Ministre de France a demandé à Ménélik pour la Compagnie l'autorisation de construire ce second tronçon. La réponse — réponse écrite — de Ménélik a été « qu'il est de sa volonté que la Compagnie entreprenne vite les travaux de la ligne de Diré-Daoua à Addis Abéba ». C'est une autorisation écrite qu'on ne peut confondre avec l'autorisation verbale du mois de mars 1904 dont vous a parlé Mr. d'Aunay.

Mr. d'Aunay. — Quelle est sa date?

Mr. le Ministre. — 8 août 1904.

Tel est sur ce point l'état de la question.

L'honorable Mr. d'Aunay m'a demandé quel accueil, en présence des difficultés dans lesquelles je n'ai pas à entrer ici et auxquelles se heurte la Compagnie, le Gouvernement compte réserver à un projet tendant à transformer le caractère de l'entreprise, en un mot, à internationaliser la ligne.

Mr. d'Aunay. — Monsieur le Ministre, vous avez parlé tout à l'heure de l'autorisation donnée par Ménélik de construire la deuxième section.

Cette autorisation n'était pas donnée par un décret déterminant les conditions dans lesquelles la construction devait avoir lieu; c'était une simple autorisation qui ne suffisait pas.

Mr. le Ministre. — La lettre de Ménélik, du 8 août 1904, est très nette. Elle informe le Ministre de France que l'Empereur Ménélik veut que la Compagnie entreprenne vite la construction du second tronçon.

Mr. d'Aunay. — Il est impossible d'entreprendre la construction de la deuxième section de la ligne sans que les conditions dans lesquelles elle devra être construite soient déterminées. Une autorisation pure et simple ne suffit pas et serait sans valeur pour la Compagnie.

Mr. le Ministre. — Je ne peux pas entrer en ce moment-ci dans l'examen des difficultés diverses auxquelles se heurte la Compagnie. Je dis que ce que pouvait faire le Ministre des affaires étrangères, c'était de se conformer à l'acte de concession de 1894 qui accordait à la Compagnie la construction d'une ligne allant de Djibouti à la limite occidentale de l'Ethiopie, mais qui divisait cette ligne en plusieurs tronçons, spécifiant que pour la construction de chacun de ces tronçons, une autorisation spéciale de Ménélik était nécessaire.

Cette autorisation spéciale avait été donnée pour le premier tronçon de Djibouti à Diré-Daoua; il s'agissait d'obtenir une nouvelle autorisation spéciale de l'Empereur Ménélik pour la construction du tronçon allant de Diré-Daoua à Addis Abéba. C'est cette autorisation que j'ai fait demander à l'Empereur Ménélik par le Ministre de France, et c'est cette autorisation que, par lettre du 8 août, il a expressément accordée.

L'honorable Mr. d'Aunay me demande quel accueil le Gouvernement compte réserver à un projet qui tendrait à transformer le caractère de l'entreprise, c'est-à-dire à internationaliser la ligne.

Je réponds très nettement que le Gouvernement ne saurait favoriser un pareil projet. Il considère que c'est à une société française qu'à été concédée par Ménélik la construction du chemin de fer et que c'est seulement à une société française que vous avez

voulu donner la subvention annuelle de 500.000 frs. Le mieux, dès lors, est que l'entreprise soit continuée exactement dans les conditions où elle a été engagée, avec son caractère française et que la société termine son œuvre, d'une part, en continuant de respecter scrupuleusement les droits souverains de Ménélik sur la partie du territoire abyssin traversée par le voie ferrée, et, d'autre part, en facilitant l'usage de la ligne aussi largement que possible au commerce international comme au commerce français, au grand bénéfice du port de Djibouti, qui recevra ainsi de noveaux et précieux éléments de prospérité.

Passant à la troisième question que m'a posée l'honorable Mr. d'Aunay, à savoir: le Gouvernement a-t-il l'intention de s'engager conventionnellement à faire de Djibouti un port franc, je réponds: si le Gouvernement juge qu'il est avantageux pour les intérêts français de faire de Djibouti un port franc, il le fera; mais dans aucun cas il n'aliénera pas sa liberté sur ce point. Et si Djibouti doit devenir un jour un port franc, ce sera par un effet de notre seule volonté.

Enfin, au sujet du projet qui consisterait à joindre à l'internationalisation du chemin de fer, la neutralisation de l'Ethiopie, je dirai ceci:

Si le Gouvernement français considère qu'il est de notre intérêt de faire ses efforts pour que la ligne concedée en 1894 à la Compagnie privée française garde jusqu'à la capitale le caractère français, comme, d'autre part, nous n'avons jamais voulu, comme nous ne voulons que du bien à l'Empereur Ménélik, comme nous n'avons jamais eu aucune prétention ni politique, ni territoriale sur son empire, ce n'est pas nous qui nous refuserions à souscrire à un acte qui aurait pour objet le respect de l'indépendence de l'Abyssinie et l'intégrité de son territoire. (*Très bien! Très bien! au centre et à gauche*).

Mr. d'Aunay. — Je remercie Mr. le Ministre des affaires étrangères des déclarations qu'il a faites. Je suis heureux de voir qu'il répudie complètement le principe de l'internationalisation, parce que l'internationalisation ce ne serait pas seulement un acte de faiblesse, ce serait en même temps l'abandon de la plus grande partie de notre influence en Abyssinie et la ruine de nos intérêts et de notre prestige dans ce pays.

3. — Fin qui abbiamo riassunto lo stato della questione ferroviaria in Etiopia dal punto di vista inglese e francese: vediamo ora qual era in proposito l'opinione che si nutriva in Italia.

Intanto notiamo subito che oltre alla completa assenza di documenti ufficiali, nessuna dichiarazione sorse nelle due Camere ad attestare l'esistenza di tale questione.

Nella stampa, alle consuete riproduzioni di notizie ed articoli di gazzette straniere, che altro non fanno se non sviare la pubblica opinione dalla esatta visione di problemi così complessi quali sono quelli della politica estera, fa degna eccezione l'articolo della *Nuova Antologia* del 1° giugno 1905, dovuto alla penna del noto scrittore di cose politiche che usa nascondersi sotto la sigla *XXX*.

Dopo aver tracciato a larghe linee l'azione dell'Italia e della Francia nell'Affrica Orientale, l'autore dell'articolo, che ha fama di attingere le sue informazioni alle fonti più autorevoli, giunto alla crisi del 1896, così prosegue:

Avvenuta quella crisi, facendo l'Italia una politica di completa rinuncia in Africa, il Governo francese non aveva più ragione di dissimulare la parte che confidenzialmente aveva preso all'agire dei suoi rappresentanti diretti ed indiretti. E fu così che il 27 gennaio 1897 si ratificava ufficialmente fra il signor Lagarde, governatore di Gibuti e ministro in Etiopia, e ras Maconnen, rappresentante del Negus, la concessione del 1894, e si costituiva la Compagnia imperiale delle ferrovie etiopiche, la quale poneva presto mano ai lavori.

Ma, come avviene spesso che, raggiunto lo scopo, non si abbia poi cura di farlo fruttare, la firma di quell'atto non portò tutte le conseguenze che si potevano attendere. S'incominciò bensì e si finì anche e si mise, bene o male, in esercizio il primo tronco della ferrovia da Gibuti verso Harrar; ma poi incominciarono le contestazioni fra Ilg e Chefneux, anche per altre concessioni, specialmente minerarie, che avevano ottenuto dal Negus, contestazioni che andarono a finire nei tribunali inglesi; alla Compagnia mancarono i denari per proseguire la ferrovia; il genio del signor Lagarde, il quale aveva brillato prima di sì viva luce, andò tanto impallidendo, che vive proteste contro di lui si sollevarono spesso nei circoli coloniali di Parigi, e la stella della politica francese in Etiopia sembrò tramontata con la vita di quel capitano Clochette, il quale, dopo avere istruito all'europea nello Scioa certe truppe del Negus, aveva trovato la morte ad Adua, mentre ne comandava le artiglierie contro di noi.

Di tutto questo la stampa francese incolpava l'azione del signor

Harrington — prima governatore di Zeila, poi ministro inglese presso il Negus — e del capitano Ciccodicola, il quale, dopo aver partecipato ai nostri eventi militari africani gloriosamente, aveva assunto il non facile e non lieto incarico di rappresentare dopo Adua l'Italia presso Menelik. Fosse anche stato vero, essi non avrebbero meritato che lodi, perchè la politica francese era sempre ancor volta sia contro l'Inghilterra che contro l'Italia, e non vi era nessuna ragione per quei diplomatici di non osteggiarla, proprio in Etiopia, dove essa si era già provata contro l'una e contro l'altra, e dove entrambe avevano così alti interessi. Comunque, l'azione dell'Harrington e del Ciccodicola non avrebbe potuto influire nè sugli errori di costruzione del primo tronco della ferrovia da Gibuti a Dirè-Daua, nè sulla mancanza di capitali della Compagnia. Quegli errori compromisero l'esito dell'impresa al punto che anche ora la ferrovia è ogni tanto interrotta, e quella mancanza di capitali consigliò la Compagnia ad intendersi con gli inglesi, i quali ne offrivano, sicchè alla Compagnia imperiale delle ferrovie etiopiche si sostituì il *Trust Ethiopien*, altrimenti detto *International Ethiopian Railway Trust, and Construction Company*. Il *trust* forniva alla Compagnia, secondo il bisogno, i fondi per la costruzione, dietro l'emissione e la consegna delle relative obbligazioni, sino al chilometro 225; al di là, il *trust* costruiva esso stesso sino ad Harrar, dietro il compenso *à forfait* di 107.000 lire per chilometro; due amministratori inglesi entravano a far parte del Consiglio sociale.

Questo avveniva nel 1900 col pieno disinteressamento del Governo francese, il quale non pensava più all'Etiopia. E sarebbe stato quello pel Governo italiano il momento d'intervenire; sarebbe stato tanto più, in quanto se ne presentava l'occasione più favorevole. Era quello infatti il momento dell'accordo franco-italiano, pel quale venivano stabilite le reciproche posizioni dei due paesi nel Mediterraneo.

Grazie a quell'accordo, l'Italia rinunciava definitivamente ad ogni pensiero sopra Tunisi, e lasciava mano libera alla Francia al Marocco, ove erano pure tanti interessi politici italiani, ed ove antecedentemente noi avevamo goduto una posizione preponderante, con la fabbrica d'armi del Sultano diretta da ufficiali italiani, marina marocchina costruita in Italia e comandata da ufficiali italiani, e persino diritto di chiedere ed ottenere sulla costa marocchina una stazione per la marina nostra. In cambio di ciò, la Francia che cosa ci dava? L'impegno di disinteressarsi di Tripoli, di una regione, cioè, che non era sua, e nella quale, astraendo pure dal diritto naturale dell'Italia di non sentirsi soffocata nel suo mare, nè Inghilterra, nè Germania le avrebbero consentito d'insediarsi,

Ora, l'interesse e il desiderio della Francia di rinnovare l'amicizia coll'Italia era tale e tanto, che, se il Governo italiano avesse chiesto al francese di disinteressarsi una volta per tutte da quell'Etiopia, che avvelenava il ricordo dei passati dissensi, della cessata ostilità, certo il Governo francese non avrebbe esitato; e la questione etiopica non avrebbe ormai avuto più ragione di dibattersi che fra le due sole potenze che vi hanno maggior diritto per ragioni territoriali: l'Inghilterra e l'Italia, due potenze troppo abituate e troppo interessate ad andare d'accordo perchè non trovassero il modo pratico d'intendersi in Abissinia, come già prima nel Sudan, e prima e dopo in Somalia.

Fu dunque da parte del nostro Governo un grave errore il non approfittare dell'occasione. Intanto, il gruppo coloniale francese si muoveva tanto, tanto faceva pressione sul Parlamento, tanto agitava lo spettro del *trust* divenuto interamente inglese pel passaggio continuo delle azioni in mani britanniche, che il Gabinetto di Parigi, per quanto nolente, si lasciava prendere la mano, ed il 16 febbraio 1902 si firmava una convenzione con cui il Governo assegnava alla Compagnia, per cinquant'anni, una sovvenzione di lire 500.000 annue rappresentanti una somma di venticinque milioni di lire, garanzia di un prestito destinato, prima a disinteressare il gruppo inglese, poi a continuare la linea.

Questo intervento diretto del Governo francese provocò due delle conseguenze che dovevano naturalmente seguirlo: le diffidenze di Menelik e l'intervento dell'Inghilterra. Menelik protestò che, avendo dato la concessione della ferrovia ad una Società privata, non intendeva affatto che a questa si sostituisse l'azione e l'autorità di una potenza straniera, la quale avrebbe esercitato così un'influenza eccessiva nel suo impero, e a buon conto, mentre si opponeva alla prosecuzione della ferrovia, si rifiutava di pagare alla Società la sovvenzione cui si era impegnato con la convenzione Lagarde-Maconnen del 1897 sotto la forma di un dazio del 10 per cento *ad valorem* sulle merci importate in Etiopia per mezzo della ferrovia. L'Inghilterra, mentre riusciva a far sì che più di 20.000 titoli della Società passassero ancora in mani britanniche, stipulava col Negus il 15 maggio 1902 un trattato che le riconosceva il diritto di sorveglianza sul regime orografico ed idrografico dell'Etiopia, ed il libero passaggio attraverso l'Etiopia occidentale della sua ferrovia dal Cairo al Capo; e, mentre la prima volta tendeva a far deviare la ferrovia francese verso Zeila, d'allora incominciò a far ventilare l'idea della internazionalizzazione della ferrovia stessa.

Fu così che l'Italia — la quale aveva trascurato le favorevoli occasioni finora presentatesele — rientrò nella questione; poichè,

se essa era rimasta estranea alla costruzione del primo tronco da Gibuti ad Harrar, non poteva rimanere indifferente all'eventuale costruzione degli altri tronchi in progetto — Harrar, Addis Abeba-Caffa-Nilo Bianco — come quelli che riguardavano più o meno davvicino la sua colonia della Somalia, il cui confine verso il nord-ovest, per quanto non bene determinato, viene innegabilmente a confondersi con quelle dipendenze etiopiche, alle quali per la via settentrionale del Sudan vengono del pari a collegarsi al punto opposto gl'interessi britannici.

Ora, alla idea della internazionalizzazione il Governo francese si oppose, e nell'aprile scorso il signor Delcassé faceva dichiarare da un suo organo « che egli non poteva favorire un tale progetto; che Menelik aveva conceduto ad una Società francese la costruzione di una ferrovia; che solamente ad una Società francese il Parlamento aveva accordato la sovvenzione annua di lire 500·000, e che l'impresa doveva quindi continuare nelle stesse condizioni in cui s'era iniziata, cioè con carattere essenzialmente francese ».

È da tale dichiarazione, e da altre parole dell'onor. Delcassé al Senato, che i più autorevoli fra i giornali francesi, a cominciare dal *Temps*, sono partiti per dare l'annuncio di un accordo che sarebbe intervenuto in massima fra Parigi, Londra e Roma, e sarebbe per venire definitivamente concluso a queste condizioni:

conservazione alla linea ferroviaria del suo carattere francese;

riorganizzazione della Compagnia, che sin qui non ha dato buoni risultati;

introduzione nel suo Consiglio d'amministrazione di un membro inglese, di un membro italiano, e di un membro etiopico;

facilitazioni di raccordi assicurate nelle direzioni dei loro possessi all'Inghilterra ed all'Italia.

Viceversa queste condizioni non rappresentano che il punto di vista francese, ed esse non sono state punto accettate nè a Londra, nè a Roma, d'onde sono partite proprio in questi giorni proposte diverse e più in armonia con la situazione già acquisita alle tre potenze in quelle regioni.

Quella situazione è di una evidenza tale, e tale ne è il carattere politico, che vi è veramente da stupirsi della insistenza posta dalla Francia in una questione la quale non ha e non può avere per essa che una importanza relativa, mentre d'altronde essa ha tutto l'interesse a riconoscere la cordiale lealtà posta dall'Italia e dall'Inghilterra nell'applicare i recenti accordi e nel dare a tali accordi il maggior valore pratico, la maggiore intensità possibile.

L'Etiopia ha infatti un'importanza vitale per l'Italia, come quella che rappresenta l'*hinterland* naturale della sua unica colonia del-

l'Eritrea e della Somalia; e importante è pure per l'Inghilterra, che l'incontra sul suo cammino dal Nord al Sud dell'Africa. Ma che cosa rappresenta, che cosa può essa rappresentare per la Francia? Da un lato la Francia già possiede nell'Africa stessa un tale impero coloniale, così vasto, così ricco, così bisognoso di cure e di sviluppo civile ed economico, che nè l'Etiopia gli è punto necessaria, nè sarebbe utile al programma francese caricarsi anche di questa cura. Tanto è vero che già replicatamente il Governo di Parigi dichiarò che il periodo estensivo del dominio coloniale della Francia era chiuso e incominciava il periodo intensivo; dichiarazione che il signor Delcassé ha ripetuto ora al Senato per ciò che si riferisce all'Etiopia.

D'altro lato, l'Etiopia avrebbe potuto rappresentare per la Francia un grande valore, se avesse potuto tener fermo a Fascioda; allora, da Gibuti ad Harrar, penetrando nel cuore dell'Etiopia e dall'Etiopia occidentale spingendosi fino a Fascioda, essa avrebbe potuto riuscire a toccare per Fascioda l'estremo lembo del suo immenso impero nord occidentale africano, e traversare così orizzontalmente tutto il continente nero, mentre l'Inghilterra intendeva traversarlo verticalmente. Ma dal giorno in cui la Francia dovette cedere a Fascioda, ed ordinare il ritiro del colonnello Marchand, questo sogno divenne irrealizzabile. L'Etiopia non varrebbe dunque più alla Francia che per sè stessa, e l'Etiopia, se è molto per l'Italia, se è qualche cosa per l'Inghilterra, date le ragioni suesposte, è in sè stessa troppo poco per la Francia, perchè valga la pena di annuvolare per tale causa la cordialità che si è stabilita fra Parigi da un lato, e Londra e Roma dall'altro.

Notisi poi che fu precisamente il signor Delcassé a rinunciare a Fascioda; fu quello il primo atto del suo governo; egli incominciò allora, riparando le imprudenze del suo predecessore, signor Hanotaux, a dimostrare quelle alte virtù diplomatiche che dovevano in breve accreditarlo come uno dei migliori statisti dell'odierna Europa. Egli comprese che nella lotta coll'Inghilterra — disposta, *et pour cause*, a quel proposito sino alla guerra — la Francia arrischiava di perdere troppo, mentre invece moltissimo aveva da guadagnare da un'intesa di cui egli aveva preveduto d'allora lo sviluppo che ebbe di poi con gli atti del 1904; e, imponendosi alla eccitazione dell'opinione pubblica, guidandola, illuminandola, diresse la nave della diplomazia francese verso il doppio porto dell'amicizia inglese e italiana, che man mano tanti lieti avvenimenti sono venuti d'allora ad illustrare.

La situazione è dunque tale, che tutto spinge la Francia a tenere conto delle più che legittime considerazioni, sia dell'Inghil-

terra, sia dell'Italia: verso l'Inghilterra, considerazioni d'indole politica; verso l'Italia, d'indole politica e morale. Il sangue sparso, il denaro speso, le sventure sofferte, non solo per errori nostri, ma anche per l'azione di chi già ci avversava, hanno, debbono avere nella bilancia un peso che non può essere disconosciuto nè dalla equità umana, nè dall'abilità diplomatica. Che cosa mai rappresentano di fronte a tuttociò i pochi denari consacrati dalla Francia alla ferrovia etiopica, e quali diritti mai questi possono costituirle di fronte ai nostri!

Parlare di parità di condizioni fra l'Italia e la Francia in quelle regioni, parlare della internazionalizzazione dell'Etiopia come di un interesse comune in pari grado alla Francia ed all'Italia, è un recare offesa troppo patente e troppo forte, sia alla verità, sia alla entità degli interessi italiani impegnati laggiù in misura senza confronto maggiore degli interessi francesi. Potrà dunque bensì l'Italia convenire in ciò, che la ferrovia Gibuti-Harrar rimanga finanziariamente francese; ma non potrà certo convenire in una parità di condizioni che impegni l'avvenire, e tanto meno in ciò che potrebbe rendere impossibile il collegamento della sua colonia della Somalia a quelle dipendenze etiopiche che già erano comprese nella nostra sfera d'influenza, e che ora, pure appartenendo all'impero di Menelik, non possono cessare di essere il futuro campo della nostra pacifica penetrazione e divenire mancipio di un'altra potenza.

Poichè la questione, pure essendo letteralmente ferroviaria, è — come ben si comprende — assai più complessa. All'infuori delle mire territoriali in Etiopia, che la Francia rinnega, e da cui l'Italia pure ripugna, vi sono molti altri lati della questione, da cui l'Italia non può assolutamente astrarre, decisasi una volta — come decisa si è definitivamente — a rimanere in Africa. A Parigi si dovrebbe comprenderlo; e comprendere pure che, se un errore commesso dalla Francia a Tripoli le avrebbe di nuovo alienato l'animo dell'Italia, anche più grave sarebbe l'errore per cui essa dimostrerebbe di voler ancora sempre contestare all'Italia lo sviluppo della sua posizione e della sua influenza in quell'Etiopia, da cui ancora si leva tanta amarezza di ricordi, molesta alla cordialità dei due Paesi.

La soluzione adunque della questione ferroviaria etiopica stava per ritrovarsi in un accordo a tre fra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia.

Esamineremo in nota al testo di tale documento [1] le vicende di questo importante negoziato.

---

[1] V. pag. 319.

VII.

TRATTATO DI PACE fra l'Italia e l'Etiopia, sottoscritto in *Addis Abeba* fra il rappresentante del re d'Italia e l'imperatore Menelik II, il *26 ottobre 1896* [1].

Sa Majesté Humbert I, Roi d'Italie, et Sa Majesté Ménélik II, Empereur d'Ethiopie, désireux de mettre fin à la guerre et de faire revivre leur ancienne amitié, ont stipulé le traité suivant.

Pour conclure ce traité, Sa Majesté le Roi d'Italie a délégué, comme son envoyé plénipotentiaire, le major docteur César Nerazzini, chevalier des Saints Maurice et Lazare, officier de la Couronne d'Italie. Les pleins pouvoirs du Major Nerazzini ayant été reconnus en bonne et due forme, Son Excellence le major Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d'Italie, et Sa Majesté Ménélik II, Empereur d'Ethiopie et des Pays Galla, en son propre nom, ont convenu et conclu les articles suivants:

Art. 1. L'état de guerre entre l'Italie et l'Ethiophie a pris définitivement fin. En conséquence il y aura paix et amitié perpétuelles entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa

(1) V. *Libro Verde* « Trattato di pace tra l'Italia e l'Etiopia ».

Majesté le Roi d'Ethiopie, ainsi qu'entre leurs successeurs et sujets.

Art. 2. Le traité conclu à Outchalé le 25 Miazia 1881 [1], correspondant au 2 mai 1889, est et demeure définitivement annulé ainsi que ses annexes.

Art. 3. L'Italie reconnaît l'indépendance absolue et sans réserve de l'empire éthiopien comme Etat souverain et indépendant.

Art. 4. Les deux puissances contractantes n'ayant pu se mettre d'accord sur la question des frontières, et désireuses cependant de conclure la paix sans délai et d'assurer ainsi à leurs pays les bienfaits de la paix, il a été convenu que dans le délai d'un an, à dater de ce jour, des délégués de confiance de Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie établiront, par une entente amicale, les frontières définitives. Jusqu'à ce que ces frontières aient été ainsi fixées, les deux parties contractantes conviennent d'observer le *statu quo ante*, s'interdisant strictement de part et d'autre de franchir la frontière provisoire, déterminée par le cours des rivières Mareb, Belessa et Mouna.

Art. 5. Jusqu'à ce que le Gouvernement italien et le Gouvernement éthiopien aient d'un commun accord fixé leurs frontières définitives, le Gouvernement italien s'engage à ne faire de cession quelconque de territoire à aucune autre puissance. Au cas où il voudrait abandoner de sa propre volonté une partie du territoire qu'il détient, il en ferait remise à l'Ethiopie.

Art. 6. Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et industriels entre l'Italie et l'Ethiopie, des accords ultérieurs pourront être conclus entre les deux Gouvernements.

Art. 7. Le présent traité sera porté à la connaissance des autres puissances par les soins des deux Gouvernements contractants.

---

(1) V. pag. 41.

Art. 8. Le présent traité devra être ratifié par le Gouvernement italien dans le délai de trois mois à dater de ce jour.

Art. 9. Le présent traité de paix conclu ce jour sera écrit en amharique et en français, les deux textes absolument conformes, et fait en deux exemplaires, signés des deux parties, dont un restera entre les mains de Sa Majesté le Roi d'Italie et l'autre entre les mains de Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie.

Etant bien d'accord sur les termes de ce traité, Sa Majesté Ménélik II, Empereur d'Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d'Italie, l'ont approuvé et revêtu de leurs sceaux.

Fait à Addis-Abeba, le dix-sept Tekemt mil-huit-cent-quatre-vingt-neuf, correspondant au 26 octobre 1896.

Maggiore Cesare Nerazzini
inviato plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia.

(*Sigillo di S. M. l'Imperatore Menelik II*).

Nota.

1. La storia delle vicende che trassero alla battaglia di Adua e quella delle trattative che condussero alla conclusione della pace fra l'Italia e l'Etiopia sono tuttora oggetto di molte controversie, ed il silenzio in proposito serbato da chi avrebbe potuto illuminare su quelle pagine dolorose della vita italiana la pubblica opinione non ci consente di confortare con la scorta di documenti ufficiali la narrazione che ne volessimo fare.

E però, nella tema di incorrere in asserzioni che poi non potessimo documentare, limiteremo anche qua le nostre note a quel pochissimo che in modo certo oggi si conosce.

Affinchè, anzi, non ci accada di discostarci inavvedutamente da questa che vogliamo sia la nostra traccia, seguiremo il racconto succinto e composto con grande accortezza che, a mo' di riassunto, ne dette qualche tempo dopo un giornale romano,

unendovi per altro tutti quei documenti che ci fu dato rintracciare i quali valgano a meglio illuminare questo importantissimo periodo [1] di storia contemporanea.

Prima però di inoltrarci nella narrazione dei singoli avvenimenti, vediamo quale fosse lo spirito che informava le azioni degli uomini che il disastro di Adua portò al potere, il che si può agevolmente rilevare dal testo delle dichiarazioni fatte alla Camera dei deputati dall'on. marchese Di Rudinì nella tornata del 17 marzo 1896:

Di Rudinì. — Ho l'onore di annunziare alla Camera che con decreto 9 corrente S. Maestà il Re ha accettato le dimissioni del Ministero presieduto dal deputato Crispi, dando l'incarico di comporre il Ministero all'onorevole senatore Ricotti, e con decreto dell'11 successivo ha composto il Ministero nel modo seguente:

(Segue l'annunzio dei nomi dei ministri).

Il primo nostro pensiero deve essere oggi rivolto a quei prodi che virilmente caddero laggiù in Africa, al grido di « Viva l'Italia ».

Il nostro primo pensiero, dico, deve rivolgersi all'esercito d'Africa, e a questo esercito sfortunato, ma valoroso, mandiamo, o signori, un mesto ed affettuoso saluto, pieno di fiducia e di speranza (*bene!*).

Avvenimenti, che spetta al Parlamento di giudicare, fecero sì che i nostri figli e i nostri fratelli siano stati condotti sui campi di battaglia con la più scarsa preparazione (*approvazioni a destra ed all'estrema sinistra*), e in queste condizioni qualunque esercito, di qualsiasi nazione, avrebbe dovuto soccombere.

Ma ci conforti il sacrificio generoso dei prodi che hanno scritto con il loro sangue, una nuova pagina tra le più luminose dell'esercito italiano. La memoria dei caduti nella guerra africana sarà ognora esempio ed incentivo a difendere strenuamente gli interessi e l'onore della nostra patria (*bene, bravo!*).

Se nella suprema direzione vi furono deficienze di comando o colpe, esse saranno attentamente ricercate e severamente punite, ma la nazione deve riconoscenza all'esercito italiano che ha versato nobilmente il suo sangue a difesa della nostra bandiera (*approvazioni*).

Stretti insieme dalla solidarietà del dolore, mandiamo, dunque, concordi, un saluto all'esercito d'Africa (*applausi generali*).

Voi conoscete in quali difficili condizioni la presente amministra-

---

(1) Vedi *Un po' d'Africa*, in *Popolo Romano*, luglio 1898.

zione assunse il Governo: la catastrofe militare in Africa, l'effervescenza popolare in Italia.

Si direbbe quasi che tutti i mali, che da lunghi anni travagliano la nazione, si sieno a un tempo resi più dolorosi e molesti, producendo un grande malessere e un grande sconforto.

Ma la prima parola che debbo rivolgere a voi e al paese è una parola di conforto e di speranza. Per un popolo forte, che fortemente voglia, i più ardui cimenti si superano con un vigoroso sforzo di volontà, mentre i pericoli corsi dànno ammonimenti e consigli che additano la via della salute.

Noi non possiamo darvi ancora informazioni e notizie molto precise sugli avvenimenti trascorsi. Il nuovo comandante in Africa e il nuovo ministero in Italia sono appena entrati in ufficio e, prima di ricercare nel passato, a noi si impone di provvedere al presente e all'avvenire (*segni di attenzione*).

Pure, le stesse istruzioni date dal ministero dimissionario dopo la battaglia del primo marzo, istruzioni che qui ripeto con le testuali parole e colle quali si lasciava interamente arbitro il generale Baldissera di prendere subito tutte le misure che riteneva convenienti per far fronte alla difficile situazione, prendendo tanto sul fronte sud, come sul fronte ovest i provvedimenti che credesse opportuni per migliorare ed assicurare la situazione militare, compreso anche l'abbandono di Adigrat e Cassala, dimostrano la gravità della situazione.

L'ordine, infine, dato il giorno 8 marzo al generale Baldissera di trattare la pace in quelle migliori condizioni (*commenti all'estrema sinistra, interruzioni, rumori*) ch'egli credesse prescrivere per la salute della colonia ed il decoro d'Italia, prova come la cessata amministrazione sentisse così imperioso il bisogno di trattare urgentemente la pace, che, senza attendere la costituzione del nuovo Ministero, se ne assunse, sebbene dimissionaria, tutta quanta la responsabilità (*oh! oh!*). E così il generale Baldissera, che la fiducia del precedente Ministero e del paese inviava in Africa nella fondata speranza che potesse ricondurre la vittoria sotto le nostre bandiere, riceveva, giungendo sui campi di battaglia, l'incarico di negoziare la pace.

La nuova amministrazione non poteva accettare la successione che col beneficio d'inventario, ed è perciò che ho dovuto, a malincuore, rammentare fatti e pronunziare, forse, giudizi che avrei altrimenti taciuto.

Quanto ai provvedimenti che erano stati dati dal generale Mocenni, ministro della guerra, dopo la battaglia di Adua, per rafforzare l'esercito d'Africa, noi avremmo voluto darvi piena ed intera esecu-

zione, senonchè il generale Baldissera (prudente e valoroso insieme), riferendo come il corpo d'operazione fosse bene animato e fiducioso, aggiungeva non occorrere la seconda metà dei rinforzi non ancora partita. E così fu sospeso l'invio degli ultimi tre battaglioni e tre batterie, che si tengono pronte a partire al primo cenno.

Quanto al negoziato per la pace ch'era stato aperto, come dissi, dai nostri predecessori, per le circostanze nelle quali esso ebbe principio, noi lo condurremo con prudenza e con fierezza, ma sopratutto con la ferma risoluzione di respingere qualsiasi proposta non confacente al nostro decoro (*Approvazioni*).

E del resto, io penso che in Africa, invece di stipulare trattati, anche apparentemente vantaggiosi, sia di gran lunga preferibile stabilire, coi fatti, uno stato di cose conforme veramente ai nostri interessi (*Bravo a destra e all'estrema sinistra*).

E intanto saranno continuate le ostilità...

Voci. — Ma come! Perchè?

Di Rudinì — ...Ma quali che siano gli eventi, non le sospenderemo sino a quando non si sarà fatta una situazione tale, che ci consenta di soddisfare agli interessi della colonia e al sentimento del popolo italiano. (*Qualche bene e bravo sui soliti banchi*).

Ma di questo innanzi alla Camera io mi porto garante: che non ci accingeremo mai a fare una politica di espansione (*Bravo! all'estrema sinistra*); anzi, per uscire dalle formule indeterminate, io affermo che la nuova amministrazione, quale che sia la fortuna delle nostre armi, quale che sia la posizione politico-militare che sarà la conseguenza della presente campagna di guerra, non aspira sicuramente a conquistare il Tigrè. (*Approvazioni a destra e all'estrema sinistra, interruzioni ed esclamazioni su molti banchi*).

Se anche il Negus ci offrisse il Tigrè, noi lo respingeremmo come un dono esiziale ai nostri interessi; poichè coloro i quali immaginano di trovare nel Tigrè il dominio, la gloria e le ricchezze non sanno davvero che cosa sia la Etiopia, o lo sanno anche troppo, tentando spingerci scientemente a un'impresa che consumerebbe, senza profitto vicino o lontano, tutte le nostre energie (*Oh! oh!*). Noi non dobbiamo, o signori, cercando l'ignoto, indebolire o perdere la nostra posizione di grande potenza in Europa (*Approvazioni*).

E se gli eventi ci conducessero a stipulare un trattato di pace, noi non vorremmo assolutamente iscrivervi come condizione il nostro protettorato sull'Abissinia.

Io mantengo su questo punto le opinioni medesime che ho manifestate nel 1891 e nel 1892; vale a dire: da una formula equivoca non possiamo dedurre un diritto perfetto, e se questo diritto esistesse converrebbe rinunziarvi nel nostro interesse (*Bene all'estrema sinistra, interruzioni su altri banchi*).

Dopo la battaglia di Adua, allorchè l'esercito del Negus ebbe presa la via dello Scioa, il corpo del generale Baldissera aveva, come è noto, per obbiettivo la liberazione del presidio di Adigrat e dei prigionieri italiani rimasti nel Tigrè.

Raggiunto l'uno e l'altro scopo, il corpo di spedizione abbandonò l'Agamè, ed il governatore così esprimeva la propria opinione nella sua relazione del 30 giugno 1896 sulle operazioni compiute: « Colla liberazione del presidio di Adigrat e « dei prigionieri rimasti nel Tigrè, mi pareva raggiunto lo « scopo della nostra avanzata e cessata ogni ragione di ulte- « riore permanenza del corpo di operazioni nell'Agamè ».

Il forte di Adigrat fu sgombrato il 19 maggio 1896; i prigionieri rimasti nel Tigrè (circa 200) furono restituiti, ma la grossa colonna degli altri che seguiva l'esercito scioano entrava in Addis Abeba il 22 maggio col Negus.

Intanto dal governatore dell'Eritrea era stato affidato al maggiore Salsa la missione di iniziare col Negus trattative di pace, trattative che si svolsero dal 6 marzo al 18 maggio senza però condurre ad alcun concreto risultato. Anzi queste trattative vennero rotte da Menelik stesso il quale, lasciati ai capi tigrini quei prigionieri che per diritto loro appartenevano, portava il grosso della colonna con sè verso l'interno dell'impero.

L'annunzio di ciò era stato dato in Italia dall'*Agenzia Stefani* il 21 di maggio col seguente telegramma:

Massaua, *21*. — Oggi due contadini recarono al generale Baldissera una lettera di Menelik ed una di Mangascià.

Il Negus scrive che, non essendo stati accettati i preliminari proposti da lui al maggiore Salsa, egli chiede la restituzione delle relative due lettere, trattenendo per intanto Salsa quale ostaggio e promettendo di rilasciare il maggiore tosto ricevute le lettere.

Il generale Baldissera non avendo alcun interesse a conservare tali documenti, glieli mandò senz'altro.

Ras Mangascià, nella sua lettera, assicura che l'imperatore gli dice di fare amicizia col generale Baldissera; aggiunge di proprio che egli ama e cerca la pace.

In conseguenza il generale Baldissera considera come rotto il negoziato.

2. — L'opinione pubblica in Italia assai eccitata per la sorte dei prigionieri, per le condizioni speciali del paese e del vincitore, ne reclamava vivamente la liberazione.

Prima però che il Governo ne prendesse la diretta iniziativa, un Comitato di signore romane lanciò un manifesto alle madri italiane chiedendo il loro aiuto per inviare una spedizione di soccorso allo Scioa.

« L'iniziativa delle dame romane — così scrive R. De Cesare [1] — rispondeva ad uno dei più sinceri e profondi sentimenti del paese. Erano giorni di terribili angoscie per tante famiglie; non si sapeva ancora, con precisione, quali fossero i morti, quali i feriti e quali i prigionieri della triste giornata. Le notizie più contraddittorie s'incrociavano, e si succedevano speranze e timori. Il Governo faceva del suo meglio per calmare una agitazione che andava sempre crescendo, ma non vi riusciva; e perciò quando fu nota l'iniziativa delle signore romane, un fremito di speranza e di tenerezza corse in tutta l'Italia ».

Dovevano comporre la spedizione il rev. conte Carlo Versowitz Rey, il rev. padre Oudin, il rev. padre Witkmel ed il conte di Choiseul.

Le offerte giunsero in buon numero, ma eran quelli giorni troppo agitati perchè dovessero mancare i più violenti attacchi alla generosa iniziativa.

« Si combatteva questa — continua il De Cesare [2] — anche per combattere il nuovo Ministero; e se non si riuscì a farla fallire si riuscì ad accrescerne le difficoltà, seminando sospetti e diffidenze da una parte, e suscitando dall'altra due iniziative che forse non vi sarebbero state.

« Le dame avevano ottenuto dal cardinal Rampolla assicurazioni esplicite che il Papa, nonostante non potesse prendervi parte attiva e diretta, approvava e benediceva la Missione, permettendo la questua nelle chiese, l'affissione dei manifesti alle porte delle parrocchie, e ai frati cappuccini di raccogliere offerte. Ma quando Versowitz chiese, avanti di partire, di esser ricevuto dal Pontefice,

---

(1) V. Comitato di soccorso delle donne romane per i prigionieri in Africa, *Diario della Missione e documenti.* Roma, 1897, Forzani e C., tipografi del Senato.

(2) Op. cit.

l'udienza non gli fu concessa; anzi pochi giorni dopo della sua partenza si seppe che il Papa inviava, lui, una missione speciale in Etiopia, affidandola a monsignor Cirillo Macario, giovane patriarca copto di Alessandria d'Egitto. Il Governo, piuttosto favorevole da principio, si mostrava, via via, freddo ed esitante, ma sopratutto impacciato, e immaginò, per uscir d'impaccio, la missione Nerazzini, con ordini a quest'ultimo di partire immediatamente ».

Interrogato alla Camera circa l'opinione del Governo sulla missione che il Sommo Pontefice aveva deliberato di affidare al Padre Macario, così rispondeva l'on. Di Rudinì nella tornata del 2 giugno:

Di Rudinì, *presidente del Consiglio* (*Segni di attenzione*). — Mi sembra opportuno, per un sentimento delicato, che credo comune a tutti i miei onorevoli colleghi, di rispondere immediatamente alle due interrogazioni, a un dipresso consimili, fatte, una dagli onorevoli Cappelli e Sola, l'altra dagli onorevoli Prinetti, Molmenti e Pullé.

L'atto compiuto dal Sommo Pontefice mi fu noto ieri sera, quando vidi una pubblicazione fatta nel giornale l'*Osservatore Romano*, la quale pubblicazione affida che si tratti di cosa vera.

Il mio pensiero, onorevoli colleghi, è semplice: esso s'ispira ad un sentimento di riconoscenza. Io credo che il Sommo Pontefice si sia, da parte sua, ispirato ad un alto sentimento cristiano, a un sentimento alto di umanità, che ben si accorda colla sua missione sublime, e ad un sentimento, ancora, d'affetto verso la grande patria italiana (*Benissimo! Vivissime approvazioni*).

Se, e non è dato di dubitarne, il sentimento ed il pensiero del Sommo Pontefice sono stati questi, quelli del Governo non possono essere che di viva riconoscenza (*Vivissime approvazioni. Applausi*)[1].

Entrambe le missioni, delle dame romane e del Papa, presero la via francese di Gibuti e si avviarono in Etiopia sotto auspicii francesi.

Il Versowitz partì da Napoli il 20 maggio; il 29 maggio era raggiunto a Porto Said da monsignor Macario, assieme al quale,

---

(1) *Atti Parlamentari* — Camera dei deputati — Tornata del 2 giugno 1896.

per quanto le due missioni fossero assolutamente estranee l'una all'altra, giunse a Gibuti il 4 giugno.

Spigolando nel diario del Padre Versowitz, si trovano qua e là notizie di non lieve interesse:

20 giugno. — « .....La caravane de la Croix Rouge russe, qui se compose d'un général, quatre officiers d'état-major, six officiers de cavalerie, onze officiers d'artillerie, sept sous-officiers de cavalerie, treize sous-officiers, quatre médecins et un prêtre, en tout quarante-trois personnes, est toujours à Harrar, car le ras et les chefs militaires des Abyssins s'opposent à ce que Ménélik leur donne la permission d'entrer dans le Choa, pour ne pas être, sous les ordres militaires des étrangers. Les russes sont furieux, et par leur arrogance ils ont provoqué des scènes très désagréables dans l'Harrar, ce qui a encore augmenté l'antipathie des Abyssins pour eux..... ».

23 giugno. — « L'ingénieur Ilg est venu aujourd'hui nous faire visite..... Nous faisons ici une vie très simple. Je paie trente-cinq francs par jour, pour notre nourriture, c'est-à-dire cinq francs par personne. Je porte les frais pour Mgr. Macaire et pour le père Salama, parce que le Vatican ne leur a pas envoyé un sou ».

24 giugno. — « J'ai eu une longue conférence avec l'ingénieur Ilg. Il est chargé du Gouvernement italien de sonder le terrain pour la conclusion d'une paix avec le Négus. Selon son opinion, les propositions du Gouvernement italien sont acceptables avec quelques modifications. Si le Négus accepte ses propositions, Ilg avisera le Gouvernement italien, lequel alors doit envoyer un ambassadeur extraordinaire à Adis Ababa ».

Il 4 luglio Versowitz, coi suoi compagni, lasciava Gibuti alla volta di Harrar, ma alla prima tappa, a Rambouji, il giorno successivo, cadeva colpito da insolazione, vittima generosa di un grande ideale.

Al padre Oudin restava affidata la direzione della missione, la quale continuò l'opera sua benefica in pro' dei nostri prigionieri fino alla loro partenza dallo Scioa.

3. — Monsignor Macario giungeva in Addis Abeba verso i primi di agosto e presentava al Negus la seguente lettera del Papa[1]:

---

(1) V. *La Tribuna* del 12 novembre 1896.

Al potentissimo Menelik Negus Neghesti, Imperatore di Etiopia.
Leone XIII Papa.

Potentissimo Negus Neghesti, salute e prosperità.

Vi è piaciuto una volta di salutare con atto spontaneo il cominciamento del Nostro Pontificato, e dieci anni dopo, in occasione del Nostro Giubileo sacerdotale, Ci avete data una nuova testimonianza della vostra cortesia. Queste prove di benevolenza hanno allietato il Nostro cuore; esse provano il Vostro. Così è al Vostro cuore di monarca e di cristiano che si rivolge oggi la Nostra parola per consigliarvi un atto di generosità sovrana. La vittoria ha lasciato nelle Vostre mani numerosi prigionieri. Sono giovani vigorosi e degni di rispetto, che nel fiore degli anni ed all'aurora delle più belle speranze sono stati tolti alle loro famiglie ed alla loro patria.

La loro captività non aumenta nè la misura della Vostra potenza, nè l'estensione del Vostro prestigio; ma, quanto essa si prolunga, tanto più vivo è il dolore nell'anima di migliaia di madri e di spose innocenti.

Noi, compresi della santa missione che Ci ha confidato Nostro Signor Gesù Cristo, e che si estende a tutte le nazioni cristiane, Noi li amiamo come Nostri figli. Aggradite dunque la domanda che il cuore di un padre vi fa nel nome della Trinità Divina, nel nome della Vergine benedetta, nel nome di tutto ciò che vi è più caro in questo mondo: vogliate senza ritardo rendere loro la libertà.

Potentissimo Negus Neghesti, non Vi rifiutate di mostrarvi magnanimo agli occhi delle nazioni. Registrate questa pagina gloriosa negli annali del vostro regno. Che sono alla perfine i diritti implacabili della guerra di fronte ai diritti ed ai doveri della fraternità umana? Dio Ve ne renderà una ricca ricompensa perchè Egli è padre misericordioso! Mille voci s'innalzeranno in coro per benedirvi e la Nostra si farà intendere per prima.

Attendendo, Noi imploriamo dal Cielo sulla famiglia reale tutti i beni desiderabili.

Dato a Roma presso San Pietro, l'11 maggio dell'anno 1896, diciannovesimo del Nostro Pontificato.

Leone P. P. XIII.

In luglio erano arrivati a Gibuti cinquanta prigionieri liberati dal Negus in occasione dell'incoronazione dello Zar e portati alla costa dal noto conte Leontieff.

Si riteneva allora che il Papa potesse ottenere almeno un numero di prigionieri uguale a quello accordato allo Zar;

taluno anzi supponeva che il Negus avrebbe ceduto tutti i prigionieri nativi del territorio dell'ex-Stato pontificio. Giunta però allo Scioa la notizia dell'arrivo a Zeila del Nerazzini, le trattative si raffreddarono; Menelik cominciò a temporeggiare nelle risposte e finì col rinviare monsignor Macario con una lettera al Papa nella quale si diceva dispiacente di non poter soddisfare al desiderio di Sua Santità. Monsignor Macario nel suo rapporto diretto al Sommo Pontefice e pubblicato dall'*Osservatore Romano* del 14 novembre 1896, così si esprime: [1]

Dopo molti stenti di ogni genere, giungemmo l'11 agosto ad Addis Abeba. Il Negus ci ricevette, come Vostra Santità ha già saputo, con tutti gli onori dovuti alla dignità della sede apostolica. Egli ci mandò incontro, il giorno del nostro arrivo, una numerosa scorta di circa 150 soldati con alla testa parecchi capi indigeni, l'ingegnere Ilg incaricato specialmente da Sua Maestà di augurarci in suo nome il benvenuto.

Presi allora la parola e ringraziai brevemente tutte quelle persone degli onori che ci si rendevano per considerazione verso Vostra Santità.

Il giorno dopo, mercoledì 12 agosto, verso le 11 del mattino, l'Imperatore ci accordava un'udienza solenne. Mi recai al palazzo imperiale, scortato da tutto il clero abissino di Addis Abeba, che non contava meno di cinquanta membri. Sono comparso davanti all'Imperatore, ed a tutta la sua corte riunita. Gli ho esposto lo scopo della mia missione, col discorso che si trova fra i documenti ufficiali.

L'Imperatore mi rispose come Vostra Santità sa già: il Papa è il padre di noi tutti; egli ha diritto di scriverci ed esprimerci tutto ciò che desidera. Ci rivedremo ancora e ci intratterremo in particolare sull'oggetto delle lettere pontificie.

Aspettavamo dunque, naturalmente, una seconda udienza. I digiuni e le feste dell'Assunzione, lunghissimi nella chiesa copta ed abissina, non permisero a Menelik di concederci questo colloquio prima del 28 agosto, giorno in cui effettivamente l'avemmo. Esso fu particolare ed intimo.

Parlando al Negus Neghesti del vero carattere della nostra missione, gli abbiamo fatto comprendere che questa missione non era per nulla nociva ai veri interessi dell'Etiopia.

L'Imperatore comprese il nostro punto di vista e l'ha perfetta-

(1) V. *La Tribuna* del 14 novembre 1896.

mente gradito. In questa memorabile udienza del 28 agosto fu decisa la liberazione di tutti i prigionieri, meno gli ufficiali. Il mattino dopo correva per tutto Addis Abeba la voce che i prigionieri dovevano ben tosto essere restituiti alla loro patria.

Erano anche stati impartiti ordini ai capi di far venire i prigionieri nella capitale. La voce pubblica affermava che fra 15 giorni, il tempo necessario per adunare tutti i prigionieri dispersi nei villaggi, vale a dire il 12 settembre, questi, meno gli ufficiali, prenderebbero la via di Gibuti. Nello stesso giorno l'Imperatore ci scriveva per dirci che rimetterebbe quanto prima la sua risposta a Vostra Santità.

Queste voci prendevano una consistenza ed una estensione generale, quando la domenica 5 settembre, vale a dire sette giorni dopo la famosa udienza nella quale Dio aveva toccato il cuore del monarca abissino, è arrivato ad Addis Abeba un corriere dalla costa, portante la notizia della cattura fatta dagli italiani del vapore olandese carico di fucili e di munizioni per l'Abissinia.

Questa notizia era accompagnata dalle voci più strane sulle intenzioni del Governo italiano rispetto all'Abissinia, e sugli armamenti che egli faceva. Queste notizie, false in gran parte, aggiunte alla cattura reale del vapore olandese, hanno prodotto una viva sensazione ad Addis Abeba; era un terrore universale. L'Imperatore fece radunare, la domenica stessa in cui apprese la notizia della cattura del vapore olandese, un numeroso Consiglio, che tenne riunioni al palazzo per più giorni di seguito.

Dal 9 settembre ho saputo che le intenzioni favorevoli di Menelik erano cambiate, e che i poveri prigionieri dovevano rinunziare alla speranza di essere da noi liberati. L'Imperatore, con grande suo dolore, non sapeva più qual partito prendere riguardo a Vostra Santità.

Il pensiero di dare qualche prigioniero era venuto alla sua mente, ma trovava che era far poco e poco concedere al Padre comune dei cristiani che domandava la liberazione di tutti. Così Menelik è restato quasi quindici giorni in una dolorosa perplessità sulla risposta che doveva fare a Sua Santità! Ecco ciò che ho appreso dalla bocca di un capo abissino, di quello che avvicina di più Menelik.

Infine il 25 settembre a sera, l'ingegnere Ilg, a nome del Negus, ci faceva ufficialmente partecipi della risposta che Menelik credeva di dover fare a Vostra Santità! Egli mi ha parlato quasi un'ora delle gravi ragioni che avevano messo l'Imperatore Menelik in questa dura necesssità!

Egli m'ha assicurato che l'Imperatore era stato intieramente

favorevole al successo della nostra missione, e che la liberazione dei prigionieri sarebbe stata certa senza il disgraziato incidente della cattura del *Doelwick* e senza tutte le voci che correvano sulla intenzione che ha l'Italia di proseguire le ostilità e di riprendere la guerra.

Egli mi ha dichiarato che l'Imperatore, dopo la decisione del suo Consiglio, era afflitto al di là di ogni espressione, che circostanze imprevedute ed indipendenti dalla sua volontà non gli permettessero di soddisfare Vostra Santità, cui si sarebbe vivamente augurato di poter dare questa nuova prova della sua profonda simpatia.

L'ingegnere Ilg mi disse nello stesso tempo che il Negus mi avrebbe concesso udienza il primo ottobre.

Venuto questo giorno, Menelik mi consegnò con le sue proprie mani la lettera, contenente la sua risposta a Vostra Santità. Mi disse che egli era estremamente afflitto di non poter accordare a Vostra Santità, ch'egli considera come il padre di tutti, la liberazione dei prigionieri; nuove circostanze lo avevano messo nell'impossibilità di farlo. Ho risposto al Negus: l'intenzione della Santa Sede era stata solamente di fare appello alla sua generosità; ma poichè Sua Maestà giudicava, per gravi ragioni sopravvenute all'improvviso e indipendenti dalla sua volontà, che l'interesse dei suoi Stati esigesse di ritenere i prigionieri, io mi sottomettevo alla sua decisione; io non avevo più che da ringraziarlo per l'accoglienza benevola e simpatica che avevo trovata nel suo impero, e gli auguravo, prima di lasciarlo, lunghi anni di regno.

Il Negus mi rimise allora una gran croce abissina come ricordo della sua imperiale simpatia.

Io mi affrettai a ripartire dopo aver preso congedo da Menelik e mi recai a Roma a recare a conoscenza di Vostra Santità il risultato di una missione che ha durato cinque mesi e mezzo. Noi abbiamo lasciato Addis Abeba con le lagrime agli occhi; sentivamo il nostro cuore spezzarsi al pensiero che noi abbandonavamo quei cari prigionieri coi quali avevamo passato presso a due mesi vivendo la loro vita, dividendo i loro timori e loro speranze, le loro tristezze e le loro gioie.

Abbiamo distribuito loro i soccorsi della religione ed essi venivano tutte le domeniche in folla per assistere alla nostra messa. Crediamo poter dire davanti a Dio di aver avuto per loro tutta l'affezione del vostro gran cuore paterno.

Abbiamo benedetto al nostro arrivo in Abissinia, in nome di Vostra Santità, tutti i prigionieri che si trovavano in Addis Abeba e tutti quelli che abbiamo incontrato sulla nostra strada. Poi li

abbiamo benedetti di nuovo alla nostra partenza, domandando ardentemente a Dio che loro invii prossimamente un vero liberatore poichè egli aveva giudicato la nostra umile persona indegna di esserlo.

Ecco, Beatissimo Padre, la relazione il più che sia possibile esatta della missione che Voi ci avete confidato.

Io la depongo ai piedi di Vostra Santità invocando l'apostolica benedizione.

Scritto a Roma l'11 novembre 1896.

† Cirillo, vescovo di Cesarea
vicario patriarcale d'Alessandria e di tutta la Predicazione di San Marco.

Questa è la lettera del Negus al Sommo Pontefice: [1]

Leone vincitore della tribù di Giuda, Menelik eletto dal Signore Re dei Re d'Etiopia, pervenga a Sua Santità Leone XIII Papa. Salute!

Ho ricevuto da monsignor Macario la paterna lettera colla quale Vostra Santità, dopo di aver ricordato graziosamente le anteriori nostre relazioni, faceva appello ai miei sentimenti di clemenza in favore dei prigionieri italiani, che la volontà di Dio ha posto nelle mie mani. Aggiungo che Vostra Santità non poteva scegliere per interprete dei suoi sentimenti un inviato più eloquente e più simpatico di Sua Eccellenza monsignor Macario.

Sono stato vivamente commosso leggendo l'ammirabile lettera del Padre comune dei cristiani, ed ascoltando il linguaggio del suo illustre inviato, il primo movimento del mio cuore era stato quello di dare a Vostra Santità la soddisfazione che mi domandava così nobilmente; perchè io pure piango sulle numerose ed innocenti vittime di questa guerra che ho coscienza di non avere provocata.

Disgraziatamente il mio vivo desiderio di realizzare i voti di Vostra Santità è stato contrariato dall'attitudine impreveduta del Governo italiano [2], il quale dopo avermi espresso il desiderio di far la pace e di ristabilire le buone relazioni fra noi, continua ad agire a mio riguardo come se fossimo in stato di guerra.

---

(1) V. *La Tribuna* del 12 novembre 1896.

(2) Vedremo appresso in che consistesse l'incidente della cattura del piroscafo *Doelwijk*, cui qua si accenna a proposito dell' « attitudine impreveduta del Governo italiano ». V. pag. 206

Il mio dovere di re e di padre del mio popolo, mi interdisce in siffatta circostanza di sacrificare la sola garanzia di pace che si trova nelle mie mani, alla soddisfazione di essere gradito a Vostra Santità ed a me stesso.

È con la più profonda tristezza che dopo di aver tutto pesato nella mia coscienza di monarca e di cristiano, sono costretto a rinviare a tempi migliori la testimonianza di affetto e di alta stima che avrei desiderato di dare a Vostra Santità.

Spero che la gran voce di Vostra Santità, che tutti i cristiani ascoltano con rispetto, s'innalzerà in favore della giustizia della mia causa che è quella della indipendenza del popolo di cui Dio mi ha confidato il governo; e che Ella renderà così molto vicina la realizzazione del nostro comune desiderio di rendere alle loro famiglie coloro che ne sono separati.

Posso, attendendo, rassicurare Vostra Santità sulla sorte dei prigionieri italiani che non ho cessato di proteggere, e di trattare secondo i doveri della carità cristiana, ed ai quali in considerazione di Vostra Santità accorderò ancora se è possibile, delle agevolezze (*adouciments*).

Scritto nella nostra città di Addis Abeba, 22 mascaram 1889, dell'anno di grazia (1° ottobre 1896).

4. — Il Governo italiano, subito dopo Adua aveva fatto pratiche, a mezzo del console di Aden, per inviare una carovana di soccorso allo Scioa, ma l'Imperatore attendeva altre aperture e le lettere del nostro console, cav. Bienenfeld, rimasero sempre senza risposta.

Intanto in Italia si accentuava sempre più l'agitazione sulla sorte dei prigionieri finchè il Governo decise di inviare il maggiore Nerazzini a Zeila per sollecitare il permesso di inviare una carovana di soccorso allo Scioa e per aprire preliminari trattative con Menelik.

La parola del Governo si fece sentire in quest'occasione per bocca dell'on. Pelloux che nella 2ª tornata del 22 luglio 1896, faceva alla Camera la seguente dichiarazione [1]:

Pelloux, ministro della guerra — .....Dei prigionieri fatti dagli abissini alla battaglia di Adua e nei fatti d'armi di Seetà ed Alequà, una parte rimase nel Tigrè, e il grosso fu avviato allo Scioa.

---

(1) *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati, 2ª tornata del 22 luglio 1896.

Quelli rimasti nel Tigrè, presso i varii capi tigrini, vennero restituiti dietro l'intimazione del generale Baldissera dopo la liberazione del presidio di Adigrat, in totale 7 ufficiali e 153 sottufficiali e soldati. Sei erano riusciti a fuggire.

Se ne attende ancora un piccol numero che erano stati internati nel Lasta, una regione immediatamente a sud del Tigrè.

E sappiamo che sono per via, meno due ammalati.

Ma il grosso dei nostri prigionieri venne avviato allo Scioa, e giunse ad Addis Abeba, residenza dell'imperatore Menelik, presso Entotto, in varie riprese nel corso del mese di maggio.

Per quanti informatori indigeni sieno stati mandati sin dall'aprile per avere notizie, al Governo non giunse nulla sino a quando ebbe comunicazione della lettera del maggiore Salsa (1° maggio) nella quale era detto che Menelik di sua iniziativa gli aveva dichiarato che avrebbe permesso ad una nostra carovana di portare abiti, conforti, ecc., ai nostri prigionieri allo Scioa.

Immediatamente il 6 maggio si telegrafò dal Governo centrale ad Aden perchè fosse mandato a re Menelik un corriere per richiedere l'invio d'un capo carovaniere che accompagnasse la carovana di soccorso, e ciò in seguito a concorde dichiarazione dei nostri antichi residenti allo Scioa e all'Harrar, che senza una tale garanzia, la carovana non avrebbe potuto procedere sicura allo Scioa.

Il corriere partì da Aden il giorno successivo, cioè il 7 maggio.

Ma un corriere non impiega meno di un mese da Zeila ad Addis Abeba, e aggiungendo il tragitto per mare Aden-Zeila e il tempo necessario per organizzare i mezzi di trasporto si può calcolare non meno di 40 giorni impiegati dal corriere da Aden allo Scioa. Potrà quindi essere arrivato intorno al 18 o 20 giugno.

È necessario calcolare una diecina di giorni per trovare il capo carovana, dare le disposizioni, ecc., e poi altri 40 giorni a giungere a Zeila, senza incidenti (perchè un carovaniere viaggia più lentamente di un corriere) e si avrà che non potrà giungere a Zeila prima della fine del mese corrente.

Ciò sia detto per i soccorsi, i quali furono preparati a Napoli, in numero di un migliaio di colli, in modo da essere someggiati dai cammelli. E giunsero a Massaua ai primi di giugno.

Contemporaneamente si pensava a far giungere del danaro ai prigionieri. E come ciò era urgente e non conveniva attendere l'invio del carovaniere di Re Menelik e d'altra parte come era pericoloso l'affidare a questo l'invio di una ingente somma di danaro, il Governo dispose per l'invio di 20.000 talleri Maria Teresa per mezzo di una casa bancaria di Aden in corrispondenza con commercianti europei stabiliti allo Scioa.

Si calcola con fondamento che questa somma se non è già in mano ai prigionieri, lo sarà prima che finisca il mese corrente.

Ma il Governo aveva intanto pensato altresì alla liberazione dei prigionieri, e manifestava i suoi intendimenti all'uopo al governatore con telegramma dell'11 maggio. E dopo uno scambio di telegrammi e dopo conosciuta la situazione in seguito alla liberazione del maggiore Salsa, il Governo telegrafò al generale Baldissera il 25 maggio di avere affidato al maggiore Nerazzini le trattative per la liberazione dei prigionieri.

Prima d'allora era impossibile, essendo il maggiore Salsa in ostaggio e non potendosi contare sulla autenticità delle sue comunicazioni. Venne posta a disposizione del maggiore Nerazzini la regia cannoniera *Provana*, sulla quale si trova da oltre un mese nel golfo di Aden, esclusivamente impegnato in tutto ciò che ha riguardo ai prigionieri.

Il maggiore Nerazzini ha all'uopo inviato allo Scioa altro corriere per l'inizio delle trattative per la liberazione dei prigionieri il 26 giugno.

Egli ha accettato, non appena giunto il salvacondotto di Menelik, di andare egli stesso allo Scioa per condurre a termine le trattative.

La situazione, al giorno d'oggi, è questa.

E pochi giorni appresso sullo stesso argomento, l'on. Di Rudinì dichiarava alla Camera dei deputati [1]:

Di Rudinì, presidente del Consiglio. — Una breve risposta all'onorevole Cavallotti. L'onorevole Cavallotti, nel chiudere il suo breve ed eloquente discorso, rammentava al governo del Re i suoi doveri rispetto ai prigionieri che gemono lontani nello Scioa.

Ebbene, io questo dirò all'onorevole Cavallotti: che il maggiore Nerazzini, con una speciale missione, è stato inviato a Zeila.

Lo scopo di questa missione è di provvedere alla restituzione dei prigionieri; quali sono le istruzioni date al maggiore Nerazzini, consentirà l'onorevole Cavallotti che io non dica; ma ho creduto opportuno di dare questa notizia all'onorevole Cavallotti ed alla Camera acciocchè l'onorevole Cavallotti e la Camera si persuadano che il Governo del Re non manca al dovere suo. Esso eseguirà tutto quello che il dovere gli impone, indipendentemente da quello che altri può tentare. Sappiamo quello che deve esser fatto, lo

---

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, 2ª tornata del 7 luglio 1896.

faremo con perseveranza, con tenacia, ed energia. Non ci occupiamo di altri; ognuno faccia quello che crede, noi facciamo il dovere nostro (*Benissimo!*).

Le trattative non potevano essere basate sullo scambio, perchè l'Italia non aveva un solo prigioniero etiopico, di guisa che mentre si sapeva che il Negus desiderava la pace, si comprendeva pure che la restituzione dei prigionieri non si sarebbe potuta discutere che sulle basi di un trattato di pace. La caratteristica essenziale delle istruzioni date dal Governo al maggiore Nerazzini era di non sottoscrivere mai indennità di guerra e di essere invece larghissimo in rimborsi di spese pel mantenimento dei prigionieri e pel loro accentramento all'Harrar.

Agli ultimi di giugno partiva da Zeila il corriere con le lettere del Governo e del maggiore Nerazzini e le risposte giunsero nel termine presunto di cinquanta giorni, il 21 agosto.

Con queste lettere il Negus invitava il maggior Nerazzini a recarsi allo Scioa per trattare e la sera del 30 agosto il Nerazzini partiva da Zeila arrivando in Addis Abeba il 6 ottobre, dopo esser rimasto all'Harrar alcuni giorni per conferire con ras Maconnen.

Monsignor Macario di ritorno alla costa aveva fatto sapere che il Negus richiedeva come ultima condizione quaranta milioni di lire per indennità di guerra e il confine dell'Eritrea all'Asmara.

Queste notizie giunte rapidamente in Italia facevano nuovamente trepidare il paese sulla sorte dei prigionieri. In Addis Abeba ve ne erano circa 400 con quasi tutti gli ufficiali compreso il generale Albertone, gli altri si trovavano sparsi per tutto l'impero Le difficoltà per le trattative, come è naturale, consistevano nell'indennità pel riscatto e nella delimitazione della frontiera.

Pure il 26 ottobre il maggiore Nerazzini in nome del Re d'Italia e l'Imperatore Menelik in nome proprio sottoscrivevano il trattato di pace fra l'Italia e l'Etiopia e la convenzione per la liberazione dei prigionieri, eliminando le due quistioni più gravi: quella della frontiera fu rimandata ad un anno e all'indennità fu sostituito il concetto di un rimborso delle spese sostenute per i prigionieri, senza determinare cifre, lasciando

al Governo italiano di pagare quanto nella sua equità riteneva giusto.

Nei suoi precisi termini la convenzione relativa al riscatto dei prigionieri diceva:

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Entre Sa Majesté Ménélik II Empereur d'Ethiopie et des Pays Galla, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, envoyé plénipotentiaire de Sa Majesté Humbert I Roi d'Italie, a été convenue et conclue la présente convention:

Art. 1. Comme conséquence du traité de paix entre le royaume d'Italie et l'empire d'Ethiopie signé ce jour, les prisonniers de guerre italiens retenus en Ethiopie sont déclarés libres. Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie s'engage à les réunir dans le plus bref délai possible et à les remettre à Harrar au plénipotentiaire italien, aussitôt que le traité de paix aura été ratifié.

Art. 2. Pour faciliter le rapatriement de ces prisonniers de guerre et leur assurer tous les soins nécessaires, Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie autorise un détachement de la Croix Rouge italienne à venir jusqu'à Gueldessa.

Art. 3. Le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie ayant spontanément reconnu que les prisonniers ont été l'objet de la plus grande sollicitude de la part de Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie, constate que leur entretien a entraîné des dépenses considérables et que de ce fait le Gouvernement italien est redevable envers Sa Majesté des sommes correspondant à ces dépenses.

Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie déclare s'en rapporter a l'équité du Gouvernement italien pour le dédommager de ces sacrifices.

En foi de quoi, Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, au nom de Sa Sajesté le Roi d'Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux la présente convention.

Fait à Addis Abeba le 17 Tekemt 1889, correspondant au 26 octobre 1896.

Maggiore Cesare Nerazzini
inviato plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia.

(*Sigillo di S. M. l'Imperatore Menelik II*).

I prigionieri liberati per il trattato di Addis Abeba furono 1587.

La somma che il Governo italiano spontaneamente concesse

e che il Negus accettò fu di dieci milioni di lire pagabili in due anni senza interesse [1].

5. — L'opera del maggiore Nerazzini e le risultanze del trattato di Addis Abeba furono in Italia variamente giudicati.

Alla Camera ed al Senato le disposizioni del trattato di pace dettero origine a molti ed assai notevoli dibattiti pei quali si fecero note al paese le intenzioni del Governo nei riguardi della politica coloniale.

Nella seduta del 1° dicembre 1896, l'on. Di Rudinì, presidente del Consiglio, dopo aver accennato alle ragioni per cui « il Governo si assunse la responsabilità dello sgombero di « Adigrat », sull'esito della missione Nerazzini dichiarava alla Camera [2]:

Di Rudinì, presidente del Consiglio — ... Credemmo allora che il negoziato di pace, iniziato dai nostri predecessori, poscia interrotto, da noi, nelle circostanze a tutti note, dovesse riprendersi. E fu per ciò che il maggiore Nerazzini venne spedito allo Scioa, con chiare e precise istruzioni, che portavano la firma mia e degli onorevoli Caetani e Ricotti.

Le istruzioni nostre (è bene che la Camera lo sappia) erano identiche alle dichiarazioni che io feci in quest'aula, il primo giorno in cui mi presentai alla Camera per esporre il programma del nuovo Ministero: vale [3] a dire che noi non intendevamo in modo alcuno di spingerci oltre il Mareb, e che eravamo decisi a rinunziare al protettorato, stabilito nell'articolo 17 del trattato di Uccialli. Queste erano le pure e semplici nostre istruzioni.

Il maggiore Nerazzini ha nobilmente compiuta la sua missione. Egli ha agito come un ambasciatore dei tempi antichi, i quali si assumevano grandi responsabilità e prendevano risolutamente le decisioni opportune.

Egli, infatti, non si è dipartito dalla lettera delle istruzioni che aveva ricevute, ma ha saputo assumere grandi responsabilità e prendere opportunamente le determinazioni più difficili. Ed io credo di dovergli dar lode per ciò, e dichiarare che accetto piena ed intera la responsabilità dell'opera sua.

---

(1) V. *Popolo Romano*, loc. cit.
(2) V. *Atti Parlamentari*, Camera dei deputati. Tornata del 1° dicembre 1896.
(3) V. pag. 184.

Ma io debbo ora giustificare, di fronte alla Camera e al paese, le due clausole principali di questo trattato: l'indicazione del confine, ed il riconoscimento dell'indipendenza del negus Menelik.

La Camera sa che il confine convenuto col Negus, nel trattato di Uccialli, era un confine molto diverso da quello convenuto oggi. Eravamo molto più al nord; sicchè l'Oculè-Cusai ed il Seraè non erano compresi nei nostri dominii. Abbiamo fatto negli anni trascorsi alcune incursioni in questi territori, abbiamo anche, a volte, esercitato atto di sovranità; ma questo nostro dominio e questa nostra sovranità non avevano alcuna base giuridica, e non poteva dirsi che ci fossimo definitivamente stabiliti in quelle provincie.

Il nuovo trattato di Addis Abeba riconosce il nostro diritto al possesso di queste due provincie, al possesso cioè dell'Oculé-Cusai e del Seraè; e credo sia un risultato notevole questo, pel quale due provincie, delle quali noi contendevamo il possesso ai nostri vicini, entrano a far parte del nostro territorio.

Ma l'onorevole di San Giuliano chiedeva spiegazioni intorno al significato dell'articolo 5 del trattato di Addis Abeba.

In verità, poche informazioni posso aggiungere a quelle che sono note al pubblico: perchè, all'infuori di un lungo telegramma di Nerazzini, il quale conteneva il testo del trattato, che può anche essere incompleto e di alcuni brevi chiarimenti, nulla di più io ho avuto.

Nondimeno, credo che l'articolo 5 del trattato di Addis Abeba, così come è scritto, sia sufficientemente chiaro, e non abbia bisogni di delucidazioni ulteriori per essere chiaramente compreso.

Che cosa dice questo articolo quinto? Che, fra un anno, dovranno nominarsi i periti, i quali faranno la delimitazione; che intanto il confine resta determinato dalla linea Mareb-Belesa-Muna; e che fino a quando questa delimitazione non sarà fatta, non potranno cedersi ad altri i territori? E tutti intendono come, fino a tanto che non v'è la certezza che questi territori sono nostri, noi non possiamo cederli, perchè non si può cedere la roba altrui.

Io credo che l'onorevole Di San Giuliano sarà soddisfatto di questa mia interpretazione.

Di San Giuliano. — Che è anche la mia.

Di Rudinì, presidente del Consiglio — ... che è anche la sua e che del resto, corrisponde esattamente al testo del trattato.

Ma stiano pur tranquilli coloro i quali temono che possano sorgere difficoltà rispetto al confine.

Coloro che questo credono non conoscono a fondo la politica africana e ignorano gli interessi del negus Menelik: perchè se li conoscessero, come noi italiani abbiamo il dovere di conoscerli,

saprebbero che, da questo lato, non avremo, nè potremo avere alcuna difficoltà. Un altro punto del trattato di Addis Abeba merita qualche spiegazione: il riconoscimento, cioè, della indipendenza del Negus.

Qui bisogna tornare indietro e fare molto rapidamente una storia molto dolorosa; la storia, cioè, dell'articolo 17 del trattato di Uccialli.

Vi è stato un momento, nel quale l'Italia ebbe la illusione che il Negus ne desiderasse ed accettasse il protettorato. Ed io debbo ingenuamente confessare che, quando ho veduto arrivare a Roma ras Maconnen, a prestare, visibilmente, omaggio al Re d'Italia, ho creduto, per un momento, che effettivamente il Negus Menelik avesse voluto spontaneamente accettare il protettorato del Re d'Italia.

Ma era una illusione la nostra! Mai e poi mai il Negus aveva desiderato e voluto il protettorato dell'Italia!

Quando il Negus seppe che l'Italia intendeva dare all'articolo 17 del trattato di Uccialli questo significato, protestò energicamente e in tutti i modi. Ed è una cosa strana, signori, ma che pure deve esser detta ad onore di un nostro ex-collega, che fra i più decisamente contrari al mantenimento dell'articolo 17 del trattato di Uccialli, è stato proprio il conte Antonelli, il quale, nei suoi rapporti al Governo del Re, ha, con insistenza, dichiarato che bisognava rinunciare all'articolo 17 del trattato di Uccialli, se si voleva stare in pace col Negus.

Ma, purtroppo, l'Italia aveva in molti modi affermato che l'articolo 17 del trattato di Uccialli doveva essere interpretato in quel senso appunto che il Negus non voleva nè poteva accettare!

E più volte si cercò di trovar mezzo di intendersi col Negus, a fine di riconoscerne la indipendenza, purchè egli avesse, da parte sua, dichiarato che non intendeva accettare il protettorato di un'altra potenza. Il negoziato che fece in aprile, di quest'anno, il maggiore Salsa, sotto la direzione del generale Baldissera, fu condotto appunto sopra queste basi.

E, in verità, il Governo del Re, che in quel momento, come ho detto dianzi, più che una pace sollecita, aspirava a creare una situazione che alla pace avesse potuto condurre, si mostrò su questo punto abbastanza restio. Imperocchè premeva a noi che quel protettorato, al quale pur troppo si vedeva che si doveva rinunziare, non potesse passare in altre mani; volevamo rinunziare insomma al protettorato, ma rinunziarvi in modo da escludere, nel tempo medesimo, che altri avesse potuto sostituirsi all'Italia. Questo era l'intento che noi ci proponevamo; questo era l'intento che noi

avevamo additato al maggiore Nerazzini; e questo intento, a mio avviso, è stato raggiunto. Imperocchè noi non abbiamo puramente e semplicemente rinunziato all'articolo 17 del trattato di Uccialli, ma abbiamo riconosciuta la indipendenza del Negus (*commenti*); ed ognuno intende la differenza che passa fra una cosa e l'altra. Ad ogni modo, signori, noi abbiamo sicuramente compiuto un atto di vera onestà politica, perchè non si poteva ammettere il nostro protettorato sullo Scioa se non ad una di queste due condizioni, che non si erano verificate: o l'accettazione spontanea da parte di Menelik o l'imperio esercitato da noi con la forza (*bene*).

Queste due condizioni mancavano, e noi non potevamo compromettere la pace del nostro paese per correre dietro a formule più o meno assurde, che si erano introdotte, non so in qual modo, nel trattato di Uccialli (*Vive approvazioni*).

Questa rassegna della condotta tenuta nei mesi scorsi dal Governo del Re mi è sembrata necessaria affinchè la Camera ed il paese potessero non solamente giudicare meglio l'opera del Governo, ma potessero meglio provvedere all'indirizzo futuro della nostra politica coloniale.

6. — La risposta del Negus relativa all'autorizzazione d'inviare nello Scioa una carovana di soccorso per i prigionieri, era giunta al maggiore Nerazzini a Zeila, contemporaneamente all'apertura delle trattative, e ras Maconen s'incaricò spontaneamente di far procedere la carovana sotto la propria salvaguardia.

Il Governo, sino dal maggio 1896 aveva incaricato il capitano medico cav. Traversi di comporre ed organizzare la carovana di soccorso in Napoli, ed il Traversi eseguì l'incarico con sì speciale senso pratico, che i colli formati a Napoli poterono arrivare intatti all'Harrar e in Addis Abeba, portando ai prigionieri nostri quanto loro mancava di mezzi della vita europea.

Il capitano di fregata cav. Ettore Coltelletti, che era destinato a restare a Zeila colla regia nave *Provana* durante la missione Nerazzini, potè, in meno di due settimane, far partire da Zeila per Gildessa 315 cammelli nella prima quindicina di settembre e ras Maconnen adempì l'incarico di far proseguire la carovana per una metà per Harrar, ove avrebbero dovuto riunirsi tutti gli scaglioni.

Il Governo aveva già fatto pervenire, via Gibuti, allo Scioa

40.000 talleri da distribuirsi ai prigionieri: 20.000 giunsero in Addis Abeba agli ultimi di luglio, gli altri 20.000 ai primi di novembre insieme agli oggetti inviati dalle dame romane.

In forza dell'art. 2 della convenzione per la liberazione dei prigionieri, il maggiore Nerazzini ottenne dal Negus che una sezione della Croce Rossa italiana, diretta dal capitano-medico De Martino, potesse insediarsi nell'Harrar, e la sezione si stabilì provvidenzialmente con tre stazioni di soccorso, fornite a dovizia di ogni genere di ristoro: una in Harrar, una a Bio Caboba, in pieno deserto somalo e una a Zeila.

L'opera della Croce Rossa, per energica iniziativa presa dal suo presidente senatore conte Taverna, rispose altamente allo scopo e si ebbe il plauso unanime di tutta Italia.

I prigionieri vennero riuniti tutti in Harrar ove per la presa in consegna, era stato inviato da Massaua, il capitano medico Mozzetti, il quale con molto tatto seppe disimpegnare l'incarico, ed in nove scaglioni non mai superiori ai 200 uomini circa (per evitare il pericolo grave di mancanza d'acqua lungo il deserto somalo) furono inviati a Zeila.

Il comandante Coltelletti, che dirigeva tutto il servizio dei piroscafi pel rimpatrio, validamente coadiuvato dalle autorità locali inglesi, provvedeva al servizio d'acqua da Bio Caboba a Zeila, mentre da Bio Caboba ad Harrar vi provvedeva la Croce Rossa.

Tutto procedè colla massima regolarità e senza incidenti per una via lunga circa 900 chilometri ed, in qualche passo, anche pericolosa. Dei 1600 prigionieri circa, reduci dall'Etiopia, nessuno rimase per via.

A questo proposito, continuando ad essere frequenti in Italia gli allarmi per voci di prigionieri che si dicevano rimasti allo Scioa dimenticati, il Regio Ministro d'Italia in Addis Abeba, comm. Ciccodicola, inviava al Regio Governo la seguente dichiarazione [1]:

A richiesta del signor Ministro plenipotenziario in Etiopia, i sottoscritti, cittadini italiani residenti in Addis Abeba, dichiarano che non hanno mai avuto sentore dell'esistenza di prigionieri della battaglia d'Adua nelle provincie dell'Impero etiopico.

---

(1) V. *Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea*, n. 42, anno 1903.

Dichiarano pure che se per atto di volontaria elezione, o per coercizione o per errore vi fosse ancora in Etiopia qualche prigioniero italiano, sussisterebbe la materiale impossibilità che non se ne avesse notizia o a mezzo dei capi o della voce pubblica.

Quanto sopra dichiariamo in piena buona fede e per ogni effetto legale.

DANTE ODORIZZI — ETTORE TOSCANI — CASTAGNA SEBASTIANO — CIAFARDONI ROCCO — FULGENZI MICHELE — CIALONE ANGELO — BONAIUTI GIUSEPPE — CIALONE GIUSEPPE — P. PASTACALDI — SECONDO BERTOLANI.

Per l'autenticazione e legalizzazione delle su estese firme, si dichiara che esse furono apposte in presenza del sottoscritto e dei testi sottofirmati.

Il Ministro:
FEDERICO CICCODICOLA.

Primo teste: GIUSEPPE COLLI DI FELIZZANO
Secondo teste: Dott. LINCOLN DE CASTRO.

7. *Incidente del « Doelwijk »*. — Abbiamo già più volte avuto occasione di accennare a questo incidente che, sopraggiunto quando già erano state interrotte le ostilità fra l'Italia e l'Etiopia, tenne assai occupata l'opinione pubblica nella seconda metà del 1896, e dovè certo esercitare una qualche influenza, così nelle trattative per la pace, come in quelle che susseguirono per la stipulazione del trattato di commercio fra l'Italia e l'Etiopia. Con che siamo giustificati nel trattarne con qualche ampiezza in queste nostre note.

Nel mese di maggio 1896, il Regio Governo aveva avuto, dai suoi agenti diplomatici all'estero, la notizia della prossima partenza della nave olandese *Doelwijk* con un grosso carico di armi e munizioni destinate all'Imperatore di Etiopia, tuttora in guerra con l'Italia. Questa nave da Reval e da Riga, dove aveva preso una parte del carico, approdava il 17 maggio, per completarlo, in Olanda presso Rotterdam e ne ripartiva il 12 luglio per il Mar Rosso.

La nave apparteneva alla Ditta *W. Ruys e Figli*, proprietari e armatori; essa era però stata noleggiata per tre mesi alla Casa francese *La Carrière, son Fils et C.*

L'equipaggio era stato arruolato per Kuratchee, porto dell'Indostan, ma la destinazione con cui la nave era partita il 12 luglio era Porto Said, per attendervi ordini. Il dì 8 agosto, mentre il *Doelwijk* uscendo dallo stretto di Bab-el-Mandeb, invece di continuare la sua rotta per l'India, dirigevasi al porto francese di Gibuti, venne inseguito dall'incrociatore *Etna* della nostra squadra, ed arrestato e catturato a distanza di circa 11 miglia dai possedimenti francesi, a circa 8 miglia dalla più meridionale delle isole Brothers.

Condotta a Massaua e fatto lo scarico delle merci, una Commissione nominata dall'ammiraglio Turi procedette all'inventario, numerando *45.316* carabine e moschetti, muniti quasi tutti di baionetta e daga, *6200* sciabole e *5.025.832* proiettili.

Per ordine dell'ammiraglio si procedette ad un'inchiesta, nella quale il capitano del *Doelwijk*, Cristian Remmers, per giustificare il cambiamento di rotta, affermava di essersi diretto a Gibuti per sbarcare an passeggiero, M. Casette, il cui nome non trovavasi annotato sulle carte di bordo e che era stato imbarcato a Suez.

Fu inoltre notato che la patente rilasciata a Porto Said portava la data del 30 aprile, e che in essa la nave era detta di bandiera inglese, ciò che sembrò da attribuire all'errore materiale di un impiegato.

Circa la destinazione delle armi, il Remmers dichiarò che esse dovevano essere consegnate a Kuratchee a un certo Bolling, olandese, commesso della Ditta La Carrière. La destinazione per Kuratchee fu confermata dagli uomini dell'equipaggio, ed essa era anche indicata sul giornale di bordo.

Il Governo italiano con Regi decreti del 16 agosto provvedeva subito, a norma dell'art. 225 del Codice per la marina mercantile, all'istituzione e nomina di una Commissione per le prede [1], sotto la presidenza dell'illustre senatore Tancredi Canonico, alla quale era riserbato il giudizio sulla legittimità e la confisca della preda, nonchè su tutte le altre questioni attribuite dal Codice predetto alla sua giurisdizione.

Il barone Raffaele Garofalo, distinto magistrato, era nomi-

---

(1) V. *Gazzetta ufficiale* del 17 agosto 1896.

nato alla stessa data Commissario del Governo presso la Commissione che tosto iniziava i suoi lavori [1].

Intanto si attendeva un vivo dibattito nella stampa dei paesi maggiormente interessati: Italia, Olanda e Francia.

L'opinione generalmente prevalente in Italia era, naturalmente, che la cattura del *Doelwijk* fosse legittima e che nulla si opponesse, giuridicamente, all'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge italiana.

In Olanda, l'incidente fu giudicato con molta serenità e, mentre fra i due Governi, italiano ed olandese, si ebbe completa uniformità di vedute, il liguaggio della stampa, anche di quella che, in ogni paese, per malinteso orgoglio nazionale, è più portata a trascendere nelle questioni internazionali ad astiose polemiche, fu molto moderato.

Il *Nederlander*, giornale ultra-protestante di Rotterdam, così dava conto dell'incidente ai suoi lettori in una corrispondenza dall'Aja del 15 agosto:

« La tranquillità nelle acque politiche è turbata quest'oggi da un fatto fortunatamente molto raro negli annali della storia della flotta mercantile olandese. Una nave di bandiera olandese si sarebbe resa colpevole del trasporto di armi e di munizioni da guerra, destinate al nemico di una potenza amica dell'Olanda. Se in realtà si tratti di un atto criminoso o semplicemente colposo, è questa una questione da risolvere dall'autorità competente. Se non si può provare che le armi e le munizioni erano destinate ad una parte belligerante, la questione entrerà naturalmente in una fase più grave. Ma allora si affaccia un'altra questione, e cioè: a quale destinazione le armi erano dunque indirizzate? E allora non vi è alcun dubbio che le armi dovevano servire se non a favorire, per lo meno a proteggere il commercio della tratta dei negri. Ed in questo caso sarebbe difficilissimo alle parti interessate di sfuggire al sequestro.

L'Olanda ha anch'essa firmato il trattato per la repressione della tratta dei negri del 1889 e naturalmente molto difficilmente potrebbe essa intervenire in favore degli interessati olandesi. Per l'onore del nostro paese importa sperare che la supposizione del contrabbando di guerra appaia provata mal fondata.

---

(1) V. in *Gazzetta ufficiale* del 5 settembre 1896 il *Regolamento della Commissione delle prede* e la *Notificazione* alle parti, entrambi in data 24 agosto 1896.

Il vostro confratello, la *Nieuve Rotterdamische Courant*, parlando di quest'affare, non si è reso un'idea chiara della cooperazione del Negus d'Abissinia al trattato di Bruxelles.

Menelik non ha affatto aderito a questo trattato; egli ha cooperato indirettamente per mezzo dell'Italia come suo mandatario.

Crispi, l'uomo di Stato italiano, ha creduto di compiere un colpo abilissimo sul tavolo della politica, adoperandosi in modo da ottenere da Menelik il mandato di rappresentarlo alla conferenza di Bruxelles, al fine di mostrare al mondo intero che l'Abissinia si trova sotto il protettorato dell'Italia.

E il molto abile Negus, comprendendo il grande interesse per lui di cooperare, magari indirettamente, con le potenze europee al grande lavoro da compiere con la conferenza di Bruxelles, si affrettava a pregare il Governo italiano di incaricare il proprio ambasciatore a Bruxelles di rappresentare la sua persona a questa conferenza. Con questo mezzo egli veniva ad avere la possibilità di venire in possesso legale di armi che dovevano servirgli, apparentemente, a combattere la schiavitù.

In realtà però 25.000 o 40.000 fucili e parecchi milioni di cartucce sono una quantità troppo grande per combattere esclusivamente la schiavitù.

Io ignoro la fine di questa storia, ma per l'onore e gli interessi del nostro paese è da sperare che anche l'armatore e il capitano della nave potranno pienamente scolparsi ».

Mentre nella stampa si agitavano queste varie opinioni, in occasione della presentazione del bilancio del suo dicastero, il signor Roëll, ministro degli affari esteri olandese, faceva alla seconda Camera degli Stati generali la seguente comunicazione relativamente al *Doelwijk:*

« Il 9 agosto scorso il Governo olandese ha ricevuto dal Governo italiano la notizia che il vapore olandese *Doelwijk*, che faceva rotta per Gibuti, è stato catturato da una nave da guerra italiana ad una distanza di 11 miglia dalla costa e condotto a Massaua.

Su questa comunicazione il governo si è subito riservata la sua piena libertà di giudicare sulla legittimità di questa cattura e di questa confisca e non tralascerà di opporsi a tutto ciò che avverrà intorno a questo affare, se non verrà dimostrato da parte del Governo italiano che la cattura e la confisca è in conformità del diritto delle genti, secondo la comune interpretazione moderna ».

In Italia il Parlamento era chiuso e fu quindi evitato al Governo di doversi pronunziare sull'incidente.

Nella discussione avvenuta il 2 dicembre alla seconda Camera degli Stati generali d'Olanda, in occasione del bilancio del Ministero degli affari esteri, la questione del *Doelwijk* fu portata dal signor Karnebeek, deputato liberale moderato ed ex-ministro degli affari esteri.

Le dichiarazioni del signor Roëll in risposta al deputato di Utrecht furono, come si rileva dal seguente brano del verbale della discussione [1], quali erano da attendersi, improntate cioè ad una corretta osservanza di quel riserbo necessario nelle questioni internazionali e nutrita di molta dottrina.

Van Karnebeek, deputato liberale di Utrecht (ex-ministro degli affari esteri). — Bisogna fissare l'attenzione su parecchie questioni.

In primo luogo la questione del *Doelwijk*. Fra qualche giorno sarà probabilmente emessa la sentenza sulla cattura di questa nave olandese. In attesa io mi asterrò dall'entrare in tutti i particolari di questa questione. Ma una volta data la sentenza non vi sarà più occasione di discutere di questo affare con il Governo ed ecco perchè io mi permetto di dirne ora qualche parola.

Può darsi che il Tribunale delle prede rilasci la nave ed allora, per ciò che ci riguarda, la questione è del tutto finita. Può anche darsi che vi sia condanna e che il Governo italiano decida però di rendere il carico e la nave agli interessati. Ed anche in questo caso non vi sarebbe per noi più ragione di occuparci della cosa. Ma è anche possibile che non avvenga nè l'una nè l'altra cosa e che sia emessa una sentenza di condanna, che venga applicata.

E in quest'ultimo caso io voglio fermare l'attenzione del Governo sul grande interesse nazionale che è per noi in ballo, cioè l'interesse che dobbiamo portare a che sia rispettata la nostra bandiera neutra in tempo di guerra.

Io non voglio dire che in tali circostanze sia da escludersi del tutto la cattura di una nave di bandiera neutra, ma solo che le prove in tal caso debbano essere fondate.

Ma a parte il grande interesse del rispetto della nostra bandiera, vi è ancora un altro interesse olandese: quello dei nostri armatori e del proprietario della nave.

Quando una nave è catturata in simili circostanze, ci si trova di fronte a due teorie di diritto internazionale. Vi sono di quelli che

---

(1) V. verbali delle discussioni della seconda Camera degli Stati Generali di Olanda.

credono vi sia qui una infrazione e quindi applicabile una certa specie di pena, in altre parole essi credono che la nave possa essere confiscata a causa del vietato trasporto del contrabbando di guerra. Ma vi è una teoria contraria, secondo la quale una parte belligerante non può giovarsi pel fatto che essa è in guerra, di altri diritti contro i neutri; quanto al trasporto di contrabbando, che essa ha solo il diritto di fermare e di prendere il contrabbando durante il viaggio prima che arrivi al nemico; ma che il trasporto come tale non è una trasgressione, per modo che non si può parlare di pena e che quindi la nave deve essere rilasciata agli armatori.

Mi sembra che questo ultimo punto di vista debba essere quello del Governo olandese. Io so che in Italia si giudica altrimenti, ma allora io fisso l'attenzione sul fatto che da qualche tempo, dopo la cattura del *Doelwijk*, ha avuto luogo in Italia una riunione di uomini competenti in diritto internazionale, che ha difeso strenuamente la liberale teoria che io ho svolto per ultima.

È ovvio che si darà il caso che il Governo olandese stimerà che il giudizio non possa venir dato dal Tribunale delle prede in Italia, in conformità della sua interpretazione nel diritto internazionale, questa circostanza non sarà certo per noi un *casus belli*, ma allora io vorrei insistere presso il Governo perchè esso sostenga ciò che noi crediamo essere conforme alle regole di diritto internazionale, che esso non si acquieti sopra una decisione per lui riprovevole e che non abbandoni — anche se dopo la nostra protesta non vi sarà un seguito — l'interpretazione del diritto internazionale, che io ho sostenuto e svolto, e ciò non soltanto in riguardo agli interessi in giuoco in questo caso speciale, ma anche in riguardo a quei grandi interessi incalcolabili, che eventualmente in altre guerre possono richiamarsi al rispetto della nostra bandiera neutra.

Il ministro degli affari esteri, *Roëll*. — L'onorevole deputato di Utrecht, M. van Karnebeek, ha parlato della questione del *Doelwijk*, sulla quale ha fatto delle osservazioni importanti. Io ho già detto che prima che una decisione non sia ancora presa, non posso pronunciarmi, nè su ciò che è accaduto, nè su ciò che accadrà.

Frattanto io mi limito ora a qualche considerazione, lasciando da parte senz'altro quelle di queste considerazioni che possono stimarsi applicabili al caso in questione.

L'onorevole deputato ha giustamente detto che si devono qui seguire le regole di diritto internazionale, fintanto che esse possono essere ritenute sufficientemente riconosciute.

Certamente, signor presidente, si può esigere dal Governo e può attendersi da parte sua che egli veglierà sull'onore della bandiera

olandese e sugli interessi degli armatori olandesi, sempre quando, secondo le regole del diritto internazionale, questa bandiera e questi armatori possano pretendere la protezione del Governo olandese.

In rapporto alla situazione giuridica di una nave che trasporta in tempo di guerra contrabbando per una delle due parti nemiche — tralascio di dire se sia questa volta il caso — l'onorevole deputato ha parlato di due teorie: l'una che ammette che se una nave trasporta contrabbando, vi è una trasgressione, che giustifica la confisca; l'altra, secondo la quale il Governo, contro il quale il contrabbando avrebbe avuto luogo, potrà confiscarlo, rilasciando però la nave.

Ma in realtà vi sono tre teorie. La prima, nel tempo stesso la più antica, quella di Bynkersoek e di altri, che ammettono come regola generale che, nel caso in cui sarà dimostrato che la nave aveva a bordo del contrabbando, la potenza, che si rende padrona della nave, possa confiscare anche questa; la seconda, la teoria dei più antichi fra i professori moderni di diritto internazionale, come Martens ed altri, che dipende dalle circostanze di fatto vedere se è permessa o no la confisca della nave; infine la terza, la teoria di alcuni fra i più moderni fra i cultori del diritto internazionale, secondo i quali non si può mai procedere alla confisca della nave.

L'onorevole deputato crede che all'ultima conferenza internazionale di Venezia sia stata ammessa l'ultima teoria, ma ciò non è del tutto esatto, perchè a questa conferenza è stato affermato che possono presentarsi dei casi nei quali una nave carica di contrabbando possa esser confiscata. Credo inutile citare qui i casi dei quali si è discusso a questa conferenza.

Ma checchè ne sia, come ho già detto, il Governo non può fare dichiarazioni sull'attitudine che prenderà. Egli dovrà tener conto di ciò che possa essere considerato come la dottrina più ammessa nel diritto internazionale, ed in secondo luogo di ciò che comportino i nostri interessi, sia per la questione del contrabbando e delle sue conseguenze, sia per i nostri possedimenti d'oltre mare.

Io non posso pronunciarmi in precedenza; spero che l'onorevole deputato potrà essere contento di quanto ho detto.

Vvan Karnebeek. — Qualche altra parola ancora, signor presidente, sulla questione di sapere se la nave, in caso di condanna, possa essere confiscata o no. Il ministro ha parlato di tre teorie; io non ne avevo citate che due, ma il ministro crede che ve ne sia ancora una terza, ed ha detto anche che il nostro dotto Bynkersoek era partigiano della teoria la più antica e la meno liberale. Ma quale è la questione? Nel diritto internazionale vi è sempre stato

da una parte un partito che ha difeso energicamente i diritti dei belligeranti di fronte ai neutri, dovunque questi belligeranti erano i più forti per mare; e dall'altra un partito che vi si è sempre opposto. Storicamente — se ne possono fornire le prove — noi ci siamo sempre regolati col partito che difendeva i neutri ed a poco a poco questo partito ha preso il sopravvento.

Anticamente si credeva che il diritto dei belligeranti fosse predominante, ma in seguito è stata accolta la dottrina che afferma che le parti belligeranti non hanno affatto il diritto di danneggiare il libero commercio degli Stati neutri. Ma sempre è rimasto saldo il diritto dei belligeranti per impedire che la parte loro contraria possa rafforzarsi con l'importazione di armi e di munizioni. Ecco perchè tali trasporti possono essere arrestati, ma ciò non importa di conseguenza che il capitano, che trasporta un tale carico, commetta una contravvenzione.

Il commercio e la navigazione degli Stati neutri non devono soffrire di una guerra che i due belligeranti vogliono regalarsi. E se il ministro parla dei nostri interessi particolari, che non devono essere perduti di vista e che devono dar luogo a una particolare discrezione, io credo che la dottrina internazionale più liberale non sia affatto contraria ai nostri interessi. Anche in riguardo alle nostre colonie non vi è dubbio che l'applicazione della più liberale dottrina, secondo la quale una nave può essere confiscata, non ci potrà creare delle difficoltà.

Soltanto io ammetto che la questione di sapere se vi è o no stato di guerra, in riguardo sopratutto a ciò che un tempo in qua accade nelle nostre colonie, dovrà essere giudicata da noi da un punto di vista speciale.

Il ministro degli affari esteri *Roëll.* — Una parola ancora. L'onorevole deputato di Utrecht, M. van Karnebeek, ha ripetuto il desiderio che l'eventuale attitudine del Governo nell'affare del *Doelwijk* sia basata sulla dottrina più favorevole, ammessa dal diritto internazionale sulla confisca delle navi.

Come ho già detto, non posso pronunciarmi fin d'ora sull'attitudine che dovrò prendere. Il Governo si conformerà ai principii del diritto internazionale, che possono essere considerati acquisiti e che formano, per così dire, il diritto costituito, in quanto un tale diritto possa rientrare sul terreno del diritto internazionale.

Finalmente, il 15 dicembre si ebbe la sentenza della Commissione delle prede.

In essa, dopo aver stabilito sommariamente i fatti e ritenuto

che sebbene non si avesse ancora notizie dello scambio delle ratifiche, la firma però apposta al trattato di pace fra l'Italia e l'Etiopia il 26 ottobre, e la ratifica telegraficamente spedita da S. M. il Re d'Italia, erano fatti più che sufficienti per considerare cessato lo stato di guerra, la Commissione passava all'esame delle due eccezioni pregiudiziali: l'eccezione, cioè, di cessata giurisdizione pel cessato stato di guerra, nonchè la proposta sospensiva che subordinatamente vi si rannodava, fatta dal Commissario del Governo e l'eccezione d'incompetenza.

Sulla giurisdizione, se, cioè, di fronte al regio decreto 16 agosto che costituiva la Commissione, e di fronte ai principii del diritto fosse cessato di pien diritto ogni sua giurisdizione, la Commissione ritenne che, essendo ben distinte fra loro ed indipendenti l'azione politica del potere politico e l'azione giuridica del potere giudiziario quali che fossero i fatti sopraggiunti, una volta deferito un affare alla Commissione delle prede, dover questa esaurire la sua giurisdizione; ben inteso, valutando in relazione al diritto tutte le circostanze di fatto già esistenti o sopravvenute.

Stabilita così la perduranza nella Commissione della sua giurisdizione, la sentenza esaminava se, dal fatto della cessazione della guerra, potesse, per le mutate relazioni internazionali con lo Stato prima nemico, venire giuridicamente limitata in alcuna parte la materia del giudizio; se, cioè, la Commissione, ove riconoscesse legittima la cattura avvenuta durante lo stato di guerra, potesse ancora, dopo la guerra, con giustizia ordinare la confisca degli oggetti catturati.

E la Commissione, dopo aver stabilito non potersi accogliere la proposta del Commissario del Governo di pronunziare soltanto sulla legittimità della cattura del *Doelwijk* e di sospendere ogni altra decisione fin dopo avuta comunicazione ufficiale del trattato di pace, ritenne che « il decidere soltanto sulla legit-
« timità della preda senza dedurne le conseguenze pratiche
« sarebbe fare una decisione meramente astratta, non conforme
« allo scopo di un giudizio; il quale d'altronde non può essere
« scisso nè prorogato senza necessità, sia pel retto corso del
« procedimento, sia per non dare pretesto a sospettare che i
« tribunali possano in certe circostanze cedere a considerazioni
« politiche e diventare stromento di governo; cosa questa che,

« scemando la fede nella giustizia, condurrebbe a poco a poco « alla rovina morale di un popolo ».

Sulla competenza, la Commissione ritenne non fondate le obbiezioni sollevate in proposito dal signor Ruys; ed eliminate di tal maniera le eccezioni pregiudiziali e delineato nettamente la materia del giudizio, stabiliva e passava in minuto esame le varie questioni da risolvere per pronunciare la propria decisione e cioè:

1° Se quando fu operata la cattura del *Doelwijk*, l'Italia fosse o non fosse in stato di guerra con l'Abissinia, anche riguardo ai neutri;

2° Quale fosse la destinazione della nave catturata e del suo carico;

3° Se il *Doelwijk* potesse giustamente considerarsi come nave sospetta e se ne sia stata legalmente operata la cattura, tanto in ordine alla località in cui avvenne, quanto in ordine alle forme osservate per eseguirla;

3° Se la cattura del *Doelwijk* (ove durasse ancora lo stato di guerra) importerebbe necessariamente, oltre alla confisca della merce, anche quella della nave; ovvero se, pur dovendo confiscarsi la merce, la nave dovrebbe lasciarsi libera, qualora il proprietario di essa non avesse conosciuto nè voluto l'uso che si voleva farne; questione questa, la quale deve altresì venire decisa, per poter stabilire se il proprietario della nave sia o non sia responsabile anch'egli del contrabbando di guerra, e quindi se non abbia o abbia diritto al risarcimento dei danni.

Esaminati partitamente questi varii punti, la sentenza della Commissione delle prede concludeva:

1° Che quando fu operata la cattura del *Doelwijk*, l'Italia era in istato di guerra con l'Abissinia e che questo stato era conosciuto dai neutri;

2° Che le armi e le munizioni da guerra, esistenti su quel piroscafo diretto a Gibuti, erano destinate all'Abissinia;

3° Che a buon diritto il *Doelwijk* fu ritenuta nave sospetta — che la località in cui fu sorpreso ne autorizzava la cattura — e che questa venne eseguita nelle forme volute dalla legge e dagli usi internazionali;

4° Che, di fronte alla nostra legge positiva, anche la nave, la quale trasporta oggetti costituenti contrabbando di guerra, deve

indubbiamente essere considerata quale parte integrante del contrabbando allorchè (come nella specie) il proprietario conosceva l'uso che si voleva farne e volontariamente cooperò a quest'uso; — e, se lo stato di guerra non fosse cessato, dovrebbe anche essa, non meno che il carico, venir confiscata;

5° Che nessuna indennità è dovuta nè ai caricatori delle armi, nè al proprietario della nave, dal momento che quelli e questo hanno scientemente e volontariamente concorso al contrabbando di guerra.

Per questi motivi:

Visti gli articoli 215, 225, 226 del Codice di marina mercantile, 1151 del Codice civile,

La Commissione delle prede,

Reiette le eccezioni pregiudiziali di cessata giurisdizione e di incompetenza, non che la proposta sospensiva fatta dal Commissario del Governo,

Dichiara essere legittima la cattura del piroscafo *Doelwijk* e del suo carico:

Non essere più fondata in diritto, dopo la cessazione dello stato di guerra con l'Abissinia, la confisca nè del carico nè della nave, e doversi lasciare l'uno e l'altra a disposizione dei rispettivi proprietari;

Non avere il signor Ruys e figli e la casa Lacarrière alcun diritto al risarcimento nè di danni nè di spese, e conseguentemente rigetta le loro istanze al riguardo.

Dire che in Italia la sentenza della Commissione delle prede fosse accolta con favore, sarebbe affermare cosa contraria al vero, dappoichè essa non avesse contentato alcuno: non quelli che ritenevano illegittimo il sequestro e quindi invocavano il risarcimento dei danni; non quelli che ritenevano legittima l'operazione, e però chiedevano la confisca della preda e conseguente assegnazione di essa agli aventi diritto.

Ed è così che ebbe allora origine il dubbio che il trattato del 26 ottobre contenesse qualche segreta clausola per cui il Governo si fosse impegnato a restituire il carico del *Doelwijk*.

Dubbio che fu recato alla Camera italiana dall'on. Santini in una interrogazione che egli rivolse all'on. Brin, non appena il dispositivo della sentenza della Commissione fu conosciuto [1].

---

(1) V. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati. Tornata del 15 dicembre 1896.

Brin, ministro della marina. — A seconda del vigente codice della marina mercantile quando una nave è stata catturata per sospetto di contrabbando di guerra, il giudizio sulla legittimità della cattura è deferito ad un tribunale speciale, quello cioè di una Commissione delle prede.

Secondo l'articolo 228 del codice della marina mercantile è stabilito che se la sentenza della Commissione delle prede avrà pronunciato la vendita della preda o la confisca, l'autorità marittima, premessi i soliti avvisi e fatta la notificazione agl'interessati, vi procederà per pubblici incanti e ne consegnerà il prodotto nella cassa dei depositi della gente di mare ».

L'articolo 229 poi dice:

« Il prodotto dedotte le spese di procedura e di liquidazione, « sarà così distribuito:

« Se la preda sia fatta da un legno della guerra sarà prelevato un quinto a favore della cassa degli invalidi della marina mer- « cantile e versato nel modo che sarà stabilito dal regolamento: « saranno pure prelevati due quinti da ripartirsi a favore dell'equi- « paggio od equipaggi sulle basi che saranno stabilite con decreto « reale e il rimanente sarà devoluto alle finanze dello Stato ».

« Se la preda o cattura sarà stata fatta da legni corsari o mercantili, si preleverà il quinto a favore della cassa invalidi; il rimanente sarà diviso giusta le convenzioni di armamento e di arruolamento, ecc. ecc. ».

Si è proceduto secondo queste prescrizioni nel caso della cattura del *Doelwijk*.

Il giudizio sulla legittimità della cattura fu deferito alla Commissione delle prede: questa Commissione ha emanato già la sentenza, ma non ha ancora pubblicato i considerando della sentenza stessa; per informazioni date dal presidente della Commissione la sentenza completa sarà pubblicata oggi.

Però fu già pubblicato il dispositivo della sentenza. Ora il dispositivo della sentenza è questo: Dichiara essere legittima la cattura del piroscafo *Doelwijk* e del suo carico. Non essere più il caso, dopo la cessazione dello stato di guerra con l'Abissinia, di ordinare la confisca del carico e della nave e doversi lasciare l'un e l'altro a disposizione dei rispettivi proprietari.

In questa condizione di cose, mancando la confisca e quindi il diritto di vendita, viene a cadere l'applicazione dell'articolo 229 per la marina mercantile e per ciò non sarà il caso di distribuire il prodotto fra gli interessati.

Presidente. — Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. — Anche nell'interesse della causa, ond'è ragione l'in-

terrogazione mia, nulla di meglio avrei desiderato che appagarmi alla risposta del signor ministro della marineria, della quale, di contro, mi duole dovermi dichiarare, nel modo più completo, insoddisfatto.

Obbedendo ad un dovere, impostomi dai miei lunghissimi rapporti, corsi con tanti benemeriti funzionari dello Stato, di diritto e onestamente interessati alla questione, io teneva ad onore di presentare questa interrogazione fin dalla prima ripresa dei nostri lavori, perchè se le cose fossero corse così come io desiderava, a ciascuno dei tanti poveri marinai, che ebbero l'onore di prendere parte alla cattura di quel piroscafo contrabbandiere, facendo un calcolo approssimativo, sarebbero spettate, più o meno, lire duemila; il che per quei poveri e modesti, ma bravi, funzionari dello Stato, rappresentava l'esistenza (*bene!*).

Ed a mantenere questa mia interrogazione mi determinarono talune preoccupazioni, taluni sospetti, se le condizioni del trattato di pace con Menelik fossero tutte e chiare quelle segnalate nel telegramma del maggiore medico Nerazzini.

Io, per conto mio, mi sentii libero da quelle preoccupazioni, e da quei sospetti di fronte agli affidamenti del Governo, affermante che quelle e non altre fossero le condizioni di pace. Tanto che mi posi serenamente a meditare se meglio non convenisse, dopo le dichiarazioni del Governo, rinunziare a disturbare la Camera con lo svolgimento di questa interrogazione.

Ma confesso con altrettanta sincerità che il responso della Commissione delle prede ha ridestato nell'animo mio non dei sospetti (perchè io non oso mai sospettare il Governo del mio paese), ma la preoccupazione se la restituzione del carico del *Doelwijk* fosse una condizione aggiuntiva (ciò che mi auguro non sia) al trattato di pace con Menelik.

Il Governo la smentì ed io credo al Governo.

Fulci. — Quanto sei ingenuo!

Santini. — Grazie, forse hai ragione!

Oggi, checchè piaccia affermare in contrario, non in me, ma nel pubblico questa preoccupazione e questi sospetti si sono ridestati.

Il Governo avrà fatto bene, e non è obbligato a rendere conto a nessuno, e molto meno a me, di quello che nell'interesse del paese può aver fatto.

Se la restituzione di quelle armi ha potuto giovare agli interessi della patria, nulla ho io a ridirvi.

Ma l'opinione pubblica non a torto ripete che la rinunzia stessa ad ogni indennizzo da parte di quei signori, che non sono certo i più squisiti gentiluomini del mondo, desta qualche sospetto.

Finchè rispetto alla cattura del *Doelwijk* non ne soccorrevano che gli elementi morali (elementi morali patenti sin dal primo momento), io pure con scarsa competenza ma con la migliore volontà, avendo impreso a studiare la questione, riconoscevo necessaria la notificazione dello stato di guerra ai neutri, la polizza di carico e la sua destinazione, la dichiarazione degli armatori, io stesso dubitavo della legittimità del sequestro, della quale, però, non era più lecito dubitare, poichè di tutti questi elementi materiali la Commissione era esuberantemente in possesso.

Il signor ministro ha letti gli articoli 228 e 229 e mi obbietta che il primo di essi dice che la ripartizione della preda si traduce in fatto, quando sia stabilita la confisca. Ma la confisca, lo posso dire anch'io, profano alle discipline giuridiche, non è certo che la conseguenza diretta del naturale riconoscimento della legittimità della preda. Ora a me sembra che la Commissione, con sua buona pace, abbia esorbitato dalle sue attribuzioni, invadendo il campo altrui, nel quale non le spettava competenza, facendo atto di governo ed atto politico. Essa doveva giudicar soltanto della legittimità, o meno, della preda, non altro; la confisca.....

Presidente. — Onorevole Santini, Ella ha già superato i cinque minuti parlamentari.

Santini. — Non abuso mai, signor presidente, e finisco. A parte dunque che la Commissione delle prede ha emesso un giudizio, che può avere anche, dietro la sua retroattività, delle conseguenze, che non possono garbare neanche ad altre nazioni, io credo che il Governo è nel pieno diritto di appellarsi contro questo giudizio...

E non aggiungo altro! Solamente dirò che, me più che tutto, vivamente addolora e profondamente sconforta il veder trionfare (e metto fuori il governo, perchè io qui mi riferisco alla Commissione delle prede) le losche pretese di quella masnada di esosi vampiri, di ingordi *speculatori esotici*, feccie della loro patria, che non nomino, perchè debbo credere li abbia ripudiati, ma donde pur vengono ammonimenti a noi, osando discutere se l'attuale Camera italiana abbia, o meno, il diritto di legiferare, di mercatanti, di schiavi, di contrabbandieri di armi, gente senza fede e senza scrupoli.....

Presidente. — Onorevole Santini, non c'è nulla a ridire su questi suoi apprezzamenti, ma il tempo è passato da un pezzo.

Santini. — Conchiudo. Questi signori, i quali, abusando della soverchia bontà e della esagerata civiltà della nostra popolazione, la quale avrebbe, non solo il diritto, ma il dovere di gittarli nel Tevere, sono venuti con audace menzogna (perchè io, pur essendo di opposizione, mi vanto di portar rispetto all'ente Governo del

mio paese) ad asserire persino di aver avuto conferenze coi membri del gabinetto, ciò che non può essere vero, e di essere persino stati incaricati di portare i saluti del capo del Governo del re ad un disgraziato generale italiano, prigioniero di Menelik, questi signori, che ebbero l'impudenza provocatrice di venire fra noi, colle mani, si può dire, ancora intrise e fumanti del nobile sangue dei nostri poveri fratelli, profanando colla loro ributtante presenza il lutto sconsolato di tante italiche famiglie ed insultando al santo dolore della patria nostra (*bene!*).

Brin, ministro della marineria. — Io ho poche parole da replicare.

Non entro a discutere la sentenza della Commissione delle prede, prima di tutto perchè non ho la competenza dell'onorevole Santini in questo genere di quistioni e poi perchè mi pare difficile discutere la sentenza di una Commissione di magistrati così rispettabili senza nemmeno conoscerne ancora le motivazioni.

Ma poichè l'onorevole Santini ha parlato del sospetto che questa sentenza sia stata un servizio reso al Governo, perchè il Governo avrebbe pattuito la restituzione del *Doelwijk*...

Santini. — Ma io l'ho messo fuori questione il Governo. Me ne appello al presidente.

Brin, ministro della marineria. — Ma ha detto prima sospetto, poi preoccupazione... non posso altro che protestare contro questa affermazione, cioè, che un tribunale così elevato, come quello della Commissione delle prede (basterebbe citare il nome del suo presidente), abbia potuto subire le influenze del Governo.

In quanto all'altra questione, se il Governo si appellerà o no, io non posso ancora rispondere, perchè per decidere su questa questione bisogna prima conoscere la motivazione della sentenza. Quando questa sarà conosciuta, mi rivolgerò al collega di grazia e giustizia per sapere se sia il caso di appellare.

Per ora non mi resta altro da dire all'onorevole Santini.

E non se ne parlò più.

VIII.

CONVENZIONE DI FRONTIERA sottoscritta in *Addis Abeba* fra il rappresentante della Repubblica francese e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *26 marzo 1897* [1].

Entre Sa Majesté Ménélik II Roi des Rois d'Ethiopie et M. Lagarde Ministre Plénipotentiaire, représentant du Gouvernement de la République Française, Officier de la Légion d'honneur, Grand-Croix de l'Ordre Impérial d'Ethiopie, il a été convenu ce qui suit:

La frontière de zone côtière conservée par la France comme possession ou Protectorat direct sera indiquée par une ligne partant de la frontière franco-anglaise à Djalelo, passant à Rahalè, le mont Daguen, Sablola, Gobad, Airoli, le bord du lac Abbi, Mergada, le bord du lac Alli et de là remontant par Daimuli et Adghino Marci puis gagnant Doumeirah par Ettaga en cotoyant Raheitah. (V. carte de Chaurand 1894).

Il reste bien entendu qu'aucume Puissance étrangère ne pourra se prévaloir de cet arrangement pour s'immiscer, sous quelque forme et quelque prétexte que ce soit, dans les régions situées au delà de la zone côtière française.

---

(1) V. Direzione Centrale degli Affari Coloniali: *Raccolta* citata doc. n. 336, nota a pag. 1252.

Le lac Assal étant l'héritage de l'Empire d'Ethiopie, il est convenu qu'on ne défendra jamais de prendre dans ce lac le sel destiné à l'Ethiopie et que l'arrangement qu'a été fait avec une compagnie au sujet du lac Assal reste intact.

Ecrit à Addis Abeba le 12 megabit 1889 [20 mars 1897].

(*Cachet de Sa Majesté Ménélik II*).

LAGARDE.

NOTA.

Il rovescio di Adua, con il quale si coronavano gli sforzi di coloro che la crescente influenza degli italiani in Etiopia avevano in ogni modo cercato di ostacolare, ed il conseguente trattato di pace con cui l'Italia riconosceva l'indipendenza completa ed assoluta dell'impero etiopico, accesero fra le varie nazioni europee una faticosa gara per l'acquisto di quell'influenza che si credeva l'Italia avesse oramai una volta per sempre perduta. Ed è così che potemmo assistere a quel rapido susseguirsi di missioni europee nella capitale etiopica che alcuno volle chiamare la corsa dei corvi, e con il quale si iniziò quel periodo della storia etiopica contemporanea che può definirsi della lotta per l'egemonia.

La prima di queste missioni [1] fu quella inviatavi dal Governo francese ed affidata al signor Lagarde, allora governatore del Protettorato francese della Costa dei Somali, poi ministro di Francia in Etiopia.

Il più rigoroso segreto fu sempre mantenuto così sugli scopi della missione come sui risultati da essa ottenuti. Solo si seppe, per accenni fattine dalla tribuna parlamentare o nella stampa, che il Lagarde aveva concluso due convenzioni, una riguar-

---

(1) Già la Russia, sotto veste sanitaria, aveva inviato in Etiopia, subito dopo Adua, una numerosa missione militare, ma non risulta che essa avesse potuto ottenere da Menelik nulla di quanto chiedeva. (V. pag. 190).

dante i confini fra l'Etiopia ed il protettorato francese, ed una relativa al commercio franco-etiopico.

Non fu che in occasione della firma dell'accordo italo-franco-britannico, del 13 dicembre 1906, che il testo della prima convenzione venne conosciuto. Il testo della seconda è tuttora ignoto.

IX.

TRATTATO DI AMICIZIA E DI COMMERCIO sottoscritto in *Addis Abeba,* fra il Rappresentante britannico e Menelik II, Imperatore di Etiopia, il *14 maggio 1897* [1].

Sa Majesté Victoria, par la grâce de Dieu Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, et Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie, désireux de fortifier et de rendre plus efficace et avantageuse l'ancienne amitié qui existe entre les deux royaumes :

Sa Majesté la Reine Victoria ayant nommé comme son envoyé extraordinaire et représentant auprés de Sa Majesté l'Empereur Ménélik, James Rennell Rodd, esquire, compagnon de l'honorable ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, dont les pleins pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme ;

Et Sa Majesté l'Empereur Ménélik, agissant en son propre nom comme Roi des Rois d'Ethiopie ;

Se sont accordés sur, et ont conclu, les articles qui suivent, par lesquels ils s'engagent eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et successeurs ;

Art. 1. Les sujets et protégés de chacune des deux Parties contractantes auront pleine liberté d'entrer, de sortir, et d'exercer leur commerce dans les territoires de

(1) Treaty series, n. 2, 1898. *Treaty between Great Britain and Ethiopia.* London, Harrison and Sons.

l'autre, jouissant de la protection du Gouvernement sous la juridiction duquel ils se trouvent, mais il est défendu aux bandes armées d'une part ainsi que de l'autre, de traverser les frontières du voisin sous un prétexte quelconque sans permission préalable des autorités compétentes.

Art. 2. Les frontières du protectorat britannique sur la côte des Somalis, reconnues par Sa Majesté l'Empereur Ménélik, seront réglées ultérieurement par échange de notes entre James Rennell Rodd, esquire, comme représentant de Sa Majesté la Reine, et ras Maconen, comme représentant de Sa Majesté l'Empereur Ménélik, au Harrar. Ces notes seront annexées au présent traité, dont elles formeront partie intégrale sitôt-qu'elles ont été approuvées par les Hautes Parties contractantes. En attendant, le *statu quo* sera maintenu.

Art. 3. Il est convenu que la route des caravanes entre Zeïla et l'Harrar par voie de Gildessa, restera ouverte dans tout son parcours au commerce des deux nations.

Art. 4. Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie de son côté accordera à la Grande-Bretagne et ses colonies en ce qui concerne droits de douane et impôts intérieurs tous les avantages qu'il accordera aux sujets d'autres nations. De l'autre côté, tout matériel destiné exclusivement au service de l'Etat éthiopien aura le droit de passer en Ethiopie par le port de Zeïla en franchise de douane sur demande de Sa Majesté l'Empereur.

Art. 5. Le transit de tous les engins de guerre destinés à Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie est autorisé à travers les territoires dépendant du Gouvernement de Sa Majesté Britannique sous les conditions prescrites par l'Acte générale de la conférence de Bruxelles signé le 2 juillet 1890.

Art. 6. Sa Majesté Ménélik II Roi des Rois d'Ethiopie, s'engage, vis-à-vis du Gouvernement britannique, à empêcher de son mieux le passage à travers de son empire des armes et munitions aux madhistes qu'il déclare ennemis de son empire.

Le présent traité entrera en vigueur sitôt que la ratification de Sa Majesté Britannique sera notifiée à Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie, mais il est entendu que les prescriptions de l'article VI seront mises en exécution à partir du jour de sa signature.

En foi de quoi, Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie, en son propre nom, et Rennell Rodd, esquire, pour Sa Majesté Victoria Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, ont signé le présent traité, fait en deux exemplaires, écrit en anglais et en amharique identiquement, les deux textes étant considérés comme officiels, et y ont affixé leurs sceaux.

Fait à Adis Abeba, le 14 mai 1897.

RENNELL RODD.

(*Cachet de S. M. Ménélik II*).

ANNESSI.

I.

Il Plenipotenziario britannico all'Imperatore d'Etiopia:

Adis Abbaba, May 14, 1897.

Your Majesty, — With reference to Article II of the Treaty which we are to sign to-day, I am instructed by my Government, in the event of a possible occupation by Ethiopia of territories inhabited by tribes who have formerly accepted and enjoyed British protection in the districts excluded from the limits of the British Protectorate on the Somali Coast, as recognized by your Majesty, to bring to your knowledge the desire of Her Majesty the Queen to receive from your Majesty an assurance that it will be your special care that these tribes receive equitable treatment, and are thus no losers by this transfer of suzerainty.

In expressing the hope that your Majesty will enable me to give this assurance, I have, &c.

RENNELL RODD.

II.

L'Imperatore d'Etiopia al Plenipotenziario britannico:

Peace be unto you. — Your letter, written in Genbot 1889, respecting the Somalis, has reached me. With regard to the question you have put to me, I give you the assurance that the Somalis wo may by boundary arrangements become subjects of Ethiopia shall be well treated and have orderly government.

Written at Adis Abbaba, the 6th Genbot 1889 (14th May, 1897).

(*Seal of His Majesty the Emperor Menelek II*).

III.

L'Imperatore d'Etiopia al Plenipotenziario britannico:

Peace be unto you. — With reference to the Treaty which we have written in the Amharic and English languages at Adis Abbaba, as I have no interpreter with me who understands the English language well enough to compare the English and Amharic version, if by any possibility in the future there should ever be found any misunderstanding between the Amharic and English versions in any of the Articles of this Treaty, let this translation, which is written in the French language, and which I inclose in this letter, be the witness between us, and if you accept this proposal, send me word of your acceptance by letter.

Dated 7th Genbot 1889 (14th May 1897).

(*Seal of His Majesty the Emperor Menelek II*).

IV.

Il Plenipotenziario britannico all'Imperatore d'Etiopia:

Adis Abbaba, May 14, 1897.

Your Majesty, — I have the honour to acknowledge the receipt of your Majesty's letter inclosing the French translation of the Treaty which we are to sign this day in English and Amharic, and I agree, on behalf of my Government, to the proposal of your Majesty, that in case a divergency of opinion should arise hereafter as to the correct interpretation to be given either to the English or Amharic text, the French translation, which has been agreed to on both sides as adequate, should be accepted as furnishing a solution of the matter under dispute.

In recording this assurances, I have, &c.

RENNELL RODD.

IX *bis*.

SCAMBIO DI NOTE avvenuto in *Harrar*, fra il Rappresentante britannico in Etiopia ed il Governatore di Harrar, il *4 giugno 1897*, per delimitare la frontiera fra l'Etiopia e la Somalia britannica.

Il Plenipotenziario britannico in Etiopia al Governatore di Harrar.

Harrar, June 4, 1897 (28 Genbot 1889).

Peace be unto you, — After friendly discussion with your Excellency, I have understood that His Majesty the Emperor of Ethiopia will recognize as frontier of the British Protectorate on the Somali Coast the line which, star-

ting from the sea at the point fixed in the Agreement between Great Britain and France on the 9th February 1888 opposite the wells of Hadou, follows the caravan road, described in that Agreement, thorough Abbassouen till it reaches the hill of Somadou. From this point on the road the line is traced by the Saw mountains and the hill of Egu to Moga Medir: from Moga Medir it is traced by Eylinta Kaddo to Arran Arrhe, near the intersection of latitude 44° east of Greenwich with longitude 9° north. From this point a straight line is drawn to the intersection of 47° east of Greenwich with 8° north. From here the line will follow the frontier laid down in the Anglo-Italian Protocol of the 5th May 1894 until it reaches the sea.

The tribes occupying either side of the line shall have the right to use the grazing-grounds on the other side, but during their migrations it is understood that they shall be subject to the jurisdiction of the territorial authority. Free acces to the nearest wells is equally reserved to the tribes occupying either side of the line.

This understanding, in accordance with Article II of the Treaty signed on the 14th May 1897 (7th Genbot 1889), by His Majesty the Emperor Menelek and Mr. Rennell Rodd, at Adis Abbaba, must be approved by the two High Contracting Parties.

RENNELL RODD.

Il Governatore di Harrar al Plenipotenziario britannico in Etiopia:

Sent from Ras Makunan, Governor of Harrar and its dependencies:

May this reach the Honourable Mr. Rennell Rodd,
Envoy of the British Kingdom.

I inform you to-day that, after long friendly discussion, the boundary of the British Somali Protectorate upon which we have agreed is as follows:

Starting from the sea-shore opposite the wells of Hadou (as on which the French and the English Governments agreed in February 1888, it follows the caravan road by Abassooen till Mount Somadou; from Mount Somadou to Mount Saw; from Mount Saw to Mount Egu; from Mount Egu to Moga Medir; starting from Moga Medir it goes in a direct line to Eylinta Kaddo and Arran Arrhe on 44° east of Greenwich and 9° north, and again in a direct line until 47° east and 8° north. After this the boundary follows the line on which the English and the Italians agreed on the 5th May 1894 until the sea.

The subjects of both the Contracting Parties are at liberty to cross their frontiers and graze their cattle, but these people, in every place where they go, must obey the Governor of the country in which they are, and the wells which are in neighbourhood shall remain open for the two parties.

These two letters on which we have agreed, according to Article II of the Treaty of His Majesty the Emperor of Ethiopia and Mr. Rennell Rodd of the 7th Genbot 1889 (14th May 1897), the two Sovereigns having seen them, if they approve them, shall be sealed again [ratified].

Written at Harrar, the 28th Genbot 1889 (4th June 1897).

Ras Makunan.

Nota.

Quasi contemporaneamente alla missione francese, partì per lo Scioa quella inglese.

Si accingevano allora gli Anglo-egiziani a tentare uno sforzo decisivo per abbattere la potenza mahdista nel Sudan, ed era loro di grande interesse assicurarsi, nella lotta che andavano ad impegnare, se non la cooperazione, la neutralità almeno, dell'Imperatore d'Etiopia.

In Italia si era in quell'epoca, a così breve distanza da Adua, assai preoccupati di piccole questioni di politica interna ed in materia di politica coloniale, la sola questione che allora agi-

tasse la pubblica opinione, era quella se o no abbandonare la Colonia Eritrea.

In tale situazione era naturale che l'annunzio della missione inglese, come già per quella francese, non destasse alcun interessamento e che il Governo italiano non pensasse all'opportunità che un proprio rappresentante si trovasse in Addis Abeba contemporaneamente agli inviati delle altre nazioni. Ciò sarebbe stato, oltre che utile in sommo grado, di molto facile esecuzione, poichè una nuova missione italiana, a termini dell'art. IV del trattato del 26 ottobre 1896, era in quel torno attesa in Addis Abeba per discutervi la questione dei confini. Tale missione, affidata pur questa al maggiore Cesare Nerazzini, vi si recò infatti poco dopo, ma quando già le precedenti francese ed inglese avevano lasciato la capitale etiopica.

L'annunzio dell'invio di una propria missione in Etiopia fu dal Governo inglese partecipato a quello italiano nel gennaio del 1897, ma quali fossero le precise istruzioni che il Governo della Regina avesse dato al signor Rennell Rodd, cui la missione era affidata, non venne portato a conoscenza del pubblico.

Il 25 giugno, Lord Curzon, annunziava alla Camera dei Comuni l'esito felice della missione Rodd che aveva trattato con successo la questione della frontiera anglo-etiopica, senza però aggiungere particolare alcuno.

L'annunzio della conclusione del trattato anglo-etiopico non venne dato che l'8 febbraio del 1898, con il messaggio reale che inaugurava in quel giorno la nuova sessione parlamentare.

Pochi giorni dopo il trattato venne distribuito al parlamento e reso pubblico e si veniva allora a conoscere che esso era stato firmato il 14 maggio e ratificato dalla Regina il 28 giugno 1897.

Il 25 febbraio discutendosi alla Camera dei comuni un credito suppletivo pel servizio diplomatico, Sir Charles Dicke, in segno di protesta contro la conclusione del trattato anglo-abissino, chiese che il credito venisse ridotto di cento sterline.

Nel corso della discussione Sir Edward Grey disse sperare che nulla vi fosse nel trattato che potesse dar occasione all'Italia di lagnarsi. Sir James Brice aggiunse che egli desiderava sapere che cosa fosse avvenuto in seguito al trattato, degli impegni assunti dall'Inghilterra verso l'Italia.

A ciò rispose Lord Curzon annunziando che il trattato con Menelik era stato comunicato all'Italia senza che questa avesse sollevato alcuna obiezione.

La mozione Dicke venne quindi respinta.

Questo è il testo esatto della dichiarazione di Lord Curzon [1]:

Mr. Curzon..... in reply to the member for Aberdeen, the terms of their [*the British Government's*] arrangement with Menelek were communicated to the Italian Government and they [*the Italian Government*] raised no objection whatsoever.

---

(1) *Times*, 25 febbraio 1898.

X.

TRATTATO DI COMMERCIO sottoscritto in *Addis Abeba*, fra il Rappresentante di S. M. il Re d'Italia e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *24 giugno 1897* [1].

Sa Majesté Ménélik II Roi des Rois d'Ethiopie et Sa Majesté Humbert I Roi d'Italie, dans l'intention de régler les rapports commerciaux, de les développer et de les rendre de plus en plus avantageux aux deux Puissances contractantes, Sa Majesté Humbert I ayant envoyé et muni de pleins pouvoirs M. le major César Nerazzini, Grand Officier de la Couronne d'Italie et Chevalier des Saints Maurice et Lazare; Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie en son propre nom et M. le major Nerazzini au nom de Sa Majesté le Roi Humbert ont convenu et stipulé ce qui suit:

Art. 1. Les sujets de chacune des deux Parties contractantes auront pleine liberté d'entrer, de sortir et d'exercer leur commerce dans les territoires de l'autre, jouissant de la protection du Gouvernement sous la jurisdiction duquel ils se trouvent.

Art. 2. Il est convenu que les deux Parties contractantes feront de leur mieux pour développer les routes de commerce entre leurs possessions et garantir ainsi la sûreté des négociants et de leurs marchandises.

---

(1) V. Direzione Centrale degli affari Coloniali: *Raccolta* cit, doc. n. 194, pag. 563.

Art. 3. Les sujets éthiopiens dans les Etats de l'Italie et les sujets italiens dans les Etats éthiopiens jouiront, en ce qui concerne les droits de douane, les impôts intérieurs et le traitement général, tous les avantages qui seront accordés par les deux Gouvernements aux sujets d'autres nations.

Art. 4. Le transit des armes et munitions de guerre destinées à Sa Majesté le Roi des Rois d'Ethiopie, est autorisé à travers les territoires dépendants du Gouvernement italien sur demande de Sa Majesté, sous les conditions prescrites par l'acte général de la Conférence de Bruxelles signé le 2 juillet 1890.

Art. 5. Tout matériel destiné au service de l'Etat éthiopien aura le droit de passer en Ethiopie par les ports et territoires italiens en franchise de douane, sur demande de Sa Majesté le Roi des Rois de Ethiopie. De même tout le matériel destiné au service du Gouvernement italien passera en franchise de douane par les ports et territoires éthiopiens.

Art. 6. Dans le but de favoriser les rapports commerciaux entre les possessions italiennes du côté de l'Océan indien et le sud de l'empire d'Ethiopie, les deux Gouvernements s'engagent d'étudier d'un commun accord l'établissement de routes commerciales nouvelles et sûres.

Art. 7. Pour bien surveiller et garantir les rapports amicaux entre l'Ethiopie et l'Italie, les deux Parties contractantes ont convenu de s'envoyer mutuellement des représentants, agréés et choisis par chacun des deux Gouvernements, et il est entendu qu'en cas qu'un représentant ne conviendrait pas, qu'il sera remplacé.

Art. 8. Le présent traité pourra être modifié et renouvelé d'un commun accord en tout ou en partie après trois ans à partir de la date de sa signature. Dans ce cas, les modifications doivent être notifiées par la Partie contractante qui les propose à l'autre Partie six mois avant ce délai de trois ans.

Art. 9. Le présent traité devra être ratifié par le Gou-

vernement de Sa Majesté le Roi Humbert dans le délai de six mois à partir d'aujourd'hui et entrera en vigueur dès que la ratification sera notifiée à Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie.

En foi de quoi, Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie, en son propre nom, et M. le major Nerazzini, au nom de Sa Majesté Humbert I Roi d'Italie, ont signé le présent traité, fait en deux exemplaires, écrit en amharique et en français identiquement, les deux textes étant considérés comme officiels et y ont affixé leurs sceaux.

Fait à Adis Abeba, le 24 juin 1897.

Maggiore Cesare Nerazzini.

Inviato Plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia.

(Sigillo di Sua Maestà Menelik Imperatore d'Etiopia).

Nota.

L'art. IV del trattato, sottoscritto in Addis Abeba il 26 ottobre 1896 [1], disponeva che le frontiere definitive fra l'Etiopia e i territori dell'Italia sarebbero state determinate, entro un anno, dai delegati dei due paesi, ed allo scopo appunto di determinare queste frontiere, nella primavera del 1897, il maggiore Nerazzini venne dal Regio Governo novellamente inviato in Etiopia.

L'inviato italiano, accompagnato nella sua missione dal capitano Ciccodicola, che così bella fama aveva saputo acquistare al suo nome nelle campagne africane, lasciava l'Italia il 24 marzo, partendo da Napoli sul *Singapore* diretto ad Aden.

La mattina del 10 aprile il maggiore Nerazzini arrivava a Zeila che lasciava la sera del 14 per Harrar e Addis Abeba, ove giungeva il 19 maggio dopo essersi incontrato, il 17, con la missione inglese che faceva ritorno alla costa.

Dei negoziati condotti tra l'Imperatore Menelik ed il maggior Nerazzini durante tutto il tempo che questi rimase alla Corte di Addis Abeba, assai poco si conosce.

---

(1) V. pag. 181.

Si sa solo [1] che Menelik propose una linea di confine assai simile a quella già proposta nel 1891 [2], la quale lasciava all'Etiopia tutto il Seraè, con Adi Ugri, tutto lo Scimenzana, con Adi Caièb, e parte dell'Acchelè Guzai: ma di ciò diremo in appresso [3].

Certo si è che il maggiore Nerazzini, lasciata Addis Abeba il 25 luglio, recò seco il trattato di commercio sopra riportato, mentre occorse ancora attendere alcuni anni per vedere definitivamente sistemato il confine meridionale dell'Eritrea.

Per un esatto apprezzamento delle difficoltà alle quali dovette certo andar incontro il negoziatore italiano, giova rammentare come proprio durante il tempo in cui egli trovavasi alle prese con Menelik per la sistemazione del confine, si discutesse alla Camera italiana dell'abbandono dell'Eritrea.

Dei disastrosi effetti che una tale discussione avrebbe potuto arrecare ai negoziati in corso, si rese interprete l'on. Franchetti nella tornata del 15 maggio [4].

Franchetti. —.... Ora io chiedo all'onorevole Presidente del Consiglio: è proprio questo il momento di discutere l'abbandono della colonia, quando l'inviato del re è presso il Negus e tratta la delimitazione dei confini?

Le deliberazioni che prenderemo, saranno note a Menelik fra una ventina di giorni e certo arriveranno prima che siano concluse le trattative.

Certamente noi prenderemo le nostre risoluzioni, come ha detto il Presidente del Consiglio, in modo affatto indipendente, liberi della nostra volontà, ma è ugualmente certo che il Negus, come qualunque uomo, qualunque sia il colore della sua pelle, regolerà le sue risoluzioni in gran parte a seconda delle risoluzioni che prenderemo noi, e troveremo all'atto pratico che queste risoluzioni prese alla nostra libertà, e che, per conseguenza, possiamo mutare, saranno collegate, volere o no, con le risoluzioni del Negus.

---

(1) V. *Atti Parlamentari.* Camera dei Deputati. Legislatura XXI, 2ª Sezione 1902 (n. XV. Documenti). Documenti diplomatici presentati dal ministro degli affari esteri (Prinetti). Nella carta annessa a tali documenti è indicato questo confine.

(2) V. pag. 98.

(3) V. pag. 248.

(4) *Atti Parlamentari.* Camera dei Deputati. Tornata del 15 maggio.

XI.

PROTOCOLLI sottoscritti in *Roma* alli *24 febbraio 1900* e *10 luglio 1901* fra il Ministro degli Affari Esteri d'Italia e l'Ambasciatore della Repubblica francese per la delimitazione dei rispettivi possedimenti nella regione costiera del Mar Rosso e del golfo di Aden [1].

I.

Les Gouvernements d'Italie et de France ayant convenu de procéder à la délimitation mutuelle de leurs possessions dans la région côtière de la Mer Rouge et du golfe d'Aden, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont stipulé ce qui suit:

Art. 1. Les possessions italiennes et les possessions françaises sur la côte de la Mer Rouge sont séparées par une ligne ayant son point de départ à l'extrémité du Ras Doumeirah, suivant la ligne de partage des eaux du promontoire de ce nom, et se prolongeant ensuite, dans la direction du sud-ouest, pour atteindre, après un parcours d'environ soi-

(1) V. *Libro Verde:* Protocolli Franco-Italiani per la delimitazione dei possedimenti dell'Italia e della Francia nella regione costiera del Mar Rosso e del golfo di Aden.

xante kilomètres depuis Ras Doumeirah, un point à fixer d'après les données suivantes:

Après avoir pris comme point de repère, sur une ligne suivant, à environ soixante kilomètres d'écart, la direction générale de la côte de la Mer Rouge, le point équidistant du littoral italien d'Assab et du littoral français de Tadjourah, on fixera, comme point extrême de la ligne de démarcation dont il est question ci-dessus, un point à nord ouest du point de repère, à une distance de 15 à 20 kilomètres. Le point extrême et la direction de la ligne de démarcation devront, en tout état, laisser du côté italien les routes caravanières se dirigeant de la coté d'Assab vers l'Aussa.

Art. 2. Des Commissaires spéciaux, délégués, à cet effet par les deux Gouvernements, procéderont sur les lieux, d'après les données énoncées à l'article précédent, à une démarcation effective. En prenant pour point de départ de la frontière le Ras Doumeirah et en déterminant le tracé de cette frontière, ils feront en sorte que le point extrême de la ligne puisse être facilement identifié par le choix d'un mamelon, d'un rocher ou d'un autre accident de terrain.

Art. 3. Les deux Gouvernements se réservent de régler plus tard la situation de l'île Doumeirah et des îlots sans nom adjacents à cette île. En attendant, ils s'engagent à ne les pas occuper, et à s'opposer, les cas échéant, à toute tentative, de la part d'une tierce puissance, de s'y arroger des droits quelconques.

En foi de quoi, le présent protocole a été signé en double exemplaire.

Fait à Rome, ce 24 janvier 1900.

Le Ministre des affaires étrangères
de S. M. le Roi d'Italie
Visconti Venosta.

L'Ambassadeur de France
Camille Barrère.

II.

La Commission spéciale visée par l'article 2 du protocole signé à Rome, le 24 janvier 1900 entre la France et l'Italie, au sujet de la frontière délimitant leurs possessions respectives dans la région côtière de la mer Rouge et du golfe d'Aden, ayant achevé, sur les lieux, le travail dont elle avait été chargée, et le dit protocole devant maintenant être complété d'après les résultats de ce travail, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont stipulé ce qui suit :

La ligne de frontière stipulée par l'article 1 du protocole 24 janvier 1900 a son point de départ à la pointe extrême du Ras Doumeirah ; elle s'identifie ensuite avec la ligne de partage des eaux du promontoire de ce nom ; après quoi, à savoir après le parcours d'un kilomètre et demi, elle se dirige en ligne droite au point, sur le Weima, marqué Bisidiro dans la carte ci-annexée.

A partir de Bisidiro, la ligne se confond avec le *thalweg* du Weima, en le remontant jusqu'à la localité que la carte ci-annexée dénomme Daddato, cette localité marquant ainsi le point extrême de la délimitation franco-italienne établie par le susdit protocole 24 janvier 1900.

En foi de quoi, le présent protocole a été dressé et signé en double exemplaire.

Fait à Rome, le 10 juillet 1901.

Le Ministre des affaires étrangères
de S. M. le Roi d'Italie
PRINETTI.

L'Ambassadeur de France
CAMILLE BARRÈRE.

NOTA

La necessità di definire in maniera stabile i limiti dei rispettivi possedimenti sulle coste del Mar Rosso, fra l'Italia e la

Francia, si manifestò fin dai primi tempi della nostra occupazione.

Più volte furono avviati fra i due Governi dei negoziati a tale scopo, ma [1] per cause differenti, fino ad ora non mai rese di pubblica ragione, essi non avevano mai potuto giungere a un risultato concreto.

Fu, crediamo, nel 1890, che trattative di delimitazione furono intavolate per la prima volta con la Francia, essendo rispettivamente ministri degli affari esteri Crispi e Ribot.

Il *Journal des Debats*, che si riteneva prendesse l'ispirazione dal Quai d'Orsay, pubblicava il 30 novembre 1890 il seguente articolo:

Les nouvelles reçues d'Obock par le dernier courrier signalent une certaine agitation parmi les peuplades indigènes qui sont établies sur le territoire de notre colonie ou dans les régions avoisinantes. Un correspondant du journal la *France* annonçait, il y a peu de jours, qu'une caravane se rendant du Harar à Djibouti, pour le compte d'un de nos compatriotes, aurait été dévalisée en route par les Issas. Aucun renseignement officiel n'est venu confirmer cette nouvelle, et l'on peut espérer qu'elle est inexacte; mais il n'en existe pas moins d'autres symptômes, attestant que, aux environs même d'Obock et de Tadjourah, il règne dans les tribus danakils une fâcheuse effervescence.

Les causes de cette agitation sont faciles à déterminer. Nous nous trouvons dans cette région en concurrence avec une puissance européenne, qui en est à ses débuts en matière coloniale, et dont les agens, ardens comme les néophytes, ne ménagent ni l'or ni leurs peines. Ces agens et les nôtres font de la diplomatie à la manière du pays; moyennant le payement de rentes annuelles, ils signent avec les chefs ou sultans indigènes des traités en bonne forme; seulement, ces chefs ou sultans n'hésitent pas, quand ils y ont intérêt, à mettre successivement ou simultanément leurs territoires sous le protectorat de la France et de l'Italie, de là des malentendus. Certains d'entre eux ont même mis leur alliance aux enchères, et, dans ces marchés, les agens italiens qui peuvent mettre plus en jeu ont le dessus. C'est ainsi que le sultan Loïtah, un de nos plus anciens alliés, à récemment passé au service de l'Italie. D'autres ont des mésaventures. Le sultan de Raheïta qui

---

[1] Vedi dichiarazione del Ministro degli affari esteri, Brin, alla Camera dei Deputati nella tornata del 23 maggio 1893.

avait cédé une partie de ses domaines à la France et le reste à l'Italie vient de se brouiller avec ses nouveaux protecteurs qui l'ont mis à pied, incarcéré et finalement remplacé. Nous n'avons pas de ces succès d'argent, ni de ces succès d'énergie, et cela nous déprécie aux yeux des tribus danakiles. Il n'y a pas à chercher ailleurs la cause de la petite agitation qui règne actuellement aux alentours d'Obock et du golfe de Tadjourah.

Sans prendre les choses au tragique, nous croyons que la situation mérite d'appeler l'attention du ministre des affaires étrangères et du sous-secrétaire d'Etat des colonies. Il serait bon de déterminer une fois pour toutes la politique que nous voulons suivre dans cette région et de ne pas laisser trop libre carrière au zèle quelque peu intempéré de nos agens.

Nous nous sommes établis à Obock, en 1884, pour y créer un dépôt de charbon, un port de ravitaillement, pouvant remplacer Aden dans le cas où les ports anglais seraient fermés à nos navires de guerre. Or, après six ans d'occupation et de dépenses, rien ou presque n'a été fait pour le port; le dépôt de charbon n'a été créé que sur le papier; mais, par contre, on s'est vivement préoccupé d'agrandir notre domaine et de nous ouvrir des débouchés vers le Choa et l'Abyssinie.

Ces velléités d'expansion qui n'ont été soutenues ni par la constitution d'une force militaire, ni par le vote de crédits importans, se sont heurtées à la marche en sens contraire qu'a poursuivie l'Italie avec des moyens bien autrement puissans et des desseins plus nettement arrêtés.

Il y a aujourd'hui — c'est l'évidence même — fait accompli: l'Abyssinie est aux italiens, et nous aurions mauvaise grâce à vouloir la leur contester. Les caravanes du Choa n'aboutiront pas à Obock, ni même à Tadjourah. C'est un fait également acquis. Dès lors, quel intérêts y a t-il à laisser les agens des deux pays continuer à coups de thalaris une lutte d'influence, où le moins offrant, c'est-à-dire la France, aura forcément le dessous? Ne serait-il pas plus simple et plus expéditif de procéder à une délimitation?

Obock et le territoire nécessaire pour créer et pour défendre nos établissemens maritimes, Djibouti et la route de caravanes qui conduit au Harar, voilà ce que nous avons réellement intérêt à revendiquer. Sur ces deux points, nos droits sont incontestables: il semble donc que rien ne s'oppose à la conclusion d'un arrangement avantageux pour les deux parties, puisqu'il mettra fin à des compétitions qui coûtent cher, sans aucun profit, et qui pourraient, en s'envenimant, devenir l'origine de réelles difficultés.

Un tale linguaggio sinceramente conciliante, quale per lunghi anni fu poi vano attendere, e sopratutto improntato a grande praticità e giusto apprezzamento della situazione, lasciava sperare che le trattative avrebbero condotto ad un concreto risultato.

Ma ciò non si ottenne allora, nè del pari si ottenne quando il ministro Brin, nel 1893 [1], ne teneva parola alla Camera.

Sicchè convenne attendere per vedere in maniera definitiva sistemata una così importante questione che le relazioni generali fra l'Italia e la Francia si fossero, come avvenne verso il 1898, sinceramente migliorate.

A sollecitare la definizione di tale annosa questione sopraggiunse l'incidente di Raheita.

Nel dicembre del 1898 il R. Commissario di Assab aveva proceduto all'occupazione militare del territorio del Sultano di Raheita, nostro protetto (trattato del 20 settembre 1880).

Le Autorità francesi impensierite di questo movimento di truppe inviarono sul luogo la cannoniera *Scorpion*, ed un agente francese, accompagnato da sei marinai, due ascari e un impiegato subalterno [2], sbarcò sulla costa al nord di Ras Dumeirah.

Il comandante del presidio di Raheita, al comando di una mezza compagnia, si portò incontro ai francesi e delle spiegazioni furono chieste ed offerte da una parte e dall'altra. L'agente francese dichiarò di ritenersi in territorio francese, ma alla fine si ritirò riservando al proprio governo la decisione della vertenza.

La questione ebbe un eco nel Parlamento italiano il 21 novembre 1898 in occasione di un'interrogazione che l'on Angelo Valle rivolse al conte Canevaro, ministro degli affari esteri:

Presidente. — Allora ha facoltà di parlare l'on. ministro degli affari esteri per rispondere all'interrogazione dell'on. Valle relativa all'incidente di Raheita.

Canevaro, ministro degli affari esteri. — Non si tratta di una questione di Raheita, il nostro diritto su quella località non essendo stato messo in discussione da alcuno. Vi è stato solo un breve sconfinamento in vicinanza del capo Ras Dumeira. Il Go-

---

(1) V. nota a pag. 242

(2) E. Rouard de Card. *La France et les autres nations latines en Afrique.* Paris, 1903, A. Pedone.

verno francese e quello italiano hanno già trattato e risolto l'argomento nel modo più amichevole e soddisfacente, restando noi in possesso come prima della costa fino a Ras Dumeira e del versante nord di questo promontorio e il versante sud rimanendo ai francesi, come già si era trattato fino dal 1891. Una Commissione speciale profitterà di questa occasione per meglio delimitare i confini verso l'interno in modo che gli inconvenienti non si abbiano a ripetere.

Valle Angelo. — Una domanda mi resta a fare all'on. ministro degli affari esteri. Gli ascari che approdarono a Ras Dumeira sono ancora nella zona contestata? A questo l'on. ministro non ha risposto: ed io per dichiararmi o no soddisfatto, desidero sapere se ancora rimangono in territorio italiano gli ascari accompagnati da un francese nella zona contestata; inquantochè a me pare che questo sia l'argomento principale. Se c'è zona contestata, i francesi tornino nel loro territorio fino a quando il giudizio degli arbitri abbia determinato quali siano i diritti di ciascuno. Altrimenti io non potrei dichiararmi soddisfatto.

Presidente. — Ha facoltà di parlare l'on. ministro degli affari esteri.

Canevaro, ministro degli affari esteri. — Non si tratta di arbitrato, perchè come già ho avuto l'onore di dire, la questione è già risolta nel modo il più soddisfacente.

Non potrei rispondere poi alla domanda rivoltami dall'on. Valle Angelo: se cioè gli ascari si trovino ancora nella zona contestata, perchè non sono in comunicazione telegrafica con Raheita, tanto da poter sul momento sapere se gli ascari siano o no partiti. Certo è che gli ascari i quali erano fuori del loro territorio torneranno al loro paese per ordine del Governo, senza che le nostre truppe abbiano avuto altro che cordiali relazioni con loro.

Anche alla Camera francese l'incidente di Raheita ebbe la sua discussione; le disposizioni dei due Governi erano le migliori, e le trattative per una equa delimitazione fra i possedimenti delle due nazioni si presentavano sotto ottimi auspici.

Esse si protrassero per tutto l'anno 1899, finchè il 24 gennaio 1900, fra l'ambasciatore di Francia, Camillo Barrère, ed il ministro degli affari esteri d'Italia, Visconti Venosta, si addiveniva alla firma del protocollo sopra riportato.

In seguito alla conclusione di tale atto i due Governi si affrettavano a nominare i rispettivi commissari per la delimitazione sul terreno nelle persone dei signori Piron, ammi-

nistratore coloniale, e Rizzo, agente dei lavori pubblici, per la Francia; Felter, commissario di Assab, e Capri, tenente nelle regie truppe coloniali, per l'Italia.

I commissari si riunirono a Raheita il 15 febbraio 1901, percorsero il terreno della delimitazione stabilendo varii punti di riferimento, e nel marzo raggiunsero Obock d'onde si imbarcarono per Gibuti.

Il verbale di delimitazione, firmato dai delegati e sottoposto ai rispettivi Governi per la definitiva approvazione, dette poi origine al protocollo del 10 luglio 1901, firmato in Roma dall'on. Prinetti e dal signor Barrère.

XII.

CONVENZIONE DI FRONTIERA sottoscritta in *Addis Abeba* dal Rappresentante di S. M. il Re d'Italia e l'Imperatore Menelik II, il *10 luglio 1900* [1].

In nome della Santa Trinità.

Sua Maestà Umberto I Re d'Italia e Sua Maestà Menelik II Re dei Re di Etiopia, desiderosi di regolare la questione di frontiera tra la Colonia Eritrea e l'Etiopia, rimasta aperta fin dalla conclusione del trattato di Addis Abeba del 26 ottobre 1896 (17 tekemt 1889), d'accordo hanno conchiusa la seguente convenzione:

Art. 1. La linea Tomat-Todluc-Mareb-Belesa-Muna, tracciata nella carta qui annessa, è riconosciuta dalle due parti contraenti come confine tra l'Eritrea e l'Etiopia.

Art. 2. Il Governo italiano si obbliga a non cedere nè vendere ad altra potenza il territorio compreso tra la linea Tomat-Todluc-Mareb-Mai Ambessa-Mai Feccia-Mai Marettà-Mai Ha-Mahio-Piano delle Galline faraone e la linea Tomat-Todluc Mareb-Belesa-Muna, lasciato da Sua Maestà Menelik II Re dei Re di Etiopia, all'Italia.

Sua Maestà Menelik II Re dei Re di Etiopia, in suo proprio nome, per sè e pei suoi successori, ed il capitano

---

(1) V. Documenti diplomatici sulla frontiera tra Eritrea Sudan e Etiopia.

Federico Ciccodicola, in nome di Sua Maestà Umberto I Re d'Italia, per lui e pei suoi successori, con piacere ed accordo hanno scritta questa convenzione in lingua italiana ed amarica, considerandole tutte e due come ufficiali (solo se vi è errore di scrittura l'Imperatore Menelik si atterrà all'amarico) ed avendola approvata vi appongono i loro sigilli.

Scritta nella città di Addis Abeba il dieci luglio 1900 (3 hamlié 1892, anno di perdono).

Capitano Federico Ciccodicola
Rappresentante di S. M. il Re d'Italia in Etiopia.
(Sigillo di S. M. Menelik).

Nota.

La linea di confine proposta dall'Imperatore Menelik al maggiore Nerazzini [1] era stata nota con il seguente comunicato dell'*Agenzia Stefani* [2]:

Roma, 9. Il Maggiore Nerazzini, giunto ieri a Roma, reca la proposta dell'Imperatore Menelik per i confini. L'Imperatore che, dal canto suo, già ne ha contratto l'impegno, propone dalla parte del Tigrè una linea di frontiera che, partendo da Tomat, sull'Atbara, raggiunge, il Mareb a Todloc, risale il Mareb fino alla confluenza del Mai-Ambessa, poi il Mai-Abessa fino alle sue sorgenti: ridiscende lungo il Mai-Feccià all'alto Mareb, di cui segue il corso fino alla confluenza del Mai-Marettà: risale il Mai-Marettà, e poi, passando a sud di Gura, Digsa, Halai e Mahio, scende al Piano delle Galline faraone, mantenendosi poi parallela al Mar Rosso a sessanta chilometri della Costa.

La nuova frontiera migliora la linea del 6 febbraio 1891, includendo nella Eritrea i centri importanti di Debaroa, Gura, e Digsa, che quella linea escludeva, nonchè Halai che, secondo, quella linea, era punto di confine.

---

(1) V. pag. 238.

(2) V. *Agenzia Stefani: Bollettino* n. 34, 9 agosto 1897.

Dalla parte dell'Oceano Indiano, la proposta linea di delimitazione si mantiene a circa 180 miglia dalla costa, raggiungendo il Giuba al nord di Barbera; Lugh rimarrebbe, come stazione commerciale italiana, guarentita contro ogni molestia o razzia.

Non è prefisso termine alcuno per le decisioni del Governo italiano, il quale è libero di accettare, o non, la proposta linea di frontiera, rimanendo, intanto, immutato lo « statu quo » di fatto.

Su tale argomento l'on. Canevaro, Ministro degli affari esteri, rispondendo ad un'interpellanza dell'on. Fracassi, nella tornata del 27 febbraio 1899, faceva alla Camera la seguente dichiarazione [1]:

Le trattative importanti alle quali l'on. Fracassi ha particolarmente alluso si sono riferite sempre alla questione della frontiera, alla quale pure si riferiscono numerosi rapporti inviati dal Governatore.

Egli sa che, dopo il trattato di pace, ci fu recata dal maggiore Nerazzini, nostro incaricato, una proposta dell'Imperatore Menelik, la quale stabiliva una nuova linea di frontiera.

Questa linea fu accettata da noi; ma, poichè non ci conveniva perfettamente, siamo entrati in trattative per conservare la frontiera del Mareb-Belesa-Muna.

Queste trattative continuano ancora, e già siamo arrivati a buon punto; abbiamo anzi la speranza di riuscire.

La condotta del negoziato era stata dal regio Governo affidata al capitano Ciccodicola, nominato rappresentante e quindi Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. in Etiopia.

Il maggiore Ruffillo Perini (Gabrè Negus) così riassume la storia di questa trattativa [2]:

Le trattative furono aperte sulla base seguente suggerita da persona di buona volontà estranea alla politica: il Negus cederebbe al Governo eritreo in amministrazione il territorio indicato; in

---

(1) *Atti Parlamentari* — Camera dei Deputati. Tornata del 27 febbraio 1899.

(2) GABRÈ NEGUS, *L'Eritrea e i suoi nuovi confini* in « Rivista Moderna politica e letteraria », 1° luglio 1902.

cambio il Governo eritreo verserebbe all'erario imperiale il tributo (*ghebrì*) fissato a tale scopo dalle antiche prammatiche etiopiche per quella regione (*cioè quella regione compresa fra la vecchia e la nuova linea di confine: Seraè, Scimzana e parte dell'Acchelè Guzai*), da riscuotersi dai nativi.

Il Negus fu conciliantissimo: tanto che, propostagli la cessione definitiva in proprietà sovrana all'Italia del territorio in parola, mediante il pagamento in una sola volta del tributo regio annuo capitalizzato, accettò anche una tale soluzione, meravigliandosi soltanto della strana mobilità del nostro pensiero, vagante fra progetti di completa rinunzia e progetti di consolidamento della posizione anteriore.

L'azione e l'influenza personale di Ciccodicola, simpatica ed energica figura di soldato, che non poteva non piacere in un ambiente guerresco come è quello etiopico, entrano certamente per gran parte nella riuscita felice di tali trattative ed in altre che or ora vedremo; come vi entrò quanto egli, uomo di ingegno perspicace, ha potuto far comprendere e spiegare a Menelik nel reciproco interesse suo e nostro in riguardo all'Etiopia.

D'altra parte il contegno leale ed amichevole verso il Negus tenuto dal Governatore, on. Martini, quando ribellatosi Mangascià al suo sovrano, questi mandò contro di lui un ragguardevole corpo di truppe per sottometterlo, finì per infondere in Menelik la persuasione che, ormai, più nulla aveva da temere da noi, che niente di meglio chiedevamo che di essere collaboratori della sua politica di pace, di progresso e di tutela dei diritti etiopici.

XIII.

ATTO DI CONCESSIONE accordato in *Addis Abeba,* il *25 dicembre 1899,* dall'Imperatore Menelik II, al signor Alfredo Ilg per lo sfruttamento di miniere d'oro nel Uallega [1].

Moi Ménélik, Roi des Rois d'Ethiopie, en mon propre nom et au nom de mon héritier, j'ai donné à Son Excellence Alfred Ilg et à la Compagnie qu'il formera, par la présente, la concession dont les termes sont écrits ci-aprés:

Art. 1. J'ai donné à S. E. Alfred Ilg et à la Compagnie qu'il va former la permission exclusive d'extraire l'or, l'argent et autres choses qu'on peut extraire de la terre à Nedjo, dans la province de Wallaga, et dans tous les pays autor de Nedjo jusqu'à la distance de vingt kilomètres pendant la durée de cinquante ans, mais il ne pourra être défendu aux indigènes de produire de l'or comme ils l'ont toujours fait.

Art. 2. J'ai donné à S. E. Alfred Ilg et à sa Compagnie la permission d'apporter et d'installer dans le pays de Nedjo, que nous venons de désigner, tout le matériel chemins de fer, télégraphes, nécessaires pour l'exploitation des mines, de construire des routes et des canaux.

---

(1) Direzione Centrale degli Affari coloniali: *Raccolta* citata.

Art. 3. Je donne pour tout ce matériel, poudre, dynamite ou autre explosif nécessaire pour l'exploitation des mines, la permission de franchise de douane à l'entrée et à travers tout l'empire d'Ethiopie jusqu'à Wallaga.

Art. 4. J'ai donné à. S. E. Alfred Ilg et à tout le personnel de sa Compagnie la permission de passer librement pour venir comme pour aller à travers l'Ethiopie.

Art. 5. Tous les engagés par la Compagnie de S. E. Alfred Ilg en cas de dispute entre eux seront instruits, jugés et punis par le juge nommé par la Compagnie; seulement les délits criminels seront instruits et jugés par Sa Majesté.

Comme redevance pour ces concessions accordées par Sa Majesté à S. E. Alfred Ilg et à sa Compagnie, S. E. Alfred Ilg et sa Compagnie donneront le huit pour cent de tout or, argent ou autre minérals extraits de la terre, à l'empire d'Ethiopie.

En plus S. E. Alfred Ilg et sa Compagnie donneront à l'empire d'Ethiopie le cinq pour cent du capital réuni pour l'exploitation des mines ou qui sera réuni plus tard dans ce but en actions complétement libérées.

Sa Majesté veillera sur le personnel de la Compagnie, comme sur son propre peuple d'Ethiopie, que personne ne le touche et qu'il puisse travailler sans préoccupations.

Sa Majesté encouragera de son mieux le peuple éthiopien de s'engager comme ouvriers à la Compagnie.

Cependant S. E. Alfred Ilg et sa Compagnie n'ont pas le droit de commander les indigènes à Nedjo ou dans le pays désigné jusqu'à vingt kilomètres de distance.

La concession présente est écrite en double, dont un exemplaire reste entre les mains de Sa Majesté, l'autre dans les mains de S. E. Alfred Ilg.

Ecrit à Adis-Abeba, le 20 décembre 1899.

(Sigillo dell'Imperatore Menelik).

Nota.

L'esistenza di giacimenti auriferi negli altipiani etiopici è un fatto conosciuto fin dai tempi più remoti, e non sono rari nelle antiche cronache egizie gli accenni a tributi d'oro che dalle regioni etiopiche venivano inviati ai re d'Egitto.

Il Uallega, fra le varie provincie etiopiche, è indubbiamente, come il nome stesso lo indica, chè in lingua oromonica esso suona « paese dell'oro », una di quelle ove i giacimenti auriferi hanno maggior valore.

Questa regione, descritta dai valorosi superstiti della seconda spedizione Bòttego, il tenente di vascello Lamberto Vannutelli ed il tenente, ora capitano, Carlo Citerni, nella loro opera *L'Omo*, si trova a circa venti giornate a ponente di Addis Abeba. Regione salubre e fertile, circondata dai fiumi Dabus e Didessa e traversata da numerosi corsi d'acqua quali il Birbir, il Gumbi e la Dilla, essa è sopratutto notevole per l'abbondanza delle acque.

Gli indigeni usano raccogliere e lavare le sabbie dei fiumi ricavandone polvere d'oro che custodiscono entro tubetti di penna d'avoltoio, o pure fondono essi stessi ponendo l'oro in commercio sotto forma di anelli o di piccole sbarre.

Il signor Ilg, avendo con il permesso dell'Imperatore, intrapreso lo studio della regione inviandovi ad esplorarla l'ingegnere Comboul, in seguito ai soddisfacenti risultati ottenuti chiedeva ed otteneva da Menelik l'atto di concessione sopra riportato.

In seguito a questa concessione il 30 aprile 1901 si costituì in Anversa la Società anonima *Mines d'or du Wallaga* con un capitale di Fr. 1.000.000 diviso in 40.000 azioni di Fr. 250, delle quali i quattro quinti sono attualmente nelle mani di capitalisti italiani, mentre il rimanente trovasi ripartito fra due gruppi di capitalisti belga e francesi.

Ai termini dell'atto di costituzione sociale, « lo scopo della Società è l'esercizio di ogni industria e commercio in rapporto ai prodotti estratti dal suolo principalmente nell'Impero d'Etiopia, e ciò in conto proprio, in partecipazione o quale mandataria.

Essa si occupa particolarmente di esplorazioni industriali, commerciali e agricole; si propone l'acquisizione, la messa in valore ed, eventualmente, l'alienazione di concessioni minerarie; l'acquisto, lo sfruttamento e, presentandosene il caso, la rivendita di miniere e terreni.

« A tale effetto può fare qualunque operazione fondiaria o finanziaria sia con il Governo d'Etiopia che con terze persone: partecipare alla fondazione di qualunque società per sottoscrizione in contanti o per rapporti; prestare il suo concorso tecnico o finanziario a qualsiasi intrapresa, e particolarmente a quelle delle vie di comunicazione di maniera tale da favorire la propria industria od il proprio commercio; aggregarsi qualsiasi altro ramo di attività concorrente alla realizzazione del proprio scopo sociale... ».

In primo luogo però lo scopo della Società è l'esplorazione e lo sfruttamento della concessione del Uallega, estesa circa 125.000 ettari, dall'Imperatore Menelik accordata al signor Ilg e da questi ceduta alla Società.

Il conte Felice Scheibler (Milano), presidente del Consiglio di amministrazione, avendo comunicato a Menelik la costituzione della Società, la nomina del signor Ilg quale amministratore delegato in Etiopia, e l'invio del proprio personale sui luoghi della concessione, l'Imperatore così rispose:

Lion vainqueur de la tribu de Juda, Ménélik II élu du Seigneur, Roi des Rois d'Ethiopie, à monsieur le comte Scheiber, président de la Société de Mines d'or du Wallaga. Salut.

Votre lettre du 10 mai 1901 m'à été remise par S. E. monsieur Ilg. J'ai été très content d'apprendre par votre lettre que la Société pour mettre en exécution la concession pour l'exploitation des Mines d'or du Wallaga que j'ai donnée à S. E. Mr. Ilg, a été constituée sous le nom de Société des Mines d'or du Wallaga. J'aimais beaucoup d'apprendre par vous que les ingénieurs, les ouvriers et le matériel vont être envoyés vite pour commencer les travaux et je vous fais savoir que c'est ma volonté de vous aider tant que cela me sera possible pour que les travaux réussissent. La nomination de S. E. Mr. Ilg comme représentant de votre Société m'a fait plaisir et a mon consentement.

Ecrit à Adis Alem le 6 juillet 1901, l'année de miséricorde.

Nel novembre 1901 la Società inviò nel Uallega, sotto la direzione dell'ing. Comboul, che già durante tre anni aveva esplorata quella contrada, una prima spedizione che, oltre agli utensili ed al materiale necessario per i lavori di esplorazione, recava seco una piccola batteria e tre pestelli per il trattamento del minerale.

Alla morte dell'ing. Comboul, sopraggiunta nel dicembre del 1902, la direzione dei lavori fu assunta dall'ing. Riboni.

In seguito ai rapporti lusinghieri di questo ingegnere il Consiglio di amministrazione della Società decise nel 1903 di inviare con una seconda spedizione, il materiale necessario completo di trasporto di energia elettrica e per lo sfruttamento, sopra una base economica, del materiale scoperto durante i lavori di esplorazione [1].

([1]) Mentre attendiamo alla correzione delle bozze di questo lavoro ci giunge notizia della messa in liquidazione della Società delle Miniere del Uallega.

XIV.

TRATTATO sottoscritto in *Addis Abeba* dal Rappresentante britannico e dall'Imperatore Menelik II, il *15 maggio 1902,* per delimitare la frontiera fra l'Etiopia ed il Sudan Anglo-Egiziano [1].

His Majesty Edward VII, by the Grace of God, King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the British Dominions beyond the seas, Emperor of India, and His Majesty Menelek II, by the Grace of God, King of Kings of Ethiopia being animated with the desire to confirm the friendly relations between the two powers, and to settle the frontier between the Soudan and Ethiopia; and His Majesty King Edward having appointed as his Plenipotentiary, Lieutenant Colonel John Lane Harrington, a Commander of the Royal Victorian Order, His Majesty's Agent at the Court of His Majesty Menelek II, King of Kings of Ethiopia, whose full powers have been found in due and proper form, and His Majesty the Emperor Menelek, negotiating in his own name as King of Kings of Ethiopia, they have agreed upon, and do conclude, the following Articles, which shall be binding on themselves, their heirs, and successors:

Art. 1. The frontier between the Soudan and Ethiopia agreed on between the two Governments shall be:

(1) Treaty Series, n. 16, 1902 — *Treaty between Great Britain and Ethiopia.* Londra, Harrison and Sons.

The line which is marked in red on the map annexed to this Treaty in duplicate, and traced from Khor Um Hagar to Galabat, to the Blue Nile, Baro, Pibor, and Akobo Rivers, to Melile, thence to the intersection of the 6th degree latitude north with 35th degree longitude east of Greenwich.

Art. 2. The boundary, as defined in Article I, shall be delimited and marked on the ground by a Joint Boundary Commission, which shall be nominated by the two High Contracting Parties, who shall notify the same to their subjects after delimitation.

Art. 3. His Majesty the Emperor Menelek II, King of Kings of Ethiopia, engages himself towards the Government of His Britannic Majesty not to construct, or allow to be constructed, any work across the Blue Nile, Lake Tsana, or the Sobat, which would arrest the flow of their waters into the Nile, except in agreement with His Britannic Majesty's Government and the Government of the Soudan.

Art. 4. His Majesty the Emperor Menelek II, King of Kings of Ethiopia, engages himself to allow His Britannic Majesty's Government and the Government of the Soudan to select, in the neighbourhood of Itangh in the Baro River, a block of territory having a river frontage of not more than 2000 metres, in area not exceeding 400 hectares, which shall be leased to the Government of the Soudan, to be administered and occupied as a commercial station so long as the Soudan is under the Anglo-Egyptian Government.

It is agreed between the two High Contracting Parties that the territory so leased shall not be used for any political or military purpose.

Art. 5. His Majesty the Emperor Menelek II, King of Kings of Ethiopia, grants His Britannic Majesty's Government and the Government of the Soudan the right to construct a railway through Abyssinian territory to connect the Soudan with Uganda. A route for the railway will be

selected by mutual agreement between the two High Contracting Parties.

The present Treaty shall come into force as soon as its ratification by His Britannic Majesty shall have been notified to the Emperor of Ethiopia.

In faith of which His Majesty Menelek II, King of Kings of Ethiopia, in his own name, and Lieutenant-Colonel John Lane Harrington, on behalf of His Majesty King Edward VII, King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, have signed the present Treaty in duplicate, written in the English and Amharic languages, identically both texts being official, and have thereto affixed their seals.

Done at Addis Abbaba, this 15th day of May, 1902.

HARRINGTON.

(*Seal of the Emperer*).

XIV *bis*.

NOTA AGGIUNTA al trattato del 10 luglio 1900 per la frontiera tra l'Eritrea e l'Etiopia ed al trattato del 15 maggio 1902 per la frontiera tra Sudan ed Etiopia, sottoscritta in *Addis Abeba* il *15 maggio 1902* fra l'Imperatore Menelik II ed i Rappresentanti dei Governi italiano e britannico [1].

Di comune accordo fra S. M. l'Imperatore di Etiopia

His Majesty the Emperor of Ethiopia, Menelek II, Major

(1) V. Documenti Diplomatici sulla frontiera tra Eritrea, Sudan e Etiopia.

Menelik II, il maggiore comm. Ciccodicola, ministro d'Italia in Etiopia, ed il tenente colonnello Harrington, agente diplomatico del Governo britannico in Etiopia, è stato convenuto quanto segue:

Art. 1. Il trattato di frontiera fra l'Etiopia e la Colonia Eritrea, determinato finora dalla linea Tomat-Todluc, di comune accordo, viene modificato nel seguente modo:

A cominciare dalla confluenza del Khor-Um-Hagar col Setit la nuova frontiera segue questo fiume fino alla confluenza del Maiteb, si tiene lungo il corso di esso lasciando all'Eritrea il monte Ala Tacura e si dirige al Mareb alla confluenza del Mai Ambessa.

La linea compresa fra la confluenza del Maiteb col Setit e quella del Mai Ambessa col Mareb sarà determinata sul terreno da appositi delegati, italiani ed etiopi, in maniera che la tribù dei Cunama rimanga alla Colonia Eritrea.

Art. 2. La frontiera fra il Sudan e l'Eritrea invece

Ciccodicola, Italian Minister in Ethiopia, and Lieutenant-Colonel Harrington, His Britannic Majesty's Agent in Ethiopia, have mutually agreed that:

Art. 1. The frontier Treaty between Ethiopia and Eritrea previously determined by the line Tomat-Todluc is mutually modified in the following manner:

Commencing from the junction of the Khor-Um-Hagar with the Setit, the new frontier follows this river to its junction with the Maieteb, following the latter's course so as to leave Mount Ala Tacura to Eritrea, and joins the Mareb at its junction with the Mai Ambessa.

The line from the junction of the Setit and Maieteb to the junction of the Mareb and Mai Ambessa shall be delimited by Italian and Ethiopian Delegates so that the Cunama tribe belongs to Eritrea.

Art. 2. The frontier between the Soudan and Eritrea,

di essere quella delimitata dai delegati inglese ed italiano, con la convenzione del 16 aprile 1901, sarà la linea che da Sabderat per Abu-Gamel va alla confluenza del Khor-Um-Hagar col Setit.

Gli accordi sopra indicati accettati da S. M. l'Imperatore di Etiopia Menelik II avranno esecuzione quando questa nota sarà stata ratificata dai Governi inglese ed italiano.

In fede di quanto sopra, S. M. l'Imperatore d'Etiopia Menelik II, per sè e pei suoi successori, il comm. maggiore Ciccodicola, Ministro d'Italia in Etiopia, in nome di S. M. Vittorio Emanuele III Re d'Italia, per lui e pei suoi successori, ed il tenente colonnello Harrington, in nome di S. M. Edoardo VII Re dei Regni Uniti di Gran Bretagna ed Irlanda, dei dominii britannici d' oltre mare, Imperatore delle Indie, per lui e pei suoi successori, hanno sottoscritta questa nota, scritta in 3 copie in lingua inglese, italiana ed amarica, identicamente e dello stesso

instead of that delimited by the English and Italian Delegates by the Convention of the 16th April 1901, shall be the line which, from Sabderat, its traced *via* Abu Jamal to the junction of the Khor-Um-Hagar with the Setit.

The present Agreement shall come into force as soon as its ratification by the British and Italian Governments shall have been notified to the Emperor of Ethiopia.

In faith of which, His Majesty the Emperor of Ethiopia, Menelek II, in his own name and that of his successors, Major Ciccodicola, in the name of His Majesty Victor Emanuel III, King of Italy, and his successors, and Lieutenant-Colonel Harrington, in the name of His Majesty Edward VII, King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and his successors have signed the present note in triplicate, written in the Italian, English, and Amharic languages identically, all texte

valore e vi hanno apposti i loro sigilli.

Scritta nella città di Addis Abeba, il 15 maggio 1902.

FEDERICO CICCODICOLA
Maggiore.

being official, and have thereto affixed their seals.

Done at Addis Abbaba, this 15th day of May 1902.

JOHN LANE HARRINGTON
Lieutenant-Colonel.

(*Sigillo dell'Imperatore Menelik*).

NOTA.

Questa nota aggiunta al trattato del 10 luglio 1900, per la quale l'Italia rinunziando a quello sbocco sull'Atbara che l'omai avvenuta cessione di Cassala rendeva di ben scarso valore, veniva ad aggiungere al territorio eritreo l'importante provincia dei Cunama, ebbe origine da un accordo precedentemente sottoscritto in Roma dai delegati dei due Governi italiano e britannico.

Erano allora in corso le trattative fra il Governo inglese e quello etiopico per la definizione dei confini fra il Sudan anglo-egiziano (di recente riconquistato alla Mahdia) e l'Etiopia, e mentre il Governo britannico si preoccupava di veder assicurato al suo dominio le acque dell'Atbara, era di grande interesse per l'Italia che non venissero a cadere sotto il dominio anglo-egiziano le strade commerciali che da Gondar conducono all'Eritrea.

È a credere che nelle trattative preliminari fra l'Imperatore Menelik ed il signor Harrington, questi fosse riuscito ad ottenere di portare il confine sudanese ad oriente dell'Atbara, sì che l'*enclave* Abu-Gamel-El-Egheri-El-Gherasco-Todluc, già di per sè stesso di ben scarso valore, avrebbe veduto questo ancor più diminuito dal trovarsi circondato per tre lati da territori sudanesi.

Fu quindi provvido consiglio quello che dettò l'accordo di Roma, di cui ecco il testo [1]:

---

(1) Op. cit.

È convenuto che, per completare la delimitazione della frontiera tra il Sudan anglo-egiziano e l'Eritrea, sia segnata, partendo da Abu Gamel (vedi la carta Talbot-Colli) una linea da tracciarsi da speciali delegati secondo le accidentalità del terreno, che si diriga verso il sud fino alla confluenza del Khor Um-Hagar col Setit (vedi carta Talbot-Colli 36° 37′). Il territorio ad est di questa linea, che dall'Imperatore Menelik è stato riconosciuto come appartenente al Sudan, sarà aggiunto, col suo consenso, all'Eritrea.

Il parallelogramma ad ovest di questa linea che sta a nord della linea Tomat-Todluc, sarà dall'Italia ceduto al Sudan.

Come seguito a questo accordo, la linea di confine, dal Setit a Metemma, sarà riportata verso ovest in modo da lasciare dalla parte dell'Etiopia Nogara e la strada commerciale veniente da Gondar verso l'Eritrea.

L'agente inglese e l'agente italiano in Etiopia si adopereranno per ottenere dall' Imperatore Menelik, in compenso di questa estensione del confine etiopico, la cessione all'est della linea Todluc-Maiteb, di una zona di territorio tale da includere nell'Eritrea tutta la tribù di Cunama fino al Mareb.

Se i predetti negoziati, dopo un ragionevole lasso di tempo, non fossero coronati da successo, le trattative saranno riprese in Roma tra i delegati italiani ed i britannici sulla base della linea Todluc-Ombrega, oppure della linea Maiteb-Gebel-Obar (vedi la carta Talbot-Colli) per il confine tra il Sudan e l'Etiopia, rimanendo in tal caso invariato lo *statu quo ante* per il territorio a nord della linea Todluc-Tomat, quanto al confine tra il Sudan e l'Eritrea.

Fino a che non sia intervenuto il consenso dell'Imperatore di Etiopia all'accomodamento anglo-italiano contemplato nella presente dichiarazione, questa dovrà rimanere segreta.

Dato a Roma, il 22 novembre 1901.

MARTINI.	RENNEL RODD.
C. AGNESA.	GLEICHEN.
F. CICCODICOLA.	J. L. HARRINGTON.
A. BODRERO.	

Se le trattative con l'Imperatore Menelik non furono molto lunghe, non furono perciò meno laboriose e del loro buon esito l'Italia va debitrice all'ottima posizione che il suo rappresentante in Etiopia, maggiore Federico Ciccodicola, aveva saputo acquistarsi presso l'Imperatore.

Poco dopo che questo documento fu reso di pubblica ragione, la *Rivista moderna politica e letteraria*, a proposito delle cen-

sure che in quel tempo la stampa francese rivolgeva al rappresentante della repubblica, signor Lagarde, per non sostenere abilmente gli interessi della Francia, ed ai rappresentanti italiano e britannico accusandoli di intrighi presso Menelik in danno della vicina repubblica, scriveva [1]:

Certo, che l'indole e la capacità personale influiscono sulla efficacia della diplomazia, in Etiopia come dappertutto, in questo caso come in tutti gli altri. E, abbia o no la Francia ragione di lagnarsi a questo proposito del Lagarde, è certo che l'Italia non ha che a lodarsi del Ciccodicola, e l'Inghilterra dell'Harrington. Menelik agisce indubbiamente anche sotto l'impero delle simpatie e delle antipatie, e molto un uomo che gli riesce simpatico può ottenere da lui. Ma nell'amicizia non è Menelik più fedele che non sia stato ai suoi bei tempi fedele in amore. Le sue simpatie sfumano presto, quando non si provveda a dar loro una solida base, con l'esercizio opportuno delle facoltà morali e intellettuali più precisamente diplomatiche, e di quella diplomazia speciale che meglio riesce con lui: ed è di quelle qualità che evidentemente il Ciccodicola e l'Harrington hanno usato, quello per ricostruire, questo per erigere, la posizione dei loro paesi nell'animo del Negus.

Ammirabile specialmente il primo. L'Harrington aveva, non solo la conoscenza esatta delle questioni, per avere assistito da un eccellente osservatorio al loro svolgimento, ma la coscienza di essere il rappresentante di una politica, di un Governo, di un paese, che sapevano quello che volevano, e che erano ormai persuasi dell'errore commesso disinteressandosi dell'Abissinia dopo la grande spedizione compiutavi e non curando la importanza che offre l'Etiopia per tutto l'insieme del problema anglo-africano che si risolve dal Cairo al Capo. L'Harrington aveva quindi una linea di condotta chiaramente segnata.

L'aver saputo seguirla con frutto è stata però certo una grande benemerenza da parte sua. Il trattato del 15 maggio 1902 concluso dall' Harrington col Negus, comprende infatti clausole di una importanza addirittura vitale per la posizione dell'Inghilterra in Africa.

Quel trattato era inteso apparentemente a definire anzitutto la frontiera occidentale dell'Etiopia e del Sudan; e a questo provvede l'articolo 1°; ma l'articolo 3° e l'articolo 5° sconfinano da

---

(1) Primo Levi, *Fra le quinte... Africane* (« Rivista moderna politica e letteraria », Roma, 1° marzo 1903).

questo còmpito, e col 3° Menelik s'impegna a non costruire e a non permettere che si costruisca sul Nilo Azzurro, sul lago Tasana e sul Sobat, opera qualsiasi che possa intralciare il loro corso verso il Nilo, senza preventivo accordo col Governo britannico, ed al Governo del Sudan il diritto di costruire attraverso il territorio abissino una ferrovia collegante il Sudan all'Uganda.

Ora il trionfo del signor Harrington è principalmente in questi due articoli, di cui non occorre dimostrare l'entità per l'impero anglo-africano. E sono essi principalmente che dànno ai nervi alla stampa francese, la quale confronta oggi la differenza fra tale concessione e gli ostacoli che sono da Menelik frapposti al proseguimento fino ad Addis-Abeba della ferrovia Gibuti-Harrar, proseguimento ch'era stato da lui consentito prima che il Governo francese s'investisse di questa ferrovia, e prima che scoppiassero quei suoi dissensi col signor Lagarde, che ogni corriere giungente da Gibuti conferma essere irreparabili.

Il còmpito del maggiore Ciccodicola era, comunque, ben più difficile di quello del colonnello Harrington; perchè egli andava a Menelik dopo Adua, quando la mente del sovrano etiopico doveva essere condotta a considerare con disprezzo l'Italia, non solo e non tanto per Adua quanto per la politica che l'aveva seguìta; e anzitutto perchè egli rappresentava un paese ed un Governo la cui coscienza e la cui volontà non gli potevano dare alcun affidamento di coerenza, di costanza, di fermezza, che si disinteressavano quasi interamente delle cose africane o le consideravano come un peso uggioso e dannoso, piuttosto che come la sorgente di una prossima futura prosperità. Pure, il Ciccodicola seppe poco a poco insinuarsi, non solo nell'animo di Menelik, ma nel pensiero del proprio Governo, e indurre questo a sostare sul sentiero delle rinuncie, e rialzare in Etiopia il prestigio del nostro paese; tanto, da riavere non solo quella linea di confine Mareb-Belesa-Muna, che era stata perduta all'epoca della missione Nerazzini, ma da acquistare tanta influenza sull'animo del Negus, che oggi la stampa francese attribuisce, come s'è visto, a lui non meno che all'Harrington, e ad entrambi non meno che agli errori del Lagarde, gl'insuccessi della Francia.

Certo, l'atto addizionale al trattato anglo-etiopico sopradetto ed al trattato italo-etiopico del 10 luglio 1900 concluso dal Ciccodicola a rettifica della convenzione Nerazzini, si è prestato a giudizii disformi; poichè venendo a completare ed a rettificare in parte la convenzione Colli-Talbot del 16 aprile 1901, toglieva all'Eritrea quello sbocco sull'Atbara che era ormai, dopo la retrocessione di Cassala, la nostra porta aperta sul Sudan; e di ciò pare a molti compenso insufficiente la tribù dei Cunama riconosciuta all'Eritrea.

Ma, mentre di quest'ultima parte delle nuove convenzioni non si può lasciare al Ciccodicola la responsabilità personale, essendo stata discussa e risoluta fra Massaua e Roma, è dubbio che, data la posizione attuale dell'Inghilterra, e dopo la rinuncia appunto di Cassala, che non sarà mai abbastanza deplorevole, lo sbocco sull'Atbara avesse per noi un grande valore pratico.

Comunque, il certo è che la nostra posizione in Etiopia è migliorata; è migliorata per merito anzitutto del Ciccodicola, e, facendo puranche la tara alle esagerate lamentele della stampa francese, mentre la Francia si lagna, e pare non a torto, del suo rappresentante presso il Negus, noi non abbiamo che a lodarci del nostro.

Al Senato del Regno, questa nota aggiunta al trattato del 26 maggio 1903 fu vivamente biasimata dal senatore Pippo Vigoni, che presentò all'uopo un'interpellanza al ministro degli affari esteri « relativamente ai criteri direttivi della nostra politica coloniale in Africa, e più specialmente in seguito a recenti fatti e convenzioni che alterano lo stato di cose già convenuto, e profondamente compromettono l'avvenire economico della Colonia Eritrea ».

Ecco il verbale della discussione cui dette luogo lo svolgimento di questa interpellanza.

Io ringrazio l'onorevole Morin di avere accettato la mia interpellanza presentata fino dai 12 febbraio u. s., mi dispiace però che la lunga chiusura del Senato abbia portato un altrettanto lungo ritardo nel suo svolgimento, perchè i danni accennati si riverberano sulla colonia nostra quanto sulla colonia francese nel mar Rosso, e mentre in Francia da due mesi la stampa coloniale, la stampa geografica, l'opinione pubblica, si sono agitati per questo argomento accennando anche alle conseguenze che ne derivano alla colonia italiana, io non volevo che il nostro lungo silenzio fosse interpetrato come una condiscendenza ai fatti compiuti, oppure come una trascuranza di questo nostro vitale interesse.

Citerò unicamente dei fatti, facendo pochissime considerazioni. Tutto il territorio su cui si svolge l'azione coloniale italiana nel mar Rosso e nell'oceano Indiano, o come sfera di influenza o come protettorato o come zona di occupazione, in linea generale, è tracciato da due convenzioni. L'una si interna dalla foce del Giuba, l'altra, dall'estremo confine Nord della colonia Eritrea, e le due,

dopo percorsi vasti e variati territori, si congiungono nelle regioni dell'Atbara e del Nilo Azzurro.

Consideriamo prima le convenzioni relative ai confini del territorio nostro nell'Eritrea propriamente detta, che furono distribuite ultimamente quali documenti diplomatici, annessi alla relazione Martini. Partendo da *Ras Casar*, il primo tratto di confine è delineato da una convenzione in data del 1895 firmata da Martini e da Parson Pasha, poi ne segue una seconda in data 1° giugno 1899 firmata dal capitano Simone Bongiovanni, rappresentante l'Italia, e da W. I. Walter, rappresentante il Governo inglese, indi una terza in data 16 aprile 1901 che riguarda l'ultimo tratto ed è a firma del delegato dell'Italia tenente Colli Di Felizzano e di Mister Talbot, commissario dell'Inghilterra. A quest'ultimo perfetto documento diplomatico è anche annesso un allegato nel quale sono descritti tutti i punti artificiali o naturali che servono alla limitazione della frontiera, la quale nell'ultimo suo tratto corre lungo l'Atbara dal punto denominato El Egheri fino alla confluenza del Setit, confermando così i nostri diritti sull'Atbara già sanciti dal precedente trattato anglo-italiano in data 15 aprile 1901 (*sic;* leggi 1891).

Dopo di questo, fra i documenti diplomatici distribuiti noi ne troviamo uno curiosissimo, permettetemi di dirlo, perchè non è nè una convenzione, nè un vero preliminare, è la descrizione di quanto si convenne in una riunione che ha avuto luogo in Roma al 22 novembre 1901 fra Martini, Agnesa, Ciccodicola, Bodrero per l'Italia e Rennel Rodd, Gleichen, Harrington per l'Inghilterra, intitolata: « Dichiarazioni relative alla sistemazione del confine Sudanese Etiopico » senza un cenno che giustifichi il movente del convegno, nè additi da chi o da quali cause fu provocato.

Fatto questo, i delegati partono per la Etiopia, e il 15 maggio del 1902 il preliminare è convertito in convenzione firmata ad Addis Abeba da S. M. l'Imperatore Menelik, dal capitano Ciccodicola e dal colonnello Harrington. Ora, con questo atto si mutano radicalmente i confini e la superficie della nostra colonia stabiliti *ab origine* e precisati con l'ultima convenzione stipulata dal tenente Colli Di Felizzano pochi mesi prima ed ufficialmente comunicata, si rinunzia al nostro diritto sull'Atbara, e forse lo scopo di questa convenzione supplementare è precisamente quello di allontanarci da questo corso d'acqua; si acquista la provincia dei Cunama e si rinuncia a quella degli Homrah che precisamente va a confinare con l'Atbara, e si perde la via carovaniera per Kassala.

Io qui potrei sollevare una questione pregiudiziale, ma siccome il mio scopo non è questo, non faccio che accennarla perchè l'onorevole Ministro la raccolga e veda se è il caso di prenderla in con-

siderazione. La pregiudiziale è questa: Se è legale, se è costituzionale che quattro funzionari del Governo nostro e tre delegati del Governo inglese, che non risultano investiti di poteri straordinari, facciano convenzioni che alterano i confini del territorio italiano e ne variano anche la superficie, e senza che il loro operato sia posto in discussione al Parlamento, od ottenga il consenso legislativo. Ma non voglio insistere su questa questione pregiudiziale, la accenno solo per far vedere che anche essa può essere una irregolarità degna di rilievo.

Ora il 15 maggio 1902 i delegati dell'Inghilterra ottengono la firma di questa nuova convenzione dall'Imperatore Menelik, e contemporaneamente firmano collo stesso Sovrano una importantissima convenzione, la quale trae forse le origini da una nota in data 10 aprile 1891 e comunicata dall'Imperatore Menelik a tutti i Gabinetti di Europa, per premunirsi contro l'accerchiamento dal quale si vedeva minacciato e per rivendicare il diritto ai confini dell'Impero etiope antico; vale a dire Tomat, il Nilo Azzurro, il Nilo Bianco e su fin verso l'Uganda e giù fino al lago Rodolfo. L'Inghilterra forse prendendo per base delle sue trattative queste vaste rivendicazioni di Menelik e pensando ai molti contatti che essa ha con quelle regioni inoltrandosi dal Sudan, ha trovato opportuno di conchiudere una convenzione in virtù della quale riconosce all'Etiopia il diritto ad un vastissimo territorio, ed ottiene in compenso importantissime concessioni, e fra queste il diritto di attraversare i territori stessi colla ferrovia che collegherà Kartum all'Uganda, il diritto a una zona di terreno per impiantare eventualmente una stazione commerciale, nei pressi di Itang, sull'alto Baro, e più importante di tutto per noi e forse anche per lei, l'impegno assoluto da parte di Menelik di non toccare nè permettere che da altri sia toccato il libero deflusso di tutte le acque che dal lago Tzana, dal Nilo Azzurro e dal Sobat affluiscono al Nilo.

La notizia della convenzione firmata il 15 maggio del 1902 è stata seguita dalle altre notizie di grande importanza ed oramai accertate, che l'Inghilterra invia una imponente spedizione, che deve essere accolta solennemente da Menelik, per esplorare il Nilo Azzurro, e per constatarne la navigabilità dalle rive del Goggiam a Kartum, che ha già fatto fare studi intorno alla possibilità di opere idrauliche che valgano ad aumentare la potenzialità di quell'enorme serbatoio che è il lago Tzana, che ha già mandato a fare rilievi e preventivi per la grande ferrovia che deve salire fino all'Uganda ed eventualmente collegare il territorio etiopico deviando verso Addis-Abeba.

Tutto questo complesso di fatti e di convenzioni sapientemente

predisposte, rivela il grandioso, l'ammirabile concetto direttivo della politica coloniale inglese nel Sudan, e facile è prevedere quale immensa rivoluzione commerciale si manifesterà in quel paese. Essa è stata rilevata dai Francesi che vedono menomata l'importanza della loro ferrovia Gibuti-Harrar e dubitano ormai della convenienza di farla proseguire fino ad Addis-Abeba come era progettato.

Quanto al danno che ne viene all'Italia, è evidente che tutti i commerci che da quei ricchi paesi dell'interno potevano defluire al mar Rosso, transitando per la colonia Eritrea, prenderanno la via del Nilo dove indubbiamente gli Inglesi col loro spirito di iniziativa e coi mezzi dei quali dispongono, faranno di tutto per facilitare ogni mezzo di trasporto.

Gli Inglesi, intrapresa la guerra del Sudan, non scoraggiati dalle prime disfatte nei pressi di Suakim e sul Nilo, dopo un lungo periodo di preparazione hanno ripreso l'offensiva, hanno vinto il Mahdi, distrutto Ondurman e ricostruito Kartum, vendicato l'eccidio di Gordon, sfatate le conseguenze della infausta spedizione Marchand, e conquistato così il paese, incontrando enormi sacrifici di sangue e di danaro, al grido di « tutto per il Nilo » hanno poi concepito questa convenzione che risponde al concetto di « tutto al Nilo », perchè facendovi affluire i commerci di quella regione vasta quanto fertile e ricca, fecondano le vittorie riportate, le terre gloriosamente conquistate.

Tutti sanno che dal mare Rosso salendo a 2800 metri, cioè all'altipiano, la vegetazione vi è ricca, ma in questa zona non si può sperare molto dalle coltivazioni per il declivio ripidissimo. All'interno invece, il declivio è lento, le acque del fiume cominciando dal Tacazzè fino al Nilo Azzurro sono cariche di limo, che rende i terreni eminentemente fertili, e nei pressi del lago Tzana la produzione è rigogliosissima, tanto che vi crescono spontanei il caffè ed altri preziosissimi arbusti.

Fin qui dovevamo lentamente spingere la nostra benefica e pacifica influenza per aumentare e migliorare la produzione a beneficio della nostra colonia, imponendoci coll'esempio, colla costanza nel lavoro, coll'ottenere dal Sovrano di quelle convenzioni che servono ad assicurare lo sfruttamento del suolo migliorando le condizioni morali e materiali dell'indigeno. Il Goggiam d'altra parte è ricco perchè vi affluiscono carovane fino dal Kaffa e dai paesi Galla, e noi potevamo sperare che, almeno in parte seguendo le antiche vie, questo commercio passando per il Gondar defluisse poi a Massaua, come accenna anche l'onorevole Martini nella sua ultima relazione.

Ora è certo che la convenzione inglese che fa convergere al Nilo tutte le vie commerciali, e nega perfino l'acqua a chi volesse col

lavoro e colla irrigazione fecondare quelle fertili regioni, toglie a noi la convenienza di spingervi le nostre iniziative e sottrarrà alla nostra colonia Eritrea grandissima parte dei benefici che ne dovevano costituire la vera, la grande vita avvenire.

Io non voglio dare esagerata importanza alla convenzione predisposta in Roma il 22 novembre 1901, nè voglio dire che senza di essi gl'Inglesi non avrebbero stipulato il loro trattato con Menelik, ma è certo che quello è stato un primo punto di partenza nel quale tutto abbiamo dato e concesso senza avvederci delle conseguenze e di quanto era possibile e conveniente chiedere in cambio.

Ma vi ha di più. Il trattato del 15 aprile 1901 (*sic;* leggi 1891) concluso a Roma fra l'onorevole Di Rudinì e Lord Dufferin per la delimitazione dei confini fra l'Eritrea e il Sudan, stabilisce un diritto di passaggio in franchigia per gl'Italiani ed amici degl'Italiani e per tutte le loro merci che dalle vie del Goggian e del Gondar scendono a Cassala toccando Ghedaref e l'Atbara, franchigia doganale che abbiamo perduto perchè abbiamo abbandonato questo passaggio e possiamo quindi computare al nostro bilancio passivo di quella convenzione.

Noi abbiamo commesso il primo errore nell'abbandono di Cassala, siamo passati pel filtro di questa seconda convenzione nella quale la cessione di ogni nostro diritto sull'Atbara, era certo preziosissima per gli Inglesi quale coefficiente utile del loro vasto programma, e col non pretendere compensi, che era doveroso intuire e chiedere quanto giusto di ottenere, siamo giunti alla attuale situazione veramente dannosa per l'avvenire della nostra azione in Africa, come più avanti avremo ancora campo di vedere.

Ora qui c'è qualche cosa per me di incomprensibile, e mi domando chi ha sollecitato quello strano convegno e con quali criteri se ne accettarono le conclusioni contrarie a quelle pochi mesi prima stabilite, perdendo antichi diritti, cedendo una provincia che ha il vantaggio di fronteggiare il fiume e che si sa essere fertile, ricchissima di vegetazione, popolata da fiere d'ogni sorta che forniscono il gran mercato mondiale di Amburgo, come descrive un viaggiatore italiano, il conte Pennazzi, nella sua opera *Dal Po ai due Nili* e accettando invece in cambio l'altra dei Cunama che l'onorevole Martini ci descrive nella sua ultima relazione sull'andamento dell'Eritrea, ma che afferma che non conosceva quando fu accettata, perchè nella relazione stessa dice di essersi recato a visitare quel paese quasi completamente inesplorato in attesa che da Addis-Abeba ritornasse con la firma di Menelik la relativa convenzione già predisposta a Roma.

Ma vi è di più ancora: il trattato anglo-italiano del 24 marzo

1891, per la demarcazione della sfera d'influenza tra l'Italia e l'Inghilterra nella penisola Somala, stabilisce che a partire dalla foce del Giuba il confine della sfera d'influenza percorre il *thalweg* di questo fiume fino al sesto grado latitudine Nord, che segue fino al 35° meridiano Est di Greenwich, per non abbandonarlo fino all'incontro del Nilo Azzurro. All'articolo II è detto: « se però esplorazioni geografiche scientifiche e commerciali avessero da suggerire l'opportunità di alcuni cambiamenti in questa linea, resta aperto il campo ad amichevoli accordi tra l'Inghilterra e l'Italia per variare questi confini ».

Ora io domando se con questo stato di fatto e cogli accennati precedenti, l'Inghilterra, volendo stipulare la convenzione con Menelik che tocca quei territori e riguarda precisamente il libero deflusso del Nilo Azzurro, non doveva, almeno a titolo di cortesia, prevenire l'Italia, dalla quale non aveva ricevuto che concessioni e prove di deferenza, e ancora più se non era rigorosamente doveroso da parte di chi sopraintendeva alla nostra politica coloniale di vigilare ed approfittare di quella occasione per ottenere almeno una piccola parte del molto che ai nostri interessi potrebbe tornare utile precisamente in quelle zone e in quella circostanza.

Il trattato anglo-italiano del 24 marzo 1891 ha un punto debole, che certamente il Ministro degli esteri conosce e che la più elementare prudenza mi consiglia di non accennare qui. Ma non era il momento opportuno quello di accordarsi con l'Inghilterra per consolidare quel punto, rassicurare i nostri diritti e togliere il pericolo di questioni in avvenire?

L'Inghilterra colla sua convenzione 15 maggio 1902 stabilisce i confini fra Sudan e Etiopia per modo che partendo da Tomat attraversando il Nilo Azzurro portandosi sul Sobat e ripiegando attorno alla terra del Kaffa, viene a finire in un punto che è caposaldo della nostra convenzione, vale a dire all'incontro del sesto grado col 35° meridiano Est di Greenwich. Migliore opportunità, migliore appiglio è difficile immaginare nè forse si ripresenterà spontaneamente per cercare di migliorare le condizioni di quel nostro territorio, e di quel nostro trattato, e io faccio voti perchè non venga giorno nel quale abbiamo a pentirci amaramente di tanta noncuranza.

È anche in quei pressi che le esplorazioni degli Italiani, che hanno costato la vita al Bòttego, al Sacchi, e al Ruspoli, portarono alla soluzione del problema dell'Omo, alla dettagliata conoscenza dei laghi Rodolfo e Stefania, alla scoperta del lago Margherita, che sta precisamente a cavaliere del sesto grado, e quindi per metà entro e per metà fuori del confine della nostra sfera d'influenza.

E come mai non si è pensato, dopo queste gloriose e costose scoperte, di approfittare della fortunata opportunità del momento per chiedere l'applicazione dell'articolo II di quello stesso trattato che vuole che quei confini nostri possano di comune accordo essere migliorati qualora lo consiglino i risultati di ulteriori esplorazioni, od assicurarsi almeno, a mezzo di opportune convenzioni, il frutto delle produzioni e dei commerci di quelle zone, che a detta dei loro stessi valorosi esploratori devono costituire la ricchezza del nostro protettorato del Benadir e di tutta la penisola Somala?

Oltre a ciò il Giuba è fiume che si può dire nostro, perchè attraversa la nostra zona della penisola Somala, e la sua esplorazione è pure dovuta al valore di uno dei nostri, il capitano Bòttego. Non era il momento quello di interessarsi all'argomento e dati i buoni rapporti che esistono fra noi e Menelik, auspice l'Inghilterra, ottenere una convenzione che assicurasse alla nostra sfera di influenza il defluire delle correnti commerciali in tutto quell'intricato *caos* degli affluenti del Giuba? E non era il caso forse di invocare anche qualche reciprocanza di generosità a riguardo nostro dall'Inghilterra che possiede, dirò, la chiave del Giuba? Per chi si occupa di questioni coloniali è stato sempre questo un punto nero della nostra convenzione, e questo era proprio il momento opportuno per migliorarla.

Ma per farsi un giusto concetto della importanza della questione... Mi spiace forse di tediare il Senato....

Voci: No, no, parli, parli!

Vigoni Giuseppe —... Per farsi un concetto della importanza della questione bisogna rifare un po' di storia.

Quella non è una zona che ha richiamato l'attenzione di semplici *touristes* italiani, non è un paese, nel quale senza studi, senza preparazione, o senza aspirazioni si sono avventurate tante iniziative private. Quello è un paese che per un complesso di circostanze ha richiamata l'attenzione nostra, di privati e di Governo, ha esercitato su molti di noi una specie di fascino, ha spontaneamente chiamata a sè una larghissima corrente di attività e di sacrifizi italiani. Io credo che nessuna zona d'Africa ha destato tante aspirazioni, provocato tante nobili iniziative, ha costato tante vittime, prescindendo da quelle che troppo doloroso sarebbe il ricordare qui, ma dico di vittime di esploratori, di generosi, che colla bandiera della scienza sono andati a sacrificarsi a beneficio della colonizzazione italiana.

E queste spedizioni, lasciatemelo dire, in gran parte avevano veste ufficiale, erano iniziate, spinte, tutelate dal nostro Governo.

Questo prova che si voleva là concentrare l'azione nostra, non

solo dei dilettanti cacciatori della gazzella o del leone, ma quella della vera espansione coloniale italiana. Ricordiamo i primi inviti del cardinale Massaia, la prima spedizione del marchese Antinori che data dal 1876, l'impianto della stazione di Let Marefià che ha durato per anni, e il povero Chiarini, e il povero Cecchi, la spedizione della Società di esplorazioni di Milano, il povero Matteucci, il povero Bianchi, il Sacconi, il Porro, il Ruspoli, il Bòttego, il Sacchi. Tutti questi valorosi e molti altri purtroppo, hanno seminato di gloria e disgraziatamente di cadaveri quel terreno. Ora era doveroso, mi pare, da parte di chi dirige la nostra politica coloniale, di non dimenticare quei disgraziati e di tutelare l'opera loro, di fare che questi loro sacrifizi ritornassero a beneficio dell'espansione coloniale italiana, alla quale furono dedicati. Da quanto io sono venuto esponendo invece, mi pare proprio che non si è mai provveduto a coordinare tanto prezioso lavoro, non si è mai pensato a seriamente tutelare questa importante manifestazione della attività nazionale, si è lasciato che ogni spedizione agisse indipendentemente dalle altre, che ogni morto seppellisse con sè iniziativa e ideali, si sono dimenticate queste vittime e l'opera loro non fu nè giustamente apprezzata nè sfruttata pel patriottico intento cui era dedicata, ed ecco come siamo venuti alla interpellanza di oggi che accenna appunto alla negligenza con cui furono trattate tutte queste questioni da coloro ai quali furono affidate.

Io mi sono permesso di ricordare cose vecchie perchè in Italia il pubblico si interessa pochissimo a questi argomenti, e quindi spesso passano come ombre e non facendo l'impressione che pure dovrebbero fare, facilmente vengono dimenticate.

Ed è per provare come una parte di quelle esplorazioni, di quelle spedizioni, avessero un carattere ufficiale o per lo meno semi-ufficiale, fossero l'espressione di una tendenza del paese non solo ma anche del Governo, che io cito la spedizione prima del capitano Bòttego il quale presentava il suo progetto di esplorazione del Giuba e regioni adiacenti con questa relazione: « la parte centrale del paese dei Somali e dei Galla, che comprende l'alto e medio bacino dell'Uebi Scebeli e quello del Giuba, è inesplorata meno un piccolo tratto dalla foce a Bardera. All'Italia nella cui sfera l'influenza politica è compresa la maggior parte di quella estesa plaga di continente africano, incombe il dovere morale di compierne l'esplorazione. Con ciò verremo ad avere su questa regione non trascurabile, il diritto di possesso che è conferito dalla priorità della esplorazione. Sarebbe perciò dannoso lasciarci precedere da altri. Vuolsi che anche presentemente le carovane giungano con altrettanta facilità al Benadir che a Berbera e Zeila, gli sbocchi principali del commercio

dei Galla e dei Somali. Se il Giuba è navigabile, sia pure con barche di piccola portata, sarà facile far affluire i prodotti di quei paesi alle nostre città dell'oceano Indiano. Se poi sarà constatato, come si ha fondamento di credere, che quel bacino sia costituito da regioni ubertose, nessuno può predire i vantaggi che ne ritrarrà la madre patria. Forse un giorno potranno indirizzarsi colà le nostre numerose emigrazioni, le quali ora si disperdono rinunciando persino alla nazionalità. Così potremo dare un razionale indirizzo alla nostra futura espansione coloniale, senza correre rischio di profondere milioni e milioni in paesi che non ce li potranno mai rendere ». Ora il Presidente del Consiglio dei ministri, d'allora, onorevole Crispi, al quale è stato presentato il progetto, lo dichiarava essere corrispondente agl'interessi d'Italia perchè abbracciava ampie regioni comprese nella nostra zona d'influenza, e assicurava che il Governo avrebbe concesso appoggi e aiuti alla spedizione. Questo è pubblicato nelle memorie del povero Bòttego. Questo progetto veniva infatti preso sotto l'egida della Società geografica italiana e sussidiato dal Ministero degli esteri; le armi, le munizioni, gli attrezzi relativi alla spedizione furono forniti dal Ministero della guerra. Che volete di più? Non basta. Bòttego parte, compie felicemente l'esplorazione del Giuba, ritorna, ed organizza una seconda spedizione, la più importante, ed il Presidente della Società geografica, parlando dell'attuale missione affidatagli col favore di S. M. il Re e del R. Governo, dice che S. M. Re Umberto, che con tanto amore e generosità patrocinava queste ardite e patriottiche iniziative, vi concorse con 40.000 lire e il Regio Governo con 60.000.

Ma non basta: oltre questi concorsi pecuniari il Governo ha pure dato attrezzi, utensili, armi ed ha fatto accompagnare dalla nave da guerra *Dogali* la spedizione fino alla costa dei Somali. Maggior carattere ufficiale non saprei come si potrebbe imprimere ad un'impresa, ed il Governo avrebbe quindi dovuto sentire l'impegno, l'obbligo di raccogliere a pro del paese i frutti di tante spese e di tanti sacrifici.

Possono cambiare i ministri, ma certe iniziative non devono cadere.

Tutto mostra anche come uno scopo commerciale, coloniale, fosse unito a quello scientifico di queste spedizioni, i cui risultati furono tali da invitare ad un'azione attiva non ad una ingiustificabile apatia.

Noi troviamo infatti, nel volume pubblicato dai tenenti Vannutelli e Citerni, compagni di viaggio del povero Bòttego, espressioni tanto entusiaste che mi piace di brevemente ricordarle: « rimaniamo qualche minuto estatici, davanti al lago Regina Margherita

a contemplare i monti coperti da bella verdura; qui la natura dappertutto offre bellezze sorprendenti che è difficile trovarsi altrove, sì da destare immagini più sorridenti, impressioni più dolci o liete di queste.

« Il lago ci appare sempre più bello avanzando, nè ci riesce trovare fra le bellezze della patria nostra immagine che regga al paragone con questa incantevole realtà.

« Non sappiamo staccare lo sguardo dalle feconde e pittoresche terre di questa incantevole regione ove tutto spira benessere, pace, abbondanza. Passando così per questi luoghi ubertosi, la cui amenità e bellezza, per quanto grandi si immaginino, saranno sempre inferiori al vero, dove la scienza e il commercio avrebbero largo campo a scoperte e guadagni, spontaneo ci sorge il desiderio di vederli fiorire a civiltà nel consorzio dei paesi già in quella maturi.

« La vita vi sarebbe facile anche a noi europei: il lago offre ippopotami e pesce in abbondanza: il terreno fertilissimo prodiga ogni ben di Dio: le pelli, l'avorio, i prodotti naturali basterebbero ad arricchire il commerciante..... ».

Quando una spedizione quasi ufficiale, insistendo nelle esplorazioni che ad altri Italiani hanno già costato larghi sacrifici di sangue e di denaro per conoscere una vasta zona posta sotto la nostra sfera di influenza, porta di queste notizie, ed esiste una convenzione relativa alla zona stessa la quale lascia aperto il campo ad approfittare di questi risultati per essere migliorata, io credo che è proprio mortificante il vedere che si è lasciato tutto cadere nel dimenticatoio, molto più che non manca l'autorità della Società geografica italiana, la quale parlando di queste scoperte, parlando del lago Margherita e della esplorazione del Bòttego e del Ruspoli dice: « queste nobili spoglie sono là per testimoniare il diritto italiano, pagato al prezzo del supremo sacrificio, e ad affermare sempre più, se duopo vi fosse, la precedenza della scoperta italiana ».

Tutto questo per affermare come, prescindendo anche dal carattere della preparazione di questa ultima spedizione, coi sacrifici che abbiamo portato in quei paesi e col plebiscito di generose iniziative che vi abbiamo dedicate, vi abbiamo acquistato dei diritti sacrosanti. Ed io vorrei che se questi diritti finora furono tanto trascurati, almeno dall'oggi in avanti, se siamo in tempo, perchè poche occasioni favorevoli come quella che testè abbiamo perduta, si ripresenteranno, non si trascurino come per il passato, mostrando che la nostra politica coloniale ha degli ideali ai quali si aspira con criteri moderni, con solerzia, con giusti e serii concetti direttivi.

Io sono stato certamente prolisso e qualche volta vivace (Voci: *No, no*), ma da molto tempo mi occupo di questa questione, che ritengo vitale per l'avvenire del nostro paese e sono avvilito e addolorato di tanto abbandono, mentre d'altra parte fui onorato dell'amicizia di molti di quei disgraziati che là sono sepolti e che cadendo col sole d'Africa in fronte certamente credevano che la loro opera sarebbe stata molto più apprezzata, e che i loro sacrifici sarebbero stati molto più utilizzati a beneficio del paese, a beneficio della patria per la quale hanno lasciato la vita. Onore a loro.

Io attendo quindi una risposta dall'onorevole ministro e spero di potermi dichiarare soddisfatto, perchè spero che egli potrà assicurare che quelle convenzioni disastrose che noi abbiamo concluso, o che abbiamo lasciato concludere da altri senza reclamare quel tanto di nostra cointeressenza che pure avevamo diritto di richiedere, hanno degli allegati i quali servono a tutelare i nostri giusti diritti. Ad ogni modo io sarò sempre fiero di aver portata la questione in questo eccelso ambiente e di avervi richiamato l'attenzione e il controllo della pubblica opinione.

(Vivissime approvazioni, molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore).

Morin, ministro della marina, interim degli affari esteri. — Domando di parlare.

Presidente. — Ne ha facoltà.

Morin, ministro della marina, interim degli affari esteri. — Il senatore Vigoni ed il Senato non si attenderanno, certamente, che io possa dare una risposta esauriente all'interpellanza che ora è stata svolta. Il mio carattere di ministro ad interim, reggente in via affatto passeggiera il Dicastero degli esteri, non mi consente che io svolga la questione che è stata sollevata, con quella ampiezza di particolari e con quella sicurezza di vedute che si potrebbe attendere da un ministro titolare. È evidente che io non posso sostituire il criterio mio a quello di coloro che furono in carica effettiva del Ministero degli esteri prima che io ne avessi la reggenza, e non debbo pregiudicare i propositi di coloro che reggeranno questo Ministero in seguito.

Io mi limiterò, per conseguenza, a poche considerazioni, le quali specialmente saranno dirette a dimostrare che l'ultima convenzione che è stata fatta, da una parte fra l'Inghilterra e l'Etiopia, e dall'altra fra l'Etiopia e noi, non ha peggiorato il confine della Eritrea, ma lo ha migliorato.

Aggiungerò inoltre alcune osservazioni in risposta a ciò che il senatore Vigoni ha detto circa il pregiudizio che avrebbero potuto

subire gli interessi coloniali nostri da una pretesa negligenza nel difenderli, specialmente di fronte all'Inghilterra.

Il senatore Vigoni ha dato una grandissima importanza al contatto che il nostro confine nell'Eritrea prima aveva coll'Atbara. Io veramente non saprei vedere questa importanza. L'Atbara non è un gran fiume, non è un corso di acqua navigabile. In qual modo l'avere il contatto coll'Atbara poteva assicurare all'Eritrea migliori comunicazioni commerciali con la valle del Nilo, francamente non so comprendere. Quello che comprendo è questo, che il confine prima stabilito con quel cuneo sottile che arrivava all'Atbara, era peggiore di quello che abbiamo adesso. Noi, rinunciando a quel cuneo, abbiamo guadagnato, col paese di Cunama, una superficie almeno doppia di quella alla quale abbiamo rinunciato, e abbiamo migliorato il nostro contatto con l'Etiopia.

Questi mutamenti non hanno pregiudicato l'avvenire di nessuna corrente commerciale possibile dal Sudan verso l'Eritrea. Il commercio possibile col Sudan l'abbiamo perduto il giorno in cui abbiamo abbandonato Cassala. A quel fatto oramai non v'è più rimedio; non è più possibile che il commercio del Sudan sia attratto nell'Eritrea; noi dovremo limitarci al commercio che dai paesi più a mezzogiorno può venire alla nostra colonia.

Il senatore Vigoni accusa i negoziatori che hanno concluso l'ultima convenzione di essere stati troppo deferenti verso l'Inghilterra con censurabile negligenza dei nostri interessi; ma crede egli che sia facile ottenere concessioni a nostro vantaggio, quando queste sono a danno dei negoziatori che abbiamo di fronte?

Per altro, non è esatto che noi abbiamo conceduto molto, e che nulla abbiamo avuto dall'Inghilterra; una parte del territorio che abbiamo incluso nel nuovo confine eritreo ci è stato concesso dall'Inghilterra, ed è trattando insieme con essa, che abbiamo ottenuto dall'Etiopia la provincia di Cunama ed il territorio limitrofo che ha aumentato la superficie della nostra colonia.

Il senatore Vigoni non si è limitato alla parte della nostra politica coloniale riferentesi alla Eritrea; ha spaziato più ampiamente, e ha esteso le sue considerazioni a tutte le zone di influenza che, a partire dal Giuba, e venendo in su, ci doveano essere riservate e che, secondo egli crede, per negligenza nostra, non ci furono acquisite. Egli ha avuto nobilissime parole, alle quali ogni italiano deve far plauso, quando ha rammentato le gesta gloriose dei nostri esploratori. Ma esplorare dei paesi e far riconoscere dei diritti su di essi sono due cose di diversa natura e di diversa difficoltà. Per riuscire sempre a far valere solidamente e con buon successo tali diritti (non illudiamoci), bisogna avere il prestigio di un paese

forte; e non è da maravigliarsi se l'Inghilterra, a questo riguardo, ha più probabilità di riuscire di noi.

Può darsi che, come asserisce il senatore Vigoni, da parte nostra vi sia stata inabilità, negligenza; io non mi assumo il còmpito, nè di criticare, nè di assolvere coloro che hanno diretto negli anni decorsi la politica coloniale italiana; ma credo che il Senato ammetterà con me, che si trattava generalmente di questioni difficili, tanto per il Governo, quanto per i negoziatori che trattavano in suo nome. Se il senatore Vigoni non riconosce queste difficoltà, io non posso che augurare che chi assumerà il Ministero degli esteri, dopo il mio interim, possa assicurarsi sempre il suo concorso in negoziati di tale genere.

Ma negoziare per ottenere ipotetici confini di grande ampiezza nelle zone interne d'influenza, può essere una bella cosa, e lo è infatti; ma praticamente vale di più cominciare a fare alcun che di solido e di utile sulla costa, dove non si tratta d'influenza teorica, ma di attività effettiva da esercitare.

Ora, giacchè dall'Eritrea siamo scesi, nella discussione, fino al Giuba, chiediamoci francamente: abbiamo nel Benadir fatto tutto quello che potevamo e dovevamo fare? Io credo di no. Cominciamo a fare là ciò che conviene, ciò che è ragionevole, ciò che è praticamente conseguibile, e se anche non saremmo riusciti a comprendere nella delimitazione delle zone d'influenza tutti quei paesi ai quali abbiamo diretto lo sguardo, potremo pur essere soddisfatti.

Io non saprei che cosa aggiungere di più. Riconosco che la mia risposta non è esauriente, non è completa, come potrebbe darla un ministro che non si trovasse nelle mie condizioni. Non mi lusingo per ciò che possa soddisfare completamente il senatore Vigoni. Spero solo che qualche cosa di pratico in questa mia modesta risposta egli e il Senato vorranno trovare.

Vigoni Giuseppe. — Domando la parola.

Presidente. — Ha facoltà di parlare.

Vigoni Giuseppe. — Ringrazio l'onorevole ministro della risposta che mi ha dato. Vedo e comprendo tutta la difficoltà e la delicatezza della sua posizione, tanto che, confesso, non avrei osato fare questa interpellanza se non mi avesse spinto il grande amore che porto a questa causa, e più specialmente la mortificazione che provavo nel vedere che in Italia tutti tacevano su un argomento del quale in Francia da due mesi si va parlando da tutta la stampa geografica e coloniale, mentre le due nazioni sono parimenti interessate e danneggiate. Io, riconoscente delle cortesi risposte date dall'onorevole ministro degli esteri, sono d'accordo con lui nel ritenere che poco a noi resta ad attendere dai commerci del Sudan dopo

fatta la cessione di Cassala, quantunque qualche cosa si poteva ancora sperare, tanto che lo accenna l'onorevole Martini, governatore dell'Eritrea, nella sua ultima relazione ad onta della perdita della franchigia doganale per le nostre merci transitanti sull'Atbara, e della cessione della via degli Homrah. Ora colla convenzione fatta dagli inglesi certamente ne resta sottratta ancora una parte maggiore che preferirà la via del Nilo a quella di Massaua, o quella di Suakim quando sarà costrutta la ferrovia, e per questo dico che l'Inghilterra, alla quale abbiamo concesso assai di più di quanto abbiamo per noi ottenuto nella convenzione del 22 dicembre, poteva da noi essere sfruttata per ottenere col suo appoggio morale quello che, dopo tutto, è nei nostri sacrosanti diritti, e tanto abbisogna all'avvenire della nostra colonia, e allo sviluppo del nostro protettorato nella penisola somala. L'onorevole Morin ha fatto questione di regolarità di confini e di ampiezza tra le regioni scambiate, ma questa è una questione secondaria affatto, perchè in fatto di colonizzazione non si deve perdersi nel dettaglio di qualche metro o chilometro quadrato di più o di meno di possesso, ma con vista larga ed acuta [1] si devono assicurare le vie commercialmente strategiche, quelle che assicurano alla breve zona occupata il traffico delle vaste regioni dell'interno. Io riassumo: la convenzione fatta per me ha persino un po' del misterioso: non so capire come, dopo sei mesi che si è stipulata da un delegato italiano e da un delegato inglese una regolare convenzione che viene distribuita come documento diplomatico, si possa tenere un convegno che ne altera tanto i termini e la sostanza, da distruggerla completamente.

Il credere quel convegno provocato da noi mi pare rechi offesa alla serietà di chi tratta la nostra politica coloniale, perchè proverebbe la mancanza assoluta di un serio indirizzo, di un unico concetto direttivo. Devo quindi supporre che quel convegno fu desiderato, provocato dall'Inghilterra, e questo avrebbe dovuto bastare a darci diritto a chiedere quei compensi che dovevano essere ben conosciuti, dai nostri negoziatori, perchè a noi tanto utili. Il convegno di Roma, ratificato ad Addis Abeba, il 15 maggio 1902, fu seguito da altre convenzioni e da atti che assicurano all'Inghilterra lo sfruttamento di vaste regioni sottratte alle nostre speranze, e giungono fino a contatto di paesi sui quali abbiamo diritti di influenza e di priorità d'esplorazione ai quali gioverebbe una conferma od una sanzione.

Ora visto che noi abbiamo sempre dato, dalla cessione di Cas-

---

(1) Nel testo « arguta ».

sala al passaggio per Obbia, senza mai nulla pretendere nè ottenere, non potevamo chiedere alla potente nazione amica quel prestigio di un paese forte che l'onorevole Morin ha detto ci fa difetto, per ottenere dall'Imperatore d'Etiopia il miglioramento delle condizioni di una convenzione che ha un lato debole e che ha una porta aperta ad essere migliorata come nell'articolo 2° che già vedemmo? Non era anzi doveroso il farlo da parte di coloro, cui è affidata la tutela di questo interesse, dopo le eroiche gesta e i dolorosi sacrifici di tanti esploratori, che con tanto coraggio e tanta abnegazione hanno fatto conoscere, rispettare ed amare il nome italiano in quei lontani paesi?

Noi abbiamo sacrificato centinaia di migliaia di lire e la vita del povero Bòttego, del povero Sacchi, del Ruspoli per l'esplorazione di quella zona; abbiamo i rapporti che ci dicono che sono regioni fertilissime, e che vi si sono fatti anche alcuni trattati d'amicizia con dei capi-tribù, ma lasciamo tutto cadere, non domandiamo nulla e lasciamo così isterilire anche le colonie che possediamo e i protettorati che teniamo alla costa. Chè se qualche desiderio si volesse esprimere, se qualche concessione si volesse ottenere, non si tratterebbe certo di cose così difficili da ottenersi come diceva l'onorevole Morin. Basterebbero convenzioni un po' a larghe vedute e dettate da esperienza e da cognizione di causa, come quella dell'Inghilterra con Menelik, la quale in tre articoli garantisce che tutto il commercio dell'estesissima zona del centro dell'Africa è assicurata alla affluenza del Nilo. Così noi avremmo dovuto ottenere, od almeno cercare di ottenere che i commerci della zona esplorata da noi nell'alto Giuba e nella regione del lago Rodolfo e del lago Margherita affluissero alla nostra colonia.

Qui dissento radicalmente dall'onorevole Morin. Egli dice: noi abbiamo una estesissima costa, cerchiamo di fare qualche cosa e poi penseremo al resto. Ma mi perdoni, onorevole ministro: assicuriamoci le zone, dalle quali devono provenire i commerci, che devono far fiorire queste coste, e poi su queste coste anche l'iniziativa e l'attività italiana potranno svilupparsi; ma se noi stiamo lì a fecondare le roccie madreporiche dell'oceano Indiano o del mar Rosso ed intanto permettiamo che altri all'interno s'impossessi di tutte le zone ricche e fertili, che altri all'interno si assicuri il deflusso delle vie commerciali, noi resteremo con la buccia e il frutto sarà goduto da altri. *(Benissimo).*

XV.

ATTO DI CONCESSIONE accordato in *Ghennet Catemà* il *27 marzo 1903* dall'Imperatore Menelik II al Sindacato italiano d'oltre Mareb per ricerche minerarie in Etiopia [1].

Il leone vincitore delle tribù di Giuda Menelik II, eletto da Dio Re dei Re d'Etiopia al Sindacato italiano per le miniere d'oltre Mareb.

Permetto di eseguire studi per la ricerca di miniere d'oro, e di altri minerali nei miei territori a cominciare dal confine Eritreo, e limitati ad ovest da Gondar, lago Tzana, fiume Abai; a levante del monte Guna Tcetceko Ober fino Ascianghi, e tutto il paese del Semien.

Per eseguire o far eseguire le ricerche, concedo un periodo di tempo di due anni e mezzo, a cominciare dall'8 luglio 1903 (1° Hambié 1895).

In caso di risultati soddisfacenti, stipuleremo una convenzione ed il Sindacato non pagherà al Governo Etiopico più di quello che ho stabilito per il signor Lane. Se sorgeranno divergenze cogli abitanti delle regioni ove si effettuano le ricerche minerarie, il Sindacato dovrà rivolgersi al Capo del Paese.

Scritta a Ghennet Catemà, 18 Megabit 1895 (27 marzo 1903).

(*Sigillo dell'Imperatore Menelik*).

---

(1) V. Direzione Centrale degli Affari Coloniali: *Raccolta* cit., doc. n. 243, pag. 697.

Nota.

1. — In base a questa concessione si costituì in Asmara, addì 27 settembre 1903, una Società anonima per azioni, con sede in Asmara, sotto il nome di « Sindacato italiano d'oltre Mareb ».

La Società, la cui durata fu fissata ad anni venti, ha la sua sede in Asmara e potrà stabilire, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, sedi secondarie, rappresentanze, succursali e stabilimenti nella colonia Eritrea, in Italia ed all'estero.

Il capitale sociale fu fissato in L. 250.000, diviso in 1000 azioni da L. 250 ognuna, di cui tre decimi vennero versati all'atto della costituzione e due decimi nell'ottobre del 1903.

La Società, ai termini dello Statuto sociale, ha per oggetto [1]:

1° di assumere concessioni minerarie in Abissinia;

2° di far lavori di ricerca in detta regione per determinare il valore minerario od altro;

3° l'industria mineraria in ogni sua esplicazione, l'esercizio delle miniere d'oro e di ogni altra operazione, la lavorazione ed il commercio dei relativi prodotti e qualsiasi industria, commercio ed intrapresa mobiliare ed immobiliare che riguardi e favorisca l'oggetto sociale ed il suo sviluppo nella zona delle concessioni;

4° la Società potrà anche concorrere a partecipare alla formazione d'imprese e Società consimili, acquistarne le azioni, venderle ed assumerne la emissione, concedere, affittare, subappaltare in totalità od in parte le proprie industrie, concessioni e diritti, e ciò anche contro pagamento in azioni e in quote di compartecipazione o di accomandita;

5° la Società potrà, così per conto proprio come per conto di terzi, costruire, mantenere ed esercitare tramvie, ferrovie, condotti d'acqua, impianti agricoli ed impianti industriali.

Per decisione del Consiglio di amministrazione, il capitale sociale potrà essere portato ad un milione, mentre per qua-

---

(1) V. *Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni* (Anno XXI, fascicolo XLIII *quater*). Roma, Ministero dell'agr., ind. e comm., 28 ottobre 1893.

lunque ulteriore o maggiore aumento dovrà sentirsi l'Assemblea degli azionisti.

Il sindacato fin dal periodo preparatorio alla sua costituzione aveva organizzato una spedizione di ricerche affidata all'ingegnere Moratti, la quale il 26 novembre 1903, provvista del materiale e della scorta necessari, giungeva al Mareb.

I limiti della concessione che comprende un'estensione di circa 94.000 chilometri quadrati, e cioè quasi l'intero Tigrè e parte del Beghemeder e del Semien nell'Amhara, sono i seguenti:

ad *est*, una linea retta che dal lago Salato raggiunge il lago Ascianghi;

a *sud*, una linea che dal lago Ascianghi, passando per il monte Tcetceko Ober ed i monti Guna, raggiunga la confluenza dell'Uanca con l'Abai (Nilo Azzurro) presso Sabderà Dildil (*ponte rotto*, costruito dai portoghesi sotto il re Fazil), e segua poi il Nilo fino alle sue sorgenti dal lago Tzana;

ad *ovest*, una linea che costeggi il lago Tzana fino al meridiano di Gondar, e questo risalga fino a raggiungere il Setit, dopo un semicerchio ad ovest, nella località Ellam, punto di frontiera fra l'Eritrea e l'Etiopia;

a *nord*, la linea di frontiera eritreo-etiopica Setit-Mareb-Belesa-Muna.

L'ing. Moratti nel corso della spedizione, durata circa cinque mesi, perveniva ad esplorare una gran parte del territorio della concessione, rintracciando in più punti, e segnatamente nei pressi di Addi Hezà presso il fiume Ueri, ricchi giacimenti auriferi.

Nel 1905, mentre si andavano coordinando i risultati degli studi compiuti dalla spedizione del sindacato, essendo scaduto il termine di due anni e mezzo, fissato per le ricerche, l'Imperatore Menelik consentì a prolungarlo per tre anni.

2. — Il signor Lane, di cui è cenno nell'atto di concessione, sopra riportato, suddito inglese, aveva ottenuto una simile concessione fin dal dicembre 1899.

Ecco il testo inglese dei due documenti in possesso del signor Lane:

« I. — I, Menelek II, King of Kings of Ethiopia, for me and for my heir, to Mr. George William Lane, and to the Englishmen

in the city of London who are his company, I have given permission to act according to the wording of this letter.

« 1. — I have given permission to Mr. Lane to search for gold, silver, and anything else that can be got out of the earth in the whole of the Beni Schongul country, for four years, the said four years to begin from the time when he starts digging the earth. I am giving these four years to Mr. Lane and his men only that they may search until the end of these four years; to no other person will any such permission be given in the Beni Schongul country; but the inhabitants of the country will not be stopped from extracting the gold, as they have done hitherto. In these four years, if gold, silver, or anything else that can be extracted from the earth is found by Mr. Lane's men, I have given to himself and his company my permission to work the said gold, silver, or anything else that can be extracted from the earth for a period of fifty years.

« 2. — I have given permission to Mr. Lane and his company to bring all the materials, machinery, and steamships which are necessary for extracting gold, silver, or anything else which may be got out of the earth, and to lay railways, and put up telegraph wires, and make canals and roads in the Beni Schongul country. But the permission I am giving today does not annul the permission already given to other people.

« 3. — I have given permission that everything necessary for extracting gold, silver, or anything else that can be got out of the earth, i. e. machinery, gunpowder, dynamite, or anything else required for breaking up the rocks is to pass through Ethiopia into Beni Schongul without paying duty.

« 4. — I have given permission to Mr. Lane, and the men of his company, to pass through my dominions, backwards and forwards, without let or hindrance.

« 5. — If the men who are in the service of Mr. Lane's company fight among themselves, the man who is appointed a magistrate by the company will settle disputes and punish offenders; but in the case of murder, the Emperor will himself judge the case. In return for the concession hereby granted by the Emperor Menelek II, King of Kings of Ethiopia, to Mr. Lane and his company, Mr. Lane and his company are to pay to the Ethiopian Government eight per cent of the gold, silver, or anything else that they extract from the earth, and if this eight per cent which they give yearly, does not come up to five hundred ounces, Mr. Lane's company are to make good the five hundred ounces of gold, and give them to the Ethiopian Government.

« Also, of all the money collected, or to be collected, with a view to extracting gold, silver, or anything else that can be extracted from the earth, by Mr. Lane's company, a share will be given to the Ethiopian Government amounting to not less than five per cent of the total capital in fully paid up shares. The Emperor will see that all materials, buildings, and all men belonging to Mr. Lane and his company are not interfered with, and will uphold their interests in the same manner as those of the Ethiopian nation. In order that the company may obtain Ethiopian workmen, the Emperor will cause the latter to be informed that he wishes them to work for the country; but the inhabitants of Beni Schongul are not to be forcibly impressed into the service of the company.

« This letter is written in duplicate, one copy remaining in the hands of the Ethiopian Government, and the other in those of Mr. Lane.

« Written at Adis Ababa, on the 17th Tehsas, 1892 (25th december 1899)

« I, Mr. Lane, accept this concession of the Emperor Menelek II, in proof of which acceptance I affix my signature.

« G. W. LANE

« *Witness:* ALFRED ILG — H. B. WEATHERALL ».

(*Sigillo dell'Imperatore Menelik*).

« II. — With regard to the agreement which was ratified and given to you to-day respecting the Beni Schongul country where you are going to search for gold: The limits of the country referred to, are to the North: Fazogli; to the South: the Songa and the Dabus river; to the East the Dabus river; to the West the frontier line to be agreed upon with the British Government.

« Written at Adis Ababa on the 17th Tehsas 1892 (25th december 1899) ».

(*Sigillo dell'Imperatore Menelik*).

3. — Un'altra concessione per ricerche minerarie fu da Menelik accordata al signor Alberto Prasso, astigiano, che, giunto allo Scioa, proveniente dal Transval verso il 1903, seguito da pochi indigeni, intraprese un viaggio assai ardito oltre il Gimma ed il Caffa, nella regione compresa fra la valle dell'Omo ed il lago Rodolfo.

Il testo di quest'atto di concessione è il seguente:

Aderendo alle tue preghiere per avere una concessione per ricerche di miniere aurifere, ti do il permesso secondo quello che è scritto su questa carta, per tre anni.

La località nella quale potrai fare le ricerche è la seguente: dalle sorgenti del Gongi fino al fiume Agiuba e lungo l'Agiuba fino al paese dei Sciangalla, e lungo la sinistra del Gongi fino al paese dei Jambò.

Il periodo di ricerche è per tre anni dal gennaio del 1897 (abissino); se tu troverai miniere d'oro o di pietre preziose od altro, nel termine del periodo di ricerca, si concluderà altro trattato.

Non devi aver questioni coi paesani, e devi rivolgerti al capo del paese per la giustizia.

Quando faremo il trattato io non ti farò pagare di più di quello che pagano gli altri per uguali concessioni.

(Addis Abeba, marzo 1905).

(*Sigillo di Menelik II*).

4. — Altre varie concessioni furono concesse da Menelik, a Società e privati stranieri, delle quali non ci fu possibile, per quante ricerche facessimo rivolgendoci anche ad alcuni degli interessati, di avere il testo degli atti originali di concessione.

Rammentiamo fra le più notevoli:

1° Concessione accordata al *Sennaar Syndicate*, per ricerche minerarie nel Goggiam.

2° Concessione accordata al signor *Weld Blundell*, per ricerche minerarie nel territorio fra la Diddessa e il Dabus.

3° Concessione accordata all'*Abessinische Montan-Syndicat* per ricerche minerarie nel territorio fra il Gangi, il Baro, il Birbir e il Gabu.

4° Concessione accordata e quindi ritirata al noto conte *Leontieff* che fu anche per alcun tempo preposto dall'Imperatore al Governo delle provincie situate a nord del lago Rodolfo.

5° Concessione accordata nel settembre del 1905 al maltese *Ydliby* rappresentante di varii capitalisti inglesi, per lo sfruttamento di vaste regioni nelle quali sarebbe stata ritrovata una ricca vegetazione di liane da cauciù.

Queste regioni oltre a comprendere il territorio dei Beni Sciangul ed il Caffa si estenderebbero anche nel territorio di Ras Tesammà verso il Baro. Il monopolio è stato chiesto per 20 anni, dietro compenso di 8 talleri per ogni frasla (17 kg.) di cauciù (5 talleri

all'Imperatore e 3 ai capi), impegnandosi inoltre il concessionario di pagare agli indigeni da 15 a 20 talleri la frasla.

L'Idliby, che è anche rappresentante della *Darfur Trading Co.*, si proponeva di esportare il cauciù per la via del Sobat, nel qual fiume sarebbero state stabilite stazioni di approdo dei piroscafi della Compagnia [1].

L'Ydliby costituì allora l'*Ethiopian Rainproof Monopoly Co., Lmd.*, alla quale fu dall'Imperatore assicurato il monopolio del cauciù e quello per l'importazione delle stoffe impermeabili in Abissinia.

In seguito il monopolio passò, non si sa bene come, alla *Imperial Ethiopian Rubber Co. Lmd.*, essa pure fondata e rappresentata dall'Ydliby.

Nel 1908 sorsero delle gravi divergenze tra l'Ydliby e la Rubber Co., in seguito alle quali la Compagnia licenziò l'Ydliby, ma questi trovò modo di farle ritirare dall'Imperatore la concessione del monopolio del caucciù, facendone, nominalmente, un monopolio dello Stato, ma lasciandolo di fatto nelle mani dell'Ydliby.

6° Concessione accordata nel gennaio 1906 ad alcuni commercianti armeni e greci del monopolio sulla coltivazione del tabacco. Sui proventi di questa concessione, l'Imperatore Menelik si sarebbe riserbata metà degli utili.

Sembra ora che anche questa concessione sia stata ritirata da Menelik e si diceva fosse passata anch'essa all'Ydliby.

7° Concessione accordata al negoziante francese Savouré, di un terreno sulle rive dell'Auasc, per la coltivazione del cotone.

Ed altre varie di minore importanza [2].

---

(1) È bene a tal proposito ricordare come già sia in esercizio un servizio di piroscafi che dal Sudan penetrano in Abissinia per il Baro, con scalo terminale a Gambela.

(2) V. a pag. 307 l'importante concessione chiesta (ma a quanto pare non ancora accordata) dal barone Mylius.

XVI.

TRATTATO DI COMMERCIO sottoscritto in *Addis Abeba* dal Rappresentante degli Stati Uniti d'America e dall'Imperatore Menelik II, il *27 dicembre 1903* [1].

Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie, et les Etats-Unis d'Amérique, ayant convenu de régler les relations commerciales entre les deux pays, de les développer et de les rendre de plus en plus avantageuses aux deux puissances contractantes:

Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie, au nom de son Empire, et Robert P. Skinner, muni des pleins pouvoir du Président Roosevelt, au nom des Etats-Unis d'Amérique, ont convenu et stipulé ce qui suit:

Art. 1. Les citoyens des deux puissances pourront en toute liberté, comme les citoyens des autres pays, circuler et commercer dans l'étendue des territoires des deux puissances contractantes, en respectant les usages et se soumettant aux tribunaux du pays où ils se trouveront.

Art. 2. Afin de faciliter les relations commerciales, les deux Gouvernements assureront, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, la sécurité des commerçants et de leurs biens.

---

(1) V. Martens, *Nouveau recueil général de traités*. IIme Série, Tome XXXIII, Liepzig, 1906, pag. 491. — Nel *Compilation of Treaties in force*, Washington, Government Printing Office, 1904, pag. 956, è riportata la traduzione in inglese.

Art. 3. Les deux Gouvernements contractants feront réciproquement bénéficier tous les citoyens des Etats-Unis d'Amérique et les citoyens éthiopiens de tous les avantages qu'ils accorderont à d'autres puissances, comme droits de douanes, d'impôts ou de jurisdiction.

Art. 4. Dans l'étendue de l'Empire éthiopien, les citoyens des Etats-Unis d'Amérique auront l'usage des télégraphes, postes et tous autres moyens de transports aux mêmes tarifs que les citoyens des autres puissances.

Art. 5. Pour perpétuer et fortifier les rapports amicaux qui existent entre l'Ethiopie et les Etats-Unis d'Amérique, les deux Gouvernements conviennent de recevoir réciproquement des Représentants agréés par les deux Gouvernements. Ces Représentants ne pourront toutefois être maintenus à leur poste que s'ils sont agréables à l'autre puissance: en cas contraire ils seront remplacés.

Art. 6. La durée du présent traité sera de dix années; il est entendu qu'à l'expiration des dix années les deux Gouvernements pourront modifier tout ou partie de ce traité. Celui des deux Gouvernements qui demandera à ce moment une modification, devra en faire la proposition à l'autre Gouvernement une année avant l'expiration du traité.

Art. 7. Le présent traité entrera en vigueur, s'il est ratifié par le Gouvernement des Etats-Unis et si cette ratification est signifiée à Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie, dans le délai d'une année.

Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie, au nom de son Empire, et Robert P. Skinner en vertu de ses pleins pouvoirs, au nom des Etats-Unis d'Amérique, ont signé le présent traité rédigé en double texte amharique et français en tout semblables.

Fait à Addis Abéba le dix-sept décembre mil huit cent quatre-vingt-seize de l'an de grâce, correspondant au 27 décembre 1903.

(*Sceau de l'Empereur*).

R. P. Skinner.

Nota.

Il signor Robert P. Skinner, Console generale degli Stati Uniti a Marsiglia, nel novembre del 1903 fu dal suo Governo inviato in missione in Etiopia, con il mandato di negoziare con l'Imperatore Menelik un trattato di commercio, di raccogliere informazioni commerciali sulle regioni etiopiche e di invitare l'Imperatore a partecipare all'Esposizione di Saint-Louis, *The Louisiana Purchase Exhibition.*

La missione Skinner giunse in Addis Abeba il 18 dicembre 1903, scortata da una ventina di marinai americani, e fu subito ricevuta dall'Imperatore, al quale essa presentò varii doni, fra i quali una statua in bronzo di Washington.

Lo Skinner recava con sè uno schema di trattato in inglese, elaborato al Dipartimento di Stato di Washington, che egli presentò all'Imperatore; ma questi, sia che trovasse troppo complicato il documento americano, sia che alcune delle clausole in esso contenute non gli piacesse di approvare, rimise allo Skinner la minuta in francese del trattato sopra riprodotto, che senz'altro venne accettato e sottoscritto.

Ciò è spiegato nel rapporto del segretario di Stato, signor John Hay, al Presidente degli Stati Uniti con queste parole:

« In the report transmitting the treaty by the plenipotentiary signing on behalf of the United States, it is stated that the use of the French as a second official language was one of the conditions without the acceptance of which no treaty could have been negotiated. That language being the one foreign tongue more or less well understood by officials of the Government, it has been decided that no other should hereafter be used for such purpose. It was found impossible to translate into the Amharic language, which is an unyielding tongue and very limited in its range, the more elaborate provisions contained in the project of treaty submitted on the part of this Government, and it therefore became necessary, in order to secure definiteness of intention to have recourse to simpler forms than had been contempleted ».

Il trattato fu trasmesso al Senato con messaggio presidenziale del 2 marzo 1904, ratificato e reso pubblico il 12 marzo dello stesso anno.

L'invito a partecipare all'Esposizione di Saint-Louis fu dall'Imperatore declinato, e le notizie sul commercio etiopico il signor Skinner raccolse in un suo rapporto [1] non scevro di frequenti inesattezze.

---

(1) V. Department of Commerce and Labor. *Daily Consular Reports: Abyssinia* N. 1940, 29 aprile 1904. Washington, Government Printing Office.

XVII.

TRATTATO DI COMMERCIO sottoscritto in *Addis Abeba* fra il Rappresentante di S. M. l'Imperatore di Germania e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *7 marzo 1905* [1].

(*Traduzione dal tedesco*).

S. M. Guglielmo II, Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico, e S. M. Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, guidati dal desiderio di rendere durevolmente amichevoli i rapporti tra i due Stati e di facilitare il movimento commerciale tra i nazionali rispettivi, hanno convenuto, a tale scopo, di concludere un trattato.

Ed in conformità, S. M. l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, per mezzo del suo inviato in missione straordinaria, dottor Federico Rosen, i cui pieni poteri sono stati riscontrati in buona e debita forma, e S. M. l'Imperatore Menelik, agendo in nome proprio come Re dei Re d'Etiopia, hanno concordato le seguenti disposizioni, alle quali intendono vincolare sè stessi come i loro eredi e successori:

Art. 1. I nazionali e protetti di ciascuno degli Stati contraenti godranno nei territori dell'altro Stato piena li

(1) V. *Reichsgesetzblatt*, n. 25, Berlino, 1906, pag. 470.

bertà di soggiornare, di viaggiare e di esercitare il commercio e l'industria.

Art. 2. Ciascuno degli Stati contraenti garantisce ai nazionali e protetti dell'altro Stato, i quali soggiornano nel suo territorio, la sicurezza della persona e della proprietà.

Art. 3. Ciascuno degli Stati contraenti accorda ai nazionali e protetti dell'altro Stato tutti i diritti, vantaggi e privilegi che sono stati o verranno in avvenire concessi ai nazionali d'un terzo Stato, specialmente anche riguardo ai dazi doganali, alle imposte interne ed alla giurisdizione.

Art. 4. I nazionali dell'Impero germanico ed i protetti avranno il diritto di servirsi delle linee telegrafiche, degli stabilimenti postali e di tutti gli altri mezzi di traffico esistenti in Etiopia, alle stesse condizioni ed alle stesse tasse che gli indigeni od i nazionali d'un terzo Stato.

Art. 5. Ciascuna delle due parti contraenti potrà inviare rappresentanti accreditati nel territorio dell' altra; questi risiederanno nei luoghi ove interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria o desiderabile la loro presenza, ma avranno anche il diritto di visitare in ogni tempo qualsiasi parte del territorio medesimo.

Art. 6. Il presente trattato rimarrà in vigore per dieci anni a datare dal giorno della sua andata in esecuzione. Se nè l'una, nè l'altra delle due parti annuncerà, mediante dichiarazione ufficiale, dodici mesi prima della decorrenza di questo termine, la sua intenzione di porre fine all'efficacia del trattato, questo rimarrà in vigore per un altro anno e così durerà fino allo scadere di un anno dal giorno in cui la summenzionata denuncia avrà avuto luogo.

Il presente trattato entrerà in vigore un mese dopo la data nella quale la ratifica, a mezzo del Governo germanico, sarà stata comunicata a S. M. l'Imperatore d'Etiopia.

In fede di che, S. M. Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome del suo Impero, e l'imperiale inviato germanico, dottor Federico Rosen, per S. M. l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, hanno firmato questo trattato in due esem-

plari di uguale tenore in lingua tedesca ed amarica e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Addis Abeba il 7 marzo 1905 (il 28 yekatit 1897).

(*Sigillo dell'Imperatore Menelik*).

ROSEN.

NOTA.

Fino al 1903 le sole nazioni che fossero legate all'Etiopia da un trattato di commercio erano l'Italia, l'Inghilterra e la Francia, per quanto il trattato di commercio sottoscritto fra quest'ultima e l'Etiopia non sia a tutt'oggi conosciuto.

Dopo che gli Stati Uniti ebbero anch'essi, con la missione Skinner, sottoscritto un trattato con l'Etiopia, e dopo che su per la stampa europea cominciarono a circolare le notizie relative alle intese in corso fra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia per un accordo concernente gli affari d'Etiopia, si notò subito nelle Cancellerie europee una nuova attività diplomatica nei riguardi dell'Impero etiopico, ed una nuova serie di missioni speciali veleggiò dall'Europa alla volta di quell'Impero.

La prima di queste missioni fu quella inviata dal Governo germanico, affidata al signor Rosen, il quale sottoscrisse il 7 marzo 1905 il trattato su riportato.

Nel dicembre 1905 venne istituita in Addis Abeba una legazione germanica, alla cui direzione fu dapprima preposto, quale incaricato d'affari, il signor von Mutius, e quindi, con grado di ministro, il signor Coates.

L'*Abessinisches Montan-Syndicat*, di cui si è altrove accennato [1], costituisce l'impresa germanica più importante fino ad ora esistente in Etiopia.

All'*Abessinisches Montan-Syndicat* si riconnette l'*Abessinisches Bergenwerks- und Standelsgesellschaft*, società a garanzia limitata, costituitasi a Berlino nell'ottobre del 1905, con un capitale di 400.000 marchi, dei quali 380.000 sottoscritti dalla *Internationale Rohrgesellschaft* di Erkelenz, e i rimanenti, in

(1) V. pag. 286.

parti uguali, dal deputato Patrig e dal signor Holtz, noto negoziante tedesco, che da varii anni pratica il mercato di Addis Abeba. La Società ha stabilito in Etiopia alcuni magazzini, ove esporta prodotti germanici, importando in Germania prodotti abissini.

Avendo in seguito il signor Holtz ottenuto una concessione mineraria da Menelik, e non essendo, per il suo sfruttamento, sufficienti i capitali della Società, fu allora che dallo stesso e dal deputato Patrig venne costituito l'*Abessinisches Montan-Syndicat*, con un capitale sociale di marchi 300.000, sottoscritto in parte da essi e in parte dalla prima Società.

Più tardi, nel marzo del 1908, i giornali tedeschi dettero l'annunzio di varie importanti concessioni che l'imperatore di Etiopia avrebbe accordato al signor Holtz. Il signor Holtz stesso pubblicava il 22 aprile 1908 un lungo articolo nella *Nationale Deutschland*, nel quale enumerava magnificandole tutte le concessioni ottenute in Etiopia, mercè le quali tutto il commercio etiopico sarebbe caduto nelle mani della Germania.

Senonchè assunte più minute informazioni in Addis Abeba stessa, risultò esservi nelle affermazioni del signor Holtz non poche esagerazioni. Questo signore, che già aveva attaccato vivamente sui giornali tedeschi l'operato del Rosen, nel 1906 si guastò anche con il Negus e fu costretto a lasciare il paese. Per rientrarvi, nel 1908, portò seco un'automobile di cui fece dono all'Imperatore, ottenendone in cambio: la facoltà, non esclusiva, di impiantare un servizio di vetture automobili tra Dirè Dacca e Addis Abeba, adattando a tal uopo la strada, costruendo ponti, sui quali potrà riscuotere un diritto di pedaggio; la riserva per parte del Negus di servirsi, se lo crederà. dei predetti automobili per il trasporto della posta da Addis Abeba a Dirè Dacca: la facoltà di stabilire in Etiopia delle aziende commerciali, nè più nè meno come qualsiasi altro commerciante; la facoltà infine di riunire con la telegrafia senza fili le stazioni lungo il percorso degli automobili.

A questo si riducono le concessioni Holtz, e però non appaiono davvero giustificate le preoccupazioni della stampa delle tre potenze circa un'eventuale egemonia commerciale germanica dovuta all'attività del signor Holtz.

XVIII.

ATTO DI CONCESSIONE accordato in *Addis Abeba* dall'Imperatore Menelik II alla « National Bank of Egypt », il *10 marzo 1905*, per la costituzione della Banca d'Abissinia [1].

His Majesty the Emperor Menelik, on the one part, and the National Bank of Egypt, on the other part, have agreed to the following:

Art. 1. The National Bank of Egypt is authorized to constitute and establish in Abyssinia a Banking Company to be called the « Bank of Abyssinia » and the statutes will be fixed by the National Bank of Egypt.

The Company shall have a capital of l. st. 500.000, of which at least l. st. 100.000 shall be subscribed and paid up when the Company is constituted.

This capital may be increased as the necessity arises for doing so.

The shares of the Bank of Abyssinia shall be offered for public subscription in London, Paris, New-York, Berlin, Rome, Vienne, Cairo and Addis Abeba, with the permission of the rispective Governments concerned.

The Head Office of this Bank will be at Addis Abeba but the Bank may establish both in Abyssinia and abroad

---

(1) V. Direzione Centrale degli Affari Coloniali, *Raccolta*, citata, Doc. n. 264, pag. 764.

such agencies as it may consider advisable in the interets of the Bank.

The duration of the Company shall be for 50 years from the day on which it is founded.

Art. 2. The following eight privileges are granted exclusively to the Bank of Abyssinia, beginning on the day on which it is constituted and lasting during the 50 years of its duration:

1° The Emperor will not allow any other Bank to be established in His Kingdom.

2° The Bank of Abyssinia will have the sole right to ssue Bank notes. The notes of the Bank of Abyssinia shall be legal tender in Abyssinia and whill be exchanged for the bearer in gold or silver at the Head Office of the Bank of Abyssinia.

3° The Government will not mint any coin. All mintings will be done in consultation with the Government by the Bank of Abyssinia who shall have the profit resulting therefrom.

4° All the Government public funds shall be deposited with the Bank of Abyssinia, and Government payments shall be made by chèques drawn on the Bank.

5° Preference shall be given to the Bank of Abyssinia for all issues of Government loans.

6° The Bank of Abyssinia is given permission to build warehouses, wherein merchants may deposit their goods against loans from the Bank.

7° The Government of Abyssinia will give a free grant to the Head Offices, its agencie and warehouses.

8° The Bank of Abyssinia shall have transport for its species by rail in Abyssinia at Government rates.

Art. 3. After expenses have been paid, ten per cent of the profit placed to the reserve, and a seven per cent dividend paid to the shareholders, the Bank of Abyssinia shall pay twenty per cent of the remainder to the Emperor of Abyssinia.

Art. 4. In the case of the Bank of Abyssinia not bieng properly constituted before the first of July 1906, the present concession shall be null and void.

This concession has been written in duplicate, one copy of which is in the hands of the Abyssinia Government, and the other in the hands of the National Bank of Egypt.

Written at Addis Abeba, March 10th 1905.

(Seal of the Emperor).

Nota.

La costituzione della Banca d'Abissinia fu autorizzata col seguente decreto del vicerè d'Egitto:

« Nous Khédive d'Egypte,

« Vu l'acte préliminaire d'association passé sous seing privé le « 29 mai 1905 au Caire, entre les sieurs: sir Elwin Palmer, sujet « britannique; F. T. Rowlatt, sujet britannique; D. Mc Gillivray, « sujet britannique; Bohor Naggar, sujet italien; Raphael Finzi, « sujet italien; Humbert Ebano, sujet italien et Alfred Vulliet, sujet « allemand; tous demeurants au Caire, pour la constitution d'une « Société Anonyme Egyptienne sous la dénomination de *The Bank « of Abyssinia.*

« Vu le statut de la dite Société Anonyme;

« Vu l'articie 46 du Code de commerce;

« Sur la proposition de Notre Ministre des finances et l'avis con- « forme de Notre Conseil des Ministres;

« Décrétons:

« Les sieurs sir Elwin Palmer, F. T. Rowlatt, D. Mc Gillivray, « Bohor Naggar, Raphael Finzi, Humbert Ebano et Alfred Vulliet « sont autorisés, à leurs risques et périls, sans que le Gouvernement « puisse en aucun cas encourir aucune responsabilité par suite de « cette autorisation, à former en Egypte une Société Anonyme « Egyptienne sous la dénomination de *The Bank of Abyssinia,* à « charge par eux de se conformer aux lois et usages du pays, ainsi « qu'aux statuts dont un exemplaire revêtu de leurs signatures est « annexé au présent décret.

« Art. 2. La présente autorisation donnée à la dite Société Ano-
« nyme n'implique ni responsabilité, ni monopole, ni privilège de
« la part on à l'encontre de l'Etat.

« Art. 3. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution
« du présent décret.

« Fait au Caire, le 30 mai 1905.

« Pour le Khédive
« MOUSTAPHA FEHMY.

« Par le Khédive
« *Le Président du Conseil des Ministres*
« MOUSTAPHA FEHMY.

« *Le Ministre des finances*
« AH. MAZLOUM ».

Come la concessione del servizio bancario dell'Etiopia cadesse nelle mani degli amministratori della Banca Nazionale d'Egitto, di un istituto, cioè, così intimamente legato agli interessi politici ed economici dell'Inghilterra nel bacino del Nilo, non andremo noi qua a ricercare; che se anche ciò volessimo, ne farebbero difetto le fonti cui ricorrere.

Basterà a noi di porre in rilievo tutta l'importanza di questa concessione per cui il còmpito di regolare l'andamento della vita economica dell'Etiopia resta affidato ad una Banca egiziana di nome, internazionale di apparenza ed inglese di fatto.

Mentre infatti è conosciuto il carattere inglese della Banca Nazionale di Egitto, lo Statuto della Banca d'Abissinia stabilisce (art. 15) che il Consiglio di amministrazione sarà composto del governatore della Banca Nazionale d'Egitto, presidente, del governatore della Banca d'Abissinia (nominato questo dal Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale d'Egitto), vice-presidente, e di 8 consiglieri, dei quali due scelti fra notabili etiopi e tre fra gli amministratori della Banca Nazionale d'Egitto. Ciò che assicura l'assoluta preponderanza della Banca Nazionale d'Egitto negli affari della Banca etiopica.

Ora che, con recente provvedimento, la Banca Nazionale di Egitto è divenuta Banca di Stato per l'Egitto, le conseguenze di una tale situazione non possono sfuggire alla considerazione di chi pone interesse a siffatte questioni.

Al capitale italiano è stata riservata una certa partecipazione

nella costituzione della Banca d'Abissinia, come si può rilevare dalla dichiarazione fatta alla Camera dall'on. Tittoni, in sede di bilancio, rispondendo all'on. De Marinis, il 13 maggio 1905.

..... Sono in dovere di rispondere al relatore riguardo alla raccomandazione che ha fatto per un istituto di credito coloniale. Convengo nelle idee che egli ha espresso, ed anzi la partecipazione del capitale italiano alla Banca etiopica, che va a costituirsi in seguito a concessione dell'Imperatore Menelik, dimostra che era già intenzione del Governo di fare qualche cosa in questo senso.

Ed è forse in relazione a questa partecipazione del capitale italiano che ad uno dei tre posti, diremo così, liberi del Consiglio di amministrazione della Banca d'Abissinia, venne nominato un italiano nella persona del comm. Francesco Varvaro Pojero, amministratore della Banca d'Italia, a sostituire il quale è stato ora designato l'ing. Aldo Ambron.

La nostra situazione venne quindi meglio definita dall'atto sindacale fatto a Parigi il 17 luglio 1905, in forza del quale fu assunto l'impegno di mantenere nel Consiglio un rappresentante per ciascuno dei gruppi italiano e francese e fu ammessa la nostra proporzionale partecipazione in nuove emissioni. Furono anche regolati i particolari di emissione delle 100 mila azioni da 5 lire sterline, costituenti il capitale della Banca, per modo che 50 mila restassero riservate ai tre gruppi (anglo-egiziano 25.000; francese 12.500; italiano 12.500); 5 mila venissero riservate ai membri del Consiglio d'amministrazione e le rimanenti 45 mila venissero offerte in sottoscrizione a

Addis Abeba	per	7.500	titoli
Cairo e Alessandria	»	6.625	»
Londra	»	6.625	»
Parigi	»	6.625	»
Roma	»	6.625	»
Berlino	»	5.000	»
Vienna	»	3.000	»
New York	»	3.000	»

Le sottoscrizioni furono così abbondanti che furono accettate solo per il 9 $^1/_2$ $^0/_0$ circa.

Come risultato delle riserve sindacali e della sottoscrizione

pubblica, i titoli della Banca vennero ad essere distribuiti nel modo seguente:

	Riserva	Sottoscrizione	Totale titoli
Gruppo anglo-egiziano . .	25.000	14.000	39.000
» francese	12.500	7.000	19.500
» italiano	12.500	7.000	19.500
Amministratori	5.000	—	5.000
Sottoscrittori etiopici . . .	—	6.180	6.180
» germanici, austriaci e americani . . .	—	10.820	10.820
Totali titoli . .	55.000	45.000	100.000

I titoli italiani furono accantonati per un periodo di dieci anni.

Il 15 febbraio 1906, alla presenza dell'Imperatore, venne solennemente inaugurata in Addis Abeba la nuova Banca che, oltre a quella della capitale, ha già un'altra agenzia in Harrar.

Poco dopo, nell'aprile del 1906, il Negus impose un dazio di importazione del 10 % sui talleri di Maria Teresa che vengono introdotti in Abissinia per la via di Dirè Daua e Harrar, con lo scopo evidente di facilitare alla Banca d'Abissinia il còmpito della coniazione di una moneta nazionale abissina. Si vorrebbe cioè, con l'imposizione di questo dazio, evitare che trovino in Etiopia troppo facile strada grandi partite di talleri che la Banca dovrebbe poi riscattare.

L'attenzione, intanto, dei commercianti europei stabiliti in Addis Abeba, è stata attirata dal fatto che le sole importazioni colpite sono quelle con provenienza da Dirè Daua e da Harrar, restandone esenti quelle che vi giungono per la valle del Nilo.

Nel giugno del 1906 si acuì un dissenso fra il Direttore generale Mc Gillivray ed il rappresentante britannico in Etiopia, dissenso che condusse alla sostituzione del Mc Gillivray con il signor Goldie.

Nel gennaio 1907, il presidente della Banca d'Egitto, in una seduta degli amministratori della Banca d'Abissinia, alla quale non era presente il rappresentante italiano, comunicò una corrispondenza intercorsa con il Negus, il quale richiedeva che il numero degli amministratori indigeni abissini fosse portato da due a quattro. Il presidente della Banca proponeva invece,

ed il Consiglio approvò, la costituzione in Addis Abeba di un Comitato di direzione, con estesi poteri, composto di due indigeni e di due europei.

L'azione dell'Italia è ora diretta ad ottenere una rappresentanza proporzionale nel Comitato di Addis Abeba, ed il nostro buon diritto, da qualunque punto di vista si voglia riguardare la questione, non può esser posto in dubbio.

Nel maggio 1908, la Banca d'Abissinia pubblicò il suo primo bilancio per l'esercizio dal novembre 1905 al 31 dicembre 1907, bilancio che si chiuse con un deficit di lire sterline 5560, dovuto essenzialmente alle condizioni affatto eccezionali del mercato dell'argento, il cui valore, secondo osservò il signor Rowlatt, presidente della Banca, nel suo discorso all'Assemblea generale degli azionisti, tra il principio e la fine dell'esercizio abbassò del 20 %. Così che la perdita dovuta a questo solo fatto si elevò a lire sterline 4661.

Per l'esercizio 1908 la perdita fu di lire sterline 2864 dopo aver impostata la somma di lire sterline 5701 resa necessaria da un ulteriore abbassamento del tasso del cambio.

In conseguenza il deficit totale al 31 dicembre 1908 si eleva a lire sterline 8425.

Si potrebbe ancora osservare che i principali vantaggi che sembravano dover essere assicurati alla Banca d'Abissinia, e cioè il privilegio di emettere delle banconote aventi corso legale; il monopolio della coniazione della moneta etiopica; infine, il servizio di tesoreria pel Governo etiopico, non le sono ancora stati consentiti.

XIX.

TRATTATO DI COMMERCIO sottoscritto in *Addis Abeba* fra il Rappresentante austro-ungarico e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *21 marzo 1905* [1].

(*Traduzione*).

Sua Maestà Francesco Giuseppe I, Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., e Re Apostolico d'Ungheria, e Sua Maestà l'Imperatore Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, animati dallo stesso desiderio di consolidare i legami di amicizia che esistono fra i loro Stati e di sviluppare il movimento commerciale, hanno deciso di conchiudere, a tale scopo, un trattato. Le Alte Parti contraenti, e cioè: Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., e Re Apostolico di Ungheria, per mezzo del suo Plenipotenziario cav. Lodovico von Höhnel, I. e R. capitano di fregata, insignito della medaglia per il merito col nastro rosso, della medaglia del giubileo, del distintivo per il servizio di ufficiale, della medaglia d'oro col motto imperiale, e Sua Maestà l'Imperatore Menelik II, agendo in suo proprio nome, quale Re dei Re di Etiopia, hanno — dopo che le credenziali del cav. von Höhnel vennero trovate in buona e dovuta forma — conchiuso i seguenti articoli:

---

(1) Direzione Centrale degli Affari Coloniali, *Raccolta*, citata, vol. I, doc. n. 265.

Art. 1. I sudditi di ognuna delle parti contraenti avranno piena libertà di recarsi nel territorio dell'altra e di esercitarvi il commercio.

S. M. l'Imperatore di Etiopia, per sua parte, acconsente al trasporto delle merci provenienti dall'Austria Ungheria su tutte le strade che sono già o saranno aperte al commercio di una qualsiasi altra nazione.

Art. 2. S. M. l'Imperatore d'Etiopia si obbliga ad estendere ai sudditi austro-ungarici tutti i privilegi, immunità od ogni altro trattamento di favore che egli accorderà ai sudditi di una qualsiasi altra nazione.

Art. 3. Il trattamento sul piede della nazione più favorita verrà, da ambe le parti, assicurato per ciò che concerne lo stabilimento di funzionari consolari e i privilegi ed immunità loro spettanti, nonchè i diritti riferentisi all'esercizio delle loro funzioni d'ufficio.

Art. 4. Il presente trattato entrerà in vigore non appena ne verrà notificata all'Imperatore di Etiopia la ratifica per parte di S. M. Imperiale e Reale Apostolica.

Questo trattato dovrà rimanere in vigore ancora per un anno dopo che una delle parti contraenti lo avrà denunciato o avrà chiesto che venga modificato.

In conseguenza il presente trattato, in doppio esemplare, venne redatto in lingua tedesca, ungherese ed amarica.

Da una parte: In nome di S. M. l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., Re Apostolico d'Ungheria dal sovra indicato Plenipotenziario di Sua Maestà.

Dall'altra: In proprio nome da S. M. l'Imperatore Menelik II, Re dei Re d'Etiopia.

Fatto in Addis Abeba, il 21 marzo 1905.

(*Sigillo dell'Imperatore d'Etiopia*).

Höhnel.

Nota.

Non avevano ancora lasciato l'Etiopia i rappresentanti della Germania e quelli della *National Bank of Egypt* recando seco, quelli un trattato di commercio, questi la concessione del servizio bancario in Etiopia, che già vi era giunto il rappresentante del Governo austro-ungarico, signor von Höhnel, I. e R. capitano di fregata, il quale sottoscrisse il 21 marzo 1905 il trattato di commercio sopra riportato.

Rientrato il von Höhnel in Europa, la cura degli interessi austriaci in Etiopia restò affidata, col consentimento del R. Governo, al rappresentante italiano in Addis Abeba.

Fino ad ora l'Austria non ha in Etiopia interessi economici di grande importanza, tuttavia già incominciano a sorgere da parte di sudditi austriaci alcune iniziative per cui tali interessi non potranno che maggiormente svilupparsi.

Notevole fra le altre quella del barone Alfonso von Mylyus, luogotenente nell'esercito I. e R., che, nei primi mesi del 1905, dopo aver partecipato alla missione von Höhnel, col consenso del suo Governo, intraprese per proprio conto un viaggio nel Caffa in compagnia del signor Bieber, funzionario dell'I. e R. Ministero del Commercio.

Nel numero di novembre 1905 del *Weltverkehr* si annunziava che, in seguito ad iniziativa del barone von Mylyus e del signor Bieber, si era fondata una Società austriaca col nome di *Oesterreischische Galla-land Compagnie*, la quale aveva per scopo di assicurare all'Austria lo sfruttamento commerciale della regione visitata.

I privilegi chiesti da Mylyus a Menelik sarebbero: monopolio per 15 anni della fabbricazione dei tessuti di cotone e della coltivazione del cotone, senza però escludere l'importazione. Egli avrebbe offerto l'8 % sulla fabbricazione e 5 % sugli utili; a garanzia della serietà dell'impresa avrebbe effettuato un deposito alla Banca di Etiopia di talleri 200.000.

XX.

TRATTATO DI COMMERCIO E DI AMICIZIA sottoscritto in *Addis Abeba* dal Rappresentante di S. M. il Re d'Italia e dall'Imperatore Menelik II, il *21 luglio 1906* [1].

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, guidati dal desiderio di rendere durevolmente amichevoli i rapporti tra i due Stati e di facilitare il movimento commerciale tra i nazionali rispettivi, hanno convenuto, a tale scopo, di concludere un trattato.

Ed in conformità, Sua Maestà il Re d'Italia, per mezzo del Suo Ministro Plenipotenziario, comm. Federico Ciccodicola, e Sua Maestà l'Imperatore Menelik, agendo in nome proprio, come Re dei Re di Etiopia, hanno concordato le seguenti disposizioni, alle quali intendono vincolare sè stessi come i loro eredi e successori.

Art. I. I nazionali e protetti di ciascuno degli Stati contraenti godranno nei territori dell'altro Stato piena libertà di soggiornare, di viaggiare e di esercitare il commercio e l'industria.

---

(1) V Direzione centrale degli Affari coloniali: *Raccolta* citata.

Art. II. Ciascuno degli Stati contraenti garantisce ai nazionali e protetti dell'altro Stato, i quali soggiornano nel suo territorio, la sicurezza della persona e della proprietà.

Art. III. Ciascuno degli Stati contraenti accorda ai nazionali e protetti dell'altro Stato tutti i diritti, vantaggi e privilegi che sono stati o verranno in avvenire concessi ai nazionali di un terzo Stato, specialmente anche riguardo ai dazi doganali, alle imposte ed alla giurisdizione [1]. Pei traffici di importazione e di esportazione, per qualunque strada in Etiopia, sarà pagata la dogana in un solo posto.

Art. IV. I nazionali del Regno d'Italia ed i protetti avranno il diritto di servirsi delle linee telegrafiche, delle istituzioni postali e di tutti gli altri mezzi di traffico esistenti in Abissinia alle stesse condizioni ed alle stesse tasse che gli indigeni od i nazionali di un terzo Stato.

Art. V. Ciascuna delle due parti contraenti potrà di comune accordo inviare rappresentanti accreditati nel territorio dell'altra; questi risiederanno nei luoghi ove interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria e desiderabile la loro presenza e nel Tigrè risiederà uno a Macallè.

Art. VI. Il presente trattato rimarrà in vigore per tre anni a datare dal giorno della sua andata in esecuzione. Se nè l'una nè l'altra delle due parti annuncerà, mediante dichiarazione ufficiale, dodici mesi prima della decorrenza di questo termine, la sua intenzione di porre fine all'efficacia del trattato, questo rimarrà in vigore per un altro anno e così durerà fino allo scadere di un anno dal giorno in cui la summenzionata denuncia avrà avuto luogo.

Il presente trattato entrerà in vigore un mese dopo la data nella quale la ratifica a mezzo del Governo d'Italia sarà stata comunicata a Sua Maestà l'Imperatore d'Etiopia.

In fede di che, Sua Maestà Menelik II, Re dei Re di

---

(1) In virtù di questo articolo vengono ad essere estesi all'Italia i benefici derivanti dal trattato franco-etiopico del 10 gennaio 1908.

Etiopia, in nome del suo Impero, ed il Ministro Plenipotenziario comm. Federico Ciccodicola per Sua Maestà il Re d'Italia, hanno firmato questo trattato in due esemplari di eguale tenore in lingua italiana ed amarica, e vi hanno apposto i loro sigilli.

(*Sigillo dell'Imperatore Menelik*).

(*L. S.*) Federico Ciccodicola.

Nota.

Questo trattato, ratificato da S. M. il Re l'8 ottobre 1906, presentato alla Camera il 27 novembre dello stesso anno e approvato con la legge 4 aprile 1907, n. 188, venne negoziato in occasione del viaggio ad Addis Abeba compiuto dal Governatore dell'Eritrea, on. Ferdinando Martini.

La relazione al disegno di legge presentato alla Camera dall'on. Tittoni per l'approvazione del trattato medesimo, così dà ragione della sua conclusione:

Studio costante e precipuo del Governo civile dell'Eritrea, conforme agl'intendimenti del Governo del Re, del Parlamento e del Paese, fu quello di attivare e intensificare gli scambi commerciali della Colonia con l'Etiopia, nell'intento di favorire quella pacifica penetrazione economica, che, insieme con lo sviluppo dell'economia interna dell'Eritrea, costituisce il fondamentale programma della nostra azione coloniale in quelle regioni.

A raggiungere tale intento, non potendosi, per ragioni fiscali, ricorrere a quello che certo sarebbe riuscito il rimedio più efficace, di sottrarre a qualsiasi gravame i traffici della Colonia, furono adottati tutti quegli altri provvedimenti che i mezzi di cui potevasi disporre consentivano, col prolungare la ferrovia sino a Ghinda, con l'aprire nuove strade carovaniere, migliorare quelle esistenti mediante talune atte al carreggio, istituire luoghi di ricovero per le carovane, tutelare la buona fede delle contrattazioni, diminuire le tasse di ancoraggio, istituire punti franchi, ecc.

Se non che, i resultati, pur essendo, per qualche rispetto, assai confortanti, non riuscirono nel complesso quali potevano sperarsi per l'incremento dei traffici della Colonia. Prendendo come termine di confronto l'anno 1889 — nel quale essendo ormai in gran parte compiuta la riduzione delle truppe, incominciò a non figurare più

all'importazione quella parte di traffico, puramente fittizia, che era aumentata dai consumi delle truppe stesse — si ha:

IMPORTAZIONE	1899	1905	Differenze in meno od in più
a) Dall'estero	7,309,000	5,680,787	— 1,629,213
b) Dall'Italia	1,700.000	3,471,318	+ 1,771,318
	9,009,000	9,152,105	+ 143,105
Esportazione.	1,628,000	3,015,364	+ 1,387,364
Totale commercio speciale	10.637,000	12,167,469	+ 1,530,469

Come si vede, un qualche aumento si è ottenuto per un totale di lire 1.530.569, ma tale aumento non può certo dirsi soddisfacente quando si pensi allo stato di perfetta pace attraversato nel periodo in esame, alla cordialità dei rapporti interceduti con la Etiopia, alle cure escogitate dal Governo della Colonia, circostanze tutte che avrebbero dovuto portare resultati ben più considerevoli.

Sono peraltro confortanti in via relativa alcuni resultati. quale quello del sensibile aumento delle esportazioni, quasi raddoppiato, e quello della sostituzione nell'importazione di merci nazionali alle similari estere, fatto questo che ha assunto grande importanza per quanto riguarda le cotonate, per le quali l'importazione nazionale che nel 1899 era quasi insignificante, limitandosi a sole lire 90 mila, è salita nel 1905, nel volgere di soli sei anni, alla ragguardevole cifra di lire 1.916.420. costituendo più che la metà della importazione totale, battendo completamente la concorrenza americana e preparandosi a battere in breve anche le altre. Se tuttavia i resultati complessivi non riuscirono in via assoluta quali si aveva motivo di ripromettersi, ne vanno ricercate le cause in due ordini di ragioni:

1° Nella concorrenza che, con mezzi larghi ed avveduti, viene mossa alla Eritrea dalle colonie concorrenti;

2° Dalle condizioni nelle quali si svolge il commercio nell'interno dell'Etiopia.

Per quanto si riferisce al primo punto, si allude principalmente facendone qui semplice cenno, alla costruzione delle ferrovie francesi ed inglesi, da Gibuti ad Harrar e da Berber a Port-Sudan, che hanno avuto e maggiormente avranno con le loro successive prosecuzioni, diramazioni ed allacciamenti, l'effetto di chiudere la

zona di influenza commerciale altrui, limitando quella che, data la nostra posizione, dovrebbe naturalmente spettarci. Ad ovviare tale danno, già gravemente risentito e che potrà in breve divenire anche più grave e irreparabile, non può esservi altro scampo per noi che contrapporre all'azione altrui un'analoga azione da parte nostra che valga a ristabilire l'equilibrio turbato. Una soluzione di tal genere, l'unica efficace, purchè completa e sollecita, come si è già imposta allo studio del Governo della Colonia, si impone ormai anche a quello del Governo del Re e, ove occorra, all'attenzione benevola del Parlamento.

Passando ad esaminare, come più attinente all'argomento, il secondo dei punti suaccennati, quello cioè relativo alle condizioni interne del commercio etiopico, è mestieri persuadersi che le condizioni attuali assai male si prestavano a favorire e assecondare un incremento di traffici.

A un tale incremento, in linea generale, si oppone la sostanzialità della produzione etiopica, dovuta in principal modo alla poca sicurezza interna della proprietà, che distoglie gli abitanti dal dedicarsi ad un intenso lavoro, limitandosi a produrre quanto sia indispensabile all'esistenza; in conseguenza di che limitata riesce la potenza di acquisto della popolazione. Per porre riparo a un tale stato di cose, occorrerebbero provvedimenti più vasti e generali, nè semplicemente economici. Ma limitandosi a considerare questi ultimi, non vi è dubbio che molto potrebbe ottenersi col promuovere nell'interno dell'Etiopia iniziative civili che mettessero in luce e in valore nuove ricchezze di cui risentirebbero vantaggio economico anche gli abitanti, traendone stimoli e mezzi al soddisfacimento di nuovi bisogni; mentre poi l'istituzione di mezzi più solleciti, sicuri e sopratutto economici di trasporto, nel modo già sopraccennato, renderebbe possibili e remunerativi generi di produzione ora trascurati o limitati, perchè l'alto costo attuale dei trasporti resulta, ne' più dei casi, proibitivo ai commerci.

Ma volendosi soffermare all'esame delle condizioni più speciali che hanno ostacolato sinora i traffici dell'Etiopia, esse vanno riconosciute:

Anzitutto, nell'assoluta indisciplina con cui il commercio si svolge, in modo affatto naturale e primitivo, senza il sussidio di quelle conoscenze e di quelle norme ormai necessarie a promuovere e regolare l'attività mercantile moderna, così vasta e complessa: assoluta mancanza da un lato di qualsiasi organizzazione e di qualsiasi assistenza locale; ignoranza dall'altro di paesi, di uomini, di bisogni, di attitudini e mancanza di quei criteri pratici che solo dalla perfetta conoscenza di quegli elementi si possono desumere.

In secondo luogo, nell'irrazionale regime, se pure può chiamarsi così, delle dogane etiopiche.

Che è, a grandi linee, il seguente:

Le dogane sono di spettanza della Corona. I posti doganali non sono situati al confine, ma distribuiti nell'interno, in relazione al sistema stradale delle regioni. Le tariffe sono in genere stabilite in ragione di un tanto a carico, facendo restrizione solo per poche specie di merci. La riscossione dei proventi, quando non è lasciata dal Negus in appannaggio a grandi capi, è generalmente data in appalto mediante il pagamento di un canone annuo. L'appaltatore o gestisce direttamente i varii posti doganali per mezzo di suoi incaricati, o più spesso li subappalta e per lo più ai capi della regione dove il posto doganale è situato. Oltre a ciò i capi locali tengono per proprio conto altri posti dove più che un diritto doganale si percepisce una specie di pedaggio, in misura eguale per ogni quadrupede.

Avviene, per questo sistema, che le carovane fra l'Eritrea e lo Scioa pagano, ove più ove meno, secondo il capriccio dei capi, a *diciassette* dogane, dazi la cui somma non è calcolabile anticipatamente, sicchè quel capriccio fa, se non impedimento, impaccio grave al commercio dei due paesi.

Appaiono evidenti i difetti di un tale sistema. Non è il caso nemmeno di parlare dell'inconveniente, cui sarebbe più difficile ora ovviare, della tassazione quasi uniforme per tutte le merci, in base principalmente al volume e facendo solo poche distinzioni di qualità e di valore, il che ostacola il commercio di quelle più povere. È ovvio poi come il moltiplicarsi delle persone, che col sistema degli appalti e dei subappalti, è interessata nelle dogane, influisce a rendere più gravosa la misura dei dazi, senza contare le altre angherie che alla riscossione di questi son connesse.

Inoltre la pluralità dei posti doganali riesce supremamente vessatoria al grande commercio carovaniero, che è obbligato talvolta ad effettuare degli inutili percorsi per presentarsi ai posti doganali prescritti, oltre che aumenta l'occasione al compiersi di quelle angherie cui l'esazione dà luogo, a tutto ciò va aggiunto un altro inconveniente, forse il più grave per noi, ed è che l'imperfetta distribuzione dei varii posti doganali complica ed altera il naturale andamento del commercio, creando una sperequazione a danno di alcune provenienze. Così avviene infatti per la Colonia Eritrea, stante che la parte della Etiopia con cui si trova a contatto è quella in cui per ragioni storiche e politiche si ha, con un maggior frazionamento di signorie, un maggior numero di posti doganali, specialmente di quelli dipendenti dai capi locali. Onde avviene che

su un percorso equivalente le merci dirette all'Eritrea o da essa provenienti, sono soggette in territorio etiopico a maggiori gravezze che non quelle d'altre provenienze o destino; il che implica una limitazione, a vantaggio altrui, di quella che sarebbe la nostra sfera naturale d'attrazione commerciale.

Il Governo della Colonia e quello del Re non hanno mancato di preoccuparsi della situazione di cose suaccennata, in cui sembra debba ritrovarsi la ragione dello scarso incremento dei traffici della Colonia e può inoltre annidarsi una più grave minaccia per l'avvenire. E mentre, per quanto si riferisce alla concorrenza che ci vien mossa da altri, stanno esaminandosi, come già ebbi ad accennare, i provvedimenti più efficaci a tutelare i nostri interessi; e per quanto riguarda gli ostacoli derivanti dalla situazione generale interna dell'Etiopia, può sperarsi che vengano a mano a mano eliminati da un'attiva e sempre cauta politica del Governo, sorretta però e vivificata da un saldo spirito pubblico e da coraggiose iniziative di privati; è sembrato poi urgente cercar di rimuovere quegli altri inconvenienti più particolari e specifici di cui ebbi a far cenno da ultimo.

È apparsa all'uopo propizia occasione quella del convegno col Negus del Regio Commissario civile per l'Eritrea, al quale furono date istruzioni per la stipulazione di un nuovo trattato di commercio con l'Etiopia, ove fossero inserite quelle clausole che meglio valessero ad assicurare una condizione di cose più favorevole ai nostri interessi.

Il nostro trattato di commercio con l'Etiopia è stato stipulato in Addis Abeba il 22 luglio c. a. e ratificato da S. M. il Re l'8 ottobre u. s.

Nel presentarne il testo al Parlamento, credo inutile indugiarmi ad illustrare le clausole generali di esso, riprodotte da quelli stipulati posteriormente da altri Stati che parve più opportuno tenere presenti. Mi piace invece mettere in luce quelle clausole mercè le quali può dirsi di avere raggiunto gli scopi essenziali che ci proponevamo con tale convenzione, nell'intento più immediato di rimuovere i principali ostacoli, di carattere particolare, che si opponevano allo sviluppo dei nostri traffici con l'Etiopia. Dissi già che tali ostacoli consistono principalmente nell'indisciplina in cui si svolge attualmente il commercio in Abissinia, privo di quei criteri, di quelle norme e di quell'assistenza che possono promuoverlo, dirigerlo e svilupparlo, e nel difettoso regime doganale che lo altera, lo deprime e spesso lo impedisce del tutto.

All'uopo provvederanno le disposizioni contenute negli articoli III e V del trattato. Con l'articolo III viene infatti stabilito che pei

traffici di importazione e di esportazione sarà pagata dogana in un sol posto. Con ciò verranno eliminati tutti i gravi inconvenienti già accennati che derivano dall'attuale sistema della pluralità dei posti doganali, fra cui gravissimo quello della sperequazione che per le ragioni già dette ne resultava a nostro danno. È peraltro doveroso avvertire che tale importante modificazione nel regime doganale etiopico non potrà certo essere radicalmente attuata ad un tratto: troppo gravi ed estesi interessi ne sarebbero profondamente turbati, perchè a noi stessi convenga troppo repentinamente e bruscamente invocarne la completa attuazione, prima che gli interessi medesimi abbiano potuto in altro modo orientarsi. Ad ogni modo, ottenuto che venisse ammesso il principio ardito e nuovo per l'Etiopia, sarà nostra cura di ottenere con azione vigile e costante, seppure ispirata ad avveduto senso di opportunità, che venga posto in atto al più presto.

Con l'articolo V viene stabilito che ciascuna delle parti contraenti potrà di comune accordo inviare rappresentanti accreditati nel territorio dell'altra, che risiederanno nei luoghi ove interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria e desiderabile la loro presenza.

Tali residenti dovranno avere carattere e funzioni essenzialmente commerciali e non politiche, persuasi d'altronde che la miglior politica da eseguirsi in Etiopia, oltre l'esempio di savio e pacifico governo da noi offerto nell'Eritrea, è quella di creare un intreccio di interessi, su basi di reciproco vantaggio e di scambievole fiducia, che faccia sempre più apprezzare la nostra azione di civiltà. E perchè l'istituzione di tali residenze non potesse in alcun modo apparire indirizzata ad altri intenti, parve opportuno limitare ad una soltanto quella di istituire nella regione contigua alla Colonia, dove d'altra parte i nostri interessi commerciali possono essere facilmente tutelati dalla Colonia stessa.

Scopo di tale istituzione, conforme ai bisogni già rilevati, sarà quello di conseguire una migliore conoscenza delle reali condizioni del commercio etiopico, in maniera da poter fornire tutte quelle notizie, sussidiate anche dalla più amorevole assistenza, che valgano a promuovere ormai coraggiose e feconde iniziative, senza di che, è mestieri persuadersi, riuscirà vana ogni azione ed ogni cura del Governo.

XXI.

TRATTATO DI COMMERCIO sottoscritto in *Addis Abeba* tra il Rappresentante del Re dei Belgi e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *6 settembre 1906* [1].

Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges, et Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie, désirant régler et développer les relations commerciales entre la Belgique et la Ethiopie, Sa Majesté le Roi des Belges, représenté par son Plénipotentiaire, Mr. H. Henin, chevalier de l'ordre de Léopold, etc., consul général de Belgique, chargé d une mission en Ethiopie, dont les pleins pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, et Sa Majesté Ménélik II, en son propre nom, agissant comme Roi des Rois d'Ethiopie, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. Les sujets et les produits de chacun des deux pays jouiront réciproquement dans l'autre du même régime et des mêmes avantages en matière d'établissement, de commerce et de douane, que ceux qui sont actuellement accordés ou qui seraient accordés à l'avenir aux sujets et aux produits de la nation la plus favorisée.

Art. 2. Le présent traité restera exécutoire pendant dix ans, qui commenceront à courir deux mois après le jour

(1) Direzione centrale degli Affari coloniali: *Raccolta* citata. Vol. I.

où sa ratification par Sa Majesté le Roi des Belges aura été notifiée à Sa Majesté le Roi des Rois d'Ethiopie.

Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, un an avant la fin de la dite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura denoncé.

En fois de quoi le présent traité a été rédigé en deux exemplaires identiques en langues française et amharique, d'une part au nom de Sa Majesté le Roi des Belges, par son mandataire prénommé, et d'autre part, en son propre nom, comme Roi des Rois d'Ethiopie, par Sa Majesté l'Empereur Ménélik II.

Fait à Adis Abeba, le 2 Pagoumien de l'an de grâce 1898 (correspondant au 6 septembre 1906).

(*Sceau de S. M. l'Empereur Ménilek II*).

H. Henin.

Nota.

Come si vede, si tratta di un trattato ristretto alla semplice clausola della nazione più favorita, sottoscritto in seguito ad una missione commerciale inviata dal Belgio in Etiopia, missione che, all'infuori di questo documento, non sembra abbia raccolto altri frutti.

XXII.

ACCORDO concernente l'Etiopia firmato in *Londra* dagli Ambasciatori italiano e francese e dal Ministro britannico degli Affari Esteri, il *13 dicembre 1906* [1].

L'intérêt commun de la France, de la Grande-Bretagne, et de l'Italie étant de maintenir intacte l'intégrité de l'Éthiopie, de prévenir toute espèce de trouble dans les conditions politiques de l'Empire Éthiopien, d'arriver à une entente commune en ce qui concerne leur conduite en cas d'un changement de situation qui pourrait se produire en Éthiopie, et de pourvoir à ce que, de l'action des trois Etats, en protégeant leurs intérêts respectifs, tant dans le possessions Britanniques, Françaises, et Italiennes avoisinant l'Éthiopie qu'en Éthiopie même, il ne résulte pas de dommages préjudiciables aux intérêts de l'une quelconque des trois puissances, la France, la Grande-Rretagne, et l'Italie donnent leur agrément à l'Arrangement suivant:

Art. 1. La France, la Grande-Bretagne, et l'Italie sont d'accord pour maintenir le *statu quo* politique et territorial en Éthiopie tel qu'il est déterminé par l'état des affaires actuellement existant et les Arrangements suivants:

---

(1) V. Direzione centrale degli Affari coloniali: *Raccolta* citata, doc. n. 336, pag. 1251.

a) Les Protocoles Anglo-Italiens des 24 mars [1] et 15 avril 1891 [2], et du 5 mai 1894 [3], et les Arrangements subséquents qui les ont modifiés [4], y compris les réserves formulées par le Gouvernement Français à ce sujet en 1894 et 1895;

b) La Convention Anglo-Éthiopienne du 14 mai 1897 [5], et ses anexes;

c) Le Traité Italo-Éthiopien du 10 juillet 1900 [6];

d) Le Traité Anglo-Éthiopien du 15 mai 1902 [7];

e) La note annexée au Traité précité du 15 mai 1902 [8];

f) La Convention du 11 mars 1862 [9], entre la France et les Dannakils;

g) L'Arrangement Franco-Anglais des 2-9 février 1888 [10];

h) Les Protocoles Franco-Italiens du 24 janvier 1900 [11] et du 10 juillet 1901 [12], pour la délimitation des possessions

---

(1) V. pag. 119.
(2) V. pag. 120.
(3) V. pag. 122.
(4) Gli accordi che hanno modificato i protocolli anglo-italiani 24 marzo e 15 aprile 1891 (oltre quelli in appresso menzionati nel testo dell'articolo) sono i seguenti:

I. Accordo 7 dicembre 1898, per determinare il confine italo-egiziano a nord dell'Eritrea: v. *Raccolta* cit., doc. n. 207, pag. 606.

II. Atto 1° giugno 1899, per determinare il tratto del confine italo-egiziano Barca-Sabderat; v. op. cit., doc. n. 211, pag. 615

III. Descrizione della frontiera fra Sudan ed Eritrea da Sabderat, in data 16 aprile 1901; v. op. cit., doc. n. 224, pag. 648.

IV. Dichiarazione 22 novembre 1901, per sistemare il confine eritreo-sudanese-etiopico; v. op. cit., doc. n. 227, pag. 657.

V. Descrizione della linea accettata come confine fra il Sudan e l'Eritrea, in data 18 febbraio 1903: v. op. cit., doc. n. 242, pagina 695.

VI. Processo verbale 19 gennaio 1904, per rettificare il confine tra Gabei Keli e Tedenait; v. op. cit., doc. n. 249, pag. 708.

Il protocollo anglo-italiano 5 maggio 1894 è stato modificato soltanto dallo scambio di note 4 giugno 1897; v. pag. 230.
(5) V. pag. 225.
(6) V. pag. 247.
(7) V. pag. 257.
(8) V. pag. 259.
(9) V. pag. 39 (nota).
(10) V. pag. 37.
(11) V. pag. 239.
(12) V. pag. 241.

Italiannes et Françaises dans le littoral de la Mer Rouge et le Golfe d'Aden;

j) La Convention Franco-Éthiopienne pour les frontières du 20 mars 1897 [1].

Il est entendu que les diverses Conventions mentionnées dans le présent article ne portent aucune atteinte aux droits souverains de l'Empereur d'Abyssinie et ne modifient en rien les rapports entre les trois puissances et l'Empire Éthiopien tels qu'ils sont stipulés dans le présent Arrangement.

Art. 2. Pour les demandes de concessions agricoles-, commerciales, et industrielles en Éthiopie, les trois Puissances donneront pour instruction à leur Représentants d'agir de telle sorte que les concessions qui seront accordées dans l'intérêt d'un de trois États ne nuisent pas aux intérêts des deux autres.

Art. 3. Si des compétitions ou des changements intérieurs se produisaient en Éthiopie, les Représentants de la France, de la Grande-Bretagne, et de l'Italie observeraient une attitude de neutralité, s'abstenant de toute intervention dans les affaires du pays et se bornant à exercer telle action qui serait, d'un commun accord, considérée comme nécessaire pour la protection des Légations, des vies et des propriétés des étrangers, et des intérêts communs des trois puissances.

En tous cas, aucun des trois Gouvernements n'interviendrait d'une manière et dans une mesure quelconques qu'après entente avec les deux autres.

Art. 4. Dans le cas où les évènements viendraient à troubler lo *statu quo* prévu par l'article 1er, la France, la Grande Bretagne et l'Italie feront tous leurs efforts pour maintenir l'intégrité de l'Éthiopie. En tous cas, se basant sur les accords énumérés au dit article, elles ce concerteraient pour sauvegarder:

---

(1) V. pag. 221.

a) Les intérêts de la Grande-Bretagne et de l'Egypte dans le bassin du Nil, et plus spécialement en ce qui concerne la réglementation des eaux de ce fleuve et de ses affluents (la considération qui leur est due étant donnée aux intérêts locaux), sous réserve des intérêts italiens mentionnées au paragraphe *b*);

b) Les intérêts de l'Italie en Éthiopie par rapport à l'Érythrée et au Somaliland (y compris le Benadir), et plus spécialement en ce qui concerne l'*hinterland* de ses possessions et l'union territoriale entre elles à l'ouest d'Addis Abeba;

c) Et les intérêts français en Éthiopie par rapport au Protectorat Français de la Côte des Somalis à l'*hinterland* de ses Protectorat et à la zone nécessaire pour la construction et le trafic du Chemin de Fer de Dijbouti à Addis Abeba.

Art. 5. Le Gouvernement Français communique aux Gouvernements Britannique et Italien:

1° L'acte de concession du Chemin de Fer Franco-Éthiopien du 9 mars 1904 [1];

2° Une communication de l'Empereur Ménélik en date du 8 août 1904, dont la traduction est annexée au présent accord, et qui invite la Compagnie concessionnaire à construire le second tronçon de Diré Daoua à Addis Abeba.

Art. 6. Les trois Gouvernements sont d'accord pour que le Chemin de Fer de Dijbouti soit prolongé de Diré Daoua à Addis Abeba, avec embranchement éventuel vers Harrar, soit par la Compagnie du Chemin de Fer Éthiopien en vertu des actes énumérés à l'article précédent, soit par toute autre Compagnie privée française qui lui serait substituée avec l'agrément du Gouvernement Français, à la condition que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d'un traitement abso-

---

(1) V. pag. 135.

lument égal à la fois sur le chemin de fer et dans le port de Dijbouti. Les marchandises ne seront passibles d'aucun droit fiscal de transit au profit de la Colonie ou du Trésor Français.

Art. 7. Le Gouvernement Français prêtera son concours pour qu'un Anglais, un Italien et un Représentant de l'Empereur d'Abyssinie fassent partie du Conseil d'Administration de la ou des Compagnie Françaises qui seront chargées de l'exécution et de l'exploitation du Chemin de Fer de Dijbouti à Addis Abeba. Il est stipulé par réciprocité que les Gouvernement Anglais et Italien prêteront leurs concours pour qu'un poste d'Administrateur soit également assuré dans les mêmes conditions à un Français, dans toute Société Anglaise ou Italienne qui aurait été formée ou se formerait pour la construction ou l'exploitation des chemins de fer allant d'un point quelconque en Abyssinie à un point quelconque des territoires voisins Anglais ou Italiens. De même, il est entendu que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d'un traitement absolument égal à la fois sur les chemins de fer qui seraient construits par des Sociétés anglaises ou italiennes et dans les ports anglais ou italiens d'où partiraient ces chemins de fer. Les marchandises ne seront passibles d'aucun droit fiscal de transit au profit des Colonies ou des Trésors anglais et italien.

Les trois puissances signataires sont d'accord pour étendre aux nationaux de tous les autres pays le bénéfice des dispositions des articles 6 et 7 relatives à l'égalité de traitement en matière de commerce et de transit.

Art. 8. Le Gouvernement Français s'abstiendra de toute intervention en ce qui concerne la concession précédemment accordée au delà d'Addis Abeba.

Art. 9. Les trois Gouvernements sont d'accord pour que toute construction de chemin de fer en Abyssinie à l'ouest d'Addis Abeba soit, dans la mesure où un concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de l'Angleterre.

De même, les trois Gouvernements sont d'accord pour que toute construction de chemin de fer en Éthiopie reliant le Benadir à l'Érithrée à l'ouest d'Addis Abeba soit, dans la mesure où un concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de l'Italie. Le Gouvernement Britannique se réserve le droit de se servir, le cas échéant, de l'autorisation accordée par l'Empereur Ménélik à la date du 28 août 1904, de construire un Chemin de Fer du Somaliland Britannique à travers l'Éthiopie jusqu'à la frontière soudanaise [1], à la condition, toutefois, de s'entendre au préalable avec les Gouvernements français et italien, les trois Gouvernements s'interdisant de construire sans entente préalable aucune ligne pénétrant en territoire abyssin ou devant se raccorder aux lignes Abyssines, et de nature à faire concurrence directe à celles qui seront établies sous les auspices de l'une d'elles (*sic*).

Art. 10. Les Représentants des trois puissances se tiendront réciproquement complètement informés et coopéreront pour la protection de leurs intérêts respectifs. Dans le cas où les Représentants anglais, français et italiens ne pourraient pas se mettre d'accord, ils en référeraient à leurs Gouvernements respectifs et suspendraient en attendant toute action.

Art. 11. En dehors des Arrangements énumérés à l'article 1er et à l'article 5 de la présente Convention, aucun accord conclu par l'une quelconque des puissances contractantes en ce qui concerne la région éthiopienne ne sera

---

(1) Questa concessione, conosciutasi in occasione della firma del presente accordo, è del seguente tenore:

« King Menelek to Sir J. Harrington. Salutation be to you. — « I have given you permission to build a railway from British So- « maliland through My dominions to the Blue Nile on the Soudan « frontier. The terms of this railway concession will be equal to « those I give to the others written at Addis Ababa, 28th August « 1904 ». — V. op. cit, pag. 1256.

opposable aux autres puissances signataires du présent Arrangement.

Fait à Londres, le 13 décembre 1906.

Di San Giuliano.
Paul Cambon.
E. Grey.

Annexe.

Traduction de la lettre impériale du 8 août 1904 autorisant la Compagnie du Chemin de fer à entreprendre la construction de la ligne de Diré-Daoua à Addis-Abeba.

Lion vainqueur de la tribu de Judas, Ménélik II, élu du Seigneur, Roi des Rois d'Éthiopie, à Mr. le Ministre Plénipotentiaire du Gouvernement français à Addis-Abeba, salut.

Afin que la Compagnie du Chemin de fer ne perde pas de temps inutilement, je vous informe qu'il est de Ma volonté qu'elle entreprenne vite les travaux de la ligne de Diré-Daoua à Addis-Abeba. Seulement pour les contrats, nous nous entendrons dans la suite avec la Compagnie du chemin de fer.

Ecrit le 2 Naassé de l'an de grâce 1896 (ère abyssine) en la ville d'Addis-Abeba (8 août 1904).

Déclaration.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie fait observer que l'Italie a des traités avec le Sultan de Lugh, le Sultan de Raheita et les Danakils, regardant des questions de frontière. Ces traités devant faire l'objet d'une négociation avec le Gouvernement éthiopien, il est impossible de les comprendre dans l'énumération de l'article 1er, mais le Gou-

vernement italien se réserve de les communiquer à l'Angleterre et à la France après l'issue des négociations.

Le Ministre des affaires étrangères d'Angleterre et l'Ambassadeur de France donnent acte au Ministre des affaires étrangères d'Italie de cette déclaration.

Londres, le 13 décembre 1906.

A. di San Giuliano.
Paul Cambon.
E. Grey.

Nota.

1. Illustrando le vicende della concessione accordata ai signori Ilg e Chefneux il 9 marzo 1894 [1] vedemmo come la soluzione della questione ferroviaria etiopica dovesse attendersi da un accordo a tre fra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia [2].

A tal uopo si continuavano a Londra dall'onorevole Tittoni, di recente nominato ministro degli esteri, recatosi alla capitale inglese per presentarvi le proprie lettere di richiamo da ambasciatore, le trattative già da lui intavolate durante il suo primo ministero e quindi proseguite dai suoi successori marchese di San Giuliano e conte Guicciardini, quando, in un articolo sulla politica estera dell'Italia, il *Temps*, il 1° luglio 1906, pubblicava:

..... On ne peut faire grief à un peuple de ne songer qu'à soi. L'Italie ne songe qu'à elle: à son point de vue elle a raison.

Sans doute, si l'on s'en fie à certains bruits, elle montrerait depuis trois ou quatre jours quelque répugnance à mettre le point final à la négociation depuis longtemps ouverte avec la France et l'Angleterre à propos de l'Abyssinie. Cette nouvelle, que nous confirmait ce matin notre correspondant de Londres, est assez étrange. Et jusqu'à nouvel ordre, nous voulons croire qu'elle ne répond qu'à des impressions passagères, et non point à un parti pris. Il arrive souvent que dans les discussions d'affaires — et c'en est une — la

(1) Vedi doc. 6, pag. 135.
(2) V. pag. 179.

rédaction des articles semble remettre en question les arrangements que l'on tenait pour définitifs. C'est probablement ce qui est arrivé dans les pourparlers de Londres. Sur les principes, intégrité de l'Ethiopie et porte ouverte, les trois puissances sont depuis longtemps d'accord. Sur les modalités, du moment que la France et l'Angleterre s'entendent, l'evident intérêt de l'Italie est de ne pas rester en dehors de cette entente qui aura par elle même à Addis Abeba une décisive influence. Il n'est pas possible que cette vérité lumineuse échappe à Mr. Tittoni.

M. Tittoni, qui en toute occasion se proclame optimiste, est convaincu que l'Italie peut avec succès jouer le jeu du contrepoids. Si ce jeu est pratiqué comme à Algésiras, rien de mieux. Il n'aurait d'inconvénient que si les alliés ou amis venaient un jour à croire à des arrière pensées. Mais ce n'est pas le cas. Et dans la presse allemande elle-même, on paraît avoir renoncé aux brutalités maladroites qu'on prodiguait il y a trois mois à la diplomatie du pays allié; allié, mais pas ami, comme le remarquait alors un homme d'esprit.

Grande fu l'impressione prodotta nella stampa, specialmente italiana, dall'articolo del giornale, le cui affermazioni dovevano però presto ottenere da buona fonte la più categorica smentita.

Il 4 luglio infatti l'*Agenzia Stefani* comunicava da Londra:

« Si apprende da fonte italiana bene informata che, contrariamente « a quello che si è detto nella stampa francese, l'attitudine del- « l'Italia nei negoziati relativi all'Etiopia non è mutata. Soltanto, la « settimana passata la Francia ha presentato nuove proposte. Queste « saranno discusse per la prima volta oggi in una conferenza fra « l'ambasciatore francese Cambon, il ministro degli affari esteri « italiano, on. Tittoni, ed il ministro degli affari esteri inglese, Sir « E. Grey ».

E la *Tribuna*, commentando l'articolo del *Temps*, scriveva

.....Per ciò che riguarda le trattative sulla Convenzione etiopica è supremamente scorretto che la stampa di uno fra gli Stati partecipanti alle trattative attacchi il negoziatore di altro fra quegli Stati, in una forma che assume tutto l'aspetto di una intimidazione. A tale proposito era ben naturale il pensare che, tutelando gl'interessi italiani, l'on. Tittoni non facesse che il suo dovere; e noi sapevamo per certa scienza che quella tutela non usciva affatto dai limiti della equità e della correttezza. Pure, per potere rispondere con piena ed esatta conoscenza di causa all'accusa di ritardi

ingiustificati e di domande fuor di luogo da parte del Ministro degli esteri italiano, in quest'ultimo periodo delle trattative, abbiamo voluto porci e ci siamo posti in grado di sapere, e di rispondere a quelle accuse tendenziose:

che, riassumendo ai primi di giugno la direzione della politica estera, l'on. Tittoni fece proposte concrete alle quali il Governo francese ha tardato venti giorni a rispondere;

che, rispondendo finalmente, il Governo francese ha fatto proposte nuove, che era ben naturale fossero dall'Italia esaminate e discusse;

che tali nuove proposte francesi furono portate da Parigi a Londra dal signor Cambon soltanto giovedì scorso; e poichè venerdì era la festa del Re, e dal sabato al martedì il Ministro degli affari esteri inglese assentavasi da Londra, fu fissato d'accordo il primo colloquio fra sir Edward Grey, il signor Cambon e l'on. Tittoni, proprio per oggi, mercoledì, 4 luglio.

Ora, bastano questi dati, basta specialmente quest'ultima data, a dimostrare quanto strano e scorretto sia stato l'articolo del *Temps*.

Detto ciò, con chiarezza ed esattezza matematica, per rimettere le cose a posto, non crediamo inutile qualche altra considerazione, naturalmente suggerita dall'indole di quest'ultimo tema.

Se le trattative per la convenzione etiopica si protrassero dall'on. Tittoni all'on. Di San Giuliano, dall'on. Di San Giuliano all'on. Guicciardini per l'Italia, dal sig. Delcassé al sig. Bourgeois per la Francia, da lord Lansdowne a sir Grey per l'Inghilterra, è chiaro che la questione andava da tutti e tre gli Stati esaminata con la massima ponderazione; e tanto è chiaro, che a tale ponderazione — di fronte anche a nuove proposte — non poteva venir meno l'on. Tittoni, riprendendo le trattative e prima di apporre la sua firma ad un atto diplomatico di tanta importanza, i cui impegni sono così tassativi, e le cui conseguenze possono essere irreparabili.

Si tratta di tutelare, o di compromettere, una posizione che all'Italia è costata sangue e denaro in misura che non può certo essere vantata dagli altri contraenti, con questa altra differenza da calcolarsi a nostro beneficio: che per noi la Colonia Eritrea ed il suo congiungimento con la Somalia costituiscono tutto quanto il regime delle colonie territoriali, mentre la tutela da parte nostra dei nostri legittimi interessi non può menomare affatto la potenza inglese in Africa, e mentre il piccolo possedimento di Gibuti, sia pure coll'*hinterland* spinto sino all'estremo desiderabile, non costituisce che una quantità infinitesimale di fronte al magnifico impero coloniale che — senza dire degli altri continenti — la Francia ha saputo costituirsi in altre parti dell'Africa stessa.

Le vicende subite dalla politica parlamentare e governativa italiana hanno voluto che noi venissimo a dividere con la Francia e l'Inghilterra quella posizione di potenza confinante dell'Etiopia, che prima era nostra soltanto; ma questa non è una buona ragione perchè da noi si faccia getto di quanto si è potuto salvare dal primitivo programma. Nè, dati i nostri buoni rapporti coll'Etiopia, noi possiamo impegnarci a far cosa che sia o possa sembrare offensiva degli interessi del Negus.

Siccome poi noi abbiamo l'intenzione di rispettare lealmente tutti gli impegni che andremo ad assumere, così è bene naturale in noi il desiderio che intorno a tali impegni non possano cadere dubbi che vengano un giorno a turbare la cordialità dei buoni rapporti felicemente rinnovatisi con la Francia, e quella intimità coll'Inghilterra che è nelle tradizioni immutate ed immutabili dello spirito nazionale italiano.

Nè, d'altronde, la posizione dell'Italia nell'Africa Orientale è tale che convenga alla Francia ed all'Inghilterra di concludere una convenzione etiopica senza il di lei concorso. E bene lo si sa a Londra, dove si è già dovuto riconoscere la benemerenza del Governo italiano per la pace ottenuta a nostro mezzo dall'Inghilterra col Mullah.

La stessa *Tribuna* riceveva alla stessa data dal suo corrispondente da Londra, Olindo Malagodi, queste notizie:

Ho potuto ora interrogare l'on. Tittoni sopra le pretese informazioni del *Temps*, come sopra quelle della *Morning Post* trasmessevi stamane.

Il Ministro degli affari esteri d'Italia mi ha assicurato che esse sono in assoluto contrasto con la realtà della situazione. E, per conto mio, credo potersi dire che tali pubblicazioni rappresentano null'altro che un volgare tentativo d'intimidazione da parte di un piccolo gruppo di *chauvins* coloniali francesi.

Questo ambasciatore di Francia ha da parte sua sconfessato nel modo più esplicito tali scorrette manifestazioni.

Il loro carattere è tale, del resto, che, qualora fossero originate, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, dal Governo francese, il Ministro degli affari esteri italiano, custode della dignità del paese di fronte all'estero, avrebbe sdegnosamente abbandonato le trattative ».

A questa notizia seguiva a mò di commento:

Dopo tali autorevoli dichiarazioni, tutto è detto. Aggiungeremo soltanto che in una questione come questa non vi sarà uomo

politico in Italia che non senta il dovere di sostenere col suo consenso e col suo appoggio quanto il Ministro degli affari esteri crederà di fare a tutela della dignità appunto e degli interessi dell'Italia.

Le cose dunque cominciavano a chiarirsi.

Il 6 luglio finalmente la *Stefani* comunicava:

Londra, 6 luglio.

I giornali annunziano che il ministro degli esteri, sir E. Grey, il ministro degli esteri italiano, on. Tittoni, e l'ambasciatore di Francia Cambon hanno raggiunto stasera l'accordo circa la questione etiopica.

La Convenzione sarà firmata soltanto dopo che il Negus Menelik avrà fatto conoscere il suo parere in proposito, e non sarà pubblicata che quando sarà definitivamente stabilita.

E la notizia della conclusione veniva pubblicamente confermata da una dichiarazione del Segretario di Stato per gli affari esteri di S. M. Britannica, come può rilevarsi dal resoconto della seduta della Camera dei Comuni pubblicato nel *Times* del 13 luglio:

« *Sir C. Dilke* (Gloucester, Forest of Dean) asked the Secretary « of State for foreign affairs whether any preliminary agreement « between France and Great Britain as to the Abyssinian Railway « had been reached; and, if so, whether the consent of the Emperor « of Ethiopia had been obtained, or was expected.

« *Sir E. Grey* (Northumberland, Berwick). — An agreement bet- « ween Great Britain, France, and Italy has now been provisionally « initiated. Steps have been taken to communicate it to the Em- « peror Menelek, and it will not be signed or published till his « Majesty has expressed his views ».

Intanto il 18 luglio i tre rappresentanti, italiano, francese e britannico, in Addis Abeba presentavano all'Imperatore copia dell'accordo concluso e l'annunzio ne era dato dal *Times*, del 23 luglio, nei termini seguenti:

The agreement concluded between Great Britain, France, and Italy respecting Abyssinia was presented to the Emperor Menelek on the 18th inst. The British, French, and Italian Ministers in turn

called the attention of the Negus to the considerations in favour of approval of the agreement by Abyssinia, each arguing from his own national standpoint. It is understood that sir John Harrington, the British Minister, was particularly emphatic in urging the acceptance of the Convention upon the Emperor in his own interest. The Negus promised to take the matter into consideration. He said: « I find that there are many interesting points in this Convention, but since it has taken you some years to come to an understanding on the subject I am sure you will consider it reasonable that I should take some days for consideration before I give my answer ».

The influence still exerted at the Court of the Negus in favour of postponement is believed here to come at present from private interests, which, although unable to prevent the work undertaken by the three powers, possibly imagine that they can secure some advantage by continuing their resistance. No doubt is entertained in Paris as to the ultimate success of the joint action of the three powers.

La risposta dell'Imperatore Menelik giunse finalmente nel dicembre del 1906 ed era del seguente tenore [1]:

Mi è pervenuta la Convenzione delle tre potenze; io le ringrazio dell'avermela partecipata e della loro volontà di consolidare e mantenere l'indipendenza del nostro Regno. Ma questa attuale Convenzione nelle parole di qualunque di esse (potenze) è sottoposta al nostro potere sovrano e sia noto che essa non ci vincola in qualunque nostra parola.

Scritto in Addis Abeba, il 25 di Hedar dell'anno di grazia 1899 (4 dicembre 1906).

Il testo dell'accordo fu quindi presentato dal ministro Tittoni alla Camera dei Deputati il 18 dicembre 1906 ed al Senato del Regno il 28 dello stesso mese.

La presentazione di questo documento dette luogo alla Camera italiana ad un importante dibattito nel corso del quale l'on. Tittoni, rispondendo ad analoghe interpellanze degli onorevoli De Marinis e Santini, ebbe occasione di delineare a

---

(1) V. Direzione centrale degli Affari coloniali: *Racolta* citata, pag. 1257.

grandi tratti la storia del negoziato che condusse all'accordo, chiarendone le origini e gli scopi.

Sarà pregio dell'opera riportare il resoconto di una discussione che, in materia di politica coloniale, fu certo interessante come da assai tempo non ne aveva offerte la Camera italiana [1]:

Presidente. — L'onorevole De Marinis ha facoltà di svolgere la sua interpellanza al ministro degli affari esteri, « circa l'accordo concernente l'Etiopia tra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia, firmato a Londra il 3 dicembre 1906 ».

De Marinis (*Segni di attenzione*). — Mi parve doveroso presentare questa interpellanza, affinchè non passasse inosservato innanzi alla Camera questo accordo anglo-franco-italiano per l'Etiopia, il quale si riferisce a interessi e a territori, cui sono legati i ricordi più dolorosi della nuova Italia dopo il 1870. Mi parve anche doveroso presentare questa interpellanza, oggi, in cui, sull'avvenire agricolo dei nostri possedimenti africani e sul loro valore in generale, e specialmente per quanto concerne la Somalia, risorgono le antiche speranze, forse con maggior fondamento, ed oggi, che una grande potenza alleata, cioè la Germania, ha compiuto le sue elezioni generali proprio sul programma coloniale per l'Africa il quale non è fatto soltanto di scopi militari, come comunemente si crede, ma si fonda su tutto un risveglio economico coloniale, che, in questo momento, ferve in Germania.

D'altra parte, io sono stato il primo, anzi dirò l'unico, che si sia occupato nella Camera di questo accordo anglo-franco-italiano per l'Etiopia, prevedendolo anche quando le trattative non ne erano state iniziate nè dall'Inghilterra, nè dalla Francia. Permettete, anzi, che io ricordi questo precedente parlamentare, non per compiacimento, dirò così, personale: ma perchè tutto ciò serve allo svolgimento della mia interpellanza.

Nella tornata del 16 marzo 1903, io domandavo al Governo se avesse conoscenza delle trattative iniziate tra la Francia e l'Inghilterra, per un accordo di carattere politico che doveva essere di base a future intese, di carattere coloniale, concernente i varii interessi coloniali delle due potenze. Qui, di passaggio, ricordo come il Governo mi rispose che queste trattative tra la Francia e l'Inghilterra, per un accordo di carattere politico, erano un frutto della mia fantasia; ed anzi, questa risposta il Governo mi dava

(1) V. *Atti parlamentari.* Cam. dei Dep. Tornata del 15 marzo 1907.

col consenso della Camera, quasi che un accordo politico tra la Francia e l'Inghilterra fosse un'impossibilità politica, o quasi che tutto ciò fosse nocevole agli interessi dell'Italia in Europa.

Il vero è che, dopo un anno, quest'accordo politico tra la Francia e l'Inghilterra era un fatto compiuto; ed anzi, costituisce il fatto più importante della politica internazionale di questi ultimi tempi; il quale accordo ha assunto addirittura il carattere di un'alleanza politica. Ed era appunto in base a questo primo accordo politico tra la Francia e l'Inghilterra, che venivano iniziate le trattative per un'intesa, di carattere coloniale, riguardante l'Etiopia. Fu allora che io sollevai nuovamente la questione nella Camera, nella tornata del 12 maggio 1905, in cui, parlando appunto nella mia qualità di relatore del bilancio degli esteri (era allora al governo l'onorevole Tittoni), dissi che constava a noi delle trattative iniziate per l'Etiopia tra la Francia e l'Inghilterra, e pregai l'onorevole ministro degli esteri perchè fosse intervenuto in queste trattative non solo pel rispetto dei nostri diritti acquisiti in quelle regioni, ma anche per la previsione, per la possibilità di un'alterazione dello *statu quo* nell'Etiopia e di una possibile spartizione futura di quel territorio.

Oggi questo accordo anglo-franco-italiano per l'Etiopia che si trova dinanzi al Parlamento, firmato a Londra nel passato dicembre e dopo pochi giorni comunicato dall'onorevole Tittoni alla Camera, dimostra appunto che in quell'epoca l'onorevole Tittoni era già intervenuto nelle iniziative che hanno portato come conseguenza l'accordo che oggi è obietto della nostra interpellanza.

Gli egregi uomini che hanno preceduto in questi ultimi tempi l'onorevole Tittoni a quel banco come ministri degli esteri, vale a dire l'onorevole Di San Giuliano e l'onorevole Guicciardini, furono: il primo titubante nell'accettare quest'accordo, il secondo, per quanto io sappia, assolutamente contrario ad accettarlo. Però l'onorevole Guicciardini, per quanto io sappia, aveva iniziato delle trattative con l'Inghilterra perchè alcuni punti di questo trattato fossero stati modificati.

Certamente quest'iniziativa dell'onorevole Guicciardini merita lode, tanto vero che l'onorevole Tittoni che successe all'onorevole Guicciardini continuò le trattative iniziate per la modificazione di alcuni punti di questo accordo. Venne poi l'accordo definitivo firmato a Londra, che è stato, dopo pochi giorni, comunicato alla Camera dall'onorevole ministro degli esteri.

Sicchè la prima domanda che a noi si presenta è questa: doveva l'Italia, non dico intervenire in queste trattative, ma doveva l'Italia accettare l'accordo con la Francia e l'Inghilterra per l'Etiopia?

Alcuni uomini politici e una parte della stampa hanno dichiarato che l'Italia avrebbe meglio provveduto a sè stessa ove non fosse intervenuta in quest'accordo.

Ora io manifesto sinceramente la mia opinione: ed è che l'Italia non credo avrebbe provveduto bene a sè stessa se non avesse accettato l'accordo, perchè ove mai l'Italia non vi avesse consentito, esso si sarebbe compiuto tra la Francia e l'Inghilterra indubbiamente; ma in questo caso non bisogna dire che l'accordo sarebbe avvenuto per l'Etiopia tra la Francia e l'Inghilterra senza l'Italia, ma si deve invece dire che l'accordo sarebbe avvenuto tra la Francia e l'Inghilterra malgrado l'Italia. Infatti io convengo pure che non intervenendo noi nell'accordo, non avremmo danneggiato noi stessi per il momento; ma è indubitato, onorevoli colleghi, che di fronte a future evenienze, che alcuni dichiarano impossibili, difficili, ma che io credo possibili nell'Etiopia (e di queste evenienze non è dato oggi discutere, perchè usciremmo dai confini dell'obbietto della nostra interpellanza: sarà il caso di discuterne nella discussione generale sulla politica estera), di fronte a queste possibili evenienze future che io dichiaro possibili, a differenza di molti che, troppo ottimisti, le dichiarano impossibili, e di fronte ancora alla possibilità di un'alterazione dello *statu quo* nell'Etiopia ed alla possibilità di una spartizione di quel territorio futuro, io credo che noi avremmo fatto male se non fossimo intervenuti in questo accordo, senza dire che avremmo reso sospettoso verso di noi il governo di Menelik. D'altra parte noi, che, fino ad ora, non siamo stati forti e sicuri nel sostenere la nostra politica coloniale, non siamo stati forti e sicuri nel garantirci dei nostri diritti prima e dopo il trattato di pace del Negus degli ultimi mesi del 1896; noi che non siamo stati forti e sicuri nel garantirci, nel tutelarci negli interessi che nascevano dal protocollo anglo-italiano del 1891, e dopo Adua (e di ciò non do colpa speciale a nessuno: indubbiamente di questa politica coloniale la colpa l'abbiamo un po' tutti, Governo e Parlamento, maggioranza ed opposizione, ed anche io reclamo la mia parte di colpa, che in quelle discussioni sono intervenuto), noi certamente oggi non saremmo stati neanche forti e sicuri nel sostenere una politica di isolamento nell'Africa orientale, che ci avrebbe danneggiato non solo rispetto all'Etiopia, ma, quel che è più, anche rispetto alla Francia e rispetto all'Inghilterra per ciò che si riferisce ai nostri interessi africani.

Ma per chiarir meglio il mio pensiero, dirò che noi ci siamo trovati nella dolorosa necessità, nella dolorosa condizione di dover aderire a questo accordo; e dico dolorosa perchè senza dubbio, se

esaminiamo nel suo contenuto questo accordo, esso non costituisce nè poteva costituire per noi una vittoria politica, non costituisce nè poteva costituire un successo diplomatico. Indubbiamente questo accordo non è che il suggello di tutto il nostro passato di errori, della nostra passata acquiescenza, della violazione dei nostri passati diritti ed interessi, nascenti non solo dal protocollo del 1891, ma dei nostri diritti ed interessi che sono nati anche dopo il trattato di pace col Negus del 1896. È indubitato che questo trattato, questo accordo rappresenta l'ultimo atto di una politica coloniale senza criteri, senza orizzonti; questo accordo rappresenta l'ultimo strappo a quel nostro magnifico programma con cui miravamo all'altipiano etiopico come l'unica, vera sede in cui potesse vivere una popolazione di bianchi.

È l'ultimo strappo a quel magnifico programma crispino che mirava all'altipiano abissino; a quel programma di Crispi, che nella politica coloniale, come nella politica estera, come nella politica interna, purtroppo, se ebbe la genialità delle vedute e dei fini, non fu felice nella scelta e nella proporzione dei mezzi.

E perchè questo accordo necessariamente non poteva costituire un successo politico, per quanto esso sia stato migliorato dall'onorevole Tittoni il quale, appena ritornato alla Consulta, continuò quelle trattative che già sull'accordo aveva iniziato l'onorevole Guicciardini? Perchè non poteva costituire per noi una vittoria diplomatica, un successo politico? Le ragioni sono evidenti. Tanto quelli che in questi giorni hanno combattuto questo accordo, quanto quelli che lo hanno difeso, sono partiti da un criterio di fatto: dal protocollo del 1891, col quale, la Camera ricorderà, stabilivamo la nostra sfera di influenza con l'Inghilterra in Africa, che partiva dal capo Ras Kasar sul Mar Rosso, e finiva al punto di incrocio del trentacinquesimo grado di longitudine Est Greenwich col Nilo Azzurro.

Dicono gli avversari di questo accordo che noi, con esso, abbiamo violato i diritti e gli interessi che a noi derivano dal protocollo del 1891. Dicono invece i difensori dell'accordo che è inutile, allo stato delle cose, di parlare di violazioni di diritti e di interessi nascenti da quel protocollo, perchè quelle violazioni, al momento attuale, erano avvenute e perchè quel protocollo aveva perduto ogni valore dopo Adua e dopo il trattato di pace col Negus del 1896.

Ora, astrazione fatta da ogni questione circa il valore del protocollo del 1891, sul valore che questo protocollo poteva avere dopo Adua e dopo la pace col Negus, sta in fatto che era inutile protestare nel momento in cui questo accordo anglo-franco-italiano

per l'Etiopia avveniva; bisognava protestare in tempo, bisognava protestare quando le violazioni furono compiute.

Ora l'Italia, che fu acquiescente quando si ebbero le violazioni del protocollo del 1891, l'Italia che tacque quando si ebbero le concessioni alla Francia delle ferrovie, e tacque quando si ebbe l'accordo tra Francia ed Etiopia per il confine che divide l'Etiopia dai possedimenti francesi, nè allora veramente era possibile protesta alcuna da parte nostra, perchè, per quanto io mi sappia, pur troppo questo accordo franco-etiopico è venuto a conoscenza del nostro Governo soltanto in occasione del protocollo anglo-franco-italiano per l'Etiopia; l'Italia che tacque di fronte alle continue concessioni fatte dall'Etiopia all'Inghilterra, che tacque all'epoca dell'accordo fra Etiopia ed Inghilterra del 1902, col quale accordo l'Inghilterra ipotecava per sè quelli che credevamo nostri diritti, nostre concessioni, nella nostra sfera di influenza, col quale accordo l'Inghilterra imponeva all'Etiopia di non permettere costruzioni sul Nilo Azzurro, sul lago Tsana e sul Sobat, che potessero arrestare la defluenza delle acque del Nilo senza previo accordo col Governo britannico e col Governo del Sudan, ed altre concessioni otteneva, quella del territorio sul fiume Bavo e della costruzione di una ferrovia attraverso il territorio etiopico per congiungere il Sudan con l'Uganda; l'Italia, che allora si mostrò acquiescente, indubbiamente non poteva oggi protestare nell'occasione dell'accordo anglo-franco-italiano per l'Etiopia. Allo stato delle cose non poteva fare a meno di riconoscere il fatto compiuto.

Ma, ripeto, astrazione fatta da qualsiasi questione circa il protocollo del 1891 tra l'Italia e l'Inghilterra, astrazion fatta dal valore che questo protocollo potè avere dopo Adua e dopo il trattato di pace col Negus, la cosa più dolorosa è che con questo accordo anglo-franco-italiano per l'Etiopia noi riconosciamo ancora e violazioni, che in Africa sono state fatte, non solamente dei diritti e degl'interessi, a noi derivanti dal protocollo del 1891, anteriore ad Adua, ed al trattato di pace col Negus, ma anche, ed è più, dei diritti e degli interessi, che a noi derivavano dalla nostra azione dopo Adua e dopo la pace col Negus del 1896.

Infatti, onorevoli colleghi, dopo Adua, e dopo il trattato di pace col Negus del 1896, è indubitato che se noi avessimo avuto la coscienza di quanto rappresentavamo in Africa e delle finalità commerciali, economiche della nostra politica nell'Eritrea, noi avremmo potuto fare una pacifica politica di conquista, la quale avrebbe dovuto mirare innanzi tutto a due cose: cioè a dare alla nostra Colonia eritrea uno sbocco verso il Sudan centrale, e uno sbocco verso l'Etiopia settentrionale. Il nostro scopo nell'Eritrea era quello

di crearci un punto nuovo, che potesse sostenere il confronto con Cassala e rappresentasse la sentinella avanzata dell'Eritrea verso il Sudan centrale.

Ora, ad onor del vero, bisogna dire che questa visione l'ebbe il commissario civile, l'onorevole Martini, il quale comprese benissimo che il nostro scopo pacifico nell'Eritrea era quello di stabilire una sentinella avanzata verso il Sudan centrale, e comprese benissimo che il punto solo che poteva sostenere il confronto di Cassala, dall'Eritrea verso il Sudan centrale, non poteva essere che Tomat. Ma l'onorevole Martini non fu sostenuto dal Governo centrale.

Egli fece quella magnifica ricognizione sino a Tomat, ed anche atto di possesso di quella regione. Ma chi se ne occupava in Italia? E la Consulta? Le nostre illusioni furono subito sgombrate.

La magistrale mossa dell'onorevole Martini che compivasi nel territorio abissino e nella nostra sfera d'influenza, fu neutralizzata dalla penetrazione anglo-egiziana nella regione del Setit. Noi, dopo perduta Cassala, perdemmo Tomat.

Protestò il nostro Governo, protestò l'Italia? Tutt'altro!

Noi fummo acquiescenti; noi facemmo qualche cosa di più. Noi nel 22 novembre, se non erro, del 1901, qui in Roma firmammo l'ironica dichiarazione, in cui riconoscemmo, rispetto all'Inghilterra, questo stato di fatto compiuto.

Noi demmo la regione di Tomat all'Inghilterra, ed essa ci dava quello che non era suo, il paese dei Cunama. Gli Inglesi si impegnavano anche perchè restasse all'Etiopia Nogara e la strada commerciale Gondar-Eritrea.

Allontanati dal Sudan potevamo preponderare verso l'Eritrea settentrionale, ma il recente incidente di Nogara tende appunto a troncare l'ultimo tentacolo dell'Eritrea verso Gondar.

L'Etiopia rimane chiusa in un cerchio di ferro.

Certo sarebbe stata oggi una vittoria diplomatica nostra, una vittoria della Consulta, una vittoria politica questo accordo anglo-franco-italiano, se con esso avessimo potuto rifarci del passato e riconquistare quello che avevamo perduto. Non dico rifarci di Adua, ma di tutte quelle sconfitte politiche e commerciali che abbiamo avuto dopo Adua, e che, per i loro effetti, equivalgono alla sconfitta di Adua. Ma noi ci trovavamo di fronte non più l'Etiopia, ma la Francia e l'Inghilterra!

Ecco perchè dico che il Governo si è trovato nella necessità dolorosa di accettare questo accordo, dopo le varie imposizioni della Francia e dell'Inghilterra, che in queste trattative non sono state soverchiamente cortesi verso di noi; ecco perchè ci siamo trovati

nella dolorosa necessità di accettare questo accordo e di riconoscere tutti i passati errori, tutta la nostra passata acquiescenza, tutte le violazioni dei nostri diritti e dei nostri interessi, derivanti non solo dal protocollo del 1881, anteriore al trattato di pace col Negus, ma anche derivanti dalla nostra azione politica dopo Adua e dopo quel trattato di pace.

E vengo all'esame degli articoli successivi del trattato per concludere che se indubbiamente questo trattato è stato migliorato dall'onorevole Tittoni, esso, anche per ciò che riguarda l'avvenire, non ci tutela abbastanza.

Il primo articolo elenca i varii documenti, i varii accordi che successivamente sono stati compiuti con l'Etiopia dall'Italia, Francia e Inghilterra. Questi accordi costituiscono il punto di partenza dell'accordo attuale.

Ebbene: fra tanti protocolli, trattati e convenzioni, non ho trovato un trattato importantissimo che concerne l'Italia, e che oltre ad avere la solennità di un documento diplomatico, ha avuto la sanzione del Parlamento con la legge del 10 aprile 1890, n. 6789. È il trattato di amicizia e commercio firmato il 9 dicembre 1888 in Adale-Gubò (Aussa) dal conte Antonelli e da Mohamed Anfari, sultano di Aussa capo dei Danakili.

Per effetto di questo trattato è garantita la sicurezza della via Assab-Aussa-Scioa, è esteso il protettorato italiano al paese dei Danakili, ed è fatto diritto al Governo italiano di tracciare una strada camelliera Assab-Aussa.

Tra l'altro è regolata la tariffa dei camelli ed è concessa all'Italia la terra di Gambo-Cuma per fondarvi una stazione commerciale. È questo dunque il trattato col quale noi stabilivamo il nostro protettorato sui Danakili.

E poichè osservazioni come queste, che mi sembrano importanti, non si possono portare improvvisamente alla Camera di fronte al ministro, io mi permisi di fare questa osservazione amichevole al ministro degli esteri, il quale mi rispose che nel primo articolo dell'accordo anglo-franco-italiano per l'Etiopia non era elencato anche il detto trattato che ebbe la sanzione legislativa e col quale noi stabilivamo il protettorato sui Danakili, perchè questo trattato faceva parte di un codicillo, pendendo ancora trattative con Menelik a proposito del nostro protettorato sui Danakili.

E qui non posso fare a meno di manifestare la mia meraviglia nel vedere che l'onorevole ministro degli esteri non abbia creduto di comunicare alla Camera, insieme col testo dell'accordo anglo-franco-italiano, gli annessi.

Invece questi annessi sono stati comunicati dal Governo francese

e dal Governo inglese ai rispettivi Parlamenti. Sicchè noi abbiamo dovuto ricorrere ad amici di altri Parlamenti, a qualche deputato francese per avere l'accordo completo con gli annessi.

Ed allora abbiamo trovato scritto in un allegato all'accordo anglo-franco-italiano per l'Etiopia che non si trova questo documento nel primo articolo, perchè il ministro degli esteri d'Italia si riserva verso la Francia e l'Inghilterra di comunicare anche questo documento dopo il resultato delle trattative che pendono non solo coi Danakili e col sultano di Raheita, ma col sultano di Lugh e dopo le negoziazioni ancora con Menelik.

Sono dolorosamente sorpreso nel leggere che pendono trattative anche pel sultanato di Raheita. Possibile! Ma se quel territorio è già nostro! Esso fu incorporato definitivamente all'Italia fin dal 1884. Spero che il ministro ci dia spiegazioni.

Io però, ritornando alla questione di avere omesso il Governo questo importante trattato che riguarda il nostro protettorato sui Danakili, pur convinto delle ragioni per cui si fa riserva nel documento allegato all'accordo, ho trovato invece con meraviglia che in questo articolo primo invece viene evocata la convenzione dell'11 marzo 1862 tra la Francia e i Danakili, che riflette la cessione di Obok alla Francia, del sale del lago di Assal e, quello che è più, fa obbligo alle autorità danculi di comunicare al Governo francese le proposte di altri Governi per cessione di territori e di respingerle senza il previo gradimento della Francia.

Come si vede, è un protettorato bello e buono, riconosciuto, e per effetto del quale non ha più luogo la nostra legge del 10 aprile 1891!

Questo mi pare un errore del nostro Governo che fa il paio con l'altro pel sultanato di Raheita; perchè, ripeto, se da una parte noi abbiamo fatto le riserve per l'accordo relativo al nostro protettorato sui Danakili, dicendo che pendono ancora delle trattative col Governo di Menelik per questo protettorato nostro sui Danakili, io invece trovo riportato un trattato, che la Francia ha fatto coi Danakili, col quale si riconosce il protettorato della Francia su tutto o su una parte di quel territorio.

L'articolo 2 del trattato si può dire superfluo, perchè in esso si parla di concessioni minerarie, industriali e commerciali nel territorio etiopico, quando si sa che queste concessioni sono state già ipotecate dall'Inghilterra.

L'articolo 4 è effettivamente importantissimo, perchè, possiamo dirlo apertamente (qui non è presente Menelik), quell'articolo — malgrado il velame dei versi strani — si riferisce a ciò che avverrebbe, se vi sarà la spartizione dell'Etiopia. Ed è questo articolo che dolorosamente doveva costringere il nostro Governo ad accet-

tare un accordo; perchè indubbiamente se non fossimo intervenuti nell'accordo, questo articolo quarto avrebbe forse preveduta la spartizione del territorio etiopico solamente per la Francia e l'Inghilterra. Però non vi è dubbio che la locuzione di questo articolo quarto, riguardante la spartizione del territorio etiopico, è fatta in tali termini e con tale imprecisione da non potersi evitare domani un conflitto per l'interpretazione di esso. Perchè quali sono, per esempio, i confini del bacino del Nilo? Quali sono i confini dell'*hinterland* della Somalia, quali i confini dell'*hinterland* dell'Eritrea? Dove finisce la zona di attrazione e di azione della linea ferroviaria da Gibuti ad Addis Abeba?

Per quanto io sappia, l'onorevole Tittoni non era contento del modo come era formulato questo articolo quarto, e dovette cedere di fronte a pressioni dell'Inghilterra, perchè l'Inghilterra non ha voluto che si specificasse di più.

Forse una delle ragioni per cui l'Inghilterra non ha voluto che si specificasse di più l'articolo quarto, che concerne l'alterazione dello *statu quo* dell'Etiopia, è perchè documenti come questi, secondo il diritto costituzionale inglese, non solo devono essere comunicati al Parlamento, ma debbono essere anche discussi come disegni di legge e debbono essere approvati dal Parlamento. Quindi la necessità di dover render noto quest'accordo.

Io capisco tutto questo. Ma è inaudito che l'articolo quarto è tale che potranno sorgere conflitti per la sua interpretazione al momento opportuno; e noi sappiamo bene come questi conflitti si risolvano quando si tratta specialmente di questioni di territorio: si risolvono sempre a danno della nazione più debole, la quale in questo caso, dolorosamente, è l'Italia. Ho voluto però fare tali osservazioni perchè la nostra Consulta non pregiudichi le questioni che potranno sorgere un giorno per l'interpretazione di questo articolo e si prepari.

Infine l'articolo 9, intorno al quale mi aspetto le dichiarazioni dell'onorevole ministro, riguarda le concessioni ferroviarie.

Quest'articolo 9 riconosce alla Francia e all'Inghilterra quelle magnifiche linee ferroviarie, che queste potenze già avevano avute, ma danneggia noi.

Assodato il diritto alla ferrovia francese da Gibuti ad Addis Abeba e alle inglesi derivanti una dal trattato 15 maggio 1902, ferrovia cioè dal Sudan all'Uganda, e l'altra derivante dal trattato 24 agosto 1904 per unire la Somalia col Sudan attraverso l'Etiopia (prego gli stenografi di non farmi dire inesattamente le località: ricordo che il resoconto della 2ª tornata del 21 maggio 1902 quando io annunziavo che era un fatto compiuto la linea ferroviaria che

unisce Massaua a Ghinda, il primo tronco di una grande linea verso Kartum, il resoconto mi fece dire che era compiuta la linea da Massaua a Kartum; così fosse!). Assodati dunque quei diritti per la Francia e l'Inghilterra, si riconosce all'Italia il diritto di congiungere ferroviariamente attraverso l'Etiopia, l'Eritrea col Benadir. Ci si impedisce inoltre la costruzione di ogni ferrovia di penetrazione in Abissinia senza l'accordo delle potenze concordate che hanno diritto a non vedersi fatta concorrenza alle loro ferrovie. Questo per noi è il massimo danno.

Ed io non sono stato convinto delle dichiarazioni in contrario, fatte da una parte della stampa a favore di questo articolo 9, a proposito del danno che ci è fatto pel divieto di ferrovie che metterebbero capo ad Assab e Massaua.

Non ne sono rimasto convinto; e quindi mi aspetto dal ministro degli esteri delle altre ragioni che possano tranquillizzare me e tutti quelli che si occupano di questi interessi del nostro paese.

La parte veramente buona di questo accordo è quella che non è scritta, è quella che si riferisce ai nostri possedimenti somali, perchè fortunatamente questo accordo lascia impregiudicata la nostra posizione nella Somalia, o meglio lascia impregiudicata la questione dei confini tra l'Etiopia e la Somalia meridionale. Ora è indubitato che, se noi abbiamo fatto sino ad ora una politica errata di acquiescenze e rassegnazioni anche a violazioni dei nostri diritti e dei nostri interessi in Eritrea, noi potremo rifarci abbastanza se invece noi sapremo avere per l'avvenire la visione di quello che potranno rappresentare per noi i possedimenti somali e specialmente la Somalia meridionale. Il Benadir è destinato a rappresentare nella conquista civile dell'Africa una parte di prim'ordine, una parte superiore a quella che può rappresentare la Eritrea, specialmente com'è ridotta dopo questo accordo. Perchè non bisogna obliare che il Benadir rappresenta lo sbocco naturale, più prossimo, sia per mezzo di comunicazioni fluviali, sia terrestri dell'Etiopia meridionale e sud-orientale al mare. Non bisogna obliare che un vasto confine è aperto innanzi a noi senza possibilità di difesa per penetrare nella Etiopia meridionale, in quella fertile, ricca, popolosa zona dove è anche minima la influenza del Negus, specialmente quando questi traggono origini dall'Etiopia settentrionale. Non bisogna obliare che tutto quello che noi possiamo fare dal punto di vista della viabilità e dello sviluppo commerciale nel Benadir, rappresenta sempre un passo, un avanzarsi verso l'altipiano etiopico, che fu sempre il punto di mira dei nostri desiderii e delle nostre speranze.

Or tutto ciò può ben costituire una base magnifica di programma

per una espansione commerciale e civile in Africa; ma naturalmente, per iniziare la realizzazione di un simile programma, bisogna trarre ammonimento dagli errori commessi nell'Eritrea: bisogna non rassegnarci a subire violazioni dei nostri diritti e dei nostri interessi come abbiamo subito per l'Eritrea; bisogna oprare subito e fare una politica tuttodì vigilante.

Occorre che noi ci affrettiamo ad esplicare nella Somalia un'azione vigorosa che impedisca anche il costituirsi di quei precedenti dolorosi con cui gli altri stabiliscono diritti su territori che sono nostri o che debbono essere nostri. Non si debbono lasciar costituire tali condizioni in quella regione che ci costringano un giorno o l'altro a fare con altre potenze accordi dello stesso carattere di questo in discussione. Ed io parlo, onorevoli colleghi, sotto l'impressione di fatti avvenuti.

Non mi riferisco alla concorrenza che è libera di farci e ci fa l'Inghilterra sull'altra sponda del Giuba. Purtroppo io mi riferisco al precedente di azioni che compiono gli abissini per affermare il loro diritto su certi territori a tutto nostro danno.

La Camera permetterà che io legga per un minuto solo la relazione fatta a me da un testimone oculare a proposito di avvenimenti che rappresentano uno di questi precedenti.

« Il 30 marzo 1905 giungono a Mogadiscio corrieri del Sultano di Ghel-di avvisanti il governatore console Mercatelli (la Colonia fin dal 15 marzo era passata dalla Società al Governo ed il rappresentante di questo si trovava a Mogadiscio) che un corpo di mille Amhara, armati tutti di fucili, comandati da un « capo grande », si avanzava sul fiume Uebi Scebeli verso Balad ad un giorno da Gheledi ed un giorno e mezzo da Mogadiscio.

« La gente fuggiva abbandonando i villaggi e le coltivazioni, perchè questi Amhara razziavano bestiame ed uccidevano le persone che trovavano sulla loro strada. Il Sultano di Gheledi domandava il soccorso di un nostro presidio.

« Mentre questa sarebbe stata una magnifica occasione per affermarci sul fiume fin allora interdettoci, il Governatore disse di non credere a questa invasione e non diede alcuna risposta al Sultano di Gheledi.

« Il giorno dopo arrivano corrieri più pressanti da Gheledi avvertendo che la gente di Balad e di Scidle, spaventata dalle razzie degli Amhara, era fuggita sulla sponda sinistra del fiume, e si invocavano pronti soccorsi Poco dopo arrivò un abissino latore di una lettera di Degiacc Lull Seghed, governatore degli Arussi (regione sopra Lugh), al console italiano. La lettera (che io ho letta) era in francese. In essa Lull Seghed avvertiva il Governatore italiano

di Mogadiscio (!) che il suo imperatore lo aveva mandato a combattere i Dervisci che infestavano « i suoi confini », che aveva avute molte battaglie, molte vittorie. Ci avvertiva della sua presenza sul fiume e si metteva a nostra disposizione, se avevamo bisogno del suo aiuto, per combattere i Dervisci (che non c'erano). Intanto gli mandammo delle provvisioni perchè ne era rimasto sprovvisto.

« Il cav. Sapelli, che fino ad allora era stato governatore della Colonia per conto della Società milanese, propose al governatore di mandare a Lull Seghed due ufficiali ed un interprete amharico, per fargli capire che egli aveva sconfinato, ed invitarlo coi migliori modi a ritornare al suo paese facendolo accompagnare fin sopra a Lugh per garantire la incolumità delle popolazioni a noi soggette.

« Ma il console Mercatelli non volle saperne e si limitò a scrivere a Lull Seghed ringraziandolo delle sue profferte e mandandogli due camelli carichi di scatole di carni in conserva, caffè, sciroppi e vino spumante. Ma i camelli furono trattenuti dalle tribù che erano al di là del fiume e che non volevano si portasse roba agli abissini. Lull Seghed dopo avere aspettato invano la nostra risposta, mandò due giorni dopo un'altra lettera nella quale ci avvertiva « che essendo finita la sua missione, se ne tornava negli Arussi, ci salutava e ci pregava di telegrafare al Negus, per la via di Roma, che egli aveva sgominati i Dervisci, che la sua gente stava bene e che ritornava negli Arussi ».

Così, onorevoli colleghi, fu creato il precedente per gli eventuali diritti dell'Etiopia sulla destra dell'Uebi Scebeli, e la nostra influenza al Benadir per questo fatto fu disastrosamente umiliata.

Non è vero che Menelik, in seguito alle tarde rimostranze del Governo italiano, abbia punito Lull Seghed. Questi è ancora governatore degli Arussi, davanti a Lugh, e pronto a sconfinare quando gli piaccia.

È un precedente, dunque, che si può ripetere da un momento all'altro. Vigili il Governo. Per noi il doloroso è che fatti come questi possiamo conoscere difficilmente o per puro caso, perchè il Ministero ce li nasconde.

Ma che bisogna fare nella Somalia, e specialmente in quella meridionale?

Io non istarò a ripetere quello che già altra volta ho detto alla Camera nella mia relazione che feci a proposito degli ultimi provvedimenti sul Benadir. Nè io m'intratterrò a parlare nuovamente di quella che dovrebbe essere la nostra azione civile pacifica e commerciale in quel territorio, specialmente ora dopo che quest'accordo anglo-franco-italiano per l'Etiopia lascia impregiudicata la questione

della nostra posizione nell'interno della Somalia e la questione dei confini fra l'Etiopia e la Somalia.

Io mi permetto soltanto di ripetere che Lugh, stazione sul Giuba fondata e difesa da italiani, fondata cioè dalla seconda spedizione Bottego nel 1895, valorosamente difesa nel dicembre successivo dal capitano Ugo Ferrandi con un pugno di ascari contro un corpo di oltre ottocento Amhara, spedito dal Negus, poi abbandonata dopo il rimpatrio del Ferrandi ed infine ricuperata nel 1902, Lugh è la sentinella avanzata della nostra penetrazione economica nell'Etiopia: e da Lugh la nostra influenza commerciale, per quanto ancora ostacolata da difficoltà di ogni genere e colpita dalla vigorosa concorrenza che gli Inglesi, sull'altra sponda del Giuba, ci fanno verso le stesse regioni, va gradualmente estendendosi e rafforzandosi nei paesi degli Arussi, dei Digodia, degli Afgab, dei Rahanuin più o meno nominalmente od effettivamente soggetti all'Abissinia.

Ora è per noi necessità politica ed economica di indiscutibile valore il fare di Lugh una grande stazione politica commerciale, la cui influenza possa ripercuotersi per largo raggio all'intorno in tutta l'alta valle del Giuba, fin verso lo Scioa ed i Paesi Galla, diventando il mercato dei prodotti ricchissimi di questi paesi ed il loro emporio di rifornimento per le merci, i manufatti, le derrate di cui abbisognano e che importano o dall'Europa o dall'India.

Nel programma (dirò così, perchè la formula è di moda) minimo che si impone per la sollecita organizzazione del Benadir a colonia agricola e commerciale, la creazione del grande emporio di Lugh deve essere uno dei capi-saldi. E quando le principali arterie di comunicazione che da Giumbo, da Brava, da Mogadiscio si apriranno nell'interno, dovranno, pur attraversando regioni diverse, convergere tutte sopra Lugh.

Oggi noi dobbiamo stare là: perchè se noi dovessimo ritornare alla costa, se il risultato delle trattative che oggi facciamo col Negus (ripeto, che io ne resto sorpreso) dovesse essere quello di abbandonare Lugh o di rimanere a Lugh come tollerati, allora bisognerebbe avere il coraggio di venire qui alla Camera a dichiarare che non intendiamo più restare nella Somalia e che bisogna abbandonarla.

Fra venti o venticinque anni, quando il progresso industriale d'Italia arriverà a quel grado di produzione che oggi prevediamo, si vedrà se noi facciamo bene o male oggi ad insistere in questi interessi coloniali pel fatuo incremento dei nostri scambi, per preparare mercati ai nostri prodotti, territori all'esuberanza della popolazione, per liberarci da quello che oggi è il nostro triste primato, cioè di avere costituite in America ed altrove colonie senza

bandiera, alcune delle quali già cominciano a perdere il loro carattere nazionale e l'italico idioma.

Oggi una civiltà nuova per opera di europei si sviluppa in Africa. Da Kartum, che fino a pochi anni fa era la sede del fanatismo mahdista, e che ora è divenuto uno dei più grandi empori commerciali ed industriali dell'Africa, sino a Nairobi e altrove, dove erano l'inciviltà e la barbarie; dove sino a pochi anni fa non esistevano che misere capanne, sorgono ora città con ogni carattere moderno, tutta una grande civiltà incede per opera di europei.

Perchè restare estranei a questo espandersi di civiltà?

Perchè non attuare anche noi, come gli altri Stati, quei moderni mezzi finanziari per l'incremento delle colonie che consistono nella Banca e nel credito coloniale?

Oramai negli altri paesi vediamo che le colonie non costano più alla madre patria. Perchè non provvediamo dunque istituendo quei mezzi finanziari coloniali che già proposi altra volta come relatore del bilancio degli esteri, e per i quali riscossi il plauso qui alla Camera anche da deputati anti-coloniali ed anti-espansionisti come l'on. Ferraris?

Potremmo partecipare a questo movimento, tanto più che abbiamo nelle nostre mani territori ai quali, se non per opera nostra, certo per opera d'altri, è dischiuso uno splendido avvenire.

Già le correnti migratorie italiane si volgono verso l'Africa, al centro, al Sud, all'Est dell'Africa. Non solo nell'Egitto, ma nel Sudan, a Kartum, a Porto Sudan, ovunque sono costruzioni edilizie e ferroviarie, si trovano oggi italiani, senza però che essi possano trovare conforti e aiuti presso nostri rappresentanti locali o presso il Governo della madre patria.

Richiamando, o signori, la vostra attenzione circa questi nostri vitali interessi, vogliamo che il nostro paese partecipi a questo movimento che nell'Africa si espande; vogliamo che si compia anche questa tra le opere che possano veramente preparare la prosperità e la grandezza della nostra patria. *(Vive approvazioni — Congratulazioni).*

Presidente — Segue l'interpellanza dell'on. Santini al Ministro degli affari esteri « intorno all'accordo intervenuto tra l'Imperatore di Etiopia e l'Italia, l'Inghilterra e la Francia, firmato in Londra il 3 dicembre 1906 ».

Ha facoltà di parlare l'on. Santini.

Santini. Onorevoli colleghi! L'amico mio carissimo, on. De Marinis, ha sviscerato così profondamente l'argomento che è ragione delle nostre interpellanze, che io, sicuramente con vantaggio della

Camera, potrei rinunciare a parlare, se non mi premesse aggiungere alle sue elevate talune modeste osservazioni mie.

L'on. De Marinis ha parlato, come è suo costume, con altissima competenza di politica estera, argomento, di cui egli, si può dire, è il più competente, geniale oratore in questa Camera.

L'on. De Marinis ha avuto ben ragione di reclamare per sè la priorità, ed il merito di aver messo sull'avviso il Governo ed il Parlamento, quando, relatore egregio del bilancio degli affari esteri del 1905, accennò ad una probabilità che, presa quasi in ischerno, era una profezia, che a breve scadenza doveva avverarsi, cioè l'accordo anglo-francese anche in riguardo all'Etiopia.

L'on. De Marinis faceva giustamente osservare che l'accordo politico fra Inghilterra e Francia sarebbe stato la base delle future intese coloniali fra queste potenze in tutti i punti, su cui potevano sorgere dibattiti o presentarsi discrepanze: ed esempi ne ebbimo, tra gli altri, se ben rammento, nelle convenzioni per la pesca in Terranova e nell'accordo per le Nuove Ebridi. E l'importanza dell'argomento, che io imprendo modestamente a trattare, oltrechè da altre potenti ragioni, viene attestato dalla cortese presenza dell'onorevole Ministro degli affari esteri, che ha cortesemente annuito a rispondervi in seduta straordinaria.

Ed è per me ragione di compiacenza il constatare che in un paese, scarsamente politicamente educato, proprio come finamente nella politica è educata ed allenata l'Inghilterra, quale il nostro, venga la voce del Governo a chiarire la situazione, a rettificare le voci meno attendibili, a rassicurare il paese con quell'autorità che è propria al Ministro degli esteri, quando risponde innanzi al Parlamento.

E l'on. Tittoni può essere sicuro come io di meglio non desideri che dichiararmi pago alle sue dichiarazioni: lo desidero, amico del Governo oggi, come ne ho saputo dare esempio anche all'opposizione, perchè in politica estera il mio patriottico ideale è che l'Italia sappia imitare le grandi nazioni nella continuità del suo indirizzo, perchè questo, a mio modesto avviso, ne rappresenta la più efficace potenzialità negli internazionali consorzi diplomatici.

Io, francamente, sulle orme dell'on. De Marinis, pur riconoscendo le immense difficoltà, in cui ha dovuto dibattersi il Ministro degli affari esteri, non credo che questo accordo possa segnare un successo diplomatico della politica coloniale nostra. Ed è mio dovere riconoscere altresì che l'on. Tittoni ha trovato la questione pregiudicata per cause passate, passate prossime ed anche remote. E giova, forse, rimontare fino al 1882, quando l'Italia commise il gravissimo errore di non accettare il cordiale, utile, insistente invito dell'Inghilterra di partecipare in Egitto contro quella, che fu da meschini

dilettanti di politica estera chiamata insurrezione nazionalista, ma che era facile avvedersi non essere che insurrezione di rivoluzionari predatori ed omicidi.

Non ripeterò mai abbastanza essere stato gravissimo, imperdonabile errore del Governo del tempo il rifiuto ostinato alle avvedute sollecitazioni, che venivano a lui da due eminenti uomini politici, appartenenti a due diverse parti della Camera, da Marco Minghetti e da Francesco Crispi. Anzi questi, condottosi appositamente a Londra ed abboccatosi con Lord Grenville, ministro degli affari esteri del Gabinetto Gladstone, scongiurava, al pari del Minghetti, il Ministero Depretis-Mancini a non rifiutare il lusinghiero invito dell'amica Inghilterra.

Seguirono i disgraziati eventi di Africa. Chi non ricorda, o signori, con il patriottico cuore sanguinante, il nostro dolore ed il nostro sdegno per l'onta e la vergogna, che il Ministero Rudinì volle, senza necessità, infliggerci? E ciò non è la prima volta che debbo dolorosamente ricordare, causa unica di tanti mali. Il rovescio di Adua fu grande, ma fu moltiplicato al quadrato dell'infinito dalla insipienza, dalle passioni, dalle settarie umiliazioni e dalle vergognose acquiescenze, accennate dall'on. De Marinis, cui quei fatali uomini condannarono la povera patria nostra.

Oggi vo' limitarmi ad un solo fatto, alla insensata cessione di Cassala, Cassala nei cui paraggi, bagnati di tanto gentile, nobilissimo sangue italico, parlano la gloria delle armi nostre, nei cui pressi il compianto prode generale Arimondi aveva combattuto e vinto, in Agordat, la più bella e fulgida battaglia contro i Dervisci, altra splendida vittoria, dopo la sventura di Adua, riportando in Tucruf il valorosissimo generale Stevani. Eppure la spedizione del generalissimo lord Kitchener non avrebbe potuto avanzare nel Sudan, e rioccupare Kartum, se non avesse avuto per base Cassala, che al corpo spedizionario anglo-egizio guardava le spalle garantiva il fianco dai probabili attacchi dei Dervisci.

Ma il Governo italiano, che aveva in mano il prezioso pegno di Cassala, volle, ad ogni costo, cederlo senza un compenso qualunque. E quel danno, quelle ingiurie, quelle vergogne espiamo tuttora, anche nell'accordo in discorso. (*Interruzioni*). Anzi, si pregò l'Inghilterra di prendersi Cassala (ha ragione l'on. Cirmeni), disconoscendo l'immenso valore, che essa aveva, perchè, ripeto, senza il possesso di Cassala, ossia con Cassala in mano ai Dervisci, lord Kitchener avrebbe dovuto arrestare la sua marcia trionfale, che lo condusse fino a Kartum.

Queste le cause cui seguirono, e non potevano non seguire, tristissimi effetti, onde profondamente si risentiva anche l'accordo

anglo-francese per l'*hinterland* della Tripolitania, così che oggi ci troviamo in condizioni di inferiorità per qualsiasi negoziato diplomatico, specie di ordine coloniale. Ed anche le aspirazioni tripoline per l'Italia si ridurrebbero a cosa vana, poichè la Camera mi insegna che, con l'*hinterland*, spartito tra i francesi e gl'inglesi, Tripoli ha perduto enorme parte del suo valore, mentre si può dire gli manchino i polmoni per respirare. Oltre gl'insuccessi passati che espiamo non vuolsi dimenticare l'ameno episodio della baia di San Mun.

Ed affronto più direttamente la questione. Non ho d'uopo addentrarmi nella discussione dei singoli articoli, così esaurientemente trattata dall'on. De Marinis.

Mi è caro ripetere come in me non sia alcun dubbio che l'onorevole Tittoni abbia messo tutto il suo intelletto, tutta la sua migliore volontà, ogni sua energia per rendere meno dannoso questo accordo, che, come ha detto il collega De Marinis, l'Italia ha dovuto firmare per paura del peggio.

Provvedeva l'Italia più vantaggiosamente ai suoi interessi, non partecipando a questo accordo, e rimanendo a due con l'Imperatore di Abissinia?

Convengo con l'on. De Marinis che, *rebus sic stantibus*, l'Italia non poteva fare diversamente che accettare l'accordo.

Ho ragione di credere che tra i principali e nobilissimi còmpiti affidati all'on. Tittoni, quando resse l'Ambasciata di Londra, era quello di trattare intorno a questo accordo a tre tra l'Inghilterra, la Francia e l'Italia. Anzi per autorevoli informazioni, mi risulta che il ministro degli esteri del tempo, il mio esimio amico Guicciardini, aveva dato al nostro ambasciatore a Londra istruzioni intese ad ottenere qualche cosa di più di questo accordo a tre, che impone molti oneri, ma non ci appresta proporzionali vantaggi.

Per fermo, l'on. Tittoni, dibattendosi in mezzo a quelle grandi difficoltà alle quali ho accennato, non poteva ottenere più rilevanti vantaggi.

Pure, spero che, specialmente se l'on. Tittoni, intorno all'articolo primo, che, così come è redatto, non tutela abbastanza i nostri diritti e non sufficientemente garantisce i nostri interessi, vorrà farci dichiarazioni, anzitutto rispetto a quel documento non comunicato a noi, ma comunicato ai Parlamenti inglese e francese, potrò dichiararmi soddisfatto.

Come ho detto, io non vo' indugiarmi soverchio in questa discussione, e sono sulla via della conclusione, anche per non ripetere male quanto l'amico De Marinis ha egregiamente enunciato.

Pure a me pare che l'Italia, in questo accordo, per la sua storia

dolorosa e gloriosa recente, per i gravissimi sacrifici compiuti in Eritrea, per l'eroismo spiegato dalle nostre truppe, cui pur non sempre arrise la meritata fortuna, avesse quasi un diritto di prelazione.

E questo diritto non ci è stato riconosciuto. E non ne fo colpa certamente al ministro degli esteri, perchè, dopo la famosa *entente* cordiale tra l'Inghilterra e la Francia, che durerà, ancor più che per le mutabili convenienze politiche, secondo i capricci e gli opportunismi del giorno, l'Inghilterra aveva tutto l'interesse a favorire ed appagare la Francia, più che non ne avesse ad accontentare e favorire noi. E certamente Inghilterra e Francia hanno avuto la parte del leone, che con noi non fu divisa.

Il collega De Marinis ha altresì e bene accennato alla importante questione delle ferrovie concorrenti.

Così come l'accordo è stato stipulato, noi siamo minacciati di vederci tagliati quegli sbocchi necessari per respirare, che sono per noi Massaua ed Assab.

Ed altrettanto opportunamente l'on. De Marinis ha accennato al protettorato che la Francia ha assunto sopra una parte del territorio dei Danikili, che era di nostro diritto.

E io tengo principalmente a richiamare l'attenzione della Camera e del Governo, sul risveglio commerciale nostro, su quella penetrazione, che enuncia il De Marinis, penetrazione commerciale e civile, della quale si ha un confortante indice in Italia.

L'Italia è un paese, che lavora, che avanza, che progredisce.

Oggi, come ho detto, Tripoli, che è stata tanto sognata, per noi rappresenta un valore relativo, e qualunque sforzo si faccia per una penetrazione commerciale e civile nella Tripolitania, sarà la migliore politica, che oggi l'Italia possa colà seguire. Onde è che io debba cordialmente compiacermi di un fatto recente, quale lucido esponente dell'accennato confortante risveglio.

Un istituto di credito italiano, anzi romano, il Banco di Roma, diretto da altissima e gagliarda mente finanziaria, in mezzo a mille difficoltà, con una politica tacita, ma avveduta ed efficiente, è riuscito ad impiantare una sua sede, all'ombra della onorata bandiera italiana, nella stessa città di Tripoli; in un paese, dove i turchi sono estremamente gelosi, diffidenti, sospettosi, avversi ad ogni istituzione europea. Ed io saluto con entusiasmo patriottico questo grande avvenimento, avvenimento di alta italianità, che prova, ancora una volta, come quell'istituto non faccia questione, nè di confessione, nè di principii politici, non intendendo che al bene della patria ed al suo prestigio all'estero. È un vero successo della politica italiana di penetrazione, cui non sarà mancato il conforto

giovevole del ministro degli esteri, come non gli è mancata la efficace influenza di quell'egregio diplomatico che è il nostro ambasciatore in Costantinopoli, il marchese Imperiali, che tanto degnamente vi rappresenta l'Italia. È questo un fatto sommamente confortante, e spero che il buon esempio sarà seguito.

Ora mi giova augurarmi che le dichiarazioni del ministro degli esteri saranno tali da confortarci che il buon successo, che oggi non abbiamo potuto ottenere, non ci mancherà domani; e che quest'accordo, che è una espiazione della nostra acquiescenza, dei nostri rifiuti ai nostri diritti, ci conforterà ad avere l'occhio più vigile per l'avvenire, per guisa che la politica coloniale italiana voglia ispirarsi veramente alla grande politica coloniale della Germania, la quale ha avuto, nelle elezioni, il grande trionfo, a cui ha accennato l'on. De Marinis. Non politica di conquista, di guerra; ma penetrazione pacifica, sorretta dalle armi, intesa allo sviluppo dei commerci.

Con questo augurio, chiudo il mio discorso. E spero che l'onorevole Tittoni vorrà, come ho detto, dare quelle assicurazioni, che ci impegnino a dimostrargli la gratitudine nostra, per la politica estera, politica per la quale con tutta l'anima auspico che, in Parlamento, non sorgano oltre dissidii: perchè il bene supremo della patria deve prevalere su di ogni differenza politica, e mirare alle alte idealità, che sono la vera prosperità e la vera gloria del paese. (*Vive approvazioni*).

Presidente. — L'onorevole Artom ha interpellato il ministro degli affari esteri, « sull'accordo per l'Etiopia fra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia, firmato a Londra il 3 dicembre 1906 ».

L'onorevole Artom ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Artom. — Mi limiterò a pochissime considerazioni, tanto più che non possedendo nè la parola dell'on. Santini, nè l'eloquenza dell'on. De Marinis, il mio discorso sembrerebbe anche più disadorno.

Io spero tuttavia che la Camera vorrà ascoltarmi, non per la mia parola, ma per l'argomento in cui, come avviene nelle questioni di politica estera che tanta analogia hanno con gli affari, più importanza ha la sostanza delle cose che non l'eloquenza. E incomincierò anzitutto con rivolgere una domanda al ministro degli esteri: Vi era la necessità di conchiudere l'accordo di cui si tratta? Ed ora io spiegherò che cosa intenda per « necessità » in questo caso. Per necessità io intendo dire che vi fossero elementi tali da far prevedere che l'accordo ora intervenuto a tre sarebbe intervenuto egualmente a due, anche senza di noi tra la Francia e l'Inghilterra. E questa certo sarebbe stata un'ipotesi ben poco favo-

revole per noi, perchè tutti sappiamo quali conseguenze avrebbe potuto avere un accordo per l'Etiopia in cui fossimo rimasti esclusi. Si sarebbe verificata una seconda edizione peggiorata dell'accordo franco-inglese per l'*hinterland* Tripolino.

Per giudicare quindi della bontà dell'accordo di cui si tratta, si presenta come elemento essenziale questo della necessità di cui ora ho discorso. E se vi fosse o non questo elemento della necessità, nessuno può dircelo se non il ministro degli esteri. Perchè il ministro degli esteri è come il medico curante che assiste il malato in tutte le fasi della sua malattia. E non a caso adopero questo paragone di medico curante perchè, come l'esperienza insegna, nella maggior parte dei casi, ne sa assai di più il medico curante di tutti i grandi professori che, chiamati o no, dànno consulti sul da farsi per la malattia.

Ciò posto, vengo ad esaminare l'accordo in sè stesso e, per poter giudicare del valore dell'accordo stesso, esamino ciò che l'accordo dà all'Inghilterra, ciò che l'accordo dà alla Francia e in ultimo ciò che l'accordo dà a noi. Riguardo all'Inghilterra l'accordo provvede essenzialmente alla tutela dei diritti sulle acque; queste acque sono costituite essenzialmente dalle sorgenti del Nilo da cui indirettamente proviene la fonte massima di prosperità per l'Egitto. Ora qui la concessione fatta all'Inghilterra è evidentemente di tal natura che nessuno avrebbe potuto rifiutarla. Ed io, per quanta stima abbia dei colleghi De Marinis e Santini, non credo che sarebbero riusciti con la loro abilità di negoziatori a far meglio dell'onorevole Tittoni.

Perchè la questione delle acque è di tanta importanza per l'Inghilterra, che avrebbe potuto perfino costituire un « casus belli ». Si noti, del resto, che per la questione delle acque l'accordo in esame fa esplicita riserva degli interessi italiani nell'Eritrea, nel Somaliland e nell'*hinterland* delle due colonie.

Riguardo alla Francia sono tutelati gli interessi francesi nella costa dei Somali, nell'*hinterland* di questo protettorato e viene riservata alla Francia la costruzione della ferrovia tra Gibuti e Addis-Abeba.

Ora qui si tratta di interessi francesi che vengono riconosciuti, ma di cui già la Francia era in possesso. Si noti poi ancora che il principio sancito dell'uguaglianza di tariffe per tutte le nazioni, sia per la ferrovia da Gibuti ad Addis-Abeba, sia per qualsivoglia altra ferrovia in Etiopia, toglie molta importanza alla questione della costruzione di una ferrovia per parte di una determinata nazione. Perchè si tratta di imprese certo per molto tempo poco produttive e in certi casi non sempre consigliabili al capitale nazionale.

Adunque anche per la Francia l'accordo non fa che sancire se non lo stato presente di possesso, vale a dire ciò che legittimamente non le poteva essere negato.

Vengo in ultimo a considerare gli effetti dell'accordo riguardo all'Italia.

Anzitutto è da por mente all'articolo primo, nel quale vengono richiamati in vigore i trattati e le convenzioni esistenti tra l'Italia e l'Etiopia. Nulla quindi è mutato riguardo allo stato di diritto nei rapporti tra noi e l'Etiopia. Abbiamo già notato che per la questione delle acque l'articolo quarto ne fa una espressa riserva per gli interessi italiani.

Rimane la questione delle ferrovie, su cui hanno insistito i precedenti oratori. Qui noi abbiamo l'articolo nove, nel quale i tre Governi riconoscono che ogni ferrovia in Etiopia, che colleghi il Benadir all'Eritrea all'ovest di Addis-Abeba, nella misura in cui è necessario il concorso del capitale estero, deve essere eseguita sotto gli auspicii dell'Italia.

Ora qui per me è tutta questione di interpretazione. Certamente se si prende alla lettera la dizione dell'articolo citato, avrebbe ragione l'onorevole De Marinis, il quale chiama utopistica e meramente illusoria tale concessione, perchè molti e molti anni dovranno passare prima che il Benadir sia collegato all'Eritrea. Ma, secondo il mio modesto avviso, questo articolo deve essere interpretato in altro senso, nel senso cioè che ci viene riconosciuto il diritto di concorrere alla costruzione delle ferrovie di penetrazione delle due colonie all'ovest di Addis-Abeba, ferrovie che naturalmente tendono a collegarsi tra di loro. Questa è l'interpretazione che, a parer mio, va data all'articolo nove; ed in questo senso detto articolo tutela ogni diritto nostro ed è degno di ogni approvazione.

Ora su questo punto desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e sapere da lui se consente nel modo di vedere esposto riguardo a tale articolo.

Rimane ora da esaminare un ultimo punto riguardo agli interessi territoriali italiani. Su questo punto ci pare che questi interessi siano stati tutelati nella maniera più ampia. Ci è stato riconosciuto l'*hinterland* dell'Eritrea, l'*hinterland* del Somaliland e per di più la congiunzione territoriale fra i due *hinterland*, vale a dire mezza Etiopia.

Ce n'è proprio da accontentare il più affamato stomaco africanista! Dall'esame dell'accordo apparirebbe quindi che esso tuteli ogni interesse italiano in Etiopia, e se le vedute dell'onorevole ministro coincidono con l'interpretazione da me accennata riguardo all'articolo 9 per la questione della ferrovia, anche quest'articolo

non merita affatto le censure di cui è stato fatto segno. Attendendo fiducioso la risposta dell'onorevole ministro, esprimo intanto la mia viva simpatia per quest'accordo, che alla politica delle competizioni e delle rivalità in Etiopia sostituisce la politica di una feconda unione per il progresso e la civiltà; accordo che ricostituisce per gli interessi africani quella triplice tra Italia e Francia e Inghilterra, che tanta fortuna portò all'Italia e alla causa della civiltà negli albori del risorgimento nazionale. (*Benissimo!*).

Presidente. — Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Tittoni, ministro degli affari esteri. (*Segni di viva attenzione*). — La politica estera generale fu il tema dell'ampia discussione cui diè luogo nel dicembre scorso il bilancio degli esteri. Non vi rimase perciò posto per la politica coloniale, e, salvo brevi e sommarie osservazioni nel Senato, la Convenzione anglo-italo-francese per l'Etiopia del 13 dicembre 1906, da me poco prima comunicata al Parlamento, passò inosservata.

Ma era naturale che se ne dovesse discorrere ampiamente, epperò io ringrazio gli onorevoli De Marinis, Santini ed Artom, che, con le loro interpellanze, me ne hanno pòrto l'occasione.

L'onorevole De Marinis non si è attenuto, come gli altri due interpellanti, strettamente al soggetto della sua interpellanza, e però, prima di parlare della Convenzione anglo-italo-francese per l'Etiopia, io risponderò a due osservazioni che riguardano la politica coloniale, ma che non si possono dire strettamente connesse con la Convenzione.

Innanzi tutto, l'onorevole De Marinis, trascinato dalla foga della sua eloquente improvvisazione, ha ripetuto un poco quell'accusa che si fa sovente, e che spesse volte non è fondata, dell'abbandono in cui il Governo lascia gli italiani all'estero, trascurandone la tutela e la protezione. Ora non risulta a me, poichè egli ha parlato dell'Africa, che mai il Governo sia venuto meno a questi doveri, e se l'onorevole De Marinis potesse citare fatti concreti, sarei in condizione di rispondergli. Quanto poi all'importanza che ha acquistata la città di Kartum come grande mercato commerciale e come centro di lavoro dove affluiscono operai italiani, posso assicurare l'onorevole De Marinis che questo fatto a me non è sfuggito, che me ne sono occupato, e che avendo nel nuovo bilancio 1907-908 chiesto alla Camera maggiori fondi per il servizio consolare, mi propongo appunto, appena questi fondi mi verranno concessi, di istituire un nuovo consolato in Kartum.

Quanto alla questione del confine della colonia del Benadir verso l'Abissinia, delle incursioni degli Amara per razzie, io gli dirò che

abbiamo ritenuto non utile per noi uscire dalla indeterminatezza in cui ora questo confine si trova, e crediamo più utile e vantaggioso per noi trattare la questione del confine in avvenire, quando potremo farlo in condizioni più favorevoli. L'incertezza del confine è quella che ha fatto sì che spesso si disputasse se le razzie e le incursioni degli Amara fossero limitate al territorio abissino, o fossero estese al nostro. Ma debbo dire che quando abbiamo fatto rimostranza a Menelik, egli sempre ci ha assicurato che avrebbe dato ordine ai capi di non andare al di là di un certo limite.

L'onorevole De Marinis ha anche affermato l'importanza grandissima di Lug. Lug certamente è il perno, è la base di qualunque politica e di qualunque azione commerciale nel Benadir; la questione di Lug con l'Abissinia non è risoluta, ma noi ci siamo colà affermati, vi abbiamo da molto tempo un residente e alcuni ascari, e ci sono carovane che regolarmente scendono al Benadir da Lug. E ciò è facile, appunto perchè Lug si trova sul Giuba e tutta quella regione sulle rive del Giuba è la più sicura, quella dove le carovane possono transitare senza essere depredate.

L'onorevole De Marinis si è anche lamentato dell'azione delle autorità inglesi, ostili al commercio italiano nella regione del Giuba. Io non escludo che da parte di agenti locali vi siano stati atti in questo senso, anzi, dirò di più, vi sono stati, ma debbo aggiungere che avendone fatto oggetto di reclamo al Governo inglese, da Londra ci sono arrivate assicurazioni che questi atti erano avvenuti ad insaputa del Governo e che erano partiti ordini affinchè non si ripetessero.

Ed ora, sgombrato il terreno da queste questioni non strettamente connesse alla Convenzione, verrò a parlare della Convenzione stessa.

La sfera d'influenza dei possedimenti e protettorati italiani in Africa fu determinata dai protocolli italo-britannici del 24 marzo e 15 aprile 1891 e del 5 maggio 1894. Tutti conoscono il contenuto di quei protocolli che aprivano alla nostra azione un campo vastissimo.

Però fin d'allora noi avevamo un ostacolo nella Francia, la quale, da Gibuti ed Obok, manteneva aperta la via di penetrazione verso l'Harrar e lo Scioa. Inoltre sopravvennero in seguito dolorosi avvenimenti politici e militari, che condussero al trattato di pace di Addis-Abeba del 26 ottobre 1896, per il quale l'Italia rinunziò definitivamente al trattato di Uccialli e riconobbe l'assoluta indipendenza e sovranità dello Stato Etiopico.

Ne fu evidente la conseguenza, che mancò la possibilità di applicare i protocolli del 1891 e 1894 a quei territori nei quali il

Governo italiano aveva ufficialmente riconosciuta la sovranità di un altro Stato indipendente.

Però, costituendo tali protocolli un patto bilaterale tra l'Italia e l'Inghilterra, non mai disdetto, essi conservarono la loro efficacia nei rapporti fra le due nazioni. Ed infatti, in base ai protocolli, furono fatte le delimitazioni ad occidente ed a mezzogiorno dell'Eritrea ed una serie di parziali delimitazioni ha determinato sui luoghi il confine definitivo tra l'Eritrea ed il Sudan. Così il confine tra la Somalia italiana e britannica è costituito dalla linea stabilita dal protocollo del 1891.

Ma non basta. Mediante scambio di note del gennaio 1903 l'Inghilterra si è obbligata a procedere d'accordo coll'Italia nei negoziati per la determinazione dei rimanenti confini anglo-etiopici e a non stringere nessun accordo che potesse riuscire di pregiudizio agli interessi d'Italia.

All'Italia, in seguito al riconoscimento dell'indipendenza etiopica, non rimaneva che adoperarsi per impedire che altre potenze menomassero la integrità e i diritti sovrani dell'Etiopia e vi acquistassero assoluto predominio.

Gravi interessi posero subito la Francia in aperta opposizione con l'Inghilterra e con l'Italia. Agenti francesi erano riusciti ad ottenere dal Negus tra il 1894 e 1896 la concessione di una linea ferroviaria in tre sezioni: da Gibuti ad Harrar ad Entoto, da Entoto al Caffa ed al Nilo Bianco.

Nel 1902 il Governo francese interveniva ufficialmente concedendo una sovvenzione annua di 500 mila lire per cinquant'anni purchè la concessione divenisse governativa. Il Negus dichiarò che la concessione era stata da lui fatta ad una compagnia privata, che tale doveva rimanere e che la linea ferroviaria doveva avere carattere esclusivamente commerciale.

A questo punto incominciò a correre la voce della possibilità di un accordo tra la Francia e l'Inghilterra. Un interesse sommo aveva l'Italia: quello di parteciparvi e di non rimanere esclusa.

E ciò tanto più in quanto già concessioni commerciali o industriali largite dal Negus a stranieri su vastissimi territori tendevano a precludere in quelli la possibilità di qualsiasi attività nostra.

Nè noi potevamo sperare di lottare a lungo vantaggiosamente con le altre potenze la cui azione era vigorosamente assecondata dalla iniziativa di privati capitalisti più coraggiosi ed intraprendenti dei capitalisti italiani. Inoltre l'Italia doveva assicurarsi dal pericolo di future complicazioni e sorprese per l'eventualità della successione al trono etiopico. Era naturale quindi che sorgesse l'idea di una intesa franca e leale con l'Inghilterra nelle più vitali

questioni che interessano lo sviluppo dei nostri possedimenti in Africa.

Sulla fine del 1903, quando io aveva assunto da poco il Ministero degli esteri, venne in Roma il signor Harrington, ministro d'Inghilterra in Etiopia, e coll'incaricato d'affari inglese in Roma sir Renneil Rodd e col capo del nostro ufficio coloniale, commendatore Agnesa, redigevano e raccomandavano ai rispettivi Governi una proposta d'accordo per gli affari in Etiopia.

Tale proposta muoveva dal comune interesse delle due potenze di mantenere l'integrità dell'Etiopia; di stabilire una guarentigia reciproca per ogni possibile mutamento colà avvenisse; di tutelare i propri interessi nei possedimenti finitimi e nell'Etiopia stessa. Sulle basi di questo progetto furono intavolati negoziati a Londra per convertirlo in accordo definitivo, ma i negoziati furono laboriosi e si protrassero a lungo.

Intanto, mentre in Roma conferivano i delegati italiani ed inglesi, si era iniziato in Londra il negoziato tra Francia ed Inghilterra per la risoluzione di tutte le questioni coloniali pendenti; talchè, proprio quando l'Italia era sul punto di intendersi coll'Inghilterra, veniva pubblicato l'accordo coloniale anglo-francese dell'aprile 1904, che mutò radicalmente i rapporti delle due potenze e fu l'inizio e la base dell'*entente cordiale.*

Come conseguenza di questa nuova situazione l'Inghilterra propose che la convenzione per l'Etiopia, prima di essere firmata, fosse comunicata alla Francia per ottenerne l'adesione.

L'adesione della Francia col conseguente riconoscimento degli interessi francesi, poteva costituire anche per noi un elemento di sicurezza per l'avvenire, poichè, in fondo, l'Italia si sarebbe trovata a contatto con i territori d'influenza francese, mentre l'Inghilterra si trovava a contatto con territori d'influenza italiana. Perciò noi acconsentimmo. La Francia, dopo aver esaminato le proposte anglo-italiane, presentò un contro-progetto al quale noi opponemmo a nostra volta osservazioni, e proponemmo modificazioni. Così continuando a discutere fra i tre Governi, si giunse alla fine del 1905 senza potere addivenire ad una conclusione. In quel tempo lasciai il Ministero degli esteri. Gli onorevoli di San Giuliano e Guicciardini che mi succedettero proseguirono i negoziati, ma non credettero di poter accettare le ultime proposte della Francia, benchè l'Inghilterra avesse dichiarato di non avere nulla da obiettare ad esse. Anch'io fui da loro interrogato e dichiarai di associarmi pienamente al loro parere, poichè, mentre credevo la convenzione nel suo complesso utile per gl'interessi italiani, mi pareva che in due articoli gl'interessi italiani non fossero sufficientemente tutelati e che

un articolo avrebbe potuto suscitare difficoltà da parte di altre potenze. Erano le cose a questo punto quando fui inviato a Londra come ambasciatore, e quindi ripresi colà il negoziato che poi continuai e condussi a fine con la veste di ministro degli esteri nel giugno 1906.

La Convenzione è stata pubblicata e comunicata simultaneamente ai Parlamenti italiano, inglese e francese. Io quindi non starò a ripeterne il contenuto poichè voi tutti lo avete davanti agli occhi.

Per dimostrare come le obbiezioni alle quali, a parere non solo degli onorevoli Di San Giuliano e Guicciardini, ma anche mio, dava luogo lo schema di convenzione che essi trovarono sul principio del 1906, non possono più opporsi alla Convenzione quale fu da me definita nel giugno 1906, mi basteranno poche parole.

All'articolo 4 l'onorevole Guicciardini si preoccupava sopratutto della definizione degli interessi inglesi rispetto alle acque del Nilo e dei suoi affluenti esprimendo il timore che da ciò venissero lesi i nostri interessi.

Ma se questo timore poteva parer fondato al punto in cui i negoziati erano giunti quando l'onorevole Guicciardini lasciò il potere, non ha più luogo di fronte al testo definitivo del paragrafo *a*) dell'articolo 4 della convenzione.

Ciò è così evidente, che a me basta dar semplicemente lettura di quel paragrafo:

« *a*) Gl'interessi della Gran Bretagna e dell'Egitto nel bacino del Nilo e più specialmente in ciò che concerne il regolamento delle acque di quel fiume e dei suoi affluenti essendo data la considerazione dovuta agli interessi locali e sotto riserva degli interessi italiani menzionati al paragrafo *b*) ».

Questo articolo è così chiaro che la semplice lettura dimostra come era impossibile, pur tenuti in dovuto conto gli interessi inglesi, circondare di maggiori riserve e guarentigie gli interessi italiani quanto al regime delle acque.

La natura ed i limiti degli interessi che l'Inghilterra vuole tutelare per il regime delle acque sono consegnati nella corrispondenza ufficiale e resultano dalle dichiarazioni del marchese di Lansdowne. Non si tratta di pretese territoriali, ma di impedire che si alteri il deflusso delle acque che vanno nel Nilo ed a questo riguardo è bene tener presente che già l'accordo anglo-etiopico del 1902 aveva dato all'Inghilterra ogni guarentigia per il Nilo Azzurro, per il Sobat e per il Tsana. Tale guarentigia è vitale per l'esistenza stessa dell'Egitto e ciò è dimostrato anche dal fatto che l'Inghilterra la volle inserita nel protocollo italo-inglese del 1891 riguardo alle acque dell'Atbara.

Ma, per tutte le ragioni adiacenti all'Eritrea, gli interessi italiani, per quanto riguarda le acque, sono tutelati non solo dalle riserve molto esplicite e categoriche della convenzione di cui discutiamo, ma altresì dagli accordi già esistenti tra Italia ed Inghilterra per i fiumi Gasc e Setit nei quali è detto che il deflusso delle acque è regolato secondo le norme di buon vicinato.

Ed ora veniamo ad un punto importantissimo: alla definizione degli interessi italiani.

Nello schema proposto dalla Francia il paragrafo *b*) dell'articolo 4 definiva così gli interessi italiani in ogni evento:

b) Gli interessi dell'Italia in Etiopia in relazione all'Eritrea ed alla Somalia, compreso il Benadir, e specialmente in ciò che concerne le comunicazioni tra questi possedimenti.

Invece il paragrafo *b*) dell'articolo 4 della convenzionale quale è stata firmata, suona così:

« *b*) Gl'interessi dell'Italia in Etiopia in relazione all'Eritrea ed alla Somalia compreso il Benadir e più specialmente in ciò che concerne l'*hinterland* di questi possedimenti e l'unione territoriale tra di essi ad ovest di Addis Abeba ».

Chi non vede l'enorme differenza tra i due testi? Del primo ben si poteva dire che a noi non avrebbe lasciato che quella fantastica ferrovia che dovrebbe correre dall'Eritrea al Benadir, mentre il secondo riconosce chiaramente un nostro supremo interesse, quello che a noi sopratutto importava di tutelare e ci riserva per un futuro più o meno prossimo la parte che a noi spetta per assicurare l'avvenire delle due Colonie.

Devo io insistere su questo punto? Devo dare maggiori spiegazioni?

Non sarebbe opportuno per la delicatezza dell'argomento, e non sarebbe rispettoso per la Camera, poichè non faccio oggi un corso elementare di cose coloniali, ma parlo ad un'Assemblea in cui siedono uomini che di cose coloniali possono essermi maestri.

Però vi è chi, pur riconoscendo che l'articolo 4 della Convenzione resiste vittoriosamente a tutte le obbiezioni che sono state formulate contro di esso, sembra dubitare che da noi sia concesso troppo alla Francia negli articoli riguardanti le ferrovie. Ma, vediamo al riguardo quale situazione abbia creato l'accordo di Londra.

La Francia aveva nel 1894 ottenuto la concessione della ferrovia da Gibuti al Nilo Bianco, e nel 1904 aveva avuto da Menelik l'invito di proseguire la costruzione della ferrovia da Diré Daoua ad Addis Abeba. Tutto ciò la Francia avrebbe conservato anche senza l'accordo; questo non ha fatto altro che fermare la Francia ad Addis Abeba ed assicurarle la guarentigia delle due potenze

per ciò che aveva già conseguito. Ma d'altra parte l'Italia ha ottenuto che l'impresa ferroviaria francese abbia carattere privato, che per l'intero percorso della ferrovia vi sia uguaglianza di trattamento per tutti; che del Consiglio d'amministrazione della ferrovia faccia parte anche un italiano.

Nè l'obbligo di preventiva intesa fra le tre potenze in caso si progettassero ferrovie concorrenti a quelle da esse costruite o che hanno diritto di costruire deve impensierire soverchiamente, poichè opportunamente fu stabilito che ciò valga unicamente per le linee che fanno una concorrenza diretta, e cioè in un caso limitato e ben specificato del quale era equo tenere conto.

Ma pare che l'argomento più poderoso cui ricorrono gli avversari della Convenzione sia che essa distrugga la situazione creata all'Italia in Etiopia dai protocolli del 1891. Già ho accennato in principio del mio discorso al valore di questi protocolli.

Nei rapporti tra l'Inghilterra e l'Italia essi avevano un semplice valore negativo, e non avevano alcun valore verso la Francia che mai li riconobbe, nè poteva, secondo l'atto generale di Berlino del 1885, essere obbligata a riconoscerli, nè verso l'Etiopia che li ha lacerati con il trattato nel quale noi abbiamo riconosciuta la sua indipendenza.

Quando le linee di quei protocolli toccano nostri possedimenti esse diventano confini e come tali sono state già riconosciute. Ma quando toccano l'Etiopia esse non conservano che un valore virtuale. Ed intanto l'Etiopia, in forza dei poteri sovrani da noi ad essa riconosciuti, può fare a chi vuole tutte le concessioni possibili. Pertanto se ci fossimo addormentati contando sui protocolli, avremmo esposto i nostri interessi più vitali ad una lunga attesa, a cui avrebbe posto termine una sicura delusione. Invece, con la nuova convenzione noi ci siamo assicurati da qualunque possibile sorpresa ed abbiamo avuto una parte equa nella ripartizione dei vantaggi fra le tre potenze.

I protocolli senza la convenzione sarebbero stati nelle nostre mani uno strumento ben fragile. Invece la convenzione non solo li riconosce, ma li mette a base dello *statu quo* in Etiopia, insieme con gli altri accordi con i quali coesistevano, e la Francia che non li aveva mai riconosciuti, con la presente convenzione li riconosce esplicitamente.

La dichiarazione con cui Menelik ha accolta la notificazione che i rappresentanti delle tre potenze gli fecero del testo della convenzione prima della firma, dimostra come questa sia stata per noi non solo utile, ma necessaria. Menelik ha detto che ringraziava della notificazione e del riconoscimento dell'indipendenza, ma che

tutto doveva ritenersi subordinato al suo potere sovrano. A che cosa dunque sarebbero serviti all'Italia i protocolli durante la vita di Menelik?

A che cosa sarebbero stati ridotti e a che cosa avrebbero servito dopo, se noi ci fossimo trovati soli di fronte all'Inghilterra ed alla Francia?

Se guardiamo a quello che ha fatto l'Italia in Africa dal 1882 al 1896, e dal 1896 ad oggi, non è ardito l'affermare che senza impegnare le altre due potenze ed aver comuni insieme con noi gli interessi ed i vantaggi in Etiopia, difficilmente noi avremmo avuto la possibilità di affermarci.

Per conchiudere, l'Italia doveva scegliere tra queste due risoluzioni: o partecipare all'accordo con la Francia ed Inghilterra, o far da sè contando unicamente su sè stessa.

Facendo da sè avrebbe lasciato che l'Etiopia fosse divisa come influenza politica e come influenza commerciale tra Francia ed Inghilterra, e si sarebbe trovata in condizione da non aver nulla da offrire, da aver tutto da chiedere, e da non poter nulla conseguire con le sue sole forze.

La convenzione, come tutte le convenzioni, importa qualche rinuncia da parte di ciascuno dei contraenti. Senza di ciò non si sarebbe potuta mai concludere. Mi è grato anzi in questa occasione rendere omaggio allo spirito conciliante di sir Edward Grey e del signor Cambon i quali nei negoziati con noi si mostrarono animati dal vivo desiderio di intendersi con l'Italia. Ad essi certamente non saranno risparmiate censure come a noi non lo furono, e non mancherà chi troverà che sono stati troppo tiepidi sostenitori degli interessi inglesi e francesi, come non è mancato chi ha trovato che noi non abbiamo abbastanza strenuamente difeso gli interessi italiani. Ma questa sarà la miglior prova che la convenzione è ugualmente conveniente ed equa per le tre potenze.

Se all'ultimo momento noi ci fossimo rifiutati di firmarla, Inghilterra e Francia l'avrebbero firmata ugualmente senza di noi. Che cosa si sarebbe detto del Governo italiano quando ciò fosse avvenuto con danno dei nostri interessi in Etiopia, della nostra politica in Europa, del nostro prestigio dappertutto?

Gli uomini più autorevoli del Parlamento si sarebbero levati a biasimare severamente il Governo, ed io avrei udito risuonare in quest'aula quelle parole riboccanti di amarezza e di sdegno che furono pronunciate, quando nel 1899 si seppe all'improvviso che Inghilterra e Francia si erano accordate per l'*hinterland* della Tripolitania senza tenere alcun conto dell'Italia, senza nemmeno prevenirla.

Non deve poi dimenticarsi che se non avessimo concluso la convenzione per l'Etiopia non avremmo mai potuto avere l'adesione che la Francia aveva sempre ostinatamente negata alla convenzione per la repressione del contrabbando delle armi nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano, e dalla cui rigida applicazione dipende la sicurezza avvenire dei nostri possedimenti della Somalia e del Benadir. E questo non è davvero piccolo pregio.

Negli atti menzionati all'articolo 1° è stata rilevata qualche lacuna per ciò che riguarda l'Italia. Ma questa è colmata da una dichiarazione speciale che insieme con la convenzione fu firmata a Londra da sir Edward Grey, dal signor Cambon e da me, e della quale mi onoro di comunicare il testo alla Camera. Ecco la dichiarazione:

« Il ministro degli affari esteri d'Italia fa osservare che l'Italia ha dei trattati col Sultano di Lugh, il Sultano di Raheita ed i dancali riguardanti questioni di frontiere. Dovendo questi trattati formare oggetto di un negoziato col Governo etiopico, non è possibile comprenderli nell'enumerazione dell'articolo 1°. Però il Governo italiano si riserva di comunicarli all'Inghilterra ed alla Francia alla fine del negoziato

« Il ministro degli affari esteri d'Inghilterra e l'ambasciatore di Francia dànno atto al ministro degli affari esteri d'Italia di questa dichiarazione ».

Poichè tale dichiarazione che rinsalda la tutela degli interessi italiani riguardava esclusivamente l'Italia, non fu da noi pubblicata insieme con la convenzione della quale è un complemento.

L'onorevole De Marinis ritiene dannosa ai nostri interessi la menzione fatta tra gli accordi dell'articolo 1° del trattato del 1862 tra la Francia e i Somali per il valore che esso potrebbe avere, m'immagino, in avvenire. Ora gli atti enumerati all'articolo 1° vanno considerati appunto in relazione a quegli altri di cui è cenno nella dichiarazione che ho or ora letto; e, pel caso specifico accennato dall'onorevole De Marinis, i protocolli di delimitazione del 1900 e 1901 tra Italia e Francia tolgono ogni dubbio sui rispettivi diritti delle due potenze nei territori tra il Sultanato di Raheita e il Protettorato francese della costa dei Somali.

Prima di concludere mi rimane di rispondere a due osservazioni che non ho udito formulare in questa discussione, ma che avendo fatto il giro di varii giornali, non potrebbero esser lasciate senza replica perchè non rimanga un'erronea impressione nella pubblica opinione.

La convenzione ha fornito pretesto per rinnovare i soliti attacchi all'ufficio coloniale del Ministero degli esteri. Ma io ebbi già a dire

che quell'ufficio non fa che eseguire l'indirizzo e le istruzioni che riceve dal ministro. È dunque al ministro che le censure devono esser rivolte e non ai funzionari da lui dipendenti, sopratutto poi quando questi, come è il caso, si segnalano per attività e per zelo.

Così si è voluto far credere che il Governatore della Colonia Eritrea ed il ministro in Addis Abeba non abbiano avuto comunicazione della convenzione prima che fosse firmata.

Ora la verità è che molto prima, e cioè fin dal 27 giugno 1905, lo schema di convenzione fu comunicato all'onorevole Martini ed al maggiore Ciccodicola. Del resto queste sono quisquilie. Non ho mai rifuggito dall'assumere le responsabilità che mi spettano, nè ho cercato mai di nascondermi dietro il parere di chicchessia. La responsabilità della convenzione etiopica è mia ed io l'accetto intera di fronte al Parlamento ed al paese.

La convenzione firmata in Londra ci apre una nuova via. Essa sarà per noi feconda o sterile secondo che la nostra azione sarà solerte o neghittosa. Ma io credo di poter affermare che, se sapremo agire, noi potremo preparare un avvenire politico e commerciale alle nostre due colonie (*Vive approvazioni*).

Presidente. — Ha facoltà di parlare l'onorevole De Marinis per dichiarare se sia soddisfatto.

De Marinis. — L'onorevole ministro degli affari esteri ha detto che io sono uscito dai limiti dell'interpellanza. Ora, occupandomi anche degli interessi della Somalia in rapporto all'accordo per l'Etiopia, ho creduto bene di non uscire dai limiti dell'interpellanza: anche perchè ho voluto dire che tale accordo ci giova in quella parte che non specifica, in quella parte cioè che concerne appunto la Somalia.

L'onorevole ministro ha detto che non gli resultano fatti i quali dimostrino che spesso i nostri rappresentanti non tutelano gl'interessi degli emigrati italiani in Africa. Ora, se egli vorrà leggere l'ultimo numero della Rivista coloniale che è il Bollettino dell'Istituto coloniale testè fondato in Roma ed opportunamente aiutato dal Governo, troverà che vi si parla appunto delle correnti di emigrazione italiane che cominciano ad avviarsi verso il centro, il sud e l'est dell'Africa e troverà alcuni fatti che rivelano come la nostra emigrazione in Africa non sia tutelata.

D'altra parte è certo che bisognava provvedere in tempo per la tutela dei molti italiani che si trovano nel Sudan con un consolato. Quelli che sono in Kartum ancora non hanno a chi rivolgersi. La mia asserzione quindi è confortata da fatti specifici e precisi. Il consolato lì è stato fondato da qualche mese; ma manca il console.

L'onorevole ministro ha dichiarato pure che non era per noi possibile di opporci alle incursioni fatte verso Lugh e verso la destra dell'Uebi-Scebeli, appunto perchè non bisogna pregiudicare la questione dei confini. Ora, se è vero che pendono negoziati, come risulta dal codicillo di questo accordo, con il sultano di Lugh e con Menelik appunto per il territorio intorno a Lugh, è evidente che, come noi non possiamo resistere alle incursioni, così non dovrebbe Menelik permettere le incursioni stesse.

È chiaro che se noi mostreremo acquiescenza a queste incursioni, pregiudicheremo l'avvenire rendendo impossibile quella politica cui ha così bene alluso l'onorevole ministro nella conclusione del suo discorso.

Infine nell'annesso all'accordo vi è qualche punto sul quale ho fatto osservazioni gravi a cui l'onorevole ministro non ha risposto. Astrazione fatta dalla questione del protettorato dei Danakili, per il quale confermo ciò che ho detto, si parla in quell'annesso anche di negoziati pendenti per il sultanato di Raheita, come ho detto già. Vi è stato certo un errore o un equivoco della Consulta perchè definitivamente quel territorio ci appartiene sin dal 1884.

Il 21 settembre 1881 il commissario di Assab concludeva con il sultano Berehan di Raheita una convenzione, mediante la quale tutto il territorio del sultanato passava sotto la protezione italiana, con l'obbligo del sultano di non cederlo ad altra potenza. Nel 1884, essendo morto il sultano Berehan, il territorio di Raheita passava in possesso dell'Italia.

Conseguentemente oggi pendono nuovi negoziati su territori che già erano passati a noi fin dal 1884. Non bisogna quindi molto compiacersi di questo annesso, come faceva l'onorevole ministro degli affari esteri, ma bisogna invece dolersene. E dato il vento che spira sulle nostre cose di Africa, è da sperare che questi negoziati vadano molto per le lunghe, perchè se noi ne affretteremo la soluzione, indubbiamente noi avremo anche sorprese per il sultanato di Raheita, di cui è parola nell'annesso a questo accordo.

Quanto all'articolo 9 che riguarda le ferrovie, io fo osservare all'onorevole ministro, ed anche all'onorevole Artom, che se ne è occupato per contraddirmi, che dolorosamente si tratta di una interpretazione che ne dà l'onorevole ministro degli affari esteri; ed io mi compiaccio della interpretazione data dall'onorevole ministro a nostro favore, perchè vuol dire che al momento opportuno, quando noi dovremo sostenere i nostri diritti ferroviari, quando sentiremo la necessità di ferrovie concorrenti alla ferrovia francese ed alle inglesi, vuol dire che l'onorevole ministro degli affari esteri e spero che vi sia ancora l'onorevole Tittoni, saprà far valere le

sue ragioni, saprà far valere cioè quell'interpretazione che oggi è venuto a dare alla Camera.

Però è tanto vero che è dubbia la interpretazione data a questo articolo 9, che esso negli altri due paesi, Francia e Inghilterra, e nella stampa francese ed inglese, è stato interpretato assolutamente a nostro danno, ripetendosi che noi non possiamo assolutamente fare ferrovie che siano concorrenti a quelle francesi od inglesi. Ecco cosa si dice:

« Se da Massaua la ferrovia italiana raggiungesse il Setit, enorme sarebbe il danno della ferrovia niliaca che mette capo a Porto-Said, e se da Assab una ferrovia si inoltrasse nella valle dell'Avuasch, danno rilevante deriverebbe alla ferrovia di Gibuti. Delle due ferrovie indicate che non sono nel mondo della luna come la congiungente l'Eritrea al Benadir, per effetto dell'art. 9 dell'accordo, si potrà evitare la costruzione ».

Tittoni, ministro degli affari esteri. — Sono gli *chauvins* che parlano in questo modo.

De Marinis. — Noi possiamo leggere l'articolo 9. Qui infine si dice che a noi è vietato di fare ferrovie concorrenti.

Tittoni, ministro degli affari esteri. — Concorrenza diretta, non semplici ferrovie.

De Marinis. — No, si parla proprio di concorrenza di linee ferroviarie.

Ma da quale punto può, fuori di Assab e Massaua sulla nostra costa, da quell'altro punto può partire la ferrovia? Se ella m'indicherà sulla nostra costa un altro punto che non sia Assab e Massaua, e da cui si può far partire una linea ferroviaria concorrente alla ferrovia niliaca che mette capo a Porto Said o non concorrente alla ferrovia di Gibuti, allora dirò che noi non siamo danneggiati dall'articolo 9.

Ad ogni modo io mi compiaccio della interpretazione che ella dà all'articolo 9, ma dico che dolorosamente si tratta d'interpretazione e non di un linguaggio chiaro ed evidente dell'articolo; me ne compiaccio perchè ho fiducia che quando sarà il momento che per iniziativa privata o dello Stato si potranno costruire ferrovie, vuol dire che il Governo farà valere questa sua interpretazione, così come oggi l'onorevole ministro l'ha manifestata alla Camera.

Quanto poi al contenuto della risposta dell'onorevole Tittoni, noi siamo perfettamente d'accordo.

Da quello che egli ha detto deriva che è stata una dolorosa necessità per noi di concludere questo accordo. Inoltre anche io ho riconosciuto che l'onorevole Tittoni ha migliorato il testo dell'ac-

cordo quale era al tempo in cui erano ministri gli onorevoli Di San Giuliano e Guicciardini, il quale aveva iniziato le trattative, che poi l'onorevole Tittoni ha portato a termine per migliorare l'accordo.

D'altra parte la dimostrazione e la risposta che è venuta a dare l'onorevole Tittoni dimostrano che io avevo perfettamente ragione quando dicevo che allo stato attuale delle cose noi non potevamo che riconoscere il fatto compiuto, vale a dire, la violazione che già avevamo subito non solo rispetto al protocollo del 1891, ma anche rispetto a quei diritti che nacquero dall'opera nostra, per l'opera cioè veggente dell'onorevole Martini, dopo il trattato di pace col Negus.

Ora dovrei dire se mi dichiaro soddisfatto. Debbo dire che non posso dichiararmi nè soddisfatto nè insoddisfatto, per la semplice ragione che tale questione implica tutta la nostra politica coloniale dal 1889 ad oggi. Anzi, se dobbiamo tener conto del trattato per Raheita, dobbiamo dire che si tratta di implicare, in questo momento, tutta la politica coloniale nostra, l'indirizzo che è stato seguito dal 1881 fino ad oggi. Quindi non è proprio il caso di dichiararci (parlo almeno per conto mio) soddisfatti.

Ma io dico solamente che mantengo la fiducia nell'opera del Governo del mio paese, perchè, se è vero che questo accordo ormai non ci pregiudica nella Somalia e nella questione dei confini del Benadir verso l'Etiopia, ho fiducia che l'onorevole Tittoni, che ha la fortuna e l'onore di avere compiuto l'accordo col Mullah, il riscatto della costa del Benadir, e migliorato questo accordo, saprà anche iniziare una politica più ardita, pacifica e commerciale nella Somalia meridionale (*Bene! Bravo! Vive approvazioni*).

Presidente. — L'onorevole Santini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

Santini. — Anche qui seguirò l'esempio del collega De Marinis e sarò brevissimo. Al pari di lui plaudo all'opera del Governo e nel Governo esprimo la mia fiducia.

Però nè completa soddisfazione, nè irragionevole insoddisfazione. Ma, pur dichiarandomi non interamente soddisfatto, mi dico soddisfatto parzialmente, tanto più che debbo lealmente riconoscere come l'onorevole Tittoni abbia trovato una situazione pregiudicata. Mi auguro che queste violazioni, questi abbandoni, queste acquiescenze, alle quali abbiamo accennato, il De Marinis ed io, non abbiano più ad avverarsi. Sul banco del Governo non siedono più fatali uomini, facili agli abbandoni ed a quelle umiliazioni che abbiamo subite in altri tempi, e m'auguro che la nostra politica estera non sia mai una politica aggressiva, ma neppure remissiva;

sia insomma una politica di alta dignità e severa tutrice dei diritti nostri.

Con queste parole ringrazio il ministro degli esteri, e credo che Camera e paese gli saranno grati per avere, con la sua parola autorevole, calmate le apprensioni, che una stampa straniera certamente interessata aveva fatto nascere. Termino quindi ripetendo l'augurio che una politica coloniale italiana, dignitosa e pacifica, apra una via ai nostri commerci, alla nostra civiltà in quelle lontane regioni (*Bene! Bravo!*).

Presidente. — L'onorevole Artom ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

Artom. — Mi dichiaro anch'io soddisfatto, lieto di aver provocato dall'onorevole Tittoni una interpretazione dell'articolo 9 circa i diritti che possono spettare all'Italia sulle ferrovie che portino verso l'ovest, interpretazione che, come vede la Camera, è della massima importanza. Per tutto il resto mi dichiaro soddisfatto.

L'accordo anglo-franco-italiano del 13 dicembre 1906 formalmente riconosce il carattere francese della costruenda ferrovia da Gibuti verso Addis Abeba. Notevole a questo riguardo l'articolo 6, dove esplicitamente dichiarasi che « i tre Governi sono d'accordo perchè la ferrovia di Gibuti sia prolungata da Diré Daua a Addis Abeba, con diramazione eventuale verso Harrar, sia dalla Compagnia della ferrovia etiopica in virtù degli atti enumerati all'articolo precedente, sia da qualsiasi altra *Compagnia privata francese* che le sarà sostituita col *gradimento del Governo francese* ».

Ma se riescì facile nei negoziati diplomatici consacrare, diremo così, la nazionalità della linea, difficile, se non impossibile, si presentò tosto la pratica applicazione del principio stesso. Per la tutela di questo diritto così solennemente acquisito, il Governo francese non aveva — come sarebbe stato desiderabile e in armonia anche con la prevalente organizzazione ferroviaria di tutto il Continente africano — un esercizio diretto o di Stato addirittura, ma una Società capitalistica concessionaria della linea, un organismo finanziario sempre più oberato in una impresa indiscutibilmente dispendiosa e per molto tempo poco redditizia. Impossibile adunque sorvegliare e disciplinare efficacemente un organismo di tal genere, che nei momenti critici è costretto e obbligato a ricorrere all'aiuto del capitale

straniero, che vi concorre talvolta per ragioni d'ingerenza politica più che a scopo di pronto e sicuro guadagno.

Riassumendo, per non ripeterci, i lavori della ferrovia cominciarono nel 1897, ma per mancanza di mezzi furono tosto sospesi al chilometro 200. Fu allora che intervenne il Governo francese con la Convenzione del 6 febbraio 1902, approvata dalla legge del 6 aprile 1902, che accordò alla Società una prima sovvenzione di 500.000 franchi per 50 anni e che diedero modo di contrarre un prestito di 11.300.000 franchi con le Compagnie di assicurazione, la *Generale-Vie* e la *Nationale-Vie*.

Ciò non ostante le difficoltà finanziarie ricominciarono di nuovo, e con tutte le facilitazioni ottenute, la Società si trovò nell'impossibilità di far fronte ai suoi impegni; da allora inizia tutta una serie di operazioni irregolari ed illegali, sino al punto di concedere a sovventori stranieri una parte della linea costruita con i mezzi ricavati dalla sovvenzione del Governo francese. Tutto ciò non poteva a meno di provocare lentamente la decadenza della Compagnia (e questa eventualità è già contemplata nel brano sopra riportato nell'accordo a tre del 13 dicembre 1906) di fronte alla legittima suscettibilità dell'opinione pubblica francese, e che le continue, e non soltanto platoniche, proposte d'internazionalizzazione della ferrovia sortivano l'effetto di accentuare sempre più. Si giunse persino ad affacciare l'ardito progetto di internazionalizzare il porto di Gibuti; pei capitali necessari alla costruzione del prolungamento, essi sarebbero stati forniti da un prestito diretto di Menelik, pel quale si chiedeva la garanzia di diverse potenze interessate. Questo sistema, che mirava ad assimilare l'organizzazione finanziaria della ferrovia a quella della Compagnia Internazionale del Canale di Suez, era propugnato sopratutto dall'organismo bancario inglese che da lungo tempo, sia direttamente sia per l'intermediario dell'*International trust*, aveva prestato il suo concorso finanziario alla Compagnia, e si era procurato un gran numero delle sue azioni e obbligazioni.

Nella stampa e nel Parlamento francese si susseguono le accuse contro la Compagnia, che non riesce mai a difendersi efficacemente.

Segnaliamo fra l'altro quanto scriveva dopo gli ultimi di-

sastri finanziari, l'autorevole Rivista *Questions Diplomatiques et Coloniales* »[1]:

« Il est beaucoup question, depuis quelque temps, du chemin de fer d'Ethiopie, qui avait déjà attiré, dès 1905, l'attention des organes coloniaux spéciaux par la campagne d'internationalisation dont il était l'objet. Des documents ont été publiés, montrant sous un jour singulièrement défavorable la gestion de la Compagnie, et prouvant, entre autres choses, qu'elle a toujours été administrée de manière à livrer peu à peu le chemin de fer d'Ethiopie au Trust anglais par l'effet de contrats léonins qui donnaient à ce Trust tout l'actif de l'affaire, en échange des sommes nécessaires au paiement des coupons des obligations de la Compagnie. Dans ces derniers temps même, pour payer les coupons, la Compagnie a abandonné au Trust non seulement le droit de construire le chemin de fer au delà de Diré-Daouah, le terminus actuel, mais encore 60 kilomètres déjà construits, en deçà de ce point, avec l'argent des contribuables, donné, sans un contrôle suffisant, à cette entreprise, en vertu de la loi du 6 avril 1902.

« Ce désordre financier relève de la politique parce qu'il compromet non seulement les intérêts des obligataires, dont le gage disparaît peu à peu, mais encore l'avenir de notre port de Djibouti. Si la ligne ferrée qui en part, se dirigeant vers l'Ethiopie, n'est pas française jusqu'au cœur même de ce pays, des lignes divergentes pourront être construites vers les ports anglais de Zeylah ou Berberah, comme les groupes financiers anglais en annonçaient le projet dès 1904. Ce serait la ruine de notre escale des routes d'Indo-Chine et de Madagascar qui, privée de vie et par conséquent de ressources locales, devrait être coûteusement entretenue par la métropole. On comprend donc que les organes coloniaux probes et sérieux se soient émus d'une situation financière qui risque d'avoir de telles conséquences politiques.

« Il serait exorbitant que le chemin de fer de Djibouti à Addis-Ababa tombât entre les mains des organismes financiers anglais que la loi de 1902 avait précisément pour but d'écarter de cette entreprise, en demandant un sacrifice de 25 milions aux contribuables. Le caractère de l'*International Ethiopian Railway Trust* résulte assez clairement de ce nom, qui montre qu'il ne s'agit pas de faire œuvre française. Ce Trust, qui n'a à lui aucune concession de voies ferrées en Ethiopie et qui s'est greffé sur le chemin de

---

(1) 1907 pag. 310-311.

fer français, ne peut avoir pour objet que d'absorber ce dernier. Mais il serait absolument inadmissible qu'il le fît après le traité franco-anglo-italien du 13 décembre 1906, qui stipule que le chemin de fer de Djibouti à Addis-Ababa doit être une œuvre française et non internationale, après aussi la loi du 6 avril 1902, aux termes de laquelle aucun contrat passé par la Compagnie des chemins de fer éthiopiens ne peut être valable sans avoir reçu l'approbation du gouvernement français. Il appartient donc à ce dernier d'écarter les résultats à craindre de la gestion financière dont nous parlions en débutant ».

Tutta l'azione del Governo francese è in aperta opposizione a questa tendenza della decadente Compagnia. Il Ministro degli Affari Esteri nella seduta del 1° aprile 1905 al Senato, già si era dichiarato apertamente contrario all'internazionalizzazione della ferrovia, e l'accordo anglo-franco-italiano del 13 dicembre 1906, riconosceva — come abbiamo detto — il carattere francese della ferrovia. Non basta; il Ministro delle Colonie, Millies Lacroix, interviene decisamente per risolvere il problema in conformità all'interesse nazionale.

Il 3 giugno 1907, la Compagnia Imperiale delle ferrovie etiopiche fu messa in liquidazione e da quell'epoca il Governo francese, conscio dell'interesse che l'imperatore Menelik annetteva al completamento dei lavori della ferrovia, favoriva la costituzione in Parigi di una Società di Studi, nettamente francese e, col concorso della Banca dell'Indocina e dei principali stabilimenti di credito coloniale, capace di riprendere e di salvare la ferrovia franco-etiopica. Contemporaneamente inviava in missione straordinaria in Etiopia il Governatore dell'Indocina Klobukowshi con l'incarico di negoziare col Negus il trasferimento della concessione alla nuova Società.

Nel corso della sua laboriosa missione, il Klobukowski potè risolvere d'accordo col Negus, la questione della ferrovia. Menelik reclamava da una parte il compimento della linea e dall'altra il rimborso di un credito di 2.300.000 franchi che egli avea con l'antica Società. Il 30 gennaio 1908 egli firmava ad Addis-Abeba con il dott. Vitalien, rappresentante della nuova Società, una convenzione che trasferiva a questa la concessione accordata nel 1894 all'ing. Ilg e ceduta da questi alla Compagnia imperiale delle ferrovie etiopiche.

Ecco intanto il testo integrale di questa prima convenzione [1]:

Nous, Ménélich II, roi des rois d'Ethiopie, transférons au Dr Vitalien, en tant que représentant de la nouvelle Société des chemins de fer éthiopiens, l'acte de concession donné en 1894 (le 1er maggabit de l'an de grâce 1886) à M. Alfred Ilg, ingénieur, et cédé par ce dernier à une compagnie dans le but de construire et de exploiter un chemin de fer, sous réserve des modifications qu'il nous a paru convenable d'apporter audit acte, et l'autorisons à construire un chemin de fer de notre frontière à Addis-Abeba.

Article premier. — La compagnie concessionnaire entrera en possession du chemin de fer construit entre Djibouti et Dirré-Daoua, l'exploitera et prolongera la ligne jusqu'a Addis-Abeba.

L'acquisition de la partie du chemin de fer construite entre notre frontière et Dirré-Daoua est à la charge de la nouvelle compagnie.

La compagnie concessionnaire prendra également à sa charge la créance de 2.300.000 francs que possède l'empereur contre les anciens concessionnaires privilégiés.

Le gouvernement éthiopien et la compagnie seront en collaboration dans l'entreprise du chemin de fer et se sont entendus à cet effet.

Le gouvernement éthiopien sera pour un quart dans l'entreprise du chemin de fer et ce quart sera représenté soit par de l'argent, soit par des travaux. Les travaux fait par le gouvernement éthiopien seront estimés et portés à son actif pour entrer dans la composition de son quart. Il en sera de même de la créance de 2.300.000 francs dont la nouvelle compagnie a pris la charge. Pour cette créance la compagnie payera au gouvernement éthiopien un intérêt annuel de 5 %.

A moins d'impossibilité reconnue, la direction générale de chemin de fer sera de Dirré-Daoua au Assabots, des Assabots à l'Aouache et de l'Aouache à Addis-Abeba par Bossette.

Art. 2. — La durée de la présente concession sera de quatre-vingt-dix-neuf ans à dater du jour où les travaux seront terminés jusqu'à Addis-Abeba et l'exploitation commencée.

Dans la région du chemin de fer, entre Djibouti et Addis-Abeba, le gouvernement éthiopien n'autorisera la construction d'aucune ligne concurrente, ni d'embranchements; mais pour les besoins de son pays, il se réserve le droit d'établir des routes aboutissant au chemin de fer. La compagnie sera tenue de commencer les travaux

---

(1) V. *Journal Officiel*, 4 aprile 1909, pag. 3514.

de la ligne entre Dirré-Daoua et Addis-Abeba, dans le délai d'un an à dater de la signature du présent contrat. Le délai pour la durée des travaux et le commencement de l'exploitation sera fixé a l'arrivée à Addis-Abeba des ingenieurs de la compagnie.

Art. 3. — A partir du commencement de l'exploitation jusqu'à l'expiration de la concession, la compagnie devra établir les trains nécessaires pour le service des marchandises et des voyageurs. Elle devra entretenir toujours en bon état, pour satisfaire aux besoins du commerce, le matériel du chemin de fer et éviter toute interruption de service, sauf le cas de force majeure.

Art. 4. — Pour toute la durée de la concession, le gouvernement éthiopien mesurera et donnera à la compagnie les terrains nécessaires à la construction du chemin de fer, des dépots, des gares, des ateliers et tout ce qui s'y rapporte. En outre le gouvernement éthiopien concédera gratuitement à la compagnie, pour le chemin de fer, une zone dont la largeur sera de 1000 métres depuis la frontière jusqu'a Dirré Daoua, de 200 mètres entre Dirré-Daoua et l'Aouache et de 50 mètres de l'Aouache à Addis-Abeba. Le sous-sol des terrains concédé reste la propriété du gouvernement éthiopien.

L'emplacement des gares sera fixé d'accord avec le gouvernement éthiopien.

En cas de mobilisation ou de guerre, la compagnie sera tenue d'arrêter les trains partout où ce sera nécessaires, même en dehors des stations, pour charger ou décharger des troupes ou du matériel de guerre. Dans ces cas, le gouvernement éthiopien préviendra la compagnie d'avance.

La compagnie est autorisée, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer, à l'exclusion de toute autre entreprise, a prendre gratuitement sur les terrains concédés pour le chemin de fer et ses dépendances et partout où ce sera nécessaire, même en dehors de sa zone, les matériaux dont elle aura besoin, l'eau, le bois, la chaux, le sable, le ballast, etc.

Art. 5. — La compagnie concessionnaire établira le long de la voie, à ses frais, un fil télégraphique et téléphonique et elle entretiendra les employés nécessaires à son fonctionnement. La compagnie devra transmettre gratuitement, par ce fil, toutes les communications de service du gouvernement éthiopien.

Si le premier fil ne suffisait pas, la compagnie en établirait un second à ses frais. Le télégraphe sera établi partout où parviendra le chemin de fer.

L'usage du téléphone et du télégraphe est réservé à la compagnie et au gouvernement éthiopien, à l'exclusion des particuliers.

Toutefois, les voyageurs pourront se servir du télégraphe et du téléphone sur la presentation de leur billet.

Art. 6. — La compagnie ne pourra pas augmenter son capital sans entente préalable avec le gouvernement éthiopien. Il est, en outre, interdit à la compagnie de disposer de son capital pour des entreprises autres que la construction et l'exploitation du chemin de fer. Il est également interdit à la compagnie de céder le présent contrat ou d'engager le chemin de fer, en tout ou en partie, par vente, par association, par location ou par tout autre moyen.

Art. 7. — La compagnie fera connaître au gouvernement éthiopien le montant de son capital social.

Le gouvernement éthiopien, voulant venir en aide à la compagnie pour la construction du chemin de fer, l'autorise à percevoir sur toutes les marchandises transportées par le chemin de fer — à l'exception des marchandises du gouvernement éthiopien — une taxe de 6 %, ce prélevement étant en dehors des droits de douane perçus par le gouvernement éthiopien et en plus des prix de transport.

La perception de cette taxe se fera à Dirré-Daoua. Elle sera applicable deux mois après le commencement des travaux.

Sur ce prélèvement de 6 %, les 4 % seront acquis à la compagnie et les 2 % seront versés au gouvernement éthiopien qui, devant les utiliser au profit du pays, les emploiera à la construction de routes aboutissant au chemin de fer.

Seules, les marchandises importées et exportées par le chemin de fer seront exemptées, jusqu'a leur lieu de destination, de toute taxe en dehors des droits de douane.

Art. 8. — Si les ressources provenant de son capital et de l'ensemble de ses recettes, augmentées du montant du prélèvement de 4 % sur les marchandises, autorisé par le gouvernement éthiopien, ne suffisent pas aux besoins de la compagnie, celle-ci pourra recevoir l'aide du gouvernement français. Mais, s'il n'y a pas de déficit, la compagnie ne pourra rien recevoir du gouvernement français.

Art. 9. — La compagnie ne pourra changer le tracé de la ligne déjà construite ou à construire sur le territoire éthiopien, ni faire des embranchements sans le consentement du gouvernement éthiopien.

La compagnie communiquera ses statuts au gouvernement éhtiopien, et si ces statuts n'étaient pas établis en conformités des clauses du présent contrat, elle serait tenue de les modifier, sur la demande du gouvernement éthiopien.

Art. 10. — Le gouvernement éthiopien nommera un membre

pour le représenter dans le conseil d'administration de la compagnie.

La compagnie fera connaître au gouvernement étiopien le nom de son président et celui de son représentant à Addis-Abeba. Si ce représentant était en désaccord avec le gouvernement étiopien, la compagnie devrait le remplacer.

Pour assurer l'exécution du présent contrat, le gouvernement éthiopien nommera un contrôleur. Ce contrôleur sera chargé, avec le contrôleur nommé par le governement français, de surveiller la construction et l'exploitation du chemin de fer. Les frais de contrôle seront à la charge de la compagnie.

Art. 11. — Pour les voyageurs ainsi que pour les marchandises, la compagnie fixera elle même ses tarifs. Toutefois, ils ne devront pas être supérieurs aux tarifs actuels, mais plutôt inférieurs.

Les bagages, les marchandises et les agents du gouvernement éthiopien seront transportés à demi-tarif; les chefs voyageant avec leur suite paieront également demi tarif. Ces voyageurs devront être munis de réquisitions du gouvernement éthiopien.

Seront transportés gratuitement la poste, les postiers, les dépêches et les courriers du gouvernement éthiopien.

Les marchandises du gouvernement éthiopien auront la priorité sur les autres pour l'expédition.

En temps de guerre, le chemin de fer sera mis à la disposition du gouvernement éthiopien qui paiera les transports a la compagnie au prix de revient.

La compagnie ne pourra faire entrer sur le territoire éhtiopien, ni en faire sortir, sans un ordre écrit du gouvernement éthiopien, des troupes ou du matériel de guerre. Si elle faisait de pareils transport, sans ordre, elle devrait abbandoner le chemin de fer au gouvernement éthiopien. Mais si la bonne foi de la compagnie avait été surprise, elle serait autorisée à en faire la preuve contradictoirement avec le chargeur.

Art. 12. — A titre de compensation pour la présente autorisation de construire un chemin de fer sur le territoire éthiopien, la compagnie payera au gouvernement éthiopien une redevance annuelle, basée sur la recette kilométrique du chemin de fer. En partant de 6000 francs de recette kilométrique, cette redevance sera de 15 % sur l'excédent de recette entre 6000 et 8000 francs ; de 20 % sur l'excédent de recette entre 8000 et 10.000 francs ; de 25 % au delà de 10.000 francs.

Cette redevance sera calculée par toute la longueur de la ligne construite en territoire éthiopien et jouera jusqu'à l'expiration de la concession.

Art. 13. — Le gouvernement éthiopien protégera le chemin de fer contre toute atteinte sur le territoire de l'empire et fournira les soldats chargés de le garder.

Ces gardiens seront logés et payés par la compagnie; ils seront transportés gratuitement ainsi que leurs bagages et leurs provisions.

Si un accident quelconque arrivait au chemin de fer pour des causes que le gouvernement éthiopien n'aurait pu prévenir, celui-ci n'en serait pas responsable.

Art. 14. — A l'expiration de cette concession, le chemin de fer et ses dépendances, ainsi que le matériel fixe, depuis la frontière, deviendront propriété du gouvernement éthiopien sans indemnité.

Le matériel roulant et les approvisionnements resteront la propriété de la compagnie, mais le gouvernement éthiopien pourra les acquérir, en tout ou en partie, moyennant payement de leur valeur à dire d'experts.

Art. 15. — Toutes les difficultés qui pourraient survenir entre le gouvernement éthiopien et la compagnie au sujet de l'interprétation ou l'exécution du présent contrat seront réglées par arbitrage. Le gouvernement éthiopien désignera un arbitre, la compagnie un autre.

Si ces deux arbitres ne s'entendaient pas, le gouvernement éthiopien et la compagnie choisiraient un troisième arbitre qui déciderait sans appel.

Art. 16. — Le gouvernement éthiopien nommera un représentant au conseil d'administration de la compagnie; ce représentant aura les mêmes attributions et les mêmes émoluments que les autres membres de ce conseil. La compagnie établira un représentant à Addis-Abeba.

Art. 17. — Le matériel, les métaux, le charbon et toutes autres marchandises importées par le chemin de fer et nécessaires à son travail seront exempts de droits de douane.

Un droit de timbre sera perçu au profit du gouvernement éthiopien sur les lettres de voiture et les récépissés délivrés aux commerçants pour transport de machandises. Ce droit de timbre est fixé à une demi-guerche par 100 francs de prix de transport. Ce timbre représente un droit de statistique au profit du gouvernement éthiopien.

Art. 18. — Il est interdit à la compagnie de céder le présent contrat à un gouvernement quelconque ni à aucune compagnie, soit par vente ou par échange.

Ce contrat est écrit en double exemplaire dont l'un restera entre

les mains du gouvernement éthiopien et l'autre entre les mains de la compagnie.

Ecrit à Addis-Abeba, le 27 Teur de l'an de grâce 1900 (30 janvier 1908).

(Sceau de l'empereur).

Signé Dr Vitalien.
(Timbre du docteur Vitalien).

Avenant du 26 mai 1908 au contrat du 30 janvier 1908.

La redevance prévue à l'article 12 ne sera due que lorsque la garantie de l'Etat français aura cessé de fonctionner, ainsi qu'il est prévu à l'article 8 et lorsque ses avances auront été remboursées. Quel que soit le chiffre de la recette kilométrique correspondante, le prélèvement sera opéré conformément à l'article 12 à raison de 15 % sur l'excédent des recettes au-dessus de ce chiffre jusqu'à 2000 francs; de 20 % entre 2000 et 4000 et de 25 % au delà de 4000 francs.

Le texte de cet avenant a été accepté par lettres du négus en date des 20 et 27 mai 1908 ed de M. Brice, ministre de France à Addis-Abeba, en date du 26 mai 1908.

Le condizioni di questa convenzione sono oltremodo vantaggiose per l'influenza francese sulla costruenda ferrovia.

Nel tempo stesso il Governo francese ne sollecitava la effettuazione in Francia e il 20 gennaio il giudice commissario della liquidazione giudiziaria della Compagnia imperiale emetteva una ordinanza autorizzante il liquidatore a cedere l'attivo della liquidazione « alla Società nuova che sta per formarsi con l'appoggio del Governo francese per esercitare e completare la linea da Gibuti ad Addis-Abeba », sotto determinate condizioni intese a salvaguardare gli interessi degli azionisti e dei creditori. I precedenti assuntori non avevano quindi a lagnarsene; non avendo costruito che 310 chilometri sopra 780 di sviluppo totale della linea, e ricevendo tuttavia il 60 % dei benefici netti, deduzione fatta dei carichi dell'impresa.

Sbarazzato così il terreno da ogni conflitto di interessi la nuova Società potè essere costituita il 24 marzo 1908 col nome di *Compagnia della ferrovia* (franco-etiopica) *da Gibuti a Addis-Abeba* e sotto la presidenza del Governatore generale onorario della Colonia, Ernesto Roume. Furono aperti intanto dei negoziati fra il Governo e questa Società per la soluzione defi-

nitiva dell'affare. Una speciale missione di studi si recò sul luogo a studiare il costo probabile dei lavori di costruzione della linea esercitata e del completamento della linea progettata.

Il 26 ottobre 1908, i ministri delle Colonie, delle Finanze e degli Affari Esteri firmavano con i signori Ernesto Roume, presidente del Consiglio di Amministrazione e O. Homberg, Amministratore delegato, una convenzione in 36 articoli che regolava il trasferimento della concessione e dell'esercizio della linea esistente come pure il compimento della linea. Il Governo francese approvava la sostituzione della Società nuova all'antica o agli aventi diritto di questa « conformemente alla convenzione da concludersi fra le due parti, convenzione che sarà sottoposta all'approvazione dei Ministri delle Finanze, delle Colonie e degli Affari Esteri ».

Ma gl'intrighi non cessarono per questo da parte dei finanzieri inglesi influenti sull'antica Compagnia, e la prova evidente di questa attitudine si ebbe nel corso del mese di novembre. Nell'Assemblea generale straordinaria tenuta il 4 dicembre dalla Compagnia Imperiale delle Ferrovie Etiopiche in liquidazione, il Vice-presidente protestò contro l'attitudine del Governo e del ministro Klobukowski. Fu nominata una Commissione incaricata di mantenere e di rivendicare i diritti della Società e la sua concessione integrale, di preparare un concordato e sussidiariamente di trattare della cessione dell'attivo. L'antica Compagnia domandava specialmente di partecipare ai premi di costruzione e di gestione attribuiti alla Compagnia nuova con la convenzione del 26 ottobre.

Il Governo però non si lasciò impressionare da queste manovre. Sin dal 24 dicembre 1907, i ministri delle Finanze, delle Colonie e degli Esteri, avevano inviato alla Compagnia Imperiale delle ferrovie etiopiche una diffida; e come essi avevano accordato, il 27 gennaio 1908, sulla domanda del liquidatore, una sospensione del procedimento di decadenza, così gli ricordarono il 3 dicembre 1908 che il termine era spirato. La Compagnia fece invano un'altra risposta dilatoria e col decreto dell'8 dicembre 1908, la decadenza venne finalmente pronunciata [1]:

---

(1) V. *Journal Officiel*, 9 dicembre 1908.

RELAZIONE MINISTERIALE.

Paris, le 8 décembre 1908.

Monsieur le Président,

La situation financière de la compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens a été sans cesse en s'aggravant, au cours de ces dernières années. Bien que la convention de 6 février 1902, approuvée par la loi du 6 avril 1902, ait alloué à cette compagnie une subvention annuelle de 500.000 francs, à l'effet de la dégager de ses embarras pécuniaires et de lui permettre d'achever la ligne jusqu'a Addis-Harrar, la compagnie a dû, depuis lors, recourir à des emprunts répétés, en vue de faire face à ses obbligations financières.

Saisi par la compagnie de demandes d'autorisation en vue de nouveaux emprunts, mon prédécesseur, M. Georges Leygues, interdit à la compagnie, par lettres en date des 23 août et 5 septembre 1906, d'accroître le chiffre de son passif. La compagnie crut devoir passer outre à cette interdiction et contracta de nouveaux emprunts sans avoir reçu l'approbation du ministre des colonies, après avis du ministre des finances, contrevenant ainsi aux dispositions du paragraphe 3 de l'art. 5 de la convention de 1902.

En outre, la compagnie donna en gage à son prêteur, pour garantir le remboursement des emprunts, les biens meubles et immeubles qu'elle possède à Dirrè-Daoua, ainsi que la ligne elle-même, sur une longueur de 60 kilomètres partant de cette gare sur Djibouti. Or, cet engagement constitue une violation de l'art. 5, paragraphe 8, de la convention de 1902.

Dans ces conditions, nous avons estimé que la compagnie avait encouru la déchéance, par application de l'art. 16, paragraphe 2, de la convention.

Si vous partagez cette manière de voir, nous vous serions reconnaissants de revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le président, l'hommage de notre profond respect.

Le ministre des colonies
MILLIÈS-LACROIX.

Le ministre des affaires étrangères
PICHON.

DECRETO PRESIDENZIALE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des affaires étrangères et des colonies :

Vu la convention conclue, le 6 février 1902, entre le protectorat de la côte française des Somalis et la compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, notamment l'article 5, paragraphes 3 et 8, et l'article 16 ; ensemble la loi du 6 avril 1902 ayant pour objet d'approuver la dite convention ;

Vu les lettres du ministre des colonies au vice-président du conseil d'administration de la compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens en date des 23 août 1906, 5 septembre 1906 et 14 février 1907 ;

Vu la lettre des ministres des affaires étrangères et des colonies au vice-président du conseil d'administration de la compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens en date du 27 mars 1907 ;

Vu la lettre des ministres des affaires étrangères et des colonies à M. Vacher, liquidateur de la compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens en date du 24 décembre 1907 ;

Vu la lettre des ministres des affaires étrangères et des colonies au président du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer éthiopiens en date du 2 janvier 1908 ;

Considérant que la compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens a contrevenu aux dispositions des paragraphes 3 et 8 de l'article 5 de la convention conclue, le 6 février 1902, entre le protectorat de la côte française des Somalis et la compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens ;

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — La compagnie impériale des chemins des fer éthiopiens, en liquidation, est déchue de la concession qui a fait l'objet de la convention susvisée du 6 février 1902.

ART. 2. — Les ministres des affaires étrangères et des colonies sont chargés, chacun en ce qu'il le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié aux *Journaux officiels* de la métropole et de la côte française des Somalis, et inséré au *Bulletin des lois* et au *Bulletin officiel* du ministère des colonies.

Fait a Paris, le 8 décembre 1908.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies

MILLIÈS-LACROIX.

Le ministre des affaires étrangères

S. PICHON.

Con una convenzione del 14 dicembre da approvarsi dal Parlamento [1], i ministri delle Colonie, delle Finanze e degli Affari Esteri trasferivano alla Compagnia delle Ferrovie franco-etiopiche da Gibuti ad Addis-Abeba la concessione dell'esercizio della ferrovia da Gibuti alla frontiera etiopica, e gli davano l'approvazione del Governo francese per ricevere dal Negus la concessione della linea della frontiera etiopica ad Addis-Abeba.

Per effetto della decadenza decretata l'8 dicembre, la confisca e la presa di possesso della linea da Gibuti alla frontiera etiopica venne immediatamente operata dal Governatore della Costa dei Somali, e a domanda del Governo francese il Governo etiopico procedeva alla stessa operazione per la parte della linea situata nel territorio etiopico e di cui il Console francese ad Hawar venne nominato segretario.

Infatti con decreto del 21 dicembre, i ministri delle Colonie e degli Affari Esteri vennero autorizzati a prendere tutte le misure indicate per assicurare l'esercizio provvisorio delle ferrovie da Gibuti a Dirè-Daouah; le entrate e le spese sono oggetto di un bilancio annesso al bilancio del protettorato della Costa dei Somali. Il capo di battaglione del 1° reggimento del genio Fillonneau fu messo a disposizione del Ministro della Colonia per essere addetto alla Ferrovia di Gibuti-Diré-Daouah.

La legge relativa alla ferrovia fu finalmente promulgata il 3 aprile 1909; ed eccone il testo definitivo [2]:

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Sont approuvées le clauses et conditions de la nouvelle convention conclue, le 8 mars 1909, entre les ministres des colonies, des finances et des affaires étrangères et la compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba.

Art. 2. — Est approuvée la transaction intervenue le 6 mars 1909 entre la colonie de la côte française des Somalis et l'Etat, d'une part, et, d'autre part, la compagnie impériale des chemins de

---

(1) Questa convenzione, 14 dicembre venne poi sostituita da quella dell'8 marzo 1909, approvata con la legge 3 aprile di cui qui appresso.

(2) V. *Journal Officiel*, 4 aprile 1909.

fer éthiopiens en liquidation; la dite transaction devra être homologuée par le tribunal de commerce de la Seine; le délai d'appel sera, pour le jugement à intervenir, celui fixé par l'article 582 du code de commerce.

Art. 3. — La convention et la transaction susvisées, ainsi que tous actes connexes passés ou à passer entre les diverses parties intéressées: colonie de la côte française des Somalis, Etat français, gouvernement éthiopien, compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba, compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens ou ses ayant droit, seront enregistrés au droit fix de trois francs (3 fr.).

Art. 4. — Les administrateurs et le directeur devront être agrés par le ministre des colonies, les ministres des finances et des affaires étrangères entendus.

Seront nulles de plein droit les nominations au titre français, à des postes d'administrateurs et de directeur de la nouvelle société:

1° De membres du Parlement;

2° De fonctionnaires ayant connu de l'affaire dans l'exercice de leurs fonctions et n'ayant pas cessé ces fonctions depuis au moins cinq ans.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 avril 1909.

A. Fallières.

Par le Président de la République:

Le ministre des colonies
Milliès-Lacroix.

Le ministre des finances
J. Caillaux.

Le ministre des affaires étrangères
S. Pichon.

A testo della legge sono annessi tre documenti: la convenzione dell'8 marzo 1909 tra lo Stato e la Compagnia della ferrovia franco-etiopia da Gibuti ad Addis Abeba, la transazione intervenuta il 6 marzo tra lo Stato e la Compagnia imperiale delle ferrovie etiopiche, la convenzione Vitalien del 30 gennaio 1908.

Di quest'ultimo documento abbiamo già dato il testo completo [1]; riporteremo degli altri due le parti essenziali togliendole dal riassunto pubblicato dal Comitato dell'Affrica francese [2].

---

(1) V. pag. 370.

(2) V. Comité de l'Afrique française. *Renseignements coloniaux et documents*, n. 4, supp. *à l'Afrique française*, aprile 1909.

Il titolo primo della convenzione 8 marzo 1909, che sostituì quella accennata del 14 dicembre, regola l'*attribuzione della concessione*:

Article premier. — Le gouvernement français transfère aux conditions de la présente convention à la compagnie du chemin de fer (franco-éthiopien) de Djibouti à Addis-Abeba la concession de l'exploitation du chemin de fer de Djibouti à la frontière èthiopienne, au lieu et place de la compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, dont la déchéance a été prononcée par décret du 8 décembre 1908, le dit transfert étant effectué dans les conditions de l'acte transactionnel intervenu le 6 mars 1909 entre la colonie de la côte française des Somalis et l'Etat français, d'une part, et d'autre part, la compagnie impériale des chemins de fer éthiopien (en liquidation) et M. Vacher, liquidateur la dite compagnie.

Il donne à la compagnie du chemin de fer (franco-éthiopien) de Djibouti à Addis-Abeba son agrément pour recevoir de S. M. Ménélik, roi des rois d'Ethiopie, conformément aux actes ci annexés, la concession de la ligne allant de la frontiere éthiopienne à Addis-Abeba et formant prolongement de la ligne concédée par l'Etat français

En conséquence la dite compagnie s'engage à construire, achever et exploiter aux clauses et conditions ci-après fixées, l'ensemble de la ligne comprenant la partie déjà exploitée de Djibouti a Diré-Daoua et la partie à construire de Diré-Daoua à Addis-Abeba. La dite compagnie est, en outre, autorisée à organiser les services accessoires nécessaires a l'exploitation de cette ligne et ceux qui s'y rattacheraient directement.

Art. 2. — La compagnie du chemin de fer (franco-éthiopien) de Djibouti à Addis-Abeba restera constituée sous le régime de la loi française.

Les statuts établis suivant actes du 12 mars 1908 ne pourront être modifiés en ce qui concerne l'objet de la société, son capital social, son siège social et les dispositions relatives à la composition de son conseil d'administration, sans une autorisation du ministre des colonies, d'accord avec le ministre des finances.

En conformité des engagements pris par elle vis a-vis du gouvernement éthiopien, suivant les actes ci-dessus visés et annexés à la présente convention, la compagnie ne pourra ni aliéner tout ou partie des droits qu'elle tient du présent acte, ni engager son capital social dans une autre entreprise que celle qui en fait l'objet, ni émettre des obbligations ou contracter aucun emprunt sous quelque forme que ce soit, sans y être autorisée par le ministre des colonies, d'accord avec le ministre des finances.

Art. 3. — La compagnie se constituera au capital de 17.300.000 fr. dont 15 millions en actions versées en espèces et 2.300.000 francs en actions complètement libérées, attribuées à S. M. Ménélik, roi des rois d'Ethiopie, en exécution de la convention du 30 janvier 1908 et avenants annexés.

Art. 3 *bis*. — Il sera procédé à la remise à la compagnie qui en prendra possession, dans l'état où ils se trouveront et tels qu'ils se comportent à la date de cette remise, sans que la responsabilitè de l'Etat français puisse être mise en cause pour quelque motif que ce soit, de tous objets mobiliers ou immobiliers, immeubles, matériel fixe et roulant, mobilier, outillage, approvvisionnements, etc., constituant la ligne en exploitation de Djibouti a Dirè-Daoua. Il sera dressé de cette remise un procès-verbal descriptif contradictoirement entre les représentants du contrôle et ceux de la compagnie.

Pour tenir compte de la valeur de cette ligne, la compagnie versera à la compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens en liquidation ou à ses ayants droit quatre-vingt-dix-neuf annuités de 610.748 fr. 10, pour la première annuité être versée le 1er juillet ou le 1er janvier qui suivra, soit la promulgation de la loi approuvant la présente convention, soit l'homologation de l'acte transactionnel du 6 mars 1909, suivant que la première ou la dernière de ces formalités interviendra en dernier lieu.

Il titolo secondo regola *il regime della costruzione*. Lo scartamento sarà di 1 metro. Ecco l'articolo relativo ai ritardi di esecuzione:

Art. 5. — Les projets d'exécution de la ligne entre Diré-Daoua et Addis-Abeba devront être terminés dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la loi approuvant la présente convention; ils seront présentés successivement par sections d'environ 100 kilomètres, de manière qu'il puisse être statué sur le projet de la première section à partir de Diré-Daoua dans un délai d'un an.

Les travaux seront engagés aussitôt après l'approbation du projet de la première section et seront ensuite poursuivis sans interruption.

Le délai pour l'exécution de la plate-forme en vue du passage de la voie sera, pour chaque section, de deux ans, à courir de l'approbation du projet d'exécution correspondant. La superstructure, comprenant la fourniture et la pose des tabliers métalliques, devra être exécutée dans un délai répondant à un avancement

moyen de 15 kilomètres par mois, en partant de Diré-Daoua, au fur et à mesure de l'avancement de la plate-forme, et de telle sorte que — sauf cas de force majeure — la ligne puisse être ouverte à l'exploitation jusqu'à Addis-Abeba dans un délai de trois ans après l'approbation du dernier des projets d'exécution susvisés.

Les projets de réfection, parachèvement et complément de la ligne de Djibouti à Diré-Daoua et les travaux correspondants devront être exécutés simultanément et dans des conditions telles que la mise en état normal d'entretien et d'exploitation de cette partie de la ligne soit terminée au plus tard au moment de l'ouverture de la ligne entière jusqu'à Addis-Abeba.

I due articoli successivi riguardano le condizioni finanziarie:

Art. 6. — La dépense de construction et d'achèvement de la ligne sera à la charge de la compagnie qui y pourvoira au moyen des fonds provenant tant de son capital-actions que des obligations qu'elle pourrait émettre, en vertu d'autorisations données conformément à l'article 2, le tout sous la garantie de l'Etat français, telle qu'elle est ci dessous-définie.

Les fonds provenants de la souscription des actions payées en argent, dont le montant sera de 15 millions de francs, seront entièrement employés à ces dépenses, à l'exception d'une somme de 5 millions de francs réservée pour servir de fonds de roulement à la compagnie et pour subvenir provisoirement, s'il y a lieux, aux déficits mis à sa charge par la présente convention.

Art. 7. — L'Etat français garantit:

1° L'intérêt à 3. fr. 50 et l'amortissement du capital-actions jusqu'à concurrence de 17.300.000 francs, comprenant 2.300.000 fr. en actions complètement libérées à remettre à S. M. l'empereur Ménélik, en vertu de la convention du 30 janvier 1908.

L'amortissement commencera quatr eans après la promulgation de la loi approuvant la présente convention et s'achèvera dans un délai de quatre-vingt-quatorze ans à partir de cette promulgation.

2° L'intérêt et l'amortissement des obbligations émises dans les conditions et suivant le type approuvé par le ministre des colonies, d'accord avec le ministre des finances.

L'intérêt sera calculé d'après le taux réel de placement résultant du prix de vente des titres par la compagnie, sans pouvoir excéder 4 %.

L'amortissement commencera quatre ans après la promulgation de la loi et s'achèvera dans le délai de quatre-vingt-quatorze ans à partir de cette promulgation.

La garantie de l'Etat sera, en ce qui concerne les obbligations, attachée au titre lui-même, et il sera spécifié, sur chaque obligation, que cette affectation par privilège de la garantie restera valable même en cas de déchéance ou dépossession de la compagnie.

3° Les intérêts et l'amortissement de la prime d'économie prévue à l'article 9 ci-après, les dits intérêts calculés au taux moyen résultant du placement des obligations.

4° Les quatre-vingt-dix-neuf annuités de 610.748 fr. 10 que la nouvelle compagnie s'engage à servir à la compagnie en liquidation ou à ses ayants-droit.

Lorsque les recettes prévues à l'article 23 ne suffiront pas à couvrir les charges ainsi calculées. la différence sera avancée par l'Etat français, sauf, s'il y a lieux, application des dispositions de l'article 24.

Les sommes ainsi avancées par l'Etat français seront remboursées, y compris les intérêts calculés, sans capitalisation, au taux de 3 %. dans les conditions fixées aux articles 23, 24 et 29.

Dopo di che, così continua il riassunto pubblicato dal *Comitato dell'Africa francese*:

D'autres articles règlent le compte d'établissement, établissent au bénéfice propre de la compagnie une prime de 10 % sur les cinq premiers millions d'économies, de 20 % sur le cinq suivants et de 30 % sur le surplus, et, par contre, et avec les mêmes taux, une pénalité en cas de dépassement du compte d'établissement qui sera fixé après le retour des missions d'études envoyées en Ethiopie.

Le gouvernement français exercera un droit de contrôle sur la construction, dépenses et travaux. devra agréer le directeur des travaux et les projets d'exécution. marchés de travaux ou de fournitures dont le chiffre dépassera 100.000 francs.

Le titre III règle *le régime de l'exploitation*, en assurant aux transports de l'Etat français les mêmes avantages qu'à ceux de l'Etat éthiopien. La compagnie exploitera à ses risques et périls, mais lorsque pendant deux années consécutives, la recette brute aura été inférieure à 3000 francs, si la réserve d'exploitation ne permet pas de faire face au déficit, l'Etat français, à partir de la troisième année, couvrira l'excédent sur les recettes des dépenses réelles d'exploitation effectuées dans la limite fixée par la formule d'exploitation jusqu'à ce que les recettes soient remontées à 3000 frs. Les sommes avancées ainsi par l'Etat seront portées a son compte d'avances et remboursées dans les conditions fixées par l'article 7.

Une prime de gestion est ainsi créée :

« *Prime de gestion.* — Quand la réserve d'exploitation aura atteint son maximum et tant qu'elle sera maintenue à ce maximum, les économies réalisées pendant une année par la compagnie sur la somme à elle allouée pour les dépenses d'exploitation pour cette année, conformément à la formule, seront attribuées à la compagnie à titre de remunération pour bonne gestion, lui appartenant en propre et dont elle disposera à son gré, en outre des sommes à elle attribuées par les articles 7 e 23 de la présente convention, mais sauf, s'il y a lieu, application des dispositions de l'article 24 ».

Cet article 24 stipule que, tant qu'il sera fait appel à la garantie de l'Etat ou que celui-ci n'aura pas recouvré ses avances, si les bénéfices appartenant en propre à la compagnie dépassent 1 $^1/_2$ % du capital-actions, la moitié de l'excédent sera affectée à réduire les avances de l'Etat ou à accroître les remboursements qui lui sont faits. On voit par là combien de précautions ont été prises par le gouvernement pour qu'en tout état de cause et même dans les circonstances les plus favorables, la rémunération du capital de la compagnie nouvelle reste très modérée.

Le titre IV fixe la durée de la concession à 99 ans, édicte qu'à l'expiration l'Etat sera subrogé à la compagnie et le titre V règle les dispositions diverses.

In quanto alla transazione del 6 marzo 1909, il suo contenuto appare chiaramente dal seguente riassunto [1]:

La transaction du 6 mars 1909 entre l'Etat et l'ancienne compagnie enregistre l'attribution à celle-ci de 99 annuités de 610.748 fr. 10. son désistement de son pourvoir en Conseil d'Etat et la cession de son actif à l'exception des sommes en caisse ou à recouvrer au 8 décembre 1908, des créances contre les tiers et les titres faisant partie de son portefeuille, du mobilier, des droits qu'elle tient de la Société du lac Assal et les concessions minières dont elle serait titulaire et ce sans que les présentes constituent de la part de l'Etat français une reconnaisance quelconque de la légitimité des dits droits et concessions. De plus, les ayants droit de la compagnie impériale pourront souscrire le cinquième du capital-actions de la nouvelle société aux conditions du syndicat d'émission.

Il progetto ministeriale della legge 3 aprile 1909 dette luogo ad un interessante dibattito che si svolse alla Camera francese

(1) V. Comité de l'Afrique française, *loc. cit.*

il 29 marzo e che si chiuse con l'approvazione del progetto con 303 voti contro 112.

Portato il disegno di legge davanti al Senato, il 2 aprile, dopo che le agenzie telegrafiche europee avevano quel giorno stesso pubblicato un dispaccio da Londra che annunziava avere Menelik ritirato la concessione Vitalien, si ebbe in quel consesso la seguente breve, ma interessante discussione [1]:

M. Richard Waddington. — Messieurs, je voudrais poser à M. le ministre des Affaires étrangères une question qui ne manque pas d'intérêt.

Plusieurs d'entre nous ont lu dans un journal un entrefilet annonçant que la concession du chemin de fer avait été retirée. D'une information verbale de M. le ministre des Affaires étrangères, il résulte que ce bruit serait absolument faux et en contradiction avec une dépêche récemment reçue de notre représentant auprès du négus.

Dans ces condition, je serais très reconnaissant à M. le ministre des Affaires étrangères de vouloir bien donner au Sénat communication de cette dépêche. *(Très bien!)*

M. Stéphen Pichon, *ministre des Affaires étrangères.* — Messieurs, je défère très volontiers au désir qui vient d'être exprimé par notre honorable collègue. J'ai, en effet, reçu tout à l'heure, au moment même ou je me rendais à la séance du Sénat, une dépêche de notre ministre à Addis-Abeba. Elle est ainsi conçue:

« Djibouti, le 2 avril 1909, 1 h. 40.

« L'empereur m'a fait exprimer par notre premier interprète, qui a pu le voir ce matin, sa satisfaction pour le vote de la Chambre. »

Ainsi se trouvent détruites les allégations qui ont été reproduites dans divers journaux, et d'après lesquelles la convention aurait été declarée nulle par le negus. (*Très bien! très bien! — Applaudissements sur un grand nombre de bancs*).

---

(1) *Journal Officiel*, 3 aprile 1909.

APPENDICE.

Nota. — *Il presente lavoro era stato licenziato sul finire del 1907 e solo per cause indipendenti dalla volontà dell'Autore e degli Editori dovè esserne protratta la stampa.*

Mentre si è cercato nel corso della revisione delle bozze di aggiornare il testo delle note, si riproducono qui appresso quegli atti intervenuti nel frattempo fra l'Etiopia ed alcune potenze europee, dolenti che non ci sia consentito di corredarli con quell'ampiezza di note e comenti che la loro importanza richiederebbe.

Khartoun, aprile 1909.

C. r.

XXIII.

ACCORDO sottoscritto a *Londra* tra la Francia, la Gran Brettagna e l'Italia il *13 dicembre 1906* per la repressione del contrabbando delle armi e delle munizioni nel mar Rosso, nel golfo d'Aden e nell'Oceano indiano [1].

La France, la Grande-Bretagne et l'Italie, ayant un intérêt commun à prévenir tout désordre dans les territoires qu'elles possèdent respectivement dans la région Ethiopienne et sur le littoral de la Mar Rouge, du golfe d'Aden et de l'Océan indien, ont convenu ce qui suit:

1. Les Gouvernements contractants, se référant aux dispositions contenues dans les articles VIII à XIII de l'Acte Général de Bruxelles du 2 juillet 1890, s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les importations d'armes et de munitions:

le Gouvernement français à Djibouti et Obock et dans les territoires de la Somalie française;

le Gouvernement britannique dans la Somalie anglaise et dans les ports et territoires de Zeila, de Berbera, d'Aden et de Périm; et

---

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, documenti, 18 dicembre 1906.

le Gouvernement italien dans l'Erythrée, la Somalie italienne, et en particulier dans les ports de Massaouah et d'Assab.

2. Pour les armes et munitions destinées au Gouvernement éthiopien, aux Chefs éthiopiens reconnus et aux particuliers en Ethiopie, l'autorisation de transit ne sera donnée que sur une demande formulée par le dit Gouvernement, indiquant nominativement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions, et certifient que les dites armes et munition ne sont pas destinées à la vente.

3. Les trois Gouvernements s'engangent à prêter leur concours pour agir auprès du Négus afin que, suivant les prescriptions de l'Acte Général de Bruxelles, le trafic des armes et des munitions soit interdit en territoire abyssin.

4. En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibouti, Aden, Perim, Zeila, Massaouah, Assab et autres ports de la région pour des points situés en dehors de la zone de protection de l'Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empêcher de se livrer à des actes de contrebande.

5. En maintenant expressément les principes de la législation française sur le droit de visite et demeurant entendu que le deux Gouvernements italien et anglais maintiennent également leurs principes sur cette question, le Gouvernement français accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales italiennes et anglaises aux petits bâtiments (boutres) de commerce indigènes, italiens et anglais soient égalemant applicables dans les eaux territoriales anglaises et italiennes aux boutres portant le pavillon français; de leur côté, les Gouvernements anglais et italien acceptent que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales françaises aux petits bâtiments indigènes de commerce (boutres) français soient également applicables aux boutres portant le pavillon anglais ou italien.

Ces mesures seront appliquées sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par le Conventions consulaires en vigueur entre les trois Gouvernements.

6. Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes, et pour prévenir toute usurpation de pavillon, les trois Gouvernements s'engagent à se communiquer chaque année les listes des boutres autorisés à porter leur pavillon respectif.

7. Les trois Gouvernements obligeront en outre les boutriers autorisés à arborer le pavillon français, anglais, ou italien à inscrire sur leurs imbarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaître plus aisément à distance.

8. Les Gouvernements anglais, français et italien sont d'accord pour prescrire à leurs autorités respectives de se concerter pour l'exécution sur place des dispositions résultantes du présent accord.

9. Le présent arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de la signature, et restera en vigueur de trois ans en trois ans à moins qu'il ne soit dénoncé six mois à l'avance.

Fait à Londres, le 13 décembre 1906.

A. di San Giuliano.
Paul Cambon.
E. Grey.

XXIV.

ACCORDO sottoscritto in *Addis Abeba* dall'Imperatore d'Etiopia e dall'Incaricato d'affari della Gran Brettagna il *6 dicembre 1907*, relativo alle frontiere fra l'Etiopia e le colonie britanniche dell'Africa orientale e dell'Uganda.

The frontier between British East Africa, Uganda, and Ethiopia agreed on between the two Governments, shall be:

The line which is marked in red on the maps annexed to this Treaty in duplicate, which line, starting from the junction of the River Dawa with the River Ganale, follows the thalweg of the River Dawa to Ursulli, and from that point follows the tribal limits between the Gurré and the Borana to Gebel Kuffolé; from Gebel Kuffolé the line passes through the summits of the following hills: Roka, Churré Moyele, Burrolé, El Dimtu, Furroli, Dugga Kakulla, Burrchuma, Afur. From there the line goes to the creek at the south end of Lake Stefanie, thence due west to Lake Rudolf, thence north-west across Lake Rudolf to the point of the peninsula east of Sanderson Gulf, thence along the west shore of that peninsula to the mouth, or marshes at the mouth, of the River Kibish (River Sacchi), thence along the thalweg of this river to latitude 5° 25' north; from there due west to a point 35° 15' longitude east of

Greenwich, thence the line follows this degree of longitude to its intersection with latitude 5° 40' north, and runs from there to the intersection of the 6° north latitude with the 35° of longitude east of Greenwich.

The tribes occupying either side of the line shall have the right to use the grazing grounds on the other side as in the past, but during their migrations it is understood that they shall be subject to the jurisdiction of the territorial authority. Free access to the nearest wells is equally accorded to the tribes occupying either side of the line.

Both Governments shall send Commissioners, who shall, in concert, delimit the exact line of the frontier which is above described, and which is marked, pending such delimitation, with a red line upon the accompanying maps.

While they are there they shall settle the frontier of the Borana with the Gurré in concert with the heads of those tribes and in accordance with their customs.

The above Treaty in written in duplicate, one copy being in the hands of the British Government and the other copy being in the hands of the Ethiopian Government.

Adis Ababa, December 6, 1907.

T. B. Hohler
His Britannic Majesty's Chargé d'Affaires

(Sigillo del Negus).

XXV.

TRATTATO D'AMICIZIA E DI COMMERCIO sottoscritto in *Addis Abeba* dal Plenipotenziario della Francia e dall'Imperatore dell'Etiopia, il *10 gennaio 1908*.

Le Gouvernement de la République Française et Sa Majesté Ménélik II, voulant se donner une nouvelle preuve de l'amitié qui les unit et faciliter les relations commerciales, existant d'ancienne date, entre les ressortissants des deux Etats, sont convenus de conclure un traité qui devra les lier eux-mêmes et leurs successeurs.

En conséquence, le Gouvernement de la République Française, représenté par M. Antony Klobukowski, Ministre plénipotentiaire de la République, en mission spéciale, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, grand'croix de l'ordre impérial de l'Etoile d'Ethiopie, et dont les pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme; et Sa Majesté l'Empereur Ménélik II, agissant en Son propre nom, comme Roi des Rois d'Ethiopie, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes:

Art. 1. — Le Gouvernement éthiopien facilitera, dans la mesure de son pouvoir, à tous les négociants de l'empire, les moyens de prendre la route du port de Djibouti. — Les deux Gouvernements contractants prendront les

mesures utiles pour que les négociants soient préservés de tout dommage sur la route.

Art. 2. — Les ressortissants et les protégés des deux Etats jouiront de la pleine liberté de pénétrer sur toute l'étendue du territoire de l'autre Etat, d'y circuler, d'y s'journer, d'y posséder suivant les usages du pays et de s'y livrer au commerce, à l'industrie et à l'agriculture en toute sécurité pour leur personne et leurs biens.

Cette liberté ne pourra être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d'achat, réserve faite pour les monopoles d'Etat déjà existants et ceux que le Gouvernement éthiopien voudrait établir en conformité du régime en vigueur en France.

Art. 3. — Les marchandises françaises importées dans l'empire éthiopien sont frappées d'un droit de dix pour cent sur leur valeur marchande au lieu de leur destination.

Toutefois les vins, champagnes, bières et les boissons non alcooliques ne payeront que huit pour cent.

Lorsque l'état du mouvement commercial en Ethiopie le permettra, sans qu'il puisse en résulter une perte pour le Trésor impérial, l'établissement de la valeur marchande sera déterminé par la déclaration en douane, du prix au lieu d'origine ou de fabrication augmenté des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation, jusqu'au lieu d'introduction.

Art. 4. — Le Gouvernement éthiopien s'engage à faire bénéficier les ressortissants et protégés français de tous les droits, avantages et privilèges qu'il a pu accorder ou qu'il accordera dans l'avenir aux ressortissants et protégés d'une tierce puissance et notamment en ce qui concerne les douanes, les impôts intérieurs et la juridiction.

Art. 5. — Le transit des armes et des munitions destinées au Gouvernement éthiopien est autorisé sur l'étendue des territoires dépendant du Gouvernement de la République, dans les conditions prescrites par l'Acte général

de Bruxelles, en date du deux juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

Il est entendu que les marchandises destinées au Gouvernement de l'Etat éthiopien peuvent, sur une déclaration officielle de Sa Majesté l'Empereur, pénétrer en Ethiopie, en franchise de droits, par les ports de la côte française des Somalis.

Art. 6. — Les ressortissants et protégés du Gouvernement de la République française sont autorisés à se servir des télégraphes, des postes et de tous autres moyens de communication et de transport existant déjà ou à créer dans l'Empire éthiopien, aux mêmes conditions et aux mêmes taxes que les sujets de l'Empereur ou les ressortissants de la puissance la plus favorisée.

Art. 7. — Toutes les affaires de quelque nature qu'elles soient, criminelles ou autres, entre les ressortissants ou protégés français, relèveront désormais de la juridiction française, jusqu'à ce que la législation de l'Empire d'Ethiopie soit en concordance avec les législations d'Europe.

Toutes les affaires de quelque nature qu'elles soient, criminelles ou autres, entre les ressortissants et les protégés français et les sujets de l'Empereur, seront portées devant un magistrat abyssin siégeant dans un local spécial et qui jugera, assisté du Consul de France ou de son délégué.

Si le sujet abyssin est défendeur, il sera jugé suivant la loi éthiopienne.

Si le ressortissant ou protégé français est défendeur, il sera jugé suivant la loi française.

En cas de désaccord entre les juges, il sera statué en dernier par le tribunal de Sa Majesté le Roi des Rois d'Ethiopie.

En cas de crimes ou délits commis par les ressortissants ou protégés français, l'autorité territoriale usera de son droit de police pour la recherche et l'arrestation des coupables, à charge par elle d'en informer immédiatement le Consul de France et de les remettre entre ses mains.

Art. 8. — Chacune des deux parties contractantes accordera à l'autre le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement de Représentants accrédités en France et en Abyssinie.

Art. 9. — Sont abrogées toutes les clauses d'actes ou de conventions antérieures qui seraient contraires au présent traité.

Le présent traité entrera en vigueur un mois après que sa ratification par le Gouvernement de la République Française aura été notifiée à Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie.

Il subsistera pendant dix ans après sa mise en vigueur; cette période expirée, le traité subsistera tant qu'une des parties contractantes n'aura pas fait connaître son intention d'y mettre fin.

La dénonciation ne produira effet qu'un an après le moment où elle aura été notifiée.

En foi de quoi, Sa Majesté Ménélik II, Roi des Rois d'Ethiopie, au nom de Son Empire, et M. Antony Klobukowski, Ministre plénipotentiaire de la République Française, en mission spéciale, ont signé le présent traité en deux exemplaires entièrement conformes en langue française et amharique, restant aux mains, l'un du Gouvernement éthiopien et l'autre du Gouvernement de la République Française, et y ont apposé leur sceau.

Fait à Addis-Abbeba, le dix janvier mil neuf cent huit (premier Teur de l'an de grâce mil neuf cent).

A. Klobukowski.
Ménélik.

XXVI.

CONVENZIONE sottoscritta in *Addis Abeba* dall'Imperatore d'Etiopia e dal Rappresentante del Re d'Italia, il *16 maggio 1908*, per sistemare la frontiera tra i possedimenti italiani della Somalia e le provincie dell'Impero etiopico.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, in nome Suo ed in nome dei Suoi Successori, per mezzo del Suo Rappresentante in Addis Abeba, cavaliere Giuseppe Colli di Felizzano, Capitano di cavalleria, e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome Suo e dei Suoi Successori, volendo sistemare in modo definitivo la frontiera tra i Possedimenti italiani della Somalia e le Provincie dell'Impero etiopico, hanno stabilito di firmare la seguente convenzione.

Art. 1. — La linea di frontiera tra i Possedimenti italiani della Somalia e le Provincie dell'Impero etiopico parte da Dolo alla confluenza del Daua e del Ganale, si dirige verso est per le sorgenti del Maidaba e continua fino all'Uebi-Scebeli seguendo i limiti territoriali fra la tribù di Rahanuin che resta alla dipendenza dell'Italia e tutte le tribù a nord di questa che restano alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 2. — Il punto di frontiera sull'Uebi-Scebeli sarà al punto di confine fra il territorio della tribù di Baddi-

Addi che resta alla dipendenza dell'Italia ed il territorio delle tribù a monte dei Baddi-Addi che restano alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 3. — Le tribù sulla sinistra del Giuba, quella di Rahanuin e quelle sull'Uebi-Scebeli a valle del punto di frontiera saranno alla dipendenza dell'Italia. Le tribù di Digodia, di Afgab, di Djedjedi e tutte le altre che si trovano a nord della linea di frontiera, saranno alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 4. — Dall'Uebi Scebeli la frontiera si dirige verso nord-est secondo il tracciato accettato dal Governo italiano nel 1897. Tutto il territorio appartenente alle tribù verso la costa rimarrà alla dipendenza dell'Italia; tutto il territorio di Ogaden e tutto quello delle tribù verso l'Ogaden rimarrà alla dipendenza dell'Abissinia.

Art. 5. — I due Governi si impegnano a fissare praticamente sul terreno e nel più breve tempo la suddetta linea di frontiera.

Art. 6. — I due Governi si impegnano formalmente a non esercitare alcuna ingerenza oltre la linea di frontiera e a non permettere alle tribù loro dipendenti di passare la frontiera per commettere delle violenze a danno delle tribù che si trovano dall'altra parte della medesima; ma se sorgessero delle questioni o degli incidenti, tra o a causa delle tribù limitrofe alla frontiera, i due Governi di comune accordo li risolveranno.

Art. 7. — I due Governi si impegnano reciprocamente a non fare e a non permettere da parte dei loro dipendenti alcun'azione che possa essere causa di questioni o di incidenti, o possa turbare la tranquillità delle tribù di frontiera.

Art. 8. — La presente convenzione sarà, per quanto riguarda l'Italia, sottoposta all'approvazione del Parlamento del Regno e ratificata da Sua Maestà il Re.

Fatta in duplice copia e di identico tenore nelle due lingue italiana ed amarica. Una delle copie resta nelle

mani del Governo italiano e l'altra nelle mani del Governo etiopico.

Scritto nella città di Addis Abeba, il giorno sedici del mese di maggio dell'anno millenovecentotto.

(*Sigillo del Negus Menelik*).

GIUSEPPE COLLI DI FELIZZANO.

XXVI *bis*.

CONVENZIONE sottoscritta in *Addis Abeba* dall'Imperatore d'Etiopia e dal Rappresentante del Re d'Italia, il *16 maggio 1908*, per regolare la frontiera fra l'Eritrea e le provincie dell'Impero etiopico.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, in nome Suo ed in nome dei Suoi Successori, per mezzo del Suo Rappresentante in Addis Abeba, cavaliere Giuseppe Colli di Felizzano, Capitano di cavalleria, e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome Suo e dei Suoi Successori, volendo regolare in modo definitivo la frontiera tra la Colonia italiana dell'Eritrea e le Provincie dell'Impero etiopico, hanno stabilito di firmare la seguente convenzione.

ART. 1. — Dal punto più orientale della frontiera stabilita tra la Colonia Eritrea ed il Tigrè colla convenzione del 10 luglio 1900, la linea di confine continua verso sud-est parallelamente alla costa ed alla distanza di 60 chilometri da essa fino a raggiungere la frontiera dei Possedimenti francesi di Somalia.

ART. 2. — I due Governi si impegnano a fissare di comune accordo e nel più breve tempo sul terreno la

suddetta linea di frontiera adattandola alle accidentalità del suolo.

Art. 3. — I due Governi si impegnano a stabilire di comune accordo e nel più breve tempo la rispettiva dipendenza delle tribù limitrofe alla frontiera in base alla loro residenza tradizionale e ordinaria.

Art. 4. — I due Governi si impegnano a riconoscere reciprocamente gli antichi diritti e le prerogative delle tribù limitrofe alla frontiera, indipendentemente dalla loro dipendenza politica, specialmente per quanto riguarda la lavorazione del Piano del Sale, che sarà però soggetta alle tasse esistenti ed ai diritti di pascolo.

Art. 5. — I due Governi si impegnano formalmente a non esercitare alcuna ingerenza oltre la linea di frontiera e a non permettere alle tribù loro dipendenti di passare la frontiera per commettere delle violenze a danno delle tribù che si trovano dall'altra parte della medesima; ma se sorgessero delle questioni o degli incidenti tra od a causa delle tribù limitrofe alla frontiera, i due Governi di comune accordo li risolveranno.

Art. 6. — I due Governi si impegnano reciprocamente a non fare e a non permettere da parte dei loro dipendenti alcuna azione che possa essere causa di questioni o di incidenti, o possa turbare la tranquillità delle tribù di frontiera.

Art. 7. — La presente convenzione sarà, per quanto riguarda l'Italia, sottoposta all'approvazione del Parlamento del Regno e ratificata da Sua Maestà il Re.

Fatta in duplice copia e di identico tenore nelle due lingue italiana ed amarica; una delle copie resta nelle mani del Governo italiano e l'altra nelle mani del Governo etiopico.

Scritto nella città di Addis Abeba, il giorno sedici del mese di maggio millenovecentotto.

(*Sigillo del Negus Menelik*).

Giuseppe Colli di Felizzano.

XXVI *ter.*

ATTO ADDIZIONALE sottoscritto in *Addis Abeba* dall'Imperatore d'Etiopia e dal Rappresentante del Re d'Italia, il *16 maggio 1908*, per stabilire l'assegnazione straordinaria da mettersi a disposizione dell'Etiopia, in seguito alla sistemazione della frontiera tra i possedimenti italiani della Somalia e le provincie etiopiche.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, a mezzo del Suo Rappresentante in Addis Abeba, cavaliere Giuseppe Colli di Felizzano, Capitano di cavalleria, e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, hanno convenuto nel seguente atto addizionale alla convenzione del 16 maggio 1908 per la delimitazione della frontiera tra i Possedimenti italiani della Somalia e le Provincie dell'Impero etiopico.

Articolo unico.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, dopo l'approvazione data dal Parlamento del Regno e la ratifica per parte di Sua Maestà il Re del presente atto addizionale, metterà a disposizione di Sua Maestà Menelik II, Re dei Re di Etiopia, la somma di tre milioni di lire italiane.

Il presente atto addizionale è stato scritto in doppio esemplare in ciascuna delle lingue italiana ed amarica.

Scritto nella città di Addis Abeba, il giorno sedici del mese di maggio dell'anno millenovecentotto.

(*Sigillo del Negus Menelik*).

Giuseppe Colli di Felizzano.

NOTA.

Gli accordi surriferiti furono presentati al Parlamento per la loro approvazione il 16 giugno 1908 e promulgati con la legge 17 luglio 1908.

Le trattative che dovevano condurre alla loro stipulazione erano già state annunziate dall'on. Tittoni nel discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 13 febbraio 1908, in occasione delle interpellanze originate dal doloroso incidente di Bardale.

Ai nostri fini è essenzialmente notevole un brano di quel discorso con il quale l'onorevole Ministro portò un nuovo contributo alle nostre conoscenze circa le trattative svolte nel 1897 con l'Etiopia sulla questione dei confini.

Così si espresse l'on. Tittoni:

La stazione di Lugh fu fondata dal capitano Bottego nel suo secondo viaggio nel dicembre 1895. Costruito un fortino nell'istmo di Lugh a protezione della stazione il Bottego proseguiva il suo viaggio lasciando a Lugh il Ferrandi con 42 ascari, munizioni e viveri. Il Ferrandi amministrò la stazione di Lugh per conto della Società Geografica Italiana durante 16 mesi e nel dicembre 1896 respinse un attacco degli abissini guidati da Uold Gabriel. Fino a quest'epoca l'Abissinia non aveva accampato pretese su Lugh e difatti nella famosa lettera di Menelik del 21 aprile 1891 alle potenze per far conoscere i confini del suo impero egli li faceva arrivare « ai confini dei Somali comprese le provincie dell'Ogaden ». Ora il limite tra Galla e Somali è quasi al 4° parallelo a parecchie giornate a N-O di Lugh che trovasi perciò in territorio somalo. Soltanto dopo l'infausta guerra del 1895-96 Menelik affacciò verso l'Italia le prime pretese su Lugh.

Il 26 ottobre 1896 il Governo italiano firmava il trattato di pace con l'Etiopia e la convenzione per la restituzione dei prigionieri di guerra. Il 28 marzo 1897 il Governo dava definitive istruzioni al maggiore Nerazzini per regolare la questione dei confini.

Compiuta la sua missione nel giugno 1897 il Nerazzini veniva in Italia. Egli recava una carta geografica consegnatagli da Menelik nella quale questi aveva delimitato il confine da lui desiderato ed aveva apposto il suo sigillo. Il confine designato nella carta, che è quella dell'Habenicht (*Spezial Karte von Africa, Sektion Abessinien 6*) corrispondeva alla proposta riferita dal Nerazzini nella sua rela-

zione al Governo italiano colle seguenti parole: « Quanto al con-
« fine dalla parte dell'Oceano Indiano ottenni una delimitazione
« che ci dava a partire dall'intersezione della nostra frontiera con
« quella inglese nel paese somalo, una zona di possesso assoluto
« parallelo alla costa profonda circa 180 miglia dalla costa mede-
« sima e che arriva al corso del Giuba nel punto dove sono mar-
« cate le cateratte di Von der Decken. Con questa linea di frontiera
« resterebbe esclusa dal nostro possesso la stazione di Lugh per
« la quale credei d'insistere con molta tenacia; ma secondo il
« solito, come il Sultano di Lugh si era impegnato col capitano
« Bottego con un trattato vero e proprio altrettanto si era impe-
« gnato con Menelik con atto scritto e con dichiarazione di sud-
« ditanza. Menelik si oppose a riconoscere il possesso assoluto di
« Lugh all'Italia, ma si obbligò a riconoscere lo stabilimento com-
« merciale italiano in quella piazza, impegnandosi di salvaguardarlo
« da razzie amhara ».

La proposta concordata tra Nerazzini e Menelik pel confine del Benadir fu pubblicata ufficialmente dall'Agenzia Stefani il 9 agosto 1897, nei seguenti termini: « Dalla parte dell'Oceano Indiano la
« proposta linea di delimitazione si mantiene a circa 180 miglia
« dalla costa raggiungendo il Giuba al nord di Bardera. Lugh
« rimarrebbe come stazione commerciale italiana guarentita da ogni
« molestia o razzia. Non è prefisso termine alcuno per le decisioni
« del Governo italiano il quale è libero di accettare o no la pro-
« posta linea di frontiera rimanendo intanto immutato lo *statu quo*
« di fatto ».

Il 3 settembre 1897 il Presidente del consiglio, il Ministro degli esteri, e il Ministro della guerra telegrafavano direttamente a Menelik che il nuovo confine tracciato d'accordo con Nerazzini era stato approvato dal Governo italiano.

Menelik rispondeva con telegramma diretto al Ministro degli affari esteri: « Ho ricevuto il telegramma del 3 settembre. Conten-
« tissimo della ratificazione del trattato di commercio e dell'ac-
« cordo per il nuovo confine, spero nelle relazioni amichevoli fra
« noi e l'Italia ».

Il ministro degli esteri Visconti Venosta il 19 ottobre 1897 incaricava Ciccodicola di confermare che il governo del Re accettava la frontiera proposta dall'Imperatore Menelik il 24 giugno 1897, ma aggiungeva: « Il riconoscimento della stazione commerciale
« italiana di Lugh, fatto da Menelik a Sua Maestà il Re d'Italia,
« non è sufficiente a guarentire quella stazione. Ella dovrà per
« Lugh proporre una vera e propria convenzione commerciale in
« cui si guarentisca tanto la stazione quanto le vie di comunicazione

« col mare. Deve anzi, insistere ancora presso il Negus onde Lugh « entri nei limiti del possesso italiano. Poichè Lugh entra in una « zona di territorio non definita e non riconosciuta quale facente « parte dell'impero etiopico, secondo la stessa lettera del 1891 con « la quale l'Imperatore Menelik notificava alle potenze l'intera « estensione dei suoi dominî ».

Con telegramma del 6 gennaio 1898 il ministro Visconti Venosta rinnovava a Ciccodicola le istruzioni affinchè insistesse perchè Lugh restasse all'Italia. Menelik rispondeva a Ciccodicola così: « Perchè « vogliamo ricominciare a parlare di confine dal momento che ora, « grazie a Dio, tutto è finito? il governo di Sua Maestà il Re « d'Italia mi ha fatto dire che accetta quanto io ho sottoposto al « suo esame. Se dopo ciò, ritorniamo a parlare di frontiera, allora « la questione si rinnova e non avrà più termine ».

Successivamente il ministro Visconti Venosta dava istruzioni per ottenere che Lugh rimanesse occupata ed amministrata esclusivamente dall'Italia salvo speciali modalità da concordarsi. Queste istruzioni furono confermate l'8 giugno 1898 dal ministro degli esteri Cappelli e finalmente Menelik assicurò di mantenere lo *statu quo* riguardo alla stazione di Lugh, al territorio circostante, alle vie di comunicazione col mare.

Il 28 ottobre 1903 il ministro Morin incaricava Ciccodicola di trattare con Menelik « per determinare genericamente le regioni e le popolazioni che non dovevano essere nè occupate nè razziate ».

Nell'ottobre 1905 io rinnovavo a Ciccodicola le istruzioni dell'onorevole Morin, che erano poi confermate dal ministro di San Giuliano nel febbraio 1906 e nel marzo successivo dal ministro Guicciardini il quale domandava esplicitamente a Ciccodicola « se « credeva venuto il momento di trattare con Menelik la questione « di Lugh sulla base della soluzione di costituire una zona neutra « senza parlare di determinazione di confini ».

Nel giugno 1906 io incarico l'on. Martini di parlare direttamente a Menelik della zona neutra a Lugh. Menelik risponde due volte: « Il confine è a Bardera », poi accetta la proposta di Martini che un nostro residente dimori presso il degiacc Lull Seghed e lo trattenga entro i limiti che abbiamo ragione di pretendere non siano varcati. Menelik dice a Martini che poteva mostrargli la carta originale con l'accettazione del Governo italiano del confine di Bardera.

Martini conchiude che indipendentemente dalla questione del possesso di Lugh Menelik lo aveva formalmente assicurato che lo *statu quo* vi sarebbe mantenuto, e noi a Lugh saremmo potuti rimanere indisturbati come pel passato.

Con telegrammi e rapporti del settembre, ottobre, novembre, dicembre 1907 il capitano Colli comunicava nuove assicurazioni di Menelik pel mantenimento dello *statu quo* a Lugh. Intanto l'opportunità di non pregiudicare la soluzione dei confini era affermata dall'on. De Marinis nella sua relazione alla Camera sul disegno di legge per l'ordinamento del Benadir e dal governatore del Benadir in un suo rapporto del settembre 1907.

Senonchè poco prima che avvenisse l'incidente di Bardale Menelik si faceva parte diligente ed insisteva perchè la questione della frontiera somala fosse chiarita.

Non era più possibile protrarre la soluzione, epperciò per mio incarico il capitano Colli ha iniziato il negoziato ad Addis Abeba sulla base: *a*) di una linea che da Dolo pel quarto parallelo raggiunga l'Uebi Scebeli e dopo segua la linea parallela alla costa del 1897 e vada al confine italo britannico del 5 maggio 1894, e *b*) della costituzione di una zona neutra a monte di Lugh, immune da razzia.

Menelik ha accettato di trattare su questa base che assicurerebbe all'Italia la via da Dolo a Lugh e Lugh con tutto il suo territorio, ma vuole un compenso pecuniario ricordando il precedente del 1900 pel confine eritreo. Noi non potendo disconoscere che una restrizione di confini e di azione porta una diminuzione di profitti abbiamo accettato di trattare per una equa corrispondente indennità riprendendo una iniziativa che il ministro Visconti Venosta adombrò il 21 ottobre 1899 in un suo dispaccio a Ciccodicola ma che poi non ebbe seguito. Però abbiamo fatto riserve circa l'analogia col precedente del 1900 quando furono regolate le pendenze finanziarie coll'Etiopia in occasione della firma della convenzione per i confini e facciamo anche valere i nostri titoli su Lugh.

In uno dei miei ultimi telegrammi al capitano Colli io gli facevo rilevare che in questi ultimi dieci anni si è creata una situazione che ha dato motivo a Menelik ed a noi di considerare diversamente lo *statu quo* nell'*hinterland* del Benadir dopo il 1897.

Pertanto lo *statu quo* come noi lo abbiamo inteso ed avuto deve convertirsi in stato di diritto per effetto del nuovo accordo che stiamo per concludere. Ci troveremo così in armonia coll'azione da noi finora svolta, non avente mai ammesso che nè azione abissina nè razzie potessero spingersi fino alla linea di Bardera. A questo punto si trovano le cose nel momento presente.

Ho creduto mio dovere esporle alla Camera ed al Paese colla maggiore esattezza e colla maggiore sincerità, nulla tacendo che costituisse elemento necessario per mettere la questione nei suoi veri termini ed avviarla ad una soluzione completa e definitiva con piena conoscenza del Parlamento.

Successivamente, nel presentare all'approvazione della Camera, le tre convenzioni, il Ministro degli Esteri, nella sua relazione si soffermava assai diffusamente sulla condotta delle trattative affidate al capitano Colli di Felizzano [1]:

Come ho avuto occasione di dirvi il 13 febbraio scorso, in questi dieci anni, si è creata a cagione di questi precedenti, una situazione che ha dato motivo a Menelik ed a noi di considerare diversamente lo *statu quo* nello *hinterland* del Benadir dopo il 1897.

Per mantenimento dello *statu quo* nello *hinterland* del Benadir noi intendevamo che venisse arrestata ogni espansione ed azione abissina in tutto o quasi tutto il territorio somalo a sud del confine anglo-etiopico e che comprende il *talweg* dell'Uebi Scebeli, a valle di Imi e la sponda sinistra del Giuba fino a monte di Lugh, Menelik invece considerando il confine tra Etiopia e Somalia Italiana virtualmente delimitato dalla linea concordata col maggiore Nerazzini e accettata dal Governo del Re nel 1897, e ogni spostamento di questa linea verso l'interno come una nuova sua concessione, riteneva il mantenimento dello *statu quo* consistere nel limitare l'azione abissina a quella parte del territorio somalo che giunge alla linea Von der Decken, nell'astenersi da ogni diretta ingerenza su Lugh, sul suo territorio, e lungo la sinistra del Giuba a valle di Lugh, e nel mantenere il suo consenso per la stazione commerciale di Lugh, senza per questo renunciare ai suoi diritti di sovranità su Lugh stesso e su tutto il territorio alla sinistra del Giuba a monte di Bardera.

Per quanto riguarda l'*hinterland* del Benadir come era da noi compreso specialmente nel *talweg* dell'Uebi Scebeli, era difficile arrestare lo spirito espansionista etiopico verso la Somalia, e le condizioni stesse di quel paese agitato da discordie intestine e disposto alla ribellione pel carattere bellicoso delle popolazioni e per gli incitamenti di fanatici capi religiosi, davano facile appiglio alle spedizioni abissine.

Scopo principale ed immediato della nostra decennale azione nella Somalia meridionale è stato di rendere stabile e definitiva la nostra occupazione di Lugh, di assicurare le vie di accesso dalla costa del Benadir a quella stazione, incorporandola così alla Colonia dalla quale si poteva nel fatto considerare come separata, di fare di Lugh una stazione commerciale che rifornendosi agli scali del Benadir spandesse la sua merce nelle provincie meridionali etio-

---

(1) *Atti parlamentari*, legisl. XXII. Sessione 1904-908. Documenti, n. 1076.

piche, facendo risentire ad esse il vantaggio della nostra occupazione, e di cogliere il momento propizio per ottenere una delimitazione utile per la Colonia.

Tre fatti di decisiva importanza si erano venuti intanto maturando, e a cagione di essi la delimitazione si imponeva: l'espansione abissina nell'*hinterland* del Benadir, l'accordo italo-francese-etiopico del 13 dicembre 1906 che guarentiva a reciprocità gli *hinterland* delle Colonie dei tre Stati firmatari, e il conchiuso accordo di delimitazione dopo un decennale laborioso negoziato fra Inghilterra e Etiopia con una frontiera partente, sulla destra del Giuba, da Dolo per la linea di Daua.

Questi ultimi due avvenimenti ci davano un punto sicuro di partenza per le trattative col Negus, poichè è evidente che una nostra linea di confine a valle di quella pattuita tra Etiopia e Inghilterra sarebbe stata dannosa ai commerci del Benadir, e, d'altra parte, essendo stato firmato l'accordo per la Etiopia tra le Potenze che hanno possedimenti contigui ad essa, sarebbe stato pericoloso lasciare aperta sulle basi delle intese italo-etiopiche del 1897, una questione dalla cui soluzione dovevano nascere diritti e doveri reciproci da quell'accordo guarentiti. Ci saremmo trovati in una situazione ben difficile nel difendere l'*hinterland* della nostra Colonia.

D'altra parte, era proposito di Menelik di inaugurare un sistema di penetrazione e di propaganda pacifica tra le tribù somale per indurle a riconoscere la sovranità abissina, abbandonando quello delle scorrerie e delle razzie.

L'ultima razzia amhara nei Rahanuin che precedette il doloroso episodio di Bardale che costò la vita a due bravi ufficiali di cui mi è caro di qui ricordare il valore, fu compiuta contro gli espressi ordini di Menelik che ne fu indignato e sorpreso.

Verso la fine dello scorso novembre, essendo stati condotti ad Addis Abeba tre capi dei Rahanuin, fatti prigionieri dagli Amhara negli Afgab, dove si erano recati per questioni concernenti la loro tribù, il Negus li accolse affabilmente, li assicurò della sua protezione e li invitò a tornare al loro paese e persuadere le loro tribù a sottomettersi al suo Governo, ed i capi Rahanuin si partirono da Addis Abeba coi regali ricevuti dal Negus e *vestiti da abissini.* Menelik aveva anche stabilito di mandare in Somalia un capo mussulmano per dare ai somali con il richiamo della comune religione maggior valore alle sue assicurazioni di pace e di sicurezza.

Non può sfuggire ad alcuno l'importanza e il pericolo di questa azione abissina: essa era più civile dell'antico sistema, ma sfuggiva all'impegno di mantenere lo *statu quo* nell'*hinterland* del Benadir,

impegno che essenzialmente si fondava sulla interdizione di qualsiasi razzia ed occupazione territoriale. Ed inoltre doveva avere per effetto di far sparire poco alla volta tra i somali l'odio contro gli Amhara le cui razzie lo mantenevano vivo, avvicinandoli a noi.

Le ragioni che avevano indotto Menelik ad iniziare questa nuova azione sono evidenti e rispondono alla intenzione da lui sempre ed esplicitamente manifestata di mantenere ed affermare la sua sovranità sul territorio a nord della linea di Bardera che, dopo il nostro riconoscimento, ha sempre virtualmente considerato come suo.

Il riconoscimento volontario, per parte delle tribù somale, dal Governo della Etiopia avrebbe irrimediabilmente pregiudicato le nostre aspirazioni e stabilito di diritto e di fatto il dominio abissino su quei territori.

Non era quindi più possibile protrarre ancora il mantenimento dello *statu quo;* e quando, poco prima del conflitto di Bardale, Menelik rinnovò le sue insistenze per la delimitazione della frontiera somala, il Governo del Re accettò di negoziare, ben sapendo, però, che una discussione col Negus sul definitivo possesso di Lugh e del territorio che si stende fino alla linea del 1897, non sarebbe stata possibile che sulla base di un compenso pecuniario.

A noi conveniva concentrare tutti i nostri sforzi lungo la via del Giuba facente capo a Lugh piuttosto che preoccuparci della espansione abissina lungo l'alto Scebeli e le provincie dell'Ogaden, cercando, però, di ottenere che la via del Giuba e la stazione di Lugh entrassero in nostro possesso e che la espansione abissina nel *talweg* dell'Uebi Scebeli fosse contenuta in limiti ben stabiliti.

Ed essendo stati proprio nel febbraio del 1908 condotti a termine i negoziati anglo-etiopici (iniziati ad Addis Abeba nel 1897 dal Rennel Rodd per l'Inghilterra, quasi contemporaneamente a quelli condotti dal Nerazzini, per l'Italia) per la frontiera fra la Colonia britannica dell'Africa orientale e la Etiopia, ed avendo il Negus accettato la linea di confine partente da Dolo e rimontante il Daua, si poteva sperare che si riuscisse ad ottenere, mediante compenso, il diritto di giungere alla confluenza del Daua col Ganale, per controbilanciare l'influenza politico-commerciale delle tre Potenze firmatarie dell'accordo del 13 dicembre 1906, nel sud etiopico.

Una linea, pertanto, che partendo da Dolo si dirigesse, a nord del 4° parallelo, all'Uebi Scebeli in punto da determinarsi e che poi seguisse la linea del 1897, ci dava sicura guarentigia di poter spiegare la nostra azione politica commerciale lungo il Giuba ed a Lugh-Dolo, e, per mezzo di questi due punti, nelle provincie della Etiopia meridionale, dando alla colonia del Benadir, con un

confine che la togliesse da uno stato di incertezza e di inquietudine, il modo di affermare la sua autorità e il suo prestigio.

Il negoziato è stato abilmente condotto su queste basi dal nostro rappresentante in Addis Abeba, e fermamente e tenacemente sostenuto dal Governo del Re, in mezzo a *gravissime* difficoltà che, in alcuni momenti, sono parse insormontabili.

Fin dall'inizio delle trattative, Menelik ha categoricamente dichiarato che, dopo la nostra accettazione del 1897 della linea Bardera, e del riconoscimento della sola stazione commerciale di Lugh, egli manteneva i suoi diritti di sovranità sul territorio compreso fra le due linee di Lugh e di Bardera, e che, se dovea rinunciarvi, pretendeva un compenso pecuniario adeguato al valore del territorio che gli si chiedeva. Era difficile contestare il diritto dell'Etiopia e confutare la logica del ragionamento del Negus; ma era anche difficile non riconoscere il nostro obbligo morale e la utilità materiale di affermare la nostra sovranità sui territori sui quali si era svolta una più che decennale azione dell'Italia, geografica, politica e commerciale.

Una delle più gravi difficoltà fu quella di far giungere il nostro confine a Dolo, a monte di Lugh, poichè, a parte la questione di territorio, sorse quella della dipendenza delle popolazioni tagliate dalla linea di confine, i Digodia.

Il dilemma si presentò inesorabile: (sebbene non sia spiegabile l'opposizione incontrata, data la poca importanza politica ed economica dei Digodia) o ammettere la dipendenza di quella tribù dalla Etiopia, o rinunciare alla linea di Dolo. La scelta non poteva esser dubbia a favore di questa linea, tanto più che trattandosi di popolazioni non stabili, la dipendenza di esse può essere riconosciuta a quello Stato a cui rimane la maggiore estensione di territorio su cui esse hanno abitualmente le loro sedi, e il territorio dei Digodia è nella maggior parte a nord della linea di Dolo.

Il tratto di territorio appartenente ai Digodia entro i nostri confini è, del resto, quasi disabitato; e quelli tra essi che verranno a stabilirvisi, sfuggiranno ad ogni altra ingerenza diretta o indiretta, e saranno di fatto nostri soggetti in virtù dell'articolo sesto dell'accordo che vieta formalmente l'ingerenza di ciascun Governo oltre la linea di frontiera.

Altra difficoltà fu di contenere in giusti limiti la cifra del compenso che fu fissato in tre milioni di lire italiane, cifra non esagerata se si sappia valutare la importanza del territorio assicurato alla Colonia del Benadir, dall'accordo del 16 maggio 1908. Questo, oltre ad includere nell'effettivo dominio dell'Italia le stazioni sul Giuba di Lugh e di Dolo, estende fra Giuba ed Uebi Scebeli, di

circa 50,000 chilometri quadrati il territorio assegnato all'Italia dalla linea convenuta con Menelik nel 1897.

Questa zona racchiusa tra le linee di Dolo e di Bardera ha una superficie quasi due volte più vasta di quella della Sicilia.

E non è solo una considerazione di estensione di territorio che ci fa considerare favorevolmente l'accordo.

L'avere spinto il limite del confine a Dolo assicura all'Italia il tracciato completo delle carovaniere che dagli scali del Benadir fan capo a Lugh, guarentendo il progressivo sviluppo commerciale della nostra Colonia.

Prima, invece, per giungere anche a Lugh da qualunque parte della costa dovevamo sempre attraversare territorio che Menelik considerava abissino, e non sarebbe stato conveniente far affluire tutto il traffico a Bardera, limite riconosciuto dei nostri possedimenti sul Giuba, giacchè questa località è troppo a valle rispetto all'intero bacino del fiume e da essa non si irradiano comunicazioni verso l'interno.

Devesi poi aggiungere che col recente accordo diviene dominio assoluto dell'Italia il territorio di Baidoa, zona agricola di non poca importanza, stando a quanto ne scrivono i superstiti della spedizione Bottego, che pei primi percorsero e descrissero il paese:

« Siamo dunque nel centro di Baidoa. Chi non ha visitato questa « regione, chiamata il granaio della Somalia, non può immaginare « come, dopo tante aride sterpaie, succeda, quasi per incanto, un « terreno così ubertoso. Il contrasto fra i verdi, popolosi campi, « che rendono il paese ameno e lieto, e il bosco deserto, spinoso, « e le ardenti sabbie della regione costiera, produce nell'animo del « viaggiatore la più gradevole sorpresa. Per avere idea di tale « feracità, bisogna pensare alle ricche coltivazioni delle nostre « campagne... ». (Cfr. *L'Omo*, pag. 66 e seguenti).

La linea di confine convenuta, nei suoi tratti generali, lascia pure all'Italia totalmente il territorio abitato dai somali Rahanuin, popolazione difficile, ma laboriosa, che esercita con eguale attività ed abilità l'agricoltura, la pastorizia ed il commercio. Essa pertanto, oltre il vantaggio di considerevole aumento di territori, dei quali alcuni di valore agricolo e commerciale, ci assicura le vie carovaniere tra la costa ed il bacino del Giuba.

Nel corso del negoziato si è dovuto abbandonare il proposito, di cui parlai nel mio discorso del 13 febbraio scorso, della costituzione di una zona neutra a monte di Lugh, immune da razzia.

Si è riconosciuto che un accordo diretto a questo scopo, dato anche che si fosse potuto ottenere senza urtare l'amor proprio del sovrano di Etiopia, più che impegnare Menelik e rappresentare

per noi una guarentigia, avrebbe creato una situazione delicatissima e pericolosa ogni volta che noi avessimo dovuto protestare per violazione di impegni presi da parte della Etiopia.

Ci parve più pratico e più utile adottare le clausole stabilite negli articoli sei e sette. Quest'ultimo specialmente, pur non costituendo un impegno tassativo e formale per parte del Governo etiopico a non compiere razzie nel territorio prossimo alla nostra frontiera, costituisce, però, un impegno reciproco tra i due Governi a non permettere per parte dei loro dipendenti alcun atto ingiustificato e violento, che possa essere causa di incidenti e turbare la tranquillità delle popolazioni prossime alla frontiera stessa.

Ma più che gli impegni assunti dall'Etiopia, nei due suddetti articoli, valgono a confermare la sincerità dei propositi di Menelik per la tranquillità e la sicurezza delle popolazioni di frontiera, i provvedimenti che egli ha recentemente adottati.

Egli ha infatti stabilito di affidare il governo dei territori prossimi alla frontiera della Somalia a capi locali *direttamente da lui dipendenti*, sottraendoli al governo dei capi abissini che furon finora gli autori di tutte le razzie lamentate.

Per il tratto di frontiera fra Dolo e l'Uebi Scebeli, venne già designato il fitaurari Dadi Taré, scelta che il nostro rappresentante in Addis Abeba afferma sia la migliore guarentigia di sicurezza e di tranquillità.

Per il rimanente tratto di frontiera tra l'Uebi Scebeli e il confine anglo-etiopico, non è stato ancora provveduto alla nomina di capi locali; ma posso assicurare che il Regio ministro in Etiopia ha avuto istruzioni di insistere presso Menelik affinchè sia nominato un capo da lui direttamente dipendente e verso di lui direttamente responsabile della sicurezza e della tranquillità di quella frontiera.

Ci parve inoltre più vantaggioso volgere i nostri sforzi ad ottenere una intesa commerciale per regolare e guarentire la nostra azione tra il Benadir e i paesi Galla, Arussi, Giam Giam, Boran, allo scopo sopratutto di ricondurre Lugh a riprendere interamente la sua antica posizione di mercato di transito tra i paesi Galla e il Benadir. Mi riservo di comunicare lo scambio di note contenente il patto commerciale quando mi giungerà.

Le ragioni topografiche ed etniche che avevano reso Lugh il centro degli scambi tra il mare e le più interne regioni dell'Africa orientale sussistono tuttora. Harrar, Addis Abeba e Kisimajo, non saranno troppo pericolosi concorrenti, a condizione che non siano favoriti dalla nostra inerzia.

Per svolgere una sagace azione commerciale, dovremmo da parte nostra regolare con opportune disposizioni il movimento delle

carovane, come avviene nelle Colonie inglesi e germaniche, e assumerci la responsabilità che esse osservino quelle disposizioni sia fiscali, sia d'ordine che le autorità abissine, d'accordo con noi, stabiliranno nei loro territori.

A tutto questo complesso organismo e al suo progressivo sviluppo, deve provvedere, in parte, l'opera di agenzie commerciali che il trattato di commercio italo-etiopico ci consente, e una delle quali già funziona negli Arussi; ma sarebbe opera quasi vana, se l'iniziativa e il capitale privato non coadiuvassero l'azione del Governo.

Il conte Colli afferma, a proposito della frontiera somala, nutrire la certezza che la linea concordata rappresenta il massimo che ci era consentito ottenere dal Governo etiopico dati i precedenti di diritto e di fatto relativi alla regione che viene attualmente compresa nei nostri possedimenti, e data la generale e ostinata opposizione fatta alle nostre proposte per una maggiore estensione della Colonia del Benadir e per la effettiva nostra occupazione di tutto il territorio fino a Dolo, da tutti i capi abissini.

Di questa opposizione fu quasi documento la meraviglia con la quale fu accolta in Etiopia la notizia della conclusione dei negoziati.

Per quanto riguarda il confine dancalo, la relazione ministeriale si esprimeva nei termini seguenti:

La lettera di Menelik del 27 giugno 1897 al Re d'Italia recava la nota proposta etiopica anche pel confine sud-est dell'Eritrea con una linea che lasciava alla Etiopia il Seraé e gran parte dell'Acchelè Cusai e, verso il paese dancalo, si manteneva a 60 chilometri parallela alla costa.

Anche questa proposta fu accettata il 3 settembre 1897 dal Governo del Re, il quale riconosceva anche la sovranità di Menelik sul paese dancalo. E quando, nel 1898, fu riaperta la questione del confine sud est eritreo sulla base della linea del Mareb e di un compenso pecuniario per regolarizzazione di pendenze finanziarie con l'Etiopia, e, quando nel 1900, fu chiusa con la convenzione italo-etiopica del 10 luglio di quell'anno, non si parlò nè prima nè poi del confine dancalo a 60 chilometri. Menelik ha quindi ritenuto che su questo punto l'accettazione del 1897 dei 60 chilometri fosse definitiva; pur non nascondendo che tale linea pregiudicava gli interessi della Etiopia, sottraendole dei paesi che, a suo dire, le appartenevano.

Non parve opportuno nè portare la discussione sopra sottili

argomentazioni diplomatiche per dimostrare che la questione di confine dovea considerarsi tuttora aperta, nè addivenire ad un formale accordo con Menelik sulla base delle proposte già da noi accettate. E ciò più che in confronto della Etiopia, per altri rispetti internazionali in considerazione dei quali non era allora conveniente stabilire, con una formale stipulazione, da valere anche verso i terzi, una linea di confine la cui accettazione avrebbe potuto implicare una specie di disinteressamento da parte nostra oltre la linea medesima, e lasciare quindi ad altri mano più libera che non nel caso in cui la questione fosse rimasta aperta.

Se non che, da un lato per la indeterminatezza del confine, dall'altro pel sospetto che da parte nostra si volesse lasciare la questione non definita per ottenere una soluzione migliore, si venne a creare in Dancalia una situazione non scevra di pericoli. E così il confine mal noto dava pretesto ai capi abissini di far atti di autorità e compiere anche incursioni su territori e popolazioni di nostra incontestata sovranità, e la preoccupazione di una nostra presunta espansione, rese più vigile e intensa l'azione abissina nella regione situata al di là della linea di 60 chilometri da noi accettata.

Gli abissini compirono l'effettiva occupazione dell'Aussa con stabile presidio nel 1898 e istituirono specie di colonie militari in alcune località della Dancalia settentrionale.

E noi sulla fine del 1905 vi istituimmo una speciale missione allo scopo di rassicurare e mantenere salde le popolazioni da noi dipendenti contro l'invadente azione etiopica; e, in seguito, convenne anche stabilirvi speciali posti armati nei punti più esposti e entro la linea dei 60 chilometri.

Per quanto riguarda la Dancalia meridionale, fu, d'accordo con Menelik, inviata una nostra missione presso Ras Micael, capo dei uollo per risolvere incidenti già sorti o che potessero sorgere in avvenire. Ma tali misure, mentre importavano un onere assai gravoso al bilancio coloniale, non potevano rassicurarci, sebbene, da parte del Negus, si mostrasse ogni buon volere per tenere a freno i suoi capi, i quali avevano buon giuoco di eccepire la incertezza del confine.

Menelik mostrò ripetutamente desiderio di addivenire ad un accordo, pur dichiarando di non voler decampare dalle basi della proposta fatta nel 1897 che egli riteneva da noi accettata.

Una nostra ulteriore renitenza avrebbe prolungato uno stato di cose gravoso e non scevro di pericoli, e avrebbe potuto grandemente nuocere alle nostre relazioni generali con l'Etiopia. Era quindi il caso di esaminare, se dovendosi definire il negoziato per

il confine somalo, non dovesse definirsi nella stessa occasione anche il confine dancalo, laddove il voler lasciare quest'ultimo ancora incerto avrebbe potuto assumere un significato equivoco e pregiudicare la risoluzione della prima più importante questione del confine somalo.

Giova ripetere che la questione di frontiera in Dancalia fu appositamente lasciata aperta più che nei riguardi dell'Etiopia per altri rispetti già precedentemente accennati. Ma anche da questo punto di vista, la situazione era venuta nel frattempo a mutarsi radicalmente in conseguenza dell'accordo italo-franco-britannico del 13 dicembre 1906 per l'Etiopia. L'articolo 4 di quell'accordo riconosce infatti e tutela gli interessi dell'Italia nell'*hinterland* delle due sue Colonie, e la dichiarazione annessa fa espressa riserva circa negoziati nostri sul paese dancalo. In seguito a tale clausola veniva a mancare la ragione che ci aveva prima consigliato di soprassedere per non pregiudicare i nostri interessi futuri nelle regioni retrostanti, e, data la teoria dell'*hinterland*, perdeva anche importanza in relazione a tali interessi avvenire il fatto della maggiore o minore profondità a cui fosse segnata la linea di confine. Siffatta linea pertanto dovea quindi considerarsi solo in relazione ai nostri interessi attuali.

In questa situazione di cose, era necessario pertanto portare la discussione sopra un terreno pratico e oggettivo, posare e mantenere i nostri diritti sopra dati irrefutabili e cercare una soluzione pratica che salvaguardando i nostri interessi speciali, non ne compromettesse altri maggiori d'indole generale.

Base quindi del negoziato pel confine dancalo doveva necessariamente essere la linea dei 60 chilometri dalla costa precedentemente stabilita tra il Negus ed il maggiore Nerazzini nel 1897, come proposta da presentarsi al Governo del Re che poi la accettò.

È noto come l'importanza politica ed economica della frontiera dancala non è data dal valore del territorio che è sterile, di clima inclemente e di scarsa popolazione, nè quindi da una maggiore o minore estensione di esso, ma sibbene dal suo contatto con l'Aussa e col Pian del Sale (1); le difficoltà maggiori quindi che si dovevano

---

(1) Fra il pianoro vulcanico ed arido di Arrata dell'altitudine massima di 1200 metri, e i monti etiopici delle provincie di Agamé, Aguddì, Dessé, Voggerat, Zebul e Jeggiù si estende il Piano del Sale, vasta depressione dell'altitudine media di 80 metri sotto il livello del mare.

Questa depressione, antico letto di mare, si muta da giugno in settembre in deposito salino ove le popolazioni dancale tagliano il

risolvere dipendevano dai reciproci interessi politici ed economici in quelle regioni.

Sull'Aussa abbiamo da tempo, *verso la Etiopia*, renunciato ad ogni nostra pretesa ed ingerenza politica col riconoscere la sovranità di Menelik sul territorio dancalo, e gli interessi economici che essa rappresenta per noi sono indipendenti dalla linea di confine, poichè unicamente fondati sopra rapporti commerciali. E però il tracciamento di una linea di confine che seguisse le maggiori accidentalità del terreno mantenendosi a circa 60 chilometri dalla costa non dovea presentare gravi difficoltà, e dato il carattere eccessivamente nomade di quelle scarse popolazioni, si potevano stabilire speciali reciproci diritti di pascolo e di residenza. Ma dove il problema si presentava più arduo e la discussione malegevole era nella parte settentrionale della Dancalia, ove sono in giuoco gravi interessi e cupidigie rappresentati dal Pian del Sale.

Oltre i capi tigrini e specialmente quelli di Makallé che affermano ostinatamente i diritti etiopici sul Pian del Sale, l'Imperatore di Etiopia ha ripetutamente e recisamente proclamato i diritti propri su di esso e la ferma risoluzione di non rinunciarvi.

Non è difficile affermare che la somma di interessi che il Pian del Sale rappresenta per noi è inferiore a quella che rappresenta per la Etiopia, poichè è in esso che si rifornisce quasi tutta la Etiopia di questo prezioso elemento che ancora oggi costituisce la moneta divisionaria del paese.

È difficile invece giudicare tra i diritti accampati dal Negus anche in base all'impegno dal Governo del Re assunto nel 1897 di limitare il nostro dominio a 60 chilometri dalla costa, al riconoscimento, da parte nostra, della sua sovranità sul paese dancalo

---

sale commerciabile che gli abissini acquistano contro scambio di granaglie, mandandolo poi su tutti i mercati etiopici e dando luogo ad un'attività di scambi che nell'incertezza delle statistiche si può valutare della entità di un milione.

Oltre che per l'alimentazione, il sale è usato come moneta divisionaria del tallero M. T. in tutta la Etiopia, dopo esser stato foggiato in pezzi rettangolari detti *amalié* o *ghielà*.

Tagliatori del sale sono esclusivamente i dancali ed il diritto tradizionale attribuisce a tutte le tribù della Dancalia il possesso collettivo della salina. Però per ragione di dislocazione e di vicinanza e per mancanza di altri mezzi di sfruttamento, i lavoratori del Piano del Sale sono in massima parte Dahimela, tribù di razza Addimara, che abita l'altipiano di Arrata sui suoi due versanti orientale ed occidentale e che sul versante orientale si confonde coi Damoheita, le cui attività sono più specialmente applicate alla pastorizia e alla piccola navigazione veliera sulle due coste del Mar Rosso.

ed a certe prerogative spettanti al capo di Makallé, e i diritti secolari delle tribù dancale da noi dipendenti.

E però la sola soluzione possibile che ci si presentava era quella di rispettare i diritti reciproci, conciliando gli opposti interessi.

Ad ottenere tale risultato praticamente, è parso necessario addivenire:

a) ad una sistemazione territoriale della frontiera sulla base della linea a 60 chilometri dalla costa, adattandola, per quanto possibile, alla configurazione del terreno;

b) ad una definizione della dipendenza delle singole tribù in base alle loro residenze ordinarie e tradizionali;

c) al riconoscimento degli antichi diritti e delle prerogative delle singole tribù indipendentemente dalla frontiera, e specialmente per quanto riguarda la lavorazione del Pian del Sale e alla determinazione dei diritti e degli obblighi dei rispettivi governi.

Questa soluzione, che è fondata sulla logica e serena visione dei fatti, è quella adottata nell'accordo del 16 maggio 1908. Essa regola uno stato di cose anormale e non scevro da pericoli, e libera il bilancio eritreo da un forte aggravio; e ciò senza pregiudicare gli interessi delle popolazioni dancale da noi dipendenti, alle quali sono conservati di fatto i loro antichi diritti.

XXVII.

SCAMBIO DI NOTE fra il Ministro d'Italia in *Addis Abeba* e l'Imperatore d'Etiopia, alli *22-25 giugno 1908*, per regolare le questioni commerciali di frontiera tra l'Etiopia e la Somalia italiana.

I.

Il Regio Ministro in Addis Abeba all'Imperatore d'Etiopia.

A Sa Majesté Ménélik II, Elu de Dieu, Roi des Rois d'Ethiopie.

Au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, mon Auguste Souverain, que j'ai l'honneur de représenter auprès de Votre Majesté, et dans le but de rendre plus facile et de développer de plus en plus le commerce entre la Colonie de la Somalie italienne et les Provinces de l'Empire éthiopien, j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté les propositions suivantes :

1. La frontière de la Somalie italienne aura droit au même traitement commercial que les autres frontières de l'Empire, c'est à dire, permission de libre commerce pour toutes les marchandises, y comprises celles actuellement défendues, comme l'ivoire, etc.

2. Tous les commerçants provenants de la Colonie de la Somalie italienne, et spécialement ceux qui sont

pourvus de documents qui prouvent leur nationalité italienne, auront droit à la protection par les autorités éthiopiennes et au même traitement que les commerçants éthiopiens.

3 Sur la frontière de la Somalie italienne seront établis des tarifs de douane égaux à ceux des autres frontières de l'Empire.

4. Le Gouvernement éthiopien permettra aux commerçants italiens et aux commerçants protégés italiens d'établir des agences, des dépôts de marchandises et d'exercer leur commerce avec les mêmes droits reconnus aux commerçants des autres puissances.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie sera toujours disposé à s'accorder avec le Gouvernement de Votre Majesté pour faciliter et développer le commerce entre les deux pays.

Addis Abeba, le 22 juin 1908.

COLLI.

II.

L'Imperatore d'Etiopia al Regio Ministro in Addis Abeba.

(*Traduzione*).

Ha vinto il Leone della tribù di Giuda — Menelik II investito da Dio Re dei Re di Etiopia:

che giunga al conte Colli di Felizzano, Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia.

Abbiamo esaminato la lettera che Ella ci ha inviata, scritta il 15 Sené (22 giugno) in nome del Governo d'Italia, ed essendo anche Nostra volontà di estendere ed accrescere il commercio fra il Nostro Impero ed i possedimenti italiani del Benadir e della Somalia, conveniamo nel testo del seguente accordo.

1. I possedimenti del Benadir e della Somalia saranno (commercialmente) considerati come ogni altro paese di confine;

2. Il Governo etiopico concederà ai commercianti italiani provenienti dal Benadir e dalla Somalia, e specialmente a quelli muniti di documenti comprovanti la loro nazionalità, la stessa protezione (trattamento) che ai propri commercianti;

3. Sulla frontiera del Benadir e della Somalia saranno stabiliti diritti doganali identici a quelli di tutte le altre frontiere;

4. Il Governo etiopico permetterà ai commercianti italiani di stabilire dei depositi di mercanzie e di esercitare il loro commercio cogli stessi diritti riconosciuti ai commercianti di altre nazioni.

Il Governo etiopico è disposto per l'avvenire e secondo l'opportunità del caso ad accordarsi col Governo italiano per estendere e rendere sempre più fiorente il commercio fra l'Etiopia ed i possedimenti del Benadir e della Somalia.

Scritto in Addis Abeba il 18 Sené dell'anno di grazia 1900 (25 giugno 1908).

NOTA.

Questo scambio di note venne comunicato alla Camera dei deputati sotto forma di libro verde.

Ai documenti su riportati andava unita una nota esplicativa che sarà utile qui riprodurre integralmente:

Art. 1.[1] In forza di questo articolo, la nostra frontiera del Benadir e della Somalia viene ad essere messa di fatto nelle stesse condizioni delle frontiere finora più favorite dell'Impero etiopico, poichè cessa per essa il divieto di esportazione finora esistente di alcune merci fra le più ricche, quali l'avorio, lo zibetto, le corna

(1) L'indicazione degli articoli in questa nota si riferisce ai corrispondenti articoli dell'accordo.

di rinoceronte, che erano in passato esclusivamente avviate per la via di Gibuti e di Zeila, con esclusivo vantaggio di quelle Colonie.

La ragione di tale divieto, che viene ora abrogato, deve ricercarsi specialmente nelle necessità fiscali derivanti dalla assoluta deficienza e dalla mancanza anzi di qualsiasi organizzazione amministrativa nei territori meridionali dell'Impero etiopico, e nella necessità quindi di interdire assolutamente l'esportazione delle merci più ricche e soggette a speciali obblighi e diritti per quelle vie che sfuggivano al controllo ed alle imposizioni delle autorità abissine.

Per effetto del presente articolo, le relazioni commerciali fra il Benadir e le provincie meridionali etiopiche avranno maggiore incremento anche per le merci la cui esportazione non era finora vietata, ma per le quali in passato esistevano pur anche altre difficoltà dipendenti dall'incertezza e dalla poca sicurezza del traffico e delle comunicazioni, e dallo scarso profitto che da esse si poteva ritrarre; le migliorate condizioni di sicurezza (derivanti specialmente dalla definitiva sistemazione della frontiera fra il Benadir e l'Etiopia) e l'allettamento di maggiori e più sicuri guadagni per l'esportazione di merci più ricche e rimunerative, non mancheranno di risvegliare ed incoraggiare l'attività dei nostri commercianti, specialmente se ad essa sarà di aiuto l'azione del Governo, diretta ad eliminare e diminuire le difficoltà delle comunicazioni e dei trasporti, costruendo strade carrozzabili e ferroviarie, ed attivando vie fluviali.

Non è certo possibile prevedere ora lo sviluppo a cui potrà giungere il commercio benadiriano nel vasto e ricco paese Galla, oggi quasi ancora sottratto ad ogni attività commerciale: la convenzione attuale rappresenta il primo passo alla conquista di quel mercato, ma i vantaggi ed i guadagni che da esso si potranno ritrarre saranno naturalmente lenti e graduali e proporzionati agli sforzi che si faranno per conquistarlo, sia nel campo politico che in quello economico.

Art. 2. Per ragioni di consuetudini e per la poca sicurezza locale l'azione commerciale dei negozianti benadiriani era finora assai limitata ed ultimamente quasi vietata nelle regioni Galla con noi confinanti, le cui correnti commerciali dovrebbero già naturalmente avviarsi sui nostri mercati: la necessità di rompere colle consuetudini suddette e di attirare a noi il commercio, attingendolo alla sua fonte, spiega e giustifica la designazione precisa di *commercianti provenienti dal Benadir e dalla Somalia* quali aventi diritto alla protezione delle autorità ed all'uguale trattamento degli stessi sudditi etiopici.

È d'altra parte necessario che l'attività commerciale italiana, oltre a trovare la dovuta libertà d'azione e protezione presso le autorità delle stesse regioni Galla ove essa tende ad esplicarsi, venga altresì diretta verso quegli sbocchi che rappresentano e costituiscono le basi della nostra azione coloniale, e non sia invece sottratta a vantaggio di altri sbocchi commerciali, come succederebbe se le merci fossero dai nostri commercianti stessi avviate ad Addis Abeba od all'Harrar, di dove prenderebbero la via di Gibuti.

Allo scopo di evitare inconvenienti che potrebbero intralciare il sereno sviluppo dei commerci fra il Benadir e l'Abissinia, e per diminuire le responsabilità ed accrescere gli obblighi verso il nostro Governo, è stata misura opportuna quella di accordare una condizione di preferenza a quei commercianti muniti di documenti comprovanti la loro nazionalità, ciò che pone il Governo stesso in grado di respingere qualsiasi responsabilità per quei commercianti che non fossero meritevoli della nostra protezione ed accordarla invece a quelli che offrono garanzie sufficienti di esplicare la loro azione colla dovuta correttezza.

Art. 3. Nessuna norma doganale, all'infuori del divieto assoluto fatto per l'esportazione dell'avorio, regolava per il passato il movimento commerciale fra le regioni poste sotto il dominio etiopico ed i nostri possedimenti di Somalia, che era lasciato all'arbitrio dei capi abissini preposti al governo di quelle regioni, e che lo esercitavano con ogni sorta di soprusi e di angherie.

L'istituzione delle dogane, con l'imposizione di regolari tasse doganali identiche a quelle delle altre frontiere, rimedia a questo inconveniente grandissimo che intralciava e rendeva impossibile ogni nostro commercio, e crea per i nostri mercati, più vicini di ogni altro alle provincie meridionali etiopiche, una condizione privilegiata, in confronto specialmente a quelli che fanno capo ad Harrar e ad Addis Abeba, e che nelle condizioni passate rappresentavano una pericolosa concorrenza per il nostro commercio anche in quelle regioni.

Art. 4. Questo articolo completa i precedenti ed ha per sè stesso speciale valore, poichè elimina il grave pericolo che commercianti di altre nazioni possano ottenere e valersi di speciali diritti e prerogative che annullerebbero o diminuirebbero i vantaggi che noi dobbiamo alla nostra posizione topograficamente privilegiata di fronte a quelle regioni.

Era quindi necessario affermare la libertà di azione e l'uguaglianza di diritti e di trattamento, per quanto riguarda specialmente il commercio nei Galla, con quelli accordati o riconosciuti

ai commercianti di qualsiasi altra nazione. Tale affermazione ci dà modo altresì di reclamare per noi e di usufruire di tutti quei vantaggi e di quelle concessioni di indole commerciale che altre nazioni concorrenti potrebbero in seguito ottenere dal Governo Etiopico.

Come corollario politico e morale di quanto fu concordato nel precedente scambio di « Note », è interessante tener conto delle ripetute dichiarazioni del Negus di essere ben disposto a concorrere all'incremento del commercio fra l'Etiopia ed i nostri possedimenti di Somalia, ciò che costituisce un nuovo pegno ed una nuova conferma dei suoi propositi di pace e dei suoi sentimenti di amicizia.

INDICE DEI DOCUMENTI

I. Trattato di amicizia e di commercio sottoscritto in *Ancober* fra il rappresentante del Re d'Italia e Menelik II, Re dello Scioa, il *21 maggio 1883* . . . . . *pag.* 7

Lettera di Menelik alle potenze europee per reclamare uno sbocco al mare e chiedere appoggio contro gli egiziani, datata da *Liccè, 28 novembre 1878* . . . . . » 13

Lettera di Menelik al Re d'Italia relativamente all'eccidio della spedizione Giulietti e Biglieri, datata da *Debra Berhan, 11 ottobre 1881* . . . » 17

Lettera del Re d'Italia a Menelik per annunziargli la nomina e l'invio del marchese Orazio Antinori e del conte Pietro Antonelli quali plenipotenziari per la stipulazione di un trattato di commercio, datata da *Monza, 29 luglio 1882* . . . » 19

II. Trattato di amicizia e di alleanza, sottoscritto in *Addis Abeba,* fra il rappresentante del Re d'Italia e Menelik II, Re dello Scioa, il *20 ottobre 1887* . . . . . » 23

Lettera del Re d'Italia a Re Giovanni per informarlo dello sbarco delle truppe italiane a Massaua, datata da *Monza, 10 febbraio 1885* . . . » 24

Trattato detto **di Hewett** sottoscritto in *Adua* tra i rappresentanti della Regina d'Inghilterra e del

Khedive d'Egitto ed il Negus Giovanni, Re dei Re d'Etiopia, il *3 giugno 1884* . . . . . *Pag.* 25
Brano di lettera del Re d'Italia a Menelik, in data *23 luglio 1885*, per rassicurarlo sulle intenzioni degli italiani sbarcati a Massaua . . . . . » 27
Lettera di Menelik al Re d'Italia, in data *8 settembre 1886*, relativamente alle relazioni fra l'Italia ed il Negus Giovanni . . . . . » 29
Dispaccio del R. Ministro degli Affari Esteri, conte Robilant, al conte Antonelli per conoscere le intenzioni di Menelik nei riguardi del conflitto fra l'Italia e Re Giovanni, datata da *Roma, 11 marzo 1887* . . . . . » 29
Lettera del Re d'Italia a Menelik, relativa al conflitto con Re Giovanni, datata da *Roma, 11 marzo 1887* . . . . . » 30
Dichiarazione di Menelik al conte Antonelli di voler la pace fra l'Italia e Re Giovanni ed offerta di buoni uffici . . . . . » 31
Trattato sottoscritto fra Re Giovanni e Menelik il *14 marzo 1878* per il riconoscimento di Re Giovanni quale Re dei Re d'Etiopia (*in nota*) . » 32

III. Scambio di note fra l'ambasciatore francese in *Londra* (*2 febbraio 1888*), ed il Ministro britannico degli Affari esteri (*9 febbraio 1888*), per la delimitazione dei rispettivi interessi francesi e britannici nel Golfo di Tagiura e sulla costa dei Somali . . . . . » 35

IV. Trattato di amicizia e di commercio sottoscritto in *Uccialli* dal rappresentante del Re d'Italia e Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, il *2 maggio 1889* . . . . . » 41

IVbis. Convenzione addizionale al *Trattato di Uccialli*, firmata in *Napoli* dal Ministro degli Affari esteri del Re d'Italia e dall'ambasciatore dell'Imperatore d'Etiopia, il *1° ottobre 1889* . » 45

Lettera del Re Giovanni a Menelik relativa al conflitto con gli italiani, datata da *Ciocciò*. *21 novembre 1888* . . . . . *Pag.* 47
Lettera del Re d'Italia a Menelik sullo stesso argomento, in data del *12 gennaio 1888* . . . . » 48
Lettera a Menelik del Presidente del Consiglio del Regno d'Italia, Francesco Crispi, per annunziargli l'invio di mille fucili, datata da *Roma*, *5 febbraio 1888* . . . . . » 49
Lettera di Menelik al Re d'Italia per annunziare la sua decisione di muover guerra a Re Giovanni e chiedere soccorso di armi e munizioni, datata da *Entotto*, *6 luglio 1888* . . . . . » 50
Lettera di Menelik all'on. Crispi, Presidente del Consiglio del Regno d'Italia, sullo stesso argomento, datata da *Entotto*, *3 luglio 1888* . . . . » 51
Rapporto del conte Antonelli al R. Ministro degli Affari esteri, sulla cooperazione di Menelik nel conflitto con l'Etiopia, in data *11 agosto 1888* . » 52
Lettera del Re d'Italia a Menelik per annunziargli l'invio del conte Antonelli e del cav. Pestalozza per la stipulazione di un nuovo trattato di amicizia in vista della possibile successione al trono dell'impero, datata da *Torino*, *12 settembre 1888* » 54
Bando di Menelik alle genti dello Scioa per muovere in guerra contro Re Giovanni, in data *24 novembre 1888* . . . . . » 55
Brano di rapporto del conte Antonelli al R. Ministro degli Affari esteri sulle trattative per il nuovo trattato e sulla cooperazione di Menelik, in data *20 febbraio 1889* . . . . . » 56
Lettera di Menelik al Re d'Italia per dichiarare la sua piena soddisfazione circa lo schema del nuovo trattato, datata da *Addis Abeba*, *20 febbraio 1889* . . . . . » 57
Lettera di Menelik al Re d'Italia per annunziare la morte di Re Giovanni e chiedere l'occupazione di Asmara per parte degli italiani, scritta in *Ghedem*, il *26 marzo 1889* . . . . . » 59
Circolare dell'on. Crispi, Ministro ad *interim* degli Affari esteri, in data *11 ottobre 1889*, ai regi rappresentanti in Berlino, Bruxelles, Copenaghen, Costantinopoli, Lisbona, Londra, Madrid, Parigi,

Pietroburgo, Stoccolma, Vienna e Washington, per notificare alle potenze l'art. XVII del Trattato di Uccialli . . . . . *Pag.* 60

Lettera di Menelik al Re d'Italia, per ratificare la convenzione addizionale al Trattato di Uccialli, scritta dal campo di *Medahenat* il *5 marzo 1890* . . . . . » 62

Discussione avvennta alla Camera francese il *3 aprile 1890* in seguito alla notifica dell'articolo XVII del Trattato di Uccialli. . . . . » 62

Convenzione sottoscritta in *Roma* fra il Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia (Crispi), il R. Ministro del Tesoro (Giolitti), l'ambasciatore dell'Imperatore d'Etiopia (Maconnen), ed il Direttore generale della Banca Nazionale (Grillo), il *2 ottobre 1899*, relativamente al prestito di due milioni di lire italiane accordato dalla Banca Nazionale al Governo etiopico . . . . . » 70

Convenzione sottoscritta in *Roma* fra il Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, il R. Ministro del Tesoro ed il Direttore generale della Banca Nazionale, il *26 ottobre 1899*, per regolare le modalità della garanzia del Governo italiano relativamente al prestito etiopico . . » 72

Telegramma da *Londra* al *Corriere di Napoli*, in data *25 febbraio 1890* annunziante come Menelik si fosse rivolto alle Potenze per protestare contro l'attitudine dell'Italia . . . . . » 75

Telegramma dell'on. Crispi, Ministro degli Affari esteri al conte Antonelli, in data *9 febbraio 1890*, relativamente ad una lettera scritta direttamente da Menelik all'Imperatore di Germania, in violazione alle disposizioni dell'art. XVII del Trattato di Uccialli . . . . . » 76

Telegramma del R. Ministro degli Affari esteri al conte Antonelli, in data *13 febbraio 1890*, relativo ad altra lettera inviata da Menelik direttamente al Presidente della Repubblica francese . . . . . » 76

Telegramma del R. Ministro degli Affari esteri al conte Antonelli, in data *26 febbraio 1890*, per ottenere che Menelik si faccia rappresentare alla

Conferenza di Bruxelles dai plenipotenziari italiani . . . . . *Pag.* 76
Lettera di Menelik al R. Ministro degli Affari esteri scritta dal campo di *Medahenat* il *4 marzo 1890* per farsi rappresentare dall'Italia alla Conferenza di Bruxelles . . . . . » 77
Lettera di Menelik al Re d'Italia, datata da *Entotto*, 27 *settembre 1890*, per protestare contro la traduzione dell'art. XVII del Trattato di Uccialli » 78
Lettera di Menelik al Re d'Italia. datata da *Entotto*, 27 *settembre 1890*, per protestare contro la pretesa dell'Italia di aver la frontiera al Mareb » 79
Lettere del Re d'Italia a Menelik in risposta alle due precedenti, datate entrambe da *Monza*, *28 ottobre 1890* . . . . . » 82
Telegramma del Presidente del Consiglio del Regno d'Italia al conte Antonelli, in data *12 dicembre 1890*, per indurre Menelik a desistere dal suo atteggiamento in riguardo all'art. XVII del Trattato di Uccialli . . . . . » 84
Telegramma del Presidente del Consiglio del Regno d'Italia al conte Salimbeni, in data *14 ottobre 1890*, sul medesimo argomento . . . . . » 85
Rapporto del conte Salimbeni al R. Ministro degli Affari esteri, datato da *Entotto*, 27 *agosto 1890*, sulle mutate disposizioni della Corte etiopica nei riguardi dell'Italia . . . . . » 85
Rapporto del conte Antonelli al R. Ministro degli Affari esteri, datato da *Addis Abeba*, *29 dicembre 1890*, sulle trattative per la delimitazione dei confini e per l'interpretazione dell'art. XVII del Trattato di Uccialli . . . . . » 88
Schema di convenzione relativa all'interpretazione dell'art. XVII del Trattato di Uccialli presentato dal conte Antonelli a Menelik il *23 dicembre 1890* (*in nota*) . . . . . » 90
Altro schema di convenzione sul medesimo argomento presentato dal conte Antonelli a Menelik il *24 dicembre 1890* (*in nota*) . . . . . » 90
Rapporto del conte Antonelli al R. Ministro degli Affari esteri, datato da *Aden*, *26 marzo 1891*, sulla rottura delle trattative con Menelik . . . » 92
Schema di circolare alle potenze contenente la

descrizione dei confini dell'Impero etiopico, proposta dal conte Antonelli a Menelik il *3 febbraio 1891* (*in nota*) . . . . . *Pag.* 95
Minuta di lettera al Re d'Italia proposta dall'Imperatore Menelik al conte Antonelli il *3 febbraio 1891* (*in nota*) . . . . . » 96
Accordo pei confini fra l'Eritrea e l'Etiopia sottoscritto in *Addis Abeba*, fra il rappresentante del Re d'Italia e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *6 febbraio 1891* (*in nota*) . . . . . » 98
Lettera del conte Antonelli a Menelik, in data *6 febbraio 1891*, relativamente ad alcune pendenze finanziarie fra l'Italia e l'Etiopia (*in nota*) » 99
Lettera di Menelik al Re d'Italia, consegnata al conte Antonelli il *6 febbraio 1891* (*in nota*) . . » 100
Accordo pei confini consegnato da Menelik al conte Antonelli il *6 febbraio 1891* (*in nota*) . . » 100
Lettera dei rappresentanti italiani in Etiopia a Menelik per dichiarare rotte le trattative, in data *9 febbraio 1891* (*in nota*) . . . . . » 101
Lettera di Menelik al conte Antonelli in risposta al precedente, datata da *Addis Abeba*, *9 febbraio 1891* (*in nota*) . . . . . » 102
Lettera di Menelik al Re d'Italia, datata da *Addis Abeba*, *11 febbraio 1891*, per spiegare l'incidente che aveva provocato la rottura dei negoziati . » 105
Lettera di Mangascià al Re d'Italia, scritta in *Adua*, il *6 agosto 1891*, per chiedere l'amicizia dell'Italia . . . . . » 108
Lettera del Re d'Italia a Mangascià, datata da *Monza*, *15 settembre 1891*, in risposta alla precedente . . . . . » 109
Lettera di Mangascià al Re d'Italia, scritta dal *Mareb* l'*8 dicembre 1891*, relativamente al cosidetto *Convegno del Mareb* . . . . . » 109
Lettera del generale Gandolfi a Mangascià scritta nel Convegno del Mareb l'*8 dicembre 1891* . . » 110
Dichiarazioni fatta alla Camera dei Deputati nella tornata del *17 giugno 1893* dall'on. Brin, Ministro degli Affari esteri, circa l'atteggiamento di Menelik di fronte all'Italia e discussione che seguì tali dichiarazioni . . . . . » 111

V. Protocolli firmati in *Roma* dal Ministro degli Affari esteri del Re d'Italia e dall'Ambasciatore di S. M. Britannica il *24 marzo 1891*, il *15 aprile 1891* ed il *5 maggio 1894*, per delimitare le rispettive sfere d'influenza italiana e britannica nell'Affrica orientale . . . . *Pag.* 119

Memoria inviata dall'on. Depretis, Ministro degli Affari esteri, al R. Ambasciatore in Londra, il *26 aprile 1887*, per dimostrare la convenienza di fissare una delimitazione dei possedimenti italiani nel Mar Rosso mercè amichevoli accordi fra l'Italia, l'Inghilterra e l'Egitto . . . . . » 125

Scambio di note fra l'Ambasciatore italiano in *Londra* (*24 maggio 1887*), ed il Ministro britannico degli Affari esteri (*31 maggio 1887*), per stabilire a Ras Kasar il limite settentrionale della sorveglianza italiana delle coste del Mar Rosso . . » 128

Articolo della *Riforma* pubblicato il *13 ottobre 1890* intorno alla rottura dei negoziati avviati a Napoli per la delimitazione delle sfere d'influenza italiana e britannica nell'Affrica orientale dalla parte del Sudan . . . . . » 130

Articolo III della convenzione sottoscritta in *Londra* il *3 agosto 1889* fra il R. Incaricato di affari in Londra ed il Direttore della *Imperial British East Africa Company*, relativo all'occupazione in comune del porto di Kisimaio . . . » 132

Telegramma pubblicato il *20 marzo 1896* nel *Popolo Romano* a proposito di una pretesa **dichiarazione** aggiunta al protocollo del *5 maggio 1894* per regolare il mantenimento dell'ordine nei territori della sfera d'influenza italiana non ancora occupati dall'Italia . . . . . » 133

VI. Atto di concessione rilasciato in *Addis Abeba* il *9 marzo 1894* dall'Imperatore d'Etiopia al signor Alfredo Ilg per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Gibuti ad Harrar, da Harrar ad Entotto e da Entotto al Caffa ed al Nilo Bianco . . . . . » 135

Autorizzazione rilasciata da Menelik il *5 novembre 1896* per la costruzione del tronco ferroviario dalla frontiera abissina fino ai piedi della salita di Harrar . . . . . *Pag.* 139

Convenzione sottoscritta in *Parigi* fra il Ministro francese delle Colonie e la *Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens*, il *12 marzo 1897*, per accordare a quest'ultima la facoltà di prelevare un diritto del 10 % nel territorio del protettorato di Gibuti sulle mercanzie trasportate dalla ferrovia . . . . . » 139

Convenzione sottoscritta in *Parigi* fra il Governatore del Protettorato francese della Costa dei Somali ed il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Compagnia delle ferrovie etiopiche, il *6 febbraio 1902*, per la concessione alla Compagnia di una sovvenzione di fr. 500,000 per la durata di 50 anni . . . . . » 141

Legge promulgata dal Presidente della Repubblica francese il *6 aprile 1902* per approvare la convenzione conclusa il 6 febbraio 1902 fra il Protettorato della Costa dei Somali e la Compagnia delle ferrovie etiopiche . . . . . » 149

Brano del discorso rivolto dal conte di Chesterfield, presidente dell'*International Ethiopian Railway Trust*, agli azionisti di detta Società nel *dicembre* del *1904* . . . . . » 151

Ordini del giorno delle Camere di commercio di Marsiglia e di Rouen sulla questione della neutralizzazione dell'Etiopia . . . . . » 153

Brano del rapporto presentato dal Consiglio di amministrazione della Compagnia delle ferrovie etiopiche, il *29 dicembre 1905*, agli azionisti della Società . . . . . » 154

Voto emesso il *29 dicembre 1905* dall'assemblea degli azionisti della Compagnia delle ferrovie etiopiche . » 157

Discussione avvenuta al Senato francese nella tornata del *1° aprile 1905*, sulla questione delle ferrovie etiopiche . . . . . » 162

Articolo pubblicato nella *Nuova Antologia* il *1° giugno 1905* sulla questione delle ferrovie etiopiche e sulla situazione della politica internazionale relativa all'Etiopia in generale . . . . . » 174

VII. Trattato di pace tra l'Italia e l'Etiopia, sottoscritto in *Addis Abeba* fra il rappresentante del Re d'Italia e l'Imperatore Menelik II, il *26 ottobre 1896* . . . . . *Pag.* 181

Dichiarazioni dell'on. Di Rudinì, Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Camera dei Deputati, nella tornata del *17 marzo 1896*, sugli intendimenti del nuovo Ministero in materia di politica affricana . . . . . » 184

Telegramma dell'*Agenzia Stefani* in data di *Massaua*, *21 maggio 1896*, annunziante la rottura dei negoziati di pace avviati dal maggiore Salsa . » 187

Brano di R. De Cesare circa le varie missioni partite dall'Italia per la liberazione dei prigionieri allo Scioa . . . . . » 188

Dichiarazioni dell'on. Di Rudinì, Presidente del Consiglio dei Ministri, circa la missione inviata dal Sommo Pontefice per la liberazione dei prigionieri . . . . . » 189

Estratti dal Diario del P. Versowitz, capo della missione inviata dalle Dame romane per la liberazione dei prigionieri . . . . . » 190

Lettera inviata a Menelik dal Sommo Pontefice, scritta in *Roma l'11 maggio 1896* e presentata da monsignor Macario nell'agosto . . . . . » 191

Brano del rapporto indirizzato da monsignor Macario al Sommo Pontefice l'*11 novembre 1896* . » 192

Lettera di Menelik al Sommo Pontefice, scritta in *Addis Abeba* il *1° ottobre 1896* . . . . . » 195

Dichiarazioni dell'on. Pelloux, Ministro della Guerra, alla Camera dei Deputati nella seconda tornata del *22 luglio 1896* sulla sorte dei prigionieri italiani allo Scioa . . . . . » 196

Dichiarazioni sullo stesso argomento dell'onorevole Di Rudinì, Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei Deputati nella seconda tornata del *7 luglio 1896* . . . . . » 198

Convenzione sottoscritta in *Addis Abeba* fra il rappresentante del Re d'Italia e l'Imperatore Menelik, il *26 ottobre 1896*, per la restituzione dei prigionieri di guerra . . . . . » 200

Dichiarazioni dell'on. Di Rudinì, Presidente del

Consiglio dei Ministri, alla Camera dei Deputati, nella tornata del *1° dicembre 1896*, circa l'esito della missione Nerazzini . . . . . *Pag.* 201
Dichiarazione rilasciata dagli italiani residenti in *Addis Abeba* a richiesta del R. Ministro in Etiopia, per smentire la voce corsa che prigionieri italiani continuassero ad esser trattenuti allo Scioa » 205
Articolo pubblicato nel *Niederlander* di Rotterdam il *15 agosto 1896*, circa l'incidente causato dalla cattura del Doelwijk . . . . . » 208
Discussione avvenuta alla Seconda Camera degli Stati Generali olandesi il *2 dicembre 1896* sull'incidente del Doelwijk . . . . . » 210
Conclusioni della **sentenza** emessa dalla Commissione delle prede sull'incidente del Doelwijk . . » 215
Discussione avvenuta alla Camera dei Deputati il *15 dicembre 1896* sulla sentenza emessa dalla Commissione delle Prede . . . . . » 217

VIII. Convenzione di frontiera sottoscritta in *Addis Abeba* fra il rappresentante della Repubblica francese e Menelik II, Imperatore di Etiopia, il *20 marzo 1897* . . . . . » 221

IX. Trattato di amicizia e di commercio sottoscritto in *Addis Abeba* fra il rappresentante britannico e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *14 marzo 1897* . . . . . » 225

IXbis. Scambio di note avvenuto in *Harrar* fra il rappresentante britannico in Etiopia ed il Governatore di Harrar, il *4 giugno 1897*, per delimitare la frontiera tra l'Etiopia e la Somalia britannica . . . . . » 229

X. Trattato di commercio sottoscritto in *Addis Abeba*, fra il rappresentante di S. M. il Re di Italia e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *24 giugno 1897* . . . . . » 235

Estratto dal verbale della discussione avvenuta alla Camera dei Deputati il *15 maggio 1897*, relativamente al progettato abbandono della Colonia Eritrea . . . . . *Pag.* 238

XI. Protocolli sottoscritti in *Roma* alli *24 gennaio 1900* e *10 luglio 1901* fra il Ministro degli Affari esteri d'Italia e l'ambasciatore della Repubblica francese per la delimitazione dei rispettivi possedimenti nella regione costiera del Mar Rosso e del Golfo di Aden . » 239

Articolo pubblicato da *Journal des Debats* il *30 novembre 1890* sulla convenienza di un accordo di delimitazione fra l'Italia e la Francia . . . » 242

Discussione avvenuta alla Camera italiana il *21 novembre 1898* a proposito dell'incidente di Raheita . . . . . » 244

XII. Convenzione sottoscritta in *Addis Abeba* dal rappresentante di S. M. il Re d'Italia e l'Imperatore Menelik II, il *10 luglio 1900*, per regolare la frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea. . » 247

Telegramma pubblicato dall' *Agenzia Stefani* il *9 agosto 1897*, con il quale si rendeva nota la linea di confine proposta dall'Imperatore Menelik al maggiore Nerazzini . . . . . » 247

Dichiarazioni fatte alla Camera dei Deputati dall'on. Canevaro, Ministro degli Affari esteri, il *26 febbraio 1899*, relativamente ai negoziati condotti con l'Etiopia per la sistemazione dei confini . . . . . » 249

Articolo pubblicato sulla *Rivista moderna politica e letteraria* del *1° luglio 1902* circa la nuova linea di confine tra l'Eritrea e l'Etiopia . . . . . » 249

XIII. Atto di concessione accordato in *Addis Abeba* il *25 dicembre 1899* dall'Imperatore Menelik II al signor Alfredo Ilg, per lo sfruttamento di miniere d'oro nel Uallega . . . . » 251

Lettera di Menelik al conte Scheibler in data *6 luglio 1901* . . . . . *Pag.* 254

XIV. Trattato sottoscritto in *Addis Abeba* dal rappresentante britannico e dall'Imperatore Menelik II, il *15 maggio 1902*, per la delimitazione della frontiera tra l'Etiopia ed il Sudan Anglo-Egiziano . . . . . » 257

XIVbis. Nota aggiunta al **Trattato** del *10 luglio 1900* per la frontiera tra l'Eritrea e l'Etiopia ed al **Trattato** del *15 maggio 1902* per la frontiera tra il Sudan e l'Etiopia, sottoscritta in *Addis Abeba* fra l'Imperatore Menelik II ed i rappresentanti dei Governi italiano e britannico . . . . . » 250

Accordo preliminare sottoscritto in *Roma* il *22 novembre 1901* fra i rappresentanti italiani e britannici relativamente alla sistemazione del confine eritreo-sudanese-etiopico . . . . . » 263

Articolo pubblicato dalla *Rivista moderna politica e letteraria* il *1° marzo 1903* sull'azione delle varie potenze in Etiopia . . . . . » 264

Discussione avvenuta al Senato del Regno relativamente ai criteri direttivi della politica coloniale italiana e più specialmente circa i nuovi accordi per i confini . . . . . » 266

XV. Atto di concessione accordato in *Ghennet Catemà* il *27 marzo 1902* dall'Imperatore Menelik II al *Sindacato italiano d'oltre Mareb* per ricerche minerarie in Etiopia . . . . . » 281

Atto di concessione accordato in *Addis Abeba* il *25 dicembre 1899* dall'Imperatore Menelik II al signor G. W. Lane per ricerche minerarie in Etiopia . . . . . » 284

Atto di concessione accordato in *Addis Abeba* nel *marzo* del *1905* dall'Imperatore Menelik II al

signor Alberto Prasso per ricerche minerarie in Etiopia . . . . . *Pag.* 286

XVI. Trattato di commercio sottoscritto in *Addis Abeba* dal rappresentante degli Stati Uniti di America e dall' Imperatore Menelik II, il *27 febbraio 1903* . . . . . » 289

Estratto dal rapporto del Segretario di Stato, signor J. Hay, al Presidente degli Stati Uniti d'America circa il trattato di commercio con l'Etiopia . . . . . » 291

XVII. Trattato di commercio sottoscritto in *Addis Abeba* fra il rappresentante di S. M. l'Imperatore di Germania e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *7 marzo 1905* . . . . » 293

XVIII. Atto di concessione accordato in *Addis Abeba* dall'Imperatore Menelik II alla *National Bank of Egypt*, il *10 marzo 1905*, per la costituzione della Banca d'Abissinia . . . . » 297

Decreto di S. A. il Khedive d'Egitto, in data *30 maggio 1905*, che autorizza la costituzione della Banca d'Abissinia . . . . . » 299

Dichiarazioni dell'on. Tittoni, Ministro degli Affari esteri, alla Camera dei Deputati, il *13 maggio 1905* relativamente alla partecipazione del capitale italiano alla costituzione della Banca d'Abissinia . . . . . » 301

XIX. Trattato di commercio sottoscritto in *Addis Abeba* fra il rappresentante austro-ungarico e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *30 settembre 1905* . . . . . » 305

XX. Trattato di commercio e di amicizia sottoscritto in *Addis Abeba* dal rappresentante di S. M. il Re d'Italia e dell' Imperatore Menelik II, il *21 luglio 1906* . . . . . » 309

Relazione dell'on. Tittoni, Ministro degli Affari esteri al Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati per l'approvazione del Trattato di commercio italo-etiopico . . . . . *Pag.* 311

XXI. Trattato di commercio sottoscritto in *Addis Abeba* tra il rappresentante del Re dei Belgi e Menelik II, Imperatore d'Etiopia, il *6 settembre 1906* . . . . . » 317

XXII. Accordo concernente l'Etiopia firmato in *Londra* dagli ambasciatori italiano e francese e dal Ministro britannico degli Affari esteri, il *13 dicembre 1906* . . . . . » 319

Atto di concessione accordato dall' Imperatore Menelik II al rappresentante britannico in *Addis Abeba*, il *28 agosto 1904*, per la costruzione di una ferrovia della Somalia Britannica al Nilo Azzurro (*in nota*) . . . . . » 324

Articolo del *Temps* del *1° luglio 1906*, circa l'attitudine dell'Italia nelle trattative per l'accordo concernente l'Etiopia . . . . . » 326

Telegramma dell'*Agenzia Stefani* da Londra, il *4 luglio 1906*, sull'attitudine dell'Italia nelle trattative per l'accordo concernente l'Etiopia . . » 327

Commento della *Tribuna* all'articolo del *Temps* . » 327

Corrispondenza da *Londra* alla *Tribuna*, in data *4 luglio 1906*, sul medesimo argomento . . . . » 329

Telegramma dell'*Agenzia Stefani* da *Londra*, *6 luglio 1906*, annunciante l' intervenuto accordo tra l'Italia, l'Inghilterra e la Francia circa la questione etiopica . . . . . » 330

Dichiarazione del Segretario di Stato britannico per gli Affari esteri alla Camera dei Comuni, il *13 luglio 1906*, circa l'accordo tra l'Italia, la Francia e l'Inghilterra relativamente alla questione etiopica . . . . . » 330

Notizia pubblicata nel *Times* il *23 luglio 1906* relativa alla presentazione all'Imperatore Menelik dell'accordo italo-franco-britannico relativo alla Etiopia . . . . . » 330

Risposta dell'Imperatore Menelik alle tre Potenze circa il loro accordo concernente l'Etiopia, scritta in *Addis Abeba* il *4 dicembre 1906* . . . . . *Pag.* 331
Discussione avvenuta alla Camera dei Deputati nel *marzo 1907*, circa l'accordo italo-franco-britannico concernente l'Etiopia . . . . . » 332
Articolo della rivista *Questions Diplomatiques et Coloniales* sulle vicende finanziarie della Compagnia delle ferrovie etiopiche . . . . . » 368
Atto di concessione accordato in *Addis Abeba* dall'Imperatore Menelik al Dott. Vitalien, il *30 gennaio 1908* per l'esercizio della ferrovia etiopica ed il prolungamento della medesima da Dirè Daua ad Addis Abeba . . . . . » 370
Relazione ministeriale e **Decreto** del Presidente della Repubblica francese in data *8 dicembre 1908* per la decadenza della Compagnia Imperiale delle ferrovie Etiopiche dalla Concessione oggetto della convenzione 6 febbraio 1902 . . . » 377
Legge francese del *3 aprile 1909* che approva la convenzione 8 marzo 1909 con la Compagnia della ferrovia da Gibuti ad Addis Abeba . . . » 379
Sunto della **Convenzione** firmata l'*8 marzo 1909* fra il governo francese e la Compagnia della ferrovia da Gibuti ad Addis Abeba . . . . . » 381
Sunto della **Transazione** firmata il *6 marzo 1909* tra il governo francese e la Compagnia Imperiale delle ferrovie etiopiche . . . . . » 385

APPENDICE.

XXIII. Accordo sottoscritto a *Londra* tra la Francia, la Gran Brettagna e l'Italia il *13 dicembre 1906* per la repressione del contrabbando delle armi e delle munizioni nel mar Rosso, nel golfo d'Aden e nell'Oceano indiano *Pag.* 389

XXIV. Accordo sottoscritto in *Addis Abeba* dall'Imperatore d'Etiopia e dall'Incaricato d'affari

della Gran Brettagna il *6 dicembre 1907*, relativo alle frontiere fra l'Etiopia e le colonie britanniche dell'Africa orientale e dell'Ugania. *Pag.* 393

XXV. Trattato d'amicizia e di commercio sottoscritto in *Addis Abeba* dal Plenipotenziario della Francia e dall'Imperatore dell'Etiopia, il *10 gennaio 1908* . . . . . » 395

XXVI. Convenzione sottoscritta in *Addis Abeba* dall'Imperatore d'Etiopia e dal Rappresentante del Re d'Italia, il *16 maggio 1908*, per sistemare la frontiera tra i possedimenti italiani della Somalia e le provincie dell'Impero etiopico . . . . . » 399

XXVIbis. Convenzione sottoscritta in *Addis Abeba* dall'Imperatore d'Etiopia e dal Rappresentante del Re d'Italia, il *16 maggio 1908*, per regolare la frontiera fra l'Eritrea e le provincie dell'Impero etiopico . . . . . » 401

XXVI^ter^. Atto addizionale sottoscritto in *Addis Abeba* dall'Imperatore d'Etiopia e dal Rappresentante del Re d'Italia il *16 maggio 1908*, per stabilire l'assegnazione straordinaria da mettersi a disposizione dell'Etiopia, in seguito alla sistemazione della frontiera tra i possedimenti italiani della Somalia e le provincie etiopiche » 403

Discorso dell'On. Tittoni alla Camera dei Deputati il *13 febbraio 1908* sulla questione dei confini dell'Eritrea e della Somalia con l'Etiopia . . . » 404

Estratto della **Relazione Ministeriale** sul disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati per l'aprovazione degli accordi con l'Etiopia del 16 maggio 1908 . . . . . » 408

XXVII. Scambio di note fra il Ministro d'Italia in *Addis Abeba* e l'Imperatore d'Etiopia, alli *22-25 giugno 1908*, per regolare le questioni commerciali di frontiera tra l'Etiopia e la Somalia italiana . . . . . *Pag.* 419

Nota Esplicativa annessa al *Libro Verde* presentato alla Camera dei deputati sullo scambio di note relativo al commercio tra la Somalia italiana e l'Etiopia . . . . . » 421

Edizioni S. T. E. N.

Pubblicazioni storiche raccomandate:

GIUSEPPE CESARE ABBA — **Cose garibaldine.** Un volume 19 × 13, di pag. 320: L. 3,50.

Comprende: A Gavinana — Antonio Riboli e i suoi duelli — Caprera — Dai francescani di San Vito — Il settimo reggimento dei volontari e l'artiglieria del maggior Dogliotti — Nei campi del Trentino — A Dasindo — Il ritorno amaro — Federico Tessera — Luigi Cantoni — Alberto Leardi — Il maggiore Stefano Siccoli — I trentini dei Mille — Giorgio Manin — Agostino Lombardi — In val di Ledro — Sul Garda — Francesco Montanari da Mirandola — Pier Fortunato Calvi, l'eroe del Cadore — Un francese a Solferino — I funerali di Giuseppe Mazzini.

Dello stesso autore: **La vita di Nino Bixio,** con illustrazioni: L. 2.

— **Garibaldi,** L. 1.

JACOPO CAPONI — **Ricordi di Folchetto.** Un volume 19 × 13, di pag. 470, con ritratto dell'A.: L. 4,50.

Comprende: Albori dell'indipendenza a Venezia — La corrispondenza clandestina — Ultimi giorni dell'Impero — La guerra — I *Boulevards* in istato d'assedio — La fine dell'assedio — Da Parigi a Versailles — Intermezzo — La guerra civile — La caduta di Thiers — Il processo dei comunalisti e quello di Bazaine — La presidenza di Mac-Mahon — A Venezia per la *Liberté* — Garibaldi e i partiti avanzati — Mie relazioni col principe Napoleone — Il generale Boulanger — La lettera a Krüger — Lo screzio franco-italiano — I due attacchi — A Mosca — Zola e il Dreyfusismo — I cinque ambasciatori — L'ambasciatore finanziario — La Camera francese — La lega franco-italiana e la *Corda Fratres* — Letterati dei due paesi — Sarah Bernhardt, la Duse ed altre stelle — Verdi e Wagner — Cantanti italiani e teatro italiano — La pittura italiana — *La Polenta* — La Colonia e la stampa italiana — Gli schermidori italiani — Varia — Ultimi tempi — Escursioni e viaggi — Epilogo.

CARLO DEL BALZO — **L'Italia nella letteratura francese:**

Volume I: DALLA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO AD ENRICO IV.
Volume II: DALLA MORTE DI ENRICO IV ALLA RIVOLUZIONE.
Opera di oltre 900 pagine, formato 22 × 14: L. 10.

CARLO GIORDANO — **Giovanni Prati.** Studio biografico con documenti inediti e un'appendice di cose inedite

CARLO ROSSETTI
SCHIZZO DIMOSTRATIVO
DELLA
situazione politica nell'Africa Orientale
SPIEGAZIONI
Possedimenti Italiani
Id. Francesi
Id. Inglesi
Etiopia
Sudan Anglo-Egiziano
Confini politici
Limiti delle sfere d'influenza
Strade carrozzabili
Id. carovaniere
Ferrovie in esercizio
Id. in progetto o in costruzione
Linee telegraphiche o telefoniche
Id. Id. in costruzione
N. B. I confini delle suddivisioni territoriali etiopiche debbono intendersi solo approssimativi
Scala di 1:5.000.000
Chilometri
I. Edizione Dicembre 1906. — II. Edizione Luglio 1907. — III. Edizione (riveduta e corretta) Luglio 1909
Golfo di Aden
Mar Rosso
Hodeida
Hanish
Aden
Berbera
Bulhar
Zeila
Gibuti
Harar
Addis Abeba
Asmara
Massaua
Khartum
Omdurman
Dancalia
Gheralta
Zebul
Cadela
Lago Zeilu
Lago Tana
Gondar
Debra Tabor
Ras Descian
Ras Olia
Ras Micaelessa
Ras Gugsa
Ras Tesemma
Ras Sciatu
Ras Gobana
Ras Mangascia
Ras Tessama
Ras Gugsa Wale
Ras Tesfa Mariam
Ras Mangascia
Ras Gobana
Ras Tessama
Ras Sciatu
Ras Tesfa Mariam
Ras Gugsa Wale
Ras Tesemma
Ras Descian
Ras Olia
Ras Micaelessa
Ras Gugsa
Ras Tesemma
Ras Sciatu
Ras Gobana
Ras Mangascia
Ras Tessama
Ras Tesfa Mariam
Ras Gugsa Wale

ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI
ROMA NOVARA TORINO

Proprietà artistico-letteraria

e rare. Un volume 22 × 14, di pagine 574, con illustrazioni: L. 8.

FRANCESCO GUARDIONE — **Il dominio dei Borboni in Sicilia dal 1830 al 1861** in relazione alle vicende nazionali con documenti inediti. Opera in due volumi 22 × 14, di pagine 1200, con carte fuori testo: L. 18.

MARIO MENGHINI — **La spedizione garibaldina di Sicilia e di Napoli** nei proclami, nelle corrispondenze, nei diarii e nelle illustrazioni del tempo. Grande volume, 26 × 18, stampato su carta di lusso americana, di pagine 466, con 175 caratteristiche illustrazioni e 4 tavole eliotipiche: L. 12

Comprende: Parte I. *Da Quarto al Faro.* Proclami e lettere di Garibaldi prima della sua partenza per la Sicilia — Organizzazione militare della spedizione — Talamone — Notizie da Palermo — Sbarco a Marsala — Salemi — Calatafimi — Alcamo — Campo di Renna — Marsala — Morte di Rosolino Pilo — Presa di Palermo — Liberazione di Nicotera — Siracusa — Insurrezione di Catania — Castanea — Sgombro dei borbonici da Palermo — Seconda spedizione Medici — Arrivo di Medici a Palermo — Liberazione dei gentiluomini napoletani — Condizioni della città di Palermo dopo il 27 Maggio 1860 — Marcia su Cefalù della spedizione Medici — Dedizione del *Veloce* — Proclami di Medici — Cattura dell'*Elba* e del *Duca di Calabria* — Primi fatti d'arme della spedizione Medici a Barcellona e Meri — Proclami di Garibaldi — Battaglia di Milazzo — Ingresso di Garibaldi a Messina.

PARTE II. *Dal Faro a Napoli*: Sbarco in Calabria della spedizione Missori — Garibaldi al Golfo degli Aranci — Sbarco di Garibaldi a Melito e di Cosenz a Bagnara — Occupazione di Reggio e di Villa San Giovanni — Occupazione della Calabria — Palmi — Soveria Mannelli — Cosenza — Commemorazione dei fratelli Bandiera — Ingresso di Garibaldi a Napoli — Combattimento allo scalo di Formicola e a Caiazzo — Pericolo corso da Garibaldi a Sant'Angelo — Battaglia del Volturno — Caserta vecchia — Vittorio Emanuele II a Napoli — Benedizione delle bandiere ungheresi — Plebiscito — Resa di Capua — Partenza di Garibaldi — Diarii della spedizione di Sicilia e di Napoli.

GIACINTO STIAVELLI — **Antonio Guadagnoli e la Toscana de' suoi tempi.** Un volume 22 × 14, di pagine 440: L. 7.

Comprende: Come si viveva in Toscana ai tempi del Guadagnoli — Il Granduca — Il governo granducale — Preti, signori, impiegati e birri — Come poi andarono le cose — Leopoldo II di Lorena nella poesia italiana — Le società segrete — La stampa periodica — Antonio Guadagnoli nella vita — A. Guadagnoli poeta giocoso, poeta satirico, poeta civile; nell'arte, nella politica.

BINDING SECT. APR 16 1970

DT
387
R6

Rossetti, Carlo
Storia diplomatica

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 16 05 22 06 021 6